CAMERA DEI DEPUTATI **SENATO DELLA REPUBBLICA**

IX LEGISLATURA

Doc. XXIII
n. 2-*quater*/3/V

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2

ALLEGATI ALLA RELAZIONE

SERIE II: DOCUMENTAZIONE RACCOLTA DALLA COMMISSIONE

VOLUME TERZO

Documenti citati nelle relazioni

TOMO V

PARTE PRIMA

ROMA 1985

INDICE

—

TOMO V - PARTE PRIMA

CAPITOLO III

SEZIONE III. — *La Loggia P2, la pubblica amministrazione e la magistratura.*

I. — I rapporti con la pubblica amministrazione.

Relazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 1982 . . . . . *Pag.* 5

Decreto istitutivo del Comitato amministrativo d'inchiesta sulla Loggia P2 (7 maggio 1981) . . . . . » 15

Relazione conclusiva del Comitato amministrativo d'inchiesta sulla Loggia P2 (13 giugno 1981) . . . . » 21

Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1981 . . . . . » 69

Parere del Consiglio di Stato sull'applicabilità dell'articolo 212 del T.U.L.P.S. del 18 giugno 1931, n. 773 (24 giugno 1981) . . . . . *Pag.* 73

Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri successive al parere del Consiglio di Stato . . . . » 87

Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 1984 . . . . . » 99

Selezione di materiale pervenuto alla Commissione P2 in relazione all'appartenenza di dipendenti della pubblica amministrazione alla Loggia P2 e stralci delle audizioni dei ministri ascoltati dalla Commissione in merito agli accertamenti compiuti:

— Ministero del tesoro . . . . . » 105

— Banca nazionale del lavoro . . . . . » 117

— Banco di Roma . . . . . » 123

— Monte dei Paschi di Siena . . . . . » 127

— Ministero degli affari esteri . . . . . » 133

— Ministero della difesa . . . . . » 159

— Ministero delle finanze . . . . . » 183

— Ministero dell'interno . . . . . » 233

— Ministero della pubblica istruzione . . . . . » 261

— Ministero delle partecipazioni statali (IRI, ENI, EFIM e società collegate) . . . . . » 277

— Ministero per i beni culturali ed ambientali . . » 379

— Ministero del commercio con l'estero . . . . » 401

— Ministero di grazia e giustizia . . . . . » 413

— Ministero dell'agricoltura e delle foreste . . . *Pag.* 439

— Ministero dei trasporti . . . . . » 443

— Ministero dell'industria . . . . . » 447

— Ministero della marina mercantile . . . . . » 523

— Ministero della sanità . . . . . » 529

— Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica (CNR) . . . . . » 563

— Ministro per gli affari regionali . . . . . » 609

— Ministro per la funzione pubblica . . . . . » 613

— Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno . . . . . » 614

— Avvocatura generale dello Stato . . . . . » 633

— Consiglio di Stato . . . . . » 645

— Conte dei conti . . . . . » 649

— S.I.S.D.E. . . . . » 657

— I.N.P.S. . . . . » 667

— Dipendenti regionali e degli enti locali . . . » 673

DOCUMENTI CITATI NELLE RELAZIONI

TOMO V - PARTE PRIMA

CAPITOLO III.

SEZIONE III.

LA LOGGIA P2, LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA MAGISTRATURA

1. — I RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

RELAZIONE

DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IN DATA 16 GENNAIO 1982.

All. A
MOD. 261 (ex Mod. 74)
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2

Presidenza del Consiglio dei Ministri

GABINETTO

N.USA/SP/903/207 Roma, 16 GEN. 1982

RELAZIONE

Come é noto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 1981, é stato istituito un apposito Comitato di inchiesta (all.1) con "il compito di accertare se concorrano i presupposti di fatto e di diritto per ritenere che la c.d. loggia P2 sia da configurare come associazione segreta, vietata in quanto tale dall'art.18 della Costituzione, anche in relazione alla sospetta esistenza di elenchi di associati occulti, ovvero al presunto perseguimento di fini diversi da quelli dichiarati".

A conclusione dei propri lavori il Comitato predetto, con relazione del 13 giugno 1981 (all.2), esprimeva l'avviso che "la cosiddetta loggia P2" sia da considerare un'associazione segreta, vietata dall'art.18 della Costituzione, manifestando, però, perplessità circa le misure adottabili nei confronti dei dipendenti pubblici alla stessa affiliati, con riferimento alla normativa recata dall'art.212 del R.D. 18 giugno 1931, n.773.

La Presidenza del Consiglio, con telescritto urgente numero 27744/10.3.1 del 15 giugno 1981 (all.3),dava notizia a tutti i Ministeri del parere espresso dal Comitato amministrativo d'inchiesta, sollecitando gli Organi competenti ad avviare gli accertamenti preliminari diretti ad acclarare l'effettiva appartenenza alla loggia P2 dei funzionari figuranti negli elenchi trasmessi dall'Autorità giudiziaria.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

GABINETTO

Circa le sanzioni applicabili a detti dipendenti ed, in particolare, sulla sfera ed i criteri di applicabilità dell'art. 212 del R.D. 18.6.1931, n.773, la Presidenza del Consiglio formulava richiesta di avviso al Consiglio di Stato, che si esprimeva in merito con parere della I^ Sezione n.1083/1981 del 24 giugno 1981 (all.4).

Con lettera circolare n.SP/501/205 del 25 giugno 1981 (all.5), copia di detto parere veniva trasmessa dalla Presidenza del Consiglio a tutti i Ministeri - nonché ai propri Organi dipendenti o vigilati - con l'invito ad attenersi puntualmente alle valutazioni nello stesso espresso ed a diramare analoghe istruzioni ai rispettivi Organi dipendenti ed Enti vigilati.

Con successiva lettera circolare n.27744/10.3.1 del 6 luglio 1981 (all.6), la Presidenza del Consiglio diramava ulteriori linee direttive - conseguenziali al parere espresso dal Consiglio di Stato - alle quali i Ministeri destinatari e gli enti da essi vigilati dovevano conformare le azioni amministrative necessarie per accertare e sanzionare disciplinarmente, nell'ambito di competenza, i comportamenti in violazione dell'art.18 della Costituzione e delle correlate norme vigenti.

Le Amministrazioni interessate sono state sollecitate a fornire alla Presidenza del Consiglio ogni utile notizia circa i procedimenti iniziati ed i provvedimenti adottati con telescritto SP/724/205 del 25 settembre 1981 (all.7). Detto invito é stato rinnovato con successivo telescritto n.USA-SP/881/205 del 15 dicembre 1981 (all.8), con il quale é stata, altresì, rappresentata l'esigenza di una sollecita definizione dei procedimenti disciplinari instaurati.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

GABINETTO 3.-

Il quadro degli adempimenti svolti dalle Amministrazioni interessate é riportato nell'unito prospetto riassuntivo (all.9), redatto sulla base degli elementi dalle stesse comunicati o acquisiti, in mancanza di riscontri formali, nelle vie brevi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2

Presidenza del Consiglio dei Ministri

GABINETTO

Posizioni emerse circa la presunta appartenenza alla Loggia P2 di pubblici dipendenti.

AMMINISTRAZIONI	ESITO DEI PROCEDIMENTI
- Ufficio del Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie: nessuna posizione	
- Ufficio del Ministro per la Funzione Pubblica: nessuna posizione	
- Ufficio del Ministro per il Coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica: 4 dipendenti del C.N.R.	La Commissione di indagine ha rassegnato la relazione finale.
- Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: 2 posizioni	La Commissione di indagine ha rassegnato la relazione finale.
- Ufficio del Ministro per gli Affari Regionali: nessuna posizione	
- Ufficio del Ministro per i Rapporti con il Parlamento: nessuna posizione	
- Ufficio del Ministro per la Protezione Civile: nessuna posizione	
- Ministero degli Affari Esteri: 2 diplomatici	Determinazione di non luogo a procedere
- Ministero di Grazia e Giustizia: 15 magistrati	Conclusa l'istruttoria sommaria e depositata richiesta di fissazione della discussione orale.

- Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica: nessuna posizione

- Ministero delle Finanze:
  5 Funzionari dell'Amm/ne civile — 2 Funzionari sono stati prosciolti

  Corpo della Guardia di Finanza:
  20 Ufficiali in s.p.e.
  2 Ufficiali in s.p."a disposizione"
  1 Ufficiale della forza assente
  1 Ufficiale sospeso dall'impiego
  1 Sottufficiale in servizio permanente
  22 Ufficiali in congedo

- Ministero del Tesoro
  1 Dirigente Generale — Procedimento in corso.
  4 Funz.della R.G.S. — idem
  4 Funz. della D.G.Tesoro — idem
  39 Dipendenti di enti vigilati,in maggior parte istituti di credito — Nominata Commissione d'indagine
  (elementi acquisiti anche nelle vie brevi)

- Ministero della Difesa: :
  82 militari(oltre a 3 militari sospesi cautelativamente perchè sottoposti a procedimento penale:Maletti-La Bruna-Della Fazia) — Inchiesta formale già avviata con nomina degli inquirenti
  2 Direttori Gen.civili — Iniziati i procedimenti con contestazione degli addebiti
  6 altri dipendenti civili
  (elementi forniti nelle vie brevi)

- Ministero della Pubblica Istruzione:
  2 dipendenti amministrativi — Procedimento in corso
  1 Rettore di Università — Archiviazione degli atti
  4 Docenti universitari — Procedimento in corso
  (elementi forniti nelle vie brevi)

- Ministero dei Lavori Pubblici: nessuna posizione

- Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste: .
  1 Dirigente Superiore della Forestale — Archiviazione degli atti

- Ministero dei Trasporti:
  1 Funzionario ministeriale — Procedimento in corso

- Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni:nessuna posizione

- Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato:	
1 Funzionario ministeriale	Procedimento in corso
15 Amministratori di enti pubblici nonchè di commissari di enti e di società e di componenti di commissioni	La Commissione d'indagine ha rassegnato la relazione finale.
- Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale:	
1 Funzionario ministeriale (elementi forniti nelle vie brevi)	Procedimento in corso.
- Ministero del Commercio con l'Estero:	
2 Funzionari dell'I.C.E.	Determinazione di non luogo a procedere.
- Ministero della Marina Mercantile:	
1 Funzionario di ente vigilato	
1 Componente del Consiglio di Amministrazione di un ente vigilato	
- Ministero delle Partecipazioni Statali:	
3 Componenti di organi di amministrazione di enti vigilati	La Commissione d'indagine ha rassegnato la relazione finale.
8 dipendenti dell'IRI e Amministratori di società direttamente partecipate dall'IRI	La Commissione d'indagine ha rassegnato la relazione finale.
3 Amministratori e dipendenti di società del Gruppo FINSIDER	
2 dipendenti dell'Alitalia	
6 dipendenti della RAI e Amministratori partecipate dalla RAI	
2 Componenti di organi di amministrazione di società inquadrate nell'ENI	La Commissione d'indagine ha rassegnato la relazione finale.
- Ministero della Sanità:	
3 Funzionari ministeriali	Archiviazione degli atti.
4 Funzionari di enti vigilati	Procedimento in corso.
- Ministero del Turismo e delle Spettacolo: nessuna posizione	
- Ministero per i Beni culturali e ambientali:	
4 Funzionari ministeriali	Procedimento in corso.

- Consiglio di Stato: 1 Magistrato	Procedimento in corso.
- Corte dei Conti: 3 Magistrati	Procedimenti in corso.
- Avvocatura Generale dello Stato: 1 Avvocato	Archiviazione degli atti.
- Direzione Generale delle Informazioni, dell'Editoria e della proprietà artistica e scientifica: nessuna posizione	
- SISDE: 4 dipendenti	
- Enti Locali: 8 posizioni	Procedimenti in corso.

Decreto istitutivo del Comitato amministrativo d'inchiesta sulla Loggia P2.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che, a seguito di accertamenti disposti dall'Autorità giudiziaria, sarebbero emersi elementi tali da indurre il sospetto che la cosiddetta loggia "P·2" sia da configurare come associazione segreta;

RITENUTO che è intendimento del Governo assicurare il rispetto del divieto posto dall'articolo 18, secondo comma, della Costituzione;

CONSIDERATA l'opportunità di acquisire al Governo, attraverso apposito organo svincolato da ogni dipendenza istituzionale, elementi di valutazione e di giudizio per l'adozione di eventuali provvedimenti dei competenti organi amministrativi;

RITENUTA, pertanto, la necessità di avvalersi - indipendentemente dalle iniziative dell'Autorità giudiziaria e ferma la competenza delle singole Autorità amministrative in ordine ai provvedimenti da emanare in concreto - di un Comitato di inchiesta composto da esperti altamente qualificati;

D E C R E T A :

Art. 1

E' istituito un Comitato amministrativo di inchiesta composto dal prof.avv.Aldo SANDULLI, già Presidente della Corte Costituzionale, con funzioni di presidente, dal prof.avv.Vezio CRISAFULLI, già Giudice della Corte Costituzionale, dal prof.dott.Lionello LEVI SANDRI, già Presidente del Consiglio di Stato.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 2

Il Comitato ha il compito di accertare se concorrano i presupposti di fatto e di diritto per ritenere che la cosiddetta loggia "P 2", sia da configurare come associazione segreta, vietata in quanto tale dall'articolo 18 della Costituzione, anche in relazione alla sospetta esistenza di elenchi di associati occulti, ovvero al presunto perseguimento di fini diversi da quelli dichiarati.

Art. 3

Il Comitato, sotto il vincolo del segreto, si avvarrà della documentazione che gli sarà trasmessa dal Ministero dello interno o che l'Autorità giudiziaria riterrà di poter mettere a sua disposizione.

Inoltre il Comitato potrà richiedere a dipendenti civili e militari dello Stato, dati, notizie e documenti, ritenuti opportuni ai fini dell'indagine. Per tali adempimenti istruttori il Comitato potrà delegare uno dei suoi componenti.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- 3 -

Art. 4

Il Comitato presenterà direttamente al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione scritta sull'inchiesta svolta e sulle proprie conclusioni, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 5

Il Comitato ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e sarà assistito da un ufficio di segreteria composto da non più di quattro esperti in materia giuridico-amministrativa e dal personale strettamente necessario.

Gli esperti di cui al primo comma saranno nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione del Comitato.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno indicati i capitoli di bilancio sui quali graveranno i compensi e le spese di funzionamento del Comitato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, addì 7 maggio 1981

F.to Forlani

Per copia conforme

Relazione conclusiva del Comitato amministrativo d'inchiesta sulla Loggia P2.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Gab.

Prot. ....

R E L A Z I O N E C O N C L U S I V A

I.

I. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 successivo, è stato assegnato a questo Comitato amministrativo di inchiesta - istituito col decreto stesso e composto dai proff. Aldo Sandulli, presidente, Vezio Crisafulli e Lionello Levi-Sandri - "il compito di accertare se concorrano i presupposti di fatto e di diritto per ritenere che la cosiddetta loggia P2 sia da configurare come associazione segreta, vietata in quanto tale dall'articolo 18 della Costituzione, anche in relazione alla sospetta esistenza di elenchi di associati occulti, ovvero al presunto perseguimento di fini diversi da quelli dichiarati".

L'art. 3 del decreto prescriveva che il Ministero dell'Interno trasmettesse al Comitato la documentazione disponibile e l'Autorità giudiziaria quella che "riterrà di poter mettere a sua disposizione". Esso consentiva altresì al Comitato di chiedere - anche a mezzo di un proprio componente, dietro delega - a dipendenti civili e militari dello Stato " dati, notizie e documenti ritenuti opportuni ai fini dell'indagine".Il Comitato non ha ritenuto

...to emanazione di ...
...M. 7.5.81/G.U. n. 127 ...

Presidenza del Consiglio dei Ministri

però precluso al suo campo d'indagine l'esame di persone estranee all'amministrazione statale, considerando che l'intento dell'art. 3 fosse di consentire l'acquisizione di ogni tipo di elementi oggettivi, quali "dati, notizie e documenti", sempre che apparissero "opportuni ai fini dell'indagine". Quest'ultima sarebbe rimasta altrimenti mutila, in contraddizione con le ragioni del decreto.

Diversamente dall'Autorità giudiziaria e, in generale, dalle Commissioni parlamentari di inchiesta, questo Comitato non disponeva di poteri di coercizione. Sicchè l'informazione personale è stata necessariamente ristretta a quella liberamente prestata dalle persone esaminate e la documentazione disponibile o fornita dalle medesime non si è potuta altrimenti integrare.

Inoltre il Comitato ha potuto utilizzare soltanto il materiale disponibile sino al momento in cui - a tempi abbreviati - questa relazione ha dovuto essere redatta.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Per ragioni di speditezza, in conformità dell'art.3 del decreto istitutivo, il Comitato, con deliberazione del 28 maggio 1981, ha delegato il presidente a procedere anche da solo agli adempimenti istruttori, in caso di indisponibilità degli altri componenti, con facoltà peraltro di loro intervento, in qualunque momento, nel corso del loro svolgimento. In realtà l'attività istruttoria è stata quasi sempre svolta con l'intervento di almeno due componenti del Comitato.

2. Funzione dell'inchiesta - da portare a compimento con la presentazione di una relazione scritta e di conclusioni al Presidente del Consiglio - era l'acquisizione di elementi conoscitivi e critici, da porre a disposizione del Governo, in relazione all'attività esplotata dalla c. d. loggia "P2" e desumibile dalle fonti di notizie sopra indicate. Una funzione, dunque, cognitoria e critica, dato che l'art. 2 del decreto ha affidato al Comitato il compito di "accertare se concorrano i presupposti di fatto o di diritto" per "ritenere" che la c.d. loggia P2"sia da configurare come associazione segreta".

Tra i"criteri" di riferimento, da sottoporre ad analisi critico-valutativa, sono stati indicati (ma non per escludere ogni altro possibile criterio) "anche" la " sospetta esistenza di elenchi di associati occulti", nonchè il "presunto perseguimento di fini diversi da quelli dichiarati".

L'oggetto dell'inchiesta è costituito dall'attività della c.d. L. P2 nel suo complesso, anzicchè dai fatti isolatamente considerati e dalle posizioni individuali degli

(S.I.C.M. 7.5.1[illegible] n. 127, 11.5.81)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

appartenenti alla loggia. Che così debba essere risulta prima di tutto dal disposto dell'art. 2 del decreto, e poi dal principio generale del giusto procedimento - proprio di ogni caso in cui i pubblici poteri vengono a interferire nella sfera dei diritti fondamentali -, coniugato con la mancata attribuzione al Comitato del compito di incidere nella sfera giuridica dei soggetti dell'ordinamento.

3. Il Comitato ha designato al Presidente del Consiglio dei Ministri, perchè li chiamasse a partecipare ai lavori di esso, quattro esperti in materia giuridico-amministrative, nelle persone del magistrato di Cassazione, dr. Pellegrino Iannaccone, del consigliere della Corte dei Conti, prof. Giulio Correale, del Prof. Paolo Ridola dell'Università dell'Abruzzo (nominati tutti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 1981) e del magistrato di Tribunale, dr. Amedeo Franco (nominato, successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1981).

Per i compiti di archivio e di dattilografia il Comitato è stato assistito, nell'ambito dell'Ufficio di segreteria, dall'opera dei brigadieri dell'Arma dei Carabinieri, Francesco Cuzzilla e Luciano Rauco, nonchè dell'appuntato dell'Arma medesima, Giovannino Sini, tutti appartenenti al Nucleo di polizia giudiziaria Carabinieri di Roma.

4. Il Comitato si era originariamente messo al lavoro nella prospettiva di tempi meno brevi.

Gli episodi successivamente verificatisi - la divulgazione degli elenchi informali e di altri documenti reperiti nelle carte Gelli, il rumore che essa ha suscitato

Presidenza del Consiglio dei Ministri

nonostante l'impossibilità di pronti e sicuri riscontri, le conferme di alcuni interessati, le smentite di molti altri (e il successivo ritiro di taluno di questo), il recesso di varie personalità politiche e di altissimi servitori dello Stato (variamente formalizzato) dall'esercizio delle funzioni, l'onda di contrastanti sentimenti che ha investito il Paese (desideroso, nella sua parte più sana, di chiarezza e moralità nella gestione del potere, ma anche di giudizi esenti dal sospetto di sommarietà), la caduta del Governo ricollegabile e ricollegata dall'opinione pubblica appunto allo "scandalo della P2", le difficoltà della crisi politica derivatane, la diffusione, a opera della stampa, di nuovi significativi documenti, l'acquisizione infine di importanti conferme testimoniali e documentali - hanno però fatto apparire doveroso rispondere positivamente alla generale domanda che sale dal Paese di un adempimento del mandato il più sollecito possibile.

Una anticipata conclusione potrà anche provocare, in superficie, qualche imperfezione; ma laddove - come i componenti del Comitato ritengono in coscienza di poter affermare - essa si accompagni a un convincimento radicato nei fatti, non può, nella descritta situazione, non essere privilegiata. Dal Paese si leva concorde il desiderio di uscire da uno stato di incertezza e di sospetti dal quale potrebbero derivargli danni gravi e smisurati. Di qui l'abbreviazione dei tempi, della quale la presente relazione necessariamente risente, specialmente sotto il profilo formale, senza che ciò abbia comportato difetto di approfondimento e di meditazione.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

4. bis All'inizio dei propri lavori questo Comitato ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè ai Ministri dell'Interno, della Difesa e per le Finanze, di fornirgli i documenti e le notizie in loro possesso utili ai fini dell'inchiesta. Analoga richiesta ha rivolto alle Autorità giudiziarie inquirenti sulle imprese di Gelli o su casi interessanti in qualche modo la P2, nonchè alla Commissione parlamentare di inchiesta per il caso Sindona.

Ha rivolto analoga richiesta anche ai principali organi di stampa e ai radio e telegiornali della RAI.

La documentazione acquisita viene elencata negli allegati alla presente relazione, precisandosi le rispettive fonti di origine.

Il Comitato ha inoltre ascoltato nr. 15 testimoni, che vengono elencati nell'allegato.

Alla legislazione e alla bibliografia dell'argomento sono dedicati gli allegati nrr. 26, 27 e 28.

L'elenco degli allegati è contenuto nell'allegato nr. I.

Sono state restituite alle autorità giudiziarie di Milano e di Brescia ed al Ministro delle Finanze, che le avevano qui inviate, copie di atti istruttori.

Le copie delle note di restituzione sono allegate alla presente relazione ai numeri nrr. 23, 24 e 25.-

(D.P.C.M. 7.5.91, G.U. n. 12, 11.5.91)

7.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

II.

5. Il compito affidato a questo Comitato investe soltanto la c.d. loggia P2, non anche la Massoneria in generale. Delle regole di quest'ultima, e in particolare di quella federata nel Grande Oriente d'Italia, al quale la c.d. loggia P2, come si dirà, si ricollega, questo Comitato ha preso tuttavia notizia, anche e soprattutto perchè si possa cogliere se e quali aspetti particolari siano tali da caratterizzare, differenziandola, la c.d. loggia P2.

6. La vigente costituzione della massoneria italiana è costituita dal testo annesso al decreto n. 417/Gb del suo Gran Maestro del 20 aprile 1968. Ad esso si affianca il regolamento esecutivo, allegato al decreto n. 471/Gb del Gran Maestro del 21 aprile 1969. Esiste anche una raccolta di antichi documenti di logge di oltremare di cui è obbligatoria la lettura in sede di iniziazione, o quando il Maestro lo ordini.

La costituzione, caratterizzata dalla rigidità dei contenuti e dalla superiorità, rispetto a qualsiasi altra fonte, compresa quella regolamentare generale, risulta ispirata "alla elevazione morale, materiale e spirituale dell'uomo" singolo e dell'intera umanità intesa come " famiglia" (art. I), in cui, animato da spirito di fratellanza, ognuno è tenuto all'insegnamento ed all'assistenza reciproca, nell'ambito del giusto e dell'onesto (art. II) ; che va inteso non solo come limite allo sviluppo ed all'attuazione dei principi sopraenunciati, ma anche come l'humus naturale di questi, "

Co...ato ...ale ... ...
(D.P.C.M. 7.5.31, G.U. n. 127/11.5.31)

8.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ai sensi tanto della costituzione, quanto del regolamento (artt. 39,55 ss.), è esclusa la segretezza delle logge. Non esistono norme che impongano il segreto; è previsto "l'uso, in pubbliche manifestazioni", di " un proprio labaro" (art. 26 Cost.); sono previsti appositi locali (art. 39 reg.) definiti con la denominazione " Tempio", senza fare, al riguardo, alcun cenno ad un loro carattere di segretezza. E' poi notorio che le sedi massoniche sono spesso contrassegnate da targhe esposte al pubblico.

Non altrettanto si è verificato per la c.d. loggia P2 (la quale, nella fase successiva al 1976, di cui si dirà, si contraddistingue dalle altre logge persino nella terminologia; parlando di "amici" anzicchè di "fratelli", di "ente" od "organizzazione" anzicchè di "istituzione" o " famiglia").

Ma per chiarire questo aspetto occorre riferire le vicende dalle quali essa nacque e le modalità della sua evoluzione e involuzione.

7. A tal fine il Comitato ha considerato esigenza basilare raccogliere informazioni il più possibile attendibili sulle vicende che hanno contrassegnato nel tempo la posizione di quella formazione rispetto all'organizzazione massonica madre, e cioè al Grande Oriente d'Italia (Massoneria di Palazzo Giustiniani). Sono stati ascoltati, tra gli altri , gli ultimi tre Gran Maestri (G.M.)del Grande Oriente d'Italia (da ora in poi indicato con le iniziali G.O.): Gamberini, Salvini e Battelli.

8. Per somme linee (e con sufficiente approssimazione) il quadro storico può riassumersi come segue.

Comitato parlamentare di inchiesta
(D.P.C.M. 7.5.81; G.U. n. 127/11.5.81)

9.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

una loggia denominata " di Propaganda massonica".
La denominazione intendeva rispecchiare l'ispirazione proselitistica della nuova loggia. Si trattava però di un proselitismo di élite. La loggia fu costituita in Roma, e istituzionalmente ne era capo - e cioè Venerabile Maestro (V.M.) - lo stesso G.M. del G.O.. Essa si proponeva di raccogliere personalità, specialmente politiche, che, confluenti a Roma, da un lato non avevano la possibilità di partecipare ai tradizionali lavori delle logge massoniche, da un altro erano interessate - nel contesto socio-culturale del tempo, prevenuto nei confronti della Massoneria - a una riservatezza verso l'esterno, e infine erano desiderose di sottrarsi alla frequentazione con gli appartenenti alle altre logge per non essere incalzati da richieste e sollecitazioni. Il carattere "riservato" o "coperto" di questa loggia, la mancanza in essa delle adunanze d'obbligo dedicate ai "lavori della loggia", nonchè del diritto di visita che gli appartenenti alle singole logge hanno, nella Massoneria, nei confronti delle altre, facevano della " Propaganda massonica" una loggia assolutamente anomala.

Ad essa passarono alcune personalità già appartenenti ad altre logge. Ma i nuovi affiliati che entravano direttamente nella L. Propaganda venivano " iniziati" non in modo assembleare (e cioè in una solenne seduta della loggia), come è la regola, bensì (come consente anche l'attuale costituzione) motu proprio, dal G.M., in forma riservata (e cioè, come anche si suol dire, "sulla spada", o, all'inglese, at sight), rimanendo così perciò "all'orecchio del G.M.".

Co[illegible]
(D.P.C.M. 7.5.81, G.U. n. 127, 11.5.81)

IO.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Questi "fratelli" (i quali, in caso di delega dei poteri da parte del G.M., potevano, secondo la tradizione, essere iniziati - sebbene la costituzione non ne faccia alcun cenno- anche da un'altro massone di particolare autorevolezza) venivano inseriti non nell'elenco ufficiale e pubblico ("piedilista") tenuto dal G.O. per tutte le singole logge, ma in quel particolare elenco riservato ad hoc, che, per tutti i fratelli iniziati "sulla spada" e non affiliati a logge di diritto comune, viene tenuto dal G.M. e trasmesso riservatamente da lui, al proprio successore ("all'orecchio").

La loggia Propaganda non teneva le consuete riunioni destinate ai "lavori" massonici, e si verificava che i suoi componenti non si conoscessero tra loro. Un testimone dotato di grande esperienza nella materia - l'ex G.M. Gamberini - ha affermato che, più che una loggia, la "Propaganda massonica" altro non sarebbe stata che "una lista di casi di coscienza massonica", vale a dire una lista di persone le quali, animate da spirito massonico, tuttavia non si adunavano per l'esercizio delle pratiche massoniche: in sostanza più una comunione che una consociazione. Solo in caso di cessazione delle ragioni di riservatezza, gli interessati sarebbero, di loro volontà, transitati in una comune loggia massonica, assoggettandosi alle regole generali e comuni della massoneria di loggia, e acquistando (o riacquistando) i diritti e i doveri propri degli appartenenti alle logge di diritto comune (elettorato attivo e passivo alle cariche della loggia, diritto di visita, ecc.).

Presidenza del Consiglio dei Ministri

11.

9) Vissuta nel modo anzidetto fino alla chiusura delle logge massoniche nel periodo fascista, la loggia fu ricostituita con i medesimi caratteri, nell'ultimo dopoguerra, assumendo il nome di " Propaganda 2" (senza che però il numero 2 voglia significare l'esistenza attuale di un'altra L. "Propaganda").

All'atto della sua investitura, nel 1961, il G.M. Gamberini avrebbe ricevuto - come dichiara - dal suo predecessore (Tron) un elenco di 100-200 "iniziati sulla spada", e altrettanti ne avrebbe, più o meno, passati "all'orecchio" del suo successore, il G.M. Salvini, nel 1970, compensandosi con i decessi i 35 nuovi massoni iniziati "sulla spada" dal Gamberini, o per sua delega dal G.M. aggiunto, l'avv. Roberto Ascarelli.

Quest'ultimo viene descritto come un massone dotato di grande impegno proselitistico nell'ambito delle persone di particolare rilievo dei ceti dirigenti. Nell'opera di proselitismo egli si avvalse largamente, negli ultimi anni sessanta, della collaborazione di Licio Gelli, il quale presto assunse una posizione di punta sotto questo riguardo.

Il Gelli, già appartenente alla loggia Romagnosi di Roma (nella quale era entrato nei primi anni '60), si dedicava - a quanto si dice- con impegno al proselitismo tra le persone di più spiccato rilievo sociale e - non si sa bene per quali sue virtù-riusciva a svolgere con successo tale attività. In una loggia comune come la Romagnosi non gli era dato però di conseguire quella vastità di risultati alla quale - data la riservatezza che personaggi di tal genere preferiscono mantenere - si sarebbe invece prestata una loggia "coperta". Di qui il suo interesse a passare alla loggia "Propaganda 2" (cui da ora in poi sarà indicata come L.P2). Entrato in dimestichezza con l'avv.

(D.P.C.M. 7.5.1971; G.U. n. 127, 19.5.71)

I2.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ascarelli, ogli ottenne il passaggio a quest'ultima nel I967.

La cosa sarebbe stata male accolta-a quanto si è appreso dalle testimonianze - alla Romagnosi, dalla quale partirono anche alcune(in verità tardive) critiche alla sua persona o al suo passato repubblichino. L'attivismo o la crescita del Gelli nella P2 non ne risultarono però scalfiti.

IO. Si dice che il Gelli si sarebbe molto adoperato per l'elezione del nuovo G.M. Salvini, avvenuta nel I970. Da quest'ultimo (dopo l'abbozzato proponimento, del gennaio I97I, di costituire una loggia segreta PI: v. fotocopia della manoscritta minuta di bolla acquisita agli atti di questo Comitato, il cui testo è stato anche pubblicato da "Paese Sera" il 29.5.1981; a quanto però risulta, la bolla non è stata mai emanata), Gelli ottenne, alla fine del I97I, la (inusitata) nomina a Segretario organizzativo della P2, in vista di un riassetto di questa. La nomina veniva - come si legge in una circolare a stampa indirizzata dal Salvini ai fratelli della P2 il IO dicembre I97I (circolare che peraltro non tutti avrebbero ricevuta) - " a premiare il lungo e solerte lavoro da lui svolto". Vi si legge che " la P2 è stata adeguatamente ristrutturata in base alle esigenze del momento, oltre che per renderla più funzionale, anche e soprattutto per rafforzarne ancor più il segreto di copertura indispensabile per proteggere tutti coloro che per determinati motivi particolari inerenti al loro stato devono rimanere occulti". Con la realizzazione della nuova struttura il G.M. si proponeva probabilmente di realizzare una soluzione in un certo senso di compromesso, data le

(B.A.C.M. 7.3.81, G.U. n. 72; 11.3.81)

13.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

critiche che da varie parti si sollevavano in seno alla massoneria in ordine all'incontrollato attivismo del Gelli. Nel nuovo programma organizzativo(del quale trovasi ulteriore traccia nella circolare del Segretario organizzativo Gelli agli associati della P2 in data 20 settembre 1972, posta a disposizione di questo Comitato dal teste Benedetti) si prevedevano infatti per ogni anno massonico almeno due o tre riunioni annuali della loggia, con obbligo di presenza degli appartenenti ("gli ideali costano sacrifici"). La circolare preannunciava " disposizioni e istruzioni di comportamento relative alla nuova impostazione", e comunicava che agli appartenenti alla P2 sono sarebbero state inviate "sotto il nome di copertura di Centro Studi di Storia Contemporanea, che da ora in avanti sarà usato in tutte e per tutte le manifestazioni dell'Organizzazione" (la circolare, acquisita in fotocopia agli atti di questo Comitato, è stata pubblicata anche in "Paese sera" del 29.5.1981). Non sembra, però che neanche allora e dopo la P2 abbia tenuto adunanze di lavoro. Il Centro Studi di cui si è detto ebbe sede dapprima in Via Clitunno (1972-73), poi in via Cosenza e in via Condotti, e rilasciava esso stesso proprie tessere annuali.

Negli anni successivi l'attivismo di Gelli si sarebbe intensificato, suscitando nell'ambito della Massoneria polemiche e reazioni. Tanto che nel dicembre 1974 la P2 (della quale all'epoca continuava ad essere V.M. il G.M. del G.O.) fu "demolita" (e cioè soppressa).

Comitato centrale per la documentazione
(D.P.C.M. 7.5.81, G.U. n. 127 del 11.5.81)

I4.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

II. La demolizione non comportava, naturalmente, la perdita della qualità di massoni dei fratelli già appartenuti alla P2. Estintasi quest'ultima, quelli di essi che erano stati iniziati "sulla spada" rimanevano semplicemente negli elenchi del G.O. dei fratelli "all'orecchio del G.M.", salvo che avessero preferito passare ad altra loggia. Quelli iniziati nelle forme comuni, e non transitati ad altra loggia, passarono in posizione "a memoria del G.M.", che è una posizione analoga a quella di "sonno" (v. testimonianza Salvini II giugno 1981).

A pochi mesi di distanza, e cioè nel maggio 1975, nacque una nuova loggia P2, stavolta come loggia normale (e perciò non più "coperta"), per iniziativa di una decina di massoni o poco più - tra i quali Gelli - (v. lettera di Gelli a Salvini del febbraio 1975 esibita dal teste Benedetti l'II giugno 1981), i quali crebbero fino a circa sessanta. Successivamente tale gruppo dell'autentica P2 (iscritto al "piedilista" del G.O.) si è ridotto, per via di decessi o trasferimenti ad altre logge, al numero attuale di una quarantina.

Nella prima adunanza della P2 rientrata nei ranghi del diritto comune - e ridotta di numero - furono elette le cariche, e Gelli ottenne (per la prima volta) quella di M.V., poi confermatagli l'anno successivo.

I2. E' pensabile che almeno una parte di coloro che (generalmente iniziati sulla spada) appartenevano (ed erano intorno ai 400) alla P2 anteriormente alla "demolizione" del 1974, e - data la natura che allora la loggia aveva- non partecipavano alla vita della stessa, non abbiamo avuto notizia

Camera dei Deputati
(D.C.M. 7 agosto 1980 n. 131 - 1.5.91)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

dello vicenda del periodo vorticoso della P2 dal I97I in poi (e, come già si è accennato, della stessa circolare del G.M. del IO dicembre I97I).

I3. Anche dopo la nascita della nuova P2 (scoperta) del I975, il nome della P2 e l'attività di Gelli continuarono ad attirare critiche e accuse. Nel I976 vi furono, in proposito, scontri interni alla massoneria, anche in correlazione con notizie di stampa che ricollegavano fatti criminosi a massoni della P2.

Non è chiaro se in conseguenza di questi o di altri fatti, per iniziativa del Gelli, e su richiesta della loggia, il G.M. (con provvedimento sconosciuto alla costituzione) sospese nel luglio I976 l'attività della loggia, a tempo indeterminato. La sospensione è durata fino al marzo I98I, quando è stata revocata dal G.O., senza che però la loggia P2 di diritto comune già sospesa (quella che aveva cominciato a vivere nel I975) abbia ripreso a funzionare.

I4. Fu proprio in conseguenza della sospensione decretata nel I976 (verosimilmente sollecitata appunto a questo fine) che nacque una nuova e diversa formazione: quella che si può chiamare (e il decreto di costituzione di questo Comitato chiama) la "G.d. Loggia P2", una formazione interamente nelle mani e nella disponibilità esclusiva di Gelli, e comunque distinta e diversa da quella costituita nel I975 (e sospesa nel I976) in seno al G.O.: una formazione postasi fuori dell'ordinamento massonico (tanto che in alcune "tavole di accusa" presentate al G.O. tra la fine del I980 e l'inizio del I98I è stata defi-

Consiglio superiore della difesa
(D.P.C.M. 7.5.81, G.U. n. 127, 11.5.81)

16.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

nita come un "circolo privato"). Non di meno essa riuscì a stabilire col G.O. certe connessioni di vertice, delle cui intenzioni è difficile giudicare, essendo stato rappresentato dai massimi esponenti del G.O., a giustificazione di esse, il buon proposito (inerente, a quanto pare, alla tradizione massonica) di recuperare con ogni mezzo Gelli, la P2, e gli autorevoli componenti di essa all'ordine costituzionale della massoneria.

Peraltro in questi ultimi giorni, come risulta dalla stampa, l'ex G.M. Salvini e Gelli sono stati sospesi con provvedimento del G.O. proprio in connessione ai fatti appena riferiti.

15. E' questo il periodo sul quale questo Comitato doveva portare e ha portato la sua attenzione. E' a questo periodo che si riferisce la documentazione (le carte di Gelli) del sequestro giudiziario della quale ha tratto origine l'inchiesta affidata al Comitato. E' in questo periodo che la P2 ha assunto una fisionomia assolutamente anomala, fino a considerarsi "divaricata" (secondo l'espressione di un testimone), così sul piano organico come su quello funzionale, rispetto alla massoneria.

La P2 di creazione gelliana visse di una vita autonoma nel periodo anzidetto, e anzi, a partire dal 1977, si incrementò fortemente per numero e autorevolezza degli adepti. L'elenco degli affiliati sequestrato nella villa di Gelli ad Arezzo dai giudici milanesi indica oltre 950 nomi, alcuni dei quali appartengono a stranieri(ma in ordine alla esattezza di tale numero esistono serie incertezze).

Comitato amministrativo di tesoreria
(D.P.C.M. 7.5.81, G.U. n. 127/11.5.81)

17.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

La formazione riuscì poi a mantenere col G.O. un canale formale, il quale potè essere in grado di far ritenere, almeno a una parte dei nuovi iniziati, di essere entrati, con l'adesione a questa ("incostituzionale")P2, in una comune loggia del G.O..

16. Non mancarono (e ciò risulta anche da qualche testimonianza: p.es. Ioli) anomali casi di passaggio alla P2 di massoni di altre logge; e sono stati ipotizzati anche casi di duplice affiliazione (ma anche a questo proposito non è dato sapere quanto vi sia di vero negli elenchi di Gelli, nei quali figurano persone che si sono dichiarate appartenenti ad altre logge). Per quanto riguarda l'affiliazione alla P2 di fratelli di nuova iniziazione, il procedimento era, grosso modo, il seguente. L'interessato, "presentato" da uno o più "fratelli" (assai spesso dallo stesso Gelli), inoltrava a Gelli la propria domanda di associazione. La pratica generalmente veniva promossa attraverso una ("mirata") azione di proselitismo svolta dal Gelli o da altri adepti, e veniva di solito "garantita" da uno o più fratelli. Fissato il giorno dell'iniziazione questa aveva luogo (di solito con l'intervento dei presentatori e dei garanti, nonchè del Gelli) nella suite dell'Hotel Excelsior di Roma che Gelli occupava durante i soggiorni romani. Alcuni degli ambienti della suite venivano, per l'occasione, addobbati secondo il rituale massonico. La celebrazione dell'iniziazione veniva effettuata solitamente dall'ex G.M. Camberini (o, più raramente, da altri), sul presupposto di una (assunta) delega del G.M. (peraltro non formalizzata).

18.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

L'iniziando consegnava una fotografia, pagava una quota di associazione ("di iniziazione"), e ne otteneva ricevuta (le matrici e talune ricevute non consegnate sono state ritrovate nelle carte di Gelli; taluni dei pagamenti risultano anche dalle copie degli assegni bancari trasmessi a questo Comitato dal G.I. di Milano).

Riceveva poi una tessera del G.O., denominata attestazione di iniziazione, recante la sua fotografia e firmata dal G.M. in carica (Salvini fino al 1978, poi Battelli). Sugli attestati anzidetti, sottoposti dal Gelli (o da chi per lui) alla firma del Gran Magistero del G.O., veniva apposto (presumibilmente dopo), a cura dell'organizzazione del Gelli, il timbro della L. P2 e la firma del Gelli, nella (assunta) qualità di "Maestro Venerabile" (carica annuale dalla quale egli era da ritenere cessato nell'autentica P2, che comunque era sospesa da ogni attività). Sicchè l'iniziato era presumibilmente convinto, oltrecchè dell'avvenuta iniziazione, anche di appartenere a una normale loggia del G.O..

Sembra che il G.M. Battelli abbia condotto nel 1978 la battaglia per la propria elezione vittoriosa all'insegna, tra l'altro, della necessità di riportare ordine nelle cose della P2. Fino a un certo momento del 1979 egli (come risulta da testimonianze) non avrebbe rilasciato le tessere - attestazione di cui si è detto (che - va notato - si differenziano dalle comuni tessere delle logge massoniche, poichè questo non portano fotografia e sono annuali, mentre quelle in questione sono pluriennali, e venivano rinnovate in caso di progressione nei gradi massonici).

(D.P.C.M. 7.5.81; G.U. n. 127, 11.5.81)

I9.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Successivamente però ha preso a rilasciarle anche lui; e sembrerebbe averlo fatto nell'intento di cercare di portare ordine nella cose della precedente gestione del G.O.: ogli avrebbe rilasciato un certo numero di tessere firmate in bianco destinata ad essere utilizzate per un corrispondente numero di iniziazioni, e, a suo dire, lo avrebbe fatto nella convinzione che si trattasse di iniziazioni effettuate in precedenza. Fatto stà che le tessere rilasciate nel I979-80 recano la firma del G.M. Battelli.

Alcune delle tessere sono state offerte in visione al Comitato e figurano allegate in fotocopia alle deposizioni dei testimoni dai quali ne è stata ottenuta l'esibizione.

I7. Anche dal carteggio sequestrato e portato a conoscenza di questo Comitato - il quale più avanti sarà oggetto di considerazione sotto il profilo dei riscontri di veridicità- risulta che il Gelli, oltre che il promotore ed animatore, è stato altresì l'esclusivo organizzatore, amministratore e documentatore della formazione nata dopo il luglio I976.

In sede di rilevazione dei dati concernenti la storia della formazione anzidetta mette conto porre in rilievo che gli inizi di essa appaiano risalire all'anno I977, indicato negli elenchi degli appartenenti come quello di più remota anzianità (evidentemente nella loggia ricostituita).

Da altre fonti risulta però che il Gelli era in possesso degli elenchi della P2 anteriori alla demolizione del I974 (ne hanno parlato i testi Gamberini e Siniscalchi) e (come già si è accennato) non è dato stabilire se ed in quanta parte, con quali formalità e con quanta loro conna-

20.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

povolezza, persone che in essi erano comprese siano state travasate negli elenchi della P2 di invenzione gelliana.

E' pacifico che quest'ultima non tenne mai riunioni.

Fino al 1980 essa anzi non ebbe mai neppure un recapito. L'unico punto di riferimento era Gelli, sebbene in vari documenti si parli di un "consiglio" o " consiglio esecutivo", del quale però non esiste alcuna traccia. Conservava egli stesso privatamente - e lo fece fino all'ultimo - elenchi e documentazioni. Gli incontri degli affiliati con lui avvenivano all'Hotel Excelsior di Roma, dove egli era di casa, venendovi, almeno nei primi anni, con frequenza settimanale.

16. Lo sviluppo dell'associazione, la mancanza di una sede di amministrazione, segreteria e riferimento, e soprattutto la crescente frequenza con cui negli ultimi anni il Gelli si allontanava dall'Italia resero a un certo punto difficili gli incontri con gli affiliati che avevano bisogno della "solidarietà" assicurata dall'organizzazione nel modo che di dirà, e alimentarono le rimostranze di alcuni di loro. Di qui l'iniziativa, assunta dal Gelli nell'estate del 1979 (e documentata da circolari a stampa agli affiliati e da lettere del Gelli ai capi-gruppo e di questi a lui, presenti in atti), di suddividere gli appartenti alla P2 in una serie di gruppi (in numero di 18, come risulta da altri documenti). I gruppi erano "affidati alle cure", il più numeroso (in esso figurano i nomi delle personalità di maggior rilievo), dello stesso Gelli, e gli altri a quello di capi-gruppo per lo più decentrati nelle regioni (ma a Roma ve ne erano quattro), ed ora-

(D.P.C.M. 7.5.81, G.U. n. 127, 11.5.81)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

no destinati a tenere i contatti, a recuperare gli intiepiditi, a raccogliere e filtrare le richieste e sollecitazioni.

10. Le circolari (I giugno e I luglio 1979) e le lettere di Gelli venivano inviate su carta intestata con le sue iniziali, in termini il più possibile anodini e burocratici, senza alcun riferimento alla P2, alla fratellanza, ecc..

Nelle lettere ai capigruppo veniva raccomandato di far riferimento, nella corrispondenza con lui, non ai nomi dei singoli affiliati, bensì " al numero indicato sull'elenco" (infatti a ciascuno affiliato il Gelli aveva assegnato un numero di codice, e questo veniva utilizzato anche nelle ricevute da rilasciare per i versamenti effettuati, alcuni esemplari delle quali sono in atti).

Con una analoga circolare a stampa del I luglio 1980 il Gelli preannunciò ad ogni iscritto un'altra innovazione organizzativa. Vi si parla dell'apertura (che poi avvenne nel settembre), in Roma di una "nostra sede" in locali messi "nostra" disposizione dal Centro studi e documentazione per la cooperazione europea, sito in Via Giovan Battista Vico n. 20, tel. 06-3610723, del preteso "Consiglio" che avrebbe deliberato di accettare l'ospitalità del Centro, della predenza quotidiana nella sede di un componente del Consiglio stesso, incaricato di raccogliere richieste di " solidarietà" e di mantenere e rafforzare i contatti necessari per soddisfare tutti gli adempimenti amministrativi e ricevere i suggerimenti indispensabili per la continuazione dell'opera di potenziamento dell'"organizzazione".

(D.P.C.M. 7.5.81, G.U. n. 127, 11.5.81)

22.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Del Centro suddetto (ubicato in un appartamento di proprietà della moglie del Gelli e che non svolse in realtà alcuna attività di studio) era a capo il Gen. Picchiotti, uno dei quattro capi-gruppo romani della P2. Ma pare che il Centro non abbia mai acquistato vitalità.

20. Sembra che, negli ultimi mesi anteriori al sequestro delle carte Gelli ad opera dei giudici milanesi (avvenuto ad Arezzo il 17 marzo 1981), si siano stabiliti contatti più intensi tra Gelli e il Gran Magistero del G.O., in vista di un rientro della P2 nella normalità: gli iniziati ascrittivi avrebbero dovuto passare in una loggia ordinaria (e quindi, eventualmente, nella stessa P2 sospesa nel 1976, destinata a uscire dallo stato di sospensione), salvo quelli - in numero ridotto - che fosse stato ritenuto conveniente conservare "all'orecchio del G.M."; l'anomala L.P2 avrebbe dovuto essere sciolta.

Come si è detto, la P2 normale è formalmente cessata dallo stato di sospensione nel marzo 1981, ma finora non si sarebbe riunita per riprendere a funzionare.

21. Può esser considerato riscontro idoneo a dimostrare che, almeno in parte, l'"elenco della P2" reso di pubblica ragione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nello scorso mese, dopo la costituzione di questo Comitato, e dopo essersi stata autorizzata dal G.I. di Milano dal quale lo aveva ricevuto, comprende nomi di soggetti effettivamente consociati nella c.d. L.P2 di Gelli, il fatto che delle persone comprese nell'elenco non poche hanno confermato in varia sede (e alcune anche in sede di deposizione davanti a questo Comitato

Ca... (D.P.C.M. 7.3.81, S.O. n. 77, 11.3.81)

23.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

e di lettore ad esso indirizzato) la rispondenza al vero della propria appartenenza alla formazione golliana. A proposito di altri la conferma è stata data, daventi a questo Comitato, da vari capi-gruppo ascoltati e non reticenti (mentre palesemente reticente è risultata la testimonianza del capogruppo Trecca, che pure è stato uno degli uomini apparentemente più attivi nella formazione Gelli e risulterebbe esserne stato stranamente premiato con la presidenza della CIT, della quale ringrazia con una lettera a Gelli smodatamente devota).

Vi sono state però anche varie persone che hanno pubblicamente riconosciuto la loro appartenenza alla P2 pur dopo averla solennemente smentita. La più clamorosa è stata quella del giornalista Costanzo.

Anche della veridicità di altre carte sequestrate esistono convincenti riscontri. Tra essi primeggiano i riconoscimenti, da parte di alcune spiccate personalità (qualcuno dei quali documentato anche in questa sede), di aver presentato le loro domande di associazione (ritrovate tra le carte di Gelli), ritirate in un secondo tempo.

Un importante riscontro di rispondenza al vero è venuta, per una parte delle matrici di ricevuto di quote versate alla P2, dalle copie degli assegni bancari degli interessati (fatti tenere a questo Comitato dal G.I. di Milano).

Occorre, sull'altro versante, poner presente che, come è stato da qualche parte rappresentato, negli elenchi di Gelli si riscontrano varie anomalie che non consentono di attribuire ad essi, con sicurezza, il carattere di puntuale elenco di coloro che avevano effettivamente aderito alla L.P2,

Consiglio [illegible] (D.P.C.M. 7.5.81, G.U. n. 127/11.5.81)

24.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

da lui fondata, e alimentano anche il dubbio di manipolazioni. A es., la numerazione delle tessere non parte da zero; in essa esistono alcuni salti; nell'elenco figurano nomi di persone decedute anteriormente al 1977; certi numeri di tessera risultano attribuiti due volte (a persone diverse). Ulteriori osservazioni sono state fatte in proposito pubblicamente dagli onn. Mazzola e Belluscio.

La sussistenza dei riscontri positivi di cui più sopra si è detto, se sta ad indicare, insieme agli altri analoghi riscontri risultanti dai documenti acquisiti alle inchieste giudiziarie, una parte di vero (che potrebbe essere, in ipotesi, anche notevole) negli elenchi e nelle altre carte reperite nei domicili privati di Gelli, nella sede del Centro di studi europei, o altrove, non appare comunque sufficiente a dimostrare che tutti coloro che sono inclusi negli elenchi anzidetti (o in altri) siano per ciò solo da considerare associati alla P2 di Gelli, o lo siano stati, o, avendone già fatto parte, vi fossero tuttora associati al momento in cui gli elenchi furono redatti. La più recente data di riferimento che in questi si rinvieno è quella del 26.3.1981 (ma dalla testimonianza Fanelli risulta che le iniziazioni previste per tale data non ebbero luogo).

E' da aggiungere che non mancherebbero casi di persone, che, dopo aver aderito alla P2, avrebbero inviato lettere di recesso, senza che peraltro esse siano state seguito della cancellazione dagli elenchi.

25.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il non facile accertamento di quanto e quali persone abbiano appartenuto in concreto alla P2 di Gelli, non rientra a ogni modo tra i compiti di questo collegio.

Ancor meno la sussistenza dei riscontri di cui si è detto fale a dimostrare che tutti gli associati fossero consapevoli, o pienamente consapevoli, dell'anomalia della P2 costruita da Gelli, rispetto alle autentiche logge massoniche (tra l'altro, come si è già detto, alcuni degli affiliati alla prima provenivano da altre logge, ed erano stati iniziati secondo differenti modalità e prestando il giuramento proprio del G.O.).

Occorre tener presente che, secondo qualche dichiarazione (Siniscalchi : v. "la Repubblica" del 2.6.1981), nella P2 di Gelli si sarebbero venute a trovare, senza saperlo, alcune delle persone della lista "riservata" tenuta dal G.M. Salmini nel 1971: non tutte avrebbero accettato il regime della P2 di Gelli, e lo avrebbero dimostrato non pagando le quote o sostenzialmente staccandosene.

Va altresì tenuto presente che non è dato conoscere con sicurezza se tutti gli associati abbiano ricevuto la "Sintesi delle norme" di cui si dirà meglio al capo seguente.

Maggiormente è da escludere che tutti gli appartenenti alla P2 di Gelli fossero consapevoli, o addirittura partecipi, della diverse e singolari attività svolte individualmente, o in collaborazione con questo o con quell'individuo o gruppo (associato o non associato), dal Gelli. A proposito di queste attività, è chiaro che, laddove esse comportino responsabilità o incompatibilità, la relativa pronuncia spetta alla sede competente, previo il giusto procedimento previsto dalle leggi.

26.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Esorbiterebbe perciò dal compito assegnatogli, o invaderebbe le competenze degli organi ordinari dello Stato, questo Comitato, se passasse ad occuparsi di esse.

Corte dei conti
(D.P.C.M. 7.5.81, G.U. n. 127 del 11.5.81)

27.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

III.

22. Gli aspetti che hanno caratterizzato la c.d. Loggia P2, artificiosamente costituita e fatta funzionare da Gelli successivamente alla sospensione che colpì l'autentica Loggia P2 nel 1976, sono con sufficiente certezza ricavabili, tra l'altro:

- dal documento a stampa intitolato "Sintesi delle norme" ritrovato nelle carte di Gelli, e precisamente in alcune delle pratiche relative ad iniziazioni, e riconosciuto da vari testimoni;
- della formula del giuramento usata nella c.d. Loggia P2;
- della permanente mancanza di una sede intestata all'istituzione o comunque resa conoscibile;
- della celebrazione delle cerimonie di iniziazione in un luogo anonimo e d'occasione-nell'appartamento all'Hotel Excelsior di Roma, dove soleva "scendere" Gelli-;
- dello scrupoloso occultamento della documentazione autentica, della quale nessuno, oltre l'ormai latitante M.V. Gelli, sa dove sia conservata (comunque nessuno vuol dirlo);
- dell'impiego di un linguaggio cifrato nelle ricevute rilasciate, e di un linguaggio cautoloso ed ermetico (oltrecchè di carta non intestata al G.O. o alla P2) e talora di pseudonimi ("Luciani") nella corrispondenza di Gelli con i capi-gruppo e gli associati.

23. Le conclusioni ricavabili dalle cose appena dette possono così sintetizzarsi:

a)-difetto della comunione e collegialità che secondo le "costituzioni" dovrebbe caratterizzare le comunità massoniche del G.O.: la c.d. Loggia P2 non soltanto non doveva tenere e non ha mai tenuto le tradizionali riunioni assembleari destinate a comentare

28.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

la "fratemnità" o lo spirito di miglioramento reciproco(anzi uno degli aspetti che attraevano gli interessati verso la P2 era appunto questo,e con esso la riduzione a minimi termini del paventato rischio di esser riconosciuti come appartenenti alla P2 da parte dei loro stessi consociati,e quindi l'"incognito"-interno e conseguentemente esterno-dell'affiliazione).Essa funzionava senza effettivi organi collegiali(V.sopra,n.17 e 19), essendo in realtà concentrato l'intero potere nel capo della loggia,il quale,eletto Maestro Venerabile dell'autentica L.P2 nel 1975(e confermato nel 1976),ha preso a comportarsi come Maestro Venerabile della formazione da lui costituita dopo la sospensione di quella loggia del luglio 1976,decretata dal G.O., e ha gestito da solo il potere.Sicchè è stato esattamente detto,negli ambienti massonici,che la sospensione si risolse, nella realtà concreta,in una esaltazione del prepotere del vertice,

b)-la finalità precipua della c.d. Loggia P2 appare non tanto quella risultente dalle costituzioni massoniche,quanto quella della prestazione di una "solidale"(ma coperta)"assistenza" tra gli appartenenti al sodalizio. Nella ricordata "Sintesi delle norme" si legge che la loggia è"un'organizzazione di élite che si prefigge, tra gli altri scopi, anche quello della solidale assistenza dei suoi componenti", e che tra i "compiti principali dell'ente" vi è "quello di adoperarsi per fare acquisire agli amici un grado sempre maggiore di autorevolezza e di potere, perchè quanta più forza ognuno di essi potrà avere, tanta maggiore potenza ne deriverà all'organizzazione stessa intesa nella sua interezza". All'impegno della solida-

Ufficio fotocomposizione (D.P.C.M. 7.2.91, G.U. n. 127/11.6.91)

29.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

derietà si ricollega l'enfatica speciale formula del giuramento della c.d. Loggia P2 (non corrispondente a quella del G.O.) :l'iniziato, mentre giura "di aver sacri l'onore e la vita di tutti", a proposito dei fratelli giura aggiuntivamente" di soccorrere, confortare e difendere" gli stessi "anche a pericolo di vita".

E l'impegno si carica addirittura di oscure minacce, tendenti a rafforzarne l'intensità : se avesse "la sventura e la vergogna di mancare al giuramento" l'iniziando si sottoporrà " a tutte le pene che gli statuti dell'ordine minacciano agli spergiuri", "all'incessante rimorso" della propria coscienza, e "al disprezzo e alla esecrazione di tutta l'umanità".

c) - i canali della "solidarietà" tra gli affiliati - senza troppi veli definita, da diversi di quelli che hanno testimoniato,come obbligo di sostegno scambievole nell'ambito delle rispettive sfere d'azione, e in concreto operante (e risulta anche da vari documenti presenti in atti)come strumento di indebite interferenze - hanno nel capo della Loggia il loro necessario e insostituibile tramite : gli affiliati non debbono conoscersi tra loro, non solo al fine di serbare l'incognito, ma anche perchè l'autentico potere del gruppo passi solo e tutto per le mani del vertice. Ciascuno è titolato a prestare e ricevere la "assistenza"; ma generalmente senza conoscere di persona, rispettivamente, il beneficato e la fonte del beneficio. Dalla corrispondenza reperita risulta che le richieste debbono essere recapitate a Gelli e da lui inoltrate alla de-

Comitato amministrativo di inchiesta
(D.P.C.M. 7.5.81;G.U. n. 127;11.5.81)

30.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

stinazione appropriata, così come attraverso di lui l'interessato riceve notizia del risultato di esse (secondo la massima enunciata nella "Sintesi delle norme" : "provedi o provvedi alla necessità dei tuoi consimili senza che essi vengano a conoscere da chi e da dove proviene la solidarietà di cui hanno beneficiato"). Anche la suddivisione degli associati in gruppi "affidati alle cure" di capi-gruppo, fiduciari del "MaestroVenerabile" (mentre i rapporti con la parte più autorevole dei consociati rimangono ovviamente affidati alla gestione - più che alle "cure" - di quest'ultimo, come risulta con sufficiente chiarezza dalle indicazioni abbreviate contenute negli elenchi reperiti), e così pure la costituzione, nel 1980? del c.d. Centro Studi di Via G.B. Vico un luogo al quale chi avesse avuto bisogno di stabilire un collegamento con Gelli durante le sempre più frequenti assenze di costui dall'Italia avrebbe potuto far capo - non furono che strumenti di raccordo destinati a far confluire ogni istanza verso il capo dell'organizzazione;

d) - la funzione di proselitismo (o cioè, sostanzialmente, l'azione di richiamo svolta nei confronti di coloro che possano rendere più larga e ricca di risultati l'opera di "solidarietà" di cui si è detto) viene insistentemente sottolineata e raccomandata nelle circolari di Gelli (scritte ai consociati - data la sospensione dell'autentica Loggia - su fogli confidenzialmente intestati col nome di lui - talvolta

31.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

camuffato in G. Licio, o con le sole iniziali del nome), e nella stessa "Sintesi delle norme". Essa ha dato larghi frutti negli ultimi anni (e cioè proprio negli anni della sospensione della Loggia ufficiale) portando, a quanto pare, al superamento delle cifre delle autentiche loggie massoniche italiane, le quali non vanno in generale oltre i cinquanta affiliati, mentre solo qualcuna eccezionalmente raggiunge i 250. E' vero che il numero risultante dai sequestrati elenchi gelliani (comprendenti anche molti stranieri) è da accogliere col beneficio dell'inventario, anche perchè vi sono stato moltissime smentite che non possono essere presunte tutte non veritiere, e perchè non mancano sospetti di manipolazioni. Tuttavia l'effetto moltiplicativo - non importa se risalente a calcolo o buona fede dei nuovi associati - è stato ugualmente vistoso;

e) - l'impegno degli associati ha per oggetto la "solidarietà" medesima e inoltre il "silenzio", fermamente e severamente raccomandato nella "Sintesi delle norme" : "il silenzio è d'oro". "L'organismo è caratterizzato dalla più assoluta riservatezza". "Il modo di comportarsi e di militare nell'ente" comporta il dovere di "non infrangere" la "dura regola del silenzio". Nessuno degli "iscritti" dovrà "accennare o far comprendere ad altri - anche se dovesse avere la più assoluta certezza della loro appartenenza all'istituzione - di farne parte egli stesso, a meno che non sia già avvenuta la necessaria presentazione". In caso di "incontri o riunioni

Centro nazionale di studi tributari
(Decreto 7.5.81, G.U. n. 122/1981)

32.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

pubbliche a cui siano presenti anche persone profane", occorre "valutare attentamente l'opportunità di rivolgersi "in terza persona" agli associati partecipanti all'incontro. Occorre eludere ogni discorso e risposta "sulla istituzione". E' necessario smentire "con la massima disinvoltura e con tutta indifferenza" ogni "diceria" circa la propria "appartenenza all'istituzione". "Per ragioni così evidenti che non hanno necessità di commento" bisogna tener celata - specialmente ai superiori - nell'ambito degli enti (pubblici e privati) dove si presti attività la propria iscrizione alla "istituzione" : "tutt'al più l'elemento preposto a quel determinato ente potrà venire a conoscere i nominativi di circa un cinque per cento degli iscritti a lui sottoposti"; "al contrario gli inferiori non dovranno mai conoscere l'identità del loro superiore, a meno che questi - infrangendo le regole di sicurezza a suo rischio e pericolo e rendendosi in tal modo passibile di ogni eventuale conseguenza - non si manifesti spontaneamente". Analogamente - "in ossequio ai principi basilari dell'organizzazione -, quando un superiore intervenga in favore di un suo subordinato, cercherà di agire in modo da rimanere nell'ombra affinchè l'assistito non sappia da dove e da chi gli sia derivato il beneficio ricevuto"; inoltre, allorquando eccezionalmente venga a conoscenza dell'aiuto ricevuto, "il beneficiato" dovrà "astenersi scrupolosamente dal rivelare il fatto a terze persone". Va altresì segnalata la "regola fondamentale" in base alla quale, "a qualsiasi richiesta, da chiunque formulata, intesa ad ottenere informazioni sulla appartenenza all'istituzione di una o più persone", "ognuno, anche se non dovrebbe, può dire di

Co[illegible]
(D.P.C.M. 7.8.[illegible] n. 1[illegible] G.U.)

33.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

sè, ma non deve parlare mai degli altri";

f) - assume particolare e preoccupante rilievo la prescrizione - la quale va ben oltre l'aspetto solidaristico - per cui, "al fine di poter conservare la copertura dei punti di interesse previsti dall'organigramma per i vari settori delle attività pubbliche e private, è necessario che ogni iscritto -- prima di un suo eventuale avvicendamento, da qualsiasi causa determinato, nella sfera delle sue competenze - segnali la persona che ritenga più idonea o capace a sostituirlo" (la sottolineatura è nell'originale).

Comitato consultivo di inchiesta
(D.P.C.M. 7.5.81; G.U. n. 127, 11.5.81)

34.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IV.

24. In sostanza il vertice della c.d. Loggia P2 gelliana ha vissuto e si è proposto di operare in Italia come un luogo di influenza e di potere occulto insinuandosi nei gangli dei poteri pubblici e della società civile, e di ordinare in un unico disegno - utilizzando il meccanismo mutualistico- bisogni, aspirazioni, ambizioni o interessi individuali, sì da convogliarli verso tutt'altri risultati che quelli della solidarietà umana intesa nel suo autentico significato. Si tratta indubbiamente di una consociazione anomala. Non riveste tanto importanza, ai fini della presente inchiesta, la mancata conoscenza, da parte di alcuni dei consociati - e anzi dei più - della reale consistenza del gruppo nonchè dei nomi (almeno della più gran parte) degli altri consociati e degli stessi obiettivi in definitiva perseguiti in concreto utilizzando i rotismi dell'organizzazione, non controllati in alcuna sede collegiale. Quel che invece interessa è soprattutto che l'associazione si è adoperata con ogni mezzo a rimanere nascosta, cioè a non far conoscere all'esterno la propria reale identità e i suoi autentici fini, e ad operare in modo occulto. Nè può considerarsi decisivo ai fini della sussistenza di una associazione in tal modo costituita e operante il fatto che alcuni o molti degli aderenti abbiano potuto non aver preso conoscenza della "Sintesi delle norme" e comunque delle autentiche finalità dell'associazione: questo aspetto attiene alla validità della loro personale adesione, non alla sussistenza o ai caratteri dell'associazione.

Comitato amministrativo di lettura
(D.P.C.M. 7.5.81, G.U. n. 127, 11.5.81)

35.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il carattere associativo e la coscienza, da parte dei consociati, di essere entrati a far parte di una associazione, e cioè di un sodalizio avente un fine istituzionale unitario e comune(la "solidarietà"), è però fuori discussione: basta leggere l'intestazione della domanda, la formula del giuramento, le tessere (timbrate dalla P2). La c.d. loggia P2 di Gelli è un'istituzione a carattere associativo, le cui vere finalità risultano, sia pur genericamente, in modo abbastanza esplicito, e con proprie norme di organizzazione e di comportamento, note ai consociati (almeno ai consociati consapevoli), ma destinate a non essere rivelate ai terzi. L'organizzazione si basa sulla concentrazione dei poteri in un vertice autoinvestitosi, sulla saldezza del vincolo associativo, sulla ermetica segretezza circa l'appartenenza dei componenti. Occulto deve rimanere il fine reale,ma anche la stessa identità dell'associazione,che non si è mai data una sede, e si è sforzata con ogni mezzo di tener celati e non rivelare la propria composizione e organizzazione e il luogo di conservazione dei propri atti e documenti. Nessuna delle persone interrogate nelle diverse inchieste che si sono occupate del caso, neppure le persone più vicine a Gelli nella vita della P2 e in quella privata, è stata in grado (o ha ammesso) di conoscere il luogo dove atti o documenti siano tuttora tenuti nascosti. Quelli che sono stati ritrovati sono soltanto elenchi informali, pratiche isolate e bollettari incompleti,e sono stati rinvenuti in disparati luoghi, privati e non istituzionali.

36.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

V.

25. Si tratta ora di vedere se la c.d. Loggia P2, fin qui descritta, cui la presente inchiesta si riferisce, sia un'associazione da considerare segreta ai sensi della norma proibitiva contenuta nell'art. 18, 2° comma della Costituzione.

Il divieto enunciato nell'art. 18 non viene ricollegato a una particolare finalità dell'associazione, o implica - per usare una espressione tratta dalla terminologia giuspenalistica - la configurazione della fattispecie che la Costituzione intende proibire, come un fatto "di pericolo". Ripristinata la più piena libertà di associazione (che é da considerare uno dei cardini della democrazia), la Costituzione ha - tra le pochissime eccezioni - dichiarato l'illiceità delle associazioni segrete, sul presupposto che, in un regime democratico - nel quale ogni libertà ha la più larga espansione -, é anche necessario prevenire il rischio che la libertà di associazione venga utilizzata per il perseguimento di obbiettivi contrastanti con l'ordine istituzionale e con gli stessi principi consacrati nella Costituzione. Di qui l'esigenza che la libertà associativa non venga esercitata in modo che sia istituzionalmente occultata l'essenza stessa dell'associazione, o cioè che sieno occultati gli elementi essenziali di essa: quelli che ne determinano l'identità.

Essi sono da individuare, ad avviso di questo Comitato, nell'elemento finalistico o in quello personale, o cioè, da un lato, negli autentici fini perseguiti dall'associazione, o, dall'altro, quanto meno, nelle strutture organizzative, da intendere in senso comprensivo dell'organigramma.

Comitato consultivo di inchiesta
(D.P.C.M. 7.5.81, G.U. n. 129, 11.5.81)

37.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Forse può non essere indispensabile la fissazione di una sede; ma in tal caso diventa responsabile onere dell'associazione - ad avviso della maggioranza dei componenti di questo Comitato - darsi cura che gli atti indispensabili all'identificazione di essa nei sensi anzidetti risultino a portata di richiesta per le autorità legittimate a prenderne conoscenza.

Non basta invece a far escludere il carattere segreto di una associazione il semplice fatto che sia nota l'esistenza di essa: non può negarsi il carattere segreto delle associazioni mafiose o del Ku-Klux-Klan sol perchè ne sia diventata notoria l'esistenza.

Una associazione occulta può diventare - è stato avvertito da più parti - uno Stato nello Stato. E questo non può essere consentito nell'ordine democratico. Penetrando copertamente nei gangli vitali delle istituzioni e della società, una associazione occulta potrebbe, in ipotesi, ignorata da tutti, non soltanto contribuire a snaturare il sistema rappresentativo della Repubblica attraverso l'adozione delle scelte e l'influenza sulle scelte ad opera di sedi sconosciute o impenetrabili. Essa potrebbe altresì far deviare quegli organi pubblici (magistratura, amministrazione) che non hanno base rappresentativa e non dispongono di potere di scelta politica, e appunto in considerazione di ciò sono tenuti, in base ad espressi precetti della Costituzione (artt. 97, 98, 100, 101 ss.), a fare puntuale applicazione delle scelte adottate (prima di tutto attraverso le leggi) nelle sedi del potere politico e ad osservare l'imparzialità nell'esercizio delle rispettive

38.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

attribuzioni, e, nella pubblica amministrazione, anche la lealtà nell'esecuzione delle direttive e degli ordini.

Né può essere taciuta la nefasta azione che i centri di influenza occulti potrebbero essere in grado di esercitare in tutta la società civile condizionando (anche al di fuori dei pubblici poteri) le attività economiche, l'informazione, la vita dei partiti e dei sindacati, ecc.

26. Ritiene il Comitato che quello cui si riferisce l'art.18 è un concetto sostantivo di segretezza, cioè un concetto ontologico.

Appunto un concetto sostantivo di associazione segreta prevalse nell'Assemblea costituente, allorquando fu introdotta la proibizione, ora presente nell'art.18, proposta dall'on.Togliatti. Fu precisato che in regime democratico ogni associazione "deve vivere alla luce del sole." e fu sottolineato che il precetto intendeva aver riguardo alla "natura", al "carattere essenziale" dell'associazione.

Del resto, sostantivo era il concetto della segretezza presente nella normativa relativa alle associazioni segrete, già anteriormente.

L'art.212, 1. comma, del vigente t.u. di pubblica sicurezza (e ai fini delle presenti considerazioni non interessa il problema - cui si accennerà più avanti - se quel comma sia attualmente in vigore) considera segrete le associazioni "operanti, anche solo in parte, in modo clandestino od occulto, o i cui soci sono comunque vincolati al segreto". A un concetto sostantivo di associazio

Comitato amministrativo di inchiesta
(D.P.C.M. 7.5.81/G.U. n. 127/11.5.81)

39.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

segreta si riferisce anche l'art.46 del regolamento di disciplina approvato con d.P.Rep. 31.10.1964 (cui si richiama l'art.25 L.11 luglio 1978 n.382), il quale - confermando una disposizione già contenuta nel precedente regolamento - dispone che i militari non possono "aderire ad associazioni di cui l'attività e la composizione o i nomi degli associati siano in tutto o in parte segreti" (anche a proposito di tale disposizione non importa, ai fini che momentaneamente interessano, approfondire se la disposizione sia tuttora in vigore).

27. Ritiene il Comitato, a maggioranza, che l'art.18 Cost. non abbisogni necessariamente di specificazioni normative per quanto attiene al concetto di segretezza dell'associazione, essendo, in mancanza di ulteriori precisazioni legislative (suscettibili naturalmente del vaglio costituzionale), compito dell'interprete di determinare la essenza della segretezza, avvalendosi a tal fine dei comuni strumenti ermeneutici. Anche senza contare i "concetti elastici" (quali "utilità generale", "utilità sociale", ecc.) , la Costituzione è ricca di concetti talvolta assai estesi, il cui contenuto e la cui delimitazione sono abbisognevoli di approfondimento interpretativo, e tuttavia fatti oggetto di applicazione amministrativa e giudiziaria anche in mancanza di norme specificative (basterà accennare, a solo titolo di esempio, al concetto di "giudice naturale" di cui all'articolo 25, a quello di "sciopero" di cui all'art.40, a quello di "materie di contabilità pubblica" di cui all'art.103).

MOD. 251 (ex MOD. 64)

Comitato [illegible]
(D.P.C.M. [illegible])

40.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ad avviso però di un componente del Comitato, il secondo comma dell'art.18, pur non avendo carattere "programmatico", ma contenuto e sostanza precettivi, in quanto direttamente rivolto ai cittadini, non sarebbe tuttavia suscettibile di immediata operatività, abbisognando dell'intervento di apposite norme legislative (o comunque della presenza nell'ordinamento di norme conformi ai nuovi principi costituzionali), che ne determinino per prima cosa l'oggetto con la necessaria precisione, per prevenire possibili arbitri. Al chè si è rapidamente provveduto per le associazioni che perseguano fini politici mediante organizzazioni di carattere militare, contestualmente proibite, con il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n.43, contenente una disciplina molto minuziosa, mentre nulla di simile si è fatto per il divieto delle associazioni segrete, sebbene dai lavori preparatori della Costituzione sia ricavabile un diverso proponimento. A prescindere dai concetti elastici e da altre clausole generali, ritiene infatti il componente dissenziente del Comitato che quali associazioni possano, in deroga al principio fondamentale dell'art.18, essere vietate, deve essere stabilito una volta per tutte, così come esige la certezza del diritto.

Non solo per le ragioni di ordine generale già esposte, la maggioranza del Comitato ritiene non doversi condividere il punto di vista appena riferito. Con particolare riguardo alla c.d.L.P2 va aggiunto infatti che non uno soltanto, ma tutti gli elementi essenziali dell'associazione sono stati temuti istituzionalmente o imperativamente occulti.

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della P.2 - Doc. XXIII, n. 2/VIII-bis

41.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

28. Basandosi sulle considerazioni che precedono, questo Comitato, ferma restando la sopraccennata riserva di uno dei suoi componenti, ritiene di poter affermare che ai sensi dell'art.18 Cost. - norma pienamente operante - la cosiddetta L.P2 sia da considerare una associazione segreta..

Comitato parlamentare di controllo
(D.P.C.M. 7.5.01, G.U. n. 129, 11.6.81)

42.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

VI

29. Diverso è il problema relativo alle misure adottabili nel caso di violazione del divieto costituzionale. La Costituzione infatti enuncia il divieto delle associazioni segrete, ma per quanto riguarda le misure da adottare nei casi di costituzione di associazioni segrete, si rimette - implicitamente - alla normativa infracostituzionale.
Il decreto istitutivo di questo Comitato non assegna però ad esso il compito specifico di prendere in esame anche la normativa infracostituzionale vigente, al fine di indicare quali siano i provvedimenti che dovrebbero essere adottati nel caso di risposta positiva al quesito del carattere segreto della P2. Trattandosi di materia soggetta, almeno in gran parte, alla giurisdizione amministrativa, e dovendo comunque i provvedimenti, che le rispettive Amministrazioni ritenessero di dover adottare, esser posti in essere osservando le regole della "giustizia nell'amministrazione", è da ritenere che il consigliere naturale sul delicatissimo argomento sia il Consiglio di Stato, "organo di consulenza giuridico - amministrativa" dell'Amministrazione (art. 100 Costituzione), oltrechè giudice di ultima istanza della materia.

43.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

VII

30. Nel concludere i propri lavori il Comitato ritiene doveroso rappresentare che, se deviazioni hanno potuto osservi, non ha mancato di contribuirvi la inofficiosità in cui la normativa previgente - risalente al periodo della dittatura - è stata tenuta dalla Repubblica e l'assenza di nuovi interventi legislativi.

Ciò ha indubbiamente determinato uno stato di incertezza giuridica, il quale, in un campo che tocca l'essenza della democrazia e le libertà fondamentali dei singoli, non può non dare pensiero.

L'art. 209 del T.U. di pubblica sicurezza è stato da varie parti indiziato di incompatibilità con la Costituzione, così sotto l'aspetto sostanziale (a proposito dell'entità delle richieste di notizie da parte dell'autorità di pubblica sicurezza che i destinatari dovrebbero soddisfare, alcune delle quali sono state considerate troppo penetranti), come sotto quello procedimentale (con riferimento alla possibilità che un'associazione - solennemente garantita nella sua libertà dal testo costituzionale - possa esser soppressa, sia pure in caso di abusi, attraverso interventi diversi da quelli del legislatore o del giudice). Del resto si tratta di una disposizione la quale offre il fianco a critiche anche sotto il profilo funzionale, apparendo poco avveduto, in un ordinamento che vieta le associazioni segrete, che le associazioni siano tenute a rendersi riconoscibili solo se richiestene dall'autorità, la quale a sua volta potrebbe, ai

44.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

sensi del citato articolo, chiedere che un'associazione dia contezza di sè unicamente "per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza pubblica".

Anche nei confronti dell'articolo 212 del medesimo testo unico sono stati sollevati dubbi di legittimità costituzionale. Tale articolo viene da molti considerato tuttora in vigore, mentre altri ritengono che esso sarebbe stato superato, per quanto riguarda gli impiegati civili dello Stato, dal titolo VII del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3, e, per quanto riguarda i militari, dalla normativa post-costituzionale sulla disciplina militare (regolamento di disciplina appr. con D.P.R. 31 ottobre 1964 - del quale è da tener presente l'articolo 46 -, coordinato con le varie leggi che regolano lo statuto dei militari, la più recente delle quali è la L. 11 luglio 1978 n. 382), e cioè da testi normativi da considerare meno anelastici. Il primo comma dell'articolo 212 cit. prevede la drastica misura della risoluzione punitiva del rapporto d'impiego per tutti i pubblici dipendenti - di ogni categoria e livello, statali e non statali, civili e militari -, i quali "appartengano, anche in qualità di semplice socio, ad associazioni, enti od istituti costituiti nella Repubblica o fuori, ed operanti, anche solo in parte, in modo clandestino od occulto, o i cui soci sono comunque vincolati al segreto". Orbene non può negarsi che, quando si ritenesse che l'art. 212 sia tuttora in vigore, da un lato la mancanza di discriminazione tra le diverse

45.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

categorie di personale e dall'altro l'assoluta e indiscriminata rigidità della sanzione comminata susciterebbero serie perplessità.

Si porrebbe a questo punto il problema di applicare, per quanto concerne i dipendenti civili e militari dello Stato e degli altri enti pubblici, le norme dei rispettivi ordinamenti relativi allo stato giuridico, e spetterebbe alle singole Amministrazioni e ai relativi Consigli di disciplina di esaminare se e in quale misura, in relazione alla responsabilità di ciascuno, l'appartenenza ad un'associazione segreta integri gli estremi di un'infrazione disciplinare, come tale perseguibile. In questo caso, come sopra accennato, un avviso del Consiglio di Stato, che potesse dare alle varie Amministrazioni unità di indirizzo, sarebbe opportuno.

31. In ogni modo, ad avviso dei componenti di questo Comitato, sarebbe auspicabile riportare, per l'avvenire, ordine e chiarezza legislativa nella delicatissima materia, tanto a proposito dei caratteri delle associazioni segrete e delle modalità dello scioglimento di esse, quanto a proposito delle sanzioni da applicare a coloro che, contro il divieto di legge, le organizzassero o ne entrassero a far parte.

Consiglio di Amministrazione della C.
(D.P.C.M. 2... 31.C.U. n. 12...

46.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allo scopo di evitare il nascere di un non breve contenzioso amministrativo e di costituzionalità, suscettibile di suscitare profonde lacerazioni, in un settore tanto vitale per la funzionalità delle istituzioni e importante per le libertà e la dignità dei cittadini, potrebbe in quella occasione - e, se del caso, anche prima - prendersi in considerazione l'ipotesi di una normativa interpretativa delle leggi in vigore conforme alla Costituzione, idonea, per ciò che riguarda il passato, a graduare all'importanza degli enti e ai compiti in essi svolti da ciascuno, nonchè all'effettiva consapevolezza e responsabilità di ciascuno nell'aver fatto parte di un'associazione segreta, le misure appropriate.

Roma, li 13 giugno 1981.

F/to : Aldo Sandulli

Vincenzo Crisafulli

Lionello Levi Sandri

Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1981.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO GIURIDICO E DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2

Roma, 15 GIU. 1981

TELESCRITTO URGENTE

AT TUTTI I MINISTERI

R O M A

SPEDITO
15 GIU. 1981

N. 27744 | 10.3.1.

Comunicasi che Comitato amministrativo inchiesta ha ~~concluso che~~ ritiene potere Associazione denominata Loggia P 2 ~~debba~~ sia da considerare società segreta, esprimendo dubbi su attuale vigenza articolo 212 testo unico pubblica sicurezza (.) Organi competenti avvieranno tuttavia accertamenti preliminari volti at acclarare effettiva appartenenza a detta Loggia di funzionari figuranti in elenchi trasmessi sequestrati da autorità giudiziaria (.) Si segnala opportunità di astenersi ~~nattanto~~ dalla adozione di provvedimenti in attesa del parere del Consiglio di Stato sulla normativa et sulle sanzioni applicabili richiesto con urgenza da questa Presidenza del Consiglio (.) Ministeri impartiranno conformi istruzioni at enti rispettivamente vigilati (.) Pregasi assicurare (.)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Gabinetto - Segreteria Speciale
15 GIU. 1981
N. 467/205-

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Forlani

Parere del Consiglio di Stato sull'applicabilità dell'art. 212 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773 (24 giugno 1981).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2

Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione Prima - 24 giugno 1981

N. Sezione 1083/1981

La Sezione

OGGETTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Associazioni segrete - Quesiti concernenti l'attuale vigenza, la sfera d'applicabilità e i criteri d'applicazione dell'art.212 t.u. 18 giugno 1931,n.773, delle leggi di pubblica sicurezza.

Vista la relazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Gabinetto) in data 15 giugno 1981,n. 27744/10.3.1.;

Esaminati gli atti e udito il relatore;

RITENUTO:

La Presidenza del Consiglio dei ministri riferisce che: il Comitato amministrativo d'inchiesta, costituito con D.C.P.M. 7 maggio 198 (G.U., 11 maggio 1981, n. 127) ha concluso i suoi lavori depositando una relazione con la quale ha espresso l'avviso che "la cosiddetta loggia P 2" sia da considerare un'associazione segreta, vietata dall'art. 18 della Costituzione.

Il medesimo Comitato ha, però, manifestato perplessità in ordine alle misure adottabili ed ha suggerito l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato sui relativi problemi.

Per quanto concerne, in particolare,l'art.212 t.u. 18 giu-

gno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza, il quale commina la risoluzione punitiva del rapporto d'impiego per "i funzionari, impiegati ed agenti civili e militari di ogni ordine e grado dello Stato" nonchè per "i funzionari, impiegati ed agenti delle provincie e dei comuni e di istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle provincie e dei comuni, che appartengono anche in qualità di semplice socio ad associazioni, enti od istituti costituiti nello Stato o fuori, ed operanti, anche solo in parte, in modo clandestino od occulto, o i cui soci sono comunque vincolati dal segreto", si pongono le seguenti questioni:

a) se l'art. 212 cit. sia stato abrogato da normative successive;
b) se l'art. 212 si applichi a tutti i pubblici dipendenti;
c) quali criteri debbano seguirsi, anche alla stregua dei principi costituzionali, nell'applicazione dell'art. 212.

In ordine al problema dell'attuale vigenza della norma sanzionatoria dettata dal t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, si ricorda nella relazione del Comitato d'inchiesta che - secondo alcuni autori - l'art. 212 cit. sarebbe stato superato, per quanto riguarda gli impiegati civili dello Stato, dal titolo VII del t.u. 10 gennaio 1957, n.3, e, per quanto concerne i militari, dalla normativa sulla disciplina militare contenuta nel regolamento approvato con D.P.R. 31 ottobre 1964 e dalla recente legge 11 luglio 1978, n. 382.

La tesi dell'abrogazione tacita, non espressamente condivisa dal Comitato d'inchiesta, suscita perplessità.

In primo luogo va rilevato che la norma del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza ha un ambito di applicabilità sicuramente più esteso di quello in cui operano i testi normativi da ultimo citati, sicchè l'eventuale abrogazione limitata alla parte della norma concernente i dipendenti civili e militari dello Stato porrebbe la difficoltà di giustificare, anche sotto il profilo costituzionale, una grave disparità di trattamento fra pubblici dipendenti.

Inoltre, deve ricordarsi che in un caso analogo il Consiglio di

Stato in adunanza plenaria ha ritenuto, con decisione 4 febbraio 1966, n. 5, che la mancata inclusione, nel t.u. n. 3 del 1957, della norma sanzionatoria del divieto di iscrizione ad associazioni sindacali per il personale della pubblica sicurezza (art. 1 d.lg. lgt. 24 aprile 1945, n. 205) non ne implicasse la abrogazione tacita.

Sulla efficacia abrogativa delle norme sopravvenute in materia di disciplina militare, va osservato che il D.P.R. 31 ottobre 1964 ha natura meramente regolamentare, onde non potrebbe abrogare una norma avente forza di legge.

Quanto alla legge 11 luglio 1978, n. 382, sembra che l'art. 8, il quale prevede speciali limiti alla libertà di associazione per i militari, non escluda l'applicabilità delle limitazioni comuni a tutti i dipendenti pubblici (o alla maggior parte di essi) in conformità al divieto costituzionale in materia di associazioni segrete.

Ove si ritenga tuttora vigente l'art. 212 t.u. cit., occorre risolvere il problema della sua sfera di applicabilità.

La norma si riferisce testualmente, oltre che agli impiegati statali, provinciali e comunali, anche ai dipendenti degli istituti sottoposti alla tutela dello Stato, delle provincie e dei comuni.

La ratio della disposizione sembra quella di evitare l'infiltrazione di associazioni segrete nell'apparato pubblico, sicchè la mancata previsione delle Regioni, nonchè di enti da esse controllati e di altri enti pubblici, sottoposti a mera vigilanza dello Stato, va spiegata con l'epoca storica in cui la norma è stata emanata o con la situazione dell'ordinamento in quell'epoca.

La natura sanzionatoria della norma e la connessa esigenza di rispetto del principio di legalità rendono, però, dubbio il ricorso all'analogia. Vero è che la sanzione della destituzione non ha natura penale, ma non può neppure trascurarsi la sua gravità, assai superiore, in concreto, rispetto a quella di una lieve pena pecuniaria o anche detentiva.

- 4 -

Sui criteri di applicazione dell'art. 212 t.u.cit. se ritenuto tuttora vigente, si pongono problemi di non agevole soluzione.

Deve, in primo luogo, osservarsi che - come la Commissione d'inchiesta ha osservato (pagg. 44-45 della Relazione conclusiva) - la mancanza di discriminazione tra le diverse categorie di personale e l'assoluta rigidità della sanzione non sembrano conformi alla Costituzione. Invero la necessità che le sanzioni siano graduabili, in modo da tener conto dell'effettiva entità dell'illecito e delle specifiche responsabilità, è stata anche di recente riaffermata dalla Corte Costituzionale (sentenza 14 aprile 1980, n. 50) con argomenti che, seppur riferiti nel caso concreto a sanzioni di natura penale, appaiono validi per qualsiasi altra sanzione, in quanto desunti dal principio di uguaglianza.

La gravità della sanzione, che si spiega nell'ambito di una concezione totalitaria dello Stato, potrebbe risultare in concreto eccessiva nei confronti di coloro che, pur avendo aderito ad una associazione obiettivamente segreta, non fossero consapevoli (o non lo fossero pienamente) dei caratteri dell'associazione stessa. Nè può trascurarsi, ai fini di una complessa valutazione della legittimità della normativa in esame, l'opinione dissenziente di uno dei componenti del Comitato, secondo la quale, per esigenze di certezza del diritto, il divieto costituzionale di formare associazioni segrete non sarebbe suscettibile di immediata operatività, in difetto di norme che ne determinino la nozione con la necessaria precisione (pag. 40 della Relazione).

L'eventuale contrasto tra la norma di legge ordinaria e la Costituzione non dispenserebbe l'Amministrazione dall'applicare la prima, finchè essa non fosse dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, ma potrebbe anche avere rilevanza come criterio ermeneutico, secondo il principio, pacificamente ammesso in giurisprudenza, per cui fra due interpretazioni astrattamente possibili di una norma, deve sempre preferirsi quella conforme al dettato costituzionale.

Ciò premesso, anche in relazione a quanto osservato dal Comitato d'inchiesta sulla possibilità che alcuni associati non fossero consapevoli o pienamente consapevoli del carattere anomalo assunto dalla "loggia P 2" nel periodo successivo al 1976 (pagg. 8 e 25), sembra che la massima sanzione disciplinare (la destituzione) sia applicabile soltanto quando risulti la piena consapevolezza dei funzionari, mentre negli altri casi potrebbero essere irrogate, ove ne ricorressero i presupposti, altre sanzioni, previste dalle norme sullo stato giuridico.

Poichè è prevedibile che l'adozione di provvedimenti disciplinari possa dar luogo, - come lo stesso Comitato di inchiesta ha osservato - a un non breve e lacerante contenzioso amministrativo e di costituzionalità, la Presidenza ravvisa l'opportunità di sottoporre al Consiglio di Stato le questioni suesposte, al fine di acquisire con urgenza elementi per una corretta e, per quanto possibile, uniforme applicazione della normativa in vigore.

CONSIDERATO:

L'art. 18, comma 2, Cost., proibisce le "associazioni segrete", ma non dice da quali elementi il carattere della segretezza debba desumersi, nè stabilisce direttamente alcuna sanzione per i trasgressori. Risulta, dai lavori preparatori dell'Assemblea costituente, la previsione d'una legge ordinaria integrativa, che però non fu mai emanata.

Peraltro, quanto al primo punto, il Comitato amministrativo d'inchiesta, previa una puntuale analisi delle vicende storiche, delle strutture, e delle particolarità del funzionamento, ha concluso che "la cosiddetta loggia P2 sia da considerare un'associazione segreta, vietata dall'art. 18 Cost.".

Sul secondo punto, è certo che non esiste nella legislazione vigente una norma penale che preveda e punisca un reato ipotizzabile come di "associazione segreta": penalmente perseguibili sono sol-

tanto le associazioni che si propongono fini vietati ai singoli dalla legge penale, mentre per le associazioni segrete vale la massima: nullum crimen, nulla poena sine lege.

Il problema sottoposto al Consiglio di Stato - per suggerimento, del resto, del medesimo Comitato d'inchiesta - consiste nello stabilire se il divieto delle associazioni segrete, quando trasgredito da pubblici dipendenti, formi almeno oggetto di sanzioni disciplinari. Il Comitato prima, e la Presidenza del Consiglio dei ministri poi, in mancanza d'una norma ad hoc, successiva alla Costituzione della Repubblica, si sono fermati a considerare l'art. 212 t.u. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, ma non hanno potuto esimersi da talune perplessità, che giustificano, appunto, la richiesta del parere.

E' difficile negare la singolarità della situazione, in cui a tutela d'un precetto della Costituzione della Repubblica, ispirato alla più ampia affermazione della libertà d'associazione (rispetto alla quale il divieto delle associazioni segrete rappresenta una circoscritta ma rigorosa eccezione), s'invoca una norma anteriore di diciotto anni alla detta Costituzione (ma risalente di fatto al 1925), intesa, in conformità delle concezioni autoritarie del regime fascista, a comprimere e reprimere i fenomeni associativi, ma probabilmente mai applicata.

La Sezione ha però osservato che l'incondizionata drasticità del divieto è indice d'una eccezionale pericolosità del fenomeno (la relazione conclusiva del Comitato, p. 37, avverte che "una associazione occulta può diventare.....uno Stato nello Stato"); e a p. 38 segnala "la nefasta azione che i centri d'influenza occulta potrebbero essere in grado d'esercitare su tutta la società civile"), ulteriormente accentuata quando gli affiliati siano dipendenti civili o militari dello Stato, o d'altre pubbliche amministrazioni, addetti come tali a delicati servizi, e depositari di gelosi segreti. La Sezione ha pure con-

siderato che nella parte precettiva dell'art. 212 t.u.cit. non v'è nulla che contrasti con la sopravvenuta Costituzione dalla quale deriva (art. 54) il fondamentale dovere di fedeltà alla Repubblica, e d'osservanza della Costituzione. L'art. 212 prevede sanzioni disciplinari per i pubblici dipendenti "che appartengano anche in qualità di semplice socio ad associazioni, enti od istituti costituiti nello Stato o fuori ed operanti, anche solo in parte, in modo clandestino od occulto, o i cui soci sono comunque vincolati dal segreto". Questa previsione equivale all'appartenenza ad associazioni segrete, secondo i requisiti precisati dal Comitato d'inchiesta. E perciò nulla vieta che l'art. 212, nella sua parte precettiva, possa essere utilizzato come norma d'attuazione dell'art. 18, comma 2, Cost..

Altro discorso va fatto a proposito del contenuto sanzionatorio dell'art. 212, comma 1, laddove prevede che i pubblici dipendenti in tal guisa affiliati "sono destituiti o rimossi dall'impiego, o comunque licenziati". Secondo la Corte costituzionale, 14 aprile 1980, n. 50, le previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in armonia con il "volto costituzionale" del sistema penale; ed il dubbio di legittimità costituzionale potrebbe essere caso per caso superato a condizione soltanto che, per la natura dell'illecito sanzionato o per la misura della sanzione prevista, quest'ultima appaia ragionevolmente "proporzionale" rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo d'infrazione. Che tale proporzionalità nella specie sussista è da negare, sol che si pensi quanto varie ragioni possano indurre un individuo ad affiliarsi ad una setta; quanto può essere diverso il livello e l'intensità della partecipazione, etc. etc..

Alle quali considerazioni, elementare risposta sarebbe che il dubbio di legittimità costituzionale d'una norma legislativa non autorizza alcuno a disapplicarla: dovrà bensì l'interessato adire il

giudice competente, ed invocare da costui - ove il medesimo ritenga la questione non manifestamente infondata - la rimessione della vertenza alla Corte costituzionale. Il che sarebbe ineccepibilmente esatto, se non soccorressero altre argomentazioni.

Il comma 4 dell'art. 212 cit. dispone: "Per l'applicazione delle sanzioni previste in questo articolo si osservano le leggi sullo stato giuridico dei funzionari, degli impiegati e degli agenti". Il rinvio alle dette leggi di stato giuridico è, ad avviso della Sezione, un'ipotesi di "rinvio formale": in cui cioè la fonte destinataria del rinvio viene acquisita in funzione dinamica, con tutti gli svolgimenti che storicamente sopravverranno dopo la norma di rinvio. Consegue che:

a) le pene di destituzione, rimozione dal grado o dall'impiego o comunque di licenziamento, previste dall'art. 212, comma 1, non sono propriamente pene "di diritto", nel senso dell'art. 85 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, che prevede la destituzione "escluso il procedimento disciplinare". Tale procedimento, al contrario, occorre, anche se il potere dell'organo disciplinare dovesse essere circoscritto all'accertamento concreto dell'infrazione, e non potesse concernere la misura della pena;

b) gli organi competenti sono quelli previsti dalle leggi vigenti al momento della procedura disciplinare: talchè devesi avere oggi riguardo al t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, alla l. 10 aprile 1954, n. 113, etc., sebbene posteriori al t.u.cit.. Ciò vale anche per i giudizi a carico di pubblici dipendenti che godono, per riflesso di principi costituzionali, di particolari garanzie, quali i magistrati ordinari ed amministrativi (Consiglio superiore della magistratura, Consiglio di Stato in adunanza generale; Commissione di disciplina della Corte dei Conti, etc.); i professori universitari; i dipendenti degli organi costituzionali;

c) lo stesso va detto per le norme procedimentali;

d) per quanto concerne le sanzioni, il sistema delle pene fisse è oggi estraneo alla normativa sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti, e perciò bisogna avere riguardo ai rispettivi sistemi graduati di sanzioni, come, per esempio, per gli ufficiali delle Forze armate all'art. 73 l. 10 aprile 1954, n. 113 (sanzioni "di stato")ed all'art. 83 d.P.R. 31 ottobre 1964; per gli impiegati civili dello Stato agli artt. 78 sc. e 123 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, etc.;

e) gli organi disciplinari giudicheranno con competenza piena, e dovranno quindi valutare, previa acquisizione degli opportuni elementi di prova, l'effettiva partecipazione dell'incolpato, il grado di responsabilità, la congruità della sanzione applicabile.

Il secondo quesito concerne la sfera d'applicabilità dell'art. 212. Esso menziona "i funzionari, impiegati ed agenti civili e militari d'ogni ordine e grado dello Stato, ed i funzionari, impiegati ed agenti delle provincie e dei comuni, o di istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle provincie e dei comuni". La Presidenza del Consiglio dei ministri è d'avviso che fine della norma è quello di evitare l'infiltrazione d'associazioni segrete nell'apparato pubblico; rileva che l'omessa menzione delle Regioni e d'altri enti pubblici si spiega con l'epoca d'emanazione dell'art. 212; dubita, peraltro, che la sua natura sanzionatoria renda legittima l'estensione analogica.

La Sezione osserva che in effetti l'art. 212 è formulato in modo da comprendere tutta la pubblica amministrazione, quale era nel 1931, anche se non si può pretendere che vi siano menzionati enti, territoriali e non, sorti ben dopo il 1931; che le Regioni inoltre si sono sostituite in molte funzioni che nel 1931 erano proprie dello Stato; che in conseguenza comprendere nell'ipotesi il personale delle Regioni, e degli enti da loro vigilati, non è estensione analogica d'una

norma punitiva, ma semplice adeguamento della norma stessa alla realtà storico-giuridica quale oggi si presenta.

Al terzo quesito (quali criteri debbano seguirsi, anche alla stregua dei principi costituzionali, nell'applicazione dell'art. 212) si è già risposto, nel senso che, fermo il contenuto precettivo, la parte sanzionatoria va adeguata, nel modo che s'è detto, alla sopravvenuta Costituzione.

Certo, l'adozione delle tesi sopra svolte non evita che si sviluppi quel "non breve e lacerante contenzioso amministrativo e di costituzionalità" di cui ragionevolmente si sono preoccupati tanto il Comitato d'inchiesta (p. 46), quanto la Presidenza del Consiglio dei ministri (p. 5). Poichè, come è detto nell'art. 212, la qualità di semplice socio costituisce illecito disciplinare, le Amministrazioni interessate dovranno compiere i necessari accertamenti nei confronti di tutti gli appartenenti al rispettivo personale, che siano indiziati d'affiliazione alla loggia P2, e dare corso ai relativi procedimenti, anche nei confronti di coloro che non risultano sottoposti a giudizi penali per cause connesse.

La Sezione, peraltro, è d'avviso che il grave pericolo sofferto dalle libere istituzioni in conseguenza dell'attività della loggia P2 esiga, al di là d'ogni altra considerazione, la restaurazione dell'ordine giuridico e la punizione dei colpevoli.

Ai tre quesiti, conclusivamente, la Sezione risponde:

a) l'art. 212 t.u. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza è sempre in vigore;

b) l'art. 212 cit. si applica a tutti i pubblici dipendenti, compresi quelli degli enti pubblici istituiti dopo l'entrata in vigore del testo unico citato;

c) nell'applicazione dell'art. 212, fermo il contenuto precet-

tivo, i suoi profili sanzionatori e procedimentali vanno interpretati secondo i principi costituzionali sopravvenuti, e secondo la legislazione ordinaria emanata in conformità dei medesimi.

P.Q.M.

Nelle premesse considerazioni è il parere del Consiglio di Stato.

Per estratto dal Verbale
IL DIRETTORE DELLA SEZIONE

Visto:
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri successive al parere del Consiglio di Stato.

RACCOMANDATA A MANO

URGENTE

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2

1245

Presidenza del Consiglio dei Ministri

GABINETTO

N.SP/510/205

Roma, 25 giugno 1981

- A TUTTI I MINISTERI - Gabinetto
- AGLI ON.LI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO
- AGLI ON.LI SOTTOSEGRETARI DI STATO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- AGLI ORGANI DIPENDENTI O VIGILATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

LORO SEDI.

OGGETTO: Associazioni segrete - Parere del Consiglio di Stato sull'applicabilità dell'art. 212 del T.U.L.P.S. 18.6.1931, n. 773.

Di seguito al telescritto n. 27744/10.3.1 del 15 giugno u.s., si trasmette copia del parere espresso dal Consiglio di Stato sull'applicabilità dell'art. 212 del T.U.L.P.S. 18.6.1931, n. 773, in relazione al noto problema delle associazioni segrete.

Si invita ad attenersi puntualmente a detto parere, diramando analoghe istruzioni agli Organi dipendenti ed Enti vigilati.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO GIURIDICO
E DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2

RISERVATO

A TUTTI I MINISTRI
LORO S E D I

N° 27744 / 10.3.1
Risposta al Foglio del
N°

OGGETTO : Associazioni segrete - Articolo 212 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 -

Si fa riferimento al telespresso del 25 giugno 1981 numero S.P./510/205 con il quale veniva trasmesso il parere del Consiglio di Stato sull'argomento in oggetto indicato.

Il Consiglio di Stato, con il citato parere, nel rispondere ai quesiti concernenti la vigenza, nonchè i limiti e lo ambito di applicabilità dell'art. 212 del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, ha sostanzialmente così risposto ai quesiti prospettatigli:

1) che nulla vieta che l'art. 212, nella sua parte precettiva, possa essere utilizzato come norma di attuazione dell'art. 18, secondo comma, della Costituzione;
2) che la disposizione in parola, formulata in modo da comprendere tutta la pubblica amministrazione quale essa era nel 1931, è tuttavia da ritenersi riferibile a tutti i pubblici dipendenti, compresi quelli degli enti pubblici istituiti dopo la entrata in vigore del richiamato Testo Unico;
3) che, nell'applicazione dell'art. 212, alla luce dei principi costituzionali sopravvenuti, dovranno essere valutati, previa l'acquisizione degli opportuni elementi di prova, l'effettiva partecipazione all'associazione segreta dell'incolpato e il

grado di responsabilità, determinando quindi con gradualità le sanzioni applicabili.

Ciò premesso, risultano conseguenziali al predetto parere del Consiglio di Stato le seguenti linee direttive alle quali i Ministeri destinatari e gli enti da essi vigilati dovranno conformare le azioni amministrative necessarie per accertare e sanzionare disciplinarmente, nell'ambito di competenza, i comportamenti in violazione dell'art. 18 della Costituzione e delle correlate norme vigenti.

a) I Ministeri in indirizzo dovranno subito dare inizio ai procedimenti disciplinari con la rigorosa osservanza delle norme regolatrici dei rispettivi ordinamenti, nei confronti dei propri dipendenti che risultino indiziati di appartenenza alla associazione segreta denominata "Loggia P2".

b) I Ministeri in indirizzo dovranno impartire la stessa direttiva di cui al punto a) a tutti gli enti da essi vigilati o controllati.

A tal fine la confermata vigenzadella parte precettiva dell'art. 212 comporta che destinatari della norma siano anche "funzionari , impiegati ed agenti... di istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato". Tenuta presente tale formulazione, fra gli enti soggetti a vigilanza vanno ricompresi anche quelli aventi natura e denominazioni di enti ed istituti pubblici ed economici. Devono altresì essere ricondotti a tale nozione estensiva di settore pubblico anche quegli enti e società che assolvono a fini di interesse pubblico in virtù di un rapporto di concessione, di un rapporto cioè che implica il sussistere nel concessionario anche di requisiti di affidamento nell'organizzazione del per

sonale.

Nei confronti dei dipendenti dei predetti enti e società, i cui rapporti di impiego sono di diritto privato, le misure di contenuto disciplinare potranno essere adottate secondo le norme proprie dei rispettivi contratti di lavoro, configurandosi la comprovata e consapevole appartenenza ad associazione segreta come violazione dei doveri derivanti dal rapporto di lavoro. La revoca degli amministratori sarà retta dagli artt. 2383 e 2458 del codice civile.

Per quanto attiene invece agli amministratori degli enti pubblici, in mancanza di un rapporto di impiego, la loro appartenenza ad associazione segreta andrà valutata dalle autorità vigilanti ai fini della loro revoca, sotto il profilo della sopravvenuta cessazione del rapporto di fiducia, presupposto della nomina.

Dei procedimenti iniziati e, successivamente, dei provvedimenti adottati dovrà essere data notizia a questa Presidenza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2

Presidenza del Consiglio dei Ministri

GABINETTO

T E L E X

URGENTISSIMO

Roma, 25 settembre 1981

TUTTI MINISTERI
Gabinetto

R O M A

SP/724/205 (.) Seguito circolari 25 giugno 1981 numero SP/510/205 et 6 luglio 1981 numero 27744/10.3.1 (,) concernenti direttive circa procedimenti amministrativi intesi accertare appartenenza pubblici dipendenti at Loggia P2 (.) In relazione at imminente dibattito parlamentare (,) fissato per giorno 29 settembre presso Camera Deputati (,) pregasi voler fornire con assoluta urgenza (,) at mezzo corriere speciale (,) ogni utile notizia circa adempimenti competenza svolti (.)

CAPOGABINETTO PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
Manzolla

Presidenza del Consiglio dei Ministri

GABINETTO

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2

T E L E X

URGENTE

Roma 15/12/1981

N.USA-SP/881/205(.) Nel richiamare circolari questa Presidenza 25 giugno 1981 n.SP/510/205(,) 6 luglio 1981 n.27744/10.3.1 et 25 settembre 1981 n.SP/724/205(,)concernenti direttive circa procedimenti intesi accertare appartenenza pubblici dipendenti at Loggia P2(,) informasi che Commissione parlamentare d'inchiesta istituita legge 23/9/1981 n.527(,) habet rappresentato esigenza conoscere esito procedimenti instaurati(.)Pregasi pertanto voler assumere ogni iniziativa per sollecita definizione procedimenti medesimi(,) comunicando questa Presidenza provvedimenti adottati(.)

PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI

SPADOLINI

RISERVATA
RACCOMANDATA A MANO
URGENTE

Roma, 16 GEN. 1982 19

Presidenza
del Consiglio dei Ministri

N. USA/SP-903/207
Risposta al Foglio del
N.

OGGETTO: Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Loggia massonica P2.-

La Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Loggia massonica P2, nel quadro degli adempimenti conoscitivi preliminari ha, tra l'altro, ravvisato la necessità di acquisire copia dei fascicoli personali dei dipendenti pubblici nei cui confronti sono stati instaurati procedimenti disciplinari per presunta appartenenza alla Loggia P2.-

Nel segnalare quanto precede alla particolare attenzione, si prega di voler assicurare- a fronte di eventuali richieste della Commissione intese ad acquisire la cennata documentazione-ogni disponibilità e collaborazione al riguardo.-

IL CAPO DI GABINETTO
Ursella

La presente lettera circolare verrà inviata alle Amministrazioni indicate nell'unito elenco, che hanno attivato procedimenti disciplinari nei confronti di propri dipendenti per presunta appartenenza alla Loggia P2.-



Presidenza del Consiglio dei Ministri

GABINETTO

- MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
- MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECOLOGICA
- MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
- MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
- MINISTERO DELL'INTERNO
- MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
- MINISTERO DELLE FINANZE
- MINISTERO DEL TESORO
- MINISTERO DELLA DIFESA
- MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
- MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
- MINISTERO DEI TRASPORTI
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
- MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
- MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
- MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
- MINISTERO DELLA SANITA'
- MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
- CONSIGLIO DI STATO
- CORTE DEI CONTI
- AVVOCATURA DELLO STATO

Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 1984.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Roma 22 NOV. 1984

A TUTTI I SIGNORI MINISTRI

LORO SEDI

N° U C 1 /12127/1. 3.1

Risposta al Foglio del

N°

OGGETTO : Relazione della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2.

Come é noto alle SS.LL. Onn. la Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2, istituita con legge 23.9.1981, n.527, ha trasmesso alle Presidenze del Senato e della Camera in data 12 luglio 1984 la relazione conclusiva con allegate n.4 relazioni di minoranza.

In sede parlamentare il rappresentante del Governo nel sottolineare come la Loggia P2 abbia attentato al funzionamento dello Stato democratico e alla libertà di tutti i cittadini, ha preso atto che la Commissione Parlamentare aveva adempiuto al compito di formulare, tra l'altro, un giudizio sul numero e sulla qualità degli affiliati alla Loggia P2, ma non di individuare responsabilità personali.

Nell'occasione, in relazione agli inviti rivolti da più parti al Governo a verificare le posizioni dei singoli dipendenti pubblici compresi negli elenchi degli iscritti alla P2 dopo la dichiarazione della veridicità dei medesimi, è stato assicurato l'impegno del Governo a vagliare tutti i fatti nuovi e le nuove eventuali responsabilità che possano emergere da un attento esame della relazione e, piu in generale, dagli atti della Commissione.

Premesso quanto precede, si invitano le SS.LL. Onorevoli a disporre detto esame degli atti e della relazione della Commissione e ad assumere, in rapporto alle risultanze dello stesso, le conseguenti iniziative, anche attraverso l'apertura, la riapertura o l'ulteriore corso di procedimenti sanzionatori, nei riguardi dei dipendenti degli organi centrali e periferici dello Stato nonché di enti pubblici, società, istituti ed aziende a partecipazione statale, vigilati o comunque rientranti nella sfera di competenza delle SS.LL., risultati iscritti alla Loggia P2.

Le SS.LL. provvederanno, inoltre, a tenere tempestivamente informata questa Presidenza delle determinazioni assunte.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DEI MINISTRI

B. Craxi

Selezione di materiale pervenuto alla Commissione P2 relativo ad accertamenti richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri volti ad acclarare l'effettiva consistenza di iscritti alla Loggia P2 fra i dipendenti della pubblica amministrazione (*).

Stralci dalle audizioni dei Ministri ascoltati dalla Commissione P2 in merito agli accertamenti compiuti. (PAGG. 105 - 106 - 107 e 108 REL. DELLA COMMISSIONE).

(*) I fascicoli relativi alle inchieste formali disciplinari cui sono stati sottoposti i dipendenti pubblici i cui nominativi sono risultati inclusi negli elenchi rinvenuti a Castiglion Fibocchi saranno pubblicati in un secondo tempo.

MINISTERO DEL TESORO

(OMISSIS)

49

SEGUE

ANDREATTA. Grazie Presidente, la ringrazio anche per avermi permesso di spostare di due giorni la data della mia audizione, in relazione agli impegni dovuti alla discussione del bilancio.

Il 23 maggio, essendo io in Gabon per rappresentare il nostro paese alla riunione del Fondo monetario, fui raggiunto da una telefonata del mio capo di Gabinetto, che mi lesse le notizie apparse sui giornali relativamente alla pubblicazione degli elenchi della loggia P2. Diedi, allora, immediatamente incarico allo stesso capo di Gabinetto di procedere ad una richiesta di chiarimenti da parte di 12 o 13 - sarò poi più preciso - funzionari del Tesoro che nei giornali e poi negli atti della Commissione parlamentare di inchiesta comparivano come membri della P2. Accanto ai funzionari del Ministero, presenze di affiliati alla P2 risultano nella Banca nazionale del lavoro, Banca in cui il Tesoro possiede il 70 per cento delle quote, e nel Monte dei Paschi di Siena, in cui il Tesoro nomina sia un certo numero di membri della delegazione sia il direttore generale. Al di fuori degli organi sotto tutela del Tesoro, membri della P2 risultano al Banco di Roma, alla Banca privata Banco Ambrosiano ed, a livelli più modesti, nella CARIPLO. Inoltre

50

P2 29.4.82

CAMERA DEI DEPUTATI GUER. XII.1

(ANDREATTA)

Inoltre il direttore generale della SACE, e due funzionari della Banca d'Italia.

Per quanto concerne la situazione interna del ministero, la posizione più importante era ricoperta, tra le persone nella lista, dal dottor Ruggero, direttore generale del tesoro. Per quanto concerne le altre persone, si trattava di vedere se esse potessero costituire dei capofila, delle stazioni di procedure - diciamo - in qualche modo connesse con particolari attività di prestiti all'estero, o che in qualche modo rientrassero negli scopi sociali della Loggia.

La situazione è la seguente: Direzione generale degli affari generali e del personale abbiamo il dottor Lipari ed il dottor Visocchio; vi è poi un altro funzionario che, pur risultando nell'elenco dei membri della P2, il dottor Aldo Zecca, è attualmente a riposo. Ancora, tra i funzionari attribuiti al tesoro, vi sono il signor Antonino Cusimano, il quale non risulta avere mai prestato servizio presso il nostro ministero, ed il signor De Capua, il quale lavora presso il Ministero degli interni in qualità di ragioniere aggiunto ed ha fatto parte, per un certo periodo di tempo, della segreteria del sottosegretario Sinesio nel 1969. Di questi due funzionari, il dottor Lipari è un dirigente superiore in servizio presso il provveditorato generale dello Stato, e lavora presso l'Istituto Poligrafico dello Zecca dello Stato. Il dottor Visocchio è dirigente superiore in servizio presso la direzione generale del tesoro e non ha compiti e

51

P2 29.4

CAMERA DEI DEPUTATI

GUER.XXI.2

(ANDREATTA)

operativi mentra ha due incarichi,uno presso la sezione teatra le della BNL,e l'altro presso il CIS.

Oltre al dottor Ruggero,della direzione gene= rale del tesoro,altri due dirigenti appaiono nelle liste,e son il dottor Vito Passero e il signor Francesco Viola.Si tratta d dirigenti periferici;il dottor Passero è dirigente della dire= zione provinciale del tesoro di Vercelli,mentre il signor Fran cesco Viola è presso la direzione provinciale del tesoro di To rino.Da questa prima considerazione delle posizioni occupate non sembra che la presenza di un direttore generale che ha fat parte della P2 abbia determinato un'attività di proselitismo, e che i funzionari che compaiono negli elenchi abbiano raggiun to posizioni strategiche nel ministero.

Un altro gruppo di funzionari è presso la Ragioneria e si tratta del dottor Rodolfo Di Filippo,dirigente superiore della Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari est ri;del dottor Giuseppe Graziano,dirigente superiore direttore della Ragioneria regionale siciliana;del dottor Leonardo Scal primo dirigente dei servizi ispettivi,già capo della segreteri del sottosegretario Tiraboschi;del dottor Ruggero Ferrara,dire tore di divisione del ruolo ad esaurimento in servizio presso l'ufficio legislativo.

Poichè faceva parte del mio gabinetto,mentre per gli altri funzionari a livello inferiore di quello di direttore ge

52

P2 29.4

CAMERA DEI DEPUTATI

GUER.XII.3

(ANDREATTA)

nerale,nonostante le inchieste condotte da parte dei rispetti vi superiori,non ne ho- possiedo degli elementi più precisi nei confronti del dottor Ferrara;ho seguito personalmente la vicenda,e posso riferire che l'interessato dichiara che per tradizione familiare e per profondo e personale convincimento egli è iscritto dal 31 gennaio 1965 alla massoneria italiana; che fin dal dicembre del 1975 è membro attivo della rispetta= bile loggia Lira e Spada,e che nel periodo dal 18 maggio 197C quando passò dalla massoneria di rito scozzese al Grande Orie te,è stato per qualche anno presso la Loggia P2,dalla quale f allontanato su sua richiesta il giorno 2 dicembre 1975.Mi sembra,pertanto,al di fuori del periodo in cui le attività di questa loggia ci interessano;non solo,abbiamo una lettera molto interessante in cui egli si lamenta con il maestro ve= nerabile Licio Gelli della inattività di questa loggia,al che Gelli risponde che il non aver notato l'attività della loggia stessa denota la sua colpa di non averla frequentata.

Questo è un caso particolare,dicevo;io ho continua a tenerlo nel mio Gabinetto(il dottor Ferrara è anche addetto ai rapporti con il Parlamento),perchè mi sembra che la docume zione che egli mi ha fornito,con le lettere autentiche,non l scia adito a particolari preoccupazioni.

Diverso è il caso del dottor Ruggero al quale ho chi sto di andare in ferie nella prima settimana di giugno(al mi

53

P2 29.4

CAMERA DEI DEPUTATI

GUER.XII.4

(ANDREATTA)

ritorno dal Gabon); durante questo periodo di ferie ho maturat la convinzione che, per ragioni funzionali che preesistevano al la scoperta della sua appartenenza alla loggia (appartenenza che costituiva elemento di difficoltà anche per i suoi rapport con il personale e per la situazione di prestigio della direzi ne generale), fosse opportuno procedere ad un avvicendamento, per cui egli è stato spostato a direttore delle pensioni di guerra

Nominata nell'autunno una commissione composta di ma gistrati e di professori di diritto amministrativo, questi hanno preso in esame il caso di Ruggiero; egli ha ammesso di aver presentato domanda di ammissione alla loggia, però ha di= chiarato di non aver avuto alcuna attività nella loggia stessa non avendo ottenuto risposta alla sua domanda. Dagli atti invece risulta che sono state regolarmente pagate le quote e che c'è stata qualche sua presenza nell'attività della loggia.

La commissione ha ritenuto tuttavia-mi pare che la domanda di ammissione sia dei primi mesi del 1980-che egli non fosse in grado di valutare, come elemento soggettivo, la conoscenza degli aspetti di segretezza e di eventuali attività illecite della loggia, per cui la proposta è stata di non procedere nei suoi confronti.

La situazione degli altri funzionari è la seguente: con lettera

ANDREATTA

54

Con lettera 2 febbraio 1982 il direttore generale del Tesoro, a proposito dei due funzionari prima nominati, ha comunicato che non si hanno concreti e fondati elementi per procedere ad una trasmissione dell'inchiesta alla commissione di disciplina per proporre eventuali provvedimenti di sospensione cautelare nei confronti dei predetti. Analoga dichiarazione mi è stata fornita dalla direzione affari generali e dalla direzione del personale. La Ragioneria generale dello Stato, mentre in un primo tempo mi comunicava che "gli elementi a disposizione non consentono di poter instaurare nei confronti dei quattro funzionari coinvolti nella vicenda apposito procedimento disciplinare", successivamente, avendo io mandato traccia di come la "commissione Granito" (commissione che ho nominato per i direttori generali e per le persone da me nominate in enti pubblici), che cerca di valutare gli elementi soggettivi della adesione) operasse, ha continuato i lavori e non ritiene conclusa la fase istruttoria per deferire eventualmente queste persone al consiglio di disciplina. Questa è la situazione per quanto riguarda il Ministero. Ritengo che si tratti di una serie di casi individuali, legati presumibilmente ad un bisogno di aiuti e di protezioni nella carriera in un ambiente che, a differenza di quanto si potesse immaginare, non ha una notevole presenza di persone normalmente iscrite anche ad altre logge. In occasione della vicenda, ho interrogato un ex direttore generale del Ministero, personalità nota nell'ambiente della massoneria anche perché dirige una rivista, che mi ha detto che uno degli aspetti che lo ha più colpito in questa vicenda è che essendo conosciuto come uno dei più importanti esponenti della massoneria, questi personaggi abbiano chiesto l'iniziazione a persone

COPIA NON CORRETTA

ANDREATTA

55

come Gelli e non a lui; mi ha detto di avere trovato nella sua carriera delle difficoltà, perché riteneva di essere l'unico alto funzionario del Tesoro massone. Mi sembra quindi che vi sia stata una penetrazione marginale e credo che le conclusioni della commissione corrispondano anche alle mie personali convinzioni per quanto riguarda il caso di Ruggero, che mi sembra nasca presumibilmente da una persona che ha avuto una carriera superiore alle sue possibilità e che sentiva il bisogno di introduzioni in nuovi ambienti sociali e in una richiesta di aiuto e di protezione.

Quanto al caso della Banca d'Italia, vi sono due funzionari, uno dei quali era direttore del servizio esteri. Questa concentrazione di SACE, servizio estero della Banca d'Italia, poteva fornire una traccia di eventuali collegamenti, ma poiché presso il servizio esteri era in corso una ispezionedella Banca, vi è stata un'attenta considerazione della possibilità delle pratiche passate e della possibilità che il funzionario, avvalendosi della posizione di capo del servizio esteri, possa aver favorito, nei rapporti con altre amministrazioni, eventuali disegni criminosi. Questo è stato escluso; comunque è stato spostato in un diverso servizio. Analogamente per quanto riguarda un ispettore superiore addetto alla vigilanza, quindi con rapporti con le banche; è stato spostato dopo un'indagine interna della Banca, presso un servizio ispettivo interno. Quanto ad altre situazioni, è noto che la Banca nazionale del lavoro, anche per la presenza di un direttore generale che era membro della P2, aveva una serie di altri funzionari: 3 dirigenti centrali su sei ed alcuni altri dirigenti e funzionari. La Banca non ha instaurato procedimenti nei confronti dell'ex di-

ANDREATTA

56

rettore generale, ma ha interrotto anticipatamente il rapporto di consulenza che si era instaurato dal momento delle sue dimissi ni. Nei confronti dei tre dirigenti generali sono stati instaurat procedimenti istruttori, all'esito dei quali non è risultata provata l'appartenenza alla Loggia P2, né è stata provata dai medesimi la loro asserita non appartenenza. Tutti e tre sono stati sposti negli incarichi, e lo stesso è avvenuto per i dirigenti minori. La presidenza della banca e miei rappresentanti in consiglio di amministrazione hanno chiesto ed ottenuto questa procedura rapida che si è conclusa entro luglio dell'anno scorso. Due consiglieri di amministrazione, il Ruggero, di cui ho detto, e un ex dirigente del Ministero del lavoro erano in consiglio di amministrazione ed erano nella lista della P2. Su richiesta del ministro del lavoro ho provveduto a sostituire il dottor Lauriti, ma il TAR, presso il quale egli è ricorso, ha annullato il mio provvedimento. La posizione del dottor Firrao, direttore della SACE, è ancora in esame presso la commissione amministrativa da me nominata.

BOZZA NON CORRETTA

Per quanto concerne il Monte dei paschi, due funzionari eranc compresi negli elenchi: il dottor Buccianti, che è stato per qualche tempo direttore della Banca Toscana, e il dottor Cresti, direttore generale del Monte dei paschi stesso. Quanto al dottor Buccianti, la delegazione del Monte dei paschi ha operato in sede amministrativa attraverso un'indagine, in cui il direttore Cresti è stato assistito dal collegio sindacale. Il direttore ha proposto di escludere la responsabilità del dottor Buccianti, ma la delegazione ha ritenuto che, accanto ad un'operazione instaurata con altri membri della P2, vi fossero altre operazioni in cui si do-

ANDREATTA 57

vesse esaminare se vi era stato un contrasto di interessi che nasceva dai rapporti tra il dottor Buccianti e altri membri della P2. In particolare un'operazione IFIM-Bentivoglio, che tocca il gruppo Coppola, in cui il signor Aureggi, membro della P2,ha una posizione di rilievo, e un'operazione di tre o quattro miliardi con la Rizzoli Editore, operazione che era stata declinata dalla direzione della filiale di Milano e che è stata ripresentata immediatamente presso la filiale di Roma del Monte dei paschi, nella quale era presente il Buccianti, ed è stata accettata. Per quanto riguarda la posizione del dottor Cresti, il collegio sindacale ha rilevato che vi sono tre operazioni in cui il Cresti ha operato con clienti che risultano appartenere alla P2; sempre in relazione ad operazioni del gruppo Coppola, alla presenza di Aureggi, all'operazione con il professor Oggioni, in cui il Gelli si firma con il nome interno di "Luciano", dove si raccomanda questo professor Oggioni per un modesto prestito. La cosa è un po' delicata, in quanto in un primo momento il dottor Cresti esclude di essere mai intervenuto a favore di membri iscritti alla P2; successivamente si scopre che sulla scheda relativa a questo prestito (che tra l'altro ha dato luogo ad una posizione di insolvenza, ma per poche decine di milioni) il dirigente locale invece annota che il prestito, in un primo momento negato, viene concesso per intervento della direzione generale. E ancora....

BOZZA NON CORRETTA

SEGUE ANDREATTA

58

Ed ancora il problema Rizzoli. In relazione a questo sono in corso accertamenti per il dottor Buccianti presso la delegazione, su iniziativa del collegio sindacale, e, per quanto riguarda il dottor Crespi, egli, in questi giorni, ha inviato un voluminoso dossier alla Commissione Granito, la Commissione costituita, appunto, presso il mio ministero, dove risponde alle contestazioni rivoltegli nel documento del collegio sindacale.

Credo di avere fornito tutte le informazioni a mia disposizione relativamente ai problemi di interesse per questa Commissione.

BOZZA NON CORRETTA

OMISSIS

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Comm. P2
000462
RISERVATO

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

IL PRESIDENTE

Roma, 3 febbraio 1983

All'On.le TINA ANSELMI
Presidente della
Commissione Parlamentare di Inchiesta
sulla Loggia Massonica P2

R O M A

In relazione alla Sua nota del 18/1 u.s. Prot.n. 1230/CP2, Le comunico che dagli atti ufficiali concernenti le indagini parlamentari di inchiesta relative alla Loggia P2 sono risultati quali presunti appartenenti a detta Associazione i seguenti nominativi facenti parte del personale in servizio presso la Banca:

- Ragionier Vittorio Azzari, Condirettore di 1^ cat., addetto al Servizio Ispettorato;
- Dottor Luigi Bertoni, Direttore di 1^ cat., addetto al Servizio Enti;
- Ragionier Franco Nazzareno Caponi, Vice Direttore di 2^ cat., Reggente dell'Agenzia di La Spezia;
- Dottor Gustavo De Bac, Direttore Centrale, Preposto al Servizio Affari Generali;
- Dottor Mario Diana, Direttore Centrale, Preposto al Servizio Titoli e Borsa;
- Dottor Bruno Lipari, Direttore Centrale, Preposto al Servizio Filiali;
- Dottor Claudio Sabatini, Vice Direttore di 1^ cat., addetto al Servizio Filiali.

Negli elenchi suddetti sono indicati altresì i seguenti nominativi:

- Professor Alberto Ferrari, ex Direttore Generale della Banca;
- Professor Gianfranco Graziadei, dipendente distaccato presso il Servizio Italia S.p.A., società del Gruppo B.N.L.;
- Dottor Silvio Lauriti, Consigliere di Amministrazione della Banca;
- Dottor Felice Ruggiero, Consigliere di Amministrazione della Banca;
- Dottor Paolo Sparagana, ex Dirigente della Banca.

o o o

Con riferimento a quanto da Lei richiesto in proposito, mi pregio trasmettere copia della seguente documentazione:

= corrispondenza intercorsa con il Ministero del Tesoro, elencata e raccolta nell'allegato n. 1;

= corrispondenza intercorsa con i singoli dirigenti e funzionari della Banca, i cui nominativi sono risultati inclusi nelle liste degli appartenenti

./.

CAMERA DEI DEPUTATI — COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2

Prot. n. 1311/CP2

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

IL PRESIDENTE

alla Loggia Massonica P2 dalla quale risultano gli esiti dei procedimenti instaurati nei confronti di ciascun nominativo (allegato n. 2), e cioè:

- Ragionier Vittorio Azzari (allegato 2a)
- Dottor Luigi Bertoni (allegato 2b)
- Ragionier Franco Nazzareno Caponi (allegato 2c)
- Dottor Gustavo De Bac (allegato 2d)
- Dottor Mario Diana (allegato 2e)
- Dottor Bruno Lipari (allegato 2f)
- Dottor Claudio Sabatini (allegato 2g)

= atti relativi agli altri nominativi (allegato n. 3), e cioè:

- Professor Alberto Ferrari (allegato 3a)
- Professor Gianfranco Graziadei (allegato 3b)
- Dottor Silvio Lauriti (allegato 3c)
- Dottor Felice Ruggiero (allegato 3d)
- Dottor Paolo Sparagana (allegato 3e)

= n. 31 Estratti dei verbali riservati del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo della Banca (allegato n.4);

= pareri legali, relazioni interne ed Ordini di Servizio (allegato n. 5);

= documenti vari (allegato n. 6).

o o o

Si resta a disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti ed informative del caso.

Distinti saluti.

(Nerio Nesi)

Inviato al dr. Ristuccia il 29/4/82
(Capo Gabinetto Ministro Andreatta

Per quanto riguarda la Banca Nazionale del Lavoro, negli elenchi degli iscritti alla Loggia massonica P2 sono risultati compresi:

- l'ex Direttore Generale, Prof. Alberto Ferrari;
- tre Dirigenti Centrali: il Dott. Gustavo De Bac, il Dott. Bruno Lipari e il Dott. Mario Diana;
- alcuni altri Dirigenti e Funzionari.

Nei confronti dell'ex Direttore Generale la Banca non ha instaurato alcun procedimento connesso al rapporto di lavoro, essendo questo cessato. Tuttavia si è posto fine anticipatamente rispetto alla scadenza di un rapporto di consulenza instaurato col medesimo dopo il suo collocamento a riposo, avente per oggetto attività internazionali.

Nei confronti dei tre Dirigenti Centrali, i cui rapporti di lavoro hanno carattere individuale e non prevedono procedimenti disciplinari, sono stati instaurati procedimenti istruttori, ad esito dei quali non è risultata provata ad opera della Banca l'appartenenza degli stessi alla Loggia P2, nè è stata provata dai medesimi la loro asserita non appartenenza (per la precisione, il Dott. Diana ha asserito ma non dimostrato esaurientemente, di essere stato iscritto a sua insaputa alla Loggia P2, da altra Loggia massonica). I medesimi sono stati comunque rimossi dai rispettivi incarichi e utilizzati diversamente nell'ambito della Direzione Generale.

Nei confronti degli altri Dirigenti e Funzionari i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale di categoria, sono stati instaurati procedimenti disciplinari, accompa

(Allegato)

gnati dalla rimozione dai rispettivi incarichi e successiva destinazione ad altre incombenze. Tali procedimenti si sono conclusi in un proscioglimento, e conseguente reintegro nell'incarico originario, e negli altri casi in richiami od altri rilievi, senza reintegro nelle funzioni.

Nei confronti di un ex Dirigente della Banca, col quale era stata convenuta la riassunzione in servizio, tale riassunzione non ha avuto luogo in considerazione della presenza del nominativo negli elenchi degli iscritti alla Loggia P2.

E' stato anche rilevato che alcuni clienti della Banca figurano negli elenchi degli iscritti alla Loggia P2, ovvero che risultano iscritte persone esponenti di Ditte o Società ecc. clienti della Banca. L'esame delle pratiche di clientela non ha fatto rilevare alcun nesso formale tra i rapporti di affari instaurati e la loro contemporanea appartenenza con esponenti della Banca alla Loggia P2.

29 aprile 1982

BANCO DI ROMA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2

000485
RISERVATO

BANCO DI ROMA

IL PRESIDENTE

Roma, 10 febbraio 1983

All'Onorevole Tina Anselmi
Presidente della
Commissione Parlamentare di
Inchiesta Loggia Massonica P2
R O M A

In relazione alla richiesta formulata da codesta On.le Commissione Parlamentare - con lettera del 18 gennaio Prot.n. 1231/CP2 - ho l'onore di fornire le seguenti informazioni ed atti.

Le persone il cui nome comparve, a suo tempo, negli elenchi della P2, aventi un qualsiasi collegamento con la struttura del Banco furono:
- l'Avv. Giovanni Guidi
- il Dott. Alessandro Alessandrini,
entrambi Amministratori Delegati e, il primo, anche Presidente del Banco all'epoca della pubblicazione
- il Dott. Alberto Capanna
- l'Arch. Simon Pietro Salini,
entrambi Consiglieri di Amministrazione del Banco, alla stessa epoca.

Subito dopo la pubblicazione degli elenchi, l'I.R.I., azionista di maggioranza del Banco di Roma, istituì una Commissione consultiva ausiliaria composta dai Signori: Dott. Ettore Costa, già Presidente della Corte dei Conti, Presidente, Prof. Pietro Armani, Vice Presidente dell'I.R.I., Prof. Natalino Irti, membro del Comitato di Presidenza dell'I.R.I., Prof. Enzo Capaccioli, Dott. Pasquale De Lise, Consigliere di Stato, con il compito di vagliare le posizioni di tutti gli appartenenti al Gruppo I.R.I. i cui nomi fossero comparsi negli elenchi della P2.

La Commissione esaminò anche la posizione degli anzidetti amministratori del Banco di Roma, ascoltandoli personalmente e verbalizzando le relative audizioni.

La Commissione, infine, espresse, relativamente a ciascuna delle persone esaminate, le proprie definitive conclusioni.

Unisco fotocopia degli atti della predetta Commissione - interrogatori e conclusioni - riguardanti gli amministratori del Banco sopra indicati.

Tenuto conto delle conclusioni della Commissione stessa il Banco non ha ritenuto di dover adire ad ulteriori iniziative.

Resto a disposizione di codesta On.le Commissione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgo i più cordiali ossequi.

Romeo Dalla Chiesa

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA [illegible] P2
000345

Il Ministro del Tesoro

Roma, - 3. XI. 1982 RISERVATO

4309

Signor Presidente,

rispondo alla lettera con la quale mi ha chiesto copia della documentazione relativa ad esponenti bancari presunti iscritti alla P.2 e Le trasmetto tutto il materiale riguardante il dottor Giovanni CRESTI, Provveditore del Monte dei Paschi di Siena. E' questo, infatti, l'unico caso di alto dirigente bancario - il cui nome risulta nei noti elenchi della Loggia P2, indirettamente rimesso alle mie valutazioni in base alla normativa vigente.

La Commissione amministrativa - che nominai il 10 novembre 1981 con il compito di "valutare gli elementi finora emersi e di acquisire ogni altro possibile elemento di giudizio in merito alla **appartenenza dall'associazione denominata "Loggia P2" di quanti, ricoprendo cariche dirigenziali di vertice nel Tesoro o negli enti vigilati, risultino negli elenchi dei presunti appartenenti già pubblicati in Atti Parlamentari, nonchè di formulare pareri e proposte" -** mi ha trasmesso, ai primi di agosto, la propria relazione sul caso **Cresti.**

Il documento, in verità, non rassegna conclusioni in termini perentori e definitivi.

./.

On. Tina ANSELMI
Presidente Commissione Parlamentare
d'Inchiesta Loggia P2
Via del Seminario, 76

R O M A

Il Ministro del Tesoro

2)

La Commissione riconosce, infatti, che mancano prove della formale iscrizione del Cresti alla "Loggia P2"; ritiene probabile, però, che egli sia stato disponibile alle sollecitazioni di Licio Gelli con cui era in rapporti di amicizia. La stessa Commissione si sofferma, poi, sul fatto che la Deputazione Amministratrice, al termine del dibattito riguardante i rilievi del Collegio Sindacale del Monte dei Paschi sulle operazioni concernenti persone che siano risultate negli elenchi dei presunti iscritti alla Loggia P2, ha espresso un giudizio dubitativo ma non certo favorevole sull'operato del Provveditore: con ciò privandolo di quella piena fiducia indispensabile per il corretto e buon funzionamento degli organi dell'Istituto.

Sulla base di tutti questi elementi mi è stato, pertanto, proposto di sospendere il Dr. Cresti dall'incarico di Provveditore.

Dopo avere attentamente vagliato le suesposte conclusioni, ho ritenuto di non accogliere la proposta di sospensione. E' vero, infatti, che le indagini condotte all'interno del Monte non hanno carattere esaustivo, come la Commissione Amministrativa ha sottolineato (non è stato ancora accertato - scrive la Commissione - "se le "irregolarità" riscontrate dal Collegio sindacale del Monte dei Paschi di Siena in talune operazioni bancarie riguardanti presunti iscritti alla Loggia P2, e svoltesi durante la gestione del dr.Cresti, siano (o meno) a lui imputabili e sotto quale profilo"). E', quindi, ragionevole ipotizzare una ulteriore fase di indagine.Sono tuttavia convinto che non sia competenza del Ministro un diretto accertamento concernente elementi di giudizio su singole operazioni bancarie (peraltro già a conoscenza degli organi di vigilanza). Del resto, ai fini di un ulteriore approfondimento, sarebbero necessari maggiori poteri d'inchiesta.

Il Ministro del Tesoro

3)

Mi è parso, poi, che la sospensione del dr. Cresti sarebbe stata, soprattutto in termini di funzionalità operativa, assai lesiva del prestigio e buon andamento dell'Istituto. Meglio sarebbe valso, allora, un provvedimento di carattere revocatorio da prendere nell'ambito della sfera discrezionale riservata al Ministro del Tesoro, muovendo dalla constatazione della situazione di conflittualità, potenzialmente crescente, tra il Provveditore e la Deputazione Amministratrice e del rischio di una forte disfunzionalità degli organi di governo dell'Istituto.

Di recente, il dr. Cresti - che ha sempre sostenuto con fermezza la propria estraneità alla Loggia P2 e la piena correttezza del proprio comportamento e la legittimità delle decisioni professionali adottate - mi ha dato formale comunicazione di essere disponibile a rassegnare l'incarico: ho ritenuto di accogliere tale proposta che, per quanto di mia competenza, pone un punto fermo alla vicenda nella prospettiva del pubblico interesse.

Con i migliori saluti.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

SEGUE

OMISSIS BOZZA NON CORRETTA 63

PRESIDENTE. Signor ministro, la ringraziamo per la sua dipponibilità a questa audizione voluta dalla Commissione per acquisire la sua collaborazione ai fini degli accertamenti, delle conoscenze che possono permettere a questa Commissione di valutare nel modo più compiuto la presenza della loggia massonica P2 nella pubblica amministrazione. Noi la sentiamoi in audizione libera e aperta, nel senso che siamo collegati con la sala stampa; le dico questo perché qualora dalle domande o dalla sua deposizione emergessero a suo giudizio elementi che devono essere coperti da segreto lei stesso avviserà la Commissione. In particolare la Commissione desidera conoscere, essendo a conoscenza del fatto che all'interno della sua amministrazione vi sono presunti affiliati alla loggia massonica P2 iposizioni di responsabilità, l'organizzazione e la consistenza di questi affiliati nell'ambito dell'amministrazione, le finaltià perseguite nello specifico contesto, l'attività concretamente posta in essere e i mezzi impiegati (proselitismo all'interno, agevolazioni nelle promozioni), eventuali collegamenti all'interno del paese o internazionali anche tramite accertati legami con singoli personaggi esponenti della loggia massonica P2, influenze tentate o esercitate sullo svolgimento di funzioni pubbliche affidatex alla sua amministrazione, eventuali deviazioni dall'esercizio dixxxxxxxxxxxxxxx delle competenze istituzionali che lei abbia riscontrato all'interno dell'amministrazione o in enti sottoposti al suo controllo; quali sono i risultati dell'inchiesta amministrativa condotta in seno alla sua amministrazione e infine la sua valutazione sul ruolo che la P2 ha esercitato, ai fini di aiutare la Commissione stessa ad acquisire tutti gli elementi perché poi la Commissione possa tirare le conclusioni e le valutazioni necessarie in riferimento a questo capitolo più generale della presenza e dell'influenza della loggia P2 nell'amministrazione e nello Stato.

STOP

margine da non oltrepassare

21.4.82 DATA

LUX/lt FIRMA

CAMERA DEI DEPUTATI

TURNO XVI/2

Comm. P2

SEGUE ~~PRESIDENTE~~

BOZZA NON CORRETTA

64

COLOMBO. Signor Presidente, lei sa che abbiamo intrattenuto una fittissima corrispondenza. Lei mi ha chiesto una serie di documenti e anche di mie valutazioni e di interpretazioni non solo della posizione dei singoli funzionari, ma anche sul carattere da attribuirsi, ad esempio, all'accreditamento come consigliere economico da parte dell'Argentina del signor Gelli. Questi sono i temi sui quali lei mi ha domandato elementi e io le ho accuratamente risposto con documentazioni, mi sembra, molto precise. Quindi non ho che da confermare quando risulta da queste documentazioni. Ripeto qui che le persone comparse come legate alla P2 sono pochissime al Ministero degli esteri perché c'è l'ambasciatore Malfatti, che è segretario generale, l'ambasciatore a Cuba Porcari e poi un funzionario, consigliere d'ambasciata, Barbarani, che si trova citato in un documento ma la cui posizione è facilmente chiarita. Per quanto riguarda i funzionari che risulterebbero implicati innanzitutto di parter mia è stato loro chiesto quale fosse la loro posizione e io ho ricevuto delle precise lettere di chiarimento delle loro posizione il cui testo lei ha e nelle quali si smentisce che vi sia stata un'appartenenza alla loggia massonica. A seguito della richiesta della Presidenza del Consiglio abbiamo fatto un'inchiesta all'interno del Ministero e sono stati esaminati accuratamente tutti gli atti dai quali poteva derivare un legame di questi funzionari con la loggia P2 e la conclusione di questa inchiesta è stata negativa. Io le ho mandato i documenti e credo debba ripetere qui la conclusione di questa inchiesta che è la seguente: "Non sembra, in conclusione, che da tutta la documentazione siano desumibili elementi da cui risulti che l'ambasciatore Malfatti abbia presentato domanda di ammissione alla loggia P2, o da cui risulti che egli abbia ricevuto comunicazione di esservi stato ammesso; né d'altra parte risultano elementi documentali circa rapporti

margine da non oltrepassare

STOP

21.4.82 DATA

LUX/lt FIRMA

CAMERA DEI DEPUTATI

TURNO XVI/3
Comm. P2

SEGUE

65

dell'ambasciatore Malfatti con la predetta organizzazione". Aggiunge poi la relazione, ed anche questo è vero: "L'ambasciatore Malfatti, rispondendo alla richiesta di chiarimenti rivoltagli il 25 giugno ultimo scorso da vostra eccellenza ha dichiarato per iscritto di non aver mai appartenuto né aver mai avanzato candidatura alla loggia P2 e di non aver mai effettuato un versamento di quote associative o per qualsiasi altra finalità collegata con la predetta loggia P2". Alla stessa conclusione l'inchiesta perviene per quanto riguarda l'ambasciatore Porcari. Sulla

COMMISSIONE P2

BOZZA NON CORRETTA

margine da non oltrepassare

1/4

1/2

3/4

3

2

1

STOP

margine da non oltrepassare

21.4.82 DATA TURNO XVI/4

LUX/lt FIRMA Comm. P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE

66

Colombo)

Sulla base di questa documentazione, io ho poi portato, in particolare per quanto riguarda l'ambasciatore Malfatti, la documentazione stessa e le conclusioni al Consiglio dei ministri per dichiarare il non luogo a procedere e chiudere così la questione.

Quanto al quesito più specifico che lei mi ha sottoposto, cioè se può constatarsi che vi sia stata un'influenza della Loggia massonica P2 nella vita del ministero, nella sua attività, anche nelle promozioni oppure che vi siano stati dei collegamenti di carattere internazionale, devo dirle che durante il periodo della mia permanenza io non ho mai constatato che vi fosse una qualsiasi interferenza di questo tipo; né che da parte dei funzionari di cui si è parlato o si parla come possibili iscritti alla P2 sia stata esercitata un'attività che tendesse a far inserire elementi diversi da quelli che devono dirigere la dinamica o il funzionamento interno di un ministero, soprattutto delicato, come quello degli affari esteri. Quanto ai rapporti internazionali, lei mi ha chiesto notizie per quanto riguarda il rapporto Gelli-ambasciata di Argentina, l'accreditamento in qualità di consigliere economico presso l'ambasciata dell'Argentina in Italia; mi ha chiesto notizie di un eventuale [illegible] tico che non è mai stato dato; mi ha chiesto notizie anche sul tesserino di identità che viene dato a ciascuno di quelli che viene accreditato e che quando hanno la nazionalità propria del paese presso cui vengono accreditati, non dà alcun privilegio diplomatico ma soltanto dei privilegi funzionali. Su tutto questo io le ho risposto ed è l'unico aspetto di rapporti fra il ministero e l'attività o rappresentanza internazionale di cui si possa parlare e di cui io le ho data ampia documentazione.

Devo aggiungere, nella mia qualità di ministro responsabile di questo dicastero, e confermare la mia valutazione positiva sull'azione che è stata esercitata da questi funzionari e, in particolare, dal segretario generale

STOP

margine da non oltrepassare

21/4/82 DATA TURNO

PIC FIRMA XVII/1

CAMERA DEI DEPUTATI P2

SEGUE

67

Colombo)

la cui attività io seguo con stima e con apprezzamento. Non ho mai dovuto constatare niente che in qualche modo potesse turbare la sua attività nei confronti del ministero con elementi estranei all'attività stessa del ministero.

BOZZA NON CORRETTA

ALBERTO CECCHI. Vorrei anzitutto avere se possibile una sua valutazione su questo fatto singolare. Quando fu resa nota l'appartenanza alla Loggia P2 di tutta una serie di dipendenti dello Stato e, cioè quando furono pubblicate le liste, nella lista che riguardavano i diplomatici italiani sono apparsi una serie di persone con la qualifica di ambasciatore argentino: dottor Osvaldo Brana, ambasciatore argentino a Dakar; dottor Francesco Barzel (?) ambasciatore argentino a Bucarest; dottor Luisa Alberto Betti ambasciatore argentinoa Buenos Yaires; dottor José Ghirelli Garcia ambasciatore argentino a Bueonos Yaires. La cosa francamente è un po' sconcertante. Non so se [illegible] quale implicazione comporti questa presenza massiccia di persona che hanno la qualifica di ambasciatore argentino. Su questo punto specifico è stata fatta dal ministero un'ana risposta per [illegible] oscura.

COLOMBO E. Si tratta di ambasciatori argentino presso altri paesi. Quindi il problema investe l'Argentina e non investe certamente il ministero degli esteri italiano. Non toccava a me disporre alcuna inchiesta su dei funzionari o dei diplomatici che sono dei diplomatici argentini. Sono persone, che mi risulti, di nazionalità argentina. L'unica eccezione riguarda il Gelli, il quale accreditato presso l'ambasciata argentina in Italia come consigliere economico. Il Gelli aveva la doppia nazionalità: quella argentina e quella italiana.

1/4 1/2 3/4 3 2 1

STOP

margine da non oltrepassare

21/4/82 DATA TURNO XVII/2

PIC FIRMA

CAMERA DEI DEPUTATI P2

SEGUE 68

ALBERTO CECCHI. Su questo mi riservo di fare successivamente un'altra considerazione e di porre un'altra domanda. Per attenermi ancora al punto precedente, il fatto che nella lista della P2 figuri tutta una serie di diplomatici che sono sia pure ambasciatore argentini, rivela un collegamento internazionale di questa organizzazione, consistente, che mi pare sollevi alcune questioni in termini un po' più vistosi di quanto non siano stati riferiti da lei fino a questo momento. E' vero che si tratta di persone di nazionalità argentina, come ci dice il ministro, però la loro presenza così massiccia in una Loggia massonica italiana, con tutto quello che abbiamo già acquisito a proposito delle Logge massoniche nazionali e del significato che hanno,... non si capisce perché questi non facessero parte di una Loggia massonica argentina mentre fanno, invece, parte di una Loggia massonica italiana. Questo è un elemento di collegamento internazionale che quanto meno suscita curiosità. Vorrei sapere se una questione di questo tipo è emersa nel corso di vari atti.

BOZZA NON CORRETTA

COLOMBO E. Credo che la curiosità possa essere sodisfatta solo che si ricordi che colui che viene ritenuto capo di questa Loggia massonica aveva la doppia nazionalità: quella argentina e quella italiana, che aveva dei particolari rapporti con la nazione Argentina (e su ciò esiste una notevole documentazione agli atti). Quindi, questo poteva anche determinare un proselitismo non riservato soltanto all'ambiente italiano, ma anche riservato all'ambiente argentino. Da tutto ciò credo che sia difficile dedurre delle conseguenze che possono toccare in qualche modo i rapporti internazionali.

ALBERTO CECCHI. Dagli elementi che ha potuto appurare finora la nostra Commissione è risultato che la persona stessa del capo della Loggia P2, cioè Licio Gelli, e alcune persone che insieme a Gelli avevano una funzione dirigente o di comando al vertice di questa P2, hanno svolto attività internazionali

STOP

21/4/82 DATA

PIC FIRMA

CAMERA DEI DEPUTATI

TURNO XVII/3 P2

SEGUE

(Cecchi)

69

molteplici (attività economiche, attività finanziarie, eccetera). Ne deriva che questa organizzazione ha determinato in qualche misura almeno dei collegamenti con altre organizzazioni ~~xx~~ analoghe internazionali che hanno avuto una qualche influenza sull'orientamento della Loggia P2 e su tendenze che questa Loggia ha manifestato nei confronti anche del nostro dicastero degli esteri, nei

COPIA NON CORRETTA

margine da non oltrepassare

1/4

1/2

3/4

3

2

1

STOP

margine da non oltrepassare

21/4/82 DATA

FIRMA

CAMERA DEI DEPUTATI

TURNO

XVII/4

P2

P2 21.4.82

Carta da minuta

CAMERA DEI DEPUTATI

GUER. XVIII.1

(CECCHI)

Nei confronti dell'Argentina, nei confronti dell'Uruguay, nei confronti di altri paesi dell'America Latina dove è presente in modo massiccio e consistente l'attività di Gelli, di Ortolani e di una serie di personaggi che sono tra i dirigenti della P2, tutta questa attività è stata assolutamente ininfluente nei confronti dello svolgimento della normale attività diplomatica del nostro Governo?

BOZZA NON CORRETTA

Emilio COLOMBO, Ministro degli affari esteri. Che possano avere esercitato, come lei dice, attività di carattere economico, di carattere finanziario, questo va constatato caso per caso, situazione per situazione, che da ciò possa essere derivata una qualsiasi influenza per quanto riguarda l'attività diplomatica e le responsabilità politiche del ministero, io debbo assolutamente escluderlo.

Alberto CECCHI. Vorrei a questo punto avere, se è possibile, una risposta più precisa a proposito della questione del passaporto diplomatico. Non so se la domanda possa essere posta in audizione libera e soprattutto se la risposta possa essere data in questa sede.

PRESIDENTE. Questo possiamo chiederlo al ministro. Ritiene, onorevole ministro, che si possa su questo argomento proseguire in seduta aperta?

P2 21.4

Carta da minuta

CAMERA DEI DEPUTATI

GUER.XVIII.2

Emilio COLOMBO, ministro degli affari esteri. Non conosco la domanda, comunque ritengo di non aver nulla da nascondere, e di poter rispondere in seduta pubblica, in seduta riservata..

CORRETTA

Alberto CECCHI. Non si tratta di questo, ma di ragioni di opportunità internazionale, ed anche del fatto che noi abbiamo ricevuto queste informazioni in sede riservata, in quanto abbiamo ricevuto un appunto riservatissimo del SISMI.

PRESIDENTE. Onorevole Cecchi, poichè i rapporti del SISMI sono documenti segreti, concludiamo la seduta aperta, poi lei alla fine porrà la sua domanda al ministro Colombox in seduta segreta.

Giorgio DE SABBATA. Mi riferisco ancora alla posizione diplomatica del Gelli, che mi sembra sia stata di valido aiuto nella tessitura delle sue ragnatele, dei suoi rapporti. A me pare non molto spiegabile il fatto di come gli sia stato dato il gradimento alla funzione di consigliere commerciale, perchè non si concede normalmente il gradimento alla rappresentanza diplomatica di un paese straniero nei confronti di un cittadino italiano.

PRESIDENTE. Su questo punto abbiamo già avuto una risposta scritta che è agli atti.

EmilioCOLOMBO, ministro degli affari esteri. L'Ambasciata d'Argentina a suo tempo

P2 21.4 72

Carta da minuta

CAMERA DEI DEPUTATI GUER.XVIII.3

(COLOMBO)

accredità come consigliere commerciale il Gelli.C'è,infatti, la possibilità di accreditamento non solo di cittadini originari del paese che chiede la rappresentanza,ma anche di cittadini originari del paese presso il quale la rappresentanza deve essere esercitata.Questa è una norma riconosciuta dalle convenzioni diplomatiche,anche dagli accordi di Vienna,ed è una consuetudine,tanto è vero che ancora oggi noi abbiamo in Italia cittadini italiani che sono consoli onorari di vari paesi.Poc. giorni fa,per esempio,abbiamo ricevuto l'accreditamento,da parte di un paese europeo,di un cittadino italiano come console in una grande città italiana,quindi ciò rientra assolutamente nella norma,e salvo che non vi siano motivi chiari che ostino all'esercizio della rappresentanza,è difficile negare l'accreditamento.

Giorgio DE SABBATA.Ma lei mi insegna,signor ministro,che la funzione consolare è ben diversa da quella diplomatica.

Emilio COLOMBO,ministro degli affari esteri. Si,io ho portato questo esempio perchè si tratta di un fatto verificatosi di recente,ed ho solo una precisa tato voluto dimostrarle che c'è consuetudine in merito sia per quanto riguarda il console sia per quanto riguarda alcune funzioni di carattere diplomatico;comunque tutto ciò è riconosciuto dalla Convenzione di Vienna e dalla prassi,per cui al

F3

P2 21.4

CAMERA DEI DEPUTATI

GUER.XVIII.4

Carta da minuta

(COLOMBO)

momento la cosa non mi sembrò affatto strana, poi, quando sulla base di un processo intentato a Gelli si è constatato che da tale situazione poteva derivare qualche conseguenza, allora, in quel momento, è cessata la rappresentanza.

BOZZA NON CORRETTA

AchilleOCCHETTO. Signor ministro, vorrei dire con estrema chiarezza che fino ad ora ho trovato le sue risposte-diciamo-ineccepibili dal punto di vista formale, però, se me lo consente, mi è sembrato di riscontrare in esse un eccesso di formalismo nell'impostazione rispetto a problemi che rappresentano un punto fermo al centro dell'attività di Gelli, e che per certi aspetti rimangono ancora più oscuri della stessa P2.

Non so come si è arrivati-forse un pò troppo frettolosamente- a escludere completamente qualsiasi rapporto tra Malfatti e la P2, però a questo proposito vorrei dire una cosa molto semplice: che se sono vere le cose che ormai sappiamo tutti per quanto riguarda i rapporti di Gelli a livello internazionale un rapporto di Gelli con il Ministero degli esteri non credo sia da considerare totalmente etraneo alla vicenda, cioè ai desideri, agli interessi, alle necessità legati al tipo di attività svolta dallo stesso Gelli.

Mantengo quindi qualche dubbio sul fatto che si possa, a differenza di quanto è avvenuto per altri settori dell'amministrazione, negare qualsiasi collegamento e possibilità di in=

74

P2 21.4

CAMERA DEI DEPUTATI

GUER.XVIII.5

Carta da minuta

(OCCHETTO)

intervento deviante da parte di Gelli a livello dello stesso Ministero degli esteri, anche perchè sono convinto che qui ci troviamo di fronte ad un punto chiave di tutta la nostra indagine: cioè Gelli era solo? Quali rapporti poteva avere in alto loco per mentenere a sua volta gli importanti rapporti che aveva con l'Argentina e con altri paesi dell'America Latina? Qual è

SEGUE OCCHETTO 75

Qual è il rapporto tra Gelli ed i servizi segreti dei paesi stranieri, l'America, la CIA, tanto per essere molto semplici e concreti? Faccio questa domanda proprio per l'impegno che abbiamo assunto qui di chiedere ai politici una collaborazione più complessiva, non puramente formalistica, cioè, nello spingere l'indagine dello Stato italiano, del Governo che è sorto sulla base di un impegno morale per ciò che riguarda la P2,e chiedere anche una sollecitazione di indagine sulàa base di strumenti che il ministero può avere di più della nostra Commissione, per ciò che riguarda i collegamenti internazionali della P2.Dunque, nella mia domanda, da un lato c'è una sollecitazione che è già critica rispetto ad una mera risposta formale sui problemi che ci siamo posti, in sencondo luogo, anche una richiesta per sapere se non vi siete posti questi problemi, e se siete in grado di dare un aiuto consistente all'attività di indaginestessa della Commissione.

BOZZA NON CORRETTA

EMILIO COLOMBO. Desidero premettere all'onorevole Occhetto quello che più volte ho detto alla presidente, cioè che qualsiasi forma di collaborazione si chieda al Ministero degli esteri per contribuire a far luce su questi problemi è stata data e verrà data in qualsiasi momento. Però, voglio anche dire che durante questo periodo non è che ci siamo limitati soltanto a fare questa inchiesta sulla posizione delle persone che inserite nel ministero erano sospettate di far parte della P2. Abbiamo avuto tutta una attività giornalistica che, sopxattutto nel periodo più acceso, faceva emergere qualche fatto, e di volta in volta noi siamo andati ad accertare i fatti. Io ho dato notizia degli accertamenti,di volta in volta,sulla stampa. Non so se queste cose sono venute qui alla Commissione, ma in ogni caso potrei anche dare questa documentazione, magari non oggi, ma la xxxxxx raccoglierei in modo molto accurato....

PRESIDENTE. Sì, onorevole xxxxx ministro, la pregheremmo di mandarcela.

STOP

21.4.1982 DATA TURNO 19/1

TESTINI FIRMA COMM. P2

CAMERA DEI DEPUTATI

copia da minuta

SEGUE

76

EMILIO COLOMBO. Ad un certo momento, ad esempio, si è cercato di stabilire un certo rapporto tra una società ASCOFIN e la Farnesina, dicendo che ci sarebbe stato un contratto tra questa società e la Farnesina. Abbiamo fatto tutti gli accertamenti ed io ho potuto fare una pubblica smentita nella quale ho detto che non risulta che la Farnesina abbia concluso con quella società alcuna convenzione, né per lo studio di problemi relativi a paesi dell'America latina, né per altro scopo. Questo è il risultato dell'accertamento. E posso citare un fatto anche di maggior rilievo: Ad un certo momento, si è cercato di conivolgere la Farnesina nei suoi rapporti con l'Argentina, anche su questioni di carattere economico, a proposito di Fregate Lupo; abbiamo fatto tutti gli accertamenti ed abbiamo appurato che qualsiasi illazione è priva di fondamento, perchè di Fregate Lupo all'Argentina non ne abbiamo mai vendute.

Si dice, inoltre, che due funzionari sarebbero stati convocati alla Farnesia per accertamenti, e si fa il nome dei due funzionari. Invece, accerto la cosa ed apprendo che i due funzionari non sono mai stati convocati alla Farnesina per accertamenti di questo genere. E così potrei continuare. Ma piuttosto che far perdere tempo alla Commissione, credo di poter dare alla presidenza questa documnentazione, convinto che basti leggerla per trarne motivo di serenità, come l'ho tratto io ogni volta che ho fatto un accertamento di questo genere.

FAMIANO CRUCIANELLI. C'è un interrogativo che rimane aperto, anche se non è il ministro che deve rispondere, ma noi, con un lavoro ed un approfondimento, e poi tornarne a parlare. L'interrogativo è che il Ministro degli esteri doveva essere un centro di grande interesse per Gelli, e quindi riuscire ad individuare gli intrecci ed i collegamenti sarebbe utile ed il ministro potrebbe dare il suo contributo.

STOP

21.4.1982 DATA

TESTINI FIRMA

TURNO 19/2

COMM. P2

CAMERA DEI DEPUTATI

copia da minuta

SEGUE CRUCIANELLI

77

Dal mmnistero sono già venute delle informazioni inm proposito, ma desideravo sapere se questa vicenda dei materiali fra noi e l'Argentina si è attualizzata in qualche modo, le iniziative del ministro stanno dando qualche risultato o siamo ancora....

EMILIO COLOMBO. Ma a proposito di che, onorevole Crucianelli?

FAMIANO CRUCIANELLI. A proposito dei materiali ~~xxxxxx~~...

PRESIDENTE. Onorevole Crucianelli, l'altro rapporto è con l'Uruguay, non con l'Argentina.

EMILIO COLOMBO. Con l'Uruguay, anche questo è documentato da una corrispondenza che è agli atti della presidenza, dopo che mi è stato chiesto di cercare di andare a verificare e a prendere nota dei documenti che si trovano in quel paese, e che sono presso la magistratura, siamo intervenuti più volte. Siamo intervenuti prima per chiedere se quei documenti potevano essere inviati a noi, ma la cosa, purtroppo, non ha avuto seguito. Poi, c'è stata anche la richiesta se i memebri della Commissione potessero andare in Uruguay per prendere visione dei documenti. La cosa è stata trasmessa, è stata portata dal nostro ambasciatore al ministro degli affari esteri dell'Uruguay, abbiamo fatto la richiesta, ci è stato detto che ci sarebbe stata data una risposta dopo aver sentite le più alte gerarchie del paese, ma questa risposta non è mai venuta e credo che questo sia sufficiente per comprendere che non si tratta di negligenza.

ALDO RIZZO. Signor ministro, lei ha precisato che sono stati effettuati accertamenti con riferimento alla persona di Malfatti che è segretario generale del Ministero degli affari esteri. Ma, con riferimento a questi accertamenti, desidererei sapere se si è indagato

STOP

21.4.1982 DATA

TESTINI FIRMA

CAMERA DEI DEPUTATI

copia da minuta

TURNO 19/3

COMM. P2

SEGUE RIZZO

48

~~SU EVENTUALI RAPPORTI ESISTENTI TRA LO STESSO~~ su eventuali rapporti esistenti tra lo stesso Malfatti ed altri iscritti alla loggia P2. E' stato fatto un controllo anche con riferimento agli atti che sono stati compiuti dallo stesso Malfatti in questi ultimi anni? Cioè, in definitiva, è stata fatta una concreta e reale indagine con riferimento a questa persona? Inoltre, a prescindere dall'esito di questi accertamenti, lei ritiene che la presenza del Malfatti al vertice dell'organizzazione burocratica del Ministero degli esteri garantisce quella credibilità di cui in ogni caso deve sempre godere la pubblica amministrazione?

EMILIO COLOMBO.

margine da non oltrepassare

STOP

21.4.1982 DATA

TESTINI FIRMA

CAMERA DEI DEPUTATI

copia da minuta

TURNO 19/4

COMM. P2

SEGUE RIZZO

79

garantisce quella credibilità di cui in ogni caso deve sempre godere la pubblica amministrazione?

COLOMBO. Sulla prima questione le rispondo nello stesso modo con cui ho risposto all'onorevole Occhetto. Non si possono fare delle indagini o delle inchieste senza punti di riferimento, bisogna avere punti di riferimento; ogni volta che questi sono emersi - non per nulla ho parlato di quei differenti casi perché, tra l'altro, si cercava in questa situazione di coinvolgere la persona del Segretario Generale - ogni volta è stato fatto l'accertamento, ogni volta si è arrivati ad una conclusione che è stata sempre negativa. Quindi quello che lei mi chiede è già stato fatto. Se non l'avessi già data, ne posso dare contezza alla Commissione. Per quanto riguarda l'altra domanda che è tipica dell'apprezzamento discrezionale del Governo e del ministro in particolare, le posso dire che non credo che in uno Stato di diritto, avendo fatto degli accertamenti sulla posizione soprattutto di coloro che sono investiti di pubblica responsabilità e avendo concluso in modo negativo per quanto riguarda l'oggetto dell'accertamento, si possa poi concludere con provvedimenti che in qualche modo, indirettamente, vengano a ferire queste persone. Questo dal punto di vista giuridico. Dal punto di vista, poi, proprio del funzionamento dell'amministrazione, se io avessi constatato che vi era qualcosa che in qualche modo limitava o turbava l'azione di questo massimo funzionario della Farnesina, oppure che poteva impedire l'esercizio delle funzioni con il prestigio che è necessario, certamente non avrei esitato a trarne le conclusioni. Non credo di poter dire che tutto questo vi sia e quindi ne traggo una conclusione positiva a favore dei funzionari interessati.

margine da non oltrepassare

STOP

21.4.82 DATA

LUX/sm FIRMA

CAMERA DEI DEPUTATI

copia da minuta

TURNO XX/1

P2

SEGUE

PRESIDENTE. Prima di procedere nei nostri lavori in seduta segreta, informo i ~~xxxxxxx~~ commissari, avendo già sentito in via informale alcuni colleghi che si sono dichiarati favorevoli, che l'audizione dei ministri proseguirà martedì pomeriggio dalle ore 15,30 in poi. Il giorno di martedì mi è stato infatti indicato come il più propizio per queste audizioni. Farò poi, comunque, io la verifica di chi è disponibile.

Passiamo ora in seduta segreta. Onorevole Cecchi, vuol porre la sua domanda al ministro Colombo?

BOZZA NON CORRETTA

ALBERTO CECCHI. Vorrei pregare il ministro di chiarire un punto sul quale siamo rimasti sempre in una condizione di incertezza. E' stato detto che il signor Gelli non era in possesso ~~x~~ di un passaporto diplomatico italiano; noi abbiamo una informazione che deriva da una fonte che abbiamo bisogno di sapere se deve essere confermata o smentita. Un'informazione pervenuta dal Ministero dell'interno alla nostra Commissione e che è agli atti della nostra Commissione, a proposito del signor Licio Gelli, contiene diversi elementi tra i quali è presente un appunto riservatissimo del SISDE alla UCIGOS di Roma del 24 luglio 1981 in cui si forniscono notizie ricevute dal "Servizio collegato USA", quindi è da immaginare che si tratti della CIA. Il servizio americano, nel comunicare al ~~xxx~~ SISDE italiano gli spostamenti di Licio Gelli in Uruguay, formula questa domanda: "Se il passaporto diplomatico italiano usato dal soggetto di interesse è valido oppure si tratta di una falsificazione". ~~Xxx~~ Dall'appunto trasmesso dal SISDE - e c'è da immaginare che è l'appunto ricevuto dalla CIA americana - sotto la data del 10 aprile 1981 si ~~xxxxxx~~ apprende che Licio Gelli giunge a Montevideo da Roma con volo VARIG 910 ed è detto in tutte lettere che era in possesso di passaporto diplomatico italiano 204 ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ (PD-204). Quindi c'è un'indicazione e un riferimento del tutto preciso

STOP

21.4.82 DATA

LUX/sm FIRMA

TURNO XX/2

P2

CAMERA DEI DEPUTATI

copia da minuta

CECCHI

da parte dei servizi americani. Vorremmo sapere se questa informazione si deve ritenere falsa, qualcosa rivolta a depistare... non lo so, qualcosa che certamente ha creato in noi molte perplessità in relazione specialmente alle smentite sul fatto che Gelli abbia avuto un passaporto diplomatico italiano, non argentino.

COLOMBO. Ho fatto degli accertamenti su questi problemi. Abbiamo visto tutti i passaporti 204 che erano stati emessi dall'amministrazione; nessuno di questi corrisponde al nome di Gelli. Ce n'è uno del 1957, successivamente rinnovato fino al 30 giugno 1979, che appartiene al senatore Giuseppe Brusasca; poi ci sono stati altri passaporti 204 e un passaporto diplomatico intestato al colonnello Bruno Leone, capo della delegazione italiana della commissione mista italo-jugoslava per la demarcazione e il ripristino del confine di Stato italo-jugoslavo in data 27 febbraio 1979 e successivamente rinnovato fino al 3 marzo 1981 e poi restituito. Siccome c'è una normativa che fa capo alla direzione del Cerimoniale, un'altra che fa capo alla direzione generale del Personale, siamo andati a vedere anche qui tutti i numeri 204 disponibili: hanno la loro intestazione, tutte ad altre persone per tutto l'accertamento che noi abbiamo potuto fare. Questo l'ho fatto per rispondere alla Presidente con la massima acuuratezza possibile; che poi la mia indagine possa essere incompleta, non lo so, ma non ho nessun altro punto di riferimento su cui fondarmi. L'indagine che abbiamo fatto ci dà questa conclusione. Se qualcuno mi aiuta dandomi qualche altro elemento per andare più in là nell'indagine sarei felice, ma oggi come oggi non ho agli atti nessun altro riferimento all'infuori di quelli che ho dato. Non so, ad esempio, se non si sia confuso il passaporto con questa tessera di identità che è tutt'altra cosa perché è il documento che viene dato a chi è

margine da non oltrepassare

21/4/82 DATA TURNO XXXX XX/3

LUX/sot FIRMA P2

CAMERA DEI DEPUTATI

copia da minuta

SEGUE COLOMBO

P2

accreditato all'interno del paese, che è un po' una carta di riconoscimento, per le funzioni che ha, che però, quando la persona è di origine italiana, dello stesso paese dell'accreditamento, non dà diritto a nessun privilegio diplomatico ma soltanto a delle garanzie di carattere funzionale, cioè per l'esercizio delle funzioni. Può darsi che vi sia stata una confusione tra i due tipi di documenti. Il secondo è stato dato, non c'è dubbio, il passaporto diplomatico non è stato dato.

ALBERTO CECCHI. Ringrazio il ministro per queste sue delucidazioni che però infittiscono il mistero perché i riferimenti che vengono da questo servizio collegato americano appaiono abbastanza definiti e puntuali. Non so

BOZZA NON CORRETTA

21/4/1982 DATA

LUX/SOT FIRMA

TURNO XX/I 4

P2

CAMERA DEI DEPUTATI

copia da minuta

SEGUE

83

Cecchi)

Non so se forse queste indicazioni fra parentesi (P D 204) possano aggiungere qualche cosa alle possibilità di una indagine o di una ricerca.

PRESIDENTE. Si potrebbe casomai fare la verifica sul documento di identità.

ALBERTO CECCHI. Visto che questa indicazione è stata fornita al SISDE italiano in un rapporto di collaborazione da parte dei servizi americani, mi domando se non sarebbe possibile avere da parte dei servizi americani un supplemento di indicazioni, considerato che sono loro che sollevano una questione di questa portata. Credo che ci sia anche un problema di dignità dei nostri servizi nei confronti di quelli ~~xxx~~americani.

COLOMBO. E. Io sono disponibile a fare questi accertamenti.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altre domande, possiamo congedare il ministro Emilio Colombo.

(Il ministro Emilio Colombo esce dall'aula).

BOZZA NON CORRETTA

margine da non oltrepassare

STOP

21/4/82 DATA

PIC FIRMA

CAMERA DEI DEPUTATI

copia da minuta

TURNO

XX1/1

P2

Comm. P2
000033
RISERVATO

Il Ministro degli Affari Esteri

Roma, 31 DIC. 1981

prot. n. 106/C.P2

Al Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2 -
(Legge 23 settembre 1981, n.527)

Oggetto: Rapporto sull'esito globale degli accertamenti in merito all'appartenenza alla loggia P2 dipendenti del Ministero.

Rif.nto: lettera Presidente Commissione 044/C.P2 del 16.12.'81

A seguito delle istruzioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con telgramma del 15 giugno 1981, con cui si disponevano "accertamenti preliminari volti ad acclarare l'effettiva appartenenza" all'associazione denominata Loggia P2 "di funzionari figuranti in elenchi trasmessi da autorità giudiziaria", questa Amministrazione si procurò le raccolte di elementi acquisiti dall'autorità giudiziaria e raccolti in copia negli allegati alla relazione della Commissione Parlamentare di inchiesta sul caso Sindona (Doc XXIII n.2,n. 2bis e n. 2ter) e stabilì che tra i nomi elencati nei predetti documenti figuravano tre funzionari del Ministero: l'Ambasciatore Franco Malfatti di Montetretto, il Ministro Plenipotenziario di II° Classe Salvatore Porcari Li Destri di Rainò e il Consigliere di Legazione Emilio Barbarani. Si sono quindi promossi gli accertamenti richiesti nei confronti dei predetti funzionari analizzando la documentazione sopra citata e interpellando gli interessati sulla loro presunta appartenenza alla Loggia P2

Comm. P2
000033
RISERVATO

Al Ministro degli Affari Esteri

- 2 -

Ls conclusione raggiunta, nei tre predetti casi, è stata che dagli accertamenti non sono emersi elementi concreti nè indizi concorrenti a suffragare l'ipotesi della appartenenza all'associazione denominata Loggia P2; si è quindi pronunciato il non luogo a procedere. Nel caso dell'Ambasciatore Malfatti, Segretario Generale del Ministero, la decisione è stata sottoposta al Consiglio dei Ministri che ne ha preso atto il 18 settembre 1981.

Sono stati svolti inoltre accertamenti accurati circa eventuali influenze che la Loggia P2 avrebbe potuto avere sull'attività del Ministero. E' risultato in tal modo acclarato che le attività dell'Amministrazione degli Affari Esteri, le sue decisioni e il funzionamento dei suoi servizi non hanno subito alcuna influenza o interferenza nè diretta, nè indiretta da parte della predetta Loggia P2.

MINISTERO DELLA DIFESA (*)

(*) Per i nominativi dei militari inclusi negli elenchi della Loggia P2 rinvenuti a Castiglion Fibocchi vedi anche la documentazione trasmessa dal S.I.S.M.I. alla Commissione P2, pubblicata nel tomo III del Volume III, pagg. 268 - 298.

SEGUE

51

(Viene introdotto in aula il ministro Lagorio).

PRESIDENTE. Ministro Lagorio, a nome della Commissione la ringrazio per la sua disponibilità a questa audizione, che la Commissione le ha richiesto, pensando che sia utile, ai fini dei nostri lavori, la sua collaborazione. Questa audizione, come le altre, è nata dalla conoscenza che noi abbiamo della presenza nella sua amministrazione, o comunque in settori sui quali la sua amministrazione ha compiti di vigilanza, di presunti appartenenti alla Loggia massonica P2. Desideriamo conoscere da lei la consistenza di tale presenza, il tipo di penetrazione che vi è stato nell'amministrazione, se l'amministrazione ne ha avuto deviazioni rispetto ai suoi fini istituzionali e quali sono le valutazioni che lei può dare, anche se soggettive, su questo fenomeno. Vorremmo avere anche notizia delle conseguenze che sono derivate all'amministrazione dopo gli accertamenti fatti. Stante l'amministrazione che lei presiede, le dico fin d'ora che, qualora ritenesse di riferire in seduta segreta anziché pubblica, terremmo immediatamente conto di tale valutazione.

LELIO LAGORIO. Penso di poter fare rapidamente una premessa, poi sarà a disposizione per qualsiasi quesito che la Commissione volesse pormi. Premetto che ho conosciuto la cosiddetta "lista Gelli" solo dopo che il Presidente del Consiglio, onorevole Forlani, ne ordinò la pubblicazione. Questo ordine fu dato il 20 maggio, e la stampa italiana l'ha pubblicata il 21 maggio. Ufficialmente tale lista mi fu rimessa il 25 maggio, in seguito ad una mia richiesta al Presidente del Consiglio. Naturalmente, attraverso la stampa dell'epoca, che era fortemente interessa-

STOP

margine da non oltrepassare

27-4-'82 DATA TURNO XIII/1

Mec. FIRMA P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE SACCORIO

52

ta all'affare, conoscevo i nomi di alcuni ufficiali che la stampa indicava come presunti ricompresi nella lista di Gelli. In precedenza il Presidente Forlani mi aveva fornito alcune informazioni su alcuni nomi compresi nella lista, nomi dell'amministrazione militare. Ricordo che il primo nome che egli mi fece fu quello del capo di stato maggiore della difesa, ammiraglio Torrisi, suggerendomi di cominciare a prevedere riservatamente qualche provvedimento cautelativo in attesa di un orientamento generale, quando questo fosse stato ufficializzato. Successivamente il Presidente mi fece il nome del direttore del SISMI, generale Santovito, segnalandomi i nomi dei più alti ufficiali sottoposti all'autorità del ministro della difesa. Ricostruendo le vicende di allora da qualche appunto che solitamente prendo sull'agenda di lavoro, un colloquio sui problemi della P2 con il Presidente Forlani, prima da solo e poi con il ministro dell'interno, onorevole Rognoni, avvenne il 21 aprile. Ricostruisco anche che un colloquio con l'allora capo di stato maggiore della difesa, ammiraglio Torrisi, l'ho avuto il 10 maggio. In quella occasione il capo di stato maggiore della difesa, professata la propria estraneità completa alla vicenda, mi disse che, se l'avessi ritenuto necessario, egli si sarebbe dichiarato immediatamente pronto a lasciare il suo incarico. La stessa dichiarazione mi fu fatta dal direttore del SISMI, generale Santovito, il quale il 16 maggio, mise a disposizione il suo incarico con una lettera del 19 maggio. In quegli...

margine da non oltrepassare

1/4 1/2 3/4 3 2 1 STOP

margine da non oltrepassare

27-4-'82 DATA TURNO XIII/2

Mec. FIRMA P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE LELIO LAGORIO 53

In quegli stessi giorni - cioè prima della pubblicazione della lista - io esaminai con il capo di stato maggiore più anziano, capo di stato maggiore dell'esercito, generale Rambaldi, che in quel momento era la massima autorità militare, considerato che il capo di stato maggiore della difesa era di fatto impedito nei suoi movimenti; come dicevo, esaminai dapprima con lui e poi con tutti i capi di stato maggiore, con il segretario della difesa e con il comandante generale dei carabinieri i provvedimenti cautelativi da prendere nei confronti degli ufficiali i cui nomi fossero poi risultati effettivamente ricompresi nella lista e non soltanto segnalati dalla stampa quotidiana e dalle riviste. Appena pubblicata la lista, cioè lo stesso giorno 21 maggio, in un colloquio con i capi di stato maggiore precedentemente ricordati fu deciso di avvire le procedure cautelative. Non era facile individuarle perchè si trattava di rispettare la legalità, di garantire la sicurezza nazionale - c'era il problema del nulla osta di sicurezza che ha vari regimi a seconda del rilievo della carica militare - si trattava di osservare contemporaneamente il principio costituzionale che non esiste una presunzione di colpevolezza per nessuno e che, quindi, le misure cautelative dovevano essere commisurate a questo principio di iniziale presunzione di non colpevolezza; quindi, misure di precauzione sì, ma non preventive condanne; queste avrebbero potuto essere pronunciate soltanto attraverso un procedimento disciplinare.

La soluzione individuata, che ora ricorderò, fu comunicata al Presidente del consiglio Forlani il 26 maggio. Si trattò - la cosa suscitò anche un po' di sorpresa, ma era la sola misura cautelativa che ci sembrava di poter prendere in quell'occasione - del cosiddetto congedo temporaneo; quest'ultimo sollevava di fatto dall'incarico l'ufficiale senza pregiudicare l'avvenire: sia che si trattas-

STOP

margine da non oltrepassare

27/4/1982 DATA TURNO XIV/1

ASSENZA FIRMA COMM/ P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE LELIO LAGORIO 59

se di una futura assoluzione o di una futura condanna. Il provvedimento di congedo, che riguardò tutti gli ufficiali ricompresi nelle liste derivò da un rapporto molto stretto tra l'amministrazione e gli ufficiali ricompresi in tale lista. Insomma, a tutti questi ultimi, da parte dei rispettivi superiori gerarchici, fu rappresentata la necessità di tale provvedimento cautelativo nell'interesse superiore delle forze armate e dello Stato. La risposta fu che tutti chiesero il congedo. Il primo atto di congedo riguardò il capo di Stato maggiore della difesa, ammiraglio Torrisi, e fu adottato il 27 maggio, con decorrenza a partire dal 30 dello stesso mese; ad esso seguì, con la stessa data del 30 maggio, quello del direttore del SISMI, generale Santovito; nella settimana successiva tutti gli ufficiali in servizio i cui nomi comparivano nella lista di Gelli furno allontanati cautelativamente dai loro incarichi. Nessuno di coloro, di cui fu poi accertata dalla inchiesta formale militare, cioè dal procedimento disciplinare, l'affiliazione alla P2, vi è più rientrato. Aggiungo anche che, allo stesso modo, praticamente, quasi nessuno degli stessi scagionati dal procedimento disciplinare è rientrato nel precedente incarico: concluderò preciserò le ragioni di questa circostanza.

Fatta questa premessa, posso ora essere un po' più dettagliato su tutti i passaggi dei procedimenti avviati dalla difesa, sulle loro conclusioni e sul loro significato. Fu fatto, prima del congedo, un accertamento preliminare: cioè, appena furono resi noti gli elenchi, e prima ancora che si conoscesse il parere dei tre saggi, fu avviata un'attività intesa a raccogliere le dichiarazioni dei militari e dei civili presso la difesa i cui nomi erano ricompresi negli elenchi; questi accertamenti furono affidati ai capi di stato maggiore di forza armata, al segretario generale ed al comandante generale dei carabinie-

STOP

margine da non oltrepassare

27/4/1982 DATA TURNO XIV/2

ASSENZA FIRMA COMM. P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE LELIO LAGORIO 55

xxxri. Così risultò che negli elenchi erano ricompresi: 87 militari in servizio; 47 militari in congedo;10 militari appartenenti agli organismi di sicurezza ed 8 dipendenti civili di cui un magistrato militare. Dalle dichiarazioni rese in questo accertamento disciplinare - ed in sostanza fu chiesto questo: di dire come stessero le cose sul proprio onore - risultò che il 34 per cento del personale negò ogni vincolo con la loggia P2; il 52 per cento ammise,sia pure con spegazioni e sfumature le più diverse, di appartenere o di avere appartenuto alla loggia P2; il rimanente 14 per cento non aderì all'invito di sottoscrivere questa dichiarazione sul proprio onore e dichiarò che si sarebbe riservata di rispondere soltanto in sede di procedimento disciplinare quando questo fosse stato aperto.

Per il personale appartenente agli organismi dei servizix di sicurezza fu avviata anche la procedura per la restituzionze all'amministrazione di appartenenza; quindi, non fu neanche preso un provvedimento cautelativo, ma un provvedimento finale nei loro confronti. Perchè? Perchè, a prescindere dall'appartenenza o meno alla loggia P2, si ritenne che era venuto a mancare il carattere di riservatezza insito nel rapporto d'impiego, base essenziale per operare nel settore della sicurezza. Successivamente ha avuto inizio il procedimento disciplinare per tuttix,il 17 luglio 1981,in attuazione delle dis_posizioni emanate dal Presidente del Consiglio, sulla base di un parere espresso al riguardo dal Consiglio di Stato; procedimento disciplinare avviato sia nei confronti dei militari, sia nei confronti dei civili, naturalmente per ciascuno secondo il suo stato, per accertare: la reale appartenenza alla loggia P2 e l'eventuale violazione del precetto contenuto nell'articolo 212 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in relazione all'articolo 18 della Costituzione che, quel tem-

COPIA NON CORRETTA

margine da non oltrepassare STOP

27/4/1982 DATA TURNO XIV/3

ASSENZA FIRMA COMM/ P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE LELIO LAGORIO 56

po era ancora in vigore, essendo stato abrogato solo successivamente, anche se si trattava di una norma che, con lo spirito di oggi, diventava difficile da applicare, cioè era difficile avere la sensibilità per applicarla.

Per quel che riguarda l'inchiesta nei confronti dei militari, fu richiamato dal servizio, per l'esigenza, l'ammiraglio di squadra Luigi Tommasuolo al quale fu conferito il mandato di dare la precedenza ai militari in servizio, per ovvi motivi; e, dopo avere ultimato i procedimenti a questi relativi, iniziare quelli per i militari in quiescenza. Per il personale civile, invece, si è proceduto sulla base delle disposizioni del testo unico concernente lo status degli impiegati civili che affida lo svolgimento dell'inchiesta per i direttori generali - e ce n'erano due nella lista - al ministro e per gli impiegati con qualifica inferiore all'ufficio del personale. Per il magistrato militare, lo svolgimento dell'inchiesta spettava a quella specie di consiglio superiore della magistratura militare che è stato costituito con la riforma della primavera dello scorso anno.

Vediamo l'esito di queste inchieste. Dei militari in servizio che sono - lo ripeto - complessivamente 87: 38 ufficiali, per i quali non sono emerse prove univoche ed attendibili di una loro adesione alla loggia P2, sono stati prosciolti da ogni addebito e la pratica è stata archiviata. Sottolineo che bisogna tener conto dei limiti posti all'acquisizione delle prove dalla natura disciplinare del procedimento che, come tale, non ha una grande penetrazione nei fatti, né può averla; è un procedimento formale, la capacità di indagine dell'ufficiale inquirente è limitata, cioè non si tratta di un procedimento simile a quello giudiziario. La formula dell'archiviazione, potremmo dire con terminologia mutuata dall'ordinamento giudiziario, è quella

margine da non oltrepassare

STOP

27/4/1982 DATA TURNO XIV/5

ASSENZA FIRMA COMM. P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE LELIO LAGORIO

57

dell'assoluzione per insufficienza di prove. Per 41 ufficiali

BOZZA NON CORRETTA

margine da non oltrepassare

STOP

27/4/1982 DATA

ASSENZA FIRMA

CAMERA DEI DEPUTATI

TURNO XIV/5

COMM./ P2

SEGUE LAGORIO

Per 41 ufficiali, nei confronti dei quali, invece, è stata accertata l'adesione alla loggia P2, adesione che tutti hanno detto avvenuta nella convinzione che si trattasse di regolare loggia massonica, comunico alla Commissione che questi ufficiali sono stati colpiti da una sanzione disciplinare di corpo, definita dalle leggi, che consiste nel rimprovero scritto, per avere - questa è la motivazione - manifestata scarsa cautela nel far parte di una organizzazione i cui particolari caratteri, resi noti dagli organi di stampa, non potevano non suscitare dubbi circa l'opportunità di appartenervi per un ufficiale delle forze armate.

Per tre ufficiali che, in un primo momento, avevano negato di appartenere alla loggia P2 e solo in un secondo tempo, nel procedimento disciplinare, hanno ammesso questo fatto è stato aperto un procedimento disciplinare ad hoc per violazione dell'articolo 8 del regolamento della disciplina militare, articolo che riguarda le qualità morali del militare e che afferma che il militare deve avere elevato il senso dell'onore militare, eccetera. Quindi, avere in un primo momento negato una circostanza e l'averla ammessa dopo costituisce una violazione in più, per la quale è stato aperto un procedimento a parte.

Tre ufficiali sono stati sospesi cautelativamente dal servizio e sono a casa senza stipendio, perché nei loro confronti è intervenuto sempre un procedimento penale della magistratura ordinaria per la vicenda della loggia P2. Posso fare un nome: il più autorevole di questi ufficiali è il generale Maletti.

Per due ufficiali, cioè per il generale Santovito, direttore del SISMI, e per il generale Grassini, direttore del SISDE, il procedimento non è ancora iniziato perché qui è nata una controversia giuridica di non facile risoluzione, per la quale, in data 23 luglio 1981, la di-

STOP

27.4.82 DATA TURNO XV/1

SERNICOLA/sm. FIRMA P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE LAGORIO

59

fesa ha chiesto parere al Consiglio di Stato. In sostanza, per dirla in breve, l'uno e l'altro, il generale Santovito ed il generale Grassini, sono ufficiali in servizio permanente effettivo, erano, per lo meno in quel momento, generali in servizio permanente effettivo e come tali, quindi, rientravano tra gli ufficiali che avrebbero dovuto essere inquisiti come gli altri dall'ammiraglio Tommasuolo. Essi però erano capi di servizi di sicurezza per i quali il superiore gerarchico è il Presidente del Consiglio ed allora si trattava di sapere se l'accertamento disciplinare avrebbe dovuto essere fatto dal ministro della difesa o avviato dal Presidente del Consiglio. Il Consiglio di Stato fino a questo punto non ci ha ancora risposto. Questi sono i due soli casi per i quali il procedimento disciplinare non è stato ancora avviato.

Per i militari in congedo, chiusa l'inchiesta per il personale militare, si è iniziata il 4 di gennaio la procedura nei loro confronti. Per sei ufficiali è stata disposta l'archiviazione della pratica con una assoluzione per insufficienza di prove. Per cinque ufficiali, per i quali vi è stato l'accertamento dell'appartenenza alla loggia P2, sia pure con la rituale formula "ritenevamo che fosse una normale loggia massonica", la conclusione è stata questa: che, siccome per gli ufficiali a riposo, la sola sanzione possibile è la degradazione e non c'è nessun'altra sanzione possibile, per perequare il trattamento di punizione fra l'ufficiale in servizio e l'ufficiale in quiescenza, non si è potuto fare altro che arrivare ad una archiviazione, con una lettera di richiamo che rimane affidata al fascicolo personale dell'ufficiale in quiescenza.

Sono ancora in corso di svolgimento 36 procedimenti, però per 22 di questi l'ufficiale inquirente ha trasmesso in questi giorni le sue conclusioni e quindi il provvedimento potrà essere preso entro poshissimi giorni. Per i rimanenti 14 ufficiali l'ufficiale inqui-

STOP

27.4.82 DATA TURNO XV/2

SERNICOLA/sm FIRMA P2

CAMERA DEI DEPUTATI

163

SEGUE LAGORIO

rente ha detto che sarà in grado di concludere entro il mese di maggio.

Anche per gli 8 ufficiali che appartenevano agli organismi di sicurezza si è posto un problema. Erano ufficiali, però, con un regolamento approvato alla fine del 1980, furono ricondotti a stato civile, persero il carattere di militare e assunsero il carattere di dipendenti civili. In questo regolamento è anche previsto un consiglio di disciplina per l'esame delle loro eventuali mancanze; tuttavia, si sostiene da parte della difesa che la qualità di militare non è perduta ed allora anche per questi, per la verità, la difesa rivendica la competenza a giudicare. Anche in questo caso, pertanto, è stato richiesto il parere al Consiglio di Stato.

Va detto che i militari, quando vanno in pensione, vanno prima nella riserva, poi, fino al giorno in cui la vita termina, restano ancora in una condizione in cui mantengono questo carattere militare.

Per il personale civile, c'erano due direttori generali: uno è risultato completamente estraneo alla loggia P2, per cui la pratica è stata archiviata, l'altro, invece, aveva effettivamente aderito alla loggia P2 nella convinzione che fosse una loggia ordinaria ed anche per questo direttore generale si è posto lo stesso problema quantitativo, con riferimento alla sanzione, che si è posto per i militari pensionati, essendo la sola sanzione possibile la destituzione. Per questo direttore generale, allora, sembrando sproporzionata tale sanzione rispetto alle sanzioni ~~xxxxxx~~ date per gli ufficiali, è stata inviata una lettera di richiamo che rimane nel suo fascicolo personale. Preciso che entrambi i direttori generali sono stati rimossi dal loro incarico di capi di direzione generale, uno dirigeva Difeservizi, l'altro Levadife, e trasferiti in organismi collegiali di consulenza come semplici membri: uno al CASD, l'altro al Consiglio superiore delle forze armate.

margine da non oltrepassare

STOP

27.4.82 DATA TURNO XV/3

SERNICOLA/sm FIRMA P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE LAGORIO

Per i dipendenti con qualifica inferiore a direttore generale, riferisco che due sono rimasti estranei, due, invece, avevano aderito alla loggia P2 ed hanno avuto la sanzione di censura, che corrisponde a quella del rimprovero per il militare. Uno è sottoposto a procedimento penale connesso alla vicenda P2, perciò è stato sospeso dal servizio senza assegni. Per uno il magistrato militare ha aperto un procedimento che viene svolto dal Consiglio superiore della magistratura militare.

Posso trarre, signora Presidente, in questa fase, le seguenti conclusioni: i provvedimenti, sia nei confronti dei civili sia nei confronti dei militari, possono essere considerati ~~XXXXX~~ severi; basta considerare, ad esempio, che, per il solo fatto di essere stati sottoposti ad inchiesta formale, a prescindere dall'esito favorevole o negativo, sono scattati nei confronti di questi ufficiali altri meccanismi previsti dalla legge, che hanno inciso notevolmente sulle carriere degli interessati. Essi, infatti, sono esclusi dalle aliquote di valutazione e sono esclusi dai quadri di avanzamento, secondo due norme previste dalla legge del 1955. Questo ha comportato per loro, certamente, quanto meno un ritardo nella carriera, anche nel caso in cui, lo ripeto, non sia stata erogata nessuna sanzione. Il rimprovero lascia un segno pesante nella vita e nella carriera dei puniti, perché esso è allegato alla documentazione personale dell'interessato e costituirà elemento di valutazione negativa in sede di avanzamento, sia per quanto riguarda l'assegnazione dei successivi incarichi, sia per il fatto che, in conseguenza dell'addebito disciplinare, non si potrà più dire che gode della piena fiducia, della presunzione di piena fiducia precedente.

Anche l'archiviazione, con la motivazione che è stata adottata, non è priva di effetti collaterali, in quanto essa, considerata la motivazione, ha indotto il ministro, nei limiti della legalità e della

margine da non oltrepassare

STOP

27.4.82 DATA TURNO XV/4

SERNICOLA/sm FIRMA P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE LAGORIO

giustizia amministrativa e compatibilmente con le esigenze delle forze armate, ad adottare una politica di utilizzazione degli ufficiali prosciolti tale da non esporre le forze armate ad impatti in qualche modo di contestazione da parte della coscienza dei cittadini. Per interndersi anche gli ufficiali prosciolti non hanno più mantenuto alcun incarico che li tenesse in una vetrina rispetto all'opinione pubblica, proprio perché la tormenta della P2 ha scalfito l'immagine degli ufficiali che sono stati coinvolti, indipendentemente dal provvedimento di proscioglimento che hanno subito.

Alla domanda precisa che la signora Presidente mi ha fatto, se si possa arrivare alla conclusione che attraverso questa affiliazione alla loggia P2 possano essere stati recati danni alla sicurezza del nostro paese ed all'organizzazione della difesa, io mi sentirei di rispondere di non aver percepito l'esistenza di queste minacce alla sicurezza e di danni all'amministrazione della difesa. Non posso

COPIA NON CONSENTITA

margine da non oltrepassare

STOP

27.4.82 DATA TURNO XV/5

SERNICOLA/sr FIRMA P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE LAGORIO

53

Non posso escludere, signora Presidente, che l'appartenenza a questa organizzazione possa in qualche modo avere influito nella speditezza della carriera di qualcuno; ho fatto delle ricerche su questo riguardo, ma è una pista sulla quale non si riesce a trovare il bandolo della matassa, non si riesce a trovare nessuna prova concreta che ci possano essere state delle anomalie nelle promozioni e nelle carriere in coincidenza di questa vicenda.

1/4

ALLEGATO NR. 1 AL FOGLIO
NR. 1/ 1472 /C-17(77)
DATATO - 9 MAR. 1982

Ministero della Difesa

GABINETTO DEL MINISTRO

ELENCO DEI FASCICOLI PERSONALI CHE SI TRASMETTONO

1) Col. spe	ALECCI	Vito	(32 pagg.	da 000001 a 000032)
2) Capp. CC spe	ALEFFI	Giuseppe	(43 "	" 000033 " 000075)
3) Cap. cpl. tratt.	BACCI	Vasco	(31 "	" 000076 " 000106)
4) Cap.Freg. spe	BERTACCHI	Carlo	(34 "	" 000107 " 000140)
5) Cap.Corv. spe	BOERIS CLEMEN	Alessandro	(53 "	" 000141 " 000183)
6) Magg. spe	CADORNA	Carlo	(41 "	" 000184 " 000224)
7) Col. CC spe	CALABRESE	Antonio	(46 "	" 000225 " 000270)
8) Cap. GARAT spe	CALENDA	Guido	(52 "	" 000271 " 000322)
9) Ten. Col. spe	CARCHIO	Umberto	(54 "	" 000323 " 000376)
10) Amm. Sq.	CELIO	Marcello	(29 "	" 000377 " 000405)
11) C.V. spe	CESARI	Umberto	(31 "	" 000406 " 000436)
12) Ten.Col. spe	CESARIO	Salvatore	(35 "	" 000437 " 000471)
13) Gen.Brig. CC spe	CIANCIULLI	Giuseppe	(34 "	" 000472 " 000505)
14) Col. CC spe	COCCI	Ennio	(48 "	" 000506 " 000553)
15) C.V. spe	D'AGOSTINO	Sergio	(30 "	" 000554 " 000583)
16) Cap. CC spe	D'ALLURA	Giuseppe	(46 "	" 000584 " 000629)
17) Ten.Col. spe	DEIDDA	Sergio	(30 "	" 000630 " 000659)
18) Col. CC spe	DEL GAUDIO di JUELI	Manlio	(74 "	" 000660 " 000733)
19) Cap. Freg. spe	DI FABIO	Bruno	(39 "	" 000734 " 000772)
20) Magg. CC spe	D'OVIDIO	Giancarlo	(39 "	" 000773 " 000811)
21) Magg.Gen.Med.spe	FAVUZZI	Enrico	(40 "	" 000812 " 000851)
22) Ten. Col. spe	FIAMINGO	Domenico	(38 "	" 000852 " 000889)
23) Magg. CC cpl.	FUSARI	Silvio	(40 "	" 000890 " 000929)
24) Gen. Div. spe	GAMBAROTTA	Vitaliano	(40 "	" 000930 " 000969)

SEGUE ALLEGATO NR. 1 AL FOGLIO

NR. 1/ 1472 /C-17(77)

DATATO -9 MAR. 1982

Ministero della Difesa

GABINETTO DEL MINISTRO

25) Contramm. spe	GERACI	Antonino	(65 pagg. da 000970 a 001035)
26) Cap. CC spe	GIUFFRIDA	Giovanni	(42 " " 001036 " 001077)
27) Col.f. (par) spe	GRANATI	Umberto	(43 " " 001078 " 001120)
28) Cap. CC	GROSSI	Ernesto	(84 " " 001121 " 001204)
29) Ten.Col. CC spe	GUCCIARDO	Santo	(41 " " 001205 " 001245)
30) Contramm.(CP)Aus.	JANNUZZI	Rubens	(30 " " 001246 " 001275)
31) Col.A.A.r.n.Pil.	LENCI	Federico	(66 " " 001276 " 001341)
32) Cap. Med. spe	LEX	Matteo	(36 " " 001342 " 001377)
33) Cap. CC spe	LIBERATI	Serafino	(41 " " 001378 " 001418)
34) Col. spe	LORENZETTI	Carlo	(56 " " 001419 " 001474)
35) Ten. Col. spe	LOTTA	Mario	(36 " " 001475 " 001510)
36) T.V. Med. spe	MAFERA	Fulvio	(29 " " 001511 " 001539)
37) C.F. spe/rs	MARANO	Vito	(30 " " 001540 " 001569)
38) Cap. CC spe	MARTURANO	Antonino	(46 " " 001570 " 001614) (COMPRESA LA N. 001593/GIS)
39) Col. spe	MAZZOTTA	Giuseppe	(63 " " 001615 " 001677)
40) Col. AA.CCrc spe	MIDILI	Giuseppe	(45 " " 001678 " 001722)
41) Gen.Div.CC spe	MISSORI	Igino	(60 " " 001723 " 001782)
42) Col. CC spe	MONTANARO	Giuseppe	(45 " " 001783 " 001827)
43) Col. Spad.	MONTEFREDDO	Anselmo	(25 " " 001828 " 001852)
44) Cap. CC spe	MORI	Carlo	(44 " " 001853 " 001896)
45) Ten.Col. CC spe	MORELLI	Franco	(60 " " 001897 " 001956)
46) Magg.CC spe	MURTAS	Franco	(59 " " 001957 " 002015)
47) Mar.Magg.CC spe	NOCILLI	Enrico	(61 " " 002016 " 002076)
48) Ten. Col. spe	ODDO	Salvatore	(37 " " 002077 " 002113)

SEGUE ALLEGATO NR. 1 AL FOGLIO

NR. 1/1472 /C-17(77)

DATATO - 9 MAR. 1982

Ministero della Difesa

GABINETTO DEL MINISTRO

49)	Ten.Col. CC spe	PANELLA	Giancarlo	(46 pagg. da 002114 a 002159)
50)	Ten.Col. CC spe	PASTORE	Franco	(67 " " 002160 " 002226)
51)	Cap. CC spe	PASTORE	Giovanni	(41 " " 002227 " 002267)
52)	Cap. CC spe	PETRICCA	Gianfranco	(106 " " 002268 " 002373)
53)	C.F. M.D. cpl.rich.	PONTI	Lionello	(30 " " 002374 " 002403)
54)	Magg. CC spe	PUTIGNANO	Giuseppe	(34 " " 002404 " 002437)
55)	Ten.Col. CC spe	QUARTARARO	Giuseppino	(55 " " 002438 " 002492)
56)	Ten.Col. spe	RENAI	Aldo	(52 " " 002493 " 002544)
57)	C.F. spe	RUTA	Guido	(34 " " 002545 " 002578)
58)	Ten.Col. CC spe	SABATINI	Gianfranco	(41 " " 002579 " 002619)
59)	Ten.Col. CC spe	SCARANO	Pasquale	(48 " " 002620 " 002667)
60)	Col. CC spe	SCHETTINO	Michele	(34 " " 002668 " 002701)
61)	Ten.Col.CC spe	SCIALDONE	Mario	(55 " " 002702 " 002756)
62)	T.V. (GN) UCRI	SILANOS	Giuseppe	(33 " " 002757 " 002789)
63)	Ten.Col. CC spe	SINI	Giovanni	(50 " " 002790 " 002839)
64)	Gen.Div. CC spe	SIRACUSANO	Giuseppe	(49 " " 002840 " 002888)
65)	Ten.Col. CC spe	TARSI	Giacomo	(39 " " 002889 " 002927)
66)	Amm.Sq. rich.	TORRISI	Giovanni	(34 " " 002928 " 002961)
67)	Ten.Col. CC spe	TRAVERSA	Mario	(45 " " 002962 " 003006)
68)	Col. CC spe	TUMMINELLO	Domenico	(51 " " 003007 " 003057)
69)	Gen.Brig. rich.	TURINI	Mauro	(27 " " 003058 " 003084)
70)	Col. Med. spe	URCIOLO	Ottavio	(73 " " 003085 " 003157)
71)	Gen.Brig. spe	VIVIANI	Ambrogio	(42 " " 003158 " 003199)
72)	Gen. C.A.	GIANNINI	Orazio	(191 " " 003200 " 003390)

(Il fascicolo n. 72 contiene, oltre a quanto indicato nel corpo della lettera per tutti gli altri fascicoli, un "supplemento d'inchiesta" costituito a sua volta da:
- tutti i documenti elencati nell'indice contenuto nel "supplemento" stesso;
- relazione dell'Ufficiale Inquirente al Sig.Ministro della Difesa - n. 502 del 22.12.1981).

ALLEGATO N. 1 AL FOGLIO

N. 1/ /C-17(77)

DATATO

Ministero della Difesa

GABINETTO DEL MINISTRO

ELENCO DEI FASCICOLI PERSONALI CHE SI TRASMETTONO

73) Gen.B.CC(Spad)	DALLA CHIESA	Romolo	(57 pagg. da 003391 a 003447)
74) Cap. f.(par.)spe	FANTINI	Giovanni	(47 pagg. da 003448 a 003494)
75) C.A.(GN)spe	FORGIONE	Vittorio	(98 pagg. da 003495 a 003592)
76) Ten.Col.Amm.(spe)	GENOVESE	Francesco	(61 pagg. da 003593 a 003653)
77) Mar.Capo CC.(spe)	MARSILI	Franco	(29 pagg. da 003654 a 003682)
78) C.F. (CP) spe	MURRU	Angelo	(48 pagg. da 003683 a 003730)
79) C.V. (spe)	POGGI	Giuliano	(90 pagg. da 003731 a 003820)

ALLEGATO N. 1 AL FOGLIO

N. 1/ /C-17(77)

DATATO

Ministero della Difesa

GABINETTO DEL MINISTRO

ELENCO DEI FASCICOLI PERSONALI CHE SI TRASMETTONO

80) Ten.Col.f.(spe)	CACCHIONE	Antonio	(57 pagg. da 003821 a 003877)
81) Ten.Col.CC(spe)	CORNACCHIA	Antonio	(46 pagg. da 003878 a 003923)
82) Col.Amm.(ris)	DI DONATO	Sergio	(50 pagg. da 003924 a 003973)
83) Cap.CC(spe)	FRANCINI	Luciano	(61 pagg. da 003974 a 004034)
84) C.F.(CP)spe .	MARRONE	Mariano	(63 pagg. da 004035 a 004097)
85) Cap.Amm.(ris)	MERTOLI	Pietro	(63 pagg. da 004098 a 004160)
86) Magg.CC(spe)	RIZZUTI	Vincenzo	(79 pagg. da 004161 a 004239)
87) Ten.Col.(spe)	ROMANO	Antonio	(46 pagg. da 004240 a 004285)
88) Ten.Col.Amm.(ris)	SALACONE	Mario	(54 pagg. da 004286 a 004339)
89) Ten.Col.(Spad)	SCOPPIO	Domenico	(70 pagg. da 004340 a 004409)
90) Ten.Col.(spe)	STELLINI	Marcello	(49 pagg. da 004410 a 004458)
91) Magg.CC(spe)	TERRANOVA	Corrado	(80 pagg. da 004459 a 004538).

ALLEGATO N. 1 AL FOGLIO

N. 1/ /C-17(77)

DATATO

Ministero della Difesa

GABINETTO DEL MINISTRO

ELENCO DEI FASCICOLI PERSONALI CHE SI TRASMETTONO

92) Gen.C.A.(aus)	SANTOVITO	Giuseppe	(74 pagg. da 004539 a 004612)
93) Gen.D.CC.(spe)	GRASSINI	Giulio	(66 pagg. da 004613 a 004678)
94) Gen.B.(aus)	MUSUMECI	Pietro	(45 pagg. da 004679 a 004723).

ALLEGATO AL FOGLIO
NR. 1/ /C-17(77)
DATATO

Ministero della Difesa

GABINETTO DEL MINISTRO

ELENCO DEI FASCICOLI PERSONALI CHE SI TRASMETTONO

95)	Gen.C.A. aus.	MICELI	Vito	(da pag. 004724 a pag. 004761)
96)	Gen.C.A. aus.	BITTONI	Luigi	(da pag. 004762 a pag. 004790)
97)	Gen.C.A. aus.	PALUMBO	G.Battista	(da pag. 004791 a pag. 004825)
98)	Ten.Col. aus.	VIOLANTE	Enrico	(da pag. 004826 a pag. 004875)
99)	Col. aus.	RODINO'	Fausto	(da pag. 004876 a pag. 004910)
100)	Col. aus.	LO VECCHIO	Giuseppe	(da pag. 004911 a pag. 004946)
101)	Gen. S.A. ris.	PIROZZI	Luigi	(da pag. 004947 a pag. 004992)
102)	Gen. S.A. aus.	MONTORSI	Otello	(da pag. 004993 a pag. 005030)
103)	Gen. S.A. aus.	GRAZIANI	G.Cesare	(da pag. 005031 a pag. 005068)
104)	C.A.(MD) aus.	FOCE	Carlo	(da pag. 005069 a pag. 005099)
105)	C.C. aus.	BALESTRIERI	Giorgio	(da pag. 005100 a pag. 005114)
106)	C.F.(MD) aus.	RUSSO	Domenico	(da pag. 005115 a pag. 005140)
107)	C.F. aus.	POGGI	Osvaldo	(da pag. 005141 a pag. 005181)
108)	C.V.(CM)	CANNIZZARO	Rocco	(da pag. 005182 a pag. 005219)
109)	C.A. aus.	KUNDERFRANCO	Giuseppe	(da pag. 005220 a pag. 005248)
110)	Amm.Div.aus.	MASSARINI	Aldo	(da pag. 005249 a pag. 005273)
111)	Ten. Col.aus.	MARCHI	Carlo	(da pag. 005274 a pag. 005277)
112)	Col. aus.	GIARRIZZO	Renato	(da pag. 005278 a pag. 005302)
113)	Ten.Gen.aus.	RASTELLI	Osvaldo	(da pag. 005303 a pag. 005332)
114)	Col. aus.	MINERVA	Giovanni	(da pag. 005333 a pag. 005358)
115)	Col. aus.	PAOLA	Marco	(da pag. 005359 a pag. 005393)
116)	Col. aus.	MANCUSO	Pier Luigi	(da pag. 005394 a pag. 005422)

ALLEGATO AL FOGLIO
NR. 1/ /C-17(77)
DATATO

Ministero della Difesa

GABINETTO DEL MINISTRO

ELENCO DEI FASCICOLI PERSONALI CHE SI TRASMETTONO

117) Col. f.aus.	CIRILLO	Enzo	(da pag. 005423 a pag. 005451)
118) Col. aus.	CARDUCCI	Rocco	(da pag. 005452 a pag. 005480)
119) Gen.Br. aus.	VICINI	Mario	(da pag. 005481 a pag. 005508)
120) Gen.Br.aus.	FALDE	Nicola	(da pag. 005509 a pag. 005545)
121) Gen.Br.ris.	GUZZARDI	Giuseppe	(da pag. 005546 a pag. 005572)
122) Gen.Br.(ris)	DE SANTIS	Luigi	(da pag. 005573 a pag. 005606)
123) Magg.Gen. ris.	BRUNO	Walter	(da pag. 005607 a pag. 005637)
124) Gen.C.A. ris.	BUDUA	Paolo	(da pag. 005638 a pag. 005672)
125) Ten.Gen. aus.	VALLATI	Enzo	(da pag. 005673 a pag. 005699)
126) Gen.Brig.aus.	MICHELI	Giuliano	(da pag. 005700 a pag. 005733)
127) Gen.Brig.aus.	ROSELLI	Roberto	(da pag. 005734 a pag. 005764)
128) Gen.Div. aus.	RIFFERO	Giovanni	(da pag. 005765 a pag. 005799)
129) Gen.C.A. aus.	TESI	Guido	(da pag. 005800 a pag. 005833)
130) Gen.Brig. aus.	POGGIOLINI	Italo	(da pag. 005834 a pag. 005885)
131) Gen.Brig.ris.	ALLAVENA	Giovanni	(da pag. 005886 a pag. 005919)
132) Ten.Col.CC ris.	GODANO	Vittorio	(da pag. 005920 a pag. 005958)
133) Ten.Col.	COSTANZO	Alessandro	(da pag. 005959 a pag. 006021)
134) Ten. Col. CC spe	UNGANIA	Giacomo	(da pag. 006022 a pag. 006064)
135) Gen.S.A.(c.a.)	CASERO	Giuseppe	(da pag. 006065 a pag. 006101)
136) Gen.C.A.aus.	BRANCATO	Ettore	(da pag. 006102 a pag. 006129)
137) Amm.Sq. aus.	CICCOLO	Giovanni	(da pag. 006130 a pag. 006155)
138) Amm.Sq. aus.	BIRINDELLI	Gino	(da pag. 006156 a pag. 006194)

MINISTERO DELLE FINANZE

SEGUE

margine da non oltrepassare

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

SULLA LOGGIA MASSONICA P 2

1/4

SEDUTA DI MERCOLEDI' 21 APRILE 1982

BOZZA NON CORRETTA

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI

INDICE

PAG.

margine da non oltrepassare

DATA TURNO

PIC./cf FIRMA

CAMERA DEI DEPUTATI

copia da minuta

SEGUE

1

La seduta comincia alle 15,30.

PRESIDENTE. Signor Ministro Formica, desidero ringraziarla anche a nome della Commissione, per la sua disponibilità a venire davanti a questa Commissione in merito a questa audizione desisa dalla Commissione partendo dalla considerazione obiettiva della conoscenza che noi abbiamo che all'interno di varie amministrazioni, tra cui anche il Dicastero da lei presieduto, vi sono stati presunti affiliati alla loggia P2, in posizioni di rilevanti responsabilità. 1/4

Questa audizione avviene nella forma libera, qualora nel corso dell'audizione lei rilevasse che vi è materia che necessita della copertura del segreto istruttorio potrà lei stesso chiedere alla Commissione che l'audizione da libera diventi segreta.

La Commissione desidera sapere la valutazione complessiva e responsabile che lei fa intorno a questi punti, nonché la organizzazione e la consistenza degli affiliati alla loggia nell'ambito della sua amministrazione, le finalità perseguite nello specifico contesto, l'attività concretamente posta in essere ed i mezzi impiegati (cioè se c'è stato un proselitismo all'interno, agevolazioni nelle promozioni o nell'attribuzione di incarichi). 1/2

Dopo questi punti che ho testé enunciato ve ne sono altri che mi riservo di indicare in un secondo momento sì da rendere più agevole la sua risposta a meno che lei non desideri conoscere tutti i punti e fornirci una risposta complessiva. 3/4

3

2

1

STOP

margine da non oltrepassare

21.4.82 DATA

PIC./cf FIRMA

TURNO

COMM. P2

I/1

CAMERA DEI DEPUTATI

copia da minuta

SEGUE

FORMICA. In verità io ho predisposto una ~~memoria~~ promemoria perché le richieste erano abbastanza intuibili, un promemoria che esamina i punti che lei ha enunciato poco fa. Questo promemoria riguarda soprattutto la situazione all'interno del corpo della guardia di finanza perché per quanto riguarda, invece, il personale civile ~~e~~ dell'amministrazione finanziaria, come da documentazione che ho già inviato alla Commissione, la penetrazione e il reclutamento all'interno dell'amministrazione civile è/sono stati irrilevanti.

PRESIDENTE. Va bene, signor ministro, intanto lei può leggersi il suo promemoria.

FORMICA. Adesso io vi leggerò questo promemoria, se poi i commissari avranno bisogno di altre informazioni, se sarò in condizioni di poter rispondere immediatamente cercherò di darle. Nell'ipotesi, invece, si trattasse di informazioni particolari o dettagli che richiedono la consultazione di carte e documenti, vorrà dire che risponderemo successivamente.

(Il ministro Formica ~~inizia la lettura del~~ legge il promemoria).

(VEDI ALLEGATO).

dal Turno I
al Turno V.

margine da non oltrepassare

STOP

21.4.82 DATA

PIC./cf FIRMA

CAMERA DEI DEPUTATI

copia da minuta

TURNO
COMM. P2
I/2

3

APPUNTO

OGGETTO: ~~Militari della Guardia di Finanza presunti appartenenti alla Loggia P.2.~~

1. Situazione del personale della Guardia di Finanza compreso negli elenchi dei presunti appartenenti alla Loggia P.2, resi noti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 maggio 1981.

   a. In servizio (escluso il Gen.C.A. Orazio GIANNINI - Comandante Generale della Guardia di Finanza dal 10.2.1980 al 27.7.1981 - in quanto proveniente dall'Esercito e quindi sottoposto al giudizio del Ministro della difesa. Inoltre nella sua funzione particolare è membro del Consiglio Supremo di Difesa.

(1) gen.b.	Fulberto	LAURO	- Addetto all'Ufficio del Generale di Div. Ispettore per i Reparti d'Istruzione, per incarichi di insegnamento;
(2) col.	Enzo	CLIMINTI	- Vice Comandante Accademia;
(3) col.	Salvatore	GALLO	- Comandante Legione Bologna;
(4) col."a disp."	Francesco	PIROLO	- Capo Ufficio Zona Napoli;
(5) col."a disp."	Umberto	DE BELLIS	- Capo Centro Addestramento Zona Venezia;
(6) t.col.	Sergio	ACCIAI	- Addetto all'Ufficio Coordinamento e pianificazione Forze di Polizia presso il Ministero dell'Interno;
(7) t.col.	Bartolomeo	BLASIO	- Comandante Nucleo Regionale pt di Bari;
(8) t.col.	Luigi	CECCHETTI	- Capo Ufficio Stampa del Comando Generale;
(9) t.col.	Antonino	DE SALVO	- a disposizione Comando Zona Firenze;
(10) t.col.	Luciano	FEDERICI	- Capo Ufficio Operazioni Legione di Venezia;
(11) t.col.	Giovanni	LONGO	- Capo Ufficio Operazioni 18^ Legione Roma;
(12) t.col.	Gino	PISANI	- Comandante Gruppo di Sezioni Nucleo Regionale pt di Genova;
(13) t.col.	Fausto	PORCHEDDU	- Aiutante Maggiore in 1^ e Comandante Reparto Comando Legione di Como;

Picale 21/4/82

I/3
P2

4

(14) t.col.	Roberto	PORCHEDDU	- Comandante Gruppo Grosseto;
(15) magg.	Amedeo	ALDEGONDI	- Comandante Nucleo pt Verona;
(16) magg.	Antonio	CANTELLI	- Comandante Sezione Nucleo Centrale pt Roma;
(17) magg.	Marino	CONCA	- Comandante Sezione Nucleo Centrale pt Roma;
(18) magg.	Vittorio	DE MARCO	- Comandante Sezione Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Roma;
(19) magg.	Ezio	TALONE	- Comandante Sezione Nucleo Regionale pt di Milano;
(20) cap.	Giuseppe	MONGO	- Comandante Sezione Nucleo Regionale pt di Firenze;
(21) cap.	Gesù Giuseppe	PARATORE	- Comandante Compagnia e Nucleo pt di Arezzo;
(22) cap.	Menotti	TORTORA	- Addetto Ufficio Operazioni del Comando Generale;
(23) cap.	Massimo	VICARD	- Comandante Sezione Nucleo Centrale pt di Roma ;
(24) mar.capo	Maurizio	DURIGON	- Addetto Comando Legione di Firenze.

Da un sommario esame dell'elenco che precede (mi riservo di esaminare in seguito più in dettaglio le vicende di carriera degli interessati) è possibile comunque rilevare subito che:

- un solo ufficiale rivestiva un grado particolarmente elevato: il gen.b. LAURO. Questi peraltro ha conseguito tale grado non per volontà della Commissione di avanzamento, che infatti in tutte le valutazioni non lo ha mai inserito nelle varie graduatorie di merito in un posto utile per consentirgli di raggiungere la promozione a generale, ma solo perché, avendo vinto un ricorso presentato al T.A.R. del Lazio, è stato dovuto promuovere automaticamente (cioè senza ulteriore valutazione) ai sensi dell'art.26 della legge n.574/1980;
- soltanto il col. GALLO ed il t.col. BLASIO ricoprivano incarichi di comando di un certo livello, rispettivamente il comando della Legione di Bologna e del Nucleo Regionale pt di Bari, incarichi che non possono però essere considerati fra quelli di maggiore importanza nel Corpo, da identificarsi invece nei comandi del Nucleo Centrale di polizia tributaria e del Nucleo Speciale di polizia valutaria di Roma, dei Nuclei Regionali pt di Milano, Torino, Genova, Napoli e Palermo e delle Legioni alle stesse sedi.

Genova, 21/4/82

II/1
P2

b. Sospeso dall'impiego:

(1) gen.b. Donato LOPRETE (dal 5 dicembre 1979), perché imputato nel l'ambito dei procedimenti penali relativi alle note frodi nel settore petrolifero, poi colpito da mandato di cattura ed ora latitante.

c. In congedo (escluso il Gen.C.A. Raffaele GIUDICE - Comandante Generale della Guardia di Finanza dal 31.7.1974 al 20.11.1978 - in quanto proveniente dall'Esercito):

(1) gen.C.A. aus. Fausto MUSTO in congedo dal 5.4.1974 (già Comandante in Seconda dal 13.12.1972 al 4.4.1974);

(2) gen.C.A. aus. Salvatore SCIBETTA in congedo dal 13.10.1977 (già Comandante in Seconda dal 31.12.1976 al 12.10.1977);

(3) gen.C.A. aus. Pietro SPACCAMONTI in congedo dal 31.12.1979 (già Comandante in Seconda dal 31.12.1978 al 30.12.1979);

(4) gen.b. aus. Amedeo CENTRONE - in congedo dal 16.12.1975;

(5) col. aus. Pietro AQUILINO - in congedo dal 20.6.1979;

(6) col. r.o. Enrico BAIANO - in congedo dal 1°.7.1977;

(7) col. ris. Guido CARENZA - in congedo dal 4.12.1979;

(8) col. aus. Secondo CAVALLI - in congedo dal 1°.3.1978;

(9) col. aus. Salvatore DARGENIO - in congedo dal 1°.7.1979;

(10) col. aus. Pasqualino GENTILE - in congedo dal 28.3.1977;

(11) col. ris. Roberto MANNIELLO - in congedo dal 18.4.1980;

(12) col. aus. Antonio PICCIRILLO - in congedo dal 22.2.1978;

(13) col. ris. Savino STELLA - in congedo dal 4.6.1981;

(14) col. aus. Mario TOGNAZZI - in congedo dal 1°.12.1978;

(15) t.col.aus. Giacomo ARGENTO - in congedo dal 1°.3.1978;

(16) t.col.aus. Michele LAMEDICA - in congedo dal 18.9.1979;

(17) t.col.ris. Gaetano MENDOLIA - in congedo dal 29.11.1980;

(18) t.col.aus. Lino SOVDAT - in congedo dal 31.10.1978;

(19) magg.ris. Vincenzo GISSI - in congedo dal 15.11.1970;

(20) magg.ris. Renato MICOLI - in congedo dal 4.1.1981;

(21) cap.cpl Ennio ANNUNZIATA - in congedo dal 2.2.1979;

(22) sten.ris.cpl Romano PICCOLOMINI - in congedo dal 1°.1.1980.

Gherini 21/4/82

II/2

P2

6

- 4 -

In merito al suddetto elenco desidero solo accennare (con la riserva già fatta per il personale in servizio) che:

- dei 4 generali, MUSTO e CENTRONE sono stati collocati in congedo prima del gennaio 1977, data indicata nella relazione dei "3 Saggi" come quella in cui la Loggia P.2 avrebbe assunto conformazione e caratteristiche diverse da una normale loggia massonica. Il gener.b. CENTRONE, inoltre, è stato collocato in congedo nel grado di colonnello e promosso generale nell'ausiliaria in data 1° gennaio 1978;
- ad eccezione del col. GENTILE, che peraltro apparteneva al ruolo speciale transitorio (ormai esaurito), con carriera limitata al grado di colonnello che si acquisiva nel servizio permanente effettivo praticamente ad anzianità, nessuno degli altri 9 colonnelli in congedo ha acquisito tale grado nel servizio permanente effettivo mediante la normale valutazione a scelta, bensì nella posizione di "a disposizione", oppure alla vigilia del congedo in virtù di norme agevolative (leggi 22 luglio 1971, n.536 e 21 dicembre 1977, n.932). Inoltre, nessuno dei suddetti colonnelli (GENTILE compreso) ha mai ricoperto un incarico corrispondente a detto grado (comandante di Legione, di Scuola o di Nucleo Centrale o Regionale pt).

2. Personale delle altre Forze Armate e della Guardia di Finanza compreso negli elenchi dei presunti appartenenti alla Loggia P.2.

Non è mio intendimento fare un confronto fra Guardia di Finanza ed altre Forze Armate in relazione al rispettivo personale compreso negli elenchi dei presunti appartenenti alla Loggia P.2, in quanto tale confronto sarebbe scarsamente significativo e non porterebbe all'acquisizione di elementi rilevanti per un miglior esame del particolare fenomeno.
Desidero solo accennare al fatto che:

- sotto il profilo qualitativo (con riferimento cioè al grado del personale), nei suddetti elenchi sono inclusi 6 generali del Corpo a fronte di 8 ammiragli, 9 generali dei Carabinieri e 18 generali dell'Esercito;
- a quanto è stato finora possibile sapere con certezza, nessun militare della G. di Finanza ha svolto funzioni di una qualche rilevanza nell'ambito della Loggia P.2 oppure ha partecipato in misura incisiva alla vita della Loggia stessa.

3. Analisi della carriera del personale del Corpo di grado più elevato (generali e colonnelli), in servizio ed in congedo, presunto appartenente alla Loggia P.2.

a. Avanzamento.

- I 3 ufficiali giunti al vertice dell'organizzazione del Corpo (genera-

Guerini 21/4/82

II/3
P2

7

- 5 -

li MUSTO, SCIBETTA e SPACCAMONTI) hanno conseguito il grado di generale di divisione in date precedenti al 1975, perciò in epoca non sospetta, quando Licio GELLI non si era ancora "impossessato" della Loggia P.2.

- Il generale LOPRETE è stato promosso in prima valutazione nel 1975, quando la Commissione Superiore di Avanzamento era presieduta dal generale GIUDICE.
  Ritengo tuttavia opportuno far presente , per dovere di obiettività, che il generale LOPRETE possedeva titoli tali (laurea in giurisprudenza, avanzamento a scelta per esami, incarichi di rilevante importanza, lusinghiero curriculum caratteristico sotto ogni aspetto, promozione a colonnello, nel 1970, in prima valutazione), per cui la successiva promozione a generale di brigata per il 1975, sempre in prima valutazione, non può essere visto come un evento abnorme e immotivato.

- Per quanto riguarda i generali di brigata LAURO e CENTRONE, ho già illustrato i modi e le circostanze in cui essi hanno conseguito tale grado. Desidero solo aggiungere che i predetti sono stati promossi al grado di colonnello rispettivamente nel 1973 e nel 1971, dopo ben quattro valutazioni (si fa una valutazione all'anno).

- Infine, dei 14 colonnelli, 12 sono stati promossi a tale grado nella posizione di "a disposizione" o alla viglia del congedo o nel ruolo speciale transitorio, e soltanto CLIMINTI e GALLO nel servizio permanente effettivo, come segue:

  . il col. CLIMINTI, il 31.12.1976, in quarta valutazione;

  . il col. GALLO, il 31.12.1978, in seconda valutazione (trattasi di ufficiale in possesso di rilevanti titoli: 2 lauree, vantaggi di carriera per esami a scelta, numerose pubblicazioni giuridiche e professionali). Nell'anno, e per che il colonnello Gallo [illegible] fu promosso colonnello nel 1975

Incarichi.

Premetto che la legge di ordinamento (n.189/1959) riserva esclusivamente al Comandante Generale l'impiego del personale della Guardia di Finanza, ad eccezione della carica di Comandante in Seconda che la legge stessa prevede sia ricoperta dal generale di divisione più anziano.
Pertanto i generali di divisione MUSTO, SCIBETTA e SPACCAMONTI, che in tale grado ed in quelli elevati precedenti (ma in epoche assolutamente irrilevanti in questa sede) avevano svolto incarichi importanti, sono stati poi chiamati alla carica di Comandante in Seconda per solo diritto di anzianità.
Di tutti gli altri generali e colonnelli, solo il gen.b. LOPRETE ed il col. GALLO hanno ricoperto incarichi di particolare rilievo.

21.4.82
TESTINI

III/1
82.

8

Infatti:

- il gen. LOPRETE è stato:
  - Capo dell'allora II Reparto del Comando Generale (Servizio Informazioni) dal 28.10.1968 al 9.8.1972, assegnatovi dal Comandante Generale pro-tempore gen.C.A. ROSATO;
  - Comandante del Nucleo Centrale pt dal 10.8.1972 al 24.1.1975, assegnatovi dal Comandante Generale del tempo, gen.C.A. BUTTIGLIONE;
  - Capo di Stato Maggiore del Comando Generale dal 25.1.1975 al 15.12.1978 e Comandante della Zona di Milano dal 14.1.1979 al 4.12.1979, incarichi entrambi assegnatigli dal Comandante Generale pro-tempore, gen.C.A. GIUDICE;
- il col. GALLO, a sua volta, è stato:
  - Comandante del Nucleo Speciale di polizia valutaria dall'8.9.1979 al 26.10.1980, assegnatovi dal Comandante Generale del tempo, gen.C.A. FLORIANI;
  - Comandante della Legione di Bologna dal 16.2.1981 al 6.7.1981, assegnatovi dal Comandante Generale pro-tempore, gen.C.A. GIANNINI.

Alla luce degli elementi obiettivi innanzi esposti, sono portato a ritenere che l'eventuale appartenenza alla Loggia P.2 non abbia avuto, in linea di massima e con riferimento alla data a partire dalla quale essa è stata considerata "segreta" (cioè dal 1° gennaio 1977), alcuna concreta influenza sia sull'avanzamento sia sulla destinazione a posti "chiave" degli interessati, fatta eccezione a quest'ultimo riguardo, ma in via di mera presunzione, per le assegnazioni del gen. LOPRETE agli incarichi di Capo di S.M. e di Comandante della Zona di Milano, entrambe disposte dal gen. GIUDICE.
In tema di avanzamento, infatti, qualche perplessità potrebbe sorgere solo per la promozione in prima valutazione del LOPRETE a generale di brigata nel 1975.
Ma, a parte i titoli da lui posseduti ed ai quali ho già accennato, sta di fatto che dal verbale relativo alla valutazione che ha determinato la promozione dell'ufficiale, risulta che i punteggi attribuitigli dai membri della Commissione Superiore (gen.C.A. GIUDICE, Presidente, gen. d. VECA, FURBINI e SCIBETTA) sono sostanzialmente uguali, senza perciò un trattamento preferenziale nei suoi confronti ad opera dei generali GIUDICE e SCIBETTA entrambi compresi negli elenchi dei presunti appartenenti alla Loggia P.2. Analoghe considerazioni valgono per le destinazioni ad incarichi rilevanti (ovviamente con la riserva innanzi formulata per le assegnazioni del gen. LOPRETE alle cariche di Capo di S.M. e di Comandante della Zona di Milano), in quanto l'impiego dello stesso LOPRETE nei precedenti importantissimi compiti di Capo del II Reparto e di Comandante del Nucleo Centrale pt e del col

21.4.82
TESTINI

III/2

9

GALLO in quello di Comandante del Nucleo Speciale di polizia valutaria sono stati disposti da Comandanti Generali al di sopra di ogni sospetto (ROSATO, BUTTIGLIONE e FLORIANI).

4. Eventuali possibili connessioni tra Loggia P.2 e "affare petroli".

Negli elenchi dei presunti appartenenti al predetto sodalizio massonico figurano i seguenti ufficiali, a vario titolo implicati nei procedimenti penali per frodi nel settore petrolifero: il gen. GIUDICE ed il col. TRISOLINI - che però provengono entrambi dall'Esercito - ed il gen. LOPRETE. Nessun altro ufficiale del Corpo, fra quelli ritenuti facenti parte della Loggia P.2, risulta coinvolto negli anzidetti procedimenti penali, ad eccezione del maggiore GISSI, il quale peraltro era stato collocato nella riserva fin dal 1970.
Ciò potrebbe fare solo sospettare, senza però il supporto di alcuna prova o indizio, che la comune appartenenza alla Loggia P.2 possa aver favorito, esclusivamente al vertice e grazie anche alle conoscenze reciproche, le attività fraudolente.

5. Provvedimenti assunti dopo la diramazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri degli elenchi dei presunti appartenenti alla Loggia P.2.

a. Destinazione in incarichi non operativi di tutto il personale compreso negli elenchi stessi.

In particolare, sono stati disposti questi trasferimenti:

(1) col. GALLO Salvatore
da Legione Bologna
- a Ufficio Gen.D. Ispettore per l'Italia Centrale (Roma); a disposizione del Gen.D.Ispettore;

(2) t.col. BLASIO Bartolomeo
da Nucleo Regionale pt Bari
- a Ufficio Gen.D. Ispettore per l'Italia Meridionale (Napoli): a disposizione del Gen.D. Ispettore;

(3) t.col. CECCHETTI Luigi
da Comando Generale
- a Comando Zona Roma a disposizione del Comandante Zona;

(4) t.col. FEDERICI Luciano
da Comando Legione Venezia quale Capo Ufficio Operazioni
- a stesso Comando Legione quale Relatore;

(5) t.col. PISANI Gino
da Nucleo Regionale pt Genova
- a Comando Legione stessa sede, a disposizione del Comandante Legione;

21.4.82
TESTINI

III/3

(6) t.col. PORCHEDDU Fausto
da Comando Legione Como - a Comando Legione Trento, quale Relatore, intendendosi così modificata l'assegnazione a stesso Comando Legione, quale Capo Ufficio Operazioni;

(7) t.col. PORCHEDDU Roberto
da Gruppo Grosseto - a Comando Scuole Roma, quale Ufficiale Addetto all'Ufficio Addestramento e Studi;

(8) magg. ALDEGONDI Amedeo
da Nucleo pt Verona - a Comando Legione Venezia, a disposizione Comandante Legione;

(9) magg. TALONE Ezio
da Nucleo Regionale pt Milano - a Comando Legione stessa sede, a disposizione Comandante Legione;

(10) cap. VICARD Massimo
da Nucleo Centrale pt Roma - a Scuola Sottufficiali (Lido di Ostia), quale Ufficiale Addetto Ufficio Addestramento e Studi;

(11) cap. MONGO Giuseppe
da Nucleo Regionale pt Firenze - a Comando Legione stessa sede, quale Capo Sezione Trasmissioni e Motorizzazione:

(12) cap. PARATORE Gesù Giuseppe
da Compagnia e Nucleo pt Arezzo - a Comando Legione Firenze quale Direttore Conti e Ufficiale di Matricola;

(13) cap. TORTORA Menotti
da Comando Generale - a Scuola pt Roma, quale Comandante Compagnia Corsi Sottufficiali.

Tutti gli altri ufficiali non compresi nei suddetti trasferimenti già assolvevano compiti non operativi.

b. Sottoposizione ad inchiesta formale disciplinare di:

- n. 24 ufficiali ed 1 sottufficiale in servizio;

- n. 22 ufficiali in congedo.

In aderenza alle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con la Circolare n.27744/10.3.1. del 6 luglio 1981, ho disposto l'instaurazione di un'inchiesta formale disciplinare (articoli 74 e seguenti della legge 10 aprile 1954, n.113) nei confronti di tutto il personale della Guardia di Finanza compreso negli elenchi dei presunti appar

Lux 21/4/82

IV/1
Pz

11

tenenti alla Loggia P.2, affidando l'esecuzione delle inchieste al Gen. D. spe del Corpo Arturo DELL'ISOLA per i militari in servizio ed al Gen.C.A. aus. Vittorio Emanuele BORSI di PARMA - già Comandante Generale della Guardia di Finanza e richiamato in temporaneo servizio - per quelli in congedo.
Agli inquisiti sono stati contestati i seguenti addebiti specifici:

- aver aderito all'associazione denominata Loggia P.2;
- avere, così facendo, violato i doveri inerenti al proprio status di ufficiale (o sottufficiale) della Guardia di Finanza, per aver contravvenuto al precetto contenuto nell'art. 212 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18.6.1931, n.773, in relazione all'art. 18 della Costituzione.

Sulla base delle direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e tenuti presenti i pareri del "Comitato Amministrativo d'Inchiesta sulla cosiddetta Loggia P.2" e del Consiglio di Stato, le inchieste formali disciplinari sono state condotte nella rigorosa osservanza della normativa vigente e quindi con i limiti posti all'acquisizione delle prove dalla natura disciplinare del procedimento.
Conseguentemente gli ufficiali inquirenti hanno potuto avvalersi di poteri istruttori scarsamente penetranti, limitati in sostanza alla contestazione di specifici addebiti, con richiesta all'inquisito di chiarimenti scritti sugli addebiti stessi.
Inoltre, poiché l'inchiesta formale riguardava la medesima materia oggetto di indagini da parte della Magistratura ordinaria, il personale inquisito, al quale si è potuto contestare soltanto la circostanza di essere incluso nei noti elenchi pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha tenuto in linea di massima atteggiamento reticente, soprattutto allo scopo di evitare ammissioni che avrebbero potuto limitare o comunque condizionare la linea difensiva da assumere in ipotesi di successivo, eventuale coinvolgimento in un procedimento penale.
Gli inquisiti, pertanto, non hanno fornito una collaborazione idonea al completo accertamento della verità.

c. Sospensione della promozione e conseguente annullamento della valutazione nei confronti:

- dei tenenti colonnelli BLASIO, ACCIAI, CECCHETTI e DE SALVO, che avrebbero dovuto essere promossi nel corso del 1981 (il primo dal 1°.1.1981; il secondo dal 1°.2.1981 e gli ultimi due dal 31.12.1981);
- del cap. VICARD, raggiunto da turno di promozione il 31.12.1980, ma non ancora promosso.

6. Esito delle inchieste formali disciplinari.

A conclusione delle inchieste formali disciplinari non sono state accerta-

Lux 21/4/82

IV/2
P2

12

te a carico di alcun inquisito infrazioni passibili di una delle sanzioni disciplinari di stato previste dall'art. 73 della citata legge n.113/1954, per gli ufficiali (sospensione disciplinare dall'impiego per quelli in servizio e sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per quelli in congedo, per un periodo da due a dodici mesi; perdita del grado per rimozione per entrambe le categorie), e dall'art. 63 della legge 31.7.1954, n.599, per il sottufficiale (sono uguali a quelle previste per gli ufficiali).
Per la maggior parte degli inquisiti sono invece emerse responsabilità contenibili nell'ambito delle sanzioni disciplinari di corpo di cui all'articolo 14 della legge 11 luglio 1978, n.382, irrogate ai militari in servizio ma non potute infliggere a quelli in congedo, ostandovi l'articolo 5 della suddetta legge n.382/1978. A questi ultimi mi sono quindi dovuto limitare ad esprimere la mia riprovazione o il mio rilievo.
In particolare:

- personale in servizio:

  . 12 ufficiali (gen.b. LAURO e LOPRETE; col. GALLO; t.col. BLASIO, CECCHETTI, DE SALVO, FEDERICI e PISANI; magg. TALONE e DE MARCO; cap. MONGO e PARATORE) ed il sottufficiale (mar.capo DURIGON) sono stati puniti con un "Rimprovero" per la scarsa cautela dimostrata nel non aver opposto chiari ed univoci rifiuti ai tentativi miranti ad acquisire la loro adesione ad una loggia massonica (da identificarsi nella "Loggia P.2") di cui ignoravano carattere e finalità, oppure per non essersi tempestivamente dissociati dalla Loggia P.2, alla quale si erano iscritti in epoca non sospetta e comunque nella convinzione che si trattasse di una normale loggia massonica, dopo che ripetute e note polemiche di stampa avevano fatto cenno ai lati oscuri di quella organizzazione.
    Nei confronti del t.col. PISANI, peraltro, l'irrogazione della sanzione è stata sospesa ai sensi dell'art. 3 del C.P.P., essendo stato iniziato nei suoi riguardi procedimento penale per gli stessi fatti oggetto di quello disciplinare;

  . 8 ufficiali (col. DE BELLIS e PIROLO; t.col. LONGO; magg. ALDEGONDI, CANTELLI e CONCA; cap. TORTORA e VICARD) sono stati puniti con un "Richiamo", per non aver intrapreso adeguate iniziative a tutela del proprio onore, dopo aver rilevato che il loro nome era stato, a loro dire, arbitrariamente inserito negli elenchi dei presunti appartenenti alla Loggia P.2;

  . 4 ufficiali (col. CLIMINTI; t.col. ACCIAI, PORCHEDDU Fausto e PORCHEDDU Roberto) sono stati prosciolti da ogni addebito in quanto risultati del tutto estranei all'organizzazione del GELLI. In particolare è emerso che:

    .. i 4 ufficiali avevano aderito alla Massoneria ufficiale;

    .. il col. CLIMINTI ed il t.col. ACCIAI avevano chiesto ed ottenuto di essere "posti in sonno", come si evince dalla documentazione

Lux 21/4/82

IV/3
P2

13

sequestrata allo stesso GELLI, nella quale i loro nomi risultano cancellati mediante doppia tratteggiatura;

.. i t.col. Fausto e Roberto PORCHEDDU hanno fornito prova documentale all'ufficiale inquirente di essersi dossociati dalla Massoneria in data anteriore al gennaio 1977;

- personale in congedo:

. a 11 ufficiali (gen.C.A. SCIBETTA; col. CARENZA, GENTILE e PICCIRILLO; t.col. ARGENTO, LAMEDICA e MENDOLIA; magg. GISSI e MICOLI; cap. ANNUNZIATA e sten. PICCOLOMINI) ho espresso la mia riprovazione sostanzialmente per gli stessi motivi per i quali a quelli in servizio è stato inflitto un "Rimprovero";

. a 2 ufficiali (gen.C.A. SPACCAMONTI e t.col. SOVDAT) ho espresso il mio rilievo, per essersi dissociati dalla Loggia P.2, alla quale avevano aderito nella convinzione che si trattasse di una normale loggia massonica, soltanto in modo tacito e non formale;

. 9 ufficiali (gen.C.A. MUSTO; gen.b. CENTRONE; col. AQUILINO, BAIANO, CAVALLI, DARGENIO, MANNIELLO, TOGNAZZI e STELLA) sono stati prosciolti da ogni addebito essendo risultata dall'inchiesta la loro estraneità alla Loggia P.2.

Ho già detto che non si è potuto infliggere sanzioni disciplinari di corpo al personale in congedo ostandovi l'art. 5 della legge n.382/1978. Poiché ritengo che tale divieto costituisca una manchevolezza della legge stessa, ho sottoposto all'esame del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di promuovere, di concerto con il Ministro della Difesa, opportune modifiche alla citata legge n.382/1978, al fine di consentire l'irrogazione di specifiche sanzioni disciplinari di corpo ("Rimprovero" e "Richiamo") a carico degli ufficiali e dei sottufficiali in congedo.
Ho informato in dettaglio di tale mia iniziativa il Presidente di codesta Commissione con foglio n.631/R del 26 febbraio 1982.

7. Considerazioni sull'esame, sotto il profilo disciplinare, dei comportamenti del personale del Corpo.

Le singole situazioni degli ufficiali e del sottufficiale della Guardia di Finanza sono state esaminate e valutate con particolare rigore, tenuto conto che i delicatissimi compiti istituzionali del Corpo richiedono ai suoi appartenenti un comportamento costantemente irreprensibile sotto ogni aspetto.
Ne è derivato che, a parità di risultanze obiettive delle inchieste, il personale della Guardia di Finanza è stato punito in misura comparativamente più grave dei militari delle altre Forze Armate (Carabinieri compresi), nella considerazione che le attività illecite degli esponenti della Loggia

Lux 21/4/82

IV/4
B

14

P.2 avrebbero potuto riguardare soprattutto il campo economico - finanziario - valutario, al quale si rivolge la prevalente attività istituzionale della Guardia di Finanza. In tale ottica di particolare rigore sono stati sanzionati, oltre a fatti specifici, anche comportamenti improntati a negligenza, superficialità e scarsa cautela.
Detti comportamenti sono stati addebitati sia a quelli compresi nei noti elenchi solo per non aver opposto un chiaro rifiuto ai tentativi diretti ad accertare la loro disponibilità ad una eventuale adesione alla Loggia P.2, sia a quelli che, iscrittisi in tempi non sospetti nella Loggia stessa nella convinzione che si trattasse di una normale associazione massonica, non se ne erano allontanati dopo l'inizio del 1977, quando insistenti campagne di stampa facevano continuo riferimento ad oscure attività di Licio GELLI e della sua Loggia P.2.
Sono stati, inoltre, puniti anche ufficiali del Corpo che, sebbene risultati arbitrariamente inclusi negli elenchi degli appartenenti alla Loggia P.2, non avevano tempestivamente assunto adeguate iniziative a tutela del proprio nome e della propria onorabilità.
A conclusione di questo paragrafo ritengo, anche sulla base delle dichiarazioni rese da alcuni inquisiti, di poter fondatamente ipotizzare che:

- alcuni hanno aderito alla Loggia P.2, sia pure temporaneamente e nella convinzione di iscriversi ad una normale Loggia massonica, allo scopo di allargare il campo delle loro conoscenze e di acquisire qualche vantaggio nella carriera (che non hanno poi avuto come dimostrato).
- è da presumere che alcuni degli adepti non fossero nemmeno al corrente della comune appartenenza alla Loggia stessa.

8. Natura e conseguenze delle sanzioni disciplinari di corpo inflitte al personale in servizio.

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia (legge n.382/1978 e Manuale di disciplina militare), il "Rimprovero" è la seconda sanzione in ordine di gravità prevista per gli ufficiali ed i sottufficiali. Esso reca una motivazione che viene trascritta nel libretto personale del punito e costituisce pertanto un provvedimento del quale si deve tener conto in sede di redazione dei documenti caratteristici e di avanzamento.
Il "Richiamo", invece, è sanzione più lieve ed è verbale (cioè senza motivazione scritta) per cui non ne rimane traccia nel libretto personale dell'interessato.
Nella fattispecie, tuttavia, una traccia dell'accaduto rimane ugualmente in quanto nello stato di servizio degli inquisiti viene annotata la loro sottoposizione all'inchiesta formale disciplinare e, in ogni caso, il clamore della vicenda P.2 è stato tale che ancora per diversi anni i presunti appartenenti a detta Loggia saranno certamente ricordati, con le ovvie conseguenze negative.

Lux 21/4/12

IV/5
P2

15

9. Conseguenze dell'inchiesta formale disciplinare nei confronti del personale inquisito.

Tutto il personale inquisito ha subito, in misura più o meno grave, conseguenze per effetto dell'inclusione negli elenchi dei presunti appartenenti alla Loggia P.2: essenzialmente d'ordine morale per i militari in congedo, di carattere invece concreto per quelli in servizio, compresi i prosciolti che, in ogni caso, sono stati subito sollevati dagli incarichi operativi assolti al momento della pubblicazione dei suddetti elenchi. Il ten. colonnello ACCIAI (prosciolto) ha inoltre subito la sospensione della promozione già maturata nel febbraio 1981 e, seppure nuovamente valutato in modo favorevole al termine dell'inchiesta formale, per cui la decorrenza della sua promozione rimarrà praticamente immutata, tuttavia potrà indossare i distintivi del nuovo grado con oltre un anno di ritardo.
Ovviamente più gravi sono state e saranno le conseguenze per gli ufficiali puniti.
Hanno già subito conseguenze immediate:

- il t.col. BLASIO: essendogli stata sospesa la promozione già maturata al 1° gennaio 1981, è stato di nuovo valutato al termine dell'inchiesta, ma non favorevolmente perché collocato nella graduatoria in posizione tale da non poter essere più promosso nel servizio permanente effettivo. In applicazione della legge di avanzamento è stato infatti collocato nella posizione di "a disposizione" a decorrere dal 1° gennaio 1982;

- i ten.colonnelli CECCHETTI e DE SALVO: essendo stata sospesa la loro promozione, che avrebbero dovuto conseguire al 31 dicembre 1981, sono stati nuovamente valutati a conclusione delle inchieste e collocati nella graduatoria di merito in posizione tale da non poter essere promossi neppure nel 1982.
  Il secondo, collocato in congedo dal 19.1.1982 perché riformato dalla Commissione Medica Ospedaliera, è stato promosso colonnello alla vigilia del congedamento, ai sensi della legge n.536/1971 ;

- il cap. VICARD: essendogli stata sospesa la promozione, che aveva maturato dal 31 dicembre 1980, è stato nuovamente valutato al termine dell'inchiesta formale e, pur essendo stato punito soltanto con un "Richiamo", è stato collocato nella graduatoria in posizione tale da conseguire la promozione stessa nel corso del 1982, con oltre un anno di ritardo.

Sotto il profilo dell'impiego, gli ufficiali inquisiti e puniti sono stati destinati in incarichi di norma di minor rilievo rispetto a quelli assolti in precedenza.
Non si è potuto evitare, in alcuni casi, l'assegnazione di ufficiali ad incarichi di comando, attesa la necessità di far loro acquisire il requisito di comando previsto per legge ai fini dell'avanzamento, costituendo ciò un diritto degli interessati tutelabile in sede giurisdizionale e un obbligo inderogabile dell'Amministrazione.

10. Ricorsi avverso l'inflizione delle sanzioni disciplinari.

Hanno presentato "ricorso gerarchico" 15 ufficiali (gen.b. LAURO e LOPRETE; col. GALLO; t.col. BLASIO, CECCHETTI, DE SALVO, FEDERICI e LONGO; magg. CANTELLI, CONCA e DE MARCO; cap. MONGO, PARATORE, TORTORA e VICARD) e 1 sottufficiale (mar. capo DURIGON) su 21 puniti.
Tutti i ricorsi sono stati respinti.
Avverso la reiezione gerarchica, hanno presentato ricorso giurisdizionale ai competenti T.A.R. 4 ufficiali (t.col. BLASIO e CECCHETTI; cap. MONGO e VICARD) e ricorso straordinario al Capo dello Stato 1 ufficiale (col. GALLO).
L'Amministrazione resisterà alle richieste di annullamento delle punizioni avanzate nei ricorsi, tuttora pendenti, sostenendo l'infondatezza dei motivi addotti dai ricorrenti.

11. ~~Giuramento~~ In merito al giuramento,

Desidero infine concludere con alcune considerazioni sul giuramento prestato dagli appartenenti alla Loggia P.2.
Come risulta dalla relazione del "Comitato Amministrativo d'Inchiesta" sulla Loggia suddetta, la formula di tale giuramento non corrisponde a quella della normale Massoneria, ma se ne distacca notevolmente essendo essa molto più impegnativa ed enfatica.
Infatti l'iniziato, mentre giura "di aver sacri l'onore e la vita di tutti" (come nella Massoneria normale), giura aggiuntivamente, a proposito dei fratelli della Loggia P.2 "di soccorrere, confortare e difendere" gli stessi "anche a pericolo di vita".
L'impegno si carica poi di oscure minacce, tendenti a raffozzarne la intensità: se avesse "la sventura e la vergogna di mancare al giuramento" l'iniziando si sottoporrà "a tutte le pene che gli statuti dell'ordine minacciano agli spergiuri" e "al disprezzo e all'esecrazione di tutta l'umanità".
Ritengo che il suddetto giuramento sia assolutamente incompatibile con quello previsto per i militari, che richiama invece i soli concetti di disciplina ed onore "per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni" (art. 2 legge n.382/1978).

17

Per quanto riguarda, poi, il personale civile dell'amministrazione finanziaria, rispetto ai tratta di funzionari che non ricoprivano importanti funzioni. Comunque essi sono:

1) Dr. LEONELLI Emilio - 1° dirigente dell'Amministrazione Centrale

2) Dr. ROMANELLI Ovidio - Ispettore Generale r.e. dell'Amministrazione Centrale

3) Dr. MACINA Giuseppe - Direttore di 1^ classe aggiunto del ruolo delle Tasse e delle II.II.AA. - Ufficio Atti Privati di Firenze

4) Dr. D'ANCONA Antonio - Direttore di 1^ classe aggiunto del ruolo delle Tasse e delle II.II.AA. - Ufficio Bollo e Demanio di Palermo

5) Dr. DELL'ACQUA Giuseppe - 1° Dirigente del ruolo delle Imposte Dirette - Direttore del Centro di servizio di Roma

Ho qui con me, al riguardo, una scheda di sintesi che allego comunque. Alcuni sono stati prosciolti perché non è stato rilevato nulla a loro carico, mentre per altri è stata formulata la censura.

10

P2 21.4.82

CAMERA DEI DEPUTATI

GUER.VI.1

Carta da minuta

XXXXXXXXX

PRESIDENTE. Onorevole ministro, noi la ringraziamo di questo suo contributo e, in aggiunta a quanto lei ci ha già comunicato, vorremmo chiederle se è in grado di darci notizie su eventuali collegamenti, all'interno del paese ed a livello internazionale, ~~anche~~ verificatisi tramite accertati legami con singoli personaggi esponenti della loggia, e se di essi si sono manifestate influenze nello svolgimento di funzioni pubbliche affidate alla sua amministrazione.

Ancora, se lei ha potuto riscontrare eventuali deviazioni nell'esercizio delle competenze istituzionali da parte di organi dello Stato e di enti pubblici sottoposti al controllo della sua amministrazione, anche se non strettamente dipendenti dal suo ministero, in relazione a fenomeni determinati nella sua stessa amministrazione dalla penetrazione della P2.

Ancora se, al di là delle valutazioni che lei ha espresso nella relazione che ci ha letto, ne può fare altre in relazione al fenomeno, che possano essere utili alla Commissione ai fini di una valutazione complessiva che la Commissione stessa dovrà trarre a completamento delle audizioni delle singole amministrazioni.

Salvatore FORMICA, Ministro delle finanze. Come ho anche avuto modo di riassumere, la Commissione di inchiesta ha cercato di scavare nel profondo, di capire, ma ho già rilevato che non vi è stata collaborazione da parte degli inquisiti, quindi si è dovuto procedere sulla do=

19

P2 21.4.82

Carta da minuta

CAMERA DEI DEPUTATI

GUER.VI.2

(FORMICA)

cumentazione, sulle carte esistenti.

Devo fare una riflessione per quanto riguarda il delicato compito della guardia di finanza: non c'è dubbio che il potere della guardia di finanza, specialmente nei più alti gradi, nell'indagare, nel controllare per ragioni diverse-fiscali, o valutarie- è un potere notevole. Qual è l'imput che il Comando generale riceve per poter svolgere delle indagini e richiedere, in sede periferica, esecuzione ad un mandato, è difficile determinarlo. Naturalmente qui si tratta di avere un vertice molto democratico, un vertice che non sia sollecitato da altri agenti esterni, e che tutto avvenga in una grande trasparenza. Indubbiamente la presenza al vertice della guardia di finanza di un generale comandante generale della P2, e di un capo di stato maggiore attivo (che mi dicono - non l'ho mai conosciuto personalmente - anche bravo ed efficiente) come il generale Lo Prete, probabilmente può aver portato allo svolgersi di azioni di indagine in sede locale non so a quali fini, possono anche essere stati fini di persuasione, di pressione, che potevano poi diventare utili strumenti per chi all'esterno poteva minacciare, o naturalmente modificare, o far modificare, degli atteggiamenti.

Indubbiamente il compito della guardia di finanza è una enorme di delicatezza perchè essa non interviene semplicemente come possono intervenire i carabinieri su di un imput della magistratura, o della pubblica amministrazione, o dei servizi di

P2 21.4

CAMERA DEI DEPUTATI

GUER.VI.3

Carta da minuta

(FORMICA)

sicurezza dello Stato,ma può intervenire apparentemente per delle ragioni perfettamente giuste ed obiettive,ragioni di carattere fiscale o indagini di carattere valutario,Nel contempo però,indagare su chi promuove e sollecita un intervento, è molto difficile;specialmente se queste cose sono state fatte non nella legalità e nella correttezza;indubbiamente è difficile trovare una scia di impronte digitali.

Antonio BELLOCCHIO.Desidero farle una domanda di carattere generale e due di carattere particolare,premettendo che io ritengo sano il corpo della guardia di finanza nel suo complesso,mentre penso che ai vertici le cose non vadano come dovrebbero andare.

Dalla relazione che ella ha testè letto si evince che nelle liste di Gelli figurano due ex comandanti generali, 3 ex comandanti in seconda,46 ufficiali(di cui 24 in servizio e 22 in congedo)e 6 ufficiali delle Fiamme Gialle.Se a costoro aggiungiamo i 18 ufficiali(tra latitanti e detenuti in libertà provvisoria) dello scandalo dei petroli,abbiamo ben 64 ufficiali che non hanno obbedito al giuramento di fedeltà ai loro doveri.

Lei,onorevole ministro,ha risposto ad una domanda postale dalla presidente dicendo che,essendo mancata la collaborazione da parte degli inquisiti,è difficile individuare coloro che hanno esercitato pressioni ed attuato interferenze.A questo punto allora vorrei porle una domanda precisa:è stata,o sarà

21

Carta da minuta

P2 21.4

CAMERA DEI DEPUTATI

GUER.VI.4

(BELLOCCHIO)

considerata, l'azione che gli ufficiali iscritti nelle liste P2 hanno svolto negli incarichi in relazione all'attività occulta di questa loggia massonica, e quindi ai vincoli derivanti da tale sodalizio segreto? Cioè l'amministrazione finanziaria intende considerare l'azione svolta da questi ufficiali negli incarichi ricoperti, in relazione all'attività occulta della loggia P2 ed ai vincoli da essa derivanti?

La seconda domanda, onorevole ministro, riguarda il generale Lo Prete. Vorrei chiederle perchè non si è ritenuto di dichiarare lo stato di diserzione nei confronti di questo generale colpito da mandato di cattura; che io sappia, mi sembra che l'articolo 5 del Codice di procedura militare di pace stabilisca che, ai fini dell'applicazione della legge penale militare, anche gli ufficiali sospesi dall'impiego sono considerati in servizio, tanto più che Lo Prete è in servizio permanente effettivo. E chi avrebbe dovuto dichiarare lo stato di diserzione, se non il comandante generale che è succeduto al comandante Giudice, cioè il comandante Giannini?

Altro episodio

SEGUE Bellocchio-

22

Altro episodio è quello che riguarda il generale Lauro. Non so se ella ha avuto modo di leggere la sua memoria difensiva. Io lo ho fatto e ho trovato dei passi interessanti. Ad esempio, a pagina 4, il generale Lauro sostiene: "Nella Guardia di finanza c'era un apparato formale che figurava, ma veniva manovrato da un apparato occulto. E mi è salito il dubbio che tali forze fossero Massoneria o altro genere". Poi, c'è un richiamo, e spiega: "Tutto ciò è risultato, poi, almeno in parte, vero, perchè in effetti si sono svelati due centri di potere esterni, e cioè la massoneria e la congrega dei petrolieri che sembra decidessero le promozioni e i trasferimenti". 1/4

Ultimo problema è quello della Commissione d'avanzamento. Ella ha detto, giustamente, che il comandanete generale della Guardia di finanza ha pieni poteri per poter decidere sulla sorte dei militari. Allora, io le chiedo se è possibile arrivare alla modifica della legge 12 novembre 1955, n.1137 per evitare che accadano questi fatti. E questo perchè, come ella sa, i sottoneneti ed i tenenti non idonei per due volte sono costretti ad essere congedati, e i capitani non più dichiarati idonei non sono più valutati, ma permangono in servizio fino alla età di 50 anni. 1/2

Queste sono le domande che ho posto alla sua attenzione.

SALVATORE FORMICA. Per quanto riguarda la prima domanda, ho già cercato di rispondere. E insisto su questo argomento: la Guardia di finanza, per la funzione che svolge, ha una serie di poteri talmente delicati che molte volte si può compiere azione di pressione, o azione di favore, non facendo o facendo parzialmente o facendo insufficientemente o facendo non diligentemente. Quindi, è molto difficile stabilire il grado di adesione, di partecipazione ad una sollecitazione esterna. Bisognerebbe fare un'indagine ripercorrendo non solo le azioni svolte, ma tutti i momenti carat- 3/4 3 2 1

STOP

margine da non oltrepassare

21.4.1982 DATA TURNO VII/1

TESTINI FIRMA COMM. P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE FORMICA

23

terizzanti l'azione svolta. Quindi, come comprendete bene, è un'azione materialmente impossibile , specialmente se non vi è collaborazione. E qui vorrei collegarmi alla terza domanda che ha posto, onorevole Bellocchio. Poi, risponderò alle altre.

Anch'io ho letto la relazione di Lauro, ma xx lui, invece xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di dire che c'erano dei centri di potere occulto, eccetera, poteva collaborare e dare delle indicazioni. Il generale Lauro dice di essere entrato nell'organizzazione per fare carriera. Poi, il generale Lauro è quello che non riesce a fare carriera. Anzi, deve ricorrere al TAR. Probabilmente, allora, è predisposto male...E io volevo xche fosse predisposto talmente male da collabofare nel dire come, dove e in quali circostanze ha potuto avvertire in concreto l'esistenza di un centro di potere, di un centro occulto, di un centro di pressione...Che la P2 fosse un centro di pressione, una lobby che interveniva, che agiva e che compiva azioni lecite e non lecite è convinzinone xxxxxx generale, non c'è bisogno che Lauro venga a dirci che vi era un potere occulto. Doveva collaborare, e non ha collaborato. L'azione che poteva essere svolta dalla Guardia di finanza non è accertabile soltanto nella documentazione e nell'informazione. Ad esempio, il portare a conoscenza, in anticipo, a una parte, di rilievi contenuti in un verbale di accertamento - o di natura fiscale o di natura tributaria e che possono poi avere delle implicazioni anche di carattere penale - e l'averlo eventualmente sostiuito,è cosa ipotizzabile. Perchè penso x che se un potere estraneo,xx nell'interno di una grande amministrazione, ha il vertice, ha un sistema di potere xx e xx di comando, è facile intervenire in questa materia. E se non vi è una collborazione xxx di chi si ritiene leso o di chi ritiene che sia stata compiuta una violenza nell'interno, o ha il sospetto....E noi siamo andati alla ricerca di documentazioni, di collaborazioni, d'informazioni...La Commissione d'inchiesta ha compiuto un lavoro diligente...Devo dire qui, in forma espli

1/4 1/2 3/4 3 2 1 STOP

margine da non oltrepassare

21.4.1982 DATA TURNO VII/2

TESTINI FIRMA COMM.P2.

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE FORMICA

24

cita, che ho una fiducia immmensa nel nuovo comandante generale, che, a mio modo di vedere, è persona di grande equilibrio, di grande onesta, ed è un democratico fedele alla Repubblica...Quindi, i problemi devono essere valutati tenenendo anche conto non solo degli argomenti genericamente diffusi, ma anche delle prove fornite.

Per quanto riguarda Lo Prete e lo stato di diserzione, non sono in condizioni di rispondere, perchè -scusate la mia ignoranza- non conosco i regolamenti in materia militare. Non so come e da chi deve essere....Mi han detto che non era possibile...Domani accerterò...Se questo è possibile, nell'attuale situazione giuridica del caso, lo faremo....A me è stato detto di no. Ma non conosco norme e regolamenti, e quindi mi sono fidato di quello che mi è stato detto.Però, se la questione mi viene sollevata, valuteremo, ed io la riproporrò. 1/4

L'ultima domanda riguardava la modifica di una norma di legge. Dico subito che non è solo di mia competenza -perchè credo che riguardi il regolamento militare, e quindi il Ministero della difesa-, ma prenderò buono il suggerimento di modificare questa norma di legge. 1/2

FRANCESCO DE CATALDO. Vorrei chiedere al ministro se ha disposto accertamenti su persone e aziende i cui nomi compaiono nell'elenco della P2 o comunque sono conosciuti come iscritti alla P2. In caso affermativo, quali sono queste persone colpite da indagine e se si conoscono i risultati. 3/4

SALVATORE FORMICA. Non abbiamo proposto indagini di carattere fiscale sugli iscritti alla P2, perchè non sono venute fuori questioni di questa natura. Sono in corso indagini di carattere fiscale su Gelli e le sue società; e dei primi rapporti parziali sono già stati formulati, la Guardia di finanza ha già formulato una serie di rilievi, in parte già trsmessi agli uffici competenti, sia delle imposte 3 2 1

STO

margine da non oltrepassare

21.4.1982 DATA TURNO VII/3

TESTINI FIRMA COMM. P2.

CAMERA DEI DEPUTATI 203

SEGUE FORMICA

25

~~DIRETTE, SIA DELLE IMPOSTE INDIRETTE~~

dirette, sia delle imposte indirette. E' stata invece disposta una indagine per quanto riguarda il gruppo editoriale Rizzoli, ma per un'altra ragione: perchè dalle notizie pubbliche che erano emerse risultava che si dovevano coprire delle questioni di carattere fiscale; vi era proprio una chiara confessione da parte dell'amministratore delegato, e quindi si è disposta un'indagine che è in corso.

FAMIANO CRUCIANELLI.

LOCUZIONE NON CORRETTA

margine da non oltrepassare

1/4

1/2

3/4

3

2

1

STOP

21.4.1982 DATA TURNO VII/4

~~TESTINI~~ FIRMA COMM. P2.

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE

26

FAMIANO CRUCIANELLI. Vorrei chiedere un chiarimento in relazione alle censure che sono state imposte. Lei ha detto che un certo numero di ufficiali hanno in qualche modo subìto un rimprovero perché, ricordo le parole esatte, "iscritti in epoca non sospetta". Non mi è chiaro questo passaggio, cioè il perché iscritti in epoca non sospetta.

FORMICA. E' stato già spiegato cosa significa epoca non sospetta. Ossia è stata stabilita, non da me, ma dalla Commissione dei saggi, ~~che ha fissato~~ come data di passaggio da una loggia normale ad una loggia di fine oscuro, che assolveva a compiti manifestamente censurabili, il 1977. Quindi quando si dice epoca non sospetta si vuol dire in epoca precedente il 1977. La loggia P2, almeno da quello che ho letto sui giornali, esiste fin dalla fine del secolo scorso, anche se poi si è rifatta, ricostituita eccetera. Si è però stabilito una data, altrimenti credo che diversi galantuomini della Roma della fine del secolo scorso e dell'inizio del secolo dovrebbero essere sottoposti a giudizio.

FAMIANO CRUCIANELLI. Formalmente quello che lei ha detto è giusto, ma sostanzialmente le cose stanno diversamente.

FORMICA. Quando ci darete l'incarico di provvedere ad altre indagini provvederemo. Noi abbiamo agito sulla base di una decisione che è stata presa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e questa commissione dei saggi.

ALDO BOZZI. Il ministro ha detto che da parte dei testimoni in sede disciplinare ci sarebbe stata una generale reticenza...

FORMICA. Una reticenza.

STOP

21/4/982 DATA

LUX/SOT FIRMA

TURNO 8/1

P2

CAMERA DEI DEPUTATI

copia da minuta

SEGUE

27

ALDO BOZZI. Una reticenza diffusa e una mancanza di collaborazione. Fuori del caso del generale Lauro, mi pare, che in realtà dà un appiglio a questa valutazione, in base a quali elementi (Non può darsi che questi avessero detto tutto quello che sapevano?) si può dire che siano stati reticenti o abbiano mancato di dare un apporto collaborativo?

FORMICA. Io non l'ho detto. Si presume che siano stati reticenti. Non si è avuta una forte collaborazione da parte loro con l'indicare elementi, momenti, dettagli di informazione. C'è stato un atteggiamento che in parte, come ho detto nella relazione, aveva anche una sua giustificazione, di non cadere eventualmente domani in contraddizione con l'emergere di una documentazione di carattere penale in altra sede.

ALDO BOZZI. Il ministro esclude l'ipotesi che abbiano detto tutto quello che sapevano?

FORMICA. Come faccio ad escluderlo? Non posso, perché se sapessi questo... Non c'è stata una forma disinvolta di collaborazione; questa è l'opinione - dato che non ho presieduto io né ho partecipato alla rinnione della Commissione - del responsabile della Commissione.

ANTONIO VENTRE. Signor ministro, non vorrei essere confuso per filopiduista, io sono mosso soltanto dall'esigenza di esaltare sempre lo Stato di diritto. A un certo punto mi è parso di capire che la punizione ad alcuni ufficiali è stata inflitta perché, essendo stati, a loro dire, arbitrariamente inclusi negli elenchi della P2, non avevano assunto iniziative per tutelare il loro buon nome, eccetera. Successivamente questa doglianza, questa censura si allarga fino a comprendere tre categorie come ella ha detto: negligenza, superficialità, scarsa cautela, per cui chi ascolta ha l'impressione che pur di compire un presunto - perché stiamo

STOP

TURNO 8/2

21/4/1982 DATA

LUX/SPT FIRMA

P2

CAMERA DEI DEPUTATI

copia da minuta

SEGUE VENTRE.

28

nel campo della presunzione - piduista, si contestino tutte le categorie la cui violazione può dar luogo a procedimento disciplinare. Mi spiego meglio: è come se per un reato colposo si contestasse ad un imputato di aver compiuto un fatto che presentasse contemporaneamente i caratteri dell'imprudenza, della negligenza, della imperizia e della inosservanza di leggi, di regolamenti e così via. La seconda osservazione è questa: ad un certo punto lei ha detto che i presunti appartenenti saranno ricordati negativamente per anni per la loro carriera; precedentemente abbiamo appreso che è stato presentato ricorso per alcune sanzioni disciplinari al TAR e per un solo caso, se ben ricordo, c'è un ricorso straordinario al capo dello Stato. Mi è parso di capire che si riveli con ciò l'intenzione dell'amministrazione (ripeto, non voglio apparire assolutamente filopiduista, ma come amante dello Stato di diritto) l'intenzione di danneggiare nella carriera questi cittadini i quali, innanzi tutto, sono presunti piduisti. ..

MAURO SEPPIA. Si/ammetto delle domande che mi pare non siano molto ...

PRESIDENTE. Sulla qualità non posso dare un giudizio, se la domanda è nel merito e non posso non ammetterla.

ANTONIO VENTRE. Dicevo che, innanzi tutto, sono presunti piduisti, e quindi sulla base di una presunzione non si può continuare ad infliggere punizioni; inoltre occorrerebbe un atteggiamento neutrale in attesa della definizione del procedimento giurisdizionale.

FORMICA. Un ufficiale della Guardia di finanza è in una posizione, nei confronti dell'esterno, più delicata di una qualsiasi altro dipendente proprio per quei compiti speciali di cui ho parlato. Non è possibile che, nel momento in cui si diffonde una notizia e si parla di appartenenza ad

STO

21/4/1982 DATA TURNO 8/3

lux:sot FIRMA P2

CAMERA DEI DEPUTATI

copia da minuta

SEGUE FORMICA

29

un gruppo - da anni se ne parlava -, che svolgeva un'attività che era sicuramente contra legem, almeno come veniva rappresentata sin da molti anni fa sui giornali, chi svolge un compito delicato, insomma chi entra nella casa della gente, che va a compiere indagini deve tutelare non solo se stesso ma la funzione del Corpo, rappresenta uno strumento particolarmente delicato. Per questa ragione noi siamo andati oltre nella punizione rispetto ad altri Corpi militari perché, senza offendere nessun Corpo, se uno appartiene alla Brigata Sassari o alla Brigata Cavalleggeri ha scarsa rilevanza nei confronti degli interessi non solo del paese ma anche dell'autorità e dell'autorevolezza dello Stato. E' una questione molto importante e quindi loro devono sentire sensibilità ed il rilievo che abbiamo fatto sul giuramento e che il Corpo ci tiene a rilevare, ha una sua importanza. Per quanto riguarda le difficoltà di carriera sui presunti, proprio per questa ragione segna un neo e siccome ci sono degli apprezzamenti in sede di Commissione e di valutazione, non c'è dubbio che questa era una considerazione che veniva fatta; non c'è dubbio che in sede di apprezzamento sarà obiettivamente tenuto conto di questa situazione e di una certa negligenza che si è dimostrata. Quando ci saranno i ricorsi (ai quali come abbiamo detto noi ci opporremo), che daranno piena soddisfazione, poiché tutti vogliamo tutelare uno Stato di diritto-quando vi saranno altri organi che decideranno noi non potremo non adeguardi.

DARIO VALORI.

margine da non oltrepassare

21/4/1982 DATA

LUX/SOT FIRMA

CAMERA DEI DEPUTATI

copia da minuta

TURNO 8/4

P2

SEGUE

30

DARIO VALORI. Ho ascoltato con grande attenzione la relazione del ministro Formica; fra l'altro mi è parso di cogliere in questa stessa relazione una valutazione di una certa gravità in merito alla infiltrazione della P2 nella Guardia di finanza ed, in genere, in ciò che dipende dal Ministero delle finanze. A questo proposito vorrei domanda al ministro Formica se ci sono stati degli accertamenti , dato che l'elenco è molto volumi noso da questo punto di vista. Una delle questioni, a cui mi riferisco, riguarda la grandi evasioni fiscali. Erano collegate, potevano essere collegate quelle scoperte, in un qualche modo ad appartenenti alla Loggia P2? L'altra questione riguarda, invece, un caso ~~xxx xxxxxxxx~~,come indubbio incriminato,il generale Lo Prete. Ci sono, a tale proposito, in corso da parte dell'amministrazione dello Stato o da parte del suo dicastero delle ulteriori ricerche per sapere se anche in questo caso c'è una ma ella P2. Infatti, noi abbiamo lavorato già da parecchie settimane e ci siamo fatti un certo concetto di Licio Gelli, un concetto, cioè, soprattutto di un uomo di ~~xxxxxxx~~ gran mediatore di affari più che responsabile di altre cose. Vorrei sapere se vi proponete di proseguire oltre, lungo questi due filoni cui ho accennato, oppure no.

FORMICA. Per quanto riguarda le evasioni fiscali ed i collegamenti eventuali fra favoreggiamento, di fatto, delle evasioni fiscali collegate alla Guardia di finanza-P2 (diciamo) la questione più importante tuttora aperta è quella dei petroli con le fatture false. Ciò al di là della questione riguardante le aziende, ~~xx~~gli evasori totali, ~~x~~ le infrazioni di carattere valutario. Le due grandi questioni, oltre quelle dei fenomeni della malavita, sono queste. In merito alla vicenda dei petroli io ho già cercato di rispndere. Non c'è dubbio che si trovano dei nomi della Guardia di finanza, persone che si trovano a ricoprire posizioni importanti. Mi riferiscoin particolare; al comandante generale Giudice e a Lo Prete. Noi certamente dovremo pro-

margine da non oltrepassare

1/4 1/2 3/4 3 2 1 STOP

21/4/82 DATA

PIC FIRMA

CAMERA DEI DEPUTATI

copia da minuta

TURNO IX/1

P2

SEGUE

Formica)

31

seguire ed andare oltre. Dovremo proseguire su due piani. Uno riguardante la presentazione di un disegno di legge che stiamo già approntando, suggeritoci dalla Guardia di finanza , dai superispettori e dagli uffici in merito al blocco da introdurre ad una serie di pratiche di carattere amministrativo che creavano delle condizioni oggettive attraverso le quali era possibile far passare delle forme vaste di evasione e di truffa a i danni dello Stato. Per quanto riguarda, invece, il fenomeno in sé io veramente sono un po' dispiaciuto perché non riesco ancora ad avere questa relazione della Commissione che fu istituita dal mio predecessore Reviglio, in quanto disgraziatamente di questa Commissione che avrebbe dovuto chiudere i propri lavori entro il 31 dicembre dell'anno scorso, il presidente si è dimesso alla fine del mandato ed adesso io sto cercando di convincere gli altri due a formularmi una loro relazione autonomamente, Bisognerà poi vedere i provvedimenti di carattere amministrativo e quelli che sono di pertinenza di altri organi dello Stato. Tutto ciò per evitare che io debba costituire un'altra Commissione e perdere ulteriore tempo.

Quindi, la nostra intenzione è sicuramente quella di approfondire tutti gli elementi negativi che sono emersi da questa situazione. Però vorrei che i commissari si soffermassero su questo fatto che sarà sicuramente difficile e insondabile quando si affronta il problema dell'eventuale responsabilità della P2 nella Guardia di finanza ed i favori resi all'esterno.Infatti c'è tutta un'area che è difficilmante accertabile, salvo che non emergano fatti specifici di collegamento. Naturalmente, in questa materia, tutto è sospettabile, anche il non aver compiuto un atto per ragioni di impossibilità materiale.

ALDORIZZO. Desidererei avere dal signor ministro due chiarimenti con riferimento a quanto ci ha detto qui oggi. Il primo riguarda i procedimenti di-

STOP

margine da non oltrepassare

21/4/82 DATA

PIC FIRMA

CAMERA DEI DEPUTATI

copia da minuta

TURNO

IX 2

P2

ROZZO) 32

sciplinari. Lei ci ha detto che in buona sostanza non è stato possibile pervenire adxxxx utili risultati in conseguenza dell'atteggiamento assunto dagli inquisiti, ed ha usato il termine: reticenza. Cioè da parte degli inquisiti, in definitiva, non ci sarebbe stata un'adeguata collaborazione. Dal che si trae la sensazione che in definitiva lì ci sia stato, in sede disciplinare, un discorso tra organi disciplinare da una parte e inquisito dall'altro. Cioè non emerge nulla che faccia riferimento ad eventuali indagini amministrative operate da parte della pubblica amministrazione. In altre parole prima del procedimento o durante il procedimento disciplinare c'è stata un'inchiesta amministrativa? Un'inchiesta amministrativa che tenesse conto non soltanto degli elementi risultanti dagli elenchi di Gelli riferimento agli ufficiali ma anche non riferimento a tutti gli altri nomi che risultanto di soggetti iscritti alla Loggia P2? Cioè è stata fatta una indagine al fine di vedere incontri o visite in corrispondenza a provvedimenti adottati x per questi ufficiali in eventuale collegamento con altri soggetti esterni all'amministrazione ma che risultano iscritti negli elencho di Licio Gelli? E' chiaro che da parte degli interessati non ci sarebbe stato un'atteggiamento di collaborazione in considerazione del fatto che pende un procedimento penale davanti alla magistratura.

L'altro chiarimento riguarda un passaggio delle dichiarazioni del signor ministro, nella parte in cui egli dice che per quanto concerne alcuni ufficiali i cui nomi risultanto negli elenchi di Licio Gelli, si è proceduto a dare il comando perché avrebbero diritto al comando in quanto avrebbero diritto alla promozione. Se certamente da parte dell'ufficiale c'è un diritto ad essere valutato ai fini della promozione, non credo, però, che sia anche un diritto ad avere il comando per essere promossi. Credo che questo sia un fatto estremamente importante considerato che si tratta

BOZZA NON CORRETTA

margine da non oltrepassare

STC

21/4/82 DATA

PIC FIRMA

CAMERA DEI DEPUTATI

copia da minuta

TURNO

xxxx/3

IX/3

P2

SEGUE

33

Rizzo)

di soggetti che risultano iscritti negli elenchi della Loggia P2. Come mai, chiedo, si è proceduto a dar loro il comando o quantomeno se questo era un passaggio necessario perch non si pensa ad un eventuale riforma della legislazione vigente appunto per evitare simili incongruenze.

FORMICA. Sulla prima domanda sono costretto a ripetermi. Infatti, l'indagine purtroppo non poteva non essere fatta dalla Commissione d'inchiesta in base alle documnetazioni esistnnti, sulla carriera così come si era sviluppata, sui fascicoli personali.

ALDO RIZZO.

TURNO

DATA

FIRMA

CAMERA DEI DEPUTATI

copia da minuta

14

P2 .21.4.82

Carta da minuta

CAMERA DEI DEPUTATI

GUER. X.1

Aldo RIZZO.Forse non sono stato chiaro,non mi riferivo all'inchiesta della Co missione.

Salvatore FORMICA,Ministro delle finanze.No,solo a quella poteva essere sotto: posto.Certo che noi potremmo fare un'indagine,mandare un supe: ispettore e ripercorrere tutta la strada fatta su ogni singol(atto compiuto da tutti coloro che sono inclusi,ma voi capite bene che tutto questo sarebbe un lavoro assolutamente inutile: o noi abbiamo delle segnalazioni,un imput,qualcosa di specific per cui si può provvedere,ma ripercorrere la carriera,e non quella operativa e burocratica,ma l'attività operativa di ogni singolo che ci interessa,per decenni,è un qualcosa di assoluta mente impossibile.

Per quanto riguarda invece la seconda questione,quel la del comando(xxx xxxxxxabbiamo già proposto di attuare una serie di modifiche per eliminare una serie di privilegi e di garanzie che sono oggi nella legge e che sono informali)io ho fatto esplicito riferimento(naturalmente si tratta di comandi irrilevanti,di scarso rilievo,di scuole,eccetera,perchè si chia mano tutti comandi,sia quello del nucleo centrale di polizia valutaria che quello della scuola sottufficiali)ad una norma di legge.

Giorgio BONDI. Leggendo gli elenchi,ed anche ascoltando la sua esposizione, onorevole ministro,si nota che risultano presenti negli elen=

P2 21.4

Carta da minuta

CAMERA DEI DEPUTATI GUER.X.2

(BONDI)

chi della P2 interi gruppi dirigenti della guardia di finanza e degli uffici finanziari,fatto questo che fa pensare oltre ch ad una adesione individuale ad una vera e propria adesione di gruppo, che sembrerebbe nascondere il proposito di favorire qua cuno,o qualcosa.E' il caso-l'avevo già anticipato-di Arezzo, dal momento che negli elenchi risultano il comandante,colonnel Federici,il capitano della Tributaria Paratore ed anche il di= rettore dell'ufficio IVA.La domanda è pertanto questa,signor m nistro:avete fatto,o pensato di fare,particolari inchieste o ricerche per accertare se la presenza di un così rilevante num ro-addirittura un gruppo organizzato- di persone nella P2 abbi potuto favorire singoli,o aziende,nello svolgimento dell'attiv tà sia all'interno che all'estero?Capisco che la domanda esula un pò dalla nostra discussione,ma mi sembra comunque pertinente.

DOCUMENTAZIONE CORRENTE

Salvatore FORMICA.Ho già risposto a questa domanda postami in altra forma dall'onorevole De Cataldo:noi abbiamo già sottoposto tutto il gruppo delle imprese facenti capo a Gelli nella zona di Arezzo ad inchiesta, e stiamo già avendo i primi rapporti,mentre altri sono stati mandati agli uffici per i rilievi e gli addebiti che sono stati formulati;per il resto rimane la questione di carattere generale che ho già ricordato.Anche un controllo sull'ufficio IVA di Arezzo lo stiamo facendo, comunque qualora dovessimo rilevare delle irregolarità non le potremmo mica ad=

P2 21.4

CAMERA DEI DEPUTATI

GUER.X.3

Carta da minuta

(FORMICA)

debitare con certezza ad un intervento della P2! Purtroppo in questa materia che è, ripeto, estremamente delicata, l'imput può essere di natura diversa, ed è difficile dimostrare che vi è stato un intervento specifico e quindi un'azione tesa a creare una condizione di particolare favore.

PRESIDENTE. La ringraziamo, signor ministro, per la sua collaborazione.

(Il ministro Formica viene accompagnato fuori dell'au

BOZZA NON CORRETTA

MINISTERO DELLE FINANZE

000176

RISERVATO

RIFERIMENTO D'ARCHIVIO

Posizione Personale civile dell'Amministrazione finanziaria presunto appartenente alla Loggia P2

OGGETTO

Vedi nota del .....

Posizione .....

(2605610) Roma, 1981 - Ist. Poligr. e Zecca dello Stato - S. (c. 50.000)

1) Dr. LEONELLI Emilio - 1° dirigente dell'Amministrazione Centrale

2) Dr. ROMANELLI Ovidio - Ispettore Generale r.e. dell'Amministrazione Centrale

3) Dr. MACINA Giuseppe - Direttore di 1ª classe aggiunto del ruolo delle Tasse e delle II.II.AA. - Ufficio Atti Privati di Firenze

4) Dr. D'ANCONA Antonio - Direttore di 1ª classe aggiunto del ruolo delle Tasse e delle II.II.AA. - Ufficio Bollo e Demanio di Palermo

5) Dr. DELL'ACQUA Giuseppe - 1° Dirigente del ruolo delle Imposte Dirette - Direttore del Centro di servizio di Roma

AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

ROMANELLI Dott.Ovidio - Ispettore Generale R.E.
attualmente in servizio presso la Direzione Generale delle Dogane e II.II.
nato a Cassano Ionio (Cosenza) il 22 febbraio 1931
coniugato con due figli
laureato in giurisprudenza
Assunto in qualità di Vice Procuratore in prova delle Tasse a decorrere dal 2 maggio 1959 è transitato,a seguito di concorso interno, nella carriera direttiva dell'Amministrazione Centrale,con la qualifica di Consigliere di 3°classe,a decorrere dal 1°dicembre 1963 ed assegnato alla Direzione Generale per la Finanza Locale.

Trasferito alla Direzione Generale delle Dogane e II.II. dal 3 dicembre 1981 (Divisione 1°).

Durante la sua permanenza in servizio nel ruolo centrale,il Dott.ROMANELLI ha avuto il seguente svolgimento di carriera:

Consigliere di 2°classe	dal 1°dicembre 1963
Consigliere di 1°classe	dal 15 dicembre 1964
Inquadrato Direttore di Sezione	dal 1°luglio 1970
Direttore di Divisione R.E. (promosso per merito comparativo,graduatoria in ordine di ruolo)	dal 1° luglio 1974
Ispettore Generale R.E. (promosso per merito comparativo,passato dal 6°posto in ordine di ruolo al 3°posto in ordine di graduatoria per cinque posti conferiti)	dal 1°luglio 1978

Deferito,in data 9 settembre 1981,alla Commissione di Disciplina delle Finanze,in quanto presunto appartenente all'associazione segreta denominata Loggia P2.

Prosciolto,con D.M. del 22 dicembre 1981,dagli addebiti disciplinari,su conforme parere del predetto Consesso,che ha ritenuto non sussistenti elementi certi ed attendibili che consentano di attermare l'appartenenza del Dott.ROMANELLI alla Loggia P2.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

LEONELLI Dr.Emilio - Primo Dirigente

attualmente in servizio presso la Direzione Generale della Finanza Locale
nato ad Agnone (CB) il 14.1.1925 - coniugato con due figli
laureato in Scienze Coloniali Comparate
assunto in servizio il 5.9.1942,in qualità di diurnista di 3' categoria,venne successivamente assegnato nel 1944,con la qualifica di diurnista di 2' categoria,durante il periodo del Governo Badoglio, presso il Ministero,avente all'epoca sede a Salerno,nella Direzione Generale della Finanza Locale.

Successivamente,con il trasferimento del Ministero a Roma, venne confermato nella stessa Direzione Generale.

Assegnato alla Direzione Generale delle Tasse e delle II.II. sugli Affari	dal 7 aprile 1952
Distaccato presso il Gabinetto dello On.le Signor Ministro	dal 7 settembre 1968
Trasferito alla Direzione Generale della Finanza Locale,permanendo il distacco di cui sopra	dal 20 dicembre 1968
Cessato dalla predetta posizione di distacco,rientra alla Direzione Generale della Finanza Locale;con le funzioni di Primo Dirigente della Divisione I' (U.D.G. Affari Generali,Personale e Coordinamento dei Servizi)	dal 15 febbraio 1979

Durante la sua permanenza in servizio,il Dr.LEONELLI ha avuto il seguente svolgimento di carriera:

- Avventizio di 1'categoria	dal 1.1.1947
- Collocato nel ruolo speciale transitorio di gruppo A dell'Amministrazione Centrale	dal 7.1.1951
- Consigliere di 2'classe nel ruolo aggiunto	dal 1.7.1956
- Consigliere di 1'classe nel ruolo aggiunto	dal 22.12.1961
- Consigliere di 1'classe nel ruolo organico	dal 1.2.1962
- Inquadrato Direttore di Sezione	dal 1.7.1970

- Promosso - per turno di anzianità - alla qualifica di Direttore Aggiunto di Divisione	dal 29.12.1972
- Direttore di Divisione del ruolo ad esaurimento - promozione per merito comparativo e graduatoria in ordine di ruolo	dal 1. 7.1973
- Ispettore Generale del ruolo ad esaurimento - promozione per merito comparativo, passato dal 29° posto in ordine di ruolo al 15° posto in ordine di graduatoria	dal 1. 7.1976
- Primo Dirigente,per turno di anzianità	dal 24. 7.1978

Deferito,in data 9 settembre 1981,alla Commissione di Disciplina delle Finanze,in quanto presunto appartenente alla associazione segreta denominata Loggia P2.

Prosciolto,con D.M. in data 22.12.1981,dagli addebiti disciplinari,su conforme parere del predetto Consesso,che ha ritenuto non sussistenti elementi certi ed attendibili che consentano di affermare l'effettiva adesione e partecipazione del Dr.LEONELLI alla attività della Loggia P2.

MINISTERO FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

MACINA Dr. Giuseppe

Nato a Palo del Colle (Ba) il 1° Dicembre 1934 - coniugato con due figli - Conseguì la laurea in Economia e Commercio in data 8 marzo 1962 e nel 1967 l'abilitazione all'insegnamento di Istituzioni di Diritto, Economia Politica e Scienza delle Finanze e Statistiche negli Istituti Tecnici Commerciali.
Nominato Vice Procuratore con D.M. 10.4.1961, fu successivamente promosso Procuratore Aggiunto dal 19.9.1963 e Procuratore dal 9.11.1966. Dal 1°.7.1970 fu promosso, per merito assoluto, Procuratore Principale e, quindi, inquadrato Vice Direttore delle Tasse a decorrere dall'1.7.1972, ai sensi degli articoli 4,5,6 e 7 del D.P.R. 1.6.1972, n.319.
Promosso Direttore di 2^ classe per merito comparativo dall'1.7.73, ai sensi degli artt.15 del D.P.R. 28.12.1970, n.1077 e 6 del D.P.R. 1.6.1972, n.319, conseguì qualche vantaggio rispetto alla posizione precedentemente occupata nel ruolo di appartenenza.
Con decorrenza 1.7.1980 ~~fu promosso Direttore di 1^ classe aggiunto~~ anche perchè reggente l'ufficio per merito comparativo, dopo essere stato pretermesso negli anni 1978 e 1979, attese le carenti valutazioni riportate nel quinquennio volta a volta preso in considerazione.
In occasione di tale promozioni si collocò in una posizione più vantaggiosa rispetto ai promossi per turno di anzianità.
Fu incaricato a decorrere dall'1.10.1979 della docenza al corso di formazione per Vice Direttore delle Tasse per la sede di Firenze.

SEDI: fu assegnato in prima nomina all'Ufficio del Registro di Borgo San Lorenzo di cui assunze la reggenza nel 1974.
Con disposizione ministeriale del 26.3.1980 fu trasferito, quale reggente, all'Ufficio IVA di Arezzo ove ha prestato servizio sino al 6.8.1981, data sotto la quale è stato trasferito in sottordine all'Ufficio Atti Privati di Firenze.
Deferito alla Commissione di Disciplina con rapporto n.72777 in data 11.9.1981 per la sua appartenenza alla Loggia Massonica P2 gli è stata inflitta la sanzione della censura con D.M. 79272 del 6.1.1982.

MINISTERO FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

D'ANCONA Dr. Antonio - Nato a Palermo il 31.5.1924 - Coniugato con 2 figli - Laureato in Economia e Commercio.
Nominato Procuratore dal 10.1.1953, fu promosso 1 Procuratore Aggiunto dal 18.9.1957 e Procuratore dal 15.11.1957.
Nominato Vice Direttore a seguito di concorso a decorrere dal 15.12.1962, fu inquadrato Direttore di 2ª classe a decorrere dal 1.7.1970, ai sensi del D.P.R. 28.12.1970 n. 1077.
Promosso Direttore di 1ª classe aggiunto mediante scrutinio per merito comparativo a decorrere dal 28.12.1973, transitò nel ruolo ad esaurimento, sempre mediante scrutinio per merito comparativo, con la qualifica di Direttore di 1ª classe a decorrere dal 13.7.1980, ai sensi dell'art. 155 della legge 11.7.80, n. 312.
La promozione a Direttore di 1ª classe aggiunto fu conseguita per merito comparativo in considerazione delle valutazioni riportate nei rapporti informativi annuali e, soprattutto, per la sua funzione di reggente di ufficio.
Nel conseguire la promozione per merito comparativo superò, ovviamente, una parte dei pari qualifica promossi per turno di anzianità.
Per quanto attiene alla promozione nel ruolo ad esaurimento il D'ANCONA, pretermesso in precedenti scrutini, conseguì lo avanzamento in soprannumero unitamente ai pari qualifica soltanto perchè in possesso dei necessari requisiti previsti dal succitato art. 155 della legge 11.7.1980, n. 312. In questa occasione, comunque, ha perduto posizioni di ruolo rispetto ai colleghi promossi con lo stesso sistema.
SEDI: assegnato in prima nomina a Bagheria, fu trasferito il 1.4.1954 all'Ufficio del Registro di Ciminna con l'incarico della reggenza.
Con D.M. 23.5.1966 fu trasferito in sottordine all'Ufficio

./.

2.

Atti giudiziari di Palermo e successivamente all'Ufficio Registro di Carini , in qualità di reggente, con D.M. 29.10.1968. Con disposizione del 16.3.1974 assunse la reggenza dell'Ufficio Registro di Bagheria sino al 6.8.1981, data sotto la quale fu trasferito in sottordine all'Ufficio Bollo e Demanio di Palermo. Deferito alla Commissione di Disciplina in data 16.10.1981 per la sua appartenenza alla Loggia Massonica P2 gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della censura con D.M. 62311 del 4.3.1982.

DELL'ACQUA Dott. Giuseppe

nato a Messina il 9 settembre 1926, coniugato con tre figli.

TITOLI POSSEDUTI:

- laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli studi di Palermo il 17 novembre 1952 -
- abilitazione all'esercizio di procuratore legale.
- Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica.

INCARICHI DI SERVIZIO:

- Reggenza dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Albano Laziale-
- Capo Reparto reggente del Reparto Professionisti del 1° Ufficio Imposte Dirette di Roma -
- Capo Reparto titolare presso l'Ufficio Imposte Dirette di Modena-
- Titolare dell'Ufficio Imposte Dirette di Tivoli-
- Direttore del Centro di servizio delle Imposte Dirette di Roma.

INCARICHI SPECIALI:

- Membro della Commissione permanente dell'Opera Universitaria di Modena, giusta decreto del Rettore Magnifico dell'Università di Modena, per conto dell'Amministrazione Finanziaria per la durata del biennio 1975-1977-
- Membro del Gruppo per la definizione delle procedure automatizzate- nota della Direzione Generale n° 5/9312, Div. 5^, del 15 novembre 1977-

-Svolgimento di verifiche contabili -

--Ha partecipato al corso di perfezionamento presso la Scuola Centrale Tributaria-

- Ha partecipato al corso di aggiornamento professionale -
- Ha partecipato al XVII corso di perfezionamento per verificatori contabili -
- Docente per i corsi di aggiornamento e perfezionamento per funzionari della carriera di concetto e direttiva, affidatogli dall'Ispettorato Compartimentale di Roma con nota 4 giugno 1980.

Dall'indicata nota risulta che ha tenuto lezioni di "Reddito di

impresa minore. Regime di determinazione del reddito. Obblighi di contabilità", assolvendo l'incarico con"serietà ed impegno non comune,dimostrando una particolare preparazione nelle materie tecniche da lui trattate".

RAPPORTI INFORMATIVI:

- Attribuita la qualifica di"distinto" negli anni 1956-1957 -
- Dal 1958 è stato sempre qualificato "ottimo" con giudizi lusinghieri-
- Ultimo quinquennio giudizio di "ottimo" con punti 105.

SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA:

- Nominato,a seguito di concorso per esami, volontario in prova delle Imposte Dirette a decorrere dal 16 aprile 1957 e destinato all'Ufficio Imposte Dirette di Vercelli-
- Nominato vice procuratore dal 2 novembre 1956 -
- Trasferito al 1° Ufficio delle Imposte Dirette di Roma -
- Promosso,per merito comparativo,alla qualifica di Procuratore aggiunto dal 26 ottobre 1960-
- Promosso,per merito comparativo,alla qualifica di Procuratore dal 14 dicembre 1962 -
- Promosso alla qualifica di Vice Direttore della carriera direttiva speciale,quale vincitore di concorso per esami a decorrere dal 6 giugno 1964 -
- Retrodatata la promozione a Vice Direttore alla data del 14 dicembre 1962 -
- Promosso alla qualifica di Direttore aggiunto di 1^ classe,per merito comparativo,a decorrere dal 28 dicembre 1973 -
- Trasferito all'Ufficio Imposte Dirette di Modena on decreto del 18 maggio 1974 -
- Promosso alla qualifica di Direttore di 1^ classe ad esaurimento, per merito comparativo, a decorrere dal 1 gennaio 1977-
- Trasferito all'Ufficio delle Imposte Dirette di Tivoli dal 28 settembre 1977 con l'incarico della titolarità-

- Annullata la retrodatazione della promozione a Vice Direttore dal 14 dicembre 1962 e riportata nuovamente alla data del 6 giugno 1964, a seguito di ricorso-
- Annullata la promozione a Direttore aggiunto di 1^ classe dal 28 dicembre 1973 e riportata alla data del 21 dicembre 1974 -
- Promosso,per merito comparativo,alla qualifica di Ispettore Compartimentale ad esaurimento dal 1 gennaio 1981-
- Promosso,per merito comparativo,alla qualifica di 1° Dirigente dal 2 aprile 1981 con attribuzione di Direttore del Centro di servizio di Roma.

In merito a quest'ultima promozione si fa presente che in vista della prossima attivazione dei centri di servizio di Roma e Milano furono interpellati i rispettivi titolari dei Compartimenti per l'indicazione dei funzionari meritevoli e disponibili ad assolvere tale incarico.

L'Ispettore Compartimentale di Roma designò per tale scopo il Dott. Dell'Acqua ed altri due funzionari,entrambi senza esperienza di direzione di ufficio,ed uno dei due non disponibile a svolgere l'incarico.

Il Dott. Dell'Acqua venne prescelto in relazione ai titoli di carriera posseduti ed alla positiva attività svolta come titolare di ufficio.

Il Dott. Dell'Acqua,risultato incluso nell'elenco dei presunti iscritti alla loggia massonica "P2",venne deferito alla Commissione di Disciplina,secondo le direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con D.M. 3/6627 del 19.1.1982,adottato su conforme parere della predetta Commissione di Disciplina,è stato prosciolto dall'addebito disciplinare della presunta appartenenza alla loggia massonica "P2".

MINISTERO DELL'INTERNO

(Viene introdotto in aula l'onorevole Virginio Rognoni, ministro dell'interno).

PRESIDENTE. Avverto che siamo in seduta libera e pubblica.

Onorevole ministro Rognoni, la ringrazio a nome della Commissione per la sua disponibilità a collaborare con la Commissione stessa, che ha chiesto la sua audizione quale ministro di una amministrazione all'interno della quale sono stati individuati presunti affiliati alla loggia massonica P2. Noi vorremmo chiederle e desidereremmo da lei avere notizie circa l'organizzazione e la consistenza degli affiliati alla loggia nell'ambito della sua amministrazione o di enti di cui l'amministrazione abbia il controllo o su cui eserciti compiti di vigilanza. Desidereremmo, inoltre, sapere se a lei risulti che questa presenza della loggia massonica P2 abbia dato luogo a deviazioni nella sua amministrazione e quali siano state le eventuali conseguenze di queste infiltrazioni e deviazioni. Le chiediamo, poi, quali siano le risultanze emerse dalle inchieste amministrative che vi sono state, i provvedimenti presi e, infine, le chiediamo anche una sua valutazione su questo fenomeno, valutazione che logicamente sappiamo essere soggettiva, ma che gradiremmo avere, perché riteniamo che essa possa concorrere a chiarire

margine da non oltrepassare

DATA

FIRMA

CAMERA DEI DEPUTATI

TURNO

SEGUE

alla Commissione stessa questo fenomeno sul quale siamo stati chiamati dal Parlamento a dare un giudizio e a fornire elementi di valutazione.

ROGNONI. Grazie, Presidente. Inizierei a dare riscontro alla prima parte della sua domanda, cioè quella relativa ai dipendenti del Ministero dell'interno che si sono trovati nell'elenco reso pubblico nel maggio del 1981 dall'allora Presidente del Consiglio Forlani.

Amministrazione civile dell'interno: dottor Walter Pelosi (Prefetto di I classe), dottor Fausto Cordiano (Prefetto), dottor Ferdinando Guccione (Prefetto). Amministrazione della pubblica sicurezza: dottor Federico D'Amato (dirigente generale), dottor Giuseppe Roma, dottor Antonio Amato (Questore), dottor Giuseppe Nicolicchia (Questore), dottor Aldo Arcuri (Questore), dottor Angelo Parisi (Questore), dottor Giovanni La Rocca (Vice Questore), dottor Enrico Molinari (Vice Questore), dottor Giuseppe Varchi (Vice Questore), dottor Antonio Esposito (Vice Questore), dottor Francesco Saverio Farina (Vice Questore), dottor Giuseppe Impallomeni (Vice Questore), dottor Franco Angeli (Vice Questore). Ufficiali del corpo della guardia di pubblica sicurezza: Mario Alberti (?) (Colonnello), Umberto Giunta (Tenente Colonnello), Maurizio Zaffino (Tenente Colonnello), dottor Giuseppe Strati (Capitano medico).

Quindi in tutto venti fra funzionari e dipendenti in genere dell'amministrazione dell'interno, tre dell'amministrazione civile, tredici dell'amministrazione della pubblica sicurezza e quattro ufficiali del disciolto corpo della guardia di pubblica sicurezza. Nei confronti di questi dipendenti, in attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio, sono stati instaurati i relativi procedimenti disciplinari. I dirigenti generali, richiesti di produrre giustificazioni ai sensi dell'articolo 123 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato, hanno fornito le precisazioni che qui di seguito

29/4/1982 DATA TURNO 2/3

SER/SOT FIRMA P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE ROGNONI

9

in sintesi, io riferisco alla Commissione.

Per quanto riguarda il Prefetto Pelosi devo dire che, a partire dal 5 maggio del 1978, di fatto non faceva più parte dell'amministrazione dell'interno, perché a disposizione della Presidenza del Consiglio in quanto titolare del CESIS. Comunque il Prefetto Pelosi ha ammesso di aver conosciuto il Gelli e di aver dato, in un primo momento, adesione, subito ritirata, alla massoneria e non alla loggia P2. Ha precisato di aver tenuto i contatti in questione solo per ragioni di servizio e non per trarre utili di carriera.

Prefetto Cordiano

margine da non oltrepassare

29/4/1982 DATA

SER/SOT FIRMA

CAMERA DEI DEPUTATI

TURNO 2/4

P2

10

P2 29.4.82

Carta da minuta

CAMERA DEI DEPUTATI

GUER.III.1

(ROGNONI)

Il prefetto Cordiano, all'epoca prefetto di Brescia (lo è tuttora), ha dichiarato di avere occasionalmente conosciuto il Gelli, e di avere in tale circostanza sottoscritto un modulo di adesione ad un circolo culturale denominato Il Cenacolo; quando successivamente gli venne recapitato un documento attestante la sua adesione alla massoneria il Cordiano si affrettò a restituirlo manifestando la propria stupefazione. Di ciò il funzionario ha fornito esauriente documentazione.

Prefetto Gaccione, all'epoca prefetto di Pavia, ha dichiarato di essere totalmente estraneo alla Loggia segreta costituita da Gelli, precisando di essersi iscritto alla massoneria loggia Propaganda nel 1970, ma di essersene allontanato nel 1975, anteriormente-quindi-all'epoca in cui il comitato amministrativo dei tre saggi ha individuato il punto di partenza dell'organizzazione Gelli.

Il dirigente generale di pubblica sicurezza D'Amato ha smentito di avere svolto pratiche di affiliazione e versato contributi alla P2. Egli ha dichiarato di avere conosciuto Gelli e di avere avuto contatti con lui in relazione alla sua attività di ufficio. Il dirigente generale della Pubblica Sicurezza a Roma ha ammesso solo di avere compilato un questionario per l'eventuale adesione alla massoneria.

Questo, in sintesi, il quadro dei dirigenti superiori. Dall'esame delle giustificazioni che ho così riassunto-potrei an-

11

Carta da minuta

P2 29.4.82

CAMERA DEI DEPUTATI

GUER.III.2

(ROGNONI)

che riferire più ampiamente alla Commissione se lo si ritenesse opportuno- seppure scontate le diversità delle posizioni, non sono emersi elementi tali da poter concludere per l'estraneità dei funzionari in questione alla associazione segreta di cui trattasi.

Per quanto riguarda i funzionari di pubblica sicurezza con qualifiche inferiori a quella di dirigente generale-sono 10- gli stessi, su conforme parere della commissione di disciplina, sono stati prosciolti da ogni addebito. Per quanto riguarda viceversa gli ufficiali appartenenti al disciolto corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il colonnello Mario Auferth (?) è stato prosciolto da ogni addebito, mentre la sanzione ordinaria del rimprovero è stata inflitta ai tenenti colonnello Umberto Giunta e Maurizio Zaffino ed al capitano medico Giuseppe Strati, per aver dimostrato nella circostanza scarso senso di opportunità e mancanza di cautela.

Questo è, onorevole presidente, il quadro delle risultanze e delle conclusioni cui l'amministrazione è giunta in sede di commissione di disciplina. Aggiungo che la carriera burocratica, amministrativa, di coloro che si sono trovati negli elenchi della P2, per quanto mi risulta non è stata minimamente influenzata da questo vincolo che, tra l'altro, viene contestato dagli interessati; secondo quanto mi risulta la loro carriera ha infatti proceduto sui normali binari, al di là di ogni influenza esterna

Carta da minuta

P2 29.4

CAMERA DEI DEPUTATI

GUER.III.3

(ROGNONI)

imputabile a particolari spinte.

Per quanto riguarda un mio giudizio di carattere generale sul fenomeno P2, indipendentemente da una censura di carattere penale, chiaramente non si può non dire che si tratta di un fenomeno inquietante per la vita del paese, cresciuto in maniera singolare, che in relazione ai dipendenti di cui si è detto può essere ricondotto ad un atteggiamento che, anche se non censurabile dal punto di vista disciplinare, rivela pur sempre un modo di fare disinvolto nei confronti della pubblica amministrazione.

Personalmente mi sono meravigliato che gli organi dello Stato preposti all'informazione non siano stati in grado, non abbiano preso iniziative per rappresentare-in questo caso al ministro dell'interno- il crescere di questo fenomeno e della sua dimensione; quindi il mio giudizio, sul piano personale, è molto severo nei confronti di coloro che avrebbero dovuto muoversi in questa direzione, e che invece non lo hanno fatto.

Questo, onorevole presidente, è in sintesi il mio giudizio personalissimo sulla intera vicenda.

Vorrei poi aggiungere alcune dose delle quali però credo la Commissione sia già a conoscenza perchè, su richiesta della presidenza, mi pare, ho fatto giungere alla Commissione stessa dei documenti, ovvero la documentazione relativa ad una iniziativa che ho ritenuto di prendere all'indomani di

000364
RISERVATA

Il Ministro dell'Interno

RISERVATA-PERSONALE

Roma, 17 NOV. 1982

Caro Presidente,

in relazione a quanto da me dichiarato a codesta Commissione, nel corso della audizione del 29 aprile u.s., Ti trasmetto, in copia, i fascicoli relativi ai dipendenti di questa Amministrazione nei cui confronti si è instaurato e concluso il procedimento disciplinare per presunta appartenenza alla Loggia Massonica P2.

Per quanto concerne i Dirigenti Generali, nei rispettivi fascicoli è contenuta copia delle contestazioni mosse e delle giustificazioni dagli stessi fornite, non avendo ritenuto di riferire al Consiglio dei Ministri a termini dell'articolo 123 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Con i più cordiali saluti.

On.le Tina ANSELMI
Presidente della Commissione
d'Inchiesta sulla Loggia
Massonica P2

R O M A

ANNO 19.....

MINISTERO DELL'INTERNO

GABINETTO

OGGETTO

TENENTE COLONNELLO POLSTATO

Maurizio ZAFFINO

(9606161) Rich. 114 del 18-4-1970 - Roma, I.P.S.-S.

ANNO 19.....

MINISTERO DELL'INTERNO

GABINETTO

OGGETTO

TENENTE COLONNELLO POLSTATO

Umberto GIUNTA

(9606161) Rich. 114 del 18-4-1970 - Roma, I.P.S.-S.

MINISTERO DELL'INTERNO

Vice Questore del ruolo ad esaurimento

Dott. Antonio ESPOSITO

(7604225) Roma, 1977 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 100.000)

MINISTERO DELL'INTERNO

Dirigente Superiore di P.S.

Dott. Angelo PARISI

(7604225) Roma, 1977 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 100.000)

ANNO 19.....

MINISTERO DELL'INTERNO

GABINETTO

OGGETTO

DIRIGENTE GENERALE DI P.S.

DOTT. FEDERICO D'AMATO

(9606161) Rich. 114 del 18-4-1970 - Roma, I.P.S.-S.

MINISTERO DELL'INTERNO

Vice Questore del ruolo ad esaurimento

Dott. Francesco Saverio FARINA

(7604225) Roma, 1977 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 100.000)

MINISTERO DELL'INTERNO

Dirigente Superiore di P.S.

Dott. Antonio AMATO

(7604225) Roma, 1977 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 100.000)

ANNO 19.....

MINISTERO DELL'INTERNO

GABINETTO

OGGETTO

COLONNELLO POLSTATO

Mario AUBERT

(9606161) Rich. 114 del 18-4-1970 - Roma, I.P.S.-S.

MINISTERO DELL'INTERNO

1° Dirigente Vice Questore

Dott. Arrigo MOLINARI

(7604225) Roma, 1977 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 100.000)

ANNO 19.....

MINISTERO DELL'INTERNO

GABINETTO

OGGETTO

CAPITANO MEDICO POLSTATO

Dott. Giuseppe STRATI

(9606161) Rich. 114 del 18-4-1970 - Roma, I.P.S.-S.

MINISTERO DELL'INTERNO

1° Dirigente Vice Questore

Dott. Giovanni LA ROCCA

(7604225) Roma, 1977 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 100.000)

MINISTERO DELL'INTERNO

Vice Questore del ruolo ad esaurimento

dott. Franco ANGELI

(7604225) Roma, 1977 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 100.000)

MINISTERO DELL'INTERNO

Dirigente Superiore di P.S.

Dott. Giuseppe NICOLICCHIA

(7604225) Roma, 1977 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 100.000)

ANNO 19.....

MINISTERO DELL'INTERNO

GABINETTO

OGGETTO

DIRIGENTE GENERALE DI P.S.

DOTT. GIUSEPPE ROMA

(9606161) Rich. 114 del 18-4-1970 - Roma, I.P.S.-S.

ANNO 19.....

MINISTERO DELL'INTERNO

GABINETTO

OGGETTO

PREFETTO

DOTT. FAUSTO CORDIANO

(9606161) Rich. 114 del 18-4-1970 - Roma, I.P.S.-S.

ANNO 19.....

MINISTERO DELL'INTERNO

GABINETTO

OGGETTO

PREFETTO

DOTT. FERDINANDO GUCCIONE

(9606161) Rich. 114 del 18-4-1970 - Roma, I.P.S.-S.

MINISTERO DELL'INTERNO

Dirigente Superiore di P.S.

Ditt. Aldo ARCURI

(7604225) Roma, 1977 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 100.000)

MINISTERO DELL'INTERNO

Vice Questore del Ruolo ad esaurimento

Dott. Giuseppe IMPALLOMENI

(7604225) Roma, 1977 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 100.000)

ANNO 19.....

MINISTERO DELL'INTERNO

GABINETTO

OGGETTO

PREFETTO

DOTT. WALTER PELOSI

(9606161) Rich. 114 del 18-4-1970 - Roma, I.P.S.-S.

MINISTERO DELL'INTERNO

1° Dirigente Vice Questore

Dott. Giuseppe VARCHI

(7604225) Roma, 1977 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 100.000)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Guido BODRATO, ministro della pubblica istruzione. Credo che dalla mia esposizione non emergeranno elementi tali da poter essere utilmente ~~utilizzati~~ usati al fine del complesso delle domande che sono state rivolte, perchè l'indagine amministrativa svolta dal ministero o dalle università, per sua natura, ha limiti abbastanza precisi e non giunge a rendere evidenti situazioni che possano essere utilizzate ai fini di molte delle questioni che ~~il~~ la onorevol presidente mi ha ora elencate.

Ritengo in ogni caso di dover prima di tutto parlare della dimensione del fenomeno per quanto riguarda il Ministero della pubblica istruzione.

Risultano iscritti negli elenchi dai quali si è mossa la nostra indagine amministrativa 7 dipendenti del Ministero della pubblica istruzione, dei quali per altro soltanto il rett

54

Carta da minuta

P2 21.4

CAMERA DEI DEPUTATI

GUER.XIV.4

(BODRATO)

re dell'Università di Torino è in servizio,mentre gli altri 6 sono già in pensione;2 provveditori agli studi,entrambe in pen sione;e 36 docenti universitari.

L'azione disciplinare è stata avviata direttamente dal ministero per il rettore dell'Università di Torino,profess Giorgio Cavallo,mentre non è stata avviata(per evidenti motivi in quanto non più proponibile)per i dipendenti ormai in pensio ne,ed è stata avviata dalle università-in base all'ordinamento vigente-per i docenti universitari.

Le università,nell'ambito delle direttive emanate a suo tempo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri,sono sta te infatti invitate,con una circolare ministeriale del 14 lugl 1981,ad effettuare le indagini per l'accertamento della effett va appartenenza del personale docente e non docente alla assoc zione segreta della Loggia P2.Con successiva riservata del 19 settembre 1981 le università stesse sono state invitate a pro= cedere comunque all'attivazione dell'azione disciplinare a ca= rico dei presunti affiliati all'associazione segreta rinviando direttamente- se del caso- alla corte di disciplina,ai sensi dell'articolo 1 della legge n.808 del 1977,gli atti relativi agli inquisiti.

Infine,con decreto ministeriale del 12 gennaio 1982, al fine di conoscere gli esiti dei procedimenti disciplinari instaurati,le università sono state sollecitate a definire gli

55

P2 21.4

CAMERA DEI DEPUTATI

GUER.XIV.5

Carta da minuta

(BODRATO)

adempimenti procedurali dando comunicazione al ministero di quelli per i quali siano stati rimessi gli atti alla corte di siciplina e di quelli per i quali sia invece stata disposta l'archiviazione.

Risultano, allo stato attuale, pendenti presso l'organo disciplinare(come da comunicazione pervenutaci da parte del presidente della corte di disciplina)i procedimenti disciplinari promossi dal rettore dell'università di Genova nei confronti dei professori Luigi Oliva, Giorgio Ramella, Augusto Sinagra, Ettore Spagliardi; dal rettore dell'università di Padova nei confronti del professor Edoardo Del Vecchio; dal rettore dell'università di Cagliari nei confronti del professor Giulio Bolacchi; dal rettore dell'università di Firenze nei confronti dei professori Mario Cagnoni, Brunetto Chiarelli, Alfiero Costantini, Mario Negri, ed infine dal pro rettore dell'università di Torino nei confronti del professor Alessandro Tizzani. Dal prorettore, in questo caso, per il fatto che il rettore, il professor Cavallo, è a sua volta sottoposto ad azione disciplinare.

L'esito di tali procedimenti non è stato definito in quanto la corte ha deciso di sospendere gli stessi "in attesa- cito dalla lettera inviata al ministero dal presidente della corte di disciplina- " di conoscere attraverso gli opportuni mezzi l'esatta situazione processuale in cui si trovano le vicende giudiziarie oggetto di notizie comunicate dagli interes-

P2 21.4

CAMERA DEI DEPUTATI

GUER.XIV.6

Carta da minuta

(BODRATO)

sati o comunque di pubblico dominio, con riferimento alla pret
ra, alla procura della Repubblica e al tribunale di Roma.

All'analoga

SEGUE BODRATO

57

Ad analoga richiesta sollecitata dal ministero agli uffici giudiziari in data 13 febbraio 1982 ha risposto sinora soltanto il tribunale di Arezzo che ha comunicato che nessun procedimento penale risulta pendente presso quell'ufficio a carico del professor Mario Negri dell'Università di Firenze.

Sempre dalla comunicazione fatta pervenire dal presidente della corte di disciplina risulta che il rettore dell'Università degli studi di Roma, in data 13 novembre 1981, aveva comunicato all'organo disciplinare di stare procedendo alla contestazione di addebiti nei confronti del professor Fausto Antonini, di Michele Bel Re, di Francesco Ferraguti, di Luigi Gioffrè, di Gianfranco Lizza, di Antonio Martino, di Rosario Nicoletti, di Gianfranco Orsello, di Duilio Poggiolivi, di Paolo Tartaglia, di Fabrizio Trifone Trecca, di Walter Vannelli.

Lo stesso rettore dell'Università di Roma ha iniziato formale procedimento disciplinare soltanto nei confronti di Michele Bel Re, Francesco Ferraguti, Antonio Martino e Rosario Nicoletti, ed ha rinviato gli atti -sia quelli per i quali c'era la formale contestazione di addebiti, sia per gli altri- al ministero, dichiarando di non voler assumere ulteriori iniziative circa la prosecuzione o meno in corte di disciplina dell'azione disciplinare.

Dopo aver più volte sollecitato il rettore a completare la procedura parzialmente iniziata, rimettendo gli atti alla corte di disciplina, a causa del prolungato comportamento di resistenza del rettore che dà delle norme una interpretazione, quindi delle responsabilità in ordine a quest'azione disciplinare diverse da quelle date dal ministero, ho rimesso, come ministro, in data 15 aprile 1982 gli atti alla corte di disciplina per gli ulteriori provvedimenti sanzionatori, per evitare una situazione di stallo che ritenevamo di pregiudizio in ordine allo accertamento in questa situazione.

21.4.1982 DATA TURNO XV, 1

TESTINI FIRMA COMM. PS

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE BODRATO

59

Si rende noto, altresì, che il rettore di Roma, con decreto rettorale del 24 febbraio 1982 , ha emesso il provvedimento di sospensione dall'ufficio e dallo stipendio, ai sensi degli articoli 91 e 92 del Testo unico del 1957, nei confronti del professor Fabrizio Trecca Trifoni.

Hanno invece archiviato i provvedimenti disciplinari, rispettivamente: il rettore dell'Università di Venezia nei confronti del professor Michelini Tocci, il rettore dell'Università di Pisa nei confronti di Luigi Cavallini e di Silavano Labriola, il rettore di Catania nei confronti del professor Urbano Antonio, il rettore di Perugia nei confronti del professor Mario Bellucci, il rettore dell'Università di Torino nei confronti del professor Castagnoli Carlo, il rettore dell'Università di Napoli nei confronti del professor Gherardo Gnoli, il rettore dell'Università di Siena nei confronti di Renato Pellizzer e di Claudio Pierangeli. Negli atti non sono state ravvisate prove certe per proseguire l'azione penale.

E' stato anche archiviato -e a questo fine credo di poter più ampiamente riferire, con riferimento a quella che è stata la documentazione che direttamente il ministero ha raccolto- nei confronti del rettore Cavallo di Torino, con un decreto ministeriale nel quale si considerato che è emerso che il nominativo del professor Giorgio Cavallo figura fra i presunti appartenenti alla associazione denominata loggia P2 e che il medesimo avrebbe versato all'associazione anzidetta una quota associativa per l'anno 1979, vedute le giustificazioni del professore a documentazione dallo stesso prodotta da cui emerge la sua appartenenza dal 1970 ad oggi alla massoneria, considerato che il professor Cavallo dichiara che pur avendo dato un'adesione di massima alla loggia P2 non ha mai prestato giuramento a nessuno dei suoi componenti, di non essere stato iniziato a tale loggia, di non aver preso parte ad alcune sue iniziative, di aver affettuato versamento alcu-

21.4.1982 DATA TURNO XV/2

TESTINI FIRMA COMM. P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE BODRATO 59

no a favore della loggia medesima, e a conferma di ciò il professore rileva che a pagina 91 degli atti parlamentari è indicato che sarebbe stata spedita il 19 febbraio 1979 tale presunta ricevuta, ma a differenza della maggioranza degli altri nomi il suo, con quello di altri quattro, non è stato contrassegnato con una crocetta, evidentemente siglativa dell'avvenuto pagamento, considerato che dagli atti trasmessi dal Parlamento a difesa dell'incolpato può desumersi con certezza l'appartenenza del professor Cavallo alla Massoneria ma non anche alla loggia P2, unica loggia ritenuta associazione segreta dal comitato amministrativo d'inchiesta costituito il 7 maggio 1981, considerato ancora che quanto dichiarato dal professor Cavallo non trova smentita negli atti trasmessi dal Parlamento, unici documenti su cui l'amministrazione ha potuto basarsi, e pertanto non riesce possibile individuare prove specifiche tali da giustificare l'ulteriore corso del procedimento disciplinare instaurato, decreta, per le considerazioni suesposte, nessun seguito al procedimento disciplinare instaurato nei confronti del professor Giorgio Cavallo, e si dispone pertanto l'archiviazione dei relativi atti".

Come ho detto, questa vicenda è stata quella che il ministero ha seguito direttamente. Per gli altri docenti universitari sono competenti le sincole univerisità. Se è necessario posso dare indicazioni più specifiche, ma soprattutto consegnare alla Commissione la relativa documentazione.

ACHILLE OCCHETTO. Siccome è stato fatto un elenco di professori universitari verso i quali si è operato in modo attivo, ed un elenco, invece, di illustri professori universitari il cui caso è stato archiviato, desidererei sapere su che base una università decide di archiviare questi casi e se il ministero ha un potere di controllo sulla legittimità della procedura usata in questi casi di archiviazione.

STOP

21.4.1982 DATA TURNO XV/3

TESTINI FIRMA COMM. P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE

60

GUIDO BODRATO. Le indicazioni che abbiamo dato ai rettori di università sono quelle di procedere così come ha proceduto il ministero, cioè sulla base della documentazione disponibile e dell'accertamento fatto in rapporto diretto con i docenti interessanti o altre notizie di cui si disponesse. Quando vi erano notizie che non permettavano di concludere con una qualche certezza di procedere nell'azione di accertamento, il procedimento era archiviato.
In questo senso, il caso emblematico è quello dell'Università di Roma perchè il ministero si è sostituito all'Università trasmettendo gli atti relativi alla corte di disciplina, quando il rettore ha ritenuto, per la complessità dei problemi che si dovevano affrontare e stante la povertà delle norme disponibili per una inchiesta di questo genere, di non poter giungere ad una conclusione positiva, né assumersi la responsabilità di una archiviazione.

ALDO RIZZO. Signor ministro, lei ha menzionato alcune università, altre no. È chiaro che quella circolare del ministero è stata mandata a tutte le università. Quindi, la mia domanda è volta a conoscere che cosa è accaduto per quelle università che da lei non sono state menzionate. L'università di Palermo, ad esempio cosa ha fatto? Ha iniziato un procedimento disciplinare, ha archiviato, non ha dato nessun seguito alla circolare inviata dal ministero?

GUIDO BODRATO. Io ho citato tutte le università che finora hanno in qualche modo dimostrato una loro specifica iniziativa, una corrispondenza alla circolare inviata dal ministero. Evidentemente, non aver citato per taluni casi a quale punto sta l'inchiesta delle università significa che non abbiamo avuto ancora riscontri né in senso di trasmissione degli atti alla corte di disciplina, né nel senso dell'archiviazione. Quindi, dobbiamo ritenere che quelle università non siano ancora giunte ad una conclusione.

STOP

31.4.1982 DATA TURNO XV/4

TESTINI FIRMA COMM. P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE

61

ALDO RIZZO. Per quanto concerne i procedimenti disciplinari, indubbiamente vi è un dato di fatto, quello, cioè, ~~esistenza~~ dell'appartenenza presunta alla loggia P2, stante le iscrizioni alla lista di Gelli. Ma da parte del ministero si è proceduto ad una indagine al fine di accertare collegamenti e rapporti tra gli stessi docenti ed altri eventuali iscritti alla loggia P2? E se non

margine da non oltrepassare

STOP

21.4.1982 DATA TURNO XV/5

~~TESTINI~~ FIRMA COMM. P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE RIZZO

62

E se non era di competenza del Ministero, di chi era la competenza? Si è proceduto comunque?

BODRATO. No, non si è proceduto.

ALDO RIZZO. Cioè vorrei chiarire un punto. E' chiaro che dinanzi alla questione disciplinare il procedimento deve arrivare con una certa istruzione e quindi con indagini già fatte. Queste indagini sono state promosse dal Ministero o da altra autorità? E comunque da chi dovevano essere promosse?

BODRATO. Ho ricordato prima che l'unica indagine promossa dal Ministero è quella relativa al rettore dell'università di Torino, professor Cavallo. Non si sono promosse indagini nei confronti di altri ex dipendenti del Ministero perché oramai fuori servizio, mentre per i docenti universitari la responsabilità relativa è dell'università.

ALBERTO CECCHI. Vorrei chiedere alla cortesia del ministro di lasciare alla Commissione la documentazione che ha portato e che ci ha letto solo in parte.

BODRATO. Certamente.

PRESIDENTE. La ringraziamo, signor ministro, di essere intervenuto.

(Il ministro Bodrato esce dall'aula.)

PRESIDENTE. Procediamo ora all'audizione del ministro Colombo.

(Il ministro Colombo entra nell'aula).

STOP

margine da non oltrepassare

21.4.82 DATA TURNO XVI/1

FIRMA Comm. P2

CAMERA DEI DEPUTATI

cc 67

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

DIVISIONE PERSONALE

Genova 2 Novembre 1981

Prot. N. 863 RIS.

Risposta a nota N. ..... del .....

Allegati N. vari

OGGETTO: procedimenti disciplinari per adesione "Loggia P 2".

Ill.mo Pretore
Dott. Marco Devoto
Pretura Unificata di
G E N O V A

32

Si trasmette, in allegato, per opportuna conoscenza, copia della documentazione relativa ai procedimenti disciplinari attivati nei confronti dei sottoelencati nominativi:

- Prof. Luigi OLIVA, ordinario di Radiologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- Prof. Augusto SINAGRA, straordinario di Diritto internazionale pubblico presso la Facoltà di Scienze Politiche;
- Prof. Giorgio RAMELLA, libero docente in Radiologia ed in Neuroradiologia;
- Prof. Ettore SPAGLIARDI, libero docente in Semeiotica chirurgica;
- Rag. Edilio NICOLINI, direttore di ragioneria aggiunto di I classe.

IL RETTORE

J. Giuliani

C.M.M. P2
0000 19

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

MESSINA

Prot. 13/81 Ris. *Messina, li* 11.1.1982

Alleg. N. ..... Riferimento al foglio del 16.12.1981 N. 25/C. P2

OGGETTO: Inchiesta sulla Loggia Massonica P2.

RISERVATA

Alla Commissione Parlamentare d'Inchiesta
sulla Loggia Massonica presso la Camera
dei Deputati e Senato della Repubblica
R O M A

Tramite il Nucleo di P.G. di Messina

In riferimento alla nota sopra emarginata, si comunica che in questo Distretto non vi sono procedimenti penali o comunque non esistono indagini di Polizia giudiziaria che possano rientrare nell'ambito delle competenze di codesta On. Commissione, ad eccezione dei due procedimenti sotto indicati.

Presso la Pretura di Messina infatti è in corso d'istruttoria il procedimento penale n.9689/81 contro Caratozzolo Giovanni per violazione artt.212 e 17 T.U.L.P.S..

Altro procedimento sempre presso detta Pretura con n.6567/81 e con eguale imputazione a carico di Lo Passo Gaetano, Pullè Clemente, Fulci Sebastiano, si è concluso con sentenza del 28 novembre scorso con condanna del Pullè e del Lo Passo e con assoluzione del Fulci.

Tanto gli imputati condannati quanto il P.M. hanno inoltrato appello contro detta sentenza.

Si trasmette pertanto, in allegato, copia dei fascicoli anzidetti.

Il Procuratore Generale
(Dr.Rosario SCALIA)

N.B.

Il fascicolo processuale relativo al procedimento n. 6567/81, già sfociato in sentenza ora pure appellata, è già stato trasmesso direttamente dal Pretore.

Si trova pertanto allegato al DOC. N. 0000018.

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Cominciamo ~~ora~~ col ministro De Michelis.

(Entra in aula il ministro De Michelis).

La ringraziamo, signor ministro, per la sua disponibilità. Le ricordiamo che è stato convocato in sede di audizione libera nell'ambito delle indagini che la Commissione sta compiendo. Desidero dirle che qualora vi fossero elementi che lei ritiene opportuno coprire col segreto, ce ne darà menzione lei stesso.

BOZZA NON CORRETTA

3/4
3
2
1
STOP

margine da non oltrepassare

27.4.82 DATA' TURNO I/1

TAC FIRMA P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE 2

PRESIDENTE.

Per quanto attiene al contenuto di questa audizione la Commissione è partitwa dalla considerazione obiettiva del dato di conoscenza costituito dalla presenza all'interno della sua amministrazione dip presunti affiliati alla Loggia P2. Le chiediamo di darci tutti gli elementi che attengono alla consistenza di questi presunti affiliati, alle finalità che sono state perseguite, se ci sono state valutazioni anche sulla base di inchieste amministrative, se questa presenza abbia determinato inquinamento o deviazione all'interno della sua amministrazione e se ci sono state infiltrazioni - dato che il suo ministero xxxxxx ha anche compiti di vigilanza su altri enti - negli enti che siano state messe in luce da indagini di carattere amministrativo e quali decisioni sono state prese rispetto a funzionari o dirigenti che essendo risultati iscritti abbiano dato luogo a queste deviazioni. Infine, la Commissione desidera conoscere le sue valutazioni circa l'eventuale aiuto alla Commissione stessa .§

DE MICHELIS. Volevo fare una premessa prima di fare una esposizione oggettiva di quello che il mio ministero ha fatto in ottemperanza alle direttive del 15 giugno 1981, precisando che per quanto riguarda l'amministrazione che dipende da me, non c'è nessun caso di presunto appartenente alla P2. L'unico che è risultato è un pensionato, il dottor Fanelli (questo per quanto riguarda l'amministrazione in senso stretto) gli altri casi riguardano gli enti che dipendono, per i compiti di indirizzo e di controllo, dal Ministero delle partecipazioni statali.

Credo che la Commissione abbia già i documenti finali delle commissioni che sono state istitutite o direttamente dal Ministero o dagli enti, per esaminare queste situazionik, voglio solo qui rapida-

COPIA NON CORRETTA

margine da non oltrepassare STOP

DATA 27.4.82 TURNO I/2

FIRMA P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE

3

De Michelis.

mente riassumere questi risultati e spiegare le ragioni perchè abbiamo seguito un certo iter nell'applicazione delle direttive del Presidente del consiglio ed alla fine vorrei fare alcune valutazioni complessive per rispondere ad alcuni quesiti che mi sono stati rivolti qui

In adempimento delle direttive del Presidente del consiglio emanate con telex del 15 giugno 1981, con il quale si disponeva che le amministrazioni procedessero ad accertamenti preliminari volti ad appurare l'effettiva appartenenza alla Loggia P2 di pubblici funzionari o amministratori, con lettera datata 14 giugno 1981, veniva incaricato il sottosegretario Dal Maso, coadiuvato dal dottor Accrosso, capo ispettore del ministero, di compiere accertamenti nei confronti del dottor Di Donna, vicedirettore dell'ENI, del professor Castagnoli, componente della giunta esecutiva dell'ENI, del dottor Di Giovanni, consigliere di amministrazione dell'EFIM, i cui nomi comparivano negli elenchi di Gelli.

Infatti, ritenemmo già allora che solo nei confronti di queste tre persone si potesse ritenere che spettasse al ministro delle partecipazioni statali il potere ed il compito di svolgere atteggiamenti di natura istruttoria, tenuto conto che gli amministratori dell'ENI sono nominati su proposta del Ministro delle partecipazioni statali e quelli dell'EFIM con decreto del ministro delle partecipazioni statali. Difatti, in mancanza del rapporto di impiego dello Stato, uno dei presupposti per la nomina degli amministratori degli enti di gestione è il rapporto di fiducia con l'autorità vigilante che deve persistere durante il periodo dell'intero mandato e l'appartenenza alla Loggia P2 dopo il 1977, periodo nel quale è stata riconosciuta associazione segreta, avrebbe certamente fatto venire meno questo rapporti di fidu-

STOP

SEGUE

4

DE MICHELIS.

cia. Fin d'ora ritengo necessario ribadire e precisare che come già allora stabilito, ci siamo occupati - come ministero - soltanto della posizione di questi tre amministratori, mentre per quanto riguarda i dipendi IRI ed ENI posso solo fornire notizie indirette che sono risultate dagli accertamenti che gli enti medesimi, su sollecitazione e direttiva del ministero, hanno compiuto. Dico fin d'ora che ulteriori notizie e valutazioni potranno essere fornite alla Commissione dai presidenti pro-tempore degli enti medesimi tenuto conto che la Commissione ha seguito il criterio di allargare le audizioni non solo ai responsabili dei dicasteri, ma anche evidentemente ai responsabili degli enti o società di diritto pubblico che abbiano, in qualche modo, presunti appartenenti alla Loggia P2. Con riferimento

BOZZA NON CORRETTA

margine da non oltrepassare

1/4

1/2

3/4

3

2

1

STOP

27.4.82 DATA TURNO I.4

TAC FIRMA P2

CAMERA DEI DEPUTATI

P2.27.4.82

Carta da minuta

CAMERA DEI DEPUTATI

GUER.II.1 5

(DE MICHELIS)

con riferimento in data 16 giugno 1981, dopo aver ricevuto il telex del Presidente del Consiglio, questi sono stati distribuiti ai presidenti dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM per prendere le misure più opportune in merito a quanto espresso dalla Presidenza del Consiglio.

In merito alla questione specifica dei membri del Consiglio di amministrazione degli enti, l'onorevole Dal Maso riferiva con lettera del 3 giugno 1981 ricordando le dichiarazioni spontanee rese dalle tre persone in questione, le quali sostenevano di non aver mai appartenuto alla Loggia P2, nè di aver mai avuto rapporti con essa.

Successivamente, in data 6 giugno 1981, il Presidente del Consiglio Spadolini dava disposizioni più accurate e precise per accertare, nell'ambito dell'appartenenza alla Loggia, gli eventuali comportamenti in violazione dell'articolo 18 della Costituzione.

In base a quesata nuova disposizione del Presidente del Consiglio è stata istituita, con decreto del 16 luglio 1981, una apposita Commissione amministrativa con il compito di "svolgere accertamenti per l'acquisizione di elementi di prova in merito alla presunta appartenenza alla Loggia P2 del dottor Di Donna, del professor Castagnoli e del dottor Di Giovanni, e di formulare i conseguenti pareri propositi" La Commissione era presieduta dal presidente della Corte di cassazione dottor Angelo Iannuzzi e composta da tre professori universitari di giurisprudenza. La stessa Com-

6

P2 27.4.82

Carta da minuta

CAMERA DEI DEPUTATI

GUER.II.2

(DE MICHELIS)

missione ha preso in esame la posizione dei tre amministratori pubblici applicando i criteri stabiliti dalla circolare ~~dalla circolare~~ del 6 luglio 1981, aderentix ai principi ispiratori dell'allora disegno di legge sullo scioglimento della Loggia P2, ora contenuti negli articoli 3 e 4 della legge n.17 del 1982, al fine di verificare se sulle persone su indicate esistesse il sospetto, fondato su elementi concreti, della loro effettiva appartenenza alla Loggia medesima.

Nella relazione finale del 14 settembre 1981 la Commissione ha precisato che il fondato sospetto di appartenenza alla Loggia P2 non può essere desunto da elementi vaghi ed incertix o da voci correnti del pubblico come una semplice diceria, bensì da elementi concreti ed obiettivamente accertati e di valore probatorio apprezzabile, nel senso che diano affidamento di veridicità. Ricevi ancora la Commissione che gli interessati hanno negato di appartenere alla Loggia P2, sottolineando che mancano tra i documenti le domande di affiliazione da parte degli interessati stessi, la copia o la matrice inerente al pagamento delle quote di associazione, nonchè le fotografie sulle tessere, per cui gli elementi indicati dai documenti della Commissione Sindona provengono tutti da Gelli senza un minimo riscontro obiettivo. (Si parla della Commissione Sindona perchè da lì erano pervenuti gli elementi passati dalla magistratura).

In particolare, per il dottor Di Giovanni vi è soltanto l'indicazione degli elenchi di Gelli senza indicazioni di pagamen-

7

P2 27.4.82

Carta da minuta

CAMERA DEI DEPUTATI GUER.II.3

(DE MICHELIS)

to di quote sociali, non risulta copia della domanda di associazione, mentre la data di iscrizione-il 31/10.1980, risultante dai registri archiviati, è contraddetta dal fatto che dal passaporto dell'interessato risulta che in quel giorno il Di Giovanni era in Grecia. Per il professor Castagnoli, che risulta da molti anni affiliato alla massoneria con il grado di maestro conseguito nel 1973, la pratica di trasferimento alla Loggia P2 in occasione di un suo eventuale trasferimento a Roma, dove per antica tradizione erano iscritte persone stabilmente residenti a Roma, fu interrotta per diminuita presenza a Roma del Castagnoli per i minori impegni presso l'ENI (dopo la nomina del presidente) e per i maggiori impegni a Torino, a seguito della sua nomina a direttore dell'Istituto Galileo Ferraris.

Per il dottor Di Donna la Commissione ha precisato che manca la domanda di iscrizione, che manca copia o matrice di assegni per il pagamento di quote sociali anche per quanto riguarda la ricevuta n.481 (che perciò non avrebbe nessuna attendibilità, ma che sarebbe stata predisposta artatamente).

Nell'incontro Galli, Gelli e Di Donna, nel novembre 1979, propiziato da tale De Rosa su richiesta di Gelli, Di Donna rifiutò sia la richiesta di iscrizione alla loggia, sia quella di desistere dalla propria posizione critica nei confronti di Mazzanti; al riguardo vi è un procedimento giudiziario contro Gelli, in cui Di Donna è considerato parte lesa dalla magistratura.

Questi sono i risultati, molto sommariamente riassunti,

8

P2.27.82

Carta da minuta

CAMERA DEI DEPUTATI

GUER.II.4

(DE MICHELIS)

ai quali è giunta la Commissione da me nominata per quanto riguarda queste tre persone. La relazione conclusiva fu trasmessa con lettera del 18 settembre 1981 al Presidente del Consiglio dei ministri e, considerate le conclusioni negative circa la presunta appartenenza alla Loggia P2 a cui era giunta la Commissione, nonchè la mancanza di ulteriori elementi di riscontro successivi ed obiettivi, sono stato indotto a non adottare alcun provvedimento che potesse essere fondato sotto il profilo della legalità amministrativa. Qui è finito lo specifico compito del ministro delle partecipazioni statali.

Per quanto riguarda, invece, i presunti aderenti alla Loggia P2 appartenenti al sistema, o dipendenti da società a partecipazione statale, il compito è stato inevitabilmente delegato agli enti. Gli elenchi riguardavano solo dipendenti dell'ENI e dell'IRI, non dell'EFIM, con comportamento differenziato per i due enti. Mentre l'IRI, avendo un numero notevole (mi pare 19) di presunti affiliati nelle sue file, ha ritenuto di procedere con una propria Commissione di accertamento nominata dal Comitato di presidenza, l'ENI, avendo soltanto due situazioni di questo tipo, quella del dottor Albanese e quella del professor Mazzanti-Chiese, attraverso il suo presidente, in data 3 agosto 1981, di usare la medesima Commissione nominata dal ministero per gli accertamenti di sua competenza, anche per svolgere gli accertamenti relativi a queste due persone. Io non ho avuto nulla in contrario, quindi la Commissione ha svolto anche questi accer-

P2 27.1.82 4

Carta da minuta

CAMERA DEI DEPUTATI GUER.II.5

(DE MICHELIS)

tamenti, pur anche se deve essere ben chiaro che in questo secondo caso esso non ha agito in quanto Commissione istruttoria del ministro delle partecipazioni statali, ma in quanto Commissione istruttoria del Presidente e della Giunta dell'ENI.

In data 26 novembre 1981 la medesima Commissione di indagine presentò un'altra relazione, che è stata trasmessa, e che contiene gli elementi che sono stati raccolti relativamente al dottor Albanese ed al professor Mazzanti, giungendo alla conclusione che per il dottor Albanese vi è la prova che egli non si è presentato alla cerimonia di iniziazione (pur esistendo la domanda, e così via), mentre per il professor Mazzanti è risultato che egli si è limitato alla domanda ed al versamento di una quota, e che non ha mai svolto attività massoniche.

Sulla base di queste conclusioni e di questi accertamenti a me risulta - tenendo conto che nel frattempo il professor Mazzanti ha svolto e svolge funzioni esclusivamente marginali nello istituto (allo stato è soltanto presidente della SORAM, società posta in liquidazione, essendo finiti i suoi compiti con il passaggio delle azioni Montedison alla mano pubblica) - che nessun provvedimento è stato adottato dall'Ente come conseguenza delle risultanze cui è giunta la Commissione.

Per quanto riguarda l'IRI - ribadito ancora una volta che non vi era nessuna possibilità di intervento del Ministero delle partecipazioni statali per quello che riguarda la definizione di rapporti o di dipendenza o fiduciari, in quanto ammini-

10

P2 27.7.82

Carta da minuta

CAMERA DEI DEPUTATI

GUER.II.6

(DE MICHELIS)

stratori, tra l'istituto e le varie presenze e le presenze nelle società finanziarie collegate, essendo questi compiti che non rientrano nei poteri di indirizzo e di vigilanza del ministero (com'è provato, d'altra parte, dalle lunghe discussioni, anche polemiche, che tuttora si svolgono, anche de iure condendo, oltre che de iure condito sul rapporto tra autorità politico-amministrativa ed enti di gestione nella loro autonomia imprenditoriale), l'unica cosa che spettava al ministro era invitare l'IRI a procedere nel modo più sollecito possibile agli accertamenti dovuti, e poi ad assumersi la responsabilità di trarre le conseguenze, in conformità alle direttive del Presidente del Consiglio- dagli accertamenti svolti. In conseguenza

SEGUE DE MICHELIS

11

In conseguenza di queste sollecitazioni, in data 22 giugno 1981 il consiglio di amministrazione dell'IRI decideva di costituire una commissione ausiliaria di accertamento, composta dal dottor Ettore Costa, primo presidente della Corte dei conti, dai professori Armani e Irchi, membri del comitato di presidenza dell'IRI, dal professor Capaccioli e dal dottor D'Elise, consigliere di Stato. Tale commissione aveva il compito di accertare l'esistenza del vincolo associativo tra i suddetti soggetti, cioè tra i 19 presenti negli elenchi della Loggia P2, afferenti al sostema IRI e la Loggia P2 e l'influenza che esso poteva aver svolto sull'esercizio degli incarichi affidati all'Istituto. Voglio sottolineare questo secondo elemento, rispetto al quale la Commissione ha avuto incarico di svolgere accertamenti, in quanto all'IRI ritenne che eventuali decisioni riguardanti l'eventuale scioglimento del rapporto di lavoro fiduciario dovessero essere basate sulla permanenza o meno del rapporto fiduciario con il dirigente o con l'amministratore, e quindi che da questo punto di vista il problema non fosse solo quello dell'appartenenza alla Loggia P2, ma anche quello degli eventuali effetti che da tale appartenenza fossero derivati sull'esercizio degli incarichi che l'Istituto aveva affidato ai soggetti di tale rapporto.

Con delibera dell'8-9 luglio del 1981, anche il consiglio di amministrazione della RAI affidava alla medesima commissione il compito di esaminare la posizione dei dipendenti della RAI, per la natura in certo modo ambigua o anfibia della RAI, dipendente in parte dall'IRI e in parte dalla Commissione parlamentare di vigilanza.

STOP

margine da non oltrepassare

27-4-'82 DATA TURNO III/1

Mec. FIRMA P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE DE MICHELIS

12

In data 8 ottobre 1981, questa commissione, dopo aver ritenuto di assumere come sue premesse le conclusioni del comitato di inchiesta della Presidenza del Consiglio e il parere del Consiglio di Stato sulla P2 nel frattempo emessi, nell'esame delle posizioni di cui sopra, ha distinto i seguenti aspetti: 1) appartenenza alla Loggia P2, distinguendo tra l'appartenenza fino al 1976 e l'appartenenza dopo tale anno, essendo stato ritenuto dal comitato dei tre saggi che solo dopo il 1977 la Loggia P2 avesse deviato dai fini della massoneria ufficiale, diventando associazione segreta; 2) partecipazione effettiva ed attiva all'attività della Loggia P2; 3) consapevolezza del carattere segreto della Loggia; 4) influenza dell'appartenenza alla P2 sullo svolgimento delle mansioni/spettanti a ciascuno in base alle rispettive funzioni nell'ambito IRI. Sulla base di questi aspetti, rispetto alle 19 persone la cui posizione è stata presa in esame, è emerso che non sono stati rinvenuti elementi obiettivi di prova tali da far ritenere l'appartenenza alla Loggia P2 dopo il 1977 per i seguenti signori: Alberto Ciampana, Giovanni Gaida, Giampiero Orsello, Simonpietro Salini, Gustavo Selva, Giancarlo Elia Valori, Aldo Spinelli, Enrico Ceccarelli, Gennaro Latilla. Quindi per nove delle 19 persone, la conclusione è stata che non risultavano elementi di appartenenza alla Loggia P2. Per quanto riguarda gli ultimi tre, sarebbero emersi elementi tali da far ritenere l'appartenenza a tale Loggia prima del 1977. Invece sono emersi elementi atti a far ritenere l'appartenenza alla Loggia P2 dopo il 1977 per i signori: Romolo Arena, Michele Principe, Lucien Sicurì, Franco Peco, Giampiero Gabotto, Ettore Brusco, Franco Colombo, Giampaolo Cresci, Luigi Nebbiolo e Alessandro Alessandrini. D'altra parte la commissione,

margine da non oltrepassare

STOP

27-4-'82 DATA TURNO III/2

Mec. FIRMA P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE DE MICHELIS

13

sulla base dei criteri prima enunciati, ha ritenuto che anche per queste dieci persone si dovesse differenziare le singole posizioni. Per tutte è stato escluso che la circostanza di appartenere alla Loggia P2 abbia avuto influenza sull'esercizio delle rispettive funzioni o sulla loro attività lavorativa. E' stata esclusa altresì per gli stessi la consapevolezza del carattere segreto dell'associazione e la partecipazione effettiva alla sua attività, tranne che per Giampiero Gabotto, che non solo era a conoscenza del carattere segreto della Loggia, ma aveva anche fatto opera di proselitismo. Una posizione particolare è stata riconosciuta al dottor Principe, per il quale è stata ritenuta attendibile la giustificazione che la sua iscrizione era stata determinata dall'intento di aprire un nuovo mercato (quello Argentino, credo) ai prodotti Selenia, che, una volta passato alla SIP, pose termine ai rapporti con la Loggia di Gelli. Acquisite le conclusioni della commissione, la commissione medesima ha trasmesso i suoi deliberati al comitato di presidenza dell'IRI, il quale in data 30 ottobre 1981 ha ritenuto, per quanto riguardava i membri direttamente di competenza dell'Istituto, che, non avendo avuto questo vincolo associativo influenza sull'esercizio delle funzioni ad essi affidate, non esistessero le condizioni per l'interruzione del rapporto di impiego o la revoca degli amministratori delle società direttamente controllate dall'Istituto. Per queste ragioni non è stato adottato alcun provvedimento. L'IRI ha provveduto a trasmettere tali risultati all'Alitalia, alla FINSIDER e alla RAI, per le restanti persone, per l'adozione dei provvedimenti necessari sulla base delle risultante cui era giunta la commissione medesima. Di quanto hanno fatto Alitalia, FINSIDER e RAI il Ministero non ha avuto comu-

margine da non oltrepassare

STOP

27-4-'82 DATA TURNO III/3

Mec. FIRMA P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE DE MICHELIS 14

nicazione da parte dell'IRI in maniera formale. Il ministro conosce per la RAI quello che è stato reso noto; per quanto mi consta, neppure la FINSIDER ha preso alcun provvedimento diretto di rescissione di rapporto contrattuale o amministrativo.

Qui si ferma la descrizione oggettiva di quello che è avvenuto. Le due considerazioni finali che intendo fare sono le seguenti. La prima attiene alla responsabilità del ministro delle partecipazioni statali rispetto al comportamento di enti e di società. Dal punto di vista formale e sostanziale, tenuto conto che una delle caratteristiche che vogliamo attribuire ad enti e società è la possibilità di stabilire questo rapporto fiduciario con i loro amministratori e con i loro dipendenti, non è stato ritenuto possibile operare qualsivoglia intervento censore nei confronti delle decisioni che i vari organi amministrativi hanno ritenuto autonomamente di prendere, sulla base delle direttive comunicate e degli accertamenti svolti. La seconda considerazione consiste invece in un giudizio soggettivo, che il ministro ritiene doveroso esprimere in questa sede circa l'interrogativo se l'appartenenza alla P2 possa avere in qualche modo influenzato l'attività degli enti e delle società a partecipazione statale. La risposta è "no". Il mio giudizio complessivo, sulla base di quanto mi è noto e dei dati che abbiamo, è che, pur essendovi stati dei tentativi di influenzare queste situazioni, non vi siano casi significativi in cui tale influenza possa avere inciso sulle decisioni degli enti o delle finanziarie o delle società a partecipazione statale, né casi in cui tale influenza abbia influito su promozioni o scelte nell'ambito del sistema delle partecipazioni statali. Devo dire...

1/4

1/2

3/4

3

2

1

STOP

margine da non oltrepassare

27-4-'82 DATA TURNO III/4

Mec. FIRMA P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE GIANNI DE MICHELIS

15

Devo dire anche, per quel che riguarda alcuni casi di partecipazione provata o di rapporti che si sono istaurati - ricordo i casi principali di Albanese, di Sicuria e di Principe - che risultano elementi molto concreti per ritenere che il terreno di rapporto, sul quale si è stabilito il contatto tra i medesimi e la loggia P2 e soprattutto con la persona di Gelli, fosse la questione della speranza di poter avere rapporti migliori per determinati contratti con l'estero, soprattutto in ordine ai paesi dell'America Latina, attraverso i buoni uffici, l'intermediazione, il brookeraggio della persona medesima di Gelli o del suo entourage. In nessun caso, poi, sono avvenuti fatti concreti tali da ritenere che sia avvenuto l'inverso, cioè l'istaurarsi di rapporti economici, di esportazione o contrattuali particolari che abbiano generato influenze concrete, con risultati effettivi nell'ambito del sistema delle partecipazioni statali.

Queste sono le notizie che ho ritenuto di dover dare. Naturalmente resto a disposizione della Commissione per i chiarimenti che possono ulteriormente essere richiesti per definire questo quadro.

PRESIDENTE. Desidero io stessa rivolgerle una ulteriore domanda, prima di chiedere ai commissari se desiderano a loro volta porne.

Le sono risultati rapporti anche con Ortolani da parte di responsabili degli enti ai quali lei ha fatto riferimento?

GIANNI DE MICHELIS, Ministro delle partecipazioni statali. No. Non sono risultati né in maniera ufficiale né in maniera ufficiosa all'attività del ministro. Ho letto molte sui giornali come cittadino.

GIORGIO BONDI. Vorrei chiedere al ministro se gli risulta che nel luglio 1980 vi furono trattative tra Licio Gelli ed i dirigenti dell'ENI per il ritorno della Lebole alla famiglia Lebole che l'aveva ceduta, sempre tramite Gelli, alle partecipazioni statali. Se gli risulta che l'operazio

STOP

margine da non oltrepassare

27/4/1982 DATA TURNO IV/1

ASSENZA FIRMA COMM. P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE GIORGIO BONDI 16

ne prevedeva, o doveva prevedere, un piano di ristrutturazione generale del complesso con il totale finanziamento delle partecipazioni statali. Ed ancora, se gli risulta che la questione sarebbe addirittura stata nota a livello di presidenti. In particolare, vorrei sapere se la notizia è vera, almeno a quanto al ministro risulta, e se vi sono state delle vere e proprie trattative che hanno condotto a qualche conclusione.

GIANNI DE MICHELIS, Ministro delle partecipazioni statali. A me non risulta assolutamente che vi siano state queste trattative. D'altronde, come il senatore Bondi sa benissimo perchè segue la Lebole con una cura paterna, non sarebbe mai stato possibile questo: proprio in quella data cui fa riferimento, l'ipotesi generale di uno smobilizzo del settore abbigliamento dell'ENI verso il privato venne poi articolato, a seguito di confronti avvenuti in sede di Commissione bicamerale ed in sede sindacale, in una ipotesi più specifica della quale venne esclusa la privatizzazione della Lebole.

GIORGIO BONDI. Se il presidente mi autorizza, le manderemo un documento.

GIANNI DE MICHELIS, Ministro delle partecipazioni statali. Io voglio dire solo che al ministro non risulta e che, comunque, non vi erano...

GIORGIO BONDI. Sarebbe interessante aprire un'inchiesta

GIANNI DE MICHELIS, Ministro delle partecipazioni statali. ... Mentre per la privatizzazione possono esservi state delle influenze, per quel che riguarda la Lebole, come Bondi sa, che in tempi non sospetti, quindi coincidenti con quelle date....

GIORGIO BONDI. Credevo di saperlo.

PRESIDENTE. Senatore Bondi, lasci concludere il ministro.

GIANNI DE MICHELIS, Ministro delle partecipazioni statali. Gli atti formali del Ministero e dell'ENI sono stati tali da escludere in partenza la

margine da non oltrepassare

27/4/1982 DATA TURNO IV /2

ASSENZA FIRMA COMM/ P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE GIANNI DE MICHELIS 17

possibilità di privatizzazione della Lebole, facendo carico all'ENI del compito del suo risanamento. Quindi, se non c'è una cosa in vendita, non possono esistere trattative.

GIORGIO BONDI. Io prego il presidente di dare seguito a questa mia domanda e di far conoscere, per le vie che riterrà opportune, al ministro i documenti che io conosco e che anche il presidente conosce. Siccome già dall'esposizione del ministro - e mi sia consentita questa coda alla mia domanda - si dà per scontato ciò che ha scritto Gelli: dalle risultanze delle inchieste sui vari personaggi, infatti, non si traggono, almeno secondo me delle conclusioni convincenti. Se i casi venissero esaminati uno per uno, verrebbero fuori delle contraddizioni enormi; questo professor Castagnoli che è oggetto di indagine da parte di più Commissioni, in quanto membro di più organismi, ha ricevuto delle valutazioni differenti nel senso che le risultanze inerenti alla sua attività non sono identiche; questo lo dovrà poi valutare la Commissione. Mazzanti e, poi, si assolve anche Mazzanti; insomma, il discorso sarebbe molto complicato ed io non intendo farlo: comunque, signor ministro, lei ci ha detto cose che sapevamo già in quanto le avevamo lette sui documenti recanti le risultanze tratte dalle commissioni. La cosa che non mi convincevano prima, quindi, continuano a non convincermi perchè si prende per "oro colato" ciò che "oro colato" non è. Dato, quindi, che anche la notizia alla quale io ho fatto riferimento viene da Gelli, credo sia il caso di farla presente al ministro perchè, se lui non la conosce, si apra almeno un'inchiesta.

PRESIDENTE. Senatore Bondi, noi avevamo deciso che non si passavano all'esecutivo gli elementi a nostra disposizione; avevamo soltanto stabilito, in linea generale, che avremmo trasmesso all'autorità giudiziaria esclusivamente quegli elementi che facessero ravvisare nuovi reati. La

margine da non oltrepassare

STOP

27/4/1982 DATA TURNO IV/3

ASSENZA FIRMA

CAMERA DEI DEPUTATI COMM./ P2

SEGUE

PRESIDENTE

18

La sua proposta, quindi, sarà valutata in altro momento.

GIAMPAOLO MORA. Quanto abbiamo testè udito non può non indurre ad una considerazione piuttosto amara sulla diversa sorte riservata a nostri concittadini in funzione all'appartenenza ad un tipo di amministrazione, una volta accertata la loro partecipazione alla P2. Io mi rendo conto che non è indifferente appartenere ad un tipo di amministrazione anzichè ad un'altra, però, il risultato è questo: abbiamo sentito dal ministro Formica che nella sua amministrazione - che è certo del tutto particolare e non assimilabile agli enti di cui ci stiamo occupando in questo momento - è bastato il sospetto per dar vita ad un provvedimento disciplinare. Nel caso in esame non è bastata la certezza; si fa distinzione tra cerimonie di iniziazione, comunque la certezza... 1/4

PRESIDENTE. Onorevole Mora, le considerazioni le faremo al momento della stesura della relazione; in questo momento stiamo soltanto chiedendo dei chiarimenti al ministro. 1/2

GIAMPAOLO MORA. La mia riflessione era premessa a questo: il ministro ha, con molta obiettività, detto che il Governo si attiene ad una linea di rispetto delle società per quel che riguarda i rapporti di queste con i loro dipendenti, se male non ho capito. Di modo che i provvedimenti presi o non presi appartengono alla sfera di responsabilità dei consigli d'amministrazione o degli organi direttivi delle società. Quindi, il ministro ci ha detto: "Non è stato possibile influire sul comportamento delle società". Possiamo chiedere, se la domanda non è impertinente - giudichi lei, presidente - se il ministro ha approvato il comportamento di questi consigli d'amministrazione e se, potendo influire, avrebbe cercato di farlo in modo difforme alle conclusioni? 3/4 3

GIANNI DE MICHELIS, Ministro delle partecipazioni statali. Vorrei ribadire ancora una volta, visto che siamo nell'ambido di considerazioni non di 2 1

STOP

27/4/1982 DATA TURNO IV/4

ASSENZA FIRMA

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE GIANNI DE MICHELIS

19

CO impertinenti, ma che riguardano anche la sfera soggettiva delle opinioni, che la Commissione può fare accertamenti più compiuti per valutare l'esistenza - come dire? - di diverse regole del gioco o di diversi gradi di valutazione delle cose sentendo tutti i responsabili delle decisioni prese. Insisto nel dire che, per quel che riguarda l'ENI e l'IRI, la responsabilità è xxxxx rimasta, come non poteva non essere, integralmente affidata agli organi dirigenti dei due enti. Quindi, la Commissione

margine da non oltrepassare

1/4

1/2

3/4

3

2

1

STOP

margine da non oltrepassare

27/4/1982 DATA TURNO IV/5

ASSENZA FIRMA

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE DE MICHELIS 20

La commissione può decidere di scegliere chi vuole. Ho ritenuto doveroso comunicare anche alla commissione gli elementi a me noti in quanto ministro vigilante, così come li ho comunicati al Presidente del Consiglio e credo che altrettanto doveroso sia da parte mia astenermi da giudizi che sarebbero solo giudizi di tipo personale sui risultati cui sono giunti. Se mai, questo dovrebbe indurre molte forze politiche ad un ripensamento più generale - perché non si possono fare discorsi contraddittori nelle varie sedi - circa l'opportunità di regolamentare in maniera diversa i rapporti tra enti, società e Governo in presenza di una partecipazione pubblica che, di fatto, dall'opinione pubblica viene letta come una diretta responsabilità dello Stato e del Governo. Questa è la considerazione che io faccio, solo per evitare che alcune affermazioni possano sembrare xxx valutazioni soggettive.

Il ministro delle partecipazioni statali si assume integra la responsabilità della commissione che egli ha nominato per il giudizio sulle persone che dipendevano dal dicastero che da lui dipende pro tempore e ~~xxxxxxxxx~~ ritiene; evidentemente, in questa sede di potersi assumere fino in fondo la responsabilità delle decisioni prese di non procedere per Castagnoli, Di Donna e Di Giovanni, per il fatto che la commissione ha concluso che non esistevano nessun tipo di elemento che provasse l'appartenenza alla loggia P2; non esistendo l'appartenenza, non c'era, evidentemente, alcun provvedimento da prendere. La commissione è sembrata al ministro assolutamente esauriente ed i risultati sono sembrati assolutamente esaurienti e, quindi, la responsabilità dell'assenza di provvedimenti in questo caso viene totalmente assunta da parte del ministro. Rispetto a quanto hanno fatto l'ENI e l'IRI, io posso solo comunicarvi gli elementi a mia conoscenza ed astenermi da qualsivoglia giudizio, se non quello finale, che ho ritenuto doveroso dare, perché appartiene

margine da non oltrepassare

STOP

27.4.82 DATA TURNO V/1

SERNICOLA/sm FIRMA P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE DE MICHELIS 21

alla responsabilità del ministro vigilante la valutazione della non esistenza di un'influenza diretta di questa eventuale appartenenza sull'attività complessiva del sistema delle partecipazioni statali.

ALBERTO CECCHI. Vorrei chiedere al signor ministro alcune cose. La prima questione, proprio in relazione alle cose che il ministro De Michelis diceva adesso, riguarda il carattere della commissione d'inchiesta ministeriale, la sua composizione, i termini in cui è stata composta e quali elementi di valutazione hanno portato a dare una caratteristica, una fisionomia di questo tipo ad una commissione di inchiesta ministeriale: competenze, conoscenze, elementi di professionalità, per la scelta delle persone che avrebbero poi dovuto riferire all'autorità amministrativa sulla attendibilità delle questioni su cui avevano indagato.

DE MICHELIS. E' stato un caso anche qui in un certo senso anomalo, cioè noi giudicavamo su persone che non erano parte dell'amministrazione e quindi era difficile configurare un qualcosa di simile a quelli che sono i consigli di disciplina, gli organi che gestiscono e vigilano sul funzionamento di un'amministrazione. Né Di Donna, né Di Giovanni, né Castagnoli erano parte dell'amministrazione delle partecipazioni statali; si è ritenuto lo stesso di assumersi la responsabilità di valutare, di esprimere un giudizio, essendo essi emanazione del potere politico preposto, in quanto designati con meccanismi di legge che prevedono l'intervento sotto forma di proposta della nomina o, addirittura, di formalizzazione da parte del ministro delle partecipazioni statali.

Quindi, per questa ragione non si è ritenuto di nominare una commissione del corpo del Ministero, una commissione con direttori generali e così via, ma si è ritenuto di dover formare una commissione ester-

SEGUE DE MICHELIS 22

na al Ministero medesimo, scegliendo persone che potessero dare garanzie di equità, di obiettività di giudizio e di esperienza anche rispetto al lo svolgimento di un' azione istruttoria quale era quella che doveva es sere compiuta. Credo che i nomi delle persone chiamate a formare la commissione parlino da soli e, da questo punto di vista, il ministro si è sentito totalmente garantito dal tipo di persone che hanno composto la commissione. Per questa ragione non abbiamo nominato una commissione ministeriale, come avremmo fatto se si fosse trattato di giudicare un direttore di sezione, un ispettore o un qualsivoglia funzionario appartenente all'amministrazione.

ALBERTO CECCHI. La ringrazio.

Il ministro ha fatto riferimento, nell'indicare le persone su cui si era puntata l'attenzione durante l'inchiesta, a due sui quali particolarmente, mi è parso di cogliere – io presi nota mentre il ministro parlava e non so se ho annotato bene – sono apparse delle responsabilità diverse rispetto ad altre persone che figuravano nella lista della loggia P2. Uno mi pare di sia Giampiero Gabotto, per il quale, se non ho capito male, il ministro dice che non solo era a conoscenza del carattere segreto della loggia, ma faceva proselitismo. Ecco, questo elemento del carattere segreto della loggia credo sia particolarmente importante agli effetti dell'inchiesta condotta da questa commissione ed io vorrei, se è possibile, avere su questo punto dal ministro qualche ulteriore elemento di delucidazione su questo elemento di conoscenza da parte di un appartenente alla loggia del carattere segreto di questa e, non di meno, di continuare a farne parte e svolgere opera di proseli tismo. E' risultato dalla commissione di inchiesta? Vi sono degli elementi probatori? Mi interesserebbe conoscere un po' più da vicino questa

LOTTA NON PROPRIETÀ

SEGUE CECCHI 23

vicenda specifica.

DE MICHELIS. Premesso che io ho trasmesso a questa Commissione il testo completo dei lavori della commissione Costa e che, quindi, la cosa migliore sarebbe che i membri della Commissione ne prendessero visione, premesso che insisto sul fatto che probabilmente una serie di valutazioni più precise potrebbero essere chieste al presidente dell'IRI ed all'organo che ha assunto delle decisioni. Comunque, dal punto di vista puramente conoscitivo, quello che ho detto è tratto dalla lettura di documenti che anche io ho ricevuto per conoscenza e che ho trasmesso a voi.

Per quello che riguarda il Gabotto, la commissione dice ad un certo punto: "Quanto alla consapevolezza da parte del Gabotto del carattere segreto, non anche delle finalità illecite dell'associazione, va rilevato, che lo stesso nella dichiarazione del comitato amministrativo di inchiesta, ha ammesso che era a conoscenza che occorreva non rivelare l'appartenenza alla loggia ad altri e che Gelli gli raccomandò di non vantarsi dell'appartenenza alla P2." Tutti questi elementi credo possano essere più opportunamente rilevati da una lettura puntuale della relazione di cinquanta pagine che vi è stata trasmessa.

ALBERTO CECCHI. Infine, la parte più importante: nell'ultima parte della sua informazione, il ministro ci ha detto che ritiene di escludere che da parte, diciamo, della loggia P2 o comunque dei gruppi che la dirigevano vi sia stata influenza, l'esercizio di una pressione incidente sull'attività dell'amministrazione, sullo svolgimento delle sue funzioni e delle sue attività ed anche sugli enti dipendenti dall'amministrazione. Ha fatto riferimento, però, anche ad alcuni ben noti tentativi che dalla loggia P2 sono stati fatti per esercitare questa influenza. Po-

margine da non oltrepassare

27.4.82 DATA TURNO V/4

SERNICOLA/sm FIRMA P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE CECCHI

24

trebbe su questo punto fornirci qualche chiarimento?

DE MICHELIS. Voglio essere più preciso. Per quello che riguarda la mia attività di ministro, cioè dal giorno in cui sono divenuto ministro ad oggi, per le cose a mia conoscenza, per gli elementi di giudizio di cui dispongo, ritengo di poter affermare che non si sono avute, diciamo così, influenze e che non ci sono stati avvenimenti, fatti, atti, comportamenti nel settore delle partecipazioni statali che possano essere addebitati ad un'influenza, non dico illecita, ma comunque indebita da parte della loggia P2. Questo riguarda il periodo in cui ho fatto il ministro, non i periodi precedenti, dei quali non è che non abbia conoscenza, ma non posso esprimermi. Nel mentre, invece, che ci siano stati tentativi o influenze risulta anche da tutto questo materiale, in quanto ho citato tre casi in cui viene dichiarato dagli interessati che il rapporto con il Gelli e quindi poi la richiesta di ammissione alla loggia P2 sono stati sempre conseguenti ad una offerta di intervento e di aiuto per lo svolgimento di operazioni in genere commerciali.

ALDO RIZZO. Desidero fare una domanda per avere anche una valutazione da parte del signor ministro. E mi riferisco anch'io a quella sua affermazione che ha ricordato adesso l'onorevole Cecchi: lei ha dichiarato che, per quanto è a sua conoscenza, la loggia P2, e credo anche Gelli, non hanno inciso sulle scelte e sulle decisioni economiche degli enti a partecipazione statale. Su questo punto sono state fatte specifiche indagini oppure questa è una valutazione che si basa in buona sostanza soltanto sulle affermazioni degli interessati, cioè di coloro che risultano negli elenchi sequestrati a Gelli?

margine da non oltrepassare

1/4 1/2 3/4 3 2 1 STOP

margine da non oltrepassare

27.4.82 DATA

SERNICOLA/sm FIRMA

CAMERA DEI DEPUTATI

TURNO V/5

P2

SEGUE

25

DE MICHELIS. Non sono state fatte specifiche indagini, perché da quello che è emerso dalle varie commissioni di indagine e quindi dall'analisi degli eventuali elementi che potevano ~~fx~~ lasciar supporre che questo fosse potuto avvenire è risultato che si trattava sempre di situazioni e di casi in cui questo non poteva av_er corso e non ha avuto corso; l'operazione in questione o il contratto in questione, voglio dire.

ALDO RIZZO.

margine da non oltrepassare

1/4

1/2

3/4

3

2

1

STOP

margine da non oltrepassare

27.4.82 DATA

SERNICOLA/sm FIRMA

CAMERA DEI DEPUTATI

TURNO V/6

P2

SEGUE

26

ALDO RIZZO. La valutazione è questa, signor ministro. Noi abbiamo accertato che Gelli e la loggia P2 avevano realizzato profondi intrecci che riguardavano da vicino anche il settore economico. Se non si sono verificate delle deviazioni, ecco qui la sua valutazione, come spiega il perchè Gelli pensava a reclutare uomini che avevano posti di rilievo nell'ambito degli enti a partecipazione statale.

DE MICHELIS. Insisto... Dei periodi in cui sono stato ministro, per gli elementi che sono a mia conoscenza, per quelli che sono emersi, non risulta nulla di tutto questo.

PRESIDENTE. Abbiamo tutta la documentazione della ...

DE MICHELIS. Per fare un esempio, riferendomi a quello che diceva prima il senatore Bondi, a me non risulta questa eventuale interferenza; d'altronde, se avessi saputo prima quello che Bondi ha detto in questa sede non mi sarei preoccupato, perché Bondi sa che non era in questione la cosa perché vi era già una decisione di non cedere la Lebole.

GIORGIO BONDI. Era in quel periodo che si parlava...

DE MICHELIS. Siccome chi ne parlava ero io, decidemmo in tempi non sospetti come fare questa azione.

LUCIANO BAUSI. Mi pare, anche agli effetti di una certa verifica, che al Ministero delle partecipazioni statali appartenenti alla P2 erano soltanto il Lamedica dottor Ippolito ed il Fanelli dottor Giovanni.

DE MICHELIS. Mi scuso... Ricordo il Fanelli; Lamedica non mi pare, non so.

LUCIANO BAUSI. Rilevo il dato dagli elenchi del Gelli, quelli distribuiti per competenze funzionali.

BOZZA NON CORRETTA

STOP

27.4.82 DATA TURNO VI/1

TACC/sm FIRMA P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE

27

DE MICHELIS. Il Fanelli risultò effettivamente un funzionario del Ministero delle partecipazioni statali a riposo.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre domande, ringraziamo il ministro De Michelis per la sua collaborazione.

(Il ministro De Michelis esce dall'aula).

margine da non oltrepassare

BOZZA NON CORRETTA

000165
SEG.

RELAZIONE

COMMISSIONE SULLA LOGGIA MASSONICA P2

della Commissione ausiliaria di accertamento della posizione di persone menzionate nei documenti della loggia massonica P2, dipendenti dell'IRI o investite di cariche fiduciarie nell'ambito del Gruppo.

Con delibera del 22 giugno 1981 il Consiglio di amministrazione dell'IRI decideva di costituire una "commissione ausiliaria di accertamento" per "individuare, sulla base di documenti resi pubblici da fonti parlamentari e da altri organi dello Stato, quali dipendenti o amministratori di società ed aziende, direttamente partecipate dall'IRI, figurino appartenere alla loggia massonica P2", nonchè "per accertare, anche mediante colloquio con gli interessati, l'esistenza di tale vincolo associativo e l'influenza che esso possa avere svolto sull'esercizio degli incarichi affidati dall'Istituto".

Il Consiglio dava mandato al Comitato di Presidenza di stabilire la composizione della commissione.

Il Comitato di Presidenza, quindi, con delibera del 24 giugno 1981, su proposta del Presidente, nominava membri della Commissione i signori:

- dott. Ettore Costa - quale Presidente
- Prof. Pietro Armani
- Prof. Natalino Irti
- Prof. Enzo Capaccioli
- Cons. dott. Pasquale de Lise, quali componenti.

Il Comitato ribadiva i compiti della Commissione, quali già stabiliti dal Consiglio e sopra riferiti.

Le persone nominate accettavano l'incarico.

La Commissione si insediava il 30 giugno 1981 e stabiliva di acquisire fra l'altro, oltre ai documenti parlamentari pubblicati dalla Commissione d'inchiesta c.d. Sindona: a) la relazione del Comitato amministrativo d'inchiesta istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 maggio 1981 (in G.U. 11 maggio 1981); b) il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 24 giugno 1981, n. 1083, emesso su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri.

./.

La Commissione, inoltre, richiedeva agli uffici dell'IRI di verificare quali dei nominativi menzionati nei documenti pubblicati dalla suddetta Commissione parlamentare "Sindona", corrispondessero a dipendenti dell'IRI o ad amministratori delle società o aziende direttamente partecipate dall'Istituto.

Infine, la Commissione acquisiva le dichiarazioni scritte inviate all'IRI da alcune delle persone interessate alle indagini in oggetto.

Nella successiva riunione dell'8 luglio 1981, la Commissione prendeva in esame la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 6 luglio 1981, n. 27744/10.3.1 e procedeva ad un primo esame delle posizioni delle persone che dovevano costituire oggetto dei suoi accertamenti.

Nella riunione del 17 luglio 1981 la Commissione prendeva visione della lettera 16 luglio 1981 con la quale il Direttore generale della RAI trasmetteva al Direttore generale dell'IRI alcuni documenti relativi a dipendenti della stessa RAI interessati nella vicenda della P2 e, fra questi, la delibera 8-9 luglio 1981, del Consiglio di amministrazione (della RAI) con la quale la "Commissione ausiliaria IRI" veniva investita del compito di esaminare le posizioni dei dipendenti della RAI. Stabiliva inoltre, questa Commissione, il calendario dei colloqui con le persone le cui posizioni dovevano essere esaminate.

Nelle riunioni del 22 e 29 luglio, 16 e 21 settembre 1981, la Commissione ascoltava rispettivamente i signori: 1) dott. Romolo Arena; 2) dott. Alberto Capanna; 3) avv. Giovanni Guidi; 4) prof. Gian Piero Orsello; 5) dott. Michele Principe (riunione del 22 luglio); 6) dott. Aldo Spinelli; 7) arch. Gian Piero Talini; 8) prof. Edoardo Valori; 9) dott. Alessandro Alessandrini (riunione del 29 luglio); 10) dott. Franco Colombo; 11) dott. Gian Paolo Cresci; 12) dott. Luigi Nebiolo; 13) sig. Ettore Brusco; 14) sig.Gennaro Latilla (riunione del 16 settembre); 15) sig. Lucien Sicourì; 16) dott. Franco Peco; 17) dott. Gian Piero Gabotto; 18) dott. Enrico Ceccarelli; 19) dott. Gustavo Selva (riunione del 21 settembre).

./.

Inoltre la Commissione:

-nella riunione del 29 luglio 1981: a) acquisiva l'ordinanza del Pretore di Roma, emessa ai sensi dell'art. 700 c.p.c. su ricorso dei dottori Franco Colombo e Gustavo Selva, ordinanza trasmessa dal Direttore generale della RAI con lettera 22 luglio 1981; b) prendeva atto della lettera 28 luglio 1981 con la quale la Soc. Finsider chiedeva alla stessa Commissione di estendere il proprio esame ai dipendenti Finsider; c) prendeva atto di lettera 24 luglio 1981, inviata al suo Presidente dal dott. Gian Piero Orsello;

-nella riunione del 16 settembre 1981: a) prendeva atto della lettera 29 luglio 1981 con la quale la Soc. Finsider indicava i nominativi del dott. Franco Peco e del sig. Lucien Sicourì, nonchè della lettera 29 luglio 1981 con la quale l'Alitalia indicava i nominativi del dott. Gian Piero Gabotto e del dott. Enrico Ceccarelli; b) acquisiva il documento XXIII-quater della Commissione parlamentare "Sindona"; c) prendeva atto di una serie di lettere pervenute dalla RAI, dalla SACIS e da signori dott. Orsello, dott. Colombo, dott. Selva, dott. Cresci, dott. Nebiolo, dott. Brusco, dott. Latilla, dott. Arena, tutte allegate in atti; d)acquisiva la lettera 24 luglio 1981 della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativa ad accertamenti circa l'appartenenza alla P2 di dipendenti della RAI.

-nella riunione del 23 settembre 1981 prendeva atto dell'appunto 22 settembre 1981, con allegati, del dott. Michele Principe.

0 0 0

Tutto ciò premesso, la Commissione osserva in via generale quanto segue:

- essa Commissione ha ritenuto di dover assumere come sue premesse le conclusioni del Comitato di inchiesta della Presidenza del Consiglio (comunemente noto come Comitato dei Tre saggi) e del parere del Consiglio di Stato, sopra menzionato
- nell'esaminare in modo ravvicinato le questioni sottoposte al suo esame, quella della appartenenza alla Loggia P2 ha evidenziato tre aspetti: il primo è quello della appartenenza in fatto; il secondo è quello del momento d'inizio di tale appartenenza; il terzo è quello della partecipazione effettiva alla attività della loggia.

In effetti, il momento iniziale dell'appartenenza ha rilievo una volta che, secondo quanto accertato dal Comitato dei Tre saggi, sino al 1976 la P2 è stata una comune loggia massonica, come tale non segreta (sempre secondo lo stesso Comitato), e soltanto nel 1977 essa, ormai dominata da Licio Gelli, ha deviato diventando associazione segreta.

Su tali premesse, altro è la appartenenza alla P2 con inizio dopo che questa era diventata associazione segreta, e altro la continuazione, negli anni 1977 e successivi, di una appartenenza iniziata prima. Addebitare la continuazione della appartenenza significativa addebitare la omissione della iniziativa di dimissioni dalla loggia (o dalla massoneria); omissione che, sia come fatto che sotto il profilo soggettivo-psicologico, è cosa diversa, e di rilievo assai minore, rispetto alla iniziativa contraria (di iscrizione alla P2, già diventata loggia segreta).

-quanto all'aspetto della partecipazione attiva, appare evidente la necessità di enuclearlo rispetto al mero fatto della appartenenza (non accompagnata dalla effettiva partecipazione).

-dal fatto della appartenenza occorre, inoltre, tener distinto il profilo soggettivo della consapevolezza del carattere segreto della loggia. Anche questo punto ricorre ripetutamente nella relazione del Comitato dei Tre saggi e ne sembra palese la fondatezza.
Se si muove dal criterio che censurabile è l'appartenenza ad una associazione segreta, proprio in quanto è tale (segreta) - criterio adottato sia dal suddetto Comitato sia dal Consiglio di Stato nel parere sopra citato, e criterio, d'altronde, inevitabile perchè, indipendentemente dall'art. 112 del T.U. delle leggi di p.s., è la stessa Costituzione che, per un verso, consacra il diritto di associazione (primo comma dell'art. 18) e, per l'altro, vieta le associazioni segrete (secondo comma dello stesso articolo) e dunque le qualifica come illecite - diventa rilevante, ai fini sanzionatori, anche l'aspetto soggettivo della consapevolezza circa il carattere segreto dell'associazione cui si aderisce.

./.

Né questa distinzione, fra il fatto della appartenenza e la consapevolezza del carattere segreto della loggia P2, è mera esercitazione teorica, perchè proprio nel caso il problema della coscienza di appartenere ad una loggia "diversa", con caratteristiche speciali rispetto alle comuni logge massoniche, emerge con frequenza.

-altro aspetto che deve essere enucleato, in relazione, del resto, a specifica richiesta degli organi dell'IRI, è quello della influenza della appartenenza alla P2 sullo svolgimento delle mansioni a ciascuno spettanti in base alla posizione funzionale afferente al rapporto con l'Istituto.

Ancora in via generale, la Commissione osserva che le sue indagini, sia nell'esame dei documenti sia nell'audizione delle persone interessate, hanno avuto come scopo essenziale quello di verificare l'esistenza di elementi capaci di rivestire della dignità di prova le risultanze dei documenti pubblicati dalla Commissione d'inchiesta parlamentare. Tali risultanze, invero, non sono di per sé prove se non quando si tratta di documenti che provengono con certezza dagli stessi presunti appartenenti alla P2. Fuori da questa ipotesi, invero, i documenti Gelli sono scritture private di terzi, valutabili quali semplici indizi, cioè quali dati non sufficienti per formare direttamente il convincimento circa l'esistenza e le modalità dei fatti rilevanti.

In via di esempio, v'é un tipo di documento che, per la provenienza dell'interessato, ha in principio pieno valore probatorio, ed è la domanda di entrare a far parte dell'associazione, sottoscritta dal richiedente (s'intende che tale documento prova l'esistenza della domanda d'iscrizione, ma anche, di per sè, l'appartenenza per affermare la quale occorrono altri elementi probatori).

Valore analogo, ancora, può essere riconosciuto agli assegni, provenienti dagli interessati con i quali sono stati talora pagate le quote associative.

Gli stessi indizi, d'altronde, non hanno sempre il medesimo valore probatorio. In primo luogo, invero, gli indizi hanno valore diverso a seconda se generici o invece specifici e circostanziati (così, alle ricevute di versamento con l'annotazione "pagato" è da riconoscere un peso indiziario maggiore di quello delle ricevute prive di tale annotazione, perchè è ripetutamente emersa la corrispondenza fra le medesime annotazioni e l'effettivo pagamento delle quote);

in secondo luogo, alcuni indizi postulano, ed altri no, almeno di per sé, l'appartenenza all'associazione (così la quietanza di pagamento di quote associative ha di per sé senso nel presupposto dell'appartenenza all'associazione, diversamente dal semplice elenco dei nomi di presunti affiliati).

Valore probatorio analogo ai documenti Gelli di provenienza degli interessati hanno naturalmente le ammissioni comunque fatte dagli stessi interessati, per iscritto o durante i colloqui dinanzi a questa Commissione.

Ancora con riguardo agli aspetti probatori dei documenti pubblicati dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, questa Commissione dà atto di avere escluso qualsiasi rilevanza al documento Gelli che la stessa Commissione parlamentare ha denominato "rubrica". Ivi si rinvengono, infatti, le più varie ed eterogenee indicazioni: sono elencati i nomi di persone, anche defunte da tempo (è il caso, ad esempio, di Pietro Nenni) insieme con le denominazioni di istituti, centri e simili, partiti politici e via enumerando. Una elencazione del genere è così priva di specificità e, quindi, di significatività (è qualcosa di simile ad un elenco del telefono), che il fatto che vi compaia il nome di una persona deve ritenersi del tutto inidoneo, anche come semplice indizio di appartenenza alla P2 . E' per questo che nel caso di persone che sono risultate comprese esclusivamente in detta "rubrica", questa Commissione le ha in limine esclusa da qualsiasi accertamento e, in specie, dallo stesso colloquio, palese essendo la mancanza di qualsiasi indizio legittimamente un'attività d'inchiesta.

Sempre in premessa generale, va detto infine che la Commissione si è occupata esclusivamente della appartenenza alla Loggia P2, non di quella generica alla massoneria, per sé irrilevante secondo gli accenni già fatti.

0 0 0 ./.

7.

Passando all'esame delle singole posizioni, la Commissione osserva quanto segue:

A) DIPENDENTI DELL'IRI E AMMINISTRATORI DI SOCIETA' DIRETTAMENTE PARTECIPATE DALL'IRI.

Dr. Alessandro Alessandrini
Amministratore Delegato del Banco di Roma

Il nome del dott. Alessandrini figura negli atti sottoindicati contenuti nella documentazione trasmessa alle due Camere dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona:

Doc. XXIII - n. 2:

- corrispondenza alla firma (pag. 19)
- elenco alfabetico nominativi loggia P2 (pag. 41)
- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tesseramento e contributive (vi figurano le indicazioni del codice, del numero di tessera, delle date iniziale e di scadenza (22.3.1979 - 31.12.1982) e delle quote sociali (1979: 75 - 1980: 75) (pag. 274)
- elenco degli affiliati alla loggia P2 per settori di attività (Banche-funzionari e direttori) (pag. 316)

Doc. XXIII - n. 2 bis

- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tesseramento e contributive (identico al precedente, con sottolineature in giallo del nome e delle cifre relative alle quote) (pag. 51)
- elenco dei nomi con annotazioni di pagamenti, intestato 29 30 novembre 1979 (accanto al nome figurano le indicazioni degli anni 1979-80 e della cifra 150) (pag. 96)
- matrice di ricevuta di pagamento di L. 150.000 per quote sociali anni 1979-80, in data 4 gennaio 1980, intestata alla loggia propaganda 2 e recante l'annotazione "Pagato" (pag.282)

Doc. XXIII - n. 2 ter:

- elenco dei presunti affiliati alla loggia P2 con relativi indirizzi e numeri telefonici (pag. 171).
- elenco relativo alla suddivisione della Loggia P2 in gruppi (pag. 228 e 261; a pag. 228 il nome del dott. Alessandrini è cancellato e vi è accanto l'annotazione "inviata").

Con lettera in data 23 giugno 1981 indirizzata al Direttore Generale dell'IRI il Dr. Alessandrini ha dichiarato di esse re stato presentato, nel 1979, al Gelli e di aver avuto con lo stesso alcuni incontri nei quali aveva discusso di argomenti economici di carattere generale (comunque non concernenti il Banco di Roma). Il Dr. Alessandrini ha escluso di aver avuto conoscenza di affiliazione alla specifica loggia P2 ed ha dichiarato che in uno degli incontri con il Gelli gli fu richiesto un modesto versamento per fini dichiaratigli assistenziali.
Nel confermare tali dichiarazioni in sede di colloquio con la Commissione, il predetto ha precisato che nel 1979 manifestò la volontà di aderire alla Famiglia Massonica e che, in seguito a tale adesione, fu presentato al Dr. Gelli e, in occasione di un incontro con lo stesso, aderì alla ri - chiesta di effettuare un versamento di lire 150.000, richiestogli per le finalità assistenziali della Massoneria. Lo Alessandrini ha poi dichiarato che di tale versamento gli fu dato accuso di ricezione per corrispondenza.

0 0 0

In ordine alla posizione del dr. Alessandrini la Commissione rileva che gli elementi che si desumono dalla documentazione sequestrata al Gelli (inclusione negli elenchi degli affiliati ed in quelli di coloro che avevano versato la quota associativa, nonchè, in particolare, la matrice di ricevuta in data 4 gennaio 1980 con l'annotazione "Pagato") trovano corrispondenza, anche sotto il profilo temporale, nelle dichiarazioni dell'interessato relative ai suoi rap - porti di conoscenza con il Gelli, al versamento a lui fat - to della somma di L. 150.000 ed all'adesione alla Massoneria. Tale corrispondenza induce a ritenere che l'adesione del Dr. Alessandrini sia stata presentata alla loggia P2; deve, tuttavia, rilevarsi che nulla è risultato in ordine alla consapevolezza, da parte dello stesso, del carattere segreto dall'associazione.
Analogamente non vi sono elementi atti a far ritenere che il Dr. Alessandrini abbia partecipato all'attività dell'associazione e che l'appartenenza all'associazione stessa ed i rapporti di conoscenza con il Gelli abbiano avuto influenza sull'esercizio delle sue funzioni.

9.

Dott. Romolo Arena
Direttore Centrale IRI - Distaccato presso la Finsider e destinato dalla stessa a ricoprire la carica di Presidente e Amministratore Delegato delle Acciaierie di Piombino S.p.A.

Il nome del Dr. Arena figura negli atti sottoindicati contenuti nella documentazione trasmessa alle due Camere dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona:

Doc. XXIII - n. 2:

- corrispondenza alla firma (pag. 31)
- elenco alfabetico nominativi loggia P2 (pag. 41)
- libretto versamento quote, con indicazione L. 200.000 (p.160)
- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tesseramento e contributivo, con le indicazioni del codice, del numero di tessera, delle date iniziale e di scadenza (27.3.1980 - 31.12.1985), nonchè della quota nella colonna "sta" (200) (pag. 282)
- elenco degli affiliati alla loggia P2 per settori di attività (società pubbliche - dirigenti) (pag. 370)

Doc. XXIII - n. 2 bis:

- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tesseramento e contributive (identico al precedente, con sottolineature in giallo del nome e della quota) (pag. 59).
- elenco dei soci intestato "Ricevute del 27.3.1980 e del 28.3.1980 per iniziazione", con l'indicazione 200 (pag. 97)
- matrice di ricevuta di pagamento di L. 200.000 per iniziazione, in data 27 marzo 1980, intestata alla Loggia Propaganda 2 e recante l'annotazione "Pagato" (pag. 297)

Doc. XXIII - 2 ter:

- elenco di personali affiliati alla Loggia P2 con relativi indirizzi e numeri telefonici (pagina 181)
- elenco relativo alla suddivisione della loggia P2 in gruppi (pag. 268).

./.

10.

Con lettera in data 21 maggio 1981 indirizzata al Presidente dell'IRI il dr. Arena ha affermato di non aver mai fatto parte della loggia P2 e di non aver mai partecipato all'attività di associazioni del genere.
Egli ha confermato tali dichiarazioni nel corso del colloquio con la Commissione, in data 22 luglio 1981, facendo presente altresì di aver conosciuto il Gelli, di averlo incontrato alcune volte in presenza di altre persone e di aver parlato con lui della possibilità che la società di cui era Presidente avviasse una collaborazione in campo industriale, per il tramite del Gelli, con imprese argentine e con altre del gruppo Pesenti.
Il Dr. Arena ha altresì escluso di aver versato alcuna quota al Gelli ed ha fatto presente di aver rilasciato la dichiarazione negativa in ordine all'appartenenza alla Loggia P2 richiestagli dal partito al quale è iscritto, nonchè di aver presentato denuncia alla Procura della Repubblica di Roma per il fatto dell'inclusione del suo nominativo negli elenchi.
Con lettera in data 6 agosto 1981 diretta al Presidente della Commissione, il Dr. Arena ha comunicato di aver rinvenuto, fra le matrici degli assegni da lui emessi, quella di un assegno di lire 200.000 in data 27 marzo 1980, priva dell'indicazione del beneficiario e della causale; al riguardo ha fattopresente di aver ritenuto di dover segnalare tale circostanza in considerazione della esatta rispondenza della data e dell'ammontare dell'assegno con il versamento risultante dai documenti Gelli.

0 0 0

In ordine alla posizione del Dr. Arena la Commissione rileva che gli elementi che emergono dalla documentazione sequestrata al Gelli (inclusione negli elenchi degli affiliati ed in quelli di coloro che hanno versato la quota associativa, nonchè, in particolare, la matrice di ricevuta in data 27 marzo 1980 con l'annotazione "Pagato") trovano conferma in quanto da ultimo ammesso dall'interessato circa il pagamento della somma di L. 200.000.

./.

E' vero che egli non manifesta in favore di chi eseguì tale pagamento e quale ne fosse la causale; tuttavia, la coincidenza di data e di cifra, da lui stesso posta in luce, e la circostanza che l'ammissione in questione è avvenuta in un momento successivo alla dichiarazione (negativa in ordine al veramento di quote) fatta alla Commissione, sono elementi sufficienti, ad avviso della Commissione, a far ritenere che il pagamento in questione sia stato eseguito in favore del Gelli (o di persona di sua fiducia).
Consegue che, poichè a tale pagamento non può ragionevolemente attribuirsi altra causale che quella di versamento di quota di iniziazione o di associazione, deve indursi l'appartenenza del dr. Arena alla loggia P2 a decorrere dal 1980.
In ordine alla consapevolezza, da parte dello stesso, del carattere segreto dell'associazione, non è emerso alcun elemento specifico che possa far propendere per l'affermativa; e lo stesso comportamento serbato dall'interessato (che prima ha negato e poi ha sostanzialmente ammesso di aver eseguito il versamento), pur se va considerato obiettivamente ambiguo, non può valere, di per sé, come sicuro indice dell'esistenza della coscienza della segretezza all'atto della iscrizione e successivamente, fino al momento in cui il "caso" Gelli è scoppiato.
Non vi sono, poi, elementi atti a far ritenere che il dott. Arena abbia partecipato all'attività dell'associazione e che l'appartenenza all'associazione stessa ed i rapporti di conoscenza col Gelli abbiano avuto influenza sull'esercizio delle sue funzioni; a tale ultimo riguardo va rilevato che le prospettate ipotesi di collaborazione industriale con il patrocinio del Gelli non ebbero - secondo la dichiarazione dello stesso Arena, non contraddetto da altre risultanze - alcun seguito.

./.

12.

Dr. Alberto Capanna
Già Presidente ed ora consigliere di amministrazione .
Finsider

Il nome del Dr. Capanna figura negli atti sottoindicati contenuti nella documentazione trasmessa alle due Camere dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona:

Doc. XXIII - n. 2

- elenco alfabetico nominativi loggia P2 (pag. 46)
- tessera sospesa per mancanza di fotografia (pag. 126)
- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tesseramento e contributive, con le indicazioni del codice e del numero di tessera, ma senza quella delle date iniziali e di scadenza e del pagamento di quote (pag. 262)
- elenco degli affiliati alla Loggia P2 per settori di attività (società pubbliche-presidenti) (pag. 369)
- richiesta di affiliazione del sig. Malvezzi, in cui il nome del dott. Capanna figura fra coloro che possono riferire sul conto del predetto (pag. 831)

Doc. XXIII - n. 2 bis:

- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tesseramento e contributive (identico al precedente; non vi è sottolineatura in giallo) (pag. 39)

Doc. XXIII - n. 2 ter:

- elenco dei presunti affiliati alla loggia P2 con relativi indirizzi e numeri telefonici (pag. 157)
- elenco relativo alla suddivisione della loggia P2 in gruppi (pag. 228, 250)
- elenco nominativi da rilasciare il brevetto di maestro 21.7 1979 (pag.230)

Con lettera in data 15 giugno 1981 diretta al Presidente dell'IRI il Dr. Capanna ha escluso di aver appartenuto alla loggia P2, di aver ritirato la relativa tessera e di aver pagato contributi associativi.

./.

Egli ha confermato tali dichiarazioni nel corso del colloquio con la Commissione, facendo presente di aver conosciuto il Gelli e di averlo incontrato solo due o tre volte in locali pubblici. Ha precisato , inoltre, di non aver mai partecipato a riunioni di affiliati alla loggia e di non aver ricevuto circolari o comunicazioni, nè richieste di fotografie.

0 0 0

In ordine alla posizione del Dr. Capanna la Commissione rileva che a sostegno dell'appartenenza dello stesso alla loggia P2 potrebbero porsi unicamente elementi desumibili dai documenti Gelli acquisiti. Peraltro, la mera inclusione di un nominativo nei predetti documenti, come si è rilevato in precedenza, non consente di affermare l'appartenenza all'associazione, in mancanza di altri riscontri (dichiarazioni provenienti dagli interessati o da terzi, altri documenti, etc.)
Nel caso in esame siffatti riscontri mancano totalmente e gli stessi documenti Gelli non sono di per sé significativi, in quanto:

- non contengono alcuna indicazione in ordine alle date di iscrizione o di scadenza ed al pagamento di quote associative;
- la tessera, del resto intestata al Grande Oriente (e non alla Loggia P2) e firmata dal Gran Maestro Salvini è priva della foto dell'interessato (il che trova corrispondenza nell'affermazione dello stesso che la foto non gli era stata richiesta e che non l'aveva inviata);
- l'indicazione del nome del Capanna contenuta nella richiesta di adesione a firma Malvezzi proviene dal Malvezzi stesso, che, essendo conosciuto dal Capanna, ritenne evidentemente di indicarne il nominativo (insieme a quello dei Dr. Peco ed Ossola) come persona che poteva riferire sul suo conto; pertanto, rispetto a tali indicazioni il Capanna è del tutto estraneo.

./.

Sulla base delle considerarioni che precedono, la Commissione ritiene che il dr. Capanna non risulta appartenere alla loggia P2; in conseguenza, non è configurabile alcun problema di partecipazione dello stesso all'attività di tale associazione e di influenza del vincolo associativo sull'esercizio delle sue funzioni. A tale ultimo riguardo va aggiunto che non è emerso alcun elemento atto a far ritenere che il rapporto di conoscenza con il Gelli abbia avuto una siffatta influenza.

Avv. Giovanni Guidi
Presidente e Amministratore Delegato del Banco di Roma

Il nome dell'avv. Guidi figura negli atti sottoindicati contenuti nella documentazione trasmessa alle due Camere dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona;

Doc. XXIII - n. 2:

- elenco alfabetico nominativi loggia P2 (pag. 57)
- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tesseramento e contributive, con l'indicazione del codice, del numero di tessera e delle date iniziale e di scadenza (1.1.1980 - 31.12.1985), ma senza l'indicazione delle quote (pag. 281)
- elenco degli affiliati alla loggia P2 per settori di attività (Banche - direttori generali) (pag. 315).
- rubrica contenente un elenco alfabetico di circa 500 voci (pag. 395)

Doc. XXIII - n. 2 bis

- elenco degli affiliati con posizioni di tesseramento e contributive (identico al precedente; e sottolineato in giallo soltanto il nome) (pag. 58)

Doc. XXIII - n. 2 ter:

- elenco di presunti affiliati alla loggia P2 con relativi indirizzi e numeri telefonici (per l'avv. Guidi solo dell'abitazione)' (pag. 180)

./.

- elenco relativo alla suddivisione della loggia P2 in gruppi (pag. 267)

L'Avv. Guidi ha inviato al Direttore Generale dell'IRI una dichiarazione in data 23 giugno 1981, in cui precisa di non aver appartenuto alla loggia massonica P2 e di non aver partecipato ad alcuna attività connessa in qualsiasi modo a tale associazione; il Guidi aggiunge di aver conosciuto il Gelli, ma che tale rapporto di conoscenza non ha prodotto alcuna interferenza nella sua attività di amministratore del Banco di Roma.
Queste dichiarazioni sono state confermate dall'interessato nel corso del colloquio con la Commissione; il Guidi ha descritto, inoltre, l'origine ed il contenuto dei suo rapporti con il Gelli (esauritisi in tre incontri), ha negato di aver versato contributi o ricevuto circolari ed ha escluso di essersi intrattenuto col predetto su argomenti connessi alle vicende Sindona.

0 0 0

In ordine alla posizione dell'avv. Guidi la Commissione rileva che a sostegno dell'appartenenza dello stesso alla loggia P2 potrebbero porsi unicamente elementi desumibili dai documenti Gelli acquisiti. Peraltro, la mera inclusione di un nominativo nei predetti documenti, come si è rilevato in precedenza, non consente di affermare l'appartenenza all'associazione, in mancanza di altri riscontri (dichiarazioni provenienti dagli interessati o da terzi, altri documenti, etc.)
Nel caso in esame siffatti riscontri mancano totalmente e gli stessi documenti Gelli non sono di per sé significativi, in quanto:
- non contengono alcuna indicazione in ordine al pagamento di quote;
- la sottolineatura in giallo del nome contenuta nel Doc. XXIII - n. 2 bis non è idonea a provare un pagamento, visto che manca qualsiasi indicazione di cifre;

./.

16.

- l'inclusione nella rubrica di cui al Doc. XXIII - n. 2 è del tutto irrilevante, posto che esso, per la varietà e la eterogeneità del suo contenuto, era chiaramente destinato a raccogliere - come ha anche evidenziato la Commissione parlamentare d'inchiesta (pag. 11 del predetto Doc. XXIII), dati e informazioni su persone investite di importanti funzioni pubbliche e su aspetti fondamentali della vita nazionale.
  Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione ritiene che l'avv. Guidi non risulta appartenere alla loggia P2; in conseguenza, non è configurabile alcun problema di partecipazione dello stesso all'attività di tale associazione e di influenza del vincolo associativo sull'esercizio delle sue funzioni. A tale ultimo riguardo va aggiunto che non è emerso alcun elemento atto a far ritenere che il rapporto di conoscenza con il Gelli abbia avuto una siffatta influenza.

Avv. Gian Piero Orsello
Vice Presidente della RAI

Il nome dell'Avv. Orsello figura negli atti sottoindicati contenuti nella documentazione trasmessa alle due Camere dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona:

Doc. XXIII - n. 1:

- corrispondenza alla firma (pag. 19)
- elenco alfabetico nominativi loggia P2 (pag. 67)
- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tesseramento e contributive (accanto al nome figura soltanto l'indicazione del codice) (pag. 229)

./.

- elenco degli affiliati alla loggia P2 coordinati per settori di attività (RAI - TV - dirigenti) (pag. 363)

Doc. XXIII - n. 2 bis:

- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tesseramento e contributive (identico al precedente; non vi è la sottolineatura in giallo) (pag. 6)

Doc. XXIII - n. 2 ter:

- elenco di affiliati alla loggia P2 con relativi indirizzi e numeri telefonici (pag. 115)
- elenco relativo alla suddivisione della loggia P2 in gruppi (pag. 228 e 264)

La Commissione ha preso visione della vastissima documentazione fornita dall'interessato e, in particolare, della memoria presentata in data 25 maggio 1981 al Sostituto Procuratore Sica, con i relativi allegati; della lettera in data 1° luglio 1981 inviata al Presidente dell'IRI, al Presidente di questa Commissione e, per conoscenza, al Ministero delle Partecipazioni Statali, con i relativi allegati; della nota aggiuntiva depositata il 22 luglio 1981 in occasione del colloquio con la Commissione, con i relativi allegati; della lettera in data 24 luglio 1981 inviata al Presidente di questa Commissione.
Il contenuto delle predette memorie è stato confermato dallo Orsello nel corso del menzionato colloquio.

0 0 0

In ordine alla posizione dell'Avv. Orsello la Commissione rileva che le dichiarazioni da lui rese sono del tutto attendibili.
Lo Orsello ha, infatti, ammesso di aver aderito, nel 1969-70, alla Massoneria Italiana - Grande Oriente di Palazzo Giustiniani, ma ha aggiunto di aver preso le distanze da essa, con una lettera in data 21 febbraio 1977 inviata al Gran Maestro Salvini (esibita in copia), a seguito delle notizie, di fonte giornalistica, dell'inquinamento di alcuni settori della Massoneria con elementi antidemocratici e del coinvolgimento della stessa in manovre eversive.

./.

La motivazione, fornita dall'interessato, del suo distacco dalla Massoneria è pienamente congruente, anche sotto lo aspetto temporale, con la ricostruzione delle vicende della loggia P2 operata dal Comitato amministrativo d'inchiesta istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da cui si evince che proprio nel 1977 la predetta loggia perdette, ad opera del Gelli, il carattere di loggia massonica regolare.

La inclusione del nominativo dello Orsello nei documenti Gelli può spiegarsi in vari modi (e lo stesso interessato ha fornito indicazioni al riguardo); in questa sede è sufficiente rilevare che, pur ammessa l'appartenenza a tale loggia per effetto dell'assegnazione o del trasferimento di ufficio ad essa dal Grande Oriente (anche se ad insaputa dell'interessato), tale appartenenza ebbe comunque termine in concomitanza con l'inquinamento della loggia.

Tale conclusione trova conferma negli stessi documenti Gelli, attesa la scarsità dei dati relativi allo Orsello in essi contenuti. Infatti, mancano le indicazioni relative al numero di tessera, alle date iniziali e di scadenza, al pagamento delle quote associative e manca altresì la sottolineatura in giallo del nome, che sono tutti elementi rilevanti ai fini della prova dell'appartenenza alla loggia del Gelli, che si rinvengono per coloro per i quali l'appartenenza è stata affermata.

Deve, pertanto, concludersi che l'avv. Orsello non risulta appartenere alla Loggia P2 nei sensi che rilevano ai fini della presente indagine e che quindi non si pone alcun problema di partecipazione dello stesso all'attività di tale associazione e di influenza del vincolo associativo sull'esercizio delle sue funzioni.

./.

19.

Dott. Michele Principe
Amministratore Delegato STET

Il nome del dr. Principe figura negli atti sottoindicati contenuti nella documentazione trasmessa alle due Camere dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona:

Doc. XXIII - n.2 :

- elenco alfabetico nominativi loggia P2 (pag. 70)
- elenco versamenti del giorno 29 gennaio 1980 (L. 200.000) (pag. 162)
- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tesseramento e contributive (accanto al nome del Principe figurano le indicazioni del codice, del numero di tessera, delle date iniziale e di scadenza (30.11.1979 - 31.12.1982) e delle quote versate (colonna "sta" : 100 e colonna 1980 : 100) (pag.281)
- elenco degli affiliati alla loggia P2 coordinati per settori di attività (a pag. 321: Sindaci: S. Felice Circeo - Latina; a pag. 369: società pubbliche - Presidenti : Selenia - STET fin. IRI - Roma)

Doc. XXIII - n. 2 bis:

- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tesseramento e contributive (identico al precedente; figurano sottolineati in giallo il nome e la quota) (pag. 58)
- elenco dei nomi con annotazioni di versamenti ("Principe Michele in.80 200") (pag. 95)
- matrice di ricevuta di pagamento di L. 100.000 per quote sociali anni 1979-80 e di L. 100.000 per iniziazione, in data 30.11.1979, intestata alla Loggia Propaganda 2 e recante l'annotazione "P" (pag. 253)

./.

20.

Doc. XXIII n. 2 ter:

- elenco di presunti affiliati alla loggia P2 con relativi indirizzi e numeri telefonici (pag. 180)
- elenco relativo alla suddivisione della loggia P2 in gruppi (pag. 267)

Doc. XXIII - n. 2 quater:

- assegno Banco di Napoli di L. 200.000 recante la data del 22.1.1980, emesso dal Principe in favore del Gelli.

La Commissione ha preso visione della memoria in data 15 giugno 1981, con i relativi allegati e dell'appunto integrativo in data 7 luglio 1981.
Il contenuto di tali documenti è stato confermato, nel corso del colloquio con la Commissione, dal Dr. Principe, il quale ha precisato di aver redatto la domanda di adesione su un formulario intestato al Grande Oriente di Palazzo Giustiniani e di non aver mai avuto la ricevuta relativa al versamento di L. 200.000 che, negli atti Gelli, risulta intestata alla Loggia Propaganda 2.
Successivamente in data 22 settembre 1981, l'interessato ha prodotto un appunto corredato da ulteriore documentazione, fra cui copia della denuncia-querela presentata, per i fatti in questione, alla Procura della Repubblica di Roma.

0 0 0

La Commissione rileva che l'appartenenza del Dr. Principe alla loggia P2 non è dubbia, per averne egli stesso fatto espressamente ammissione.
Tuttavia la Commissione ritiene credibile la versione fornita dall'interessato, giacchè essa, oltre a presentare una logica verosimiglianza, ha trovato i riscontri obiettivi di cui si dirà.

./.

Secondo tale versione, il Principe, verso la fine del 1979, allorchè era Presidente della Selenia, avvicinò il Gelli perchè aveva appreso che lo stesso avrebbe potuto favorire la penetrazione dei prodotti dell'impresa, che si trovava in una posizione molto critica, nei mercati dell'America Latina; per la medesima ragione, si indusse, poco dopo, a sottoscrivere il modulo di adesione alla Massoneria e ad eseguire il richiesto versamento della somma di L. 200.000. Dopo la nomina ad amministratore delegato della Stet (febbraio 1981), prendendo lo spunto da una segnalazione che il Gelli gli aveva fatto in favore di tale sig. Iacopini, il Principe inviò al Gelli stesso una lettera di recesso dalla associazione.

Al riguardo va innanzitutto dato atto al Principe di non avere assunto (come molti altri soggetti coinvolti nella vicenda P2) un atteggiamento genericamente negativo, ma di aver fornito tutti gli elementi utili alla valutazione della sua posizione (in particolare, va rilevato che egli ha ammesso il versamento della quota associativa anteriormente alla pubblicazione del Doc. XXIII - n. 2 quater della Commissione parlamentare d'inchiesta, che contiene la fotocopia dell'assegno da lui emesso);

Inoltre, la veridicità della ricostruzione fornita dal Principe, particolarmente per quanto concerne la finalità della conoscenza del Gelli e dell'iscrizione alla loggia, da un lato si basa sulla notorietà della circostanza che, all'epoca in riferimento, il Gelli aveva fama di persona molto introdotta negli ambienti economici e commerciali dell'America Latina e, dall'altro, trova riscontro nelle dichiarazioni, acquisite agli atti, di esponenti della Selenia (amministratore delegato dott. Mastacchi, direttore commerciale Ing. Campitelli, vice direttore generale Ing. Guarguaglini, capo del marketing della divisione radar e missili Ing. Zalonis), i quali hanno concordemente confermato di avere, a suo tempo, appreso dal Principe che la sua iscrizione era stata determinata dall'intento di aprire un nuovo mercato ai prodotti Selenia.

./.

Risulta, pertanto, evidente che esclusiva finalità della adesione del Principe fu quella di contattare persone ritenute in grado di agevolare il perseguimento dello scopo (lecito) che egli si era proposto, e non quello di entrare a far parte di una associazione; il che trova conferma nella circostanza che, una volta dismessa la carica di presidente della Selenia (e quindi venuto meno lo scopo dell'adesione), il Principe pose termine ai rapporti sia con la loggia che con il Gelli (lettera del 26 febbraio 1981).
Da quanto procede si rileva altresì che il Principe non diede importanza alla natura dell'associazione (tanto che nelle sue dichiarazioni riferisce l'adesione talvolta al Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani e altre volte alla loggia P2), sicché deve escludersi la consapevolezza, da parte sua, del carattere segreto dell'associazione stessa. Non vi sono,poi, elementi atti a far ritenere che i suoi rapporti di conoscenza con il Gelli e la sua appartenenza all'associazione abbiano avuto influenza sull'esercizio delle funzioni.

Arch. Simonpietro Salini
Consigliere di Amministrazione del Banco di Roma

Il nome dell'arch. Salini figura negli atti sottoindicati contenuti nella documentazione trasmessa alle due Camere dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona:

Doc. XXIII - n. 2 :

- elenco alfabetico nominativi loggia P2 (il nome è cancellato e vi è accanto l'annotazione "sonno") (pag. 75)

./.

- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tesseramento e contributive (vi figurano soltanto le indicazioni del nominativo, peraltro cancellato, del codice e del numero di tessera, nonchè l'annotazione "sonno") (pag. 261)
- rubrica contenente un elenco alfabetico di circa 500 voci (pag. 411)

Doc. XXIII - n. 2 bis:

- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tesseramento e contributive (identico al precedente; non vi è sottolineatura in giallo; vi è l'annotazione "sonno") (pag.38)

Doc. XXIII - n. 2 ter:

- elenco di presunti affiliati alla loggia P2 con relativi indirizzi e numeri telefonici (il nome, l'indirizzo, ed i numeri telefonici del Salini sono cancellati; vi è l'annotazione "sonno") (pag. 155)
- elenco relativo alla suddivisione della loggia P2 in gruppi il nome del Salini è cancellato; vi è l'annotazione "sospeso" (pag. 228)

Nel corso del colloquio con la Commissione l'Arch. Salini ha escluso di aver appartenuto alla Loggia P2 ed alla Massoneria in genere; ha ammesso di aver conosciuto il Gelli e di aver avuto da lui richieste, anche per iscritto, di iscriversi alla Massoneria, richieste alle quali non aderì.

0 0 0

In ordine alla posizione dell'Arch. Salini la Commissione rileva che non sussistono elementi chè consentono di affermare la sua appartenenza alla Loggia P2. Infatti, come si è detto, l'inclusione di un nominativo nei documenti Gelli non è idonea, di per sé, in mancanza di riscontri in altri elementi probatori, a dimostrare l'appartenenza all'associazione.

./.

E' vero che, nel caso in esame, il fatto che il nome sia cancellato e che accanto ad esso sia apposta l'annotazione "espulso" può far presumere che l'appartenenenza, in un dato momento, vi sia stata. Tuttavia, ancorchè l'atteggiamento totalmente negativo dell'interessato sia meno appagante rispetto al comportamento degli altri soggetti che, trovandosi nella medesima situazione, hanno dato una spiegazione logica e convincente delle predette circostanze, va rilevato che nell'ipotesi considerata non sussiste alcuna certezza in ordine alla loggia di eventuale appartenenza (ossia se alla Massoneria in generale o alla P2) ed all'epoca di tale appartenenza (ossia se anteriormente o successivamente al 1977).
In conseguenza, non è configurabile alcun problema di influenza del vincolo associativo sull'esercizio delle funzioni da parte del Salini, nè è emerso alcun elemento atto a far ritenere che il rapporto di conoscenza con il Gelli abbia prodotto una siffatta influenza.

Dr. Giancarlo Valori
Vice Presidente SME

Il nome del Dr. Valori figura negli atti sottoindicati contenuti nella documentazione trasmessa alle due Camere dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sul caso Sindona:

Doc. XXIII - n. 2:

- elenco alfabetico nominativi loggia P2 (il nome è cancellato e vi è accanto l'annotazione "espulso") (pag. 79)
- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tesseramento e contributive (vi figurano soltanto l'indicazione del nominativo, peraltro cancellato, e l'annotazione "espulso") (pag. 244).
- rubrica contenente un elenco alfabetico di circa 500 voci (pag. 414)

./.

Doc. XXIII - n. 2 bis:

- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tesseramento e contributive (identico al precedente; il nome non è sottolineato in giallo, ma cancellato; vi è l'annotazione "espluso" (pag. 21)

Doc. XXIII - n. 2 ter:

- elenco dei presunti affiliati alla loggia P2 con relativi indirizzi e numeri telefonici (vi figurano soltanto il nome, che è cacellato, e l'annotazione "espulso") (pag. 134).

Nel corso del colloquio con la Commissione il Dr. Valori ha rappresentato di aver ricevuto alla fine del 1972, da parte del Dr. Spagnuolo, all'epoca Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, l'invio ad aderire al "Centro Studi di Storia Contemporanea"; pel tramite del dott. Spagnuolo egli prestò la propria adesione orale. Nella stessa epoca conobbe il Gelli, che incontrò poi altre volte. Avuto sentore dell'attività poco chiara del Gelli, il Valori, fin dal marzo 1973, prese le distanze dallo stesso, ponendo anche sullo avviso il gen. Peron, che in quel periodo si trovava a Roma. Il Valori ha escluso di aver ricevuto inviti ad iscriversi alla loggia P2 ed ha riferito di aver appreso che il Gelli mostrava ostilità nei suoi confronti.

0 0 0

In ordine alla posizione del Dr. Valori la Commissione rileva che l'annotazione "espulso", che figura costantemente nei documenti Gelli accanto al nome dello stesso, postula, nel suo significato letterale, una precedente appartenenza alla loggia.
Tuttavia, proprio tale annotazione vale a dimostrare una estraneità sostanziale del Valori rispetto alla loggia.
Deve, pertanto, concludersi che non sussistono elementi che consentano di affermare l'appartenenza del Valori alla loggia P2, specie nel periodo dal 1977 in poi, e che quindi non è configurabile alcun problema di influenza del vincolo associativo sull'esercizio delle sue funzioni nè è emerso alcun elemento atto a far ritenere che il rapporto di conoscenza con il Gelli abbia prodotto una siffatta influenza.

26.

B) AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DI SOCIETA' DEL GRUPPO FINSIDER.

Dr. Franco Peco
Presidente Siderexport con rapporto di impiego Finsider

Il nome del Dr. Peco figura negli atti sottoindicati contenuti nella documentazione trasmessa alle due Camere dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul caso Sindona:

Doc. XXIII - n. 2:

- corrispondenza alla firma (circolari spedite il giorno 23 luglio 1980) (pag. 18)
- elenco alfabetico nominativi loggia P2 (pag. 68)
- elenco versamenti quote (2 aprile 1979: L. 100.000) (pag.175)
- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tesseramento e contributive (accanto al nome del Peco sono apposte le indicazioni del codice, del numero di tessera, delle date iniziali e di scadenza (1.1.1977 - 31.12.1982) e delle quote versate (1977:50, 1977:50) (pag. 233)
- elenco degli affiliati alla loggia P2 coordinati per settori di attività (dirigenti industriali) (pag. 325)
- rubrica contenente un elenco alfabetico di circa cinquecento voci (pag. 407)
- cartellina "Pié di lista Loggia Propaganda 2" (pag. 425, 431, 438)
- richiesta di affiliazione del sig. Malvezzi, in cui il nome del Peco risulta inserito tra coloro che possono riferire sul conto del predetto (pag. 831).

Doc. XXIII - n. 2-bis:

- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tesseramento e contributive (identico al precedente; figurano sottolineati in giallo il nome e le quote) (pag. 10)
- elenco di nomi con annotazioni di pagamento (pag. 91) ...
- matrice di ricevuta di pagamento di L. 100.000 per quote soci li anno 1977-78, in data 6 febbraio 1979, intestata alla Loggia Propaganda 2 e recante l'annotazione "P" (pag. 164).

./

27.

Doc. XXIII - n. 2-ter:

- elenco di presunti affiliati alla loggia P2 con relativi indirizzi e numeri telefonici (pag. 120)
- elenco relativo alla suddivisione della loggia P2 in gruppi (pag. 241).

In una lettera in data 12 giugno 1981 indirizzata al Vice Presidente Amministratore Delegato della Finsider il dr. Peco ha dichiarato di aver avuto i primi contatti con la Massoneria durante la sua permanenza a Lussemburgo per motivi di lavoro tra il 1960 ed il 1969; di aver conosciuto, al rientro in Italia, il Gran Maestro ed il Gran Segretario dell'epoca, Salvini e Tellaro; di essersi successivamente iscritto alla Massoneria e di essere stato assegnato d'ufficio alla Loggia Propaganda 2; di non aver mai avuto motivo di ritenere segreta tale Loggia, che era riportata nelle pubblicazioni massoniche e compresa tra le Logge regolari del Grande Oriente.
Tali dichiarazioni sono state confermate dal Dr. Peco nel corso del colloquio con la Commissione.

0 0 0

In ordine alla posizione del dr. Peco la Commissione rileva che gli elementi che si desumono dai documenti Gelli trovano conferma nelle dichiarazioni dell'interessato e consentono di affermare l'appartenenza del predetto alla Loggia P2.
Va, peraltro, considerato che dal c.d. passaporto massonico esibito, che reca la data del 23.11.1976 ed è firmato dal Gran Maestro Salvini, è risultata confermata l'asserzione del Peco relativa alla sua adesione alla Massoneria ed alla sua assegnazione alla Loggia Propaganda 2 in epoca anteriore a quella (1977) in cui tale Loggia perdette, ad opera del Gelli, il carattere di Loggia massonica regolare, come risulta dalla relazione del Comitato amministrativo di inchiesta istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
E' vero che lo stesso Peco non esclude di aver eseguito, nel 1979, il versamento di L. 100.000 per quote sociali, ma tale circostanza può considerarsi un fatto inerziale, che vale a confortare l'assunto dell'interessato in ordine alla inconsapevolezza, da parte sua, del carattere segreto dell'associazione.
Non vi sono, poi, elementi atti a provare né la partecipazione del Peco all'attività dell'associazione né l'influenza dell'appartenenza all'associazione stessa sulle funzioni esercitate.

./.

28.

Sig. Lucien Sicourì
Presidente Italimpianti

Il nome del Sig. Sicourì figura negli atti sottoindicati contenuti nella documentazione trasmessa alle due Camere dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul caso Sindona:

Doc. XXIII - n. 2:

- elenco alfabetico nominativi Loggia P2 (pag. 75)
- libretto versamento quote (versamento del 1 luglio 1977: L. 500.000) (pag. 202)
- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tesseramento e contributive (accanto al nominativo del Sicourì figurano le indicazioni del codice, di numero di tessera, delle date iniziale e di scadenza (30.3.1977 - 31.12.1980) e delle quote di versamento (125 per ciascuno degli anni dal 1977 al 1980) (pag. 264)
- elenco degli affiliati alla loggia P2 coordinati per settori di attività (società pubbliche - Presidenti) (pag. 369)

Doc. XXIII - n. 2-bis:

- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tesseramento e contributive (identico al precedente; sono sottolineati in giallo il nome e le quote) (pag. 41)
- elenco dei nomi con annotazioni di pagamento (pag. 83: accanto al nome figura questa indicazione "3/5 - 77/80 - cons.pag. ~~500~~ ; pag. 102: contributi partecipazione alla . . cerimonia del 30.3.1977: L. 100.000)
- matrice di ricevuta di pagamento di L. 500.000 per quote sociali anni 1977-1980, priva di data, intestata alla Loggia Propaganda 2 e recante l'annotazione "P" (pag. 110)

Doc. XXIII - n. 2-ter:

- elenco di presunti affiliati alla loggia P2 con relativi indirizzi e numeri telefonici (pag. 159)
- elenco relativo alla suddivisione della loggia P2 in gruppi (pag. 257)
- elenco nominativi da rilasciare il brevetto di maestro 21.7.197 (pag. 230)

./.

29.

Doc. XXIII - n. 2-quater:

- assegno B.N.L. in data 24.6.1977 di L. 500.000 in favore di Bianchi Giovanni.

In una lettera in data 17 giugno 1981 indirizzata al Vice Presidente Amministratore Delegato della Finsider il Signor Sicourì ha dichiarato di aver aderito alla Massoneria Italiana - Grande Oriente d'Italia all'inizio dell'anno 1977, versando una sola quota all'atto dell'iscrizione; di non aver mai partecipato ad attività o a riunioni massoniche; di non aver avuto da più di due anni, comunicazioni con la Massoneria.
Queste dichiarazioni sono state confermate dal Sicourì nel corso del colloquio con la Commissione; egli ha aggiunto che eseguì il versamento di L. 500.000 al termine della cerimonia di iniziazione a persona che gliene fece richiesta, ritenendo che si trattasse di un pagamento una tantum e non relativo a quote annuali.

0 0 0

In ordine alla posizione del Sig. Sicourì la Commissione rileva gli elementi che si desumono dalla documentazione sequestrata al Gelli (inclusione negli elenchi degli affiliati ed in quelli di coloro che avevano versato la quota associativa, nonchè, in particolare, la matrice di ricevuta con l'annotazione "P" che sta evidentemente per "Pagato") trovano conferma nelle dichiarazioni rese dall'interessato circa la sua adesione alla Massoneria ed il versamento di L. 500.000 eseguito in occasione della cerimonia di iniziazione.
Tali elementi inducono a ritenere che l'adesione del Sig. Sicourì sia stata prestata alla loggia P2; deve tuttavia rilevarsi che nulla è risultato in ordine alla consapevolezza, da parte dello stesso, del carattere segreto dell'associazione.
Analogamente non vi sono elementi atti a far ritenere che il Sig. Sicourì abbia partecipato all'attività dell'associazione e che l'appartenenza all'associazione stessa abbia avuto influenza sull'esercizio delle sue funzioni.

./.

30.

Dr. Aldo Spinelli
Consigliere SISMA e Presidente Confede. Vice Presidente Soc. Tagliaferri

Il nome del dr. Spinelli figura negli atti sottoindicati contenuti nella documentazione trasmessa alle due Camere dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona:

Doc. XXIII - n. 2:

- elenco alfabetico nominativi loggia P2 (con annotazione "sonno") (pag. 74)
- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tesseramento e contributive (vi figurano soltanto l'indicazione del nominativo, peraltro cancellato, e l'annotazione "sonno") (pag. 231)
- cartellina "Piè di lista Loggia Propaganda 2" (accanto al nome Spinelli, figura, a pag. 426, l'annotazione "depennato"; a pag. 432 l'annotazione "sonno"; a pag. 439 l'annotazione "depennato perchè sconosciuto all'indirizzo")

Doc. XXIII - n. 2-bis:

- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tesseramento e contributive (identico al precedente; non vi è sottolineatura in giallo; vi è l'annotazione "sonno") (pag. 8)

Doc. XXIII - n. 2-ter:

- elenco di presunti affiliati alla loggia P2 con relativi indirizzi e numeri telefonici (il nome e l'indirizzo dello Spinelli sono cancellati, non vi è l'indicazione di numero telefonico; vi è l'annotazione "sonno") (pag. 117)
- elenco relativo alla suddivisione della loggia P2 in gruppi (il numero e l'indirizzo dello Spinelli sono cancellati; vi è l'annotazione "sonno" (pag. 561).

In data 16 giugno 1981 il Dr. Spinelli ha sottoscritto una dichiarazione in cui ammette di essersi iscritto alla Istituzione Massonica, a Milano, in epoca immediatamente successiva al termine del secondo conflitto mondiale; egli afferma altresì di essersi allontanato dalla Massoneria nel 1950 perchè trasferito a Torino per

./.

ragioni di lavoro e di esservi rientrato dopo il ritorno a Milano avvenuto nel 1961; di essere stato trasferito nel 1963-1964, ad una Loggia di Roma (la P2), atteso che i suoi programmi di lavoro non gli consentivano una frequenza regolare e che per tale Loggia non veniva richiesta alcuna partecipazione personale. Lo Spinelli afferma ancora di non aver mai conosciuto la sede e gli altri appartenenti alla Loggia in questione e che da alcuni anni (tre o quattro) ha anche cessato di corrispondere la modesta quota associativa annuale.
Con altra dichiarazione del 28 luglio 1981 il dr. Spinelli ha fatto presente di non aver mai conosciuto il Gelli e di non aver mai partecipato, in alcuna forma, all'attività dello stesso.
Tali dichiarazioni sono state confermate dal dr. Spinelli nel corso del colloquio con la Commissione; egli ha precisato, inoltre, di essere stato trasferito di autorità alla Loggia P2 per la quale non era richiesta la frequenza e di non aver più provveduto al pagamento della quota da 5-7 anni.

0 0 0

In ordine alla posizione del Dr. Spinelli la Commissione rileva che le dichiarazioni da lui rese sono del tutto attendibili. Infatti, l'appartenenza del predetto alla Loggia P2 a far tempo dal 1977 (epoca in cui tale Loggia perdette, ad opera del Gelli, il carattere di Loggia massonica regolare, come risulta dalla relazione del Comitato amministrativo di inchiesta, istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), non solo non risulta da alcun elemento, ma dagli stessi documenti Gelli, innanzi indicati, si desume - in piena concordanza con le dichiarazioni rese dall'interessato - che l'appartenenza dello Spinelli alla P2 fu un fatto del tutto transitorio, che si era completamente esaurito alla predetta epoca.
In tal senso depongono univocamente le annotazioni "sonno", "depennato" e simili, apposte accanto al nominativo dello Spinelli, nonchè il fatto che il nominativo stesso risulta cancellato negli elenchi.
Deve, pertanto, concludersi che il dr. Spinelli non risulta appartenere alla loggia P2 nei sensi che rilevano ai fini della presente indagine e che quindi non è configurabile alcun problema di partecipazione dello stesso all'attività di tale associazione e d influenza del vincolo associativo sull'esercizio delle sue funzioni.

0 11

C) DIPENDENTI DELL'ALITALIA.

Dr. Enrico Ceccarelli
Capo Ufficio prodotti complementari di volo Alitalia

Il nome del dr. Ceccarelli figura negli atti sottoindicati contenuti nella documentazione trasmessa alla due Camere dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sul caso Sindona:

Doc. XXIII - n. 2:

- elenco alfabetico nominativi loggia P2 (pag. 46)
- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tesseramento e contributive (per il Ceccarelli figura solo il codice) (pag. 238)
- elenco degli affiliati alla loggia P2 coordinati per settori di attività (compagnie aeree- dirigenti e funzionari) (pag.318)

Doc. XXIII - n. 2-bis:

- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tesseramento e contributive (identico al precedente; il nominativo del Ceccarelli non figura sottolineato in giallo) (pag. 15)

Doc. XXIII - n.2-ter:

- elenco di presunti affiliati alla loggia P2 con relativi indirizzi e numeri telefonici (vi è il solo nome del Dr. Ceccarelli, senza indirizzo e numero telefonico) (pag. 126).

Il Dr. Ceccarelli è stato ascoltato in data 15 giugno 1981 da un amministratore e da un dirigente dell'Alitalia, ai quali ha dichiarato di aver aderito nel 1974 alla loggia P2, avendo contatti con l'allora Gran Maestro Salvini; di aver pagato, sempre nel 1974, una quota associativa di circa L. 35.000 e di essersi dimesso dall'associazione nello stesso anno, dopo aver partecipato ad alcune riunioni; ha dichiarato altresì di non aver mai conosciuto il Gelli.
Tali dichiarazioni sono state confermate, in sede di colloquio con la Commissione, dal Dr. Ceccarelli, il quale ha precisato di avere a suo tempo aderito al Grande Oriente d'Italia e aver partecipato soltanto a due riunioni massoniche.

./.

33.

In ordine alla posizione del Dr. Ceccarelli la Commissione rileva che vi è corrispondenza tra le dichiarazioni rese dall'interessato e le risultanze dei documenti sequestrati al Gelli. Infatti, la scarsità dei dati relativi al Ceccarelli, contenuti in tale documentazione (mancano il numero di tessera, le date di iscrizione e di scadenza, l'indirizzo, la sottolineatura in giallo del nome, le annotazioni relative al pagamento delle quote), rende evidente che l'appartenenza del predetto alla loggia fu di grado estremamente tenue e si esaurì in breve tempo e, comunque, anteriormente al 1977, che è l'epoca in cui la Loggia P2 perdette, ad opera del Gelli, il carattere di Loggia Massonica regolare, come risulta dalla relazione del Comitato amministrativo di inchiesta istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Deve, pertanto, concludersi che il Dr. Ceccarelli non risulta appartenere alla Loggia P2 nei sensi che rilevano ai fini della presente indagine e che quindi non è configurabile alcun problema di partecipazione dello stesso all'attività della predetta associazione e di influenza del vincolo associativo sull'esercizio delle sue funzioni.

Dr. Giampiero Gabotto
Direttore Relazioni pubbliche e stampa Alitalia

Il nome del Dr. Gabotto figura negli atti sottoindicati contenuti nella documentazione trasmessa alle due Camere dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona:

Doc. XXIII - n. 2:

- la corrispondenza alla firma (lettere consegnate il 30 ottobre 1980) (pag. 6)
- elenco alfabetico nominativi loggia P2 (pag. 57)
- matrice di ricevuta di pagamento di L. 100.000 per quota sociale anno 1980, in data 1 ottobre 1980, intestata alla Loggia Propaganda 2 (pag. 101)

./.

- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tesseramento e contributive (accanto al nome del Gabotto figurano le indicazioni del codice, del numero di tessera, delle date iniziale e di scadenza (30.10.1980 - 31.12.1985) e delle quote sociali (1980: 100) (pag. 287)
- elenco degli affiliati alla loggia P2 coordinati per settori di attività (compagnie aeree-dirigenti e funzionari) (pag. 318)
- richiesta di affiliazione del Sig. Franco Colombo, in cui il nome del Gabotto figura fra coloro che possono riferire sul conto del predetto (pag. 900)

Doc. XXIII - n. 2-bis:

- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tesseramento e contributive (risulta sottolineato in giallo il solo nome) (pag. 64)

DOc. XXIII - n. 2-ter:

- elenco di presunti affiliati alla loggia P2 con relativi indirizzi e numeri telefonici (pag. 188)
- elenco relativo alla suddivisione della loggia P2 in gruppi (calendario iniziazioni del giorno 30 ottobre 1980 - giovedì: "ore 12.00 - Gabotto Giampiero Trecca non pagato") (pag.225)

Nel corso del colloquio con la Commissione il Dr. Gabotto ha confermato le dichiarazioni rese al Comitato amministrativo di inchiesta istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, precisando di non aver eseguito alcun versamento in favore della loggia P2 e di non aver partecipato ad alcuna cerimonia di iniziazione.

0 0 0

In ordine alla posizione del Dr. Gabotto la Commissione rileva che l'appartenenza dello stesso alla loggia P2 risulta complessivamente dalle sue stesse ammissioni, in quanto:

- al Comitato amministrativo di inchiesta il Gabotto ha dichiarato che aveva chiesto al Dr. Trecca di incontrare il Gelli, che tale incontro era avvenuto nell'ottobre 1980 e che allo stesso Trecca egli aveva affidato la sua domanda di adesione alla loggia P2;

./.

- nel corso dei colloqui avuti con il Presidente dell'Alitalia il Gabotto ha ammesso espressamente di aver richiesto l'iscrizione alla P2 (cfr. lettera del Presidente dell'Alitalia al Direttore Generale dell'IRI in data 11 giungo 1981);
- nella lettera in data 1° giungo 1981 indirizzata al Presidente dell'Alitalia il Gabotto parla espressamente del suo "coinvolgimento con la P2, ora cessato";
- il Gabotto ha consegnato al Presidente dell'Alitalia copia di una lettera da lui inviata al Trecca in data 27 maggio 1981, con la quale comunicava che non intendeva più far parte della loggia P2.

Ciò posto, al fine specifico di escludere l'appartenenza, appaiono ininfluenti le circostanze, dedotte dall'interessato, del mancato versamento di quote e della non avvenuta cerimonia di iniziazione.

Quanto alla consapevolezza da parte del Gabotto, del carattere segreto (non anche delle finalità illecite) dell'associazione, va rilevato che lo stesso, nelle dichiarazioni al Comitato amministrativo di inchiesta, ha ammesso che era a conoscenza che occorreva non rilevare l'appartenenza alla Loggia ad altri e che il Gelli gli raccomandò di non vantarsi della appartenenza alla P2.

Circa, poi, la partecipazione del Gabotto all'attività dell'associazione, va osservato che - come risulta dalle sue stesse ammissioni - egli si adoperò per provocare l'adesione del Sig. Francesco Colombo alla Loggia: tale circostanza può essere indice di una partecipazione non meramente passiva.

Va, infine, rilevato che non sussistono elementi atti a provar che l'appartenenza alla loggia P2 ed i rapporti di conoscenza con il Gelli abbiano avuto influenza sull'esercizio delle sue funzioni da parte del Gabotto.

./.

D) DIPENDENTI DELLA RAI E AMMINISTRATORI DI SOCIETA' PARTECIPATE DALLA RAI.

Sig. Ettore Brusco
Capo Redattore Centrale della RAI

Il nome del Sig. Brusco figura negli atti sottoindicati contenuti nella documentazione trasmessa alle due Camere dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul caso Sindona:

Doc. XXIII - n. 2:

- elenco corrispondenza alla firma (pag. 17)
- elenco alfabetico nominativi loggia P2 (pag. 42)
- elenco intestato "versamento del giorno 17.7.1978" (accanto al nome del Brusco figura la cifra di L. 40.000) (pag. 190)
- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tesseramento e contributive (accanto al nome del Brusco figurano le indicazioni del codice, del numero di tessera, della data iniziale e di scadenza (1.1.1977 - 31.12.1982) e, nelle quote, alla colonna 1977, la cifra 40) (pag. 226).

Doc. XXIII - N. 2-bis:

- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tesseramento e contributive (identico al precedente, con sottolineatura in giallo di tutta la riga relativa al Brusco) (pag. 3)
- elenco relativo a pagamenti (accanto al nome del Brusco figurano le seguenti annotazioni: 77 racc. 24/5 pagato 40 (pag. 84)
- matrice di ricevuta di pagamento di L. 40.000 per quota sociale anno 1977 in data 24 ottobre 1977, intestata alla Loggia Propaganda 2 e recante l'annotazione "P") (pag. 124)

Doc. XXIII - n.2-ter:

- elenco di presunti affiliati alla loggia P2 con relativi indirizzi e numeri telefonici (pag. 111)
- elenco relativo alla suddivisione della loggia P2 in gruppi (pag. 427)
- foglio intestato "Gruppo 8" in data 10 novembre 1979 - oggetto:

./.

varianti e notizie, contenente,tra l'altro, la seguente annotazione: "tessera 1770 (Brusco) telefono ufficio 06863625. Mi ha detto che ti dovrà parlare per dei contatti" (pag. 436)
- assegno di L. 40.000 in data 10 luglio 1978 in favore di Gelli a firma Brusco.

In data 31 luglio 1981 il Sig. Brusco è stato ascoltato dal Direttore Generale della RAI, al quale ha dichiarato che appartiene alla Massoneria-Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani sin dagli anni sessanta per antica tradizione familiare; che fin da allora era stato assegnato alla loggia P2, in quanto, a causa degli impegni di lavoro, non avrebbe potuto svolgere regolarmente l'attività massonica; che nel 1978 aveva versato la quota associativa di L. 40.000 con l'assegno sequestrato dalla magistratura; che da allora non ha avuto più contatti con la loggia P2.
Tali dichiarazioni sono state confermate dall'interessato nel corso del colloquio con la Commissione.

0 0 0

In ordine alla posizione del Sig. Brusco la Commissione rileva che gli elementi che si desumono dai documenti Gelli trovano conferma nelle dichiarazioni dell'interessato e consentono di affermare l'appartenenza dello stesso alla loggia P2.
Appaiono, peraltro, meritevoli di considerazione - soprattutto al fine di escludere la consapevolezza, nel Brusco, del carattere segreto dell'associazione - le affermazioni dello stesso in ordine alla sua adesione, fin dal 1960, alla Massoneria in generale ed all'assegnazione fin da allora alla loggia P2 solo perchè tale Loggia non richiedeva una partecipazione attiva degli aderenti (circostanza, quest'ultima, che trova riscontro nelle dichiarazioni rese alla Commissione da altri soggetti).
Và altresì notato che non vi sono elementi atti a provare né la partecipazione del Brusco all'attività dell'associazione, né la influenza dell'appartenenza all'associazione stessa sulle funzioni esercitate.

./.

38.

Sig. Francesco Colombo
Direttore giornalistico della RAI

Il nome del Sig. Colombo figura negli atti sottoindicati contenuti nella documentazione trasmessa alle due Camere dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul caso Sindona:

Doc. XXIII - n. 2:

- domanda di affiliazione alla Loggia Propaganda 2 in data 22 gennaio 1981 (pag. 899 - 900)
- lettera in data 2 febbraio 1981 indirizzata al Colombo a firma Gelli, con cui si comunica l'accoglimento della domanda (pag. 901).

La Commissione ha preso visione della memoria del luglio 1981 inviata dal Sig. Colombo al Direttore Generale della RAI e della lettera in data 17 maggio 1981 dallo stesso indirizzata al Presidente del Comitato amministrativo d'inchiesta nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nel corso del colloquio con la Commissione il Colombo ha confermato il contenuto di tali atti, precisando di non aver mai conosciuto il Gelli.

0 0 0

In ordine alla posizione del Sig. Colombo la Commissione rileva che l'appartenenza dello stesso alla loggia P2 risulta unicamente dalla richiesta di adesione da lui sottoscritta in data 22 gennaio 1981 e dalla lettera in data 2 febbraio successivo, con la quale il Gelli gliene comunicava l'accoglimento.
Tali atti (e soprattutto il primo, che è stato espressamente riconosciuto dall'interessato) costituiscono prova dell'appartenenza del Colombo all'associazione, ma segnano anche i limiti di tale appartenenza.
In altri termini, la volontà del Colombo di aderire all'associazione si concretizzò esclusivamente nella compilazione e sottoscrizione del formulario, giacchè nel caso in esame fanno assolutamente difetto gli ulteriori elementi atti a perfezionare l'ade

./.

sione ed a conferirle il carattere di effettività, quali la cerimonia di iniziazione, il pagamento delle quote, l'iscrizione negli elenchi, etc.
E',pertanto in questi sensi ed entro i predetti limiti che può parlarsi di appartenenza del Colombo alla loggia P2, appartenenza che non può essere esclusa, sul piano giuridico, dal suo biglietto di revoca dell'adesione in data 22 gennaio 1981, che il Dr. Gabotto (il quale, insieme al Dr. Trecca, aveva indotto il Colombo a presentare la domanda) ha esibito al Comitato amministrativo d'inchiesta.
Infatti, questo atto - che, in sè considerato, potrebbe essere apprezzato come manifestazione quasi immediata di ripensamento dell'interessato non può essere configurato giuridicamente come tempestiva revoca della richiesta stessa, in quanto non possiede, formalmente, data certa ed ha per destinatario un soggetto (il Gabotto) diverso da quello cui avrebbe dovuto essere indirizzato (che non poteva non coincidere con il destinatario del primo atto, ossia la Loggia).
Deve, pertanto, concludersi nel senso che l'atteggiamento di adesione del Colombo alla loggia P2 si è risolto in un fatto episodico, in nessun modo reiterato e che non vi è stata, quindi, alcuna partecipazione dello stesso all'attività dell'associazione.
Non vi sono, poi, elementi atti a far ritenere la consapevolezza nel Colombo, del carattere segreto dell'associazione e l'influenza dell'adesione sull'esercizio delle funzioni esercitate dal predetto.

Sig. Gianpaolo Cresci
Capo redattore Centrale della RAI
Amministratore Delegato e Direttore Generale della SACIS

Il nome del Dr. Cresci negli atti sottoindicati contenuti nella documentazione trasmessa alle due Camere dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona:

Doc. XXIII - n. 2:

- elenco alfabetico nominativi loggia P2 (pag. 46)
- libretto versamento quote (versamento del giorno 5 ottobre 197 L. 100.000) (pag. 167)

./

- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tesseramento e contributive (accanto al nome del Cresci figurano le indicazioni del codice, del numero di tessera, delle date iniziale e di scadenza (1.1.1977 - 31.12.1981) e delle quote versate (77:30, 1978: 30, 1979:40)(pag. 260)
- elenco degli affiliati alla loggia P2 coordinati per settori di attività (RAI-TV Dirigenti) (pag. 363)

Doc. XXIII - n. 2-bis:

- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tesseramento e contributive (identico al precedente; figurano sottolineati in giallo il nome e le quote) (pag. 37)
- elenco dei nomi con annotazioni di pagamenti (ricevute del 1° settembre 1979: "Cresci Gianpaolo 77/78/79 ~~100~~") (pag. 93)
- matrice di ricevuta di pagamento di L. 100.000 per quote sociali anni 1977-78-79, in data 1° settembre 1979, intestata alla Loggia Propaganda 2 e recante l'annotazione "P" (pag. 238)

Doc. XXIII - n. 2-ter:

- elenco di presunti affiliati alla loggia P2 con relativi indirizzi e numeri telefonici (pag. 154)
- elenco relativo alla suddivisione alla loggia P2 in gruppi (pag. 253)
- elenco della solidarietà richiesta al centro ("Santini Ferruccio verso la RAI tramite il Dr. Cresci - pratica tuttora inevasa) (pag. 392)
- assegno BNL di L. 100.000 emesso dal Cresci (l'assegno reca la data a timbro del 5 ottobre 1979 e vi figura come beneficiario il Gelli) (pag. 781).

In una memoria in data 23 luglio inviata al Direttore Generale della RAI il Cresci, richiamate le dichiarazioni rese al Consiglio di Amministrazione della SACIS nella seduta del 29 giugno precedente, ha ammesso di aver conosciuto il Gelli e di aver avuto alcuni incontri con lui, ma ha affermato recisamente la sua totale e completa estraneità alla vicenda della loggia P2. Ha precisato, inoltre, di avere fatto l'offerta di L. 100.000, richiestagli con riferimento alle opere benfiche dell'ordine domenicano,

./.

in favore di un padre domenicano (Domenico Petrucci) incontrato nella villa del Gelli ad Arezzo, in occasione di una sua visita colà insieme ad altre persone.
Ha fatto, infine, presente di aver presentato denuncia-querela alla Procura della Repubblica di Roma contro chiunque affermi la sua appartenenza alla loggia P2 e di aver querelato tre quotidiani che avevano sostenuto la sua appartenenza alla Loggia predetta.
Tali dichiarazioni sono state confermate dal Cresci nel corso del colloquio con la Commissione.

0 0 0

In ordine alla posizione del Sig. Cresci la Commissione rileva che gli elementi che si desumono dalla documentazione sequestrata al Gelli (inclusione negli elenchi degli affiliati ed in quelli di coloro che avevano versato la quota associativa, nonchè, in particolare, la matrice di ricevuta in data 1° settembre 1979 con l'annotazione "P" che sta evidentemente per "pagato") trovano conferma, anche sotto il profilo temporale, nelle dichiarazioni rese dall'interessato circa i suoi rapporti di conoscenza con il Gelli ed il versamento della somma di L. 100.000.
Per quanto concerne la destinazione di tale somma, la versione fornita dal Cresci, pur non essendo del tutto inattendibile, non trova conferma in riscontri obiettivi, posto che beneficiario dell'assegno figura il Gelli e che lo stesso lo ha presentato all'incasso.
Il complesso di tali elementi induce a ritenere l'esistenza del rapporto di appartenenza del Cresci alla loggia P2. Deve, tuttavia, rilevarsi che fa difetto qualsiasi elemento atto a dimostrare che il Cresci fosse consapevole del carattere segreto dell'associazione, che lo stesso abbia partecipato all'attività della stessa e, infine, che l'appartenenza all'associazione ed i rapporti di conoscenza con il Gelli abbiano avuto influenza sull'esercizio delle sue funzioni, tenuto anche conto che la SACIS, ancorchè controllata dalla RAI, svolge attività di natura commerciale.

./.

42.

Sig. Gennaro Latilla
Dirigente RAI

Il nome del Sig. Latilla figura negli atti sottoindicati contenuti nella documentazione trasmessa alle due Camere dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona.

Doc. XXIII - n. 2:

- corrispondenza alla firma (pag. 16)
- elenco alfabetico nominativi loggia P2 (pag. 61)
- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tesseramento e contributive (per il Latilla figura solo il codice) (pag. 228)
- elenco degli affiliati alla loggia P2 coordinati per settori di attività (RAI - TV - Dirigenti) (pag. 363)

Doc. XXIII - n. 2-bis:

- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tesseramento e contributive (identico al precedente); il nome del Latilla non figura sottolineato in giallo) (pag. 5)

Doc. XXIII - n. 2-ter:

- elenco di presunti affiliati alla loggia P2 con relativi indirizzi e numeri telefonici (pag. 114)
- elenco relativo alla suddivisione della loggia P2 in gruppi (pag. 372).

In una lettera in data 4 agosto 1981 indirizzata al Direttore Generale della RAI il Latilla ha dichiarato di aver conosciuto il Gelli tra la fine del 1970 e l'inizio del 1971 e di essere stato iniziato alla Massoneria in generale e non alla loggia P2; ma già intorno alla metà del 1971, avendo ricevuto una lettera con la quale gli veniva richiesto il pagamento della tassa di ingresso e della quota sociale, aveva risposto al Gelli rappresentando il suo sopravvenuto disinteresse per la Massoneria. Il Latilla ha dichiarato, inoltre, che a seguito della pubblicazione sul giornale "La Nazione" di un articolo che lo concerneva, relativo alla vicenda P2, ha proposto querela contro il direttore del giornale e l'autore dell'articolo.

./.

Le predette dichiarazioni sono state confermate dal Latilla nel corso del colloquio con la Commissione.

0 0 0

In ordine alla posizione del Sig. Latilla la Commissione rileva che vi è corrispondenza tra le dichiarazioni rese dall'interessato e le risultanze dei documenti sequestrati al Gelli. Infatti, la scarsità di dati relativi al Latilla, contenuti in tale documentazione (mancano il numero di tessera, le date di iscrizione e di scadenza, la sottolineatura in giallo del nome, le annotazioni relative al pagamento delle quote), rende evidente che l'appartenenza del predetto alla Loggia fu di grado estremamente tenue e si esaurì in breve tempo e, comunque, anteriormente al 1977, che è l'epoca in cui la loggia P2 perdette, ad opera del Gelli, il carattere di Loggia Massonica regolare, come risulta dalla relazione del Comitato amministrativo d'inchiesta istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tale conclusione trova conforto in una nota indirizzata al Gelli, priva di data e con firma illeggibile, rinvenuta tra i documenti sequestrati al Gelli stessi, da cui risulta che il Latilla, benchè sollecitato, era rimasto moroso e si era dimostrato "indifferente".
Deve,pertanto, concludersi che il Sig. Latilla non risulta appartenere alla loggia P2 nei sensi che rilevano ai fini della presente indagine e che quindi non è configurabile alcun problema di partecipazione della stessa all'attività della predetta associazione e di influenza del vincolo associativo sull'esercizio delle sue funzioni.

./.

44

Dr. Luigi Nebiolo
Direttore giornalistico della RAI

Il nome del Dr. Nebiolo figura negli atti sottoindicati contenuti nella documentazione trasmessa alle due Camere dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona:

Doc. XXIII - n. 2:

- elenco alfabetico nominativi loggia P2 (pag. 66)
- elenco intestato "versamento del giorno 3 dicembre 1979"; accanto al nome del Nebiolo è riportata la cifra 100.000 (pagina 164)
- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tesseramento e contributive (accanto al nome del Nebiolo figurano le indicazioni del codice, del numero di tessera, delle date iniziale e di scadenza (29.11.1979 - 31.12.1982) e delle quote sociali (colonna "sta":50 - colonna 1980:50) (pag. 279)
- elenco degli affiliati alla loggia P2 coordinati per settori di attività (a pag. 326, intestata "Direttori di giornali", accanto al nome del Dr. Nebiolo figura l'indicazione "Radiocorriere TV - Roma; a pag. 363, intestata "RAI-TV-Dirigenti", figura l'indicazione "Direttore GR/2")

Doc. XXIII - n.2-bis:

- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tesseramento e contributive (identico al precedente, con sottolineatura in giallo del nome e delle cifre relative alle quote) (pag. 56)
- elenco di nomi con annotazioni di pagamenti, intestato "ricevute emesse il 29 e 30 novembre 1979" (accanto al nome del Nebiolo figurano le annotazioni "Iniz. 80" e "100") (pag.95)
- matrice di ricevuta di pagamento di L. 100.000 per quota sociale anni 1979-80 L. 50.000 e per iniziazione L. 50.000, in data 29 novembre 1979, intestata alla Loggia Propaganda 2 e recante l'annotazione "P") (pag. 236)

./.

45.

Doc. XXIII - n.2-ter:

- elenco di presunti affiliati alla loggia P2 con relativi indirizzi e numeri telefonici (pag. 178)
- elenco relativo alla suddivisione della loggia P2 in gruppi (pag. 611).

E' stata inoltre acquisita copia della lettera in data 5 ottobre 1980 indirizzata dal Nebiolo al Gelli, rinvenuta tra gli atti sequestrati a quest'ultimo.
In una lettera in data 20 luglio 1981 indirizzata al Direttore Generale della RAI il Dr. Nebiolo ha ammesso di aver aderito alla Massoneria italiana per il tramite del Dr. Trecca, il quale, nel novembre 1979, lo presentò all'ex Gran Maestro Gamberino ed al Gelli. In quella occasione sottoscrisse un modulo di adesione alla "Massoneria Italiana - Grande Oriente d'Italia - Palazzo Giustiniani" ed ebbe un colloquio con i predetti su problemi di ordine generale concernenti la Massoneria.
Il Nebiolo ha escluso di aver versato quote associative e di aver rivisto il Gelli; a questi scrisse un biglietto a seguito della intervista da lui resa al Corriere della sera nell'ottobre 1980. Il predetto ha infine fatto presente di aver inoltrato richiesta di costituzione di parte civile contro il Gelli per aver carpito la sua buona fede.
Tali dichiarazioni sono state confermate, in sede di colloquio con la Commissione, dal Nebiolo, il quale, nel ribadire di aver inteso aderire alla Massoneria in generale, ha precisato di non poter escludere che nel modulo di adesione da lui sottoscritto fosse indicata anche la loggia P2.

0 0 0

In ordine alla posizione del Dr. Nebiolo la Commissione rileva che gli elementi che emergono dalla documentazione sequestrata al Gelli (inclusione negli elenchi degli affiliati ed in quelli di coloro che avevano versato le quote associative, nonchè, in particolare, la matrice di ricevuta in data 29 novembre 1979 con l'annotazione "P", che sta evidentemente per "pagato") sono atti a far ritenere l'appartenenza del Nebiolo alla loggia P2.

./.

L'asserzione dello stesso di aver aderito alla Massoneria in generale è smentita sia dalla circostanza, da lui ammessa, della presentazione al Gelli avvenuta a mezzo Trecca, il quale - come è risultato anche in altri casi - aveva il compito di procurare nuovi adepti alla Loggia, sia dalla lettera del Nebiolo al Gelli in data 5 ottobre 1980, in cui vengono adoperate espressioni che, men che essere puramente generiche e di cortesia (come ha affermato l'interessato), presuppongono l'esistenza di un vincolo particolarmente sentito ed intenso (ad esempio, si parla del "Centro" e degli "amici", nonchè dell'"incoraggiamento a continuare con fedeltà ed entusiasmo"). Ammessa l'appartenenza del Nebiolo alla loggia P2, deve tuttavia rilevarsi che non vi sono elementi atti a far ritenere che lo stesso abbia avuto la consapevolezza del suo carattere segreto, che abbia partecipato all'attività dell'associazione (anzi, la menzionata lettera del 5 ottobre 1980 dimostra che egli non aveva più visto il Gelli da quasi un anno) e che l'appartenenza all'associazione stessa ed i suoi rapporti di conoscenza con il Gelli abbiano avuto influenza sul l'esercizio delle sue funzioni.

Sig. Gustavo Selva
Direttore giornalistico della RAI

Il nome del Signor Selva figura negli atti sottoindicati contenuti nella documentazione trasmessa alla due Camere dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul caso Sindona:

Doc. XXIII - n.1:

- corrispondenza alla firma (elenco delle circolari spedite il giorno 26.7.1980) (pag. 12)
- elenco alfabetico nominativi loggia P2 (pag. 75)
- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tesseramento e contributive (accanto al nome del Selva figurano le indicazioni del codice, del numero di tessera, delle date iniziale e di scadenza (26.1.1978 - 31.12.1982) e delle quote sociali (1978:50) (pag. 267)

./.

- elenco degli affiliati alla loggia P2 coordinati per settori di attività (pag. 329: giornalisti, pag. 363: RAI-TV-Dirigenti)

Doc. XXIII - n.2-bis:

- elenco di nomi con annotazioni di pagamenti (accanto al nome del Selva figurano le seguenti annotazioni: 78 cons 7/4 50/50) (pag. 85)
- matrice di ricevuta di pagamento di L. 100.000 per quota sociale anno 1978, in data 26 gennaio 1978, intestata alla Loggia Propoganda 2 (pag. 106)

Doc. XXIII - n.2-ter:

- elenco di presunti affiliati alla loggia P2 con relativi indirizzi e numeri telefonici (pag. 162)
- elenco relativo alla suddivisione della loggia P2 in gruppi (pag. 636).

In una memoria in data 19 luglio inviata al Direttore Generale della RAI il Sig. Selva ha escluso decisamente di aver appartenuto alla loggia P2 e di aver eseguito, direttamente o indirettamente, versamenti in favore del Gelli o della predetta Loggia; ha rappresentato, inoltre, di aver proposto, in data 16 giugno 1981, denuncia-querela alla Procura della Repubblica di Roma, "contro chiunque risulterà responsabile di qualunque reato" perpetrato ai suoi danni in relazione alla annotazione del suo nome nei documenti Gelli.
Tali dichiarazioni sono state confermate dal Selva nel corso del colloquio con la Commissione.

0 0 0

In ordine alla posizione del Sig. Selva la Commissione rileva che a sostegno dell'appartenenza dello stesso alla loggia P2 potrebbero porsi unicamente elementi desumibili dai documenti Gelli acquisiti.
Peraltro, la mera inclusione di un nominativo nei predetti documenti non consente - come si è rilevato in precedenza - di

./.

affermare l'appartenenza all'associazione, in mancanza di altri riscontri (dichiarazioni provenienti dagli interessati o da terzi, altri documenti, etc.).

Nel caso in esame siffatti riscontri mancano totalmente e gli stessi documenti Gelli non sono di per sé significativi.

Infatti, relativamente al versamento delle quote associative, che costituisce uno degli elementi rilevanti ai fini della prova dell'appartenenza all'associazione, non solo non è stato rinvenuto alcun assegno emesso dal Selva, ma vi è contraddittorietà circa la somma che lo stesso avrebbe pagato (che, nei documenti suindicati, talvolta figura di L. 50.000 e altre volte di 100.000), e - soprattutto - sulla matrice della ricevuta non risulta apposta l'annotazione "P" o "Pagato", che vi è nei casi, esaminati dalla Commissione, in cui è rimasto provato che il pagamento è stato eseguito.

Sulla base delle considerazioni che precedono la Commissione ritiene che il Sig. Selva non risulta appartenere alla loggia P2; in conseguenza, non è configurabile alcun problema di partecipazione dello stesso all'attività di tale associazione e di influenza dal vincolo associativo sull'esercizio delle sue funzioni.

* * *

49.

La Commissione delibera che, a cura del Direttore Generale dell'IRI, la presente relazione sia trasmessa al Presidente dell'IRI e che estratti della medesima, per quanto di rispettiva competenza, siano trasmessi ai Presidenti della FINSIDER, dell'ALITALIA e della RAI.

Roma, 8 ottobre 1981

PARTECIPAZIONI STATALI Alc. U 19

ENI - EFIM

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2

Roma 18 SET. 1981

Ministero delle Partecipazioni Statali

GABINETTO

Prot. N. 01095 Allegati 1

Risposta al Foglio del 6 luglio 1981

Divisione N. 27744/10.3.1

21 SET. 1981

27744 | 10.3.1

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli Affari Giuridici e legislativi

R O M A

OGGETTO: Associazioni segrete: art. 212 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773

In riferimento alla nota in oggetto, si comunica che la Commissione Amministrativa istruttoria istituita con D.M. PP.SS. 16 luglio n. 01494 ha concluso i propri lavori redigendo apposita relazione.

Per opportuna conoscenza si trasmette copia della predetta relazione.

IL MINISTRO

p. D. Michels

RELAZIONE PER L'ON.LE MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

1. Con decreto 16 luglio 1981 del Ministro delle Partecipazioni Statali veniva istituita una Commissione amministrativa nelle persone dei sottoscritti Dott. Angelo Iannuzzi, prof. Ettore Gallo e Prof. Filippo Satta, con il compito di compiere gli opportuni accertamenti per l'acquisizione di elementi di prova in merito alla presunta appartenenza alla "Loggia P 2" di: Dott. Leonardo Di Donna, vice presidente dell'ENI; prof. Carlo Castagnoli, componente della Giunta esecutiva dell'ENI; Dott. Giuseppe Di Giovanni, consigliere di amministrazione dell'EFIM.

La Commissione, che s'è avvalsa della collaborazione del Dott. Giovanni Jannella, nominato segretario con il decreto suindicato, s'è riunita più volte in un locale del Ministero, ha ascolato i predetti Di Donna, Castagnoli e Di Giovanni, i quali hanno anche presentato memoria, ed ha esaminato i seguenti documenti:

A. - Doc. XXIII n. 2 Camera dei Deputati

a) - Elenco alfabetico nominativi Loggia P 2 (non completamente aggiornato) con rinvio ai numeri d'ordine di cui al registro 4/c"

b) - Tessere sospese per mancanza di fotografia

c) - Libretto versamento quote

d) - Elenco degli affiliati alla Loggia P 2 coordinati per settori di attività.

B. - Doc. XXIII n. 2 bis Camera dei Deputati

a) - Registro contenente elenco degli affiliati alla Loggia P 2 composizioni di tesseramento e contributive

b) - Fascicolo contenente copie di matrici di ricevute di pagamento di quote nonchè un elenco dei nomi con annotazioni di pagamenti.

C. - Doc. XXIII n. 2 ter Camera dei Deputati

a) - Calendario iniziazioni

b) - Elenco nominativo degli appartenenti alla Loggia P 2 con indicazione del domicilio e del tesseramento.

D. - Doc. XXII n. 2 quater Camera dei Deputati copie assegni

La Commissione ha inoltre ascoltato il rag. Gaetano De Rosa, indicato dal dott. Di Donna, ed ha acquisito la dichiarazione del sig. Vincenzo Valenza, prodotta dal Dott.Di Giovanni, nonchè quella del Prof. Maurizio Graziani, presentata dal Prof. Castagnoli.

2. L'indagine affidata a questa Commissione è stata condotta secondo il criterio indicato nella nota 6 luglio 1981 n.27744/10.3.1 del Presidente del Consiglio ai Ministri, nonchè nei disegni di legge del 14 e 25 luglio recanti norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione, rispettivamente art. 4 e 3, e cioè al fine di verificare se per le persone suindicate sussista il sospetto fondato su elementi concreti di una loro effettiva appartenenza alla "Loggia P 2".

Il sospetto non è certamente una prova, quale l'ammissione espressa o uno scritto proveniente dall'interessato; è, invece, un giudizio induttivo; concreta una presunzione

di verità, che, però, dev'essere desunta non da elementi vaghi o incerti, come una semplice diceria, o voci correnti nel pubblico, bensì da "elementi concreti", come dicono i citati disegni di legge, cioè da elementi obbiettivamente accertati e di valore probatorio apprezzabile, nel senso che diano affidamento di veridicità.

La precisazione s'impone perchè in tutti i casi sottoposti all'esame di questa Commissione gli interessati hanno espressamente negato l'appartenenza alla "Loggia P 2"; e perconverso mancano tra i documenti che questa Commissione ha potuto consultare le domande di affiliazione degli interessati stessi, le copie o quanto meno le matrici di assegni inerenti al pagamento delle quote di associazione nonchè le fotografie sulle tessere, che ovviamente sarebbero state consegnate da ciascuno di essi.

Gli elementi provengono, invece, tutti dal Dott. Gelli - che nella Relazione della Commissione presidenziale istituita con decreto 7 giugno 1981 è definito come il vero "dominus" della "Loggia", ovvero da persone che ne curavano l'organizzazione e l'amministrazione secondo le sue direttive.

Si tratta, quindi, di scritti provenienti da terzi, cioè da persone diverse dagli interessati, i quali possono indubbiamente costituire indizi o elementi di prova; ma, al fine che essi siano "concreti", debbono anche essere certi ed attendibili e dare, come s'è detto, affidamento di veridicità, - in base ad una rigorosa valutazione critica - che necessaria-

mente si estende alla fonte da cui essi promanano - e tenu to conto altresì di ogni altra circostanza emersa dalle in dagini.

3. - Il nome del Dott. Giuseppe Di Giovanni risulta nell'e lenco alfabetico (A, a, pag. 51). Risulta inoltre a pag.65 del Doc. XXIII, n. 2 bis (B, a) l'indicazione: Fas. n.0935; codice E.19.80; tessera 2225; data iniz. e data scad. 31.10. 1980 - 11.12.1985. Nessuna indicazione nelle caselle relati ve alle quote sociali.

Il nome del Dott. Di Giovanni risulta inoltre:

- nella riproduzione delle tessere sospese per mancanza di fotografia (A, b, pag. 49)
- nel calendario delle iniziazioni, n. 16 (C, a, pag.232): trattasi di un foglio dattiloscritto, comprendente 18 no minativi, senza l'indicazione del giorno fissato per la iniziazione.

La Commissione osserva che i documenti suindicati non offrono elementi idonei a far ritenere che si sia verifi- cata alcune delle fasi dell'affiliazione descritta nella cita ta Relazione della Commissione presidenziale (pag. 17 e seg.); anzi in relazione ad alcune di esse vi sono elementi contrari.

Non v'è copia della domanda di associazione del Dott. Di Giovanni. All'opposto il sig. Valenza, qualificatosi "vec- chio massone e credente nei valori della Massoneria" ha dichia rato che il Di Giovanni declinò l'invito da lui rivoltogli in più occasioni di aderire alla Massoneria, motivando il suo dis senso con ragioni di carattere religioso.

Quanto, poi, all'iniziazione, non può ovviamente attribuirsi valore al citato foglio recante il nome del Di Giovanni, mancando in esso anche l'indicazione della data. E se come data di iniziazione si assume quella risultante dal Registro degli affiliati (B, a, pag. 65), cioè del 31 ottobre 1980, la circostanza è contradetta dal passaporto esibito dal Di Giovanni, dal quale risulta che egli era in Grecia dal 26 ottobre all'8 novembre 1980.

Manca ogni indicazione relativa alla quota di associazione ed al pagamento di essa.

Infine, riguardo alla tessera, oltre alla fotografia, manca la firma di Gelli, la quale, secondo quanto ha evidenziato la Relazione della Commissione presidenziale (p. 18 e 19), era requisito essenziale per il completamento dell'affiliazione. La predetta Commissione ha accertato, infatti, che negli anni 1979-80 il Gran Maestro Battelli firmò un certo numero di tessere in bianco - quelle in esame risultano così firmate - destinate ad essere completate con le generalità e la fotografia dell'associato nonchè della firma di Gelli , nella qualità di "Maestro Venerabile", che avrebbe completato il ciclo. Pertanto la indicazione del n. 2225 di tessera, riportato anche nell'elenco degli affiliati accanto al nome del Di Giovanni, non dimostra che la tessera stessa sia stata rilasciata.

La Commissione ritiene che i documenti sopra esaminati si riferiscano ad una fase preparatoria dell'associazione del Dott. Di Giovanni e che essi siano stati predisposti dal Gelli senza il concorso di alcuna iniziativa del Di Giovanni stesso. Verosimilmente i fatti si verificarono come ha dichiarato il Va

lenza, che, cioè, dopo il definitivo rifiuto del Di Giovanni ad aderire alla Massoneria, il Valenca stesso ne informò Gelli " e la cosa non ebbe più seguito".

4. - Il Prof. Carlo Castagnoli risulta in tutti i documenti sopraindicati, con esclusione di quello relativo alle tessere.

L'indicazione più completa è quella relativa alla posizione di tesseramento e contributiva (pag. 61, B, a) così precisata: Fas. 0876; Grup. 16; codice E.19.80; tessera n. 2159; data iniz. 11 giugno 1980; data scad. 11 dicembre 1985; quota 1980, L. 100.000.

Mentre, però, sono complete le annotazioni relative ai settori di attività degli associati (il Prof. Castagnoli è riportato: fra i dirigenti società pubbliche, quale membro della Giunta dell'ENI; fra i presidenti di società private, v. presid. CISPEL; fra i professori universitari, ord. di fisica gen. a Torino, A, d. pag. 370, 372, 384), sussitono incertezze, invece, nelle annotazioni relative al versamento della quota. Infatti nell'elenco ora indicato concernente la posizione di tesseramento, la data d'inizio è segnata nell'11 giugno 1980, mentre, invece, la matrice di ricevuta di L.100.000 (B, b, pag. 311) porta la data dell'8 luglio 1980 ed infine a pag. 147 del libretto versamenti quote (A, c) v'è la data del 13 novembre 1980. Se, quindi, il tesseramento ebbe inizio l'11 giugno, con il presumibile versamento della quota che normalmente è anteriore o contestuale, non si spiega come gli altri documenti rechino date posteriori.

7.

Se, poi, si aggiunge la considerazione che la ricevuta di versamento al nome del Prof. Castagnoli non reca neanche l'annotazione "pagato" come molte altre, emergono fondate ragioni per ritenere che il versamento della quota non fu mai effettuato.

E', poi, un dato certo che mancò la predisposizione della tessera.

Tutto ciò induce a ritenere per vera l'affermazione del Prof. Castagnoli, confermata dalla dichiarazione del Prof. Massimo Graziani, che, cioè, vi fu soltanto un'attività preparatoria che non si perfezionò con il trasferimento del Castagnoli stesso alla Loggia P 2 di Roma.

Il Castagnoli, da molti anni affiliato alla Massoneria presso una Loggia torinese "Tao" del Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani, con il grado di maestro conseguito nel 1973, nel 1980 ritenne di doversi trasferire da Torino a Roma a seguito della sua nomina a componente della Giunta esecutiva dell'ENI (7 dicembre 1979) e della attribuzione a lui di funzioni gestionali da parte del Commissario straordinario. Al fine di potere continuare a svolgere in Roma l'attività massonica, iniziò la pratica per il trasferimento ad una Loggia romana, e precisamente alla Loggia P 2, ritenendo - gli ha dichiarato - che questa svolgesse normale attività massonica, essendo essa compresa nell'elenco ufficiale delle Logge, ed inoltre perchè, per antica tradizione, a questa Loggia erano iscritte persone non stabilmente residenti in Roma. Non vi furono contatti diretti con il Dott. Gelli; successivamente la procedura di trasferimento fu interrotta sia a causa di una

diminuita presenza del Castagnoli in Roma per impegni più limitati presso l'ENI dopo la nomina del nuovo presidente, sia per i maggiori impegni in Torino a seguito della sua nomina a direttore dell'Istituto Galileo Ferraris di quella città.

Le affermazioni del Prof. Castagnoli trovano conferma:

- nella tessera della Loggia "Tao" n. 862 di Torino, rilasciata il 1° ottobre 1973 E.V., dalla quale risulta che egli fu insignito del grado di Maestro della Massoneria Italiana, Grande Oriente d'Italia, Roma Via Giustiniani;
- nella copia della "List of Lodges" Massonici, 1980, nella quale è compresa fra moltissime altre la Loggia "Propaganda" (P. 2);
- nella citata Relazione della Commissione presidenziale, (pag. 9), nella parte in cui si afferma che la Loggia P. 2 raccoglieva prevalentemente - almeno all'inizio della sua costituzione - personalità confluenti in Roma dalle varie città, che non avevano la possibilità di partecipare alle normali adunanze;
- in altra parte della stessa Relazione (pag. 17), nella quale, esaminandosi i rapporti fra la Loggia P. 2 ed il Grande Oriente, si afferma che, almeno formalmente, essi apparivano normali e tali da far ritenere che l'adesione fosse prestata ad una comune Loggia e, tramite di essa, al Grande Oriente;
- nella dichiarazione del Prof. Massimo Graziani, il quale ha confermato le deduzioni del Castagnoli relative alla fase preparatoria per il trasferimento alla Loggia P. 2.

Pertanto la Commissione ritiene di escludere l'appartenenza del Prof. Castagnoli alla Loggia P. 2.

5. - Anche il Dott. Leonardo Di Donna è iscritto in tutti i documenti sopra elencati con il numero di tessera 2086; ma questa risulta sospesa per mancanza di fotografia e reca la firma di Battelli e non anche quella di Gelli (A, b, pag.116).

La data d'inizio del tesseramento è segnata nel giorno 1° gennaio 1980, con una quota "sta" di L. 200.000; ma la cifra non è riportata sotto l'indicazione dell'anno 1980, come in altri casi (pag. 58, B, a).

Specificamente, riguardo al pagamento della quota, nel fascicolo relativo alle matrici di versamento (B, b, pag. 96, 97, 260, 261, 262, 263, 308) risultano i seguenti dati al nome del Dott. Di Donna:

- n. 387 dell'elenco, "Annullata (per sbaglio)": corrisponde la matrice della ricevuta n. 387, per quota sociale 1979 - 1980; non la dicitura trasversale "Annullata";
- n. 388 dell'elenco, "iniz. 80, 200 - Annullata": corrisponde la matrice della ricevuta n. 388 per L. 200.000; quota sociale 1979-80 L. 100.000, iniziazione L. 100.000, data 30 novembre 1979, con la dicitura trasversale "Annullata".

Sono state rinvenute anche le "figlie" di dette matrici di ricevute, con i n. 387 e 388 e l'indicazione E. 19-79-2086 che, nell'elenco degli affiliati, corrisponde al Di Donna; la 388 porta anch'essa la dicitura "Annullata", oltre alla firma illeggibile del tesoriere;

n. 431, ricevuta di L. 200.000, iniziazione L. 200.000, data 27 marzo 1980, senza firma e con la dicitura trasversale "Pagato"

E' certo, quindi, che non vi fu alcun pagamento, nè per iniziazione, nè per quota sociale, relativamente agli anni 1979-1980, poichè le ricevute n. 387 e 388 furono annullate; se ciò è vero, non si comprende come sia stata formata la ricevuta n. 431 relativa al pagamento per lo stesso anno 1980 dell'intera somma di L. 200.000, solo per "iniziazione" e non anche per quota sociale.

Il dubbio si rafforza, in mancanza di copia di un assegno bancario che convalidi il pagamento, considerando che, come ha affermato la Relazione della Commissione presidenziale (pag. 23 e 24), sussistono varie anomalie nei documenti provenienti dal Gelli, le quali non consentono di attribuire ad essi un sicuro valore probatorio. Si deve aggiungere che la fonte di provenienza - una persona imputata di vari reati per i quali è stato anche emesso mandato di cattura - fa ritenere possibili eventuali manipolazioni, come pure si accenna nella citata Relazione.

Ma il dubbio si dissolve nel senso di escludere ogni valore probatorio alla ricevuta n. 431 in base alle dichiarazioni rese dal Rag. Gaetano De Rosa, che da oltre 8 anni è componente della Giunta del Grande Oriente d'Italia ed ha chiarito l'intera vicenda.

Nell'estate 1979 sorsero aspri contrasti fra il Dott. Giorgio Mazzanti ed il Dott. Di Donna, rispettivamente presidente e direttore dell'ENI, che si manifestarono anche in ordine all'emissione, da parte di una società del gruppo, la

Tradinvest, di una fideiussione a favore della Sophilau per il pagamento di una provvigione relativa alla fornitura di un quantitativo di petrolio: fideiussione favorita da Mazzanti ed osteggiata dal Di Donna.

Nell'autunno dello stesso anno esplose il caso ENI-Petromim, nel quale fu coinvolto il Di Donna quale oppositore della linea Mazzanti.

Fu in quell'epoca che il Gelli cercò un incontro con Di Donna e lo sollecitò a mezzo di De Rosa che avendo nella Massoneria la preminente posizione di sui si è detto risultava al Gelli essere altresì buon amico del Di Donna.

L'incontro ebbe luogo nel novembre 1979. Gelli - secondo quanto conferma De Rosa - fece intendere di essere in possesso di documenti o informazioni relativi sia alla sparizione di atti presso la Società SOFID, a suo dire implicanti la responsabilità del Di Donna, sia ad una asserita partecipazione di questi nella stipulazione del compenso di mediazione nell'affare ENI-Petromim nonchè relativi ad una presunta responsabilità penale per illeceità che, secondo il Gelli, sarebbero state commesse dal Di Donna nei rapporti con la Banca Nazionale dell' Agricoltura. Gelli prospettò l'opportunità che il Di Donna recedesse dalla sua posizione critica nei confronti del Dott. Mazzanti e fece intendere che sarebbe stata gradita un'iscrizione del Di Donna alla Loggia P.2. Di Donna oppose un rifiuto ad entrambe le richieste e ciò dette origine ad una notevole situazione di contrasto fra il Gelli e Di Donna, la quale si estese e si aggravò anche perchè altri appartenenti alla Loggia-visto inutile ogni tentativo di compromesso-espli

rono azione per una di versa "sistemazione" del Dott. Di Donna("leggi estromissione dall'ENI" cfr. su tale punto il Diario Stammati" e la "memoria" rinvenuta nelle "carte" di Gelli, pubblicati dalla stampa). In conseguenza di tale atteggiamento di ostilità, Di Donna chiese proprio al De Rosa, che fu il propiziatore del primo incontro, di intervenire presso il Gelli per esprimergli l'indignazione del Di Donna; ciò che il De Rosa fece nell'aprile 1980, invitandoil Gelli a desistere.

Un'altra circostanza significativa ha riferito il De Rosa e cioè che Gelli era solito formare fascicoli per chiunque avesse contatti con lui; mentre la prassi di predisporre elenchi e documenti di associazione alla Loggia solo in base a fugaci contatti, anche indiretti, con persone che egli riteneva che potessero aderire alla Loggia stessa è emersa anche dall'esame dei casi di Di Giovanni e Castagnoli, di cui a n. 3 e 4.

Sono poi, elementi certi, anche per il Di Donna, il mancato rilascio della tessera, con gli effetti di cui/è discusso al n. 3, nonchè la mancata inclusione del suo nome sia nell'elenco delle iniziazioni sia in quello delle persone alle quali veniva inviata una corrispondenza periodica.

Tutte tali circostanze, considerate alla luce dei contrasti esistenti fra il Dott. Di Donna e Gelli nonchè con altri appartenenti alla Loggia, inducono a ritenere che, come per le ricevute n. 387 e 388 - annullate per"sbaglio"- vi sia stato analogo errore anche nella predisposizione della ricevuta n. 431.Oppure-ipotesi più verosimile-che il Gelli

si ritenesse così sicuro di avere intimidito e di "avere in mano" il Di Donna, da predisporre senz'altro le ricevute come iscritto di "ufficio".

Deve concludersi, pertanto, che per per il Dott. Di Donna il sospetto di appartenenza alla "Loggia P.2" è risultato del tutto inconsistente e destituito di fondamento: soprattutto per l'insuperabile contraddizione logica di un'inverosimile disponibilità del Di Donna a compiacere Gelli nella sollecitata adesione alla sua "Loggia", proprio nell'epoca in cui gravissimi contrasti e conseguenti inimicizie lo dividevano e dal Gelli e da altri notabili appartenenti alla sua "Loggia".

Si allegano gli atti assunti.

Roma, 14 settembre 1981

PART. STAT. ENI (SOCIETÀ INQUADRATE) -3-DIC-81

All. 2.

Roma, - 2 DIC. 1981

Ministero delle Partecipazioni Statali

GABINETTO

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

ROMA

Prot. N.° 02526 Allegati 1
Risposta al Foglio del
Divisione N.°

OGGETTO: Associazione segreta art. 212 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 -

Di seguito alla nota di questa Amministrazione n. 01905 del 18 settembre u.s. si trasmette copia della relazione rassegnata dalla Commissione incaricata di condurre accertamenti istruttori in merito alla presunta appartenenza alla Loggia P2 di componenti gli organi di amministrazione di società inquadrate nell'ENI.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Gabinetto Segreteria Speciale
- 5 DIC. 1981
N° UCA-S2/867/20

IL MINISTRO
F. De Michelis

2. Relazione per l'On.le Ministro delle Partecipazioni Statali

1. Con decreto 8 settembre 1981 del Ministro per le Partecipazioni Statali veniva assegnato alla Commissione già costituita in base al precedente d.m. 16 luglio 1981 il compito di compiere accertamenti al fine di acquisire elementi di prova in ordine alla presunta appartenenza alla "Loggia P2" del prof. Giorgio Mazzanti presidente della SOGAM e del dott. Gioacchino Albanese, vice presidente dell'ANIC.

La Commissione, espletati gli accertamenti con le modalità indicate nella precedente relazione, ne riferisce ora all'On.le Ministro tenendo distinte le posizioni del prof. Mazzanti e del dott. Albanese.

2. La "pratica" relativa al dott. Albanese è formata da documenti inseriti in una "cartellina - sospesi - (doc. XXIII n. 2 Camera dei Deputati, p. 639) contenente la documentazione relativa ad affiliazioni rimaste in sospeso e corrispondenza relativa".

Detta "cartellina" contiene: una domanda del dott. Albanese di affiliazione alla Loggia P2

in data 14 maggio 1980; un modulo di giuramento in bianco; moduli di attestati e comunicazioni a stampa diretti al dott. Albanese; lettere con firma di Gelli indirizzate al dott. Albanese.

Il Doc. XXIII n. 2 bis della Camera dei Deputati contiene altre indicazioni relative alla posizione del dott. Albanese; è importante fin d'ora notare che le "caselle" della posizione contributiva sono in bianco.

Non risulta predisposta alcuna ricevuta di pagamento.

Infine il Doc. XXIII ter Camera dei Deputati, a p. 225, contiene un "calendario iniziazioni del giorno 30 ottobre 1980 - giovedì", nel quale il dott. Albanese è indicato con il n. 2 e con l'annotazione "assente".

3. Per la valutazione dei suddetti elementi la Commissione ritiene di dover premettere che, secondo l'ordinamento massonico (costituzione e regolamento) l'affiliazione si perfeziona con l'"iniziazione".

Infatti sono liberi muratori soltanto i fratelli massoni che sono stati iniziati con procedura regolare (art. 10 cost.); per essere ammesso occorrono una domanda e determinate condizioni valutate dalla Loggia (art. 12 e 13) ed "il

richiedente ammesso presta, nella cerimonia di iniziazione, giuramento di fedeltà" (art. 14). Ancor più preciso l'art. 15 del regolamento:"il richiedente che non si presenti al rito di iniziazione senza giustificato motivo decade dall'ammissibilità" e non dall'ammissione, appunto perchè questa non s'è ancora perfezionata.

Da tali norme si desume che la domanda, la sua accettazione ed anche l'eventuale pagamento di quote associative non valgono, di per sè, a conferire la qualifica di "fratello massone" senza l'iniziazione. Infatti nelle lettere dirette dal Gelli ai richiedenti l'affiliazione si parla sempre, non solo di accettazione della domanda, ma anche di "perfezionamento" della posizione. E che il detto perfezionamento coincida con l'iniziazione risulta dalla lettera 23 settembre 1980 ad Albanese, nella quale si informava che il perfezionamento della pratica avrebbe avuto luogo il 30 ottobre, data che coincide con quella fissata nel calendario delle iniziazioni, di cui sopra si è detto. Ed ancora: nella lettera 28 giugno 1978 diretta da Gelli al dott. Giuseppe Nicolicchia, dopo il richiamo all'accettazione della domanda con l'invito al perfezionamento della pratica, rimasto senza risposta, è contenuta la seguente espressione

4.

"Le rivolgo viva preghiera di volermi comunicare se è rimasto nella medesima convinzione, affinchè io possa procedere alla regolarizzazione della Sua pratica oppure alla distruzione dei documenti che La concernono".

La conclusione è che non solo secondo l'ordinamento, ma anche nella prassi solo la cerimonia dell'iniziazione - che richiama il rito del battesimo - importa l'attribuzione della qualifica di fratello massone ; la domanda ,l'accettazione, il pagamento delle quote e qualsiasi altra attività non sono sufficienti secondo l'ordinamento massonico ; anzi la mancata iniziazione determinava, secondo Gelli, la distruzione dei documenti.

4. Per il dott. Albanese v'è la prova del mancato perfezionamento della pratica di affiliazione alla Loggia P2, non essendosi egli presentato alla cerimonia dell'iniziazione.

In realtà tutta l'attività di Albanese si può ritenere esaurita nella sola presentazione della domanda di adesione. Non risulta che abbia corrisposto contributi, non inviò la fotocopia per la tessera, non ebbe incontri e non rispose alle lettere di Gelli, non ostante la specifica sollecitazione aggiunta alla lettera 23 settembre 1980 che fissava la data della

iniziazione. Disinteresse completo.

La Commissione ritiene di poter qualificare tale comportamento come una vera e propria desistenza dalla domanda. Ciò fa ritenere altresì verosimile ed accettabile la precisazione del dott. Albanese, cioè di essersi egli indotto a fare la domanda in vista della possibilità, prospettata dal Gelli, di iniziative ANIC in Argentina nel settore petrolchimico, e di non avere dato seguito alla domanda stessa dopo che, all'esito di rapporti con la Società Bridas e di un suo viaggio in Argentina, quella possibilità si dimostrò inconsistente. Il dott. Albanese ha fornito ampia documentazione della corrispondenza con la Bridas e del viaggio predetto.

5. Il prof. Mazzanti ha dichiarato, nella lettera 24 giugno 1981 diretta all'ing. Alberto Grandi, ed ha confermato alla Commissione, di essersi incontrato alcune volte con il dott. Gelli. Nel primo incontro, dell'ottobre 1979, a cui fu presente lo On.le Danesi che l'aveva predisposto, si parlò solo di una copia della documentazione dell'affare Agip-Petromin che sarebbe stata in mani di un giornalista e della quale il Gelli avrebbe evitato la pubbli-

6.

cazione. Successivamente, nel dicembre 1979, su sollecitazione di Gelli, Mazzanti presentò domanda di adesione alla Massoneria e versò contestualmente la somma di L. 300.000. Nei primi mesi del 1980 e fino a maggio-giugno dello stesso anno vi furono altri incontri nei quali si parlò della vicenda che aveva portato alle dimissioni di Mazzanti dalla presidenza dell'E.N.I.. Infine, all'inizio dell'anno 1981, Mazzanti scrisse una lettera a Gelli, nella quale, dopo avere affermato di non volere continuare ad aderire ad un'associazione che in realtà non conosceva, chiese di essere considerato "libero dagli impegni assunti qualche tempo fa".

Secondo le affermazioni del prof. Mazzanti ed una dichiarazione da lui resa, in periodo non sospetto, cioè all'epoca dei fatti, al dott. Giuseppe Nisi e da questi riferita nella seduta del 30 ottobre 1981, la domanda di adesione alla Massoneria con il contestuale pagamento della somma predetta ed i successivi incontri con Gelli trovano giustificazione, anzichè in una improvvisa "fede massonica", nell'esplicazione di ogni tentativo diretto ad evitare che la sua posizione al vertice dell'ENI venisse compromessa dall'affare Petromin. Gelli ave

va asserito di essere in possesso di documenti compromettenti, li aveva anche mostrati nel primo incontro ed aveva dichiarato, secondo quanto ha riferito l'On.le Danesi, di essere in grado di evitarne la pubblicazione; faceva intendere, inoltre, che la adesione alla Massoneria e la sua amicizia personale avrebbero potuto arrecare vantaggi: ciò spiega il comportamento del prof. Mazzanti riguardato nella particolare situazione di disagio in cui era venuto a trovarsi per le accuse di irregolarità relative all'affare Petromin. Per la stessa ragione è verosimile che il Mazzanti non si sia affatto proposto il problema dell'appartenenza ad una determinata Loggia, ed in particolare alla P2; il suo interesse all'epoca dei fatti era solo quello di evitare contestazioni e di acquisire amicizia, al fine di conservare la sua posizione all'ENI, ciò che a lui sembrava di poter ottenere anche mediante l'affiliazione alla Massoneria, senza altra specificazione.

Nè il versamento delle L. 300.000 può assumere significato decisivo in ordine all'appartenenza alla Loggia, una volta che esso è avvenuto - come si è rilevato - nel momento stesso in cui il Mazzanti veniva a sottoscrivere la domanda, e non quindi dopo l'iniziazione, quale espressione del dovere massonico dell'affiliato.

Manca, d'altra parte, la prova della stessa iniziazione, del cui valore s'è detto innanzi: quindi non v'è la prova che la "pratica" del Prof. Mazzanti si sia perfezionata nella affiliazione alla Massoneria e tanto meno alla Loggia P2, secondo l'ordinamento massonico. In altri termini, il comportamento del Prof. Mazzanti si è concretato solo nella domanda con il contestauale versamento di L. 300.000, e negli incontri con Gelli, peraltro determinati da ragioni personali del Mazzanti stesso, e non per svolgere attività massoniche e tanto meno per trattare affari inerenti all'ufficio da lui ricoperto all'ENI.

In tal senso la Commissione ritiene di poter concludere nei confronti del Prof. Mazzanti.

Si allegano gli atti assunti.

Roma, 26 novembre 1981

(Dott. Angelo Jannuzzi)

(Prof. Ettore Gallo)

(Prof. Filippo Satta)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

OMISSIS

SCOTTI. Pubblicati gli elenchi degli iscritti alla P2 il ministro BIasini provvedeva ad operare il riscontro con il fuolo dei dipendenti; si accertava così che sei funzionari vi risultavano compresi; gli stessi sono stati invitati formalmente a formulare le loro deduzioni in ordine alla presunta appartenenza all'associazione segreta.

Tre degli interessati rispondevano asserendo la loro totale estraneità all'associazione affermando di non aver mai richiesto di essere iscritti all'associazione né di aver mai saputo di esserci stati iscritti d'ufficio dalla Loggia del Grande Oriente cui appartenevano. L'architetto Vincenzo Tusa, il sovraintendente archeologico di Parlermo, dottor Antonio Di Cappa, primo dirigente della carriera amministrativa in servizio presso l'ufficio centrale per i beni artistici e storici, l'architetto Remo Casini ispettore presso la sovraintendenza ai

3/4 3 2 1 STOP

margine da non oltrepassare

2.6.82 DATA TURNO I/1

TAC FIRMA P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SCOTTI.

beni ambientali e architettonici di Firenze. Il professor Nello Bemporad, sovraintendente ai beni ambientali architettonici di Firenze, rispondeva invece di essere stato iscritto d'ufficio alla Loggia P2 fin dal 1972, ma di non aver mai conosciuto il signor Licio Gelli, né di aver collaborato alla Loggia privata di questo; aggiungeva che nel novembre del 1980, sorte voci di stampa in ordine alle pretese deviazioni della Loggia P2, aveva immediatamente presentate le sue dimissioni. Nel frattempo altri due funzionari lasciavano l'amministrazione dei beni culturali.

Ritenuto però da parte nostra che le dichiarazioni non erano idonee ad eliminare il sospetto della partecipazione all'associazione segreta abbiamo invitato la direzione generale del personale ad avviare il procedimento disciplinare. A seguito della contestazione formale degli addebiti, gli interessati hanno presentato le loro deduzioni ribadendo il precedente assunto, tuttavia noi abbiamo ritenuto utile trasmettere tutti gli atti che avevamo acquisiti alla procura della procura della Repubblica ed alla presidenza del Consiglio, e soprattutto per quanto attiene la situazione di Firenze. Nel frattempo abbiamo avviato una ispezione con ispettori interni del ministero sulla sovraintendenza di Firenze che sembrava più interessata avendo il sovraintendente Nello Bemporad, l'architetto Remo Casini e avendo al centro come riscontro il dottor Antonio De Capua, primo dirigente della carriera amministrativa in servizio presso l'ufficio centrale per i beni artistici e storici, oltre all'ispezione effettuata dagli ispettori centrali del Ministero dei beni culturali e trasmessa all'autorità giudiziaria, abbiamo chiesto all'ispettorato generale di finanza una inchiesta approfondita per valutare nel tempo ogni deviazione possibile ed in ordine ai lavori e alle modalità di esecuzione e ai rac-

SCOTTI. 3

cordi tra l'amministrazione periferica e l'amministrazione centrale. Il procedimento disciplinare interno è attualmente in fase di trattazione orale e prevediamo la conclusione prossima in attesa, soprattutto, delle conclusioni dell'ispezione ordinata dalla ragioneria generale dello Stato, l'ispettorato generale di finanza, perchè l'ispezione ha riferimento ad una situazione che si è verificata nella sovraintendenza di Firenze su cui indaga l'autorità giudiziaria di Firenze e soprattutto con riferimento alla memoria difensiva del professor Nello Bemporad, dove, a pagina 2 egli dichiara che nel 1972 riceveva una lettera circolare ciclostilata data 26 luglio 1972, intestata Loggia propaganda P2, firmata Licio Gelli, con la quale si preannunciava la costituzione di gruppi di lavoro distinti per competenza professionale e si chiedeva l'invio di una memoria orientativa sul seguente argomento: "misure in atto per la salvaguardia del patrimonio artistico nazionale, situazioni e principali carenze".

Il professor Bemporad inviò tale memoria l'11 novembre 1972 indirizzandola alla segreteria della Loggia propaganda P2; il ricevimento della predetta gli fu però comunicato con lettera 25 settembre 1972 su carta intestata Centro studi di storia contemporanea, firmata Licio Gelli come segretario. Nel 1973 il professor Bemporad ricevé altra lettera datata 28 febbraio 1973 proveniente dal suddetto Centro studi, con l'indicazione P2 n. 157 allegato n. 5, ritenne allora che il Centro svolgesse una attività culturale nell'ambito della Loggia P2 e non costituisse una copertura della Loggia stessa, anche perchè egli non aveva partecipato a nessun incontro o riunione. Non ebbe da allora più notizie del Centro. Nel frattempo

9

P2 2.6.82

Carta da minuta

CAMERA DEI DEPUTATI

GUER.II.1

(SCOTTI)

Nel frattempo il professor Bemporad è stato colpito da infarto al quale ha fatto seguito una lunga convalescenza;noi abbiamo sostituito Bemporad a Firenze con il sovraintendente di Bologna,Calvani,ed abbiamo destinato Bemporad ad una funzione di sovrintendenza sui lavori per la ristrutturazione architettonica di una parte degli Uffizi in occasione del loro quarto centenario.Carica abbastanza onorifica;nel frattempo, per consentire la conclusione dell'indagine dell'ispettorato centrale di finanza,di tutto questo è stata informata la magistratura di Firenze,che indaga per suo conto sulla situazione della Sovrintendenza di finanza.

Ecco,onorevole presidente,ho qui il fascicolo con tutti gli elementi che noi abbiamo e che sono anche in possesso dell'autorità giudiziaria.

OMISSIS

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Gabinetto

N. SP/587 / 207 -

Risposta al Foglio del

N.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P 2

Al Presidente della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla Loggia Massonica P2.

R O M A

000644

LIBERO

OGGETTO: Loggia massonica P2. - Trasmissione di documentazione.

Di seguito alla precorsa corrispondenza, si trasmettono gli uniti atti, fatti qui pervenire dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, relativi ai procedimenti disciplinari instaurati nei confronti di propri dipendenti per presunta appartenenza alla Loggia massonica P2.

IL CAPO DI GABINETTO

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

_V_E_R_B_A_L_E_

La Commissione di disciplina, nelle persone di Francesco Sisinni, presidente, Sante Serangeli e Leopoldo Serao, membri , e Luciano Simonetti, segretario, si riunisce oggi, 5 gennaio 1983, presso il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Ufficio Centrale Beni Librari e Istituti Culturali ,per concludere l'esame degli atti relativi alla presunta appartenenza dei sottoindicati funzionari alla Loggia P 2 e formulare, per ciascuno di essi, i rispettivi giudizi e/o proposte:

1) Nello Bemporad - Ispettore Centrale presso l'U.C. B.A.A.A.A.S.;

2) Remo Casini - Soprintendente aggiunto presso la Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici di Firenze;

3) Antonio de Capoa - Primo Dirigente - Direttore Divisione VI - U.C. B.A.A.A.A.S;

4) Vincenzo Tusa - Soprintendente Beni Archeologici - Soprintendenza Archeologica di Palermo.

La Commissione ritiene, anzitutto, di richiamare, in premessa, i verbali relativi alle sedute precedenti l'attuale.

Dalla lettura degli stessi si evince per ciascuno degli inquisiti quanto segue:

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

1) Nello Bemporad

Con nota 1613/4 del 16.6.81, la Direzione Generale degli Affari Generali Amministrativi e del Personale contestava al suddetto che "organi di stampa avevano pubblicato l'elenco dei presunti iscritti alla Loggia massonica P 2 e che il nominativo dello stesso compariva in detto elenco. L'arch. Bemporad veniva, pertanto, invitato a fornire "ogni possibile chiarimento" al riguardo.

Deferito alla Commissione di Disciplina, la Commissione stessa, riunitasi il 25.11.81, rilevava che il procedimento disciplinare nei confronti di Bemporad, come pure di Remo Casini, Antonio De Capoa e Vincenzo Tusa, non poteva ritenersi formalmente iniziato, in quanto in luogo delle contestazioni di addebito da formularsi e notificarsi a norma dell'art. 104 del D.P.R. 10.1.57, n. 3, la Direzione Generale del Personale, con la nota suddetta, si era limitata a rivolgere all'interessato una semplice richiesta di informazioni: il mancato rispetto della procedura avrebbe privato l'impiegato dell'esercizio della facoltà che l'ordinamento gli riconosce, mancando, infatti, sempre in tale nota, la precisa formulazione degli addebiti, l'indicazione dei fatti e l'assegnazione del periodo di tempo previsto per la presentazione delle controdeduzioni.

La Commissione, pertanto, restituiva gli atti relativi al suddetto alla Direzione Generale del Personale.

L'Arch. Bemporad non si era comunque presentato per la trattazione orale, adducendo motivi di salute.

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

Con nota n. 127 dell'11.1.82, la Direzione Generale del Personale contestava al Prof. Nello Bemporad che"dalle relazioni 21.5.81 e 8.6.81 della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla Loggia P 2 il nominativo dello stesso appare più volte tra gli appartenenti alla Loggia medesima e precisamente alle pagine 9, 4, 233, 309 della prima ed alle pagine 10, 92, 196 della seconda". Il Prof. Bemporad, con nota pervenuta il 30.1.82, richiamava per controdedurre, le precedenti comunicazioni e, in particolare, una memoria difensiva con alcuni allegati.

Rimessi gli atti alla Commissione di Disciplina, la Commissione stessa, nella seduta del 20.3.82, riteneva, a seguito dell'entrata in vigore della legge 25.1.82,n. 17 (norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2), di non essere più competente in materia e restituiva, pertanto, gli atti medesimi alla suddetta Direzione Ganerale del Personale.

Con nota 9110 del 10.9.82, diretta alla Commissione di Disciplina, la Direzione del Personale comunicava che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interessata a chiarire la portata della legge citata 17/82 aveva fatto presente che, nel caso di specie, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 6 della legge stessa e che, pertanto, si sarebbe dovut ritenere ancora competente questa Commissione di Disciplina, cui pertant restituiva gli atti.

Riassunto il procedimento, la Commissione invitava l'arch. Nello Bemporad, a presentarsi, per la trattazione orale, il 16.11.82, ma il suddetto non si presentava, adducendo motivi di salute.

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

Riconvocato per il giorno 7.12.82, l'interessato comunicava ancora che era impedito a presentarsi sempre dalle anzidette ragioni di salute.

2) Remo Casini

Richiamando quanto già precisato per Bemporad, in ordine alla prima non formale contestazione di addebiti, alla richiesta di parere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla riassunzione del caso per riconosciuta competenza della Commissione di Disciplina, si rammenta che, con nota n. 129 dell'11.1.82, al Dott. Remo Casini veniva contestato che il proprio nominativo appariva più volte nelle relazioni 21.5.81 e 8.6.81 della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla Loggia massonica P2 (prima relazione: pagine 22, 254 - seconda relazione: pagina 31).

Il suddetto, con nota del 25.1.82, presentava le proprie controdeduzioni.

Invitato a deporre nella trattazione orale del 16.11.82, confermava quanto comunicato per iscritto e si riservava di produrre ulteriori documenti a sostegno.

In data 21.12.82, infatti, produceva, in allegato ad una sua nota, una dichiarazione del Grande Oriente d'Italia - Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili della Toscana.

3) Antonio de Capoa

Richiamato quanto già precisato per Bemporad e Casini, si ricorda che la Direzione Generale del Personale, con nota n. 128 dell'11.1.82, contestava al Sig. Antonio de Capoa che il proprio nominativo compare

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

alle pagine 10, 49, 226 e pagina 4, rispettivamente, della prima e della seconda relazione della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla Loggia massonica P2.

L'interessato, con nota del 18.1.82, precisava che non aveva altro da aggiungere a quanto già detto in precedenza con lettere del 18.6.81 e 2.11.81. Invitato a deporre nella trattazione orale del 17.11.82, non forniva nuovi elementi.

4) Vincenzo Tusa

Nel rinviare ai precedenti procedurali, richiamati per i casi Bemporad, Casini e de Capoa, si rammenta che, con nota 125 dell'11.1.82, la Direzione Generale del Personale contestava al Prof. Tusa la inclusione del proprio nominativo nella pagine 20, 79, 248, 335, 340, 366 della prima relazione e nella pagina 25 della seconda relazione della più volte citata Commissione Parlamentare d'inchiesta.

Con nota del 23.1.82 il suddetto presentava le proprie controdeduzioni, che venivano puntualmente confermate nella trattazione orale del 17.11 e 7.12.82, con la presentazione di ulteriori documenti.

Premesso quanto sopra, la Commissione di Disciplina passa alle seguenti valutazioni, sulla scorta dei dati e degli elementi per ciascuno appresso indicati:

1) l'appartenenza alla P2 di Nello Bemporad non solo si desume dagli elenchi, di cui alle citate relazioni parlamentari, dalle quali risulta anche il pagamento delle relative quote, ma si evince dalle stesse contr

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

deduzioni presentate dall'interessato, in cui il suddetto ammette tale appartenenza.

Il Prof. Bemporad allega, tra l'altro, copia della lettera del 10.11.80, in cui, rivolgendosi al Gran Maestro, si definisce "fratello della P2", anche se, nella stessa lettera, rilevando che quella Loggia trova coinvolta "in una furiosa campagna di stampa", etc.", esprime il desiderio di abbandonarla.

Posto che l'appartenenza alla P2 é perseguibile a norma di legge e tenuto conto che ai sensi dell'art.6, ultimo comma, le sanzioni debbono essere commisurate al grado di corresponsabilità del dipendente nell'associazione, nonché alla posizione ricoperta nello ordinamento di appartenenza in relazione alle funzioni esercitate, la Commissione ha attentamente esaminato gli atti di giudizio, anche ai fini dell'accertamento della posizione avuta e delle eventuali azioni esercitate dal Bemporad nella P2, in relazione, anche, all'importante ruolo di Dirigente Superiore con funzioni di Soprintendente in provincie (Firenze e Pistoia) di particolare interesse per il settore di competenza.

Ma nulla risulta agli atti al riguardo, al di fuori di una relazione dell'11.9.72 sull'argomento: "misure in atto per la salvaguardia del patrimonio artistico nazionale: situazione e principali carenze".

L'unico dato certo, quindi, ai fini del giudizio, é quello dell'appartenenza alla P2, sia prima, sia dopo l'assunzione della direzione di tale Loggia da parte di Licio Gelli, come rilevasi dagli atti, tale appartenenza risalè al 1971 enon risulta mai interrotta; peraltro non é provato che la citata domanda di abbandono della stessa P2 sia mai

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

stata accolta.

In tale situazione di certezza , per quanto concerne l'appartenenza alla P2 e di incertezza per quanto attiene alla posizione dallo stesso assunta in tale Loggia e all'uso ed ai benefici da essa derivanti, la Commissione ritiene di dover proporre, anche in ossequio al principio di autotutela dell'Amministrazione ed in attesa della pronuncia definitiva della Magistratura e degli altri organi inquirenti in materia , la sospensione dal servizio, a norma del combianato disposto dell'art. 92 - primo comma - del T.U. approvato con D.P.R. 10.1.57, n.3 e dell'art. 4 - primo comma - della legge 25.1.82, n. 17.

2) L'appartenenza alla Loggia massonica P2 di Remo Casini, si desume esclusivamente dagli elenchi pubblicati nelle relazioni parlamentari dianzi citate. Tuttavia, va subito osservato che in tali elenchi non risultano le posizioni di tesseramento e contributive.

Il Dott. Casini dichiara di non aver mai fatto parte della P2, bensì della Massoneria e precisamente dal 1957 al 1971/72 e dal 1979 agli inizi del 1980, essendo poi entrato "in sonno".

Poiché risulta un vuoto di alcuni anni (1972 - 1978), la Commissione non esclude la possibilità che proprio tale periodo possa aver coinciso con quello di appartenenza del Casini alla P2 e tale dubbio, peraltro, non viene dissipato dall'attestazione del 20.12.82, rilasciata dal Grande Oriente d'Italia e resa dall'interessato.

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

La Commissione, stante tale situazione di incertezza, che rende non possibile la definizione disciplinare del caso e avvertendo, tuttavia, il dovere di comunque tutelare l'Amministrazione, propone quale misura cautelativa, che l'arch. Casini sia destinato ad uffici e servizi non dotati di rilevanza giuridica esterna e tali, comunque, da non impegnare operativamente l'Amministrazione, utilizzando lo stesso in attività interne, quali studi, progettazioni, ricerche.

3) L'appartenenza alla Loggia P2 del Sig. Antonio de Capoa si desume esclusivamente dagli elenchi pubblicati nelle Relazioni Parlamentari dianzi citate, anche se in tali elenchi non risultano dati particolari, oltre quelli di codice. Il de Capoa ha ammesso di aver aderito alla Massoneria Italiana dal 1971, frequentandone per un certo periodo le riunioni e chiedendo di essere posto"in sonno" nel 1976, ma ha negato la sua appartenenza alla Loggia P2.

Le perplessità sollevate dallo stesso in ordine alla propria identificazione negli elenchi anzidetti non trovano obiettivo fondamento.

La Commissione non dispone di altri elementi che possano provare se il de Capoa abbia fatto parte della P2 e, in caso positivo, quale si stato il ruolo in essa svolto ed i benefici che possa averne tratto, anche se é facile ricordare che i passaggi e le promozioni di carriera del de Capoa hanno suscitato certa sorpresa, non risultando che il suddetto abbia mai potuto vantare il positivo esito di esami o il possesso di adeguati titoli di studio.

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

Stante, comunque, anche per il de Capoa la situazione di incertezza dianzi rilevata e avvertendo, tuttavia, l'esigenza di garantire in ogni modo il buon nome dell'Amministrazione, evitando di comunque pregiu care il prestigio della stessa, mediante la collocazione in posti di reponsabilità di funzionari su cui pendono sospetti circa l'appartenenza alla Loggia P2, la Commissione, anche qui impossibilitata alla definizione sul piano disciplinare del caso, ritiene di proporre l'allontanamento del de Capoa da posti e servizi di amministrazione attiva, quali l Divisioni o altri uffici di rilevanza esterna, mediante l'assegnazione dello stesso a servizi interni.

4) Anche il nominativo del Soprintendente Vincenzo Tusa ricorre e più vo te negli elenchi delle suddette Relazioni Parlamentari. Ed anche per il predetto, quindi, l'appartenenza alla P2 si desume solo da tali documenti.

Il Tusa non solo nega di aver fatto mai parte di tale Loggia e di aver comunque conosciuto Gelli, ma dichiara anche di essersi trovato stranamente iscritto nella stessa Massoneria, alle cui sedute non avrebb mai partecipato.

D'altra parte la completa estraneità a tale associazione dovrebbe, secondo l'interessato, trovare fondamento nel proprio convincimento ideologico.

La Commissione, come per i casi precedenti, non potendo pervenire a situazione di certezza, propone l'assegnazione del suddetto a compiti



Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

di studio, anziché operativi, pur non ignorando la posizione particolare dello stesso, quale comandato presso la Regione Siciliana, per lo esercizio di funzioni di competenza esclusiva di detta Regione.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI Direzione Generale per gli Affari Generali

PER COPIA CONFORME
Il Direttore della Sezione

4

000644
LIBERO

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Antonio de CAPOA - 1° dirigente

3

MOD. 4 (*Servizio Generale*)

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P 2
000644
LIBERO

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Remo CASINI

Soprintendente Aggiunto

2

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P 2
D00644

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

LIBERO

Vincenzo TUSA

Dirigente Superiore

1)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

000644
LIBERO

Nello BELPORAD

Dirigente Superiore

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

42

PRESIDENTE. Prego di introdurre in aula il ministro del commercio con l'estero, onorevole Nicola Capria.

(Viene introdotto in aula l'onorevole Nicola Capria, ministro del commercio con l'estero).

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole ministro, a nome della Commissione per essere presente a questa audizione che la Commissione ha ritenuto opportuno effettuare, per la collaborazione che ella ci può dare ai fini della conoscenza della consistenza della presenza di presunti affiliati alla loggia P2 nell'ambito della sua amministrazione. Desideriamo, naturalmente, conoscere, oltre a questi dati quantitativi, le sue valutazioni sul tipo di penetrazione e di eventuali deviazioni che fossero imputabili a questa presenza, al di là della sua amministrazione. Eventuali presenze, deviazioni dovute alla loggia P2 riguardanti enti ed amministrazioni che sono sottoposte alla sua vigilanza e, ancora, quali provvedimenti siano stati presi sulla base delle richieste amministrative che l'amministrazione da lei presieduta ha predisposto. Infine

PRESIDENTE. 43

Infine, avremmo il piacere di conoscere una sua valutazione su questo problema, pur sapendo che quest'ultima richiesta che facciamo attiene a elementi soggettivi; la Commissione ritiene però utile acquisirli anche ai fini di quella valutazione complessiva che la Commissione sarà chiamata a dare al Parlamento.

CAPRIA. Per quanto riguarda il primo punto dei quesiti che lei mi formula, debbo dire che per quanto attiene alla organizzazione diretta e quindi agli organici del Ministero, non è risultata nessuna persona in qualche modo coinvolta con la organizzazione P2. Da questo punto di vista registro il fatto, anche se la mia presenza è recente, come fatto positivo di una amministrazione che ha importanti funzioni e che non è stata per nulla coinvolta in questa organizzazione.

Non così è invece per l'Istituto del commercio con l'estero che è sottoposto alla vigilanza del Ministero; anzi, qui debbo fare un distinguo: il Ministero ha alla propria vigilanza soltanto l'ICE e non anche la SACE che è ente in qualche modo strumentale dell'azione del Ministero per quanto attiene alla assicurazione del credito alla esportazione. Ne parlo perché il direttore generale della SACE risulta essere coinvolto in questo problema. Non ne parlo quindi io perché la vigilanza appartiene al Ministero del tesoro, mi limiterò a riferire soltanto sui due funzionari del Ministero del commercio con l'estero che sono il dottor Vittorio Sbarbaro e l' avvocato Roberto Valenza. Il dottor Vittorio Sbarbaro è funzionario, l'avvocato Valenza vicedirettore vicario. Sulla base delle direttive emanate allora dalla Presidenza del Consiglio non abbiamo tralasciato che il tempo scorresse inutilmente e abbiamo trasmesso questa indicazione con una sollecitazione specifica alla direzione e alla presidenza dell'ICE perché portassero avanti le

CAPRIA. 44

conclusioni dell'inchiesta e che quindi decidessero sulla base di una loro valutazione e devo dire che il potere di vigilanza del ministero non arrivano mai ad essere poteri sostitutivi soprattutto per quanto attiene il governo del personale, anzi sono dato da una competenza assolutamente autonoma trattandosi di tutto ciò che attiene alla personale e soprattutto ai problemi che hanno un profilo disciplinare e si svolgono secondo una preventiva indagine della Commissione disciplinare come di solito avviene con la successiva valutazione del consiglio di amministrazione che delibera.

Nella specie la commissione di disciplina si è pronunciata per la non consistenza dei fatti, pervenendo a valutazioni sia dal punto di vista dell'appartenenza (quindi su un risultato storico) o meno alla P2 ed anche con valutazioni di ordine giuridico soprattutto per quanto riguarda l'avvocato Valenza che ha ammesso di essere stato iscritto alla P2, mentre il dottor Sbarbaro ha sempre negato; la commissione è pervenuta ad una decisione di non luogo a procedere per quanto attiene i possibili procedimenti disciplinari, giungendo poi in data 11 novembre 1981 anche da parte del consiglio di amministrazione a far propria la valutazione ed il parere della commissione di disciplina e quindi confermando l'assoluta estraneità dei due personaggi sia del vicedirettore che del funzionario dalla P2. Se abbiano potuto questi personaggi ... anzi il consiglio di amministrazione si dilunga nell'analisi di queste questioni e probabilmente, se la presidenza lo ritiene sono atti che possono essere anche acquisiti alla Commissione, arrivando a dire che non ci sono state in nessuna maniera possibilità di influenzare l'azione della pubblica amministrazione in ordine alle attività specifiche dell'ICE su pressione o su atteggiamenti particolari dei due funzionari, quindi con un giudizio di merito in ordine alle possibili

CAPRIA. 45

utilizzazioni delle loro funzioni per favorire o essere aperti a pressioni che potessero venire da questa organizzazione.

Questi sono i fatti in sintesi. Ripeto, che a termini di regolamento il Ministero nnn può entrare nel merito dei provvedimenti trattandosi appunto, di competenze esclusive su cui poi agisce il Consiglio di amministrazione; né questo tipo di delibere viene ad un controllo di legittimità formale, sono decisioni che di per se divengono esecutive e videntemente aperte alla possibile, ulteriore valutazione sulla base di iniziative che ben possono venire dalla Presidenza del consiglio in ordine alle questioni ex ulteriori necessità di acquisizione di elementi di giudizio di elementi di fatto.

PRESIDENTE. Le sue valutazioni su quella che può essere stata una influenza indiretta della P2 in relazione alle finalità dell'Istituto del commercio con l'estero, del Ministero del commercio con l'estero che lei abbia potuto accertare e sia in grado di dare delle valutazioni?

CAPRIA. IL Consiglio di amministrazione che si è posto il problema lo ha escluso; da parte mia, in realtà non sono in condizioni di dire se possono esserci stati queste influenze.

GIUSEPPE ZURLO. Vorrei chiedere all'onorevole ministro, a proposito dei rapporti di Gelli con il ministero: questo personaggio era addetto commerciale dell'ambasciata argentina, avrà avuto sicuramente dei rapporti con il Ministero del commercio con l'estero. Noi abbiamo sentito poc'anzi che il dirigente di una società a partecipazione statale era iscritto alla P2 per essere favorito nelle esportazioni in Argentina. Quindi qualche rapporto ci deve essere stato tra Gelli e il Ministero per il commercio con l'estero e l'Istituto per il commercio con l'estero; se non abbiamo elementi in questo momento non si potrebbe chiedere all'onore-

ZURLO. 46

vole Ministro di fare una indagine? Perchè qualcosa ci deve essere e quindi dobbiamo capire attraverso chi è stato tenuto questo rapporto, come si è svolto e se ci sono state delle deviazioni o se il rapporto è stato normale, come può essere il rapporto di un qualunque addetto commerciale con il Ministero del commercio con l'estero. 11

CAPRIA. L'interscambio fra Italia e Argentina è stato sempre significativo sia dal punto di vista della composizione merceologica, sia da quello della quantità, anzi mi rammarico che fatti recenti abbiano costretto i paesi della comunità a bloccare questa attività, speriamo per poco. Non ho nessuna difficoltà, anche se gli strumenti di cui il Ministero dispone sono del tutto inesistenti per indagini di questo tipo perchè poi immagino che siano questioni che dovrebbero attenere ad una indagine a largo spettro su tutte le attività commerciali dell'Italia con l'Argentina e credo che siano obiettivamente, indagini difficili. Tuttavia, per quanto mi riguarda non ho nessuna difficoltà ad assumere iniziative, ma vorrei che in qualche modo anche la Commissione mi aiutasse a stabilire in che termini e come, perchè alla fine dovrei utilizzare l'ICE, il quale ha ritenuto di poter affermare, a sostegno della propria delibera, che influenze o condizionamenti che potessero essere venuti su sollecitazioni da parte dell'associazione di cui discutiamo, sono da escludere.

GIUSEPPE ZURLO. Bisognerebbe concordare una azione da svolgere perchè io sono del parere che qui noi dobbiamo senz'altro cercare elementi perchè ci è stato riferito oggi, ma anche nei giorni scorsi, e poi è noto che l'atteggiamento di Gelli era di mediazione, di presenza negli affari di carattere internazionale. Quindi con il Ministero bisognerebbe stabilire un rapporto di collaborazione; vediamo quali sono gli strumenti che può avere il Ministero e quelli che potrà fornire la Commissione per poter fare una indagine più approfondita.

47

P2 27.4.82

CAMERA DEI DEPUTATI

GUER.XII.1

Giorgio DE SABBATA. Onorevole presidente, il collega Zurlo mi ha portato via la domanda che mi sembra fosse abbastanza ovvia. Nella precedente seduta abbiamo saputo come nessuna remora fu posta e nessuna indagine venne svolta per accertare la presenza di Gelli come diplomatico argentino, ed adesso ritengo sarebbe opportuno avviare un'indagine per sapere quali sono state le ragioni di questa mancanza di iniziativa. Noi ora al ministro possiamo soltanto chiedere del resto (implicitamente ne ha già risposto) se l'indagine è stata specificamente condotta per accertare quali possono essere state le conseguenze della presenza di Gelli sui singoli rapporti che qui non interessano solo dal punto di vista delle sviluppo e della quantità, ma da un ben altro aspetto.

Più che chiedere questo al ministro non possiamo, il resto mi pare sia di nostra competenza, cioè stabilire quali indagini vogliamo condurre, chiedendo semmai su di esse la collaborazione del ministro; certo se lo stesso ministro sarà poi in grado di avviarne una per conto suo, non avremmo di che dolerci.

Nicola CAPRIA, Ministro del commercio con l'estero. Certo sono io il primo a riconoscere che i poteri più pregnanti in merito li ha la Commissione; naturalmente il ministro farà il suo dovere collaborando per quanto possibile con la Commissione stessa.

Giuseppe ZURLO. Lei conferma, comunque, che nessuna indagine c'è stata?

Nicola CAPRIA, Ministro del Commercio con l'estero. Nessuna indagine c'è stata.

48

P2 27.X.82

CAMERA DEI DEPUTATI

GUER.XII.2

Aldo RIZZO. Credo che sarebbe già estremamente significativo prendere in considerazione tutte le pratiche nelle quali risulta il nome di Licio Gelli per la qualità da lui rigestita.Penso che un'indagine in tal senso possa essere svolta,vedendo quale esito le pratiche stesse hanno avuto,quale iter dal punto di vista del rispetto delle procedure e della normativa in vigore nel nostro paese.Questo ~~potrebbe già essere~~ è un ambito di indagine che,anche se delimitato,potrebbe dare risultati significativi.

Nicola CAPRIA,Ministro del commercio con l'estero. Mi sembra che si dia per scontata una questione che probabilmente è tutta da dimostrare, cioè che nelle carte risultino anche le attività economiche patrocinate da Gelli.Io non sono in condizione di confermare un'ipotesi del genere,cioè se risultano attività di intermediazione, di patrocinio da parte di Licio Gelli,perchè se così fosse stato ~~Antonio BELLOCCHIO~~ io stesso le avrei ritenute carte scottanti ed avrei agito di conseguenza.

Antonio BELLOCCHIO. Vorrei un chiarimento.Ella ci ha detto che non risulta coinvolta nessuna persona del ministero,all'inizio del suo intervento.Invece nell'elenco fornito dalla Commissione Sindona figura il nome di un direttore generale,Ruggiero Ferrau;vorrei sapere se sono state svolte indagini su questo direttore generale, atteso che egli figura nell'elenco ufficiale della Commissione Sindona.

49

P2 27.5.82

CAMERA DEI DEPUTATI

GUER.XII.3

Nicola CAPRIA, Ministro del commercio con l'estero. Ho detto già che il direttore ~~generale~~ di cui lei parla non è un direttore generale del ministero, ma è il direttore generale della SACE, e che per quanto riguarda questo istituto l'attività di controllo e di vigilanza appartiene al Ministero del tesoro. Anch'io so che egli è iscritto negli elenchi, però preferirei che ne parlasse il ministro competente. Comunque è risaputo che il dottor Ferrau è stato coinvolto in questa questione, e che per lungo tempo è stato anche sospeso dall'attività, non so se con un provvedimento di sospensione o di astensione ~~autonoma~~ volontaria.

Antonino CALARCO. Visto che lei, signor ministro, ha confermato la sua qualità professionale di avvocato, le vorrei porre una domanda ritenendo che la sua risposta potrà servire di chiarimento anche ai giornalisti che ci ascoltano. La domanda è questa: la giurisdizione italiana da tante possibilità ai sospetti piduisti di allungare i tempi di una sentenza definitiva. Lei assume in qualità delle responsabilità di tipo personale di cui può potrebbe rispondere un ministro il quale, nell'ottica di un intervento etico-politico, ad un certo momento assumesse una posizione contraria a quelle di un organo giurisdizionale? Io credo che un ministro possa avere un coraggio politico che vada anche al di là di quelli che sono i limiti giuridici.

Dobbiamo inoltre chiarire che laddove un ministro ~~non~~ interviene si assume anche delle responsabilità personali di cui potrebbe essere chiamato a rispondere in sede civile di risarcimen-

P2 27.5

CAMERA DEI DEPUTATI GUER.XII.4

Carta da minuta

(CALARCO)

to danni, per fugare anche certe impressioni che possono nascere da una politica di due pesi e due misure. Ci può anche essere, insomma, un ministro che ha un certo tipo di coraggio.

PRESIDENTE. Senatore Calarco, non mi pare che questa audizione possa essere la sede più pertinente per svolgere una discussione su questi aspetti.

Considerato che non ci sono altri colleghi che desiderano porre domande al ministro Capria, ringraziamo il ministro Capria per la sua presenza.

BOZZA NON CORRETTA

(Il ministro Capria viene accompagnato fuori dell'aula).

All. 5
17

PRES CONS 2

MINCOMES COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2

++++++++++++++++

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
CENTRO TELECOMUNICAZIONI
009453 — 23 DIC. 81
ARRIVO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
24-DIC-81
ARRIVO
GABINETTO

DA MINCOMES - GABINETTO - ROMA

AT PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - UFFICIO GIURIDICO
E DEL COORDINAMETNO LEGISLATIVO - ROMA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipart. per il coord. amm.vo
24 DIC. 1981
N°

TELESCRITTO 67236 - 23.12.1981 -

RIFERIMENTO TELEX N.6329 DEL 17.12.1981 NONCHE' NOTA N.27744/10.3.1 DEL 6.7.1981, SI FA PRESENTE CHE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A SUO TEMPO AVVIATI DA ISTITUTO COMMERCIO ESTERO (SOGGETTO A VIGILANZA DI QUESTA AMMINISTRAZIONE) NEI CONFRONTI DUE DIPENDENTI DELL'ISTITUTO STESSO PER PREESUNTA APPARTENENZA ASSOCIAZIONE SEGRETA ''LOGGIA P2'' SI SONO CONCLUSI CON PROSCIOGLIMENTO PRONUNCIATO DA CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ''NON LUOGO A PROCEERE'' DELIBERATO DA COMPETENTE COMMISSIONE DI DISCIPLINA.

ATTI RELATIVI SONO AT DISPONSIZIONE CODDESTA PRESIDENZA.

ATTENDIAMO ULTERIORI EVENTUALI ISTRUZIONI DI COORDINAMENTO PER VALUTARE OPPORTUNITA' ULTERIORE ESAME IN SEDE DI QUESTO MINISTSERO, NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGISLAZIONE IN VIGORE.=

CARABBA - CAPO GABINETTO MINCOMES

+++

136

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

P2 21.4.82

CAMERA DEI DEPUTATI

GUER.X.4

(Il ministro Clelio Darida viene accompagnato in aula).

La ringraziamo, signor ministro, per aver acconsentito a questa audizione che la Commissione ha voluto perchè riteniamo importante la collaborazione dei titolari dei dicasteri nei quali è stata riscontrata la presenza di affiliati alla P2 in posizioni di responsabilità.

La Commissione desidererebbe conoscere qual è la valutazione complessiva ex responsabile che lei può darci in qualità di ministro della giustizia per quanto attiene all'organizzazione ed alla consistenza degli affiliati alla loggia nell'ambito della sua amministrazione, le finalità perseguite nello specifico contesto, l'attività concretamente posta in essere e i mezzi impiegati, se sono risultati eventuali collegamenti all'interno del paese o internazionali, quali influenze sono state tentate o esercitate sullo svolgimento di funzioni pubbliche affidate alla sua amministrazione, e se eventuali deviazioni dall'esercizio delle competenze istituzionali che il ministro abbia potuto riscontrare in ordine agli enti pubblici sottoposti al controllo della sua stessa amministrazione.

Desideriamo conoscere anche quali sono stati i risultati dell'inchiesta condotta in seno alla sua amministrazione, poichè sappiamo che c'è un problema del tutto particolare, relativo al mantenimento o meno dei funzionari dell'amministrazione stessa inclusi nelle liste della P2; infine, tutto quanto ella può aggiungere

Carta da minuta

CAMERA DEI DEPUTATI

GUER.X.5

(PRESIDENTE)

- come
~~dixxsuexxvalutazionex~~ sua responsabile valutazione politica-che possa essere utile a questa Commissione.

Clelio DARIDA, ministro di grazia e giustizia. I magistrati che risultarono ~~i~~ iscritti, o comunque inseriti, negli elenchi della P2 sono 16, e nei loro confronti venne aperto un procedimento disciplinare da parte del ministro e del procuratore generale della Cassazione, perchè

DARIDA

39

Perchè, come i colleghi sanno, il merito del procedimento è di competenza del Consiglio superiore della magistratura.

Le posizioni al momento dell'apertura dell'indagine, e quelle attuali dei 16 magistrati di cui sopra sono le seguenti: il dottor Domenico Raspini era ed è ancora presidente del tribunale di Ravenna; la sezione disciplinare del Consiglio superiore ha aperto una procedura di trasferimento d'ufficio -ex articolo 2, comma secondo del decreto del 31 maggio 1946 - tuttora in corso./Per il dottor Vittorio Liberatore, presidente del tribunale di Ancona, egualmente, è stato aperto un procedimento di trasferimento d'ufficio -ex articolo 2- da parte della sezione disciplinare del Consiglio superiore . Per il dottor Guido Barbaro, presidente di sezione del tribunale di Torino, c'è il solo procedimento disciplinare generale Per il dottor Domenico Pone, consigliere di cassazione, idem. Per il dottor Giacomo Randò, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze, idem. Per il dottor Salvatore Pastore, consigliere di cassazione, idem. Per il dottor Paolo Zucchini, giudice del tribunale di Roma, idem. Per il dottor Elio Sigia pretore in Roma,come per gli altri casi è in corso la procedura di trasferimento d'ufficio.Per il dottor Giovan Vincenzo Placco, pretore in Roma, procedimento generale. Per il dottor Paolo Nannarone, giudice del tribunale di Perugia, egualemnte. Per il dottor Antonio Stanzioni, giudice del tribunale di Forlì, egualemnte. Per il dottor Giuseppe Renato Croce, pretore di Tvoli, egualmente. Per il dottor Giovanni Palaia bisogna precisare che era uno dei due segretari del Consiglio superiore della magistratura e che fu poi trasferito alla pretura di Roma. L'altro era Croce che attualmente è presso la pretura di Tvoli. Palaia è presso la pretura di Roma. Il dottor Mario Marsili, giudice del tribunale di Arezzo, trasferito, a sua domanda, al tribunale di Perugia dove dovrebbe assumere possesso entro il corrente mese. Per il dottor Salvatore Cassata, giudice del tribunale di Marsala, procedimento generale.

DARIDA

40

Il dottor Antonio Buono, già presidente del tribunale di Forlì, collocato prima a riposo, per sua domanda, per età ed anzianità di servizio, con decorrenza 11 novembre 1981. Questi sono i magistrati nei confronti dei quali esiste un procedimento disciplinare. Le notizie sull'attuale stato del procedimento disciplinare le ho rilevate dal Consiglio superiore, non essendo seguito direttamente da noi.

Altri collegamenti o altri fatti che riguardino l'amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia non se ne sono rilevati, trattandosi di magistrati che svolgevano funzioni di merito in uffici giudiziari centrali o periferici o, nel caso specifico, di due segretari del Consiglio superiore della magistratura. Quindi, riguardo ai magistrati funzionari del Ministero di grazia e giustizia non ho notizie particolari da dare.

PRESIDENTE. In riferimento ad alcune domande che le ho fatto, cioè se a lei risultino inquinamenti e deviazioni che questa presenza abbia portato nell'esercizio delle funzioni sia dell'amministrazione del suo ministero, sia dell'amministrazione della giustizia e se vi siano stati collegamenti di queste persone presunte appartenenti alla loggia P2 e avvenimenti di carattere interno ed internazionale di un certo rilievo, lei ha delle valutazioni che possano essere utili alla Commissione ?

CLELIO DARIDA. A noi non risulta nulla di particolare anche perchè si tratta, in genere, di magistrati dispersi in punti...Ogni magistrato è un punto importante....perchè bisogna anche vedere dalla materia che diventa oggetto della sua attività. Da parte del ministro di grazia e giustizia furono aperti altri due procedimenti disciplinari paralleli, ma non connessi con la vicenda P2: per quanto riguarda il dottor Buono, presidente del tribunale di Forlì, nei confronti del quale furono avanzate una serie di eccezioni, sulle quali non mi pronuncio, e che riguardavano la gestione del tribunale e

DARIDA

41

Anche una serie di avvenimneti di merito, tra i quali fu aperto un procedimento disciplinare di merito che però è venuto meno, anche questo, a seguito delle sue dimissioni; poi, è stato aperto anche un procedimento disciplinare d'iniziativa del ministero nei confronti del dottor Marsili, già giudice del tribunale di Arezzo. Questo procedimento disciplinare è stato aperto "...per una vicenda connessa all'assunzione di incarichi di consulenza giuridica nell'interesse della società Gentini Mario e Belli Angelo". Poi, sul piano penale, a seguito di polemiche di stampa che ci sono state in relazione alla condotta del dottor Marsili nel corso dell'istruttoria sulla strage dell'Italicus, è stato aperto dalla procura della Repubblica di Bologna un procedimento penale che attualmente è in corso.

FRANCESCO DE CATALDO. Vorrei porre una domanda che esula dalla posizione dei singoli magistrati. Il ministro è a conoscenza di iniziative prese dal suo dicastero relative a procedura di estrazione nei confronti di Licio Gelli, e ha avuto notizia dall'Interpol o da altri di località nelle quali è Gelli o c'è stato ?

CLELIO DARIDA. Con certezza posso dire che ogni segnalzione che è venuta dall'Interpol al ministero degli interni, circa i possibili movimenti del Gelli, ha fatto seguito una richiesta di estradizione effettuata sia per vie diplomatiche, sia direttamente attraverso l'Interpol. Ricordo, più recentemente, che in relazione alle segnalazioni della presenza di Gelli in Cile, in un primo tempo, e ultimamente in Francia, sulla costa azzurra o località vicine, fu immediatamente avviata la procedura medesima attraverso l'Interpol e per le vie normali. Se si vogliono chiarimenti più precisi, date, eccetera, sono a disposizione.

PRESIDENTE. Ricordo che questa seduta è libera, quindi nell'eventualità

PRESIDENTE. 42

che ci siano domande che lei ritenga debbano essere segrete, lo dica.

CLELIO DARIDA. Nel caso specifico, le notizie relative ai movimenti di Gelli sono apparse su tutti i giornali....

FRANCESCO DE CATALDO. Proprio a questo proposito -non so se la risposta del ministro può turbare i rapporti internazionali, eccetera...-, ho letto, proprio negli organi di stampa, che di fronte ad una iniziativa tempetestiva del Governo italiano, e in ispecie del ministro guardasigilli, per quanto concerne la estradizione dalla Francia, recentemente, c'è stata invece una non collaborazione da parte delle autorità di polizia francesi, nel senso che hanno ritardato l'esecuzione del provvedimento e quindi non è stato possibile attuarlo. Le risulta questo?

CLELIO DARIDA. Quello che dirò deve essere accolto non come un dato assoluto perchè non ho sottomano un fascicolo. Se la Commissione vuole dati più specifici sono pronto a fornirli in altre ocaasioni. Ma, se non ricordo male, il magistrato addetto alla direzione generale degli affari penali mi ha riferito che secondo le notizie provenienti dalla Francia il Gelli non sarebbe stato sulla Costa azzurra. Questo, però, è una dato di memoria. Debbo dire che, in genere, oggi in Francia esistono notevoli difficoltà per le estradizioni. L'attuale governo francese fa una politica generale - e non mi riferisco al caso specifico- per cui considera la Francia terra d'asilo. Questa

Darida

43

Questa è una polemica anche internazionale, la Spagna, i Baschi eccetera. Fino a qualche tempo fa c'era un atteggiamento diverso. Quindi le nostre richieste di estradizione in Francia normalmente non...

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Questo non solo per i cosiddetti reati politici, ma anche per i reati comuni?

PRESIDENTE. Per cortesia non esuliamo nelle nostre domande da ciò che fa parte dell'inchiesta.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Trattandosi di un reato comune, quello addebitato a Gelli, ecco perché...

DARIDA. Nel caso specifico, se non ricordo male - ma ripeto potrò dare gli elementi che sono necessari - la risposta mi pare sia stata quella di una non accertata presenza. Comunque preciserò meglio, se lo riterrete opportuno.

BERNARDO D'AREZZO. Vorrei chiedere al Ministro se può darci maggiori ragguagli, e più concreti, intorno alla figura del dottor Mario Marsili che, com'è noto, è strettissimo parente di Gelli e che ha esercitato durante il suo magistero ad Arezzo una funzione non indifferente. Vorrei sapere, secondo lei che influenza ha portato questo magistrato, avendo rapporto con Gelli di quella natura, non solo nell'ambiente giudiziario e se effettivamente si è comportato sempre imparzialmente. Dagli atti che abbiamo letto ho la sensazione che lei ci potrebbe dire qualcosa di più o forse ci potrebbe promettere qualcosa di più.

BOZZA NON CORRETTA

DARIDA. Per quanto riguarda Marsili, allo stato attuale delle cose, a parte la questione generale dell'appartenenza alla P2 che ha interessato anche altri magistrati, se non ricordo male da polemiche di stampa eccetera

DARIDA

44

nacque la questione della sua partecipazione, come consulente, ad attività delle società Genghini e in rapporto a questa fu fatta un'indagine preliminare da parte del Ministero che promosse un'azione disciplinare specifica ed è tuttora pendente davanti alla sezione disciplinare del Consiglio superiore un procedimento disciplinare parallelo e non congiunto con quello generale che riguarda la questione della P2, per questo argomento specifico nei confronti del Marsili. Poi c'è quest'altra iniziativa, questa non disciplinare, a carattere penale da parte della Procura di Bologna in relazione alle vicende dell'Italicus. Il ministro di grazia e giustizia poi, in realtà, è meno di un pubblico ministero, è un promotore dell'azione disciplinare, e poi ne perde contatto nel successivo sviluppo degli avvenimenti.

ALDO RIZZO. Questo è un punto che meriterebbe probabilmente una riforma normativa perché è assurdo che il ministro inizia l'azione disciplinare e poi, di fatto, non è più in grado di intervenire perché poi la conduzione spetta ad altra autorità. Desidererei, signor Ministro, un chiarimento Per quanto concerne l'elenco dei magistrati che risultano iscritti alla loggia P2 lei ha fatto riferimento per alcuni alla circostanza che nei loro confronti è stata iniziata la procedura di trasferimento d'ufficio, ex articolo 2 della legge sulle guarentigie; mi sembra però opportuno che emerga chiaramente che si tratta di magistrati che ricoprivano incarichi direttivi o semidirettivi per cui si è avvertita l'opportunità di disporre il trasferimento d'ufficio e che, contemporaneamente a questa procedura, è stata anche iniziata l'azione disciplinare. Vorrei sapere questo dal ministro: cioè oltre la procedura di trasferimento d'ufficio ex articolo 2 a carico dei magistrati che ricoprivano incarichi direttivi o semidirettivi è stata anche iniziata, così come è stata iniziata per

RIZZO

45

altri magistrati il...? Credo sia opportuno che sia chiaro questo passaggio.

DARIDA. Il 6 luglio il ministro di grazia e giustizia e il 6 e 7 luglio il Procuratore generale hanno promosso procedimento disciplinare per la supposta, presunta appartenenza alla P2 nei confronti di questi 16 magistrati. Poi la sezione disciplinare del Consiglio superiore ha preso l'iniziativa di promuovere il procedimento di trasferimento d'ufficio nei confronti di magistrati. I procedimenti disciplinari sono: uno promosso dal Procuratore generale nei confronti di 16 magistrati per la loro presunta appartenenza alla P2; un procedimento di trasferimento d'ufficio d'iniziativa della sezione disciplinare del Consiglio superiore; un procedimento disciplinare nei confronti di Marsili per la questione Genghini e un procedimento penale nei confronti del Marsili per addebiti formulati per la gestione del processo di Bologna. Poi, nei confronti del presidente del tribunale di Forlì, Buono (?), c'era un procedimento disciplinare in materia di gestione del tribunale di Forlì che però è venuto meno, come è venuto meno il procedimento disciplinare generale riguardante la presunta appartenenza alla loggia P2, a seguito delle sue dimissioni.

EDIZIONE NON CORRETTA

ALDO RIZZO. Infatti la mia domanda, signor ministro, era per avere chiarezza che accanto alla procedura di trasferimento d'ufficio promossa dal Consiglio superiore per quei magistrati che ricoprivano incarichi direttivi c'è stato poi per tutti il procedimento disciplinare dinanzi alla sezione disciplinare del Consiglio superiore. Chiarito questo punto vorrei fare un'altra domanda. Come lei sa spesso acaade che magistrati, sulla base di un semplice anonimo, sono spesso oggetto di indagine,

46

di inchiesta amministrativa da parte del Ministero con indagini che spesso fanno sì che siano interrogati soggetti anche estranei all'amministrazione della giustizia. Ora, con riferimento ai magistrati che risultano negli elenchi di Licio Gelli, questa inchiesta amministrativa, questa indagine anche al fine di accertare eventuali collegamenti, rapporti, tra questi magistrati ed altri individui che risultano iscritti nelle liste della loggia P2 è stata fatta oppure no? E se non è stata fatta, per quale motivo?

DARIDA. Non è stata fatta un'indagine specifica per mancanza anche di elementi in quanto svolgere un'indagine... loro sanno bene che la posizione del magistrato è una posizione che ha una rilevanza particolare per cui un'indagine sul comportamento di un magistrato senza che vi siano denunce da parte della stampa o da parte di qualche soggetto interessato è una cosa che praticamente non si può fare; cioè un'indagine sull'atteggiamento del magistrato deve avere una certa base .

BOZZA NON CORRETTA

ALDO RIZZO. Spesso l'anonimo, signor ministro...

DARIDA. Anonimi noi non... Per lo meno da quando...

ALDO RIZZO. La storia della magistratura ne è piena. Si agisce spesso sulla base di anonimi.

DARIDA. ... da quando sono ministro di giustizia io, ma credo senz'altro i miei predecessori, prima di far muovere l'ispezione si sta molto attenti perché naturalmente la magistratura è gelosa, giustamente gelosa, delle sue prerogative e infatti si fanno quando ci sono elementi rilevanti. Ora, nel caso specifico, quando uscirono fuori i nomi di presunti iscritti alla loggia P2, nei confronti di queste persone noi non avevamo e non abbiamo tuttora nessun elemento esterno. Quando sono venuti,

DARIDA

47

probabilmente dico io, in connessione con la notorietà del fatto element che riguardavano due persone, cioè diciamo il caso Buono a Forlì... Precedentemente ho visto, quando me ne sono occupato, che c'erano state delle polemiche, lettere di magistrati eccetera, ma la ripercussione dovuta al fatto della presunta iscrizione del Buono alla loggia P2 ha provocato una nuova ondata di dichiarazioni eccetera eccetera. Per questo è stato aperto un procedimento disciplinare che però non aveva rapporto con la P2, riguardante la gestione... O per lo meno forse una indagine più approfondita avrebbe dimostrato che alcune di queste vicende potessero avere.. Ma per la verità nulla è risultato di questo. Per Marsili lo stesso, appena uscite altre notizie si è fatto un procedimento ad hoc, ma per quanto riguarda gli altri non abbiamo avuto nessun elemento specifico e non credo sia apparso fino adesso.

GIORGIO BONDI. Mi scuso se insisto su un particolare che potrebbe sembrare concluso dalla risposta e che riguarda ancora Marsili. Io faccio le parti, diciamo, dell'uomo della strada perché in materia mi sento proprio tale. A me risulta incomprensibile il fatto che un giudice che è come minimo sospettato per ciò che riguarda certi atteggiamenti nei riguardi della strage dell'Italicus, uno che è sotto inchiesta per quanto riguarda delle consulenze, provate da più di un anno, perché questo risulta dalle carte di Gelli, uno che - me l'ha detto il suo collaboratore sottosegretario rispondendo ad una mia interrogazione - sembrerebbe che sotto inchiesta anche per la sua promozione a giudice di Cassazione, è ancora

48

Bondi)

è ancora praticamente ad Arezzo... Capisco che lei è ministro, ed io da questo punto sono molto geloso dell'indipendenza della magistratura, però non le sembra che qui ci sia qualcosa che non torna e che forse sarebbe necessario da parte del ministro una riflessione per vedere se il caso di prendere provvedimenti che diano una certa garanzia ai cittadini, soprattutto dopo la nota sentenza della Corte costituzionale che in me personalmente ha creato non poche perplessità ? 1/4

DARIDA. Per quanto riguarda il Marsili, quando promosso l'azione disciplinare i giudisi di merito spettano poi alla sezione e poi al Consiglio Superiore. Come diceva l'onorevole Rizzo il ministro è pubblico ministero per modo di dire, cioè promuove l'azione penale, invia una comunicazione giudiziaria, dopo diche il procedimento non viene più seguito da noi. Il giudizio, infatti, sotto tutti i punti di vista rientra nell'ambito della magistratura. Io penso che il Consiglio Superiore va uti queste cose con la dovuta prudenza e il dovuto approfondimento prima di giungere alle conclusioni. 1/2

ROMA NON CORRETTA

GIANNO RICCI. Signor ministro, io vorrei ricollegarmi ad argomenti che sono stati sfiorati sino a questo momento. Dunque la nostra presidente le ha posto una domanda che è quella di fondo e che viene rivolta anche agli altri titolari di dicasteri che sono stati convocati dalla Commissione cioè le è stato chiesto che valutazione dà e se ha elementi per stabilire... cioè i fatti della P2 che sono verificati all'interno della sua amministrazione (anche se impropriamente perché per quanto riguarda l'ordine giudiziario lei viene interpellato come titolare della azione disciplinare)... le risulta che abbiano in qualche modo interferito sul corretto espletamento delle funzioni proprie di questa ammi- 3/4 3 2 1

Ricci)

nistrazione per quanto riguarda l'attività giudiziaria dell'amministrazione della giustizia. Lei ha risposto in un modo, direi, abbastanza ben comprensibile, nel senso che ha posto in rilievo come ogni punto in cui opera un magistrato è sempre molto ~~importante~~ rilevante per l'importanza di cui si occupa e delle potestà decisionali che ha; ma ha anche detto che di specifico lei non era in possesso di alcunché. Dunque, in relazione al fatto stesso che ha determinato la sua iniziativa disciplinare presso il Consiglio superiore, cioè l'appartenenza alla P2 o sospetto di appartenza (tale fatto ha una motivazione sotto il profilo dell'azione discplinare per ciò che è la P2, per i legami che sono sostituiti e per il giudizio che è già stato fatto a livello parlamentare attraverso una serie di provvedimenti, dalla legge istitutiva di questa Commissione alla legge di scioglimento di questa organizzazione) non ha lei ritenuto o non ritiene ancora oggi che questo stesso fatto che sia stata promossa un'azione disciplinare nei confronti di questi magistrati presso il Consiglio superiore sia tale da determinare anche , in relazione proprio al campo di attività di ~~esame~~ ciascuno di questi magistrati, una serie di accertamenti per non entrare di più dentro e con maggiore concretezza come sia stata esercitata l'attività requirente o giurisdizionale, a seconda dei casi, delegata a ciascuno di questi magistrati? Lei ha detto poco fa che se non ci sono elementi che provengono da deununce o da segnalazioni, non si promuove, dato che il problema è delicato, un'azione disciplinare. Ma in questo caso anche se non c'erano denunce di fatti specifici, c'è un fatto che ha determinato il promovimento dell'azione, ed è l'appartenenza alla P2 e la presunzione che questa appartenanza, proprio per la natura dell'associazione, provochi delle interferenze o dei non corretti espletamenti di questa funzione. Sulla base di questo non era il caso o comunque non è il caso, in relazione alle sedi-

SEGUE

Ricci)

promuovere un'accertamento di fondo in relazione proprio al modo di espletamento della funzione da parte di questi magistrati?

DARIDA. Lei sa bene che altro è promuovere un'azione disciplinare per accertare se certe persone appartengano o meno effettivamente alla Loggia P2 (alcuni di questi, per quanto mi ricordo, contestarono la loro appartenenza ; noi comunque abbiamo promosso questo accertamento in base agli elenchi)... In mancanza di elementi specifici rilevabili da iniziative di terzi o da segnalazioni da parte di uffici, diversamenti, promuovere un'azione disciplinare significherebbe mettere sotto indagine lo svolgimento di un'attività di magistrato indipendente, cioè andare a rivedere sentenze ed atteggiamenti. Quando sono emersi fatti nati probabilmente nel clima di queste discussioni noi ci siamo mossi immediatamente. Viceversa,aprire un'indagine nei confronti di persone sulle quali non esistono denunce o rapporti della magistratura, significherebbe mettere in discussione la validità della giustizia fino ad ora. Rischieremmo di entrare in un campo piuttosto delicato nel quale non esistono finora precedenti. Posso assicurare che tutte le volte che si verificheranno delle denunce o formulazioni sul comportamento di magistrati immediatamente si faranno degli accertamenti. Un magistrato sotto procedimento disciplinare rappresenta una cosa alquanto delicata per la somma di poteri e di responsabilità anche individuali che il magistrato ha, e per la mancanza, soprattutto quando si tratta di giustizia di merito, di un rapporto gerarchico.

Comunque, per quei due fatti che erano pertinenti con la vicenda della P2, sono state prese le iniziative opportune.

RAIMONDO RICCI. Si tratta di collegare questa indagine al fatto specifico del promovimento dell'azione disciplinare in relazione all'appartenenza alla P2. Quindi, personalmente , mi permetto di avere un'idea diversa dal ministro.

BOZZA NON CORRETTA

margine da non oltrepassare

STOP

21/4/82 DATA TURNO

PIC. FIRMA XIII/3

CAMERA DEI DEPUTATI P2

copia da minuta

Carta da minuta

P2 21.4.82

51

CAMERA DEI DEPUTATI

GUER.XIV.1

Clelio DARIDA, Ministro di grazia e giustizia. Tanto è vero che il procedimento disciplinare è stato promosso in rapporto al fatto che si supponeva che essi facessero parte di un'associazione segreta, e che il fatto stesso di appartenere ad una associazione segreta potesse colpire il prestigio della magistratura.

Raimondo RICCI. Però se noi traiamo da questa premessa le conseguenze, credo che non si possa non giungere alla constatazione della necessità di svolgere un'indagine sia pure a tappeto, di carattere generale, proprio in relazione all'appartenenza a questa associazione segreta che incide sull'indipendenza e crea un sospetto di interferenze.

BOZZA NON CORRETTA

PRESIDENTE. Ringraziamo il ministro Darida per la sua collaborazione.

(Il Ministro Darida viene accompagnato fuori dell'aula).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2
000070
SEGRETO

COMM. P2
000070
SEGRETO

Il Ministro di Grazia e Giustizia
567/8/R15

Roma, 10 FEB. 1982

Cara Presidente,

rispondo alla tua lettera del 16 dicembre 1981, con la quale mi hai chiesto di comunicare alla Commissione Parlamentare d'inchiesta da te presieduta tutti gli elementi in possesso di questa Amministrazione rilevanti ai fini dell'indagine sulla Loggia Massonica P2.

Al riguardo ritengo necessario ricordare, anzitutto, come proprio in questi ultimi giorni il Sottosegretario on.le Gargani, rispondendo al Senato a numerose interrogazioni ed interpellanze, ha dato ampia informazione delle iniziative assunte da questo Ministero nei confronti dei magistrati coinvolti nella vicenda della Loggia massonica diretta da Licio Gelli, sullo stato delle procedure disciplinari o di trasferimento in corso, nonchè su altri specifici episodi che presentano aspetti di una qualche connessione con tale vicenda.

Non sussistono fatti diversi sui quali fornire elementi di conoscenza a codesta Commissione, se non le sommarie notizie - che più in appresso aggiungerò - a proposito del procedimento penale promosso dalla Procura della Repubblica

All'On. Tina ANSELMI
Presidente della Commissione
Parlamentare d'inchiesta sulla
Loggia Massonica P2

ROMA

Il Ministro di Grazia e Giustizia

di Brescia a carico dei dottori Mauro Gresti e Luca Mucci, rispettivamente Procuratore della Repubblica e Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Milano.

Nella risposta data al Senato i fatti di rilievo sono stati esposti, sostanzialmente, nella loro successione cronologica ad iniziare dal promovimento a mia iniziativa (in data 6 luglio 1981) dell'azione disciplinare nei confronti dei dottori Domenico Raspini, Presidente del Tribunale di Ravenna, Antonio Buono, Presidente del Tribunale di Forlì, Vittorio Liberatore, Presidente del Tribunale di Ancona, Guido Barbaro, Presidente di Sezione del Tribunale di Torino, Domenico Pone, Consigliere della Corte di Cassazione, Giacomo Randon, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze, Salvatore Pastore, Consigliere della Corte di Cassazione, Paolo Zucchini, giudice del Tribunale di Roma, Elio Siggia, pretore del mandamento di Roma, Giovan Vincenzo Placco, pretore del mandamento di Roma, Paolo Nannarone, giudice del Tribunale di Perugia, Antonio Stanzione, giudice del Tribunale di Forlì, Giuseppe Renato Croce, già segretario del Consiglio Superiore della Magistratura destinato con D.P.R.15.6.1981 alla Pretura di Tivoli con funzioni di pretore, Giovanni Palaia, Pretore del mandamento di Roma, Mario Marsili, giudice del Tribunale di Arezzo, Salvatore Cassata, giudice del Tribunale di Marsala.

A carico di tali magistrati emergevano, infatti, dalla documentazione allegata alle tre relazioni del 21 maggio, 8 e 15 giugno 1981 della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul caso Sindona, sufficienti elementi per ritenere che essi avesse

Il Ministro di Grazia e Giustizia

ro fatto parte, o chiesto di far parte, della cosiddetta Loggia P2.

La rilevanza sul piano disciplinare di tale comportamento scaturiva dalla considerazione che la succitata Loggia massonica era stata ritenuta dal Comitato Amministrativo d'Inchiesta costituito con D.P.C.M. 7 maggio 1981 come associazione segreta vietata dall'art. 18 della Costituzione, e che pertanto i magistrati in questione erano venuti meno ai più elementari doveri su di essi incombenti, ed in particolare al primario e fondamentale dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione, ed avevano compromesso il prestigio dell'Ordine giudiziario.

A carico degli stessi magistrati analoga iniziativa fu assunta dal Procuratore Generale della Suprema Corte di Cassazione. L'istruttoria sommaria del procedimento disciplinare si è conclusa, in tempi relativamente contenuti attesa la diversità delle varie posizioni e la delicatezza delle indagini, ed in data 16 dicembre 1981 è stata depositata richiesta di fissazione della discussione orale. Tale richiesta concerne, però, solo quindici dei sedici magistrati nei cui confronti si era proceduto disciplinarmente, in quanto il Dott. Antonio Buono nel frattempo è stato collocato a riposo per età e anzianità di servizio.

La comparizione degli incolpati innanzi alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura è avvenuta l'otto febbraio corrente.

Sarà mia cura dare sollecita notizia a codesta Commissione dell'esito del procedimento.

Il Ministro di Grazia e Giustizia

A carico del Dott. Mario Marsili, altra azione disciplinare è stata da me promossa in data 8 ottobre 1981, poichè dall'esame di alcuni atti sequestrati in uffici e recapiti di Licio Gelli (di cui il Marsili è genero), era emerso che tale magistrato, nell'ottobre 1978, aveva manifestato la sua disponibilità ad assumere incarichi di consulenza giuridica nell'interesse delle Società Genghini Mario e Belli Angelo, dietro corrispettivo, quanto meno da parte della prima di esse, della somma di L. 1.000.000 al mese. In particolare era stata acquisita una lettera a firma del Dott. Marsili indirizzata alla Soc.Genghini, dalla quale risultava che, in merito al conferimento dell'incarico di cui innanzi, erano già intervenuti precisi accordi.

Recentemente il Dott. Marsili è stato trasferito dal Tribunale di Arezzo a quello di Perugia (delibera del Consiglio Superiore del 26.1.1982).

Parallelamente allo svolgersi dell'inchiesta disciplinare nei confronti dei 16 magistrati di cui più sopra ho parlato si è aperta la procedura per il trasferimento d'ufficio, ai sensi dell'art. 2.R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, per cinque di essi (dottori Buono, Raspini, Liberatore, Marsili e Siggia). Per gli altri 11 magistrati il Consiglio Superiore ha deliberato l'archiviazione, non essendovi luogo ad iniziare la predetta procedura.

o o o

Nel giugno 1981 il Procuratore della Repubblica di Bre -

Il Ministro di Grazia e Giustizia

scia informò questo Ministero che il Giudice istruttore dello stesso Tribunale procedeva con rito formale nei confronti del Dott. Mauro Gresti e del Dott. Luca Mucci, Procuratore della Repubblica e Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Milano, "per i reati di cui agli artt. 110, 324 e 326 c.p., commessi in epoche e luoghi diversi dal luglio 1980 al marzo 1981, nonchè per il reato di cui all'art. 479 c.p., commesso in Milano rispettivamente il 15 ottobre ed il 26 settembre 1980".

Alla richiesta di comunicare i capi di imputazione formulati nei confronti dei due magistrati, il Procuratore della Repubblica di Brescia rispose che, allo stato (24 luglio 1981) non era stata elevata alcuna precisa imputazione.

Si apprendeva, peraltro, che l'indagine aveva per oggetto presunti interventi personali di intromissione e di favoritismo che, su iniziativa e richiesta del Licio Gelli, si sarebbero verificati ad opera dell'allora Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura (Zilletti), del Procuratore della Repubblica di Milano e di altro magistrato della stessa Procura in relazione al processo penale a carico di Roberto Calvi.

In ordine a tale procedimento, come è noto, è stato sollevato conflitto di competenza, risolto con sentenza in data 2 settembre 1981 dalla Corte di Cassazione la quale ha didiarato - per ragione di connessione - la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Roma.

Gli atti sono tuttora davanti al Giudice Istruttore romano. Al Presidente della Corte d'appello di Roma sono state ri-

Il Ministro di Grazia e Giustizia

chieste notizie - in data 28 dicembre 1981 - in ordine allo stato del procedimento ed alle imputazioni eventualmente già formulate a carico dei dottori Gresti e Mucci, compatibilmente con le esigenze di tutela del segreto istruttorio. Si è in attesa della risposta.

o o o

In data 12 dicembre 1981 al Consiglio Superiore è pervenuta una nota del Presidente del Tribunale di Arezzo con la quale si è comunicato che l'Avv. Raffaello Giorgetti, vice Pretore Onorario della Pretura di Arezzo "risulterebbe" aver fatto parte della Loggia P2 e che, per tale ragione, il medesimo si astiene da tempo dal compiere attività inerente al suo incarico giudiziario.

A seguito di tale informativa la Quarta Commissione Referente del C.S.M. ha disposto una indagine sulla posizione dell'Avv. Giorgetti.

o o o

Alcuni organi di stampa hanno riportato notizie ed espresso valutazioni critiche sulla condotta del Dott. Mario Marsili nel corso dell'istruttoria sulla strage del treno "Italicus". A seguito di tali commenti la Procura della Repubblica di Bologna ha iniziato a carico del predetto magistrato un procedimento penale attualmente in fase di indagini preliminari.

Al riguardo, riprendendo quanto è contenuto nella risposta data al Senato alle interrogazioni ed interpellanze cui ho accennato all'inizio, posso comunicarti ciò che risulta a questo Mini

Il Ministro di Grazia e Giustizia

stero: una certa Signora Alessandra De Bellis il 9 agosto 1975 rese spontanee dichiarazioni alla Questura di Cagliari circa la strage dell'Italicus ed altri attentati, indicando quali responsabili suo marito Augusto Canchi, Mario Tuti, Massimo Betani, Luciano Franci ed altri. Il 10 agosto 1975, il Dott. Marsili, all'epoca Sostituto Procuratore della Repubblica di Arezzo, interrogò la De Bellis, che confermò - fornendo maggiori particolari - le rivelazioni fatte. Copia del verbale dell'interrogatorio della De Bellis risulta trasmesso in data 12 agosto 1975 alla Procura della Repubblica di Bologna.

Risulta ancora che, in data 24 dicembre 1975, altri documenti, concernenti in qualche modo la strage dell'Italicus, furono trasmessi dalla Procura della Repubblica di Arezzo al Giudice Istruttore di Bologna che li aveva richiesti con telegramma il giorno precedente.

o o o

Come appare evidente da tutto ciò che precede, i vari episodi e momenti dell'intricata vicenda della Loggia P2, per quanto concerne soggetti dipendenti dal Ministero della Giustizia o comunque facenti parte dell'apparato giudiziario, sono ancora da chiarire nella loro reale dimensione. La parola definitiva spetta al Consiglio Superiore per gli aspetti disciplinari o di incompatibilità ambientale, ovvero al giudice per ciò che attiene ai fatti che appaiono - allo stato - interessare la giustizia penale.

Per una valutazione meditata e complessiva appare, dunque,

Il Ministro
di Grazia e Giustizia

necessario attendere l'esito delle diverse procedure cui ho accennato, dei cui futuri sviluppi terrò al corrente, puntualmente, codesta Commissione.

Con i più cordiali saluti

- Clelio Darida -

000 37 /

COPIA

All. F

Roma, 26 SET. 1981 6

Ministero di Grazia e Giustizia

IL CAPO DI GABINETTO DEL MINISTRO

567/1/Ris.

VISTO DAL CAPO DI GABINETTO

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2

Al Signor Capo di Gabinetto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri

ROMA

Con riferimento al telex n. 4493 del 25 settembre 1981, si comunica che, con nota del 6.7.1981 diretta al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione, il Ministro di Grazia e Giustizia ha promosso, in relazione alla vicenda della P2, l'azione disciplinare nei confronti dei seguenti magistrati:

1) Domenico RASPINI, Presidente del Tribunale di Ravenna;
2) Antonio BUONO, Presidente del Tribunale di Forlì;
3) Vittorio LIBERATORE, Presidente del Tribunale di Ancona;
4) Guido BARBARO, Presidente di Sezione del Tribunale di Torino;
5) Domenico PONE, Consigliere della Corte di Cassazione;
6) Giacomo RANDON, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze;
7) Salvatore PASTORE, Consigliere della Corte di Cassazione;
8) Paolo ZUCCHINI, giudice del Tribunale di Roma;
9) Elio SIGGIA, Pretore del mandamento di Roma;
10) Giovan Vincenzo PLACCO, pretore del mandamento di Roma;
11) Paolo NANNARONE, giudice del Tribunale di Perugia;
12) Antonio STANZIONE, giudice del Tribunale di Forlì;
13) Giuseppe Renato CROCE; pretore del mandamento di Tivoli;
14) Giovanni PALAIA, pretore del mandamento di Roma;
15) Mario MARSILI, giudice del Tribunale di Arezzo;
16) Salvatore CASSATA, giudice del Tribunale di Marsala.

Allo stato è in corso la relativa istruttoria, condotta in via sommaria dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Gabinetto Segreteria Speciale
N. 741/205

IL CAPO DI GABINETTO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

ALL. N. 12 Mod. 1

Roma, 8 AGO. 1981 19

Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

DIREZIONE GENERALE
PER L'ECONOMIA MONTANA E PER LE FORESTE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - GABINETTO - ARRIVO 10-AGO-81

Divisione IX Sez.
Prot. N. 1519 Posiz.
Allegati

All Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio Giuridico del Ordinamento Legislativo

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2 ROMA

Risposta al Foglio del 6.7.1981
Div. Sez. N. 1744/10.3.

OGGETTO: Associazione segrete - Articolo 212 del R.D. 18.6.1931, n.773.-

In riferimento alla nota sopradistinta, si comunica che l'Amministrazione ha mosso le contestazioni di rito al Dirigente Superiore del ruolo tecnico superiore del Corpo Forestale dello Stato Vita dr. Gaetano che secondo notizie di stampa figurava tra i presunti appartenenti alla loggia massonica P2.

Dalle giustificazioni dell'interessato non è emerso alcun elemento che suffraghi la sua appartenenza alla predetta associazione.

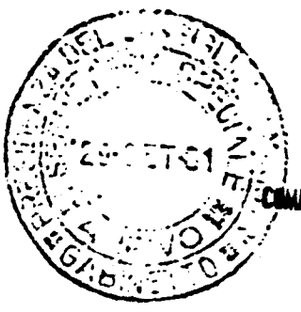
Sino ad oggi la Procura della Repubblica non ha inviato alcuna comunicazione giudiziaria.

Portanto questa Amministrazione, fatte salve le conclusioni cui potrà pervenire la Procura medesima, ha ritenuto che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente nei confronti del predetto funzionario e ha disposto l'archiviazione degli atti.

Presidenza del Consiglio dei Ministri Gabinetto Segretario Speciale
11 AGO. 1981
629/-205-

IL MINISTRO

MINISTERO DEI TRASPORTI



All. 0 bis
13

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'IN
SULLA LOGGIA MASSONICA I

T E L E X

DA : MINTRAS GABINETTO ROMA

AT : PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI GABINETTO ROMA

28 SET. 1981



Rif. : MI/1/2/10811

Riferimento telescritto codesta Presidenza numero 4493 in data 25 settembre 1981 concernente questione pubblici dipendenti appartenenti at Loggia P2 (,) assicurasi avere impartito necessarie direttive at Direzioni Generali dipendenti da questo Ministero ivi compresa l'Azienda autonoma ferrovie Stato per immediato avvio eventuali provvedimenti disciplinari (.)

A tutt'oggi risulta iscritto at predetta associazione esclusivamente primo Dirigente Aviazione Civile DI LALLO Sergio (,) nei confronti del quale Direzione Generale Aviazione Civile habet avviato adempimenti di competenza (,) come già comunicato at codesta Presidenza con nota numero MI/1/2 (P2) in data 14 luglio 1981 (;) mentre dirigente superiore F.S. dott. Domenico GIALLO risulta in quiescenza da circa due anni (.)

Comunicasi altresì che istruzioni impartite da codesta Presidenza circa provvedimenti da adottare nei confronti presunti iscritti at Loggia P2 vengono diramate at Enti et Imprese soggette at vigilanza o controllo da parte questo Ministero (.)

FRENI CAPO GABINETTO MINISTERO TRASPORTI

Gioelli

MINISTERO DELL'INDUSTRIA

(Il ministro De Michelis esce dall'aula).

27 1

Si faccia entrare il ministro Marcora.

(Entra in aula il ministro Marcora).

Ringrazio il ministro Marcora per avere accettato l'invito della Commissione per collaborare con la Commissione stessa, rispetto ai fini che il Parlamento ha dato alla Commissione stessa, della conoscenza del fenomeno P2.

Onorevole ministro, la Commissione ha chiesto la sua collaborazione partendo dal dato che è a nostra conoscenza della presenza di presunti affiliati alla loggia P2 nell'ambito della sua amministrazione. Vorremmo chiederle la conoscenza che lei ha della consistenza e della organizzazione degli affiliati alla loggia P2 nell'ambito della sua amministrazione; se dalle indagini amministrative che sono state fatte, lei è a conoscenza di attività poste in essere che abbiano sviato o inquinato l'attività dell'amministrazione stessa; se vi sono state influenze anche nell'ambito delle amministrazioni sulle quali il suo Ministero ha compito di vigilanza e ancora le sue valutazioni in riferimento a questo fenomeno per quanto è a conoscenza, sempre in relazione al dicastero di cui lei oggi è responsabile.

MARCORA. In seguito alla pubblicazione degli elenchi dei presunti appartenenti alla loggia massonica P2, l'amministrazione ha individuato negli elenchi stessi i nominativi di un proprio dipendente in servizio, di quattro componenti di commissioni, nonché di nove amministratori o revisori

STOP

margine da non oltrepassare

27.4.82 DATA TURNO VI/2

TACC/sm FIRMA P2

CAMERA DEI DEPUTATI

copia da minuta

SEGUE MARCORA 28

di enti pubblici e di società sottoposti alla vigilanza del Ministero stesso.

Mentre per il dipendente del Ministero è stato avviato il procedimento disciplinare ai sensi del testo unico delle disposizioni sugli impiegati civili dello Stato, per accertare l'effettiva appartenenza - o meno - delle altre persone alla predetta loggia, stante la carenza di un potere disciplinare diretto, abbiamo provveduto ad istituire con decreto del 25 luglio 1981 una commissione di indagine composta dal professor avvocato Giovanni Zaccaria, presidente onorario della Corte dei Conti, dal professor avvocato Giovanni Conso, professore ordinario di diritto processuale penale all'Università di Torino e dal dottor Pellegrino Iannaccone, magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori. La commissione ha portato a termine i suoi lavori il 17 dicembre 1981 con una relazione di cui consegno copia, tenendo conto di tutti i dati risultanti dagli elenchi (numero del fascicolo, assegnazione a un gruppo, numero di tessera, iniziazione, grado, note di diversa natura) e dando altresì un peso preponderante al documentato pagamento di somme di denaro alla P2, quale elemento chiarificatore di altri non sempre convincenti, ed alla meditata valutazione degli ulteriori elementi acquisiti dalla commissione stessa durante il corso delle audizioni degli interessati. Riferisco sulle singole posizioni: l'unico dipendente del Ministero, figurante negli elenchi è il dottor Angelo Rega dirigente superiore per i servizi dell'energia nucleare, in servizio in qualità di esperto alla rappresentanza permanente d'Italia presso la Nato di Bruxelles dall'11 maggio 1976 al 15 gennaio 1982, data in cui è stato richiamato in sede. La commissione di disciplina cui il dottor Rega è stato deferito, ha sospeso il procedimento disciplinare per un supplemento di istruttoria. Il funzionario

27.4.82 DATA TURNO VI/3

FIRMA

CAMERA DEI DEPUTATI

copia da minuta

P2 27.4.82 29

CAMERA DEI DEPUTATI

GUER.VII.1

Carta da minuta

(MARCORA)

Il funzionario istruttore, all'uopo nominato, ha già consegnato una prima relazione ed è in procinto di presentare ulteriori notizie integrative richieste dalla commissione stessa.

Per quanto riguarda i componenti di Commissioni o Comitati operanti nell'ambito delle competenze del Ministero dell'In-

(vedi relazione allegata)

COPIA NON CORRETTA

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

dustria espongo sinteticamente di seguito le risultanze dei lavori della Commissione d'indagine e le iniziative assunte.

Va premesso che in via preliminare la commissione si è posto il quesito se l'indagine dovesse comprendere i funzionari di altro dicastero o di altra amministrazione autonoma, chiamati a comporre uffici collegiali, su decreto di nomina o su proposta del Ministro dell'Industria, come membri di diritto in virtù della carica ricoperta nell'amministrazione di appartenenza o in forza di designazione da questa effettuata, ed ha ritenuto di risolverlo nel senso che dovesse riconoscersi preminenza all'indagine cui il funzionario fosse o fosse stato sottoposto presso detta amministrazione e che, di conseguenza, il compito della commissione in tal caso dovesse restringersi all'accertamento della situazione sopra configurata, ad acquisire possibilmente il documento relativo alle decisioni già adottate in quella sede ed a rappresentare queste risultanze all'On.le Ministro con le specificazioni del caso.

1) FORGIONE Dott. Vittorio

ammiraglio della marina militare. Membro del Consiglio interministeriale di coordinamento e di consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare ed alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, in rappresentanza del Ministero della Difesa, nominato con D.P.C.M. 20.6.1980, su proposta del Mini

./.

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

stero dell'Industria.

La commissione d'indagine è pervenuta alla conclusione di ritenere attendibile la sua appartenenza alla P2.

Peraltro l'Ammiraglio Forgione ha successivamente trasmesso copia della nota n.8010063 dell'11 marzo 1982 a lui diretta con la quale lo Stato Maggiore della Marina gli comunicava che l'inchiesta formale disciplinare disposta nei suoi confronti si era conclusa con il proscioglimento da ogni addebito con l'archiviazione della pratica senza provvedimenti a carico.

Poichè l'Amm. Forgione venne nominato in seno al predetto Comitato su designazione del Ministero della Difesa ho provveduto a trasmettere a quel dicastero lo stralcio della relazione della Commissione d'indagine per le valutazioni e determinazioni di sua competenza.

2) CROCE Dott. Giuseppe Renato

magistrato. Membro della Commissione industria ed ecologia. La Commissione d'indagine ha accreditato la tesi del Croce secondo cui il mancato versamento delle quote sociali rende puramente figurativi tutti gli altri dati documentali.

Devo comunque soggiungere che, a seguito della ristrutturazione della Commissione permanente per l'industria e l'ecologia, di recente disposta con D.M. 16.4.1982, il Dr. Croce non ne fa più parte.

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

3) CASTAGNOLI Prof. Carlo

professore ordinario di fisica generale all'Università di Torino. Membro effettivo del comitato consultivo per la produzione combinata di calore e di energia, in rappresentanza della CISPEL, nominato con D.M. 25.6.1979.

La Commissione d'indagine ha ritenuto di non poter escludere che i dati risultanti dagli elenchi fossero fittizi, stanti gli attendibili elementi di giudizio forniti dal Castagnoli e già valsi per il riconoscimento della sua estraneità alla loggia P2 da parte della analoga Commissione nominata dal Ministro delle partecipazioni statali che aveva indagato in relazione all'incarico del Castagnoli stesso di membro della Giunta dell'ENI. D'altra parte ha ritenuto anche di non poter escludere che l'interessato non conoscesse lo stato di sospensione della loggia P2 ed il suo collaterale sviluppo in forma occulta.

Considerata da un lato la formula dubitativa adottata dalla Commissione d'indagine e dall'altro il riconoscimento della non appartenenza alla loggia P2 espresso dalla Commissione costituita dal Ministro delle partecipazioni statali, ho ritenuto di non dover adottare alcuna iniziativa nei confronti del Castagnoli.

4) POGGIOLINI Prof. Duilio

direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

sanità. Membro della commissione per l'aggiornamento del prezzario generale delle materie prime, della commissione per la valutazione degli oneri a carico delle aziende per la ricerca scientifica e la royalties e della commissione tecnica per l'indagine sul rapporto costi-rincari delle specialità medicinali, commissioni tutte operanti presso il C.I.P.

Poichè il Ministero di appartenenza, a seguito di procedimento disciplinare, ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico del Poggiolini, la commissione d'indagine, in coerenza con il ricordato criterio generale adottato, ha ritenuto di prenderne atto, considerando assorbente la decisione del Ministero della sanità, in funzione della preminenza del rapporto e atteso che il Poggiolini stesso ricopre presso il Ministero industria incarichi derivanti dalla qualifica rivestita nell'Amministrazione di appartenenza.

Non è stato, pertanto, dato luogo all'adozione di provvedimenti.

Circa gli Amministratori di enti pubblici ed i Commissari di Società sottoposti alla vigilanza del Ministero è emerso quanto segue.

5) SCHIASSI Aldo

spedizioniere. Componente della Giunta della camera di commercio di Bologna, in rappresentanza dei trasportatori, Componente

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

del consiglio di amministrazione dell'azienda speciale della Camera stessa "Aeroporti dell'Emilia-Romagna".

La commissione ha ritenuto che sussistono serie ragioni per escludere o quanto meno per dubitare che lo Schiassi abbia fatto parte della P2. Pur ritenendo coerentemente di non dover effettuare alcun intervento, su richiesta del Prefetto di Bologna, competente per la nomina, ho provveduto a trasmettergli uno stralcio della relazione della commissione concernente la posizione dell'interessato.

6) FAVI Dott. Tito

industriale, direttore dell'unione industriali di Genova. Membro del collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio di La Spezia. La commissione ha ritenuto che gli elementi raccolti depongono a chiare note per la sua non appartenenza alla P2.

Pertanto non si è ritenuto di promuovere alcuna iniziativa.

7) BARTOLOZZI geom. Giovanni

industriale, presidente della Vetreria Etrusca. Membro del Consiglio di amministrazione della stazione sperimentale del vetro di Venezia-Murano in rappresentanza degli industriali nominato con decreto ministeriale 3.3.1979.

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

La commissione ha ritenuto attendibile l'adesione alla loggia, coincidendo i dati documentali con le ammissioni dello inquisito.

Il geom. Bartolozzi non è stato confermato nel Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale ricostituito con D.M. 6.4.1982.

8) CARENINI On.Dr. Egidio

deputato al Parlamento. Membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente Autonomo Fiera di Milano in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato con D.M. 17.9.1976.

La Commissione ha ritenuto che non sussistono serie ragioni per dubitare che l'affiliazione documentata alla loggia P2 non corrispondesse ad una intesa reale intervenuta con il Gelli.

L'On. Carenini non è stato confermato nel Consiglio della Fiera, ricostituito con D.M. 9.11.1981.

9) BADIOLI Dr. Enzo

presidente dell'istituto di credito delle Casse rurali artigiane, membro del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo Fiera di Verona in rappresentanza degli aderenti effettivi, nominato con D.M. 9.8.1977.

La commissione ha preso atto degli elementi documentali esistenti a carico del Badioli, non avendo potuto acquisire ulteriori elementi di valutazione, dal momento che il medesimo non

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

ha aderito all'invito di presentarsi alla commissione.

Il Dr. Badioli non è stato riproposto per il nuovo consiglio in corso di ricostituzione (si è tuttora in attesa della designazione dei propri rappresentanti da parte della regione Veneto).

10) GALANTE Dr. Salvatore

pediatra. Membro del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo, in rappresentanza del Comune di Palermo, nominato con D.M. 11.9.1978.

La commissione non ha ritenuto raggiunta la prova della iscrizione alla P2, per la lacunosità dei dati che lo riguardano e per il mancato versamento di quote sociali.

Il Dr. Galante non è stato confermato dal Comune di Palermo, che ha designato altro rappresentante per il nuovo consiglio (tuttora in attesa di ricostituzione per mancanza di alcune designazioni).

11) FRANCONI Dr. Luigi

membro effettivo del collegio dei revisori dell'ENEL, nominato con D.P.R. 12.1.1981 su proposta del Ministro dell'industria, in rappresentanza del Ministero del Bilancio.

Il Franconi ha negato radicalmente di appartenere alla P2, ma la commissione non è rimasta convinta delle sue argomentazioni dato il contrario significato dei dati documentali ed in particolare dell'attestazione del versamento di quote sociali. Poichè il Dr. Franconi venne nominato nel collegio dei revisori dell'ENEL su designazione del Ministro del bilancio, ho trasmesso a questi lo stralcio della relazione della commissione d'indagine che lo riguarda per le valutazioni e le determinazioni di competenza.

SEGUE MARCORA

30

Franco ingegner Gianfranno, esperto di gestioni aziendali, già direttore generale del CNEN; membro del consiglio di amministrazione del CNEN, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 6 gennaio 1981, su proposta del Ministero dell'industria, poi eletto vicepresidente del consiglio stesso. La commissione ha ritenuto l'ingegner Franco appartenente alla loggia in base ai dati documentali ed al significato di alcune sue dichiarazioni. Nelle more della trasmissione ufficiale al CNEN delle risultanze dell'indagine (anticipate nelle vie brevi al presidente del CNEN) è intervenuto il decesso dell'ingegner Franco, in data 24 gennaio scorso.

Quanto ai commissari di enti o società, il dottor Eugenio Carbine, ex direttore generale del Ministero dell'industria, preposto alla direzione generale della produzione industriale per vent'anni, è stato collocato a riposo il 1 febbraio 1980 per raggiunti limiti di età. Nominato commissario di 29 società del gruppo Liquigas Liquichimica, poste in amministrazione straordinaria in base alle norme della legge n.95 del 1979, con decreti del ministro dell'industria di concerto con il ministro del tesoro, emanati in diverse date, ricadenti nel 1980 e nel 1981. La commissione ha espresso l'avviso che l'appartenenza del Carbone alla P2 possa ritenersi attendibile in quanto, anche se l'affiliazione ed il tesseramento fossero stati frutto di unilaterale disegno dell'organizzatore, l'interessato non ne era rimasto all'oscuro. La commissione ha ritenuto inoltre che il mancato dissenso abbia determinato un comportamento concludente nel senso dell'accettazione alla partecipazione alla organizzazione occulta. Con decreto 29 gennaio 1982 al dottor Carbone, su conforme parere del CIPI, è stato revocato l'incarico di commissario straor-

margine da non oltrepassare

1/4

1/2

3/4

3

2

1

STOP

margine da non oltrepassare

27-4-'82 DATA TURNO VIII/1

Mec. FIRMA P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE MARCORA

31

dinario delle società del gruppo Liquigas-Liquichimica. Contro tale decreto l'interessato ha proposto ricorso al TAR del Lazio con richiesta di sospensione, accolta dal TAR, con ordinanza del 22 marzo 1982. Rivalutata la situazione e sentito nuovamente il CIPI, che nella seduta del 24 marzo ha espresso parere favorevole, con decreto in pari data è stata confermata la revoca del dottor Carbone dall'incarico in questione, integrando la motivazione. A seguito delle direttive da me impartite al presidente degli enti vigilati, il consiglio di amministrazione dell'INA ha affidato alla stessa commissione di indagine da me istituita l'incarico di procedere ad accertamenti sulla appartenenza alla loggia massonica del dottor Ilio Giasolli, membro del consiglio di amministrazione delegato dell'Assitalia e del dottor Leandro Taccone, presidente dell'ENASARCO e membro del consiglio di amministrazione della stessa Assitalia. La commissione ha ritenuto attendibile l'appartenenza alla P2 del dottor Giasolli iniziato alla loggia allorché non era sospesa, in quanto lo stesso, se non avesse voluto far parte della formazione occulta, avrebbe potuto e dovuto dissociarsene, chiedendo di rimanere nella associazione massonica originaria scoperta. Il dottor Giasolli si è dimesso dall'incarico di amministratore delegato dell'Assitalia in data 13 gennaio 1982, conservando l'incarico di membro del consiglio di amministrazione. Per quanto riguarda il dottor Taccone, l'interessato aveva fatto pervenire alla commissione copia della nota del ministro del lavoro a lui indirizzata, con la quale gli si comunicava che la commissione inquirente, all'uopo nominata da quel Ministero, aveva espresso il convincimento che lo stesso Taccone, inquisito in qualità di presidente dell'ENASARCO, non dovesse ritenersi essere stato

margine da non oltrepassare

STOP

27-4-'82 DATA TURNO VIII/2

Mec. FIRMA P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE MARCORA 32

iscritto alla P2. La commissione di indagine, pur rilevando che i dati desumibili dalle scritture del Gelli concernenti l'inquisito convergerebbero nel farlo ritenere iscritto, ha ritenuto di poter escludere l'attendibilità della tesi sostenuta dall'interessato, il quale ha negato in radice la sua iscrizione alla loggia P2. Conseguentemente, nei confronti di quest'ultimo non è stata adottata alcuna iniziativa, di competenza per altro dell'INA.

PRESIDENTE. La ringrazio, signor ministro, per questa relazione così precisa. La Commissione desidererebbe conoscere le sue valutazioni in ordine a questo problema sulla base del ruolo che ella riveste e delle conoscenze che ha acquisito, valutazioni per altro soggettive, come è inevitabile.

MARCORA. Signor presidente, per quanto mi riguarda credo di avere adempiuto ed anche tempestivamente, a tutte le iniziative che erano nello spirito fissato, prima ancora che dalla legge, dalle disposizioni della Presidenza del Consiglio. Ovunque la commissione ha ritenuto che non vi fossero motivi per ritenere di non escludere la non appartenenza, siamo intervenuti tempestivamente. Come lei ha sentito, purtroppo altri elementi non sono in mio possesso.

ANTONINO CALARCO. Signor ministro, noi abbiamo ascoltato diversi suoi colleghi ed anche dal tono della voce abbiamo colto delle sfumature relativamente alla posizione soggettiva dei ministri in quanto tali e in quanto uomini politici rispetto al fenomeno della P2. Però complessivamente l'opinione pubblica si domanda se il Governo attualmen-

STOP

27-4-'82 DATA TURNO VIII/3

Mec. FIRMA P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE CALARCO

33

te in carica si sia posto il problema della disparità di trattamento che dipendenti da amministrazioni pubbliche risultanti iscritti negli elenchi di Gelli hanno subito in rapporto alla dipendenza da questo o da quel Ministero. Vi è capitato collegialmente, in sede di Governo, di riguardare questo aspetto molto importante, sul quale si sofferma l'opinione pubblica? Vi è una sorta di aria di ingiustizia che circola sulla P2 e sullo scandalo della P2, perché alcuni sono riusciti a farla franca, altri no. C'è modo di correggere questa situazione?

MARCORA. Senatore, forse il Presidente potrebbe convocarci qui tutti insieme e avrebbe la possibilità di verificare in contraddittorio. Ma questa è solo una battuta. Noi a livello di Consiglio dei ministri non abbiamo valutato i singoli casi. Lei come noi avrà avuto modo di rilevare che, là dove vi sono state disparità di giudizio tra la mia commissione del Ministero e le iniziative di altri Ministeri, io ho provveduto a segnalare al Ministero interessato qual era la documentazione in mio possesso.

ALDO RIZZO....

BOZZA NON CORRETTA

margine da non oltrepassare

STOP

27-4-'82 DATA TURNO VIII/4

Mec. FIRMA

P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE 34

ALDO RIZZO. Anch'io sento di dover dare atto al ministro del fatto che il suo Ministero è forse uno dei pochi nei quali non si verificata un'assoluzione in massa. Però, vi sono state delle assoluzioni; e con riferimento ai provvedimenti che sono stati adottati, io mi chiedo su quale base si sia pervenuti all'assoluzione. Si è proceduto all'assoluzione soltanto sulla base delle affermazione dell'interessato o sono state effettuate delle indagini accurate per vedere se, effettivamente, vi fossero rapporti tra le persone interessate, che risulterebbero negli elenchi della loggia P2, e Gelli o altri soggetti appartenenti egualmente alla loggia P2?

MARCORA, Ministro dell'industria, commercio ed artigianato. Come ho detto, con decreto del 25 luglio 1981, è stata costituita una commissione di indagine, composta da persone che per la loro esperienza e la loro moralità davano pieno affidamento di serietà e di imparzialità; io lascio agli atti della Commissione il verbale dal quale emergono le richieste che lei mi fa. Questo verbale, ovviamente, io non l'ho letto, ma esso specifica come le persone siano state interrogate, quali siano state le contestazioni fatte.

COPIA NON CORRETTA

ALDO RIZZO. E' chiaro che si tratta di un lavoro che riguada le commissioni e non il ministro.

GIOVANNI ANDREA MARCORA, Ministro dell'industria, commercio ed artigianato. Ovviamente, le commissioni hanno interrogato anche dirigenti del Ministero, hanno verificato situazioni e rapporti; certo non poteva farlo il ministro. Dagli atti che io lascio alla Commissione si vedrà cosa è stato fatto per ogni singolo caso, funzionario, membro di commissione o di enti sotto la nostra vigilanza.

margine da non oltrepassare

STOP

27/4/1982 DATA TURNO IX/1

ASSENZA FIRMA COMM/ P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE 35

RAIMONDO RICCI. Signor ministro, da quello che abbiamo sentito, l'oggetto dell'indagine - e lei ce ne ha comunicato anche puntualmente i risultati - che è stata portata avanti dalla commissione da lei nominata, è stato l'individuazione o meno di elementi che rendessero attendibile (e vi sono stati giudizi di certezza in senso negativo, in senso positivo, ed interlocutori o addirittura di dubbio o di probabilità) o meno l'appartenenza alla loggia massonica P2. IO chiedo, laddove l'appartenenza è stata ritenuta attendibile o addirittura certa, sono poi state fatte delle indagini relative all'attività delle persone, ai rapporti che esse hanno intrattenuto? La mia domanda è in stretta relazione con lo scopo assegnato dalla legge alla nostra Commissione che è quello di individuare in quale modo, non soltanto la P2, organizzativamente, si sia - per così dire - ramificata nei vari gangli dello Stato, ma anche di verificare in quale modo vi abbia operato, vi abbia fatto sentire la sua influenza. La commissione da lei nominata, dunque, ha esteso la propria indagine ad individuare le relazioni intrattenute da queste persone, o, comunque, a le, signor ministro, risulta qualcosa in questo senso? Nel caso, non ritiene che debba essere fatta un'indagine in questa direzione.

GIOVANNI ANDREA MARCORA, Ministro dell'industria, commercio e artigianato. Infanto devo precisare che l'unico dipendente del Ministero figurante negli elenchi è il dottor Angelo Rega che era in servizio in qualità di esperto alla rappresentanza d'Italia presso la NATO di Bruxelles. Quindi, sul dottor Rega il direttore generale del Ministero competente ha relazionato - credo - alla Commissione. Per quel che riguarda particolari atti in contrasto con gli interessi generali del paese e del Ministero, dico subito che non sono stati rilevati. Per quel che concerne i componenti di commissioni o comitati operanti nell'ambito delle

STOP

margine da non oltrepassare

27/4/1982 DATA TURNO IX/2

ASSENZA FIRMA COMM. P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE GIOVANNI ANDREA MARCORA 36

competenze, anche in questo caso è stato richiesto da parte nostra di avere delle notizie ed a quanto mi consta, non sono stati rilevati atti illeciiti.

GIORGIO BONDI. Anch'io do atto, così come hanno fatto altri colleghi, all'onorevole ministro dell'aver dimostrato, anche attraverso i dati che ci ha fornito, che le commissioni nominate dai vari Ministeri possono operare con criteri diversi, ed in questo caso, secondo me, con criteri molto più seri; e mi limito a dire questo. Ciò è testimoniato dal fatto che non solo vi sono alcuni - ed il ministro li ha citati - individui che la commissione amministrativa ha riconosciuto essere appartenenti alla loggia P2, ma anche dal fatto che tali commissioni sono pervenute a delle risultanze differenti rispetto a quelle cui sono pervenute altre commissioni, essendo le persone medesime oggetto di indagine di due commissioni. Tanto per citare il caso che lo stesso ministro mi ricordato, ho constatato che i risultati cui è pervenuta la commissione nominata presso il Ministero delle partecipazioni statali, per ciò che riguarda il professor Castagnoli, sono affatto diversi; tale commissione, infatti, conclude dicendo: "... Pertanto, la Commissione ritiene di escludere l'appartenenza del professor Castagnoli alla loggia P2". Dà, cioè, un giudizio secco e perentorio, mentre la commissione da lei nominata, almeno secondo me, fa un discorso più attendibile quando sostiene: "Nemmeno può escludersi che il Castagnoli non conoscesse - e, quindi, conoscesse - lo stato di sospensione ed il collaterale parassitario sviluppo, in forma occulta, dell'opera svolta da Gelli in tale direzione". Prendo, perciò, atto del fatto che la commissione nominata dal Ministero dell'industria ha concluso...

ROBERTO SPANO. Qual è la domanda?

BOZZA NON CORRETTA

27/4/1982 DATA TURNO IX/3

ASSENZA FIRMA COMM./ P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE 37

GIORGIO BONDI. La domanda è questa: come mai questo Castagnoli è rimasto? Ca-
ro Spano.

ROBERTO SPANO. Fai la domanda.

GIORGIO BONDI. La faccio la domanda, ma bisogna che la spieghi.

ROBERTO SPANO. Non facciamo valutazioni che andranno inserite nelle xxxxxxxx
xxx relazioni.

GIORGIO BONDI. Per fare la domanda dovevo dimostrare che questo personaggio era già stato oggetto di indagine da parte di un'altra commissione che era giunta a conclusioni diverse. Quello che mi preme mettere in evidenza, signor presidente, è che, nonstante il diverso giudizio, i risultati sono gli stessi, cioè che questo Castagnoli non è stato rimosso neppure dal ministro dell'industria. Continuo su questo piano perchè la domanda è unica ma investe il Ministero in quanto tale, soprattutto con riferimento ai predecessori del ministro in carica. Vorrei, quindi, chiedere al ministro Marcora come poteva Gelli nel luglio del 1979 conoscere tanto estesamente le questioni del Ministero al punto che, di fronte ad una richiesta fatta a Gelli (xxxxx viene pregato da un affiliato non alla P2 ma alla massoneria normale di insistere perchè venisse nominato un amico di tale affiliato direttore generale del Ministero dell'industria) questi risponda a questo signore, il 13 luglio 1979 - ex richiamo l'attenzione del ministro sulla data - dicendogli che non è possibile nominarlo anche se la persona è in possesso dei requisiti, perchè il Consiglio dei ministri ha nominato un altro che allora era capo di gabinetto del ministro; ed aggiunge che rimane, sì, vacante un'altra direzione generale, quella delle miniere, carica che, essendo rientrato da Ginevra il direttore, spetta a lui di diritto. E continua: "E' vero che è rimasta vuota un'altra direzione xxx generale, quella dell'artigianato, ma poichè questa branca è stata devoluta alle

1/4 1/2 3/4 3 2 1

STOP

margine da non oltrepassare

27/4/1982 DATA TURNO IX/4

ASSENZA FIRMA COMM/ P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE GIORGIO BONDI.

38

regioni, il posto è puramente simbolico e, per il momento, nessun ministro vuol prendersi la bega di proporre la nomina di un direttore generale. Qui siamo

margine da non oltrepassare

1/4

1/2

3/4

3

2

1

STOP

margine da non oltrepassare

27/4/1982 DATA TURNO IX/5

ASSENZA FIRMA COMM/ P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE BONDI

39

Qui siamo, diciamo, nella spiegazione dettagliata, ministro, di questioni anche dettagliate e delicate del Ministero dell'industria. Ora, essendo questo Ministero un Ministero particolarmente delicato, perché di lì sono passate e passano, per esempio, tutte le domande per il credito agevolato, eccetera, nonostante si discuta se il Ministero abbia o no i poteri che dovrebbe avere, è certo che una conoscenza così dettagliata degli affari del Ministero può indurre a pensare che Gelli non dico vi fosse di casa, ma avesse tali e tanti rapporti da poter influire in modo positivo o negativo su questioni che nulla avevano a che vedere con il buon funzionamento del Ministero stesso. Lei ha fatto, oltre a codesta inchiesta sulle persone, anche un'indagine per capire se degenerazioni - ha citato Carbone prima, che non aveva un posto qualsiasi - ha fatto indagini lei per vedere se la presenza e questa, diciamo, comunanza abbiano portato a deviazioni serie per ciò che riguarda la concessione dei crediti e per ciò che riguarda tutte le cose che lei sicuramente immagina?

BOZZA NON CORRETTA

MARCORA. Vorrei dire che non ci sono grosse divergenze sulla posizione di Castagnoli. La commissione di indagine ha ritenuto di non poter escludere che i dati risultanti dagli elenchi fossero fittizi, stanti gli attendibili elementi di giudizio forniti dal Castagnoli e già valsi per il riconoscimento della sua estraneità alla loggia P2. Da parte dell'analoga commissione nominata dal Ministero...

GIORGIO BONDI. Concluda, però!

PRESIDENTE. Lasci che il ministro esponga, senatore Bondi.

margine da non oltrepassare

27.4.82 DATA TURNO X/1

SERNICOLA/sm FIRMA P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE 40

MARCORA. La commissione di indagine dice: "Si crede di non poter escludere che i dati risultanti siano fittizi". D'altronde, anche la commissione delle partecipazioni statali perviene alla stessa valutazione e quindi abbiamo creduto di non dover procedere nei confronti di Castagnoli che, per la verità, è in rappresentanza della CISPEL. Era membro effettivo del Comitato consultivo per la produzione...

GIORGIO BONDI. E' un socialdemocratico.

MARCORA. La CISPEL ha nominato un suo rappresentante nel Comitato per l'energia, si potrebbe anche chiedere alla CISPEL...

PRESIDENTE. Senatore Bondi, lei faccia le domande.

MARCORA. Per quanto riguarda le notizie che il senatore Bondi ha letto, io non sono a conoscenza di cosa sia avvenuto in quel periodo, del perché non si sia nominato immediatamente il direttore. Non sono a conoscenza dei fatti indicati, anche perché, per poterne essere a conoscenza, avrei dovuto andarmi a rivedere tutti gli atti che sono stati fatti nel mio Ministero, probabilmente da adesso ad un decennio passato. Posso dire che, per quanto ci riguarda, il dottor Carbone, proprio per la sua appartenenza accertata, è stato da noi revocato da commissario alla Liquigas ed alla Liquichimica. Mi sembra che questo sia un atto del tutto formale. Tant'è vero che ha presentato ricorso e che la prima volta è stato sospeso il decreto, ma noi l'abbiamo riconfermato proprio perché l'appartenenza alla P2 può creare delle situazioni di non affidabilità della persona interessata. Ne abbiamo sospesi e revocati diversi in base alle risultanze. Certo che andare a vedere quello che ha fatto ciascuno

STOP

27.4.82 DATA TURNO X/2

SERNICOLA/sm FIRMA P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE MARCORA 41

nell'ambito della propria attività, credo che sia un lavoro abbastanza complesso. Non era questo il senso della circolare della Presidenza del Consiglio. Il senso era quello di accertare se uno avesse partecipato alla P2. Cosa questa che abbiamo fatto e credo che si possa dare atto alla commissione di averlo fatto con rigore, obiettività e soprattutto con molta diligenza.

PRESIDENTE. Non essendovi altre domande, la ringrazio, signor ministro, per le risposte date alla Commissione.

(Il senatore Giovanni Marcora, ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato, esce dall'aula).

BOZZA NON CORRETTA

27.4.82 DATA TURNO X/3

SERNICOLA/sm FIRMA P2

CAMERA DEI DEPUTATI

All. R 16

URGENTE PER
MOTOCICLISTA

RISERVATA ALLA PERS

Il Ministro
per l'Industria il Commercio
e l'Artigianato

Rif. tl. n. USA-SP-881/205 del 17.12.1981

Roma, 23 DIC. 1981

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
12 GEN. 82

80/R-

Caro Presidente,

la Commissione istituita presso questo Ministero con D.M. 25.7.1981, incaricata di accertare l'appartenenza alla cosiddetta Loggia P2 di amministratori di enti pubblici sottoposti alla vigilanza del Ministero, di commissari di enti e società e di componenti di collegi nominati con decreti proposti, emanati o promossi dal Ministro dell'Industria, ha terminato i suoi lavori il 17 dicembre u.s.

Ti trasmetto qui unita una copia della relazione conclusiva e mi riservo di comunicarTi al più presto i provvedimenti che, sulla base delle risultanze dell'indagine svolta dalla Commissione, si renderà opportuno adottare.

Cordiali saluti.

(Giovanni Marcora)

Sen.prof. Giovanni SPADOLINI
Presidente del Consiglio dei Ministri
= R O M A =

Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Gabinetto Segretario Speciale
12 GEN. 1982
N. USA/SP/31/205

93/B

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE D'INDAGINE ISTITUITA DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO CON DECRETO DEL 25 LUGLIO 1981

1 P R E M E S S A

Con decreto del 25 luglio 1981 l'On.le Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, in attuazione di direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri circa le azioni amministrative volte ad accertare e sanzionare i comportamenti tenuti da dipendenti ed amministratori pubblici in violazione dell'art.18, secondo comma della Costituzione e delle correlative norme vigenti e concretantisi "nell'appartenenza" alla cosiddetta Loggia "P2", istituiva una commissione d'indagine chiamandone a far parte i sottoscritti:

Prof. Avv. Giovanni ZACCARIA, Presidente Onorario della Corte dei Conti;

Prof. Avv. Giovanni CONSO, ordinario di diritto processuale penale nell'università di Torino;

Dott. Pellegrino IANNACCONE, magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori.

Alla commissione veniva conferito il compito di accertare, mediante la raccolta di notizie ed informazioni e lo svolgimento di opportune indagini, "l'effettiva partecipazione" alla suddetta Loggia di amministratori di enti pubblici sottoposti alla vigilanza del Ministero in parola, nonché di commissari di enti e società e di componenti di commissioni, nominati con decreti proposti o emanati dal Ministro e con decreti interministeriali dal medesimo promossi, i cui nominativi

Ministero dell'Industria del Commercio ed dell'Artigianato

risultavano inclusi negli elenchi resi pubblici dei presunti appartenenti alla Loggia stessa e ciò allo scopo dell'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori di competenza ministeriale.

Col decreto istitutivo venivano attribuiti alla commissione i più ampi poteri di indagine amministrativa, compresi quelli di acquisire atti e documenti e di convocare ed ascoltare gli indiziati e, se necessario, altre persone da essi indicate o che avessero richiesto di essere sentite.

Alla commissione veniva richiesto di riferire con relazione scritta sui risultati dell'indagine entro due mesi dalla data del decreto, prorogati successivamente di altri due mesi con scadenza al 25 novembre 1981 ed ancora fino al 20 dicembre 1981.

La commissione, sotto la presidenza del Prof.Avv. Zaccaria, ha tenuto sedute il 28 luglio, il 10 settembre, il 5 ottobre, il 7 ottobre, l'8 ottobre, il 15 ottobre, il 13 ed il 25 novembre e il 17 dicembre, come da verbali allegati alla presente relazione, avvalendosi dell'opera intelligente e solerte della Dott.ssa Maria Letizia Gamba Mazzaglia, dirigente superiore della direzione generale degli affari generali, alla quale col decreto istitutivo erano state conferite le funzioni di segreteria.

L'indagine ha preso le mosse dai documenti resi pubblici dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona e dalla comunicazione, da parte della direzione generale degli affari generali del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dei nominativi delle persone da inquisire stante l'incarico dalle medesime

./.

95/6

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

ricoperto nella pubblica amministrazione in base ad uno o più dei collegamenti con la sfera ministeriale indicati nel decreto istitutivo, e stante la menzione di esse, nella documentazione di base, quali appartenenti alla parte segreta della Loggia P2, secondo gli elenchi formati e tenuti dal Sig. Licio GELLI di tale formazione sociale occulta ed altro carteggio riguardante la medesima.

Trattasi delle persone, di seguito elencate, per ciascuna delle quali è stata formata una nota inserita in apposita cartella, contenente i dati relativi alla qualifica professionale, all'incarico ricoperto ed alla posizione nella Loggia rilevabile dai documenti accennati:

1) Badioli dott. Enzo .
2) Bartolozzi geom. Giovanni .
3) Franco ing. Gianfranco
4) Carbone dott. Eugenio
5) Franconi dott. Luigi .
6) Forgione amm. dott. Vittorio .
7) Croce dott. Giuseppe Renato .
8) Galante dott. Salvatore .
9) Poggiolini prof. Duilio .
10) Carenini On. Eugenio .
11) Schiassi Aldo .
12) Castagnoli dott.Carlo .
13) Favi dott. Tito. .

./.

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

- 4 -

Ai sopra elencati nominativi si sono aggiunti quelli di due amministratori di enti assicurativi vigilati dall'INA, per i quali il consiglio di amministrazione di questo istituto, su sollecitazione del Ministro dell'Industria, ha deliberato di affidare alla commissione il compito di procedere ai necessari accertamenti in ordine alla presunta appartenenza alla Loggia P2. Trattasi, secondo l'indicazione contenuta nella lettera indirizzata dal Presidente dell'INA al Prof. Zaccaria in data 28 settembre 1981, qui allegata, dei signori:

- Giasolli dott. Ilio
- Tacconi dott. Leandro.

La commissione nella completezza dei suoi componenti ha proceduto all'audizione delle persone suddette ad eccezione del Galante e de Badioli. Infatti il primo, debitamente convocato come tutti gli altri, faceva pervenire comunicazione epistolare dell'impossibilità di allontanarsi da Palermo per motivi di salute, familiari e personali, con allegata fotocopia di una dichiarazione di estraneità alla P2, fatta a suo tempo pubblicare nella rubrica " Lettere al Direttore" del Giornale di Sicilia, e che nella circostanza ribadiva; ed il secondo, pure invitato ad un colloquio onde porlo in grado di fornire ogni utile elemento di informazione alla commissione, telefonicamente informava che non riteneva di dover aderire all'invito.

L'audizione, come dagli allegati verbali delle riunioni tenute alla commissione, si è svolta previo chiarimento ad opera del Presidente degli obbiettivi dell'indagine, e previa partecipazione agli interlocutori, dei dati risultanti dai documenti parlamentari in ordine alla loro presunta appartenenza alla P2. Gli interessati hanno presentato memorie scritte, esibito copie di documenti e fornito informazioni e precisazioni in ordine all'oggetto del colloquio, secondo

./.

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

quanto risulta dai verbali delle sedute, cui sono allegati gli scritti prodotti.

L'ambito delle persone da ascoltare era stato preliminarmente, con deliberazione unanime della commissione, circoscritto a quelle per le quali al momento dell'insediamento di essa era ancora in atto il rapporto amministrativo introdotto con l'atto di nomina, di tal che non si è reputato di dover estendere l'indagine anche a coloro che fossero per qualsiasi causa cessati "ex iure" dal disimpegnare la funzione loro attribuita col medesimo, non sussistendo più il presupposto per un eventuale intervento sanzionatorio ministeriale.

Anche in via preliminare la commissione si è posto il quesito se l'indagine dovesse comprendere i funzionari di altro dicastero o di altra amministrazione autonoma, chiamati a comporre uffici collegiali su decreto di nomina o su proposta del Ministro dell'Industria, come membri di diritto in virtù della carica ricoperta nell'amministrazione di appartenenza o in forza di designazione da questa effettuata, ed ha ritenuto di risolverlo nel senso che dovesse riconoscersi preminenza all'indagine cui il funzionario fosse o fosse stato sottoposto presso detta amministrazione e che, di conseguenza, il compito della commissione in tal caso dovesse restringersi all'accertamento della situazione sopra configurata, ad acquisire possibilmente il documento relativo alle decisioni già adottate in quella sede ed a rappresentare queste risultanze all'On.le Ministro con le specificazioni del caso.

./.

98/B

Ministero dell'Industria del Commercio
e dell'Artigianato

- 6 -

Questo avviso della commissione rispecchia peraltro quello espresso dal Capo di Gabinetto del Ministero dell'Industria all'uopo consultato in proposito.

Per la necessaria informazione sulle vicende della Loggia P2 negli anni a cui risalgono i dati riguardanti le persone che hanno formato oggetto di indagine la commissione ha ritenuto opportuno far capo alla relazione presentata a suo tempo dal comitato di inchiesta nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, copia della quale è allegata alla presente.

Le persone inquisite non hanno indicato altre persone eventualmente da esaminare a conforto degli assunti esternati alla commissione, né si è verificata l'ipotesi formulata nel decreto istitutivo che persone non inquisite richiedessero di essere sentite in merito all'oggetto dell'indagine.

Prima di passare all'esposizione delle risultanze dell'indagine nei confronti di ognuna delle persone inquisite, deve sottolinearsi che, attesa la limitatezza dei poteri di investigazione, connaturale alla commissione per la sua qualità di organo soltanto amministrativo, in una materia che, come è noto già di per se stessa, per la segretezza del suo atteggiarsi, si contraddistingue per obbiettive difficoltà ricostruttive e rivalutative in dipendenza della unilateralità delle fonti di cognizione che la riguardano, le conclusioni di giudizio che saranno rassegnate sono condizionate allo stato delle conoscenze consentite da tali fonti e dipendono precipuamente da rilevazioni di riscontro che del contenuto di esse è stato possibile effettuare in base alla valutazione critica degli stessi e soli dati da esse offerti in comessio

Ministero dell'Industria del Commercio
e dell'Artigianato

- 7 -

con quelli contestativi,esplicativi o relativamente ammissivi, prospettat dagli inquisiti:

2 ESPOSIZIONE DELLE RISULTANZE

A) Badioli dott. Enzo, Presidente dell'I.C.C.R.E.A.

E' membro del Consiglio di Amministrazione dell'E.A. Fiera di Veron come da decreto ministeriale di nomina del 9.8.77,ma il suo nominativo n è stato riproposto per il ricostituendo Consiglio. Figura iscritto alla P2, tesserato con data di iniziazione del 30.3.77e di scadenza del 31.12 82,assegnato al gruppo Gelli,in regola col versamento delle quote social (£.50.000 per ciascuno degli anni 1977 e 1978; £.100.000 per ciascuno de gli anni 1979-1982),col grado di apprendista. Il versamento è documentat da ricevuta recante la data del 13.9.77 ed è imputato a pagamento delle suddette quote sociali.

B) Bartolozzi geom.Giovanni industriale.

Il Bartolozzi, Presidente della società Vetreria Etrusca,è membro del Consiglio di Amministrazione della Stazione Sperimentale del vetro di Venezia Murano,quale rappresentante degli industriali,come da decreto ministeriale di nomina del 13.3.79,con incarico che andrà a scadere il 31.12.

Figura iscritto alla P2 col grado di maestro,assegnato al gruppo fa cente capo al dr.Bernardini Domenico. Iniziato alla massoneria il 30.6.7 come da tessera valida fino al 31.12.82,non figura aver versato quote so ciali,ma soltanto la somma di £.200.000 in occasione di una sottoscrizio ne in favore di una bambina da sottoporre ad intervento cardio-chirurgico

Non ha contestato l'iniziazione,l'iscrizione ed il tesseramento,ma ha attribuito il trasferimento alla P2 ad una operazione unilaterale di vertice della massoneria,peraltro non contrastata da lui e da altri come lui, con i quali soleva periodicamente riunirsi in una precedente Log- gia massonica scoperta poi sciolta, della quale avrebbe fatto par- te - senza aver mai avuto rapporti con Gelli - allo scopo precipuo di ritrovarsi tra amici in riunioni prevalentemente conviviali

100/B

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

e di aver accesso all'estero, presso altre Loggie, a canali di informazioni utili per la sua attività di industriale.

Ha soltanto tenuto a dichiarare di non essere stato consapevole della segretezza della P2, che aveva ritenuto essere la stessa Loggia cui inizialmente aveva aderito, aggiungendo di aver effettuato due o tre versamenti di somme di danaro ad un incaricato della medesima.

C) Franco ing. Gianfranco, esperto di gestione aziendale.

E' membro del Consiglio di Amministrazione del CNEN e vice Presidente dell'ente, per decreto di nomina in data 6 gennaio 1981 del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Industria.

Figura iscritto alla P2, iniziato il 30 marzo 1977, tesserato fino al 31 dicembre 1979, assegnato al gruppo Gelli col grado massonico di apprendista. Figura altresì aver versato quote sociali per £.150.000 riferite agli anni 1977, 1978 e 1979 e di essere stato destinatario di una lettera circolare spedita dal Gelli il 12 luglio 1980 agli iscritti.

L'ing. Franco ha ammesso di avere, su invito del Gelli, aderito alla massoneria del Grande Oriente d'Italia, della quale ha dichiarato di condividere gli ideali, ma ha contestato di essere stato affiliato alla P2, di avere versato quote sociali per tale affiliazione e di avere ricevuto l'accennata lettera circolare. Egli, a seguito dell'iniziazione celebrata dal gran maestro Gamberini, alla presenza del Gelli, in una riunione tenutasi in un appartamento romano di

Ministero dell'Industria del Commercio dell'Artigianato

Via Condotti, nel corso della quale ha dichiarato di non ricordare se gli fosse stato comunicato che avrebbe fatto parte della Loggia P2, aveva rivolto al Gelli, da lui non più rivisto dopo il rito iniziatico, una lettera, esibita in copia fotostatica, priva di data, ma, secondo l'inquisito, inoltrata tre mesi dopo l'iniziazione, nella quale, manifestava al Gelli il suo stato d'animo di delusione per non essere stato messo in grado di servire la causa della massoneria in mancanza di riunioni tra fratelli e della possibilità di scambiare in esse punti di vista, attivando dibattiti sui modi di attuazione degli ideali massonici di sviluppo morale, sociale ed economico della comunità, e chiedeva pertanto di essere considerato "in sonno". Con la stessa missiva aveva restituito tessera, grembiule, guanti ed opuscoli consegnatigli all'atto dell'iniziazione, confermava di avere versato la quota dovuta per tale rito e comunicava che si sarebbe astenuto dal versare quote sociali.

D) Carbone dott. Eugenio, direttore generale del Ministero industria a riposo.

Il Carbone ricopre numerosissimi (26) incarichi di commissario di società del gruppo "Liquigas" poste in amministrazione straordinaria in base alla legge 95 del 1979, per effetto di decreti ministeriali di nomina in data 11 aprile 1980, 30 aprile 1980, 12 maggio 1980, 5 giugno 1980 e 15 luglio 1980 (più precise indicazioni qui ininfluenti possono trarsi dalla scheda allegata).

./. 102/B

Ministero dell'Industria del Commercio dell'Artigianato

- 10 -

Figura iscritto alla P2 col grado di maestro, iniziato l'1.1.77, tesserato fino al 31.12.1982, assegnato al gruppo centrale di Licio Gelli, ed esecutore del versamento della somma di £.100.000, imputata al pagamento delle quote sociali per gli anni 1977 e 1978, mediante assegno bancario del 13.4.1979, del quale è copia fotostatica in atti, dove è anche copia di ricevuta in data 6.2.1979 barrata con una P, ricevuta evidentemente preparata in anticipo rispetto alla data del pagamento, del quale peraltro è fatta annotazione anche in altro documento.

Il dott. Carbone ha dichiarato e dimostrato con l'esibizione del relativo attestato, di essere stato iniziato alla massoneria del Grande Oriente "a vista" dal gran maestro Salvini, nella qualità nel medesimo convergente di maestro venerabile della Loggia P2 fin dal 1973, cioè da epoca precedente l'attività anomala ascritta al Gelli sotto il nome della Loggia stessa, delle vicende della quale egli, non avendo più intrattenuto rapporti col Salvini e col Gelli, sarebbe rimasto sempre all'oscuro, avendo soltanto provveduto a trasmettere, su richiesta telefonica di persona qualificatasi come tesoriere della Loggia, l'assegno bancario intestato al Gelli sopra menzionato, nel convincimento che il contributo per spese, nella circostanza richiestogli, riguardasse la medesima Loggia, cui aveva aderito nel 1973 - come poteva desumersi dalla natura palese del mezzo all'uopo impiegato- e non il pagamento di quote sociali scadute, che era stato fatto figurare senza peraltro che gliene fosse fatta

./. 103/B

Ministero dell'Industria del Commercio dell'Artigianato

pervenire ricevuta, e senza che l'operazione di tesseramento, in base alla quale egli era stato affiliato alla Loggia P2 nel 1977, fosse mai stata portata a sua conoscenza.

Il dott. Carbone ha contestato in definitiva di avere fatto parte della formazione sociale occulta della P2 dovuta alle iniziative del Gelli, tenendo peraltro a sottolineare che la sua spontanea adesione alla massoneria, in linea con una tradizione perpetuatasi fin dal Risorgimento nella famiglia paterna, (mentre in quella materna era dominante la tradizione di stretta osservanza cattolica) non gli aveva giàmmai impedito di curare fedelmente i delicati affari di Stato anche segreti che gli erano stati affidati, per il disbrigo di uno dei quali (trattative col Governo Iugoslavo che condussero al trattato di Osimo) anzi era stato fatto segno nel 1974 a vivaci attacchi proprio da parte di alcune Logge massoniche ed in particolare da persone che formulavano critiche a nome del Gelli, il che lo aveva dissuaso da quell'anno in poi, ad avere contatti con la Loggia originaria.

E) Franconi dott.Luigi.

E' membro effettivo del collegio dei revisori dell'ENEL come da decreto del Presidente della Repubblica del 12.1.1981 n.292 emesso su proposta del Ministro dell'Industria in base a designazione effettuata dal Ministro del bilancio.

Figura iscritto alla P2 col grado di maestro, iniziato l'1.1.1977 tesserato fino al 31.12.1982, assegnato al gruppo centrale di Licio

./.

104/B

Ministero dell'Industria del Commercio dell'Artigianato

Gelli, destinatario di una circolare dal medesimo spedita, intestatario di una ricevuta in data 20.3.1978, per il versamento alla P2 della somma di £.100.000, che sarebbe avvenuto, secondo altre annotazioni, il 16.11.1978, e con raccomandata del 6.11, somma che risulta imputata a pagamento di quote sociali per gli anni 1977, 1978 e 1979 nella misura rispettiva di £.30.000, 30.000 e 40.000.

Il Franconi ha contestato in radice tutte le suddette risultanze, dichiarando di non aver mai aderito alla P2 in qualsiasi forma, facendo per di più rilevare che il numero del telefono di casa annotato, nelle carte di Gelli è errato (non 8649247, ma 864488). Del Gelli, a suo dire, egli avrebbe fatto conoscenza allorché il predetto nel 1945 era stato sottoposto ad un procedimento istruttorio da parte della commissione provinciale di epurazione di Pistoia presso la quale esso Franconi prestava servizio, dopo di che, ma in epoca remota (tra il 1950 ed il 1955), aveva avuto occasione d'incontrarlo altre due volte durante viaggi in treno.

F) Forgione dott. Vittorio, ammiraglio della marina militare, direttore del Centro Applicazioni dell'Energia Nucleare (CAMEN) di San Piero a Grado (Pisa).

Ricopre inoltre l'incarico di membro del consiglio interministeriale di coordinamento e di consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare ed alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, su decreto di nomina del Presidente del Consiglio

.1.

105/B

Ministero dell'Industria del Commercio dell'Artigianato

- 13 -

dei Ministri del 20.6.1980, in rappresentanza del Ministero della Difesa, su proposta del Ministro dell'Industria.

Figura iscritto alla P2 con data di iniziazione dell'1.1.1977, tesserato fino al 31.12.1982, assegnato al gruppo facente capo al Prof. Achille Alfano, col grado di maestro. Sono registrati versamenti di quote sociali per il 1977 ed il 1978 dell'ammontare di £.50.000 per ciascun anno, come da ricevuta del 1°.9.1978 di lire 100000 a lui intestata. Il versamento di tale somma devesi però ritenere essere avvenuto il 12.12.1978 come da altra annotazione rinvenuta nelle carte di Gelli, all'ordine del quale il Forgione trasse su un conto bancario cointestato a lui e alla moglie Mirella un assegno recante la data e l'importo suindicati. Figura inoltre come destinatario il 24.7.1980 di una lettera circolare del Gelli.

Infine nella domanda di iniziazione presentata dal Maresciallo maggiore dei Carabinieri Nocilli Enrico appare tra i nominativi di coloro che avrebbero potuto fornire referenze sull'aspirante massone.

Il Forgione ha comunicato di essere sottopostoaprocedimento disciplinare per la presunta sua partecipazione alla P2, presso la sua amministrazione di appartenenza ed ha chiesto che si tenga conto dell'esito di tale procedura, nella quale aveva già fornito elementi di discarica all'ufficiale inquirente.

Egli, comunque, ha dichiarato di far parte della massoneria fin dal 1975, di essere affiliato alla Loggia napoletana n.902 di

./.

106/B

Ministero dell'Industria del Commercio dell'Artigianato

- 14 -

Emilio Francione e di avere respinto le insistenti richieste del Gelli, conosciuto nel 1977 o nel 1978 a Roma, dove nel frattempo era stato trasferito per servizio, di trasmigrare alla loggia romana di esso Gelli, al quale aveva trasmesso l'assegno sopra menzionato per contribuire ad opere di beneficenza e tacitarlo, in pari tempo, per i vani tentativi di ottenere il passaggio di esso Forgione alla P2.

Ha dichiarato, infine, di conoscere l'aspirante massone Nocilli, il quale, essendo a parte della fede massonica di esso Forgione, aveva ritenuto di menzionarlo tra coloro che avrebbero potuto fornire autorevoli positive informazioni sul proprio conto.

G) Croce dr. Giuseppe Renato, magistrato.

E' membro della commissione industria ed ecologia, come da decreto ministeriale del 18 marzo 1980.

Figura iniziato il 25.9.1979, tesserato fino al 31 dicembre 1982, assegnato al gruppo centrale del Gelli, col grado di apprendista, senza versamento di quote sociali.

Il Croce ha vivamente contestato l'iscrizione alla P2 attribuendola a fatto "delinquenziale ed arbitrario" del Gelli, col quale aveva stabilito contatti unicamente per ottenere appoggi nel mondo politico e culturale italiano, cui il Gelli appariva introdotto nella sua veste di ministro plenipotenziario per i rapporti culturali e commerciali del governo argentino ed in parti-

167/B

Ministero dell'Industria del Commercio dell'Artigianato

colare per essere presentato all'On. Piccoli, presidente a quel tempo (1979) della Democrazia Cristiana, ed interessarlo alla sopravvivenza dell'Ente Nazionale Protezione Animali, del quale esso Croce era stato nominato dal Ministro dell'Interno commissario straordinario, Ente del quale si profilava la soppressione per effetto della normativa di cui alla legge n. 382 del 1977 ed al D.P.R. n. 616 del 1977, anche a causa della contrarietà manifestata nell'ambito della commissione parlamentare per gli affari regionali, cui era devoluta la decisione circa gli enti da sopprimere, dal suo vice presidente On. Kersler, democristiano trentino amico dell'On. Piccoli.

Il Gelli aveva colto l'occasione per propagandare gli ideali massonici ed in più riprese per sollecitare l'adesione alla massoneria di esso Croce, che aveva dapprima opposto la sua condizione di magistrato e di cattolico credente, quindi, consultatosi col suo consigliere spirituale, aveva inequivocabilmente manifestato al Gelli la sua volontà di declinare l'invito.

H) Galante dr. Salvatore, medico pediatra.

E' membro del consiglio di amministrazione dell'Ente Autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo, come da decreto ministeriale di nomina dell'11.9.1978, in rappresentanza di detto Comune.

Figura negli elenchi degli iscritti alla P2, assegnato al

Ministero dell'Industria del Commercio dell'Artigianato

gruppo facente capo all'Avv. Salvatore Bellassai, ma senza tessera, senza indicazione della data di iniziazione, né di versamenti di quote sociali, né di numeri telefonici. Appare soltanto destinatario di una circolare spedita dal Gelli il 26 luglio 1980.

Come si è detto in premessa il Galante ha, in forma epistolare, contestato la iscrizione.

I) Poggiolini prof. Duilio, Direttore generale del Ministero della Sanità.

E' membro di tre commissioni, rispettivamente per l'aggiornamento del prezzario generale delle materie prime, per la valutazione degli oneri a carico delle aziende per la ricerca scientifica e le royalties, per l'indagine sul rapporto costi-ricavi delle specialità medicinali, su decreti del Ministro dell'Industria del 18 aprile 1977, 31 maggio 1977 e 26 gennaio 1981; in tutte e tre le commissioni in rappresentanza del Ministero della Sanità.

Il Poggiolini nel colloquio avuto con la commissione ha contestato la iscrizione alla P2 ed ha dichiarato di essersi limitato a presentare una domanda di adesione alla massoneria, non seguita, per sua stessa nuova determinazione, dalla partecipazione al rito iniziatico, peraltro non celebratosi, nella data stabilita, successiva alla perquisizione nella villa del Gelli che portò alla scoperta del materiale documentario relativo a detta or-

Ministero dell'Industria del Commercio dell'Artigianato

ganizzazione. Ha al riguardo fatto presente che il procedimento disciplinare cui era stato sottoposto nella sua amministrazione di appartenenza si era concluso con decisione di archiviazione, come da comunicazione rivoltagli il 2 settembre 1981 dal Ministro della Sanità, della quale ha esibito copia.

Ricorre, ciò stante, la condizione prefigurata in premessa perchè la commissione si esima dall'effettuare proprie valutazioni circa il comportamento del Poggiolini, atteso che egli è attributario di incarichi derivanti dalla qualifica rivestita in altro Dicastero.

L) On. Carenini dr. Egidio, deputato al Parlamento.

E' membro del consiglio di amministrazione dell'Ente Autonomo Fiera di Milano, come da decreto di nomina del 17 settembre 1976, in attesa di conferma per il triennio 1981-1984, su designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Figura iscritto alla P2, iniziato l'1 gennaio 1977, tesserato fino al 31 dicembre 1982, assegnato al gruppo Gelli, senza indicazione del grado ricoperto, in regola col versamento delle quote sociali per gli anni coperti dal tesseramento in ragione di lire 50.000 per ognuno, versamento peraltro avvenuto, come da ricevuta senza data, in unica soluzione di lire 300.000, mentre da altra annotazione, dal seguente tenore: "Carenini Egidio 3/5-77/82 cons. 500", l'importo sembrerebbe essere stato (se non s

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

- 18 -

tratta di un errore di trascrizione) di lire 500.000.

Agli atti è anche copia di un vaglia cambiario emesso all'ordine di Luigi Bianchi, su richiesta del Carenini, per l'importo di lire 100.000, con firma di girata del "dr. Gelli".

L'On. Carenini ha contestato "in toto" i dati relativi alla sua iscrizione, pur ammettendo di essere stato in rapporti di amicizia con il Gelli e la sua famiglia, senza tuttavia essere stato giammai richiesto di aderire alla massoneria e di versare somme di denaro. Quanto al vaglia cambiario, ha dichiarato che esso è relativo ad un rapporto con il suo panettiere Bianchi e di ignorare il rapporto di costui con il Gelli cui il titolo fu girato.

M) Schiassi Aldo, spedizioniere.

E' componente della Giunta della Camera di Commercio di Bologna per il settore trasporti nonchè componente del consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale dell'ente camerale medesimo "Aeroporti dell'Emilia Romagna".

Figura iscritto alla P2, iniziato il 30 ottobre 1980, senza assegnazione a gruppi, con tessera valida fino al 31 dicembre '85, senza versamento di quote sociali, apparente consegnatario di una lettera relativa all'iniziazione in data 30.10.1980. E' anche menzionato in altra lettera dal Gelli scritta al Capogruppo Giunchiglia il 25 luglio 1980. Quanto al calendario delle iniziazioni tenute il 30.10.1980 il nominativo dello Schiassi è preceduto in es-

Ministero dell'Industria del Commercio dell'Artigianato

so dalle indicazioni "12) ore 15.30" e seguito dall'annotazione "Giunchiglia assente". Presso il Giunchiglia fu sequestrata copia di una lettera in data 25.9.1980, nella quale si fa menzione dello Schiassi tra coloro che erano invitati al rito iniziatico da tenersi appunto alle 15.30 del 30.10.1980.

Lo Schiassi ha contestato l'iniziazione e l'iscrizione spiegando di avere, su proposta di tale Balestrieri, con il quale era in relazione di affari, presentato domanda di iscrizione alla massoneria, nella prospettiva di estendere per il tramite di tale società, le sue relazioni pubbliche nel campo dell'attività professionale di spedizioniere internazionale, di avere ricevuto da Arezzo le lettere con le quali gli si comunicava dapprima l'accoglimento della domanda e quindi la data fissata per la sua iniziazione, ma di non essersi presentato alla relativa cerimonia il 30.10.1980 (onde l'annotazione di "assente" risultante dagli atti, da riferirsi a lui e non al Giunchiglia), dopo avere peraltro già preavvertito telefonicamente la "segreteria" di Arezzo, con anticipo di due mesi, che egli avrebbe disertato la riunione e chiesto in restituzione la scheda che lo concerneva, decisione questa da lui assunta su consiglio di amici che gli avevano fatta presente l'incompatibilità della iscrizione alla massoneria con l'attività di pubblico amministratore da lui esercitata. Ha infine precisato di non avere mai visto il Giunchiglia, capo del gruppo toscano della P2.

Ministero dell'Industria del Commercio dell'Artigianato

N) Castagnoli prof. Carlo, Ordinario di fisica generale nell'Università di Torino.

E' membro effettivo del comitato consultivo per la produzione combinata di calore ed energia, come da decreto ministeriale di nomina del 25 giugno 1979, in rappresentanza della CISPEL (Confederazione Italiana dei Servizi Pubblici degli Enti Locali), nonchè membro della giunta dell'ENI.

Figura iscritto alla P2, assegnato al gruppo del dr. Ioli Francesco, iniziato il 13 giugno 1980, con tessera valida fino al 31 dicembre 1985, col grado di maestro, autore di un versamento di lire 100.000 imputato a pagamento di quote sociali per lo anno 1980, come da ricevuta recante la data dell'8.7.1980 e da altra annotazione che però data il versamento al 13.11.1980.

Il Castagnoli ha contestato la iscrizione alla P2 ed al riguardo ha dichiarato che l'apposita commissione d'indagine nominata dal Ministro per le partecipazioni statali aveva riconosciuto la sua non appartenenza a detta loggia, accogliendo le sue spiegazioni, ripetute anche in questa sede e consistenti:

a) nella documentata sua appartenenza, fin dal 1969, col grado di maestro, alla loggia massonica scoperta TAI di Torino (è stata esibita copia fotostatica del relativo attestato);

b) nella documentata opera svolta dal dr.prof. M. Graziani, maestro venerabile di una loggia del Grande Oriente d'Italia, su richiesta di esso Castagnoli, affinchè questi potesse trasfe-

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

rirsi ad una loggia romana in previsione del trasferimento a Roma della sua principale sede di lavoro, determinata dalla nomina a membro della giunta dell'ENI (è stata esibita copia della dichiarazione al riguardo resa dal Graziani alla commissione di indagine istituita dal Ministro per le partecipazioni statali);

c) nell'interruzione sopravvenuta dell'operazione di trasferimento, dovuta al fatto che nel frattempo esso Castagnoli era stato nominato presidente dell'Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris di Torino, il che lo obbligava a rimanere in tale città salvo assentarsi settimanalmente per partecipare a Roma alle riunioni di giunta dell'ENI aventi tale periodicità (sull'interruzione ha deposto nella sede indicata il Graziani);

d) nel fatto che la ricevuta sopra menzionata non reca la firma del tesoriere e del segretario amministrativo e non presenta, come per altri casi, il segno P per indicare l'avvenuto pagamento, né esiste alcun documento in tal senso recante la sottoscrizione di esso Castagnoli.

O) Favi dr. Tito, industriale.

E' membro del collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio industria e artigianato di La Spezia.

Figura iscritto alla P2, senza tessera, assegnato al grup-

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

- 22 -

po Gelli, senza data di iniziazione, senza versamento di quote sociali, destinatario di una circolare in data 11 luglio 1980. In un elenco di tessere scadenti il 31 dicembre 1979 e di richieste di fotografie risulta apposta la seguente annotazione "no 20) Favi dr. Tito La Spezia 0187/33255".

Il Favi ha dichiarato di essersi volontariamente iscritto alla massoneria nel 1968 e che la sua iniziazione era stata registrata, come da attestati all'uopo esibiti, dal maestro venerabile della P2 prof. Gamberini, prima dell'avvento del Gelli, quando detta loggia era del tutto regolare. Ha inoltre dichiarato di non aver mai conosciuto il Gelli, aggiungendo che dal 1971 aveva rinunciato a partecipare ad ogni riunione di loggia, pur non ponendosi "in sonno" e che si era da allora astenuto dal versare quote sociali, di tal che l'inserimento negli elenchi della P2 gestita dal Gelli doveva ritenersi un atto arbitrario del medesimo, come era provato dalla lacunosità dei dati concernenti esso Favi e soprattutto dall'erronea indicazione della sua qualità di direttore dell'Unione Industriali di Genova, laddove egli era stato direttore dell'Unione di La Spezia.

p) Giasolli dr. Ilio, dirigente industriale.

Ricopre l'incarico di amministratore delegato della società Le Assicurazioni d'Italia.

Figura iscritto alla P2, tesserato con data di iniziazione del

Ministero dell'Industria del Commercio dell'Artigianato

1.1.1977 e di scadenza del 31.12.1982, assegnato al gruppo Gelli, in regola col versamento delle quote sociali (lire 50.000 per ciascuno degli anni 1977 e 1978; lire 100.000 per ciascuno degli anni 1979-82), col grado di maestro. Il versamento della somma di lire 500.000 è documentato da ricevuta recante la data del 24 giugno 1977 ed è imputato a pagamento delle suddette quote sociali. Lo stesso pagamento in altro documento è annotato come avvenuto il 29 settembre 1978 e questa è la data recata da un assegno al portatore tratto sul conto corrente n. 505368/01 della Banca Commerciale Italiana, firmato dal Giasolli e per girata dal Gelli.

Il Giasolli ha confermato di essere stato iscritto alla P2, ma ha fatto presente che l'iniziazione era avvenuta ad opera del gran maestro Gamberini in presenza della loggia (e non a vista) il 25 marzo 1976, quando quest'ultima operava come loggia scoperta, e di aver solo successivamente conosciuto il Gelli, rimanendo estraneo ad ogni attività dal medesimo promossa. Non ha contestato il versamento della somma di lire 500.000 per il pagamento delle quote sociali ed ha aggiunto di aver pagato con assegno tratto sul suo conto corrente presso la Banca Commerciale Italiana in data 29.3.1976 di cui ha fornito copia fotostatica, anche la somma di lire 100.000 a titolo di iscrizione e ciò a dimostrazione dell'epoca di essa, anteriore alla prevaricazione della P2 allorchè questa era stata gestita dal Gelli.

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

- 24 -

Q) Tacconi Dr. Leandro, presidente dell'ENASARCO, giornalista.

E' membro del consiglio di amministrazione della soc. Le Assicurazioni d'Italia.

Figura iscritto alla P2, iniziato il 26.1.1978, tesserato fino al 31.12.1982, assegnato al gruppo Gelli, col grado di apprendista, in regola col pagamento della quota sociale per il 1978, documentato da ricevuta recante l'importo di lire 100.000 e la data del 26.1.1978 e da altra annotazione, del seguente tenore 112) Tacconi Leandro - 78 cons. pagato 50/50, dalla quale sembra doversi desumere che il pagamento fosse avvenuto in doppia soluzione.

Il Tacconi, pur manifestando preferenza per l'essere inquisito dal Ministero del lavoro in relazione alla sua carica di presidente dell'ENASARCO, ha ritenuto opportuno contestare anche davanti a questa commissione la sua appartenenza alla massoneria ed in particolare alla loggia P2, siccome incompatibile con la sua affiliazione, fin dal 1968, all'ordine dei Frati minimi di S. Francesco da Paola. Ha inoltre dichiarato di non aver mai versato somme, nemmeno a titolo di beneficenza a favore della loggia del Gelli, che aveva conosciuto in una riunione di amici avvenuta agli inizi del 1978 in un bar, nel corso della quale si era parlato di massoneria ed egli aveva espresso un'adesione di massima, non seguita da alcun atto di iscrizione né

Ministero dell'Industria del Commercio dell'Artigianato

da richieste del Gelli in tal senso. Ha infine fatto notare che la ricevuta in atti è priva di sottoscrizione e l'annotazione di pagamento non risulta barrata con una crocetta, deponente, come in altri casi, per un pagamento effettivo.

3 CONSIDERAZIONI GENERALI

Tutte le persone inquisite risultano negli elenchi tenuti dal Gelli contrassegnate da un'indicazione in codice, da un numero di fascicolo, dall'assegnazione ad un gruppo (ad eccezione dello Schiassi e del Poggiolini), da un numero di tessera (ad eccezione del Galante e del Favi), dall'annotazione della data di iniziazione alla massoneria (ad eccezione del Galante e del Favi), dall'indicazione del grado massonico (ad eccezione del Poggiolini, del Carenini, dello Schiassi, del Favi), dall'annotazione di dati domiciliari e telefonici (meno che per il Favi). Cotesta rilevazione, ad un esame macroscopico, potrebbe costituire non tanto un punto di partenza dell'indagine quanto un punto di arrivo, uno sbocco positivo dell'accertamento da compiere. Infatti, secondo uno o più dei ricorrenti contrassegni, deponenti per l'iscrizione alla P2 delle persone cui essi sono documentalmente attribuiti, occorrerebbe concludere che l'iscrizione sia realmente avvenuta, in mancanza di elementi che al contrario depongano per la non genuinità o la non veridicità dei

Ministero dell'Industria del Commercio dell'Artigianato

fatti documentati.

Farebbero da supporto argomentativo sul piano formale ad una siffatta linea di impostazione macroscopica del giudizio la varietà e pluralità dei contrassegni documentati, la integrazione in cui essi tra loro si pongono, la corrispondenza alla realtà verificata in alcuni casi, l'omessa fondata registrazione del contrassegno in altri, per tutti un qualche se pur tenue tratto di aggan ciamento della persona registrata alla sfera della massoneria ed alla figura del Gelli, oppure un atteggiamento di propensione o di sponibilità, più o meno esplicito e costante, ad accoglierne le suggestioni.

Questi caratteri della documentazione, pur non essendo atti a dimostrarne la veridicità, indubbiamente consentono sintomatica mente in prima approssimazione di escludere, realisticamente, che essa sia frutto di una costruzione di pura fantasia del documenta tore, che si sia avvalso della diversificazione dei contrassegni, proprio come callido espediente per renderla attendibile.

Tuttavia, secondo il prudente avviso della Commissione, l'ac certamento positivo dell'appartenenza degli inquisiti alla P2 non può affidarsi congruamente ai risultati di un giudizio macroscopi co quale quello ipotizzato, la cui validità è posta in crisi dal rilievo che in alcuni casi esaminati uno o più dei contrassegni documentati devono sicuramente ritenersi non fedeli o perchè riflettenti una situazione "in itinere", data invece per già concre

Ministero dell'Industria del Commercio dell'Artigianato

tatasi, o perchè inadeguati alla situazione reale o perchè frutto di una qualche manipolazione più o meno scoperta o intenzionale dell'elaboratore, portato a scambiare un'aspettativa magari fondata nel corrispondente evento precocemente documentato.

Appare perciò necessaria una valutazione analitica diretta ad assodare per così dire la prova di resistenza, caso per caso, del giudizio macroscopico a fronte delle contrapposte versioni fornite dall'inquisito per sottrarsi alla sua apparente concludenza.

Deve però subito dirsi che tale prova di resistenza non può riscontrarsi nel ritratto morale e professionale che questo o quel l'inquisito ha provveduto a tracciare di se stesso (le relative note sono allegate ai verbali delle audizioni), ponendo in rilievo personali convincimenti religiosi o politici presentati come o stativi o remorizzanti rispetto ad una ipotetica volontà adesiva alla occulta formazione sociale facente capo al Gelli, oppure certe posizioni di prestigio già raggiunte per propri meriti nella vita pubblica prima che si verificasse la presunta adesione, né può riscontrarsi nel fatto che nessun elemento di prova può ricavarsi dal carteggio reso pubblico di una partecipazione attiva dell'inquisito alla vita ed alla attività della formazione predetta o di una collusione profittevole con l'attivatore di essa o di un assecondamento delle di lui non commendevoli mire, ed altresì che nessuna prova "aliunde" sia emersa di una eventuale infedeltà dello

Ministero dell'Industria del Commercio dell'Artigianato

inquisito nel disbrigo degli affari pubblici a lui affidati.

La ragione di ciò è chiara. In questa sede di indagine amministrativa si tratta invero di stabilire con sufficiente attendibilità un fatto di appartenenza occulta alla P2 e non le cause che abbiano potuto determinarlo o le vicende che ne siano seguite e nemmeno la motivazione del comportamento adesivo, quando sia certa la cosciente volontarietà di esso, anche se dovuto a mancata circospezione, imprevidenza, facile condiscendenza, valutazione di compatibilità con altre idealità e posizioni personali o quant'altro possa influire in un giudizio di valore e non in un giudizio storico qual è quello richiesto alla Commissione.

Nell'analisi da compiere in quest'ultima direzione la Commissione ha ritenuto di dover assegnare importanza decisiva alla documentata erogazione di somme di denaro a favore della P2 da parte dell'inquisito, quale dato che getta su tutti gli altri, in ipotesi fallaci o non risolutivi, una inoppugnabile luce di veridicità e di innegabile riscontro obiettivo, fornendo esso sicura dimostrazione di un rapporto sociale immanente e reale e non puramente figurativo o immaginario, quale quello che gli altri dati di per sé potrebbero rappresentare.

Né è da dire che anche la documentazione dei versamenti potrebbe avere consistenza meramente figurativa: questa ipotesi sfiorerebbe l'assurdo perchè presupporrebbe che il documentatore "sine causa" fosse ricorso al falso, in taluni casi anche materiale pur di fornire ulteriore e non necessaria e comunque non attuale

Ministero dell'Industria del Commercio dell'Artigianato

- 29 -

parvenza di verità ad altre annotazioni, per giunta dando prova di incoerenza con il non farlo per tutte le persone comprese negli elenchi.

Un'ultima notazione da effettuare concerne la linea di barramento in giallo apposta su alcuni nominativi compresi nell'elenco allegato alla relazione parlamentare n.2 bis, tra i quali tutti gli inquisiti meno il Galante, il Croce, il Poggiolini e il Favi.

Il dato non ha, allo stato delle conoscenze, una sua significatività positiva, ma potrebbe avere significato la mancanza di esso, atteso che i quattro casi sopra menzionati di omesso barramento sono proprio quelli in cui gli altri dati negli elenchi sono lacunosi o palesemente fittizi (per il Galante non risultano il numero di tessera e la data di iniziazione, per il Croce non risultano versate quote sociali, per il Favi mancano tutte e tre tali annotazioni, per il Poggiolini è segnata una iniziazione non ancora avvenuta).

4 CONSIDERAZIONI PARTICOLARI E CONCLUSIVE

A) Badioli dott. Enzo.

La commissione di fronte all'atteggiamento che il dr.Badioli ha ritenuto di assumere, per il quale non è stato possibile porre in essere alcun colloquio utile ai fini dell'espletamento del proprio mandato, non può che dare atto di quanto sopra nell'impossibilità di produrre ulteriori elementi valutativi tanto meno valutabili a discarico del prenominato.

B) Bartolozzi Giovanni.

La iscrizione alla P2 può ritenersi attendibile, coinciden-

./.

Ministero dell'Industria del Commercio dell'Artigianato

do i dati documentati con le ammissioni dell'inquisito.

L'errore in cui egli sarebbe incorso circa la natura segreta della loggia, pur potendo essere attendibile in relazione all'appartenenza dell'inquisito ad un gruppo periferico della P2, ricostituitosi sulla base di un sodalizio locale preesistente, trova un elemento di contrario giudizio nel fatto che il Bartolozzi risulta iniziato il 30.6.1978, in epoca in cui la loggia P2, ufficialmente sospesa nel 1976, già da molto tempo operava in forma ed organizzazione decisamente segreta, come da istruzioni del Gelli delle quali l'inquisito non potè non essere reso partecipe prima della cerimonia iniziatica.

C) Franco ing. Gianfranco.

Il Franco, per sua ammissione, fu iscritto alla P2 e ne fu tesserato. Generica è la di lui contestazione di non aver versato quote sociali. I dati documentati trovano conferma nella stessa lettera che egli avrebbe inviato al Gelli manifestandogli la volontà di essere considerato "in sonno". La tessera, con l'occasione restituita, non consentiva equivoco circa l'appartenenza alla P2, a nome della quale il Gelli è da ritenere che l'avesse rilasciata come di consueto. D'altro canto se la lettera fu veramente scritta non si comprende perchè fosse indirizzata al Gelli e non al Grande Oriente, se il mittente non fosse stato certo di essere affiliato alla loggia del Gelli.

Ministero dell'Industria del Commercio dell'Artigianato

- 31 -

D) Carbone dtt. Eugenio

L'appartenenza alla P2 può ritenersi attendibile, benché la data registrata di iniziazione (1°.1.1977) abbia carattere convenzionale come in tutti i numerosi casi in cui persone, negli anni precedenti iniziate " a vista" dai gran maestri dell'ordine, nel corso dell'opera Gelliana di organizzazione segreta della P2, seguita alla sospensione della Loggia ufficiale "scoperta" (quella del cosiddetto piedilista depositato al Grande Oriente), furono affiliate a detta organizzazione.

La commissione è del parere che, anche se affiliazione e tesseramento fossero stati frutto di unilaterale disegno dell'organizzatore, gli interessati non ne fossero rimasti all'oscuro: sta di fatto che chi non espresse dissenso pose in essere un comportamento concludente nel senso di voler accettare la partecipazione alla organizzazione occulta. E' difficile, peraltro, credere che il Carbone effettuasse il 13.4.1979 il versamento della somma di £.100.00 con un assegno bancario tratto all'ordine del Gelli, ritenendo che il pagamento non fosse da imputare a quote sociali, bensì a spese risalenti al tempo remoto della sua iniziazione (1973, quando la figura del Gelli non era emersa come figura pilota della Loggia P2 ed era estranea comunque all'iniziazione "a vista" alla massoneria del Grande Oriente, della quale il Carbone era stato volontario partecipe).

./.

Ministero dell'Industria del Commercio dell'Artigianato

E) Franconi dott. Luigi

I dati documentali sono per così dire a circuito chiuso nel senso che essi non trovano al di fuori della loro convergente significatività positiva alcuna possibilità di riscontro. D'altro canto la contestazione radicale di appartenenza alla P2 espressa dall'inquisito non ha convinto la commissione, stante l'annotazione del versamento della somma di £.100.000 ad opera del medesimo, che riesce ostico attribuire a mera invenzione del documentatore, tanto più che non c'è ragione sufficiente per ritenere che questi dovesse spingere l'inventiva fino al punto da ripartire la imputazione della somma, in ipotesi simulatamente ricevuta, in modo inconsueto con l'indicazione, per ciascuno degli anni di riferimento delle quote sociali, di importi inferiori a quelli ordinari.

La data di iniziazione convenzionale (1°.1.1977)farebbe pensare ad una pregressa iniziazione "a vista", convertita in affiliazione alla Loggia P2 da parte del Gelli, con richiesto ed attuato versamento successivo di contribuzione ad opera dell'affiliato che, con essa, si manifesta aderente all'operazione, come peraltro è dato desumere dalla corrispondenza con lui intrattenuta dal Gelli, di cui pure è traccia documentale.

F) Forgione dott. Vittorio

Il fatto che il Forgione fosse affiliato ad una Loggia napoletana "scoperta", come egli ha dichiarato, nulla toglie a che egli

./.

Ministero dell'Industria del Commercio dell'Artigianato

- 33 -

avesse ritenuto conveniente di fare parte anche della formazione coperta della Loggia romana del Gelli, secondo le indicazioni convergenti del relativo carteggio, tra le quali, precipua e convincente, quella del versamento di quote sociali mediante assegno bancario non contestato dal traente se non per l'imputazione della somma trasferita.

La contorta spiegazione di tale trasferimento, fornita dal medesimo, non ha convinto la commissione, che è portata a credere ad una raggiunta intesa tra il Gelli ed il riluttante destinatario delle sue insistenti proposte di affiliazione alla P2, in questa ultima direzione.

G) Croce dott. Giuseppe Renato

Il mancato versamento di quote sociali accredita la tesi del Croce che tutti gli altri dati documentali che gli sono riferiti nel carteggio del Gelli siano puramente figurativi e riflettano una iniziativa unilateralmente dal medesimo assunta prima che il Croce avesse maturato l'intenzione di iscriversi alla P2, accogliendo l'intenso proselitismo che verso di lui era stato spiegato, dati rimasti poi immodificati allorché era intervenuta la sua espressa manifestazione di indisponibilità a far parte della massoneria.

H) Galante dott. Salvatore

La lacunosità dei dati che lo riguardano, unita al mancato versamento di quote sociali, non consentono di ritenere raggiunta la prova della iscrizione alla P2.

IC .1. 126/B

Ministero dell'Industria del Commercio dell'Artigianato

- 34 -

I) Poggiolini prof. Duilio

Il Ministero di appartenenza ha già escluso che egli avesse fatto parte della P2 e del resto la data dell'iniziazione appare per le ragioni dette del tutto figu-rativa.

L) Carenini On. dott. Egidio

Salvo che per il carattere convenzionale della data di iniziazione (1°.1.1977), che farebbe propendere per una anteriore iniziazione " a vista", convertita poi dal Gelli in affiliazione alla P2, e salvo altresì che per la non corrispondenza delle annotazioni relative all'entità della somma che il Carenini avrebbe versato alla medesima, non sussistono serie ragioni per dubitare che l'affiliazione documentata non corrispondesse ad un'intesa reale intervenuta tra il Gelli e l'On. Carenini, apparendo peraltro inverosimile che, dati i rapporti amichevoli tra loro correnti, il primo si arbitrasse di compiere un'operazione non condivisa dall'altro e s'ingegnasse poi con la redazione della ricevuta del versamento a far apparire reale, senza uno scopo cogente o apprezzabile, la adesione alla Loggia.

M) Schiassi Aldo

Sussistono serie ragioni per escludere o quanto meno per dubitare che lo Schiassi abbia fatto parte della P2, giacché è incerta la presenza del medesimo alla cerimonia iniziatica, ben potendo l'annotazione "assente" riferirsi a lui e non al capo gruppo Giunchiglia che non aveva motivo di essere presente alla cerimonia

Ministero dell'Industria del Commercio dell'Artigianato

stessa, tenuto conto del fatto che dagli elenchi non risulta neppure che lo Schiassi fosse stato già assegnato a quel gruppo.

N) Castagnoli prof. Carlo

Non si può escludere, stanti gli attendibili elementi di giudizio forniti dal Castagnoli e già valsi per il riconoscimento della di lui estraneità alla P2 da parte di altra commissione di indagine, che i dati risultanti dagli elenchi siano fittizi e frutto di un'elaborazione preventiva all'effettivo trasferimento del medesimo dalla Loggia scoperta torinese, di cui egli faceva parte, a quella romana del Gelli di cui, per di più, nemmeno può escludersi che il Castagnoli non conoscesse lo stato di sospensione ed il collaterale parassitario sviluppo in forma occulta per l'opera svolta dal Gelli in tale direzione.

O) Favi dott. Tito

Gli elementi raccolti depongono a chiare note per la non appartenenza alla P2.

P) Giasolli dott. Ilio

L'appartenenza alla P2 può ritenersi attendibile. Se il Giasolli, iniziato all'orché la Loggia non era sospesa, non avesse voluto far parte ~~delle~~ ~~decisioni~~ ~~e non~~ della formazione occulta che dal 1977 in poi assunse forma, consistenza ed organizzazione per iniziativa del Gelli, avrebbe potuto e dovuto dissociarsene, chiedendo di rimanere nella formazione originaria scoperta. C'è perciò ragione per ritenere che già origina-

./.

128/B

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

- 36 -

riamente egli avesse interesse a non apparire tra i componenti della Loggia al cospetto della quale a suo dire sarebbe stato iniziato; tanto che il suo nominativo non fu compreso nel relativo piedilista depositato al Grande Oriente. Sta comunque di fatto che egli effettuò il versamente della somma di £.500.000 con assegno emesso a favore del Gelli in epoca (29.9.1978) in cui già sull'attività del medesimo nell'ambito della P2 erano state sollevate critiche e riserve in massoneria e fuori.

Q) Tacconi dott. Leandro

L'interessato ha fatto pervenire copia della nota del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale a lui indirizzata in qualità di Presidente dell'ENASARCO, con la quale gli si comunica che la commissione inquirente all'uopo nominata da quel Ministro ha espresso il convincimento che lo stesso Tacconi non si debba ritenere essere stato iscritto alla P2.

Questa commissione, ancorché i dati desumibili dalle scritture del Gelli, concernenti l'inquisito, convergerebbero nel farlo ritenere iscritto, non esclude che la tesi sostenuta dal predetto, che nega in radice la iscrizione, possa essere attendibile, ponendo mente al rilievo che nell'annotazione di pagamento il termine abbreviato " cons" possa significare "considerarsi" pagato, e perciò che il pagamento non sia stato effettivamente eseguito.

128/B

Ministero dell'Industria del Commercio dell'Artigianato

Tanto la commissione, all'esito dei suoi lavori, ritiene di poter rassegnare in tutta coscienza all'On.le Ministro e, per la parte di competenza, al Sig. Presidente dell'INA.

Roma, lì 17.12.1981

LA COMMISSIONE

MODULARIO
Ind. Comm. - 60

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2 Mod. 30

000163
RISERVATO
SEGRETO

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

RELAZIONE PER LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2.

In seguito alla pubblicazione degli elenchi dei presunti appartenenti alla loggia massonica P2, l'Amministrazione da me diretta ha individuato negli elenchi stessi i nominativi di un proprio dipendente in servizio, di quattro componenti di commissioni, nonchè di nove amministratori o revisori di enti pubblici e di società sottoposti alla vigilanza del Ministero stesso.

Mentre per il dipendente del Ministero è stato attivato il procedimento disciplinare ai sensi del T.U. delle disposizioni sugli impiegati civili dello Stato, per accertare l'effettiva appartenenza delle altre persone alla predetta Loggia, stante la carenza di un potere disciplinare diretto, ho provveduto ad istituire con decreto 25.7.1981 una Commissione d'indagine composta dal Prof. Avv. Giovanni Zaccaria, presidente onorario della Corte dei Conti, dal Prof. Avv. Giovanni Conso, professore ordinario di diritto processuale penale nell'Università di Torino e dal Dr. Pellegrino Iannaccone, magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori.

La commissione ha portato a termine i suoi lavori, dopo varie sedute, il 17 dicembre 1981 con relazione di cui consegno copia, tenendo conto di tutti i dati risultanti dagli elenchi

./.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

MODULARIO
Ind. Comm. - 60

Mod. 30

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

(numero del fascicolo, assegnazione a un gruppo, numero di tessera, iniziazione, grado, note di diversa natura) e dando altresì peso preponderante al documentato pagamento di somme di danaro alla P2, quale elemento chiarificatore di altri non sempre convincenti, ed alla meditata valutazione degli ulteriori elementi acquisiti dalla commissione stessa durante il corso delle audizioni degli interessati.

Riferisco qui di seguito sulle singole posizioni.

A) L'unico dipendente del Ministero figurante negli elenchi è il Dr. Angelo Rega, dirigente superiore per i servizi dell'energia nucleare, in servizio in qualità di esperto alla Rappresentanza permanente d'Italia presso la Nato di Bruxelles dallo 11 maggio 1976 al 15 gennaio 1982, data in cui è stato richiamato in sede, cessando dal predetto incarico.

La Commissione di disciplina, cui il Dr. Rega è stato deferito, ha sospeso il procedimento disciplinare per un supplemento di istruttoria.

Il funzionario istruttore, all'uopo nominato, ha già consegnato una prima relazione ed è in procinto di presentare ulteriori notizie integrative richieste dalla commissione stessa.

B) Per quanto riguarda i componenti di Commissioni o Comitati operanti nell'ambito delle competenze del Ministero dell'In-

./.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 8.

MODULARIO
Ind. Comm. - 60

Mod. 30

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

dustria espongo sinteticamente di seguito le risultanze dei lavori della Commissione d'indagine e le iniziative assunte.

Va premesso che in via preliminare la commissione si è posto il quesito se l'indagine dovesse comprendere i funzionari di altro dicastero o di altra amministrazione autonoma, chiamati a comporre uffici collegiali, su decreto di nomina o su proposta del Ministro dell'Industria, come membri di diritto in virtù della carica ricoperta nell'amministrazione di appartenenza o in forza di designazione da questa effettuata, ed ha ritenuto di risolverlo nel senso che dovesse riconoscersi preminenza all'indagine cui il funzionario fosse o fosse stato sottoposto presso detta amministrazione e che, di conseguenza, il compito della commissione in tal caso dovesse restringersi all'accertamento della situazione sopra configurata, ad acquisire possibilmente il documento relativo alle decisioni già adottate in quella sede ed a rappresentare queste risultanze all'On.le Ministro con le specificazioni del caso.

1) FORGIONE Dott. Vittorio
ammiraglio della marina militare. Membro del Consiglio interministeriale di coordinamento e di consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare ed alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, in rappresentanza del Ministero della Difesa, nominato con D.P.C.M. 20.6.1980, su proposta del Mini

./.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S

MODULARIO
Ind. Comm. - 80

Mod. 30

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

stero dell'Industria.

La commissione d'indagine è pervenuta alla conclusione di ritenere attendibile la sua appartenenza alla P2.

Peraltro l'Ammiraglio Forgione ha successivamente trasmesso copia della nota n.8010063 dell'11 marzo 1982 a lui diretta con la quale lo Stato Maggiore della Marina gli comunicava che l'inchiesta formale disciplinare disposta nei suoi confronti si era conclusa con il proscioglimento da ogni addebito con l'archiviazione della pratica senza provvedimenti a carico.

Poichè l'Amm. Forgione venne nominato in seno al predetto Comitato su designazione del Ministero della Difesa ho provveduto a trasmettere a quel dicastero lo stralcio della relazione della Commissione d'indagine per le valutazioni e determinazioni di sua competenza.

2) CROCE Dott. Giuseppe Renato
magistrato. Membro della Commissione industria ed ecologia. La Commissione d'indagine ha accreditato la tesi [redacted] secondo cui il mancato versamento delle quote sociali rende puramente figurativi tutti gli altri dati documentali.

Devo comunque soggiungere che, a seguito della ristrutturazione della Commissione permanente per l'industria e l'ecologia, di recente disposta con D.M. 16.4.1982, il Dr. Croce non ne fa più parte.

./.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 8

MODULARIO
Ind. Comm. - 60

Mod. 30

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

3) CASTAGNOLI Prof. Carlo
professore ordinario di fisica generale all'Università di Torino. Membro effettivo del comitato consultivo per la produzione combinata di calore e di energia, in rappresentanza della CISPEL, nominato con D.M. 25.6.1979.

La Commissione d'indagine ha ritenuto di non poter escludere che i dati risultanti dagli elenchi fossero fittizi, stanti gli attendibili elementi di giudizio forniti dal Castagnoli e già valsi per il riconoscimento della sua estraneità alla loggia P2 da parte della analoga Commissione nominata dal Ministro delle partecipazioni statali che aveva indagato in relazione all'incarico del Castagnoli stesso di membro della Giunta dell'ENI. D'altra parte ha ritenuto anche di non poter escludere che l'interessato non conoscesse lo stato di sospensione della loggia P2 ed il suo collaterale sviluppo in forma occulta.

Considerata da un lato la formula dubitativa adottata dalla Commissione d'indagine e dall'altro il riconoscimento della non appartenenza alla loggia P2 espresso dalla Commissione costituita dal Ministro delle partecipazioni statali, ho ritenuto di non dover adottare alcuna iniziativa nei confronti del Castagnoli.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

4) POGGIOLINI Prof. Duilio
direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della

./.

MODULARIO
Ind. Comm. - 60

Mod. 30

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

sanità. Membro della commissione per l'aggiornamento del prezzario generale delle materie prime, della commissione per la valutazione degli oneri a carico delle aziende per la ricerca scientifica e la royalties e della commissione tecnica per l'indagine sul rapporto costi-rincari delle specialità medicinali, commissioni tutte operanti presso il C.I.P.

Poichè il Ministero di appartenenza, a seguito di procedimento disciplinare, ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico del Poggiolini, la commissione d'indagine, in coerenza con il ricordato criterio generale adottato, ha ritenuto di prenderne atto, considerando assorbente la decisione del Ministero della sanità, in funzione della preminenza del rapporto e atteso che il Poggiolini stesso ricopre presso il Ministero industria incarichi derivanti dalla qualifica rivestita nell'Amministrazione di appartenenza.

Non è stato, pertanto, dato luogo all'adozione di provvedimenti.

— . —

c) Circa gli Amministratori di enti pubblici ed i Commissari di Società sottoposti alla vigilanza del Ministero è emerso quanto segue.

5) SCHIASSI Aldo

spedizioniere. Componente della Giunta della camera di commercio di Bologna, in rappresentanza dei trasportatori, Componente

./.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

MODULARIO
Ind. Comm. - 60

Mod. 30

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

del consiglio di amministrazione dell'azienda speciale della Camera stessa "Aeroporti dell'Emilia-Romagna".

La commissione ha ritenuto che sussistono serie ragioni per escludere o quanto meno per dubitare che lo Schiassi abbia fatto parte della P2. Pur ritenendo coerentemente di non dover effettuare alcun intervento, su richiesta del Prefetto di Bologna, competente per la nomina, ho provveduto a trasmettergli uno stralcio della relazione della commissione concernente la posizione dell'interessato.

6) FAVI Dott. Tito
industriale, direttore dell'unione industriali di Genova. Membro del collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio di La Spezia. La commissione ha ritenuto che gli elementi raccolti depongono a chiare note per la sua non appartenenza alla P2.

Pertanto non si è ritenuto di promuovere alcuna iniziativa.

7) BARTOLOZZI geom. Giovanni
industriale, presidente della Vetreria Etrusca. Membro del Consiglio di amministrazione della stazione sperimentale del vetro di Venezia-Murano in rappresentanza degli industriali nominato con decreto ministeriale 3.3.1979.

./.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

MODULARIO
Ind. Comm. - 60

Mod. 30

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

La commissione ha ritenuto attendibile l'adesione alla loggia, coincidendo i dati documentali con le ammissioni dello inquisito.

Il geom. Bartolozzi non è stato confermato nel Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale ricostituito con D.M. 6.4.1982.

8) CARENINI On.Dr. Egidio
deputato al Parlamento. Membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente Autonomo Fiera di Milano in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato con D.M. 17.9.1976.

La Commissione ha ritenuto che non sussistono serie ragioni per dubitare che l'affiliazione documentata alla loggia P2 non corrispondesse ad una intesa reale intervenuta con il Gelli.

L'On. Carenini non è stato confermato nel Consiglio della Fiera, ricostituito con D.M. 9.11.1981.

9) BADIOLI Dr. Enzo
presidente dell'istituto di credito delle Casse rurali artigiane, membro del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo Fiera di Verona in rappresentanza degli aderenti effettivi, nominato con D.M. 9.8.1977.

La commissione ha preso atto degli elementi documentali esistenti a carico del Badioli, non avendo potuto acquisire ulteriori elementi di valutazione, dal momento che il medesimo non

./.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

MODULARIO
Ind. Comm. - 60

Mod. 30

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

ha aderito all'invito di presentarsi alla commissione.

Il Dr. Badioli non è stato riproposto per il nuovo consiglio in corso di ricostituzione (si è tuttora in attesa della designazione dei propri rappresentanti da parte della regione Veneto).

10) GALANTE Dr. Salvatore

pediatra. Membro del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo, in rappresentanza del Comune di Palermo, nominato con D.M. 11.9.1978.

La commissione non ha ritenuto raggiunta la prova della iscrizione alla P2, per la lacunosità dei dati che lo riguardano e per il mancato versamento di quote sociali.

Il Dr. Galante non è stato confermato dal Comune di Palermo, che ha designato altro rappresentante per il nuovo consiglio (tuttora in attesa di ricostituzione per mancanza di alcune designazioni).

11) FRANCONI Dr. Luigi

membro effettivo del collegio dei revisori dell'ENEL, nominato con D.P.R. 12.1.1981 su proposta del Ministro dell'industria, in rappresentanza del Ministero del Bilancio.

Il Franconi ha negato radicalmente di appartenere alla P2, ma la commissione non è rimasta convinta delle sue argomentazioni dato il contrario significato dei dati documentali ed in par-

./.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

MODULARIO
Ind. Comm. - 60

Mod. 30

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

ticolare dell'attestazione del versamento di quote sociali. Poichè il Dr. Franconi venne nominato nel collegio dei revisori dell'ENEL su designazione del Ministro del bilancio, ho trasmesso a questi lo stralcio della relazione della commissione d'indagine che lo riguarda per le valutazioni e le determinazioni di competenza.

12) FRANCO Ing. Gianfranco

esperto di gestioni aziendali. Già Direttore generale del CNEN. Membro del consiglio di amministrazione del CNEN, nominato con D.P.C.M. 6.1.1981, su proposta del Ministero dell'industria, poi eletto vice presidente dal consiglio stesso.

La commissione ha ritenuto l'Ing. Franco appartenente alla loggia in base ai dati documentali e al significato di alcune sue dichiarazioni.

Nelle more della trasmissione ufficiale al CNEN delle risultanze dell'indagine (anticipate nelle vie brevi al presidente del CNEN) è intervenuto il decesso dell'Ing. Franco in data 24 gennaio scorso.

COMMISSARI DI ENTI O SOCIETA'

13) CARBONE Dott. Eugenio

ex direttore generale del Ministero dell'industria preposto alla direzione generale della Produzione industriale per vent'anni, dal

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

MODULARIO
Ind. Comm. - 60

Mod. 30

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

26.2.1960 al 1°.2.1980 e da tale ultima data collocato a riposo per raggiunti limiti di età. Nominato commissario di 29 società del gruppo Liquigas Liquichimica, poste in amministrazione straordinaria in base alle norme della legge 95/1979, con decreti del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro del tesoro, emanati in diverse date, ricadenti nel 1980 e 1981.

La commissione ha espresso l'avviso che l'appartenenza del Carbone alla P2, possa ritenersi attendibile in quanto anche se l'affiliazione ed il tesseramento fossero stati frutto di unilaterale disegno dell'organizzatore, l'interessato non ne era rimasto all'oscuro. La Commissione ha ritenuto inoltre che il mancato dissenso abbia determinato un comportamento concludente nel senso dell'accettazione alla partecipazione alla organizzazione occulta.

Con decreto 29 gennaio 1982 al Dott. Carbone, su conforme parere del CIPI, è stato revocato l'incarico di commissario straordinario delle Società del gruppo Liquigas-Liquichimica.

Contro tale decreto l'interessato ha proposto ricorso al TAR del Lazio con richiesta di sospensione, accolta dal TAR, con ordinanza del 22.3.1982.

Rivalutata la situazione e sentito nuovamente il CIPI che nella seduta del 24 marzo ha espresso parere favorevole, con decreto in pari data è stata confermata la revoca del dott. Carbone dall'incarico in questione, integrando la motivazione.

./.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

MODULARIO
Ind. Comm. - 60

Mod. 30

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

^^^^^^^^^^^^^^^^

D) A seguito delle direttive da me impartite ai Presidenti degli Enti vigilati, il Consiglio di amministrazione dell'INA ha affidato alla stessa commissione di indagine da me istituita l'incarico di procedere ad accertamenti sulla appartenenza alla loggia massonica P2 del dott. Ilio Giasolli, membro del Consiglio di amministrazione e amministratore delegato dell'Assitalia (1) e del dott. Leandro Taccone, Presidente dell'ENASARCO e membro del Consiglio di amministrazione della stessa Assitalia.

---

(1) (società di diritto privato a partecipazione prevalente (99%) dell'INA non rientrante secondo l'interpretazione letterale nelle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio con nota 6 luglio 1981: "enti e società che assolvono a fini di interesse pubblico in virtù di un rapporto di concessione, di un rapporto cioè che implica il sussistere nel concessionario anche di requisiti di affidamento nell'organizzazione del personale.").

./.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

MODULARIO
Ind. Comm. - 60

Mod. 30

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

La commissione ha ritenuto attendibile l'appartenenza alla P2 del dott. Giasolli iniziato alla loggia allorchè non era sospesa, in quanto lo stesso, se non avesse voluto far parte della formazione occulta avrebbe potuto e dovuto dissociarsene chiedendo di rimanere nella associazione massonica originaria scoperta.

Il dott. Giasolli si è dimesso dall'incarico di amministratore delegato dell'Assitalia in data 13 gennaio 1982, [redacted] conservando l'incarico di membro del consiglio di amministrazione.

Per quanto riguarda il dott. Taccone, l'interessato aveva fatto pervenire alla Commissione copia della nota del Ministro del lavoro a lui indirizzata con la quale gli si comunicava che la Commissione inquirente all'uopo nominata dal quel Ministero aveva espresso il convincimento che lo stesso Taccone, inquisito in qualità di Presidente dell'ENASARCO, non dovesse ritenersi essere stato iscritto alla P2.

La Commissione di indagine, pur rilevando che i dati desumibili dalle scritture del Gelli concernenti l'inquisito convergerebbero nel farlo ritenere iscritto, ha ritenuto di non poter escludere l'attendibilità della tesi sostenuta dall'interessato, il quale ha negato in radice la sua iscrizione alla loggia P2.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 6

MODULARIO
Ind. Comm. - 60

Mod. 30

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

Conseguentemente nei confronti di quest'ultimo non è stata adottata alcuna iniziativa di competenza peraltro dell'INA.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

MODULARIO MAR MERC 4

All. T. MOD 3

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA LOGGIA M. S. L. A P2

Roma, 18 /9

Ministero della Marina Mercantile

GABINETTO

Prot. N. 1391/6 y Allegati

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Ufficio Giuridico del Coordinamento Legislativo ROMA

Risposta al Foglio del

Div. Sez. N.

Presidenza del Consiglio dei Ministri Gabinetto Segreteria Giuridica 11 AGO. 81 N. 628/105

OGGETTO: Associazioni Segrete-Art.212 R.D. 18.6.1931 n.773.

Facendo seguito alla precedente nota del 22 u.s.prot. n.1289 concernente l'argomento in oggetto,si rende noto che con lettera del 21.7.1981 il Presidente del Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali,On.le Giovanni Nonne, ha rivolto formale "interpello" al Dr.Mario Zaccagnini circa l'appartenenza dello stesso alla Loggia Massonica P2.

Alla predetta domanda, il Dott.Zaccagnini ha risposto con lettera del 22 stesso mese che in copia si allega.

Con l'occasione, si fa presente che, con nota del 14 luglio 1981 (allegato 2), il Registro Italiano Navale ha comunicato che, negli elenchi pubblicati sui nn. 21.5.1981 e 10.7.1981 del quotidiano "Il Tempo",figura come appartenente all'associazione segreta di cui trattasi il Dr.Franco Samaestri, membro del Consiglio di Amministrazione del predetto Istituto.

Al riguardo, tenuto conto della natura eminentemente privatistica del Registro Italiano Navale(sia pure svolgente funzioni di pubblico interesse in base ad autorizzazione dello Stato e sotto la vigilanza ed il controllo del Ministero della Marina Mercantile per quanto concerne l'amministrazione) nonchè dell'incarico ricoperto dal Dr.Samaestri in rappresentanza di un privato organismo qual'è l'Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici,si prega di voler cortesemente fornire indicazioni circa le eventuali iniziative nel caso specifico adottabili da questa Amministrazione in attuazione delle disposizioni di cui alla circolare 6 luglio 1981 di codesta Presidenza.

IL CAPO DI GABINETTO

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

137/B

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Risposta al foglio del
Div. Sez. N.

OGGETTO: Associazioni segrete - Art. 212 del R.D. 16.3.1931 n. 773.

RISERVATA

e, p.c.: AL GABINETTO DELL'ON. MINISTRO

S E D E

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO

S E D E

In adempimento alle direttive ricevute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la circolare che si trasmette in allegato, si prega di avviare, qualora il contenuto della circolare stessa sia applicabile a codesto Ente e ne ricorrano gli ulteriori presupposti, le procedure previste.

Si resta in attesa di ricevere a suo tempo notizie al riguardo.

IL DIRETTORE GENERALE

1244

138/B

Caro Presidente,

in riferimento alla Sua lettera del 21.7.1981 [illegible] quale mi si richiedono chiarimenti in ordine alla mia posizione nei confronti dell'associazione segreta denominata "loggia P2", tengo a dichiarare quanto segue:

1) con due lettera in data 26 maggio e 1° giugno 1981 indirizzate ambedue al Ministro della Marina Mercantile, On.le Francesco Compagna e a Lei nella Sua funzione di Sottosegretario di Stato e di Presidente del Comitato di Amministrazione del Fondo, ritenni mio dovere chiarire con immediatezza, di mia iniziativa, la mia posizione.

2) non ho, pertanto, oggi che da confermare quanto ebbi a dichiarare nelle lettere richiamate e specificatamente la mia totale estraneità all'attività della "così detta loggia P2" organizzata dal Sig. Gelli, che non ho mia conosciuto e con il quale non potevo avere, come non ho, intrattenuto rapporti di sorta.

Con ciò ho inteso e intendo affermare che non appartengo, non ho aderito o fatto domanda di adesione o effettuato versamenti alcuno di quote o contribuzioni alla predetta associazione.

D'altra parte, la natura stessa e il tenore della documentazione in base alla quale si è ritenuto di dover procedere nei miei confronti ad accertamenti preliminari, parlano da sè. Nei noti elenchi trasmessi dalla Magistratura e via via pubblicati negli atti parlamentari, viene semplicemente indicato e abusivamente inserito il mio nominativo senza alcun elemento specificativo comprovante la mia presunta partecipazione alla suddetta associazione segreta: nè un numero di tessera, nè una data di iscrizione, nè cifre relative ad eventuali quote sociali versate, ecc.

Nessuna forma di appartenenza, nessuna partecipazione nè diretta, nè indiretta vi è stata da parte mia alla richiamata associazione e conseguenzialmente non posso avervi o avervi avuto compartecipazione o responsabilità alcuna, tanto meno, ovviamente, di carattere direttivo. ./.

On.le Giovanni Nonne
Sottosegretario di Stato
Marina Mercantile
Presidente "Fondo gestione"
= S E D E .

138/B

Nella mia attività di Direttore del Borgo, [illegible] specificamente alcuno è stato posto in essere che [illegible] mi abbia condotto direttamente o indirettamente alla più volte richiamata associazione, avendo agito esclusivamente nell'osservanza delle leggi e nell'interesse del servizio.

Può essere utile richiamare la conclusione cui è pervenuta la Commissione Centrale di Controllo del P.S.I. - Partito cui sono iscritto - la quale al termine di una specifica indagine ha proclamato ufficialmente, con documento del 17 giugno 1981, pubblicato sull'Avanti" del 18 giugno, la mia estraneità alla associazione in oggetto.

Mi preme, altresì, informare che ho interessato e incaricato il mio legale di esaminare tutte le possibilità di procedere giudizialmente nei confronti del Gelli e ignoti con opportuno atto di denuncia alla Procura della Repubblica di Roma per l'annotazione arbitraria del mio nominativo negli elenchi della suddetta associazione segreta, riservandomi di tutelare in quella sede i miei diritti.

Con la coscienza serena affermo, pertanto, di non aver commesso infrazione alcuna di legge, alcun illecito disciplinare, violazione alcuna dei doveri derivanti dal rapporto di lavoro, non solo, ma di avere sempre seguito ed osservato comportamento di assoluta correttezza e lealtà verso l'istituzione e in difesa e tutela dei suoi esclusivi interessi e [illegible] lità.

Nella speranza di averle fornito chiarimenti esaurienti, La saluto molto cordialmente.

(Mario Z[illegible]

140/B

MINISTERO DELLA SANITÀ

SEGUE

84

(Entra in aula il ministro Altissimo).

PRESIDENTE. A nome della Commissione la ringrazio per la sua disponibilità a collaborare con la Commissione in relazione a queste audizioni che la Commissione ha voluto partendo dalla considerazione obiettiva che è data dalla presenza nella sua amministrazione di presunti affiliati alla loggia massonica P2. Quello che la Commissione desidera sapere da lei è la organizzazione e la consistenza degli affiliati alla loggia nell'ambito della sua amministrazione, le finalità eventualmente perseguite, se vi sono state deviazioni all'interno dell'amministrazione dovute alla presenza della loggia P2 o in amministrazioni o enti di cui la sua amministrazione abbia compito di vigilanza, quali sono state le risultanze della commissione amministrativa e ed infine la sua valutazione, anche se soggettiva, in relazione a questo problema sul quale la Commissione sta indagando.

BOZZA NON CORRETTA

A [illegible] . [illegible] la segnalazione da parte della Presidenza del Consiglio in cui si indicava che alcuni funzionari dell'amministrazione sarebbero stati appartenenti alla loggia P2. Inizialmente si trattava di [illegible], un dirigente generale, [illegible], il dottor Romanelli e il dottor Mazzotti. Iniziammo la contestazione degli addebiti che venivano segnalati dalla Presidenza del Consiglio; in data 17 luglio 1981 ~~xxxxxxxx~~ inviai una lettera al professor Duilio Poggiolini, il cui testo è del seguente tenore:

27/4/1982 DATA

PAG/SOT FIRMA

CAMERA DEI DEPUTATI

TURNO 21/1

P2

SEGUE ALTISSIMO

85

"A seguito degli accertamenti preliminari effettuati in relazione alla presenza del suo nominativo negli elenchi dei presunti iscriti all'associazione denominata "Loggia P2", e sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 1083/1981 Sez. I del 24/6/1981 "sull'applicabilità dell'articolo 212 del testo unico L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773" e delle conseguenti istruzioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con circolare n. 27744/10.3.1 del 6 luglio 1981 e degli atti trasmessi dalla Presidenza stessa con successiva nota dell'11 luglio 1981, contesto alla signoria vostra i seguenti fatti:

- avere presentato, in data 30 luglio 1980, domanda di affiliazione all'associazione denominata "Loggia P2" (atto pervenuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Gabinetto - con nota n. SP/535/205 dell'11 luglio 1981);
- con lettera autografa del 16 settembre 1980, avere inviato al signor Licio Gelli una "foto tessera", in relazione ad analoga richiesta, contenuta in una lettera del 31 luglio 1980, con cui lo stesso Gelli comunicava alla signoria vostra l'accoglimento della domanda di affiliazione e preannunciava la successiva consegna del "documento di sua pertinenza" (atti pervenuti come sopra);
- essere stato inserito nel "calendario iniziazioni del giorno 26 marzo 1981 - giovedì", al numero d'ordine 18, con le indicazioni seguenti "ore 17,45 - Poggiolini Duilio - Picchiotti 06/8124883", dopo essere stato informato dal signor Gelli, con lettera del 6 febbraio 1981, che nel detto giorno ed ora sarebbe avvenuto il perfezionamento della sua posizione in luogo che le sarebbe stato in seguito precisato dal suo presentatore (atti pervenuti come sopra);
- essere stato incluso, contraddistinto dal numero di fascicolo 0964, dagli estremi di codice E.19.81 e dal numero di tessera 2247 per il

margine da non oltrepassare

27/4/1982 DATA

TAC/SOT FIRMA

CAMERA DEI DEPUTATI

TURNO XXI/2

P2

SEGUE ALTISSIMO 86

periodo 26 marzo 1981 - 31 dicembre 1981, nell'elenco - trasmesso a questo Ministero dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota n. 27744/10.3.1 del 17 giugno 1981 - dei presunti iscritti all'associazione denominata "Loggia P2", considerata segreta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Poiché i fatti suindicati, complessivamente considerati e in presenza di tutti i requisiti richiesti, possono integrare gli estremi di un comportamento disciplinarmente rilevante, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 123 testo unico, la invito, a mente dell'articolo 105 dello stesso testo unico, a presentare entro venti giorni dalla comunicazione della presente, le proprie giustificazioni."

Questa è la lettera che io ho inviato al professor Poggiolini, alla quale ho ricevuto una risposta da parte dello stesso, con la quale sostanzialmente il professor Poggiolini asseriva di avere per motivi di carattere scientifico aderito inizialmente alla massoneria e di aver fatto, pertanto, domanda di iscrizione alla massoneria del Grande Oriente e quindi alla P2 in quanto massoneria del Grande Oriente e non in quanto associazione segreta, di cui non era assolutamente a conoscenza, e prima che si formalizzasse questo fatto aveva già dato indicazione, attraverso lettera, con cui richiedeva di non essere ulteriormente iscritto e con questo esaurendo - secondo le sue indicazioni - il suo rapporto con la massoneria. Successivamente aveva scoperto, dalla lettura di questi testi, la sua presenza negli elenchi della loggia P2. Sulla base di queste indicazioni il 5 agosto mi inviava lettera con la quale sostanzialmente smentiva di avere presentato, sulla base di motivazioni di origine culturale e scientifico domanda di ammissione e iniziazione massonica indirizzata, però, alla "massoneria - Grande Orien

STOP

margine da non oltrepassare

27/4/1982 DATA TURNO XXI/3

TAC/SOT FIRMA P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE ALTISSIMO 87

margine da non oltrepassare

te d'Italia", Palazzo Giustiniani, domanda scritta su un modulo predisposto nel quale veniva fatto riferimento alla loggia P2 senza che, per altro, dallo stesso potesse evincersi alcun elemento atto a rilevare che la medesima non fosse legittimamente appartenente all'organizzazione massonica; escludendo che egli abbia presentato domanda di affiliazione all'associazione denominata loggia P2, quale organismo estraneo alla massoneria ufficiale; che tuttavia nemmeno l'affiliazione alla massoneria ebbe mai a perfezionarsi non essendosi verificata alla prevista data del 26/3/1981 né l'iniziazione né la prestazione del giuramento massonico, requisiti questi indispensabili secondo l'ordinamento massonico per potersi ritenere verificata la sua effettiva appartenenza alla massoneria conseguentemente sia il cosiddetto accoglimento della domanda comunicatogli dal Gelli sia la trasmissione da parte sua di una fotografia formato tessera, richiestagli sempre dal Gelli per la predisposizione di un documento, non possono ritenersi elementi rilevanti ai fini del perfezionamento della procedura di affiliazione alla massoneria, tanto meno alla associazione denominata P2. Poche settimane dall'inoltro della suddetta domanda ebbe a modificare i suoi convincimenti sulla base di varie considerazioni etiche, morali e religiose determinandosi alla decisione di non dar più corso alla richiesta di adesione esternando il proprio convincimento al professor Mariani. Tale intendimento, prosegue il professor Poggiolini, fu comunicato per iscritto al Gelli e di ciò egli diede notizia al professor Mariani e al professor Giotti, anche se della relativa lettera non conservò copia, non attribuendole valore documentale, ma considerandola solo l'espressione dei suoi personali convincimenti etico-religiosi. Su tali circostanze vengono prodotte una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del professor Mariani ed una dichiarazione

1/4 1/2 3/4 3 2 1 STOP

margine da non oltrepassare

27/4/1982 DATA TURNO 21/4

TAC/SOT FIRMA P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE ALTISSIMO

38

margine da non oltrepassare

con firma autenticata del professor Giotti; ad ogni modo rispetto alla logica subordinata alla non appartenenza alla massoneria, è da escludere nella maniera più assoluta che egli potesse avere alcuna consapevolezza del carattere di segretezza dell'associazione denominata loggia P2 e del fatto che la stessa operando in forma occulta, perseguisse finalità diverse da quelle che sono proprie della massoneria. Invero, la scheda predisposta per la domanda di affiliazione conteneva elementi di principio riferentisi esclusivamente all'associazione massonica in generale e la scheda non faceva alcun riferimento alle successive condizioni quali un giuramento diverso da quello massonico o altri impegni che comportassero il vincolo della segretezza, l'unico elemento del quale potesse trarsi sospetto in merito alla segretezza avrebbe potuto essere semmai desunto dalla particolare formula del giuramento per altro assolutamente ignorato dal professor Poggiolini, sia perché a lui mai esibito, sia perché il giuramento non è stato prestato; che nessuna responsabilità gli può essere addebitata per il fatto di essere stato inserito nel calendario delle iniziazioni del giorno 26 marzo 1981 e di essere stato invitato a tale appuntamento del 6/2/1981; egli vi si recò per le ragioni dianzi esposte dal che né l'iniziazione ebbe luogo né alcun giuramento fu prestato; che parimenti nessun addebito può essergli rimosso per il fatto di essere stato incluso a sua totale insaputa ed anzi, dal 4/3/1981 contro la sua espressa volontà, nell'elenco dei presunti iscritti all'associazione denominata loggia P2, dal momento che l'iniziazione non aveva avuto luogo ed egualmente priva di valore deve considerarsi la predisposizione della tessera con decorrenza 26 marzo 1981, evidentemente già preparata sull'errato presupposto di una iniziazione mai verificata. Il professor Poggiolini conclude ribadendo che a tutte le sue esposte ragioni

1/4 1/2 3/4 3 2 1

STOP

margine da non oltrepassare

POZZA NON CORRETTA

27/4/1982 DATA TURNO 21/5

TAC/SOT FIRMA P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE ALTISSIMO

89

la sua completa estraneità e non appartenenza alla loggia massonica P2, nonché la sua piena fedeltà all'ordinamento repubblicano e richiede l'archiviazione degli atti.

Ritenuto

margine da non oltrepassare

1/4

1/2

3/4

3

2

1

STOP

margine da non oltrepassare

27/4/1982 DATA

TAC/SOT FIRMA

CAMERA DEI DEPUTATI

TURNO 21/6

P2

RITENUTO che dalla compiuta istruttoria risulta:

- che il Prof.Poggiolini ebbe innanzitutto a redigere la sua domanda di ammissione "alla iniziazione massonica" su una scheda predisposta contenente soltanto sommari riferimenti alla Massoneria Italiana - Grande Oriente d'Italia - Palazzo Giustiniani, nonchè a diverse disposizioni della Costituzione di detta massoneria, pur se la scheda stessa era intestata anche alla Loggia Propaganda Due;
- che, pertanto, appare verosimile e ragionevole, in mancanza di elementi contrari, l'assunto che, in tale situazione, egli abbia potuto opinare di indirizzare la sua domanda ad una Loggia facente parte dell'organizzazione della massoneria ufficiale;
- che, in secondo luogo, la procedura di affiliazione, conseguente alla presentazione della domanda, è rimasta incompiuta, in quanto è da escludere che l'iniziazione, come la prestazione del giuramento massonico, pur previsti per il giorno 26.3.1981, abbiano avuto luogo;
- che, d'altra parte, non risulta che, per il solo effetto della presentazione della domanda e del suo accoglimento, come comunicato dal Gelli, il Prof.Poggiolini sia stato, quanto meno in fatto, immesso nell'organizzazione della associazione denominata P2 o abbia comunque svolto una qualsiasi attività nel suo interno, e ciò a prescindere dall'eventuale rilievo da attribuire alla sua affermata (ma non completamente provata) determinazione di aver receduto dalla manifestata volontà di affiliazione alla massoneria;
- che, ad ogni modo, nessun elemento è rinvenibile negli atti, dal quale possa trarsi il convincimento che il Prof.Poggiolini fosse consapevole del carattere di segretezza della associazione massonica denominata loggia P 2, e tanto meno della esistenza di attività illecite svolte dai suoi promotori, organizzatori ed aderenti, che di essa si servivano come centro occulto di potere; in particolare, non risulta che il Prof.Poggiolini fosse a conoscenza della formula del giuramento e vieppiù della c.d. "sintesi delle norme", costituente una sorta di anomala peculiare regolamentazione della loggia P 2, affermante principi ben diversi da quel

propri della massoneria ufficiale; e, d'altra parte, per i collegamenti formali rilevati nella scheda di domanda, è verosimile e ragionevole ritenere, - anche qui in difetto di elementi in contrario - che l'interessato non fosse in grado di avere contezza della divaricazione della loggia P 2 rispetto alla Massoneria ufficiale, come pure si legge nel Rapporto dei tre saggi, secondo il quale "la formazione riuscì a mantenere col G.O. un canale formale, il quale poté far ritenere, almeno a una parte dei nuovi iniziati, di essere entrati, con la adesione a questa, in una comune loggia del G.O.";

- che, alla luce delle considerazioni che precedono, appaiono prive di giuridico rilievo sia la circostanza dell'essere stato il Prof.Poggiolini inserito nel calendario delle iniziazioni del giorno 26.3.1981, sia quella di essere stato incluso nell'elenco dei presunti iscritti nella associazione denominata loggia P 2.

CONSIDERATO che l'addebito contestato al Prof.Poggiolini - concernente, pur nella molteplicità dei fatti prospettati, la sua partecipazione alla associazione predetta nella presunta consapevolezza del carattere segreto della medesima - non ha trovato elementi di riscontro, che possano comunque indurre a procedere disciplinarmente nei suoi confronti, ai sensi dell'art.123 del T.U. 10.1.1957, n.3

P. Q. M.

Ordina l'archiviazione degli atti.

Antonio VENTRE. Signor ministro, innanzi tutto una domanda: è stata fatta una contestazione di addebito al professor Poggiolini, ma agli altri due funzionari, dei quali non ricordo i nomi, è stato mosso lo stesso addebito?

NON CORRETTA

Renato ALTISSIMO, Ministro della sanità. Certo.

Antonio VENTRE. Con eguale risultato?

Renato ALTISSIMO, Ministro della sanità. Voglio solo sottolineare che il professo Poggiolini era direttore generale, e che pertanto competente er il ministro, mentre per gli altri due funzionari competente era la direzione generale.

Antonio VENTRE. C'è un settore del Ministero della sanità - forse uno dei più delicati per la vulnerabilità che può presentare rispetto a certi assedi, e per il volume di affari che ad esso fanno capo - quello dei farmaci, che ha tra le sue attribuzioni i controlli,

31

P2 27.4

CAMERA DEI DEPUTATI

GUER.XXII.2

Carta da minuta

(VENTRE)

le ~~attribuzioni~~ registrazioni,le verifiche e-sia pure indirettamente e parzialmente-i prezzi.A questo settore è preposto-e, se ben ricordo,da tempo è stato sempre preposto- il professor Duilio Poggiolinix il quale rappresenta,appunto,il controllore; negli stessi elenchi della P2 risulta,però,anche il controllato,perchè della giunta della Farmindustria fanno parte due piduisti,cioè il signor Marini,consigliere delgato della Malesci, nota industria farmaceutica,e il dottor Cerchiai,titolare della Film .Sul dottor Cerchiai noi commissari della P2 abbiamo potute prendere visione di alcuni atti,essendo egli inquisito dalla magistratura per fatti connessi ad attività massoniche.Inoltre ~~egli~~ risulta iscritto alla P2 -è solo una coincidenza- anche un ex ministro della sanità al di sopra di ogni sospetto,l'onorevole Mariotti.

Le chiedo pertanto,signor ministro,in primo luogo se è stata effettuata un'indagine,una verifica ora per allora sull'analisi dei prodotti e quindi sull'analisi dei costi(in quanto-come ella ci insegna-~~l'incidenza~~le componenti,~~degli~~ ingredienti dei medicinali incidono sui costi ~~degli~~ dei medicinali)~~e~~ dei medicinali prodotti da cause farmaceutiche in qualche modo collegate agli ambienti della P2,e poi se è stata condotta un'indagine per appurare se i prodotti di queste stesse ditte-presentati per ottenere le registrazioni- hanno subìto la consueta trafila,trafila che a volte,lo sappiamo,rap-

97

P2 27/4

CAMERA DEI DEPUTATI GUER.XXII.3

Carta da minuta

(VENTRE)

presenta un autentico calvario. In conclusione chiedo se si è fatto niente per appurare se i prodotti presentati per la registrazione da case farmaceutiche come quella del professor Cerchiai hanno seguito la trafila di tutti gli altri prodotti, oppure no, cioè se hanno subito non solo tutta quella rigorosa e doverosa analisi dei costi e degli ingredienti, tutte le verifiche necessarie dal punto di vista tecnico-scientifico, ma anche le consuete lungaggini procedurali. In caso di risposta affermativa, vorrei sapere a quali risultati si è giunti e, in caso negativo, se si intende disporre in futuro verifiche del genere.

Terza domanda: vorrei sapere se il professor Salvini ha mai avuto incarichi presso commissioni istituite al Ministero della sanità, o comunque influenze nel settore farmaceutico.

Renato ALTISSIMO, Ministro della sanità. Desidero prima di tutto far rilevare, per quanto riguarda la questione dei prezzi, che mi pare il professor Poggiolini faccia parte della commissione del CIP, però si tratta di competenze che non riguardano il Ministero della sanità.

Antonio VENTRE. Perciò io ho detto "anche indirettamente" e particolarmente.

Renato ALTISSIMO, Ministro della sanità. Non possiedo elementi molto precisi per quanto riguarda l'attività del CIP, conseguentemente non mi era mai venuto in mente un diretto collegamento tra prezzi e prodotti. Devo

SEGUE ALTISSIMO

93

Devo dire che non ero a conoscenza della presenza di quei nominativi indicati dall'onorevole Ventre negli elenchi della P2, di Cerchiai e di Marini. L'ho appreso in questo momento, quindi non ho alcuna idea di una collegamento tra il problema dei prezzi e questi signori, così come non l'ho per il problema delle registrazioni. Chiedevo se Cerchiai fosse di Firenze, perché in una riunione con il consiglio direttivo della Farmindustria presso il Ministero della sanità, mi pare verso la fine di gennaio, ricordo che Cerchiai pose un problema dei grandi ritardi nella registrazione di alcuni farmaci della sua azienda. Ricordo questo particolare perché dissi: non parliamo di questioni particolari di nessuno, ma solo di problemi di politica generale. Comunque non ho fatto alcuna indagine di questo tipo, perché non ero a conoscenza di questi collegamenti.

Quanto alla questione relativa al nome di Salvini, non sono a conoscenza se abbia avuto degli incarichi. Anche su questo comunque posso prendere informazioni. Una delle attività maggiori del Ministero della sanità è quella di formare delle commissioni, quindi non posso escludere che sia stato inserito in qualche commissione, ma non credo. Comunque posso fare una verifica.

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei fare una domanda, che può anche essere retorica al signor ministro. Gli chiedo se non ritenga anomala l'archiviazione del procedimento, che dipende direttamente dal ministro, essendo il porfessor Poggiolini direttore generale, allorquando lo stesso ministro ha contestato tra gli addebiti la sottoscrizione della domanda del professor Poggiolini alla P2, sottoscritta

STOP

27-4-'82 DATA

Mec. FIRMA

CAMERA DEI DEPUTATI

TURNO XXIII/1

P2

SEGUE

BELLOCCHIO

94

da tre presentatori: generale Picchiotti, capogruppo della Loggia P2, professor Rondonelli e dottor Panelli, anch'egli capogruppo. Esiste inoltre una lettera del professor Poggiolini indirizzata a Gelli con la quale si deposita la fotografia; c'è una corrispondenza di altre due lettere di Gelli a Poggiolini. Poi il ministro conclude con l'archiviazione del procedimento. Se mi consente, signor ministro, devo ritenere questa conclusione del tutto anomala rispetto agli elementi che ella stessa aveva provveduto ad addebitare al professor Poggiolini.

RENATO ALTISSIMO. Ho dato lettura delle motivazioni che ho contestato al professor Poggiolini in seguito a quanto ho ricevuto dalla Presidenza del Consiglio e della lunga risposta che ho ricevuto dal professor Poggiolini, con allegata una serie di documentazioni, che consegnerò alla presidenza della Commissione. Sulla base delle risposte date dal professor Poggiolini ho ricavato elementi per decidere per l'archiviazione.

GIUSEPPE ZURLO. Quindi non c'è stata al Ministero una Commissione che abbia esaminato questi casi ed abbia fatto un'indagine. Vi è stata solo una corrispondenza tra il ministro e i presunti appartenenti alla Loggia P2.

PRESIDENTE. Il ministro ha distinto il caso del professor Poggiolini dagli altri due, per i quali c'è stata una commissione amministrativa. Per il professor Poggiolini la decisione è stata presa direttamente dal ministro.

margine da non oltrepassare

STOP

27-4-'82 DATA

Mec. FIRMA

TURNO XXIII/2

P2

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGUE

95

GIUSEPPE ZURLO. Anche io ritengo che questo sia abbastanza anomalo.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altre domande, ringrazio il ministro.

(Il ministro Altissimo esce dall'aula).

marque de non photocopiage

Il Ministro della Sanità

VISTA la nota del 17 luglio 1981, n.100/106540/30.2, con la quale sono stati contestati al Prof.Duilio Poggiolini, Direttore generale del Servizio Farmaceutico, alcuni fatti relativi alla sua domanda di iscrizione alla "Loggia P 2" e ad alcune vicende successive, tali da poter integrare gli estremi di un comportamento disciplinarmente rilevante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.123 del T.U. 10.1.1957, n.3;

CHE la nota suindicata, comunicata all'interessato il 17 luglio 1981, è del seguente tenore:

"A seguito degli accertamenti preliminari effettuati in relazione alla presenza del Suo nominativo negli elenchi dei presunti iscritti all'associazione denominata "Loggia P2", e sulla base del parere del Consiglio di Stato n.1083/1981 Sez. I del 24.6.1981 "sull'applicabilità dell'art.212 del T.U. L.P.S. 18 giugno 1931, n.773" e delle conseguenti istruzioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con circolare n.27744/10.3.1 del 6 luglio 1981 e degli atti trasmessi dalla Presidenza stessa con successiva nota dell'11 luglio 1981, contesto alla S.V. i seguenti fatti:

- avere presentato, in data 30 luglio 1980, domanda di affiliazione all'associazione denominata "Loggia P2" (atto pervenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto, con nota n. SP/535/205 dell'11 luglio 1981);

- con lettera autografa del 16 settembre 1980, avere inviato al signor Licio GELLI una "foto tessera", in relazione ad analoga richiesta, contenuta in una lettera del 31 luglio 1980, con cui lo stesso GELLI comunicava alla S.V. l'accoglimento della domanda di affiliazione e preannunciava la successiva consegna del "documento di sua pertinenza" (atti pervenuti come sopra);

- essere stato inserito nel "calendario iniziazioni del giorno 26 marzo 1981 - giovedì, al numero d'ordine 18, con le indicazioni seguenti "ore 17,45 - POGGIOLINI Duilio - Picchiotti 06/8124883", dopo essere stato informato dal signor GELLI, con lettera del 6 febbraio 1981, che nel detto giorno ed ora sarebbe avvenuto il perfezionamento della

Il Ministro della Sanità

Sua posizione in luogo che Le sarebbe stato in seguito precisato dal Suo presentatore (atti pervenuti come sopra);

- essere stato incluso, contraddistinto dal numero di fascicolo 0964, dagli estremi di codice E.19.81 e dal numero di tessera 2247 per il periodo 26 marzo 1981 - 31 dicembre 1981, nell'elenco - trasmesso a questo Ministero dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota numero 27744/10.3.1 del 17 giugno 1981 - dei presunti iscritti all'associazione denominata "Loggia P2", considerata segreta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Poichè i fatti suindicati, complessivamente considerati e in presenza di tutti i requisiti richiesti, possono integrare gli estremi di un comportamento disciplinarmente rilevante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.123 T.U., La invito, a mente dell'art.105 dello stesso T.U., a presentare, entro venti giorni dalla comunicazione della presente, le proprie giustificazioni."

VISTA la lettera del 5 agosto 1981, con la quale il Prof.Poggiolini ha fornito le proprie giustificazioni in ordine ai fatti contestatigli, deducendo sostanzialmente:

1) di aver presentato - sulla base di motivazioni di ordine culturale e scientifico - domanda di ammissione alla iniziazione massonica indirizzata, però, alla "Massoneria - Grande Oriente d'Italia - Palazzo Giustiniani", domanda scritta su un modulo predisposto nel quale veniva sì fatto riferimento alla Loggia P 2, senza che peraltro dallo stesso potesse evincersi alcun elemento atto a rilevare che la medesima non fosse legittimamanete appartenente all'organizzazione massonica; dovendosi quindi escludere che egli abbia presentato domanda di affiliazione alla associazione denominata Loggia P 2, quale organismo estraneo alla massoneria ufficiale;

Il Ministro della Sanità

2) che, tuttavia, nemmeno l'affiliazione alla massoneria ebbe mai a perfezionarsi, non essendo verificatesi, alla prevista data del 26.3.1981, nè l'iniziazione nè la prestazione del giuramento massonico, requisiti questi indispensabili - secondo l'ordinamento massonico - per potersi ritenere verificata la sua effettiva appartenenza alla massoneria; conseguentemente, sia il c.d. accoglimento della domanda comunicatogli dal Gelli, sia la trasmissione da parte sua di una fotografia formato tessera, richiestagli sempre dal Gelli per la predisposizione di un "documento di sua pertinenza", non possono ritenersi elementi rilevanti ai fini del "perfezionamento" della procedura di affiliazione alla massoneria e tanto meno alla associazione denominata P 2;

3) che, poche settimane dopo l'inoltro della suddetta domanda, ebbe a modificare i suoi convincimenti sulla base di varie considerazioni etiche, morali e religiose, determinandosi nella decisione di non dar più corso alla richiesta di adesione ed esternando il proprio intendimento al Prof. Mariani; tale intendimento - prosegue il Prof.Poggiolini - fu comunicato per iscritto al Gelli, e di ciò egli diede notizia al Prof.Mariani e al Prof. Giotti, anche se della relativa lettera non conservò copia, non attribuendole valore documentale ma considerandola solo espressione dei suoi personali convincimenti etico-religiosi (su tali circostanze vengono prodotte una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Prof.Mariani e una dichiarazione, con firma autenticata, del Prof.Giotti);

4) che - ad ogni modo e in linea logica subordinata rispetto alla non appartenenza alla massoneria - è da escludere nella maniera più assoluta che egli potesse avere alcuna consapevolezza del carattere di segretezza dell'associazione denominata Loggia P 2 e del fatto che la stessa, operando in forma occulta, perseguisse finalità diverse da quelle lecite proprie della massoneria.
Invero: a) la scheda predisposta per la domanda di affi-

Il Ministro della Sanità

liazione conteneva elementi di principio riferentisi esclusivamente all'associazione massonica in generale; b) la scheda non faceva alcun riferimento a successive condizioni quale un giuramento diverso da quello massonico o altri impegni che comportassero il vincolo della segretezza; c) l'unico elemento dal quale potesse trarre il sospetto circa il carattere della segretezza avrebbe potuto essere semmai desunto dalla particolare formula del giuramento, peraltro assolutamente ignorata dal Prof.Poggiolini sia perchè a lui mai esibita o inviata sia perchè il giuramento non è stato prestato;

5) che nessuna responsabilità gli può essere addebitata per il fatto di essere stato inserito nel calendario delle iniziazioni del giorno 26 marzo 1981 e di essere stato invitato a tale appuntamento con lettera del Gelli del 6.2.1981; egli, infatti, non si recò, per le ragioni dianzi esposte, all'appuntamento, talchè nè l'iniziazione ebbe luogo nè alcun giuramento fu prestato;

6) che parimenti nessun addebito può essergli mosso per il fatto di essere stato incluso a sua totale insaputa ed anzi dal 4.3.1981 (data nella quale ebbe ad inviare al Gelli la lettera di revoca della sua precedente decisione) contro la sua espressa volontà, nell'elenco dei presunti iscritti all'associazione denominata loggia P 2, dal momento che appunto l'iniziazione non aveva avuto luogo; egualmente priva di alcun valore deve considerarsi la predisposizione della tessera con decorrenza 26.3.1981, evidentemente già preparata sull'errato presupposto di una iniziazione mai invece verificatasi.

Il Prof.Poggiolini conclude ribadendo, per tutte le suesposte ragioni, la sua completa estraneità e non appartenenza alla loggia massonica P 2, nonchè la sua piena fedeltà all'ordinamento repubblicano, e chiede l'archiviazione degli atti.

Il Ministro della Sanità

RITENUTO che dalla compiuta istruttoria risulta:

- che il Prof.Poggiolini ebbe innanzitutto a redigere la sua domanda di ammissione "alla iniziazione massonica" su una scheda predisposta contenente molteplici riferimenti alla Massoneria Italiana - Grande Oriente d'Italia - Palazzo Giustiniani, nonchè a diverse disposizioni della Costituzione di detta massoneria, pur se la scheda stessa era intestata anche alla Loggia Propaganda Due;
- che, pertanto, appare verosimile e ragionevole, in mancanza di elementi contrari, l'assunto che, in tale situazione, egli abbia potuto opinare di indirizzare la sua domanda ad una Loggia facente parte dell'organizzazione della massoneria ufficiale;
- che, in secondo luogo, la procedura di affiliazione, conseguente alla presentazione della domanda, è rimasta incompiuta, in quanto è da escludere che l'iniziazione, come la prestazione del giuramento massonico, pur previsti per il giorno 26.3.1981, abbiano avuto luogo;
- che, d'altra parte, non risulta che, per il solo effetto della presentazione della domanda e del suo accoglimento, come comunicato dal Gelli, il Prof.Poggiolini sia stato, quanto meno in fatto, immesso nell'organizzazione della associazione denominata P2 o abbia comunque svolto una qualsiasi attività nel suo interno, e ciò a prescindere dall'eventuale rilievo da attribuire alla sua affermata (ma non completamente provata) determinazione di aver receduto dalla manifestata volontà di affiliazione alla massoneria;
- che, ad ogni modo, nessun elemento è rinvenibile negli atti, dal quale possa trarsi il convincimento che il Prof.Poggiolini fosse consapevole del carattere di segretezza della associazione massonica denominata loggia P 2, e tanto meno della esistenza di attività illecite svolte dai suoi promotori, organizzatori ed aderenti, che di essa si servivano come centro occulto di potere; in particolare, non risulta che il Prof.Poggiolini fosse a conoscenza della formula del giuramento e vieppiù della c.d. "sintesi delle norme", costituente una sorta di anomala peculiare regolamentazione della loggia P 2, affermante principi ben diversi da quel

Il Ministro della Sanità

li propri della massoneria ufficiale; e, d'altra parte, per i collegamenti formali rilevati nella scheda di domanda, è verosimile e ragionevole ritenere, - anche qui in difetto di elementi in contrario - che l'interessato non fosse in grado di avere contezza della divaricazione della loggia P 2 rispetto alla Massoneria ufficiale, come pure si legge nel Rapporto dei tre saggi, secondo il quale "la formazione riuscì a mantenere col G.O. un canale formale, il quale potè far ritenere, almeno a una parte dei nuovi iniziati, di essere entrati, con la adesione a questa, in una comune loggia del G.O.";

- che, alla luce delle considerazioni che precedono, appaiono prive di giuridico rilievo sia la circostanza dell'essere stato il Prof.Poggiolini inserito nel calendario delle iniziazioni del giorno 26.3.1981, sia quella di essere stato incluso nel l'elenco dei presunti iscritti nella associazione denominata loggia P 2.

CONSIDERATO che l'addebito contestato al Prof.Poggiolini - concernente, pur nella molteplicità dei fatti prospettati, la sua partecipazione alla associazione predetta nella presunta consapevolezza del carattere segreto della medesima - non ha trovato elementi di riscontro, che possano comunque indurre a procedere disciplinarmente nei suoi confronti, ai sensi dell'art.123 del T.U. 10.1. 1957, n.3

P. Q. M.

Ordina l'archiviazione degli atti.

Roma, 2 settembre 1981

COPIA

Ministero della Sanità

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'elenco dei presunti appartenenti all'associazione denominata "Loggia P2", trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 27744/10.3.1 del 17 giugno 1981, nel quale risulta iscritto il dr. Francesco ROMANELLI, contraddistinto dal n. di fasc. 0075, dal n. di grup. 05 e dagli estremi di codice n. E 19. 77 ;

EFFETTUATI gli accertamenti preliminari di cui all'art. 103 del T.U. 10 giugno 1957, n. 3 ;

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1083/1981, Sez. I, del 24 giugno 1981 ;

VISTE le istruzioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con la circolare n. 27744/10.3.1 del 6 luglio 1981 ;

VISTA la nota n. SP/535/205 dell' 11 luglio 1981, con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri ha fornito altri documenti, nei quali figura il nome del predetto dr. ROMANELLI, senza che dagli stessi si sia dato desumere ulteriori elementi probatori rispetto a quelli inizialmente acquisiti come sopra, attraverso l'elenco trasmesso in data 17 giugno 1981 ;

VISTO l'addebito contestato al primo dirigente amministrativo dr. Francesco ROMANELLI, con nota n. 302.A.239.7/3492 del 17 luglio 1981, per essere risultato iscritto nell'elenco dei presunti appartenenti all'associazione denominata "Loggia P2", considerata segreta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ;

VISTE le giustificazioni dell'interessato, il quale, in data 27 luglio 1981, richiamandosi anche a chiarimenti in precedenza forni

ti nel corso degli accertamenti preliminari sopra citati, ha dichiarato fra l'altro di aver aderito nel 1970 alla Massoneria italiana "Grande Oriente d'Italia", di cui era a capo il prof. Salvini, e di essere stato assegnato alla "Loggia Propaganda 2", di cui lo stesso Salvini era il capo, ma di non avere più avuto, dopo forse un anno, rapporti con la Massoneria ; che la sua inclusione nella lista dell'associazione denominata "Loggia P2", successivamente costituita da Licio Gelli, è stata arbitraria e unilaterale non avendo egli mai aderito a detta associazione ; che tale inclusione può essere stata soltanto dedotta arbitrariamente dalla sua precedente adesione alla Massoneria ordinaria ; di non aver avuto comunque rapporti di alcun tipo con il Gelli e di essere totalmente estraneo a tutta la vicenda ;

VAGLIATI i risultati degli accertamenti effettuati e le giustificazioni prodotte dal dr. ROMANELLI, da cui non emergono elementi per ritenere che il funzionario abbia chiesto di far parte dell'associazione denominata "Loggia P2" di Licio Gelli, e che comunque fosse consapevole del carattere di segretezza dell'associazione stessa ;

RITENUTO, pertanto, che, anche alla luce del sopracitato parere del Consiglio di Stato e delle conseguenti istruzioni della Presidenza del consiglio, non vi sia luogo a procedere disciplinarmente nei confronti del predetto ;

VISTO l'art. 106, primo comma, del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ;

O R D I N A :

l'archiviazione degli atti.

Roma, 1 AGO. 1981

IL DIRETTORE GENERALE
CAPO DEL PERSONALE

F.to Ambrogio

COPIA

Ministero della Sanità

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'elenco dei presunti appartenenti all'associazione denominata "Loggia P2", trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 27744/10.3.1 del 17 giugno 1981, nel quale risulta iscritto il dr. Giuseppe MAZZOTTI, contraddistinto dal n. di fasc. 0454, dal n. di grup. 05 e dagli estremi di codice n. E. 19.77 ;

EFFETTUATI gli accertamenti preliminari di cui all'art. 103 del T.U. 10 giugno 1957, n. 3 ;

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1083/1981, Sez. I, del 24 giugno 1981 ;

VISTE le istruzioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con la circolare n. 27744/10.3.1 del 6 luglio 1981 ;

VISTA la nota n. SP/535/205 dell'11 luglio 1981, con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri ha fornito altri documenti, nei quali figura il nome del predetto dr. MAZZOTTI, senza che dagli stessi sia dato desumere ulteriori elementi probatori rispetto a quelli inizialmente acquisiti come sopra, attraverso l'elenco trasmesso in data 17 giugno 1981 ;

VISTO l'addebito contestato al primo dirigente medico dr.Giuseppe MAZZOTTI, con nota n. 302.A.258.7/3493 del 17 luglio 1981, per essere risultato iscritto nell'elenco dei presunti appartenenti all'associazione denominata "Loggia P2", considerata segreta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ;

VISTE le giustificazioni dell'interessato, il quale, in data 22 luglio 1981, richiamandosi anche a chiarimenti in precedenza forniti nel corso degli accertamenti preliminari sopra citati, ha dichiarato fra l'altro di avere aderito nel 1972 alla Massoneria italiana "Grande Oriente d'Italia" di Palazzo Giustiniani e di essere stato assegnato, nel periodo immediatamente successivo, su sua richiesta, a una lista riservata denominata "Propaganda", ma di non aver avuto più, dopo due o tre anni, rapporti di alcun tipo con la Massoneria ; che la sua inclusione nella lista dell'associazione denominata "Loggia P2", successivamente costituita da Licio Gelli, può essere stata soltanto arbitrariamente dedotta dalla sua precedente adesione alla Massoneria ordinaria ; e, comunque, di essere totalmente estraneo a detta associazione non avendo mai avuto rapporti di alcun genere con il Gelli ;

VAGLIATI i risultati degli accertamenti effettuati e le giustificazioni prodotte dal dr. MAZZOTTI, da cui non emergono elementi per ritenere che il funzionario abbia chiesto di far parte dell'associazione denominata "Loggia P2", di Licio Gelli, e che comunque fosse non sapevole del carattere di segretezza dell'associazione stessa ;

RITENUTO, pertanto, che, anche alla luce del sopracitato parere del Consiglio di Stato e delle conseguenti istruzioni della Presidenza del consiglio, non vi sia luogo a procedere disciplinarmente;

VISTO l'art. 106, primo comma, del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ;

O R D I N A :

l'archiviazione degli atti.

Roma, - 1 AGO. 1981

IL DIRETTORE GENERALE
CAPO DEL PERSONALE

F.to Ambrogio

000 37

RISERVATA - URGENTE

All. V. N. 6. Mod. 6/VC

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2

7 AGO 81

Roma, - 4 AGO. 1981

Ministero della Sanità

GABINETTO

Ufficio Rapporti Parlamento

N. 100/1651/5030

Risposta al Foglio del

N.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Gabinetto Segretario Generale
N° 205 | 215

Al Sig. Capo di Gabinetto
Presidenza del Consiglio
dei Ministri

ROMA

OGGETTO: Interpellanza n. 2/01205 On.li Bassanini ed altri.

Con riferimento all'atto parlamentare indicato in oggetto, di cui al Resoconto Camera Deputati n. 354 del 17.7.1981, si forniscono i richiesti elementi istruttori, per la parte di competenza.

a) Da parte del Ministero della Sanità, fin dal 16 giugno 1981, non appena pervenute le prime direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, impartite con telescritto urgente del 15 giugno 1981, e quindi prima che venisse diramata la circolare della stessa Presidenza in data 6 luglio 1981, richiamata dagli On.li interpellanti, sono state assunte le iniziative dirette ad avviare gli accertamenti preliminari ed è stata riscontrata la presenza negli elenchi dell'associazione denominata "Loggia P 2" dei seguenti funzionari in servizio presso il Ministero:

- POGGIOLINI prof. Duilio, dirigente generale con la funzione di direttore generale del servizio farmaceutico;
- MAZZOTTI dott. Giuseppe, primo dirigente medico, con la funzione di direttore della divisione VI^ presso la Direzione generale degli ospedali;
- ROMANELLI dott. Francesco, primo dirigente amministrativo con la funzione di direttore della divisione I^ presso la Direzione generale degli ospedali.

In relazione a quanto sopra, acquisiti i necessari ulteriori elementi di conoscenza, attraverso apposite richieste rivolte a codesta Presidenza del Consiglio dei Ministri, si

216/B

Ministero della Sanità
GABINETTO

Roma, ... 19 .....

N. .....
Risposta al Foglio del .....
N. .....

segue- pag.2

OGGETTO

è provveduto a contestare agli interessati,ai sensi del T.U. 10.gennaio.1957,n.3 sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato,gli addebiti del caso.

In base alle indagini preliminari svolte ed alle giustificazioni presentate dai funzionari,il Direttore generale AA. AA. e del Personale-avendo ritenuto,anche alla luce del noto parere del Consiglio di Stato e delle conseguenti istruzioni di codesta Presidenza,che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente nei confronti dei primi dirigenti dott.Giuseppe MAZZOTTI e dott.Francesco ROMANELLI per gli addebiti loro contestati-ha ordinato,ai sensi dell'art.106 del predetto Testo Unico,l'archiviazione degli atti.

Per quanto riguarda,inoltre,il Direttore generale Prof. Duilio POGGIOLINI,si è tuttora in attesa delle sue giustificazioni,non essendo trascorso il termine assegnato nell'atto di contestazione.

b)Tutte le direttive impartite da codesta Presidenza sono state di volta in volta-immediatamente-comunicate agli enti posti sotto vigilanza del Ministero della sanità,per gli adempimenti di competenza.

Si tratta,in particolare,della Croce Rossa Italiana, della Associazione Volontari Italiani del Sangue,dell'Istituto italiano di medicina sociale,della Lega nazionale per la

Q 17
R

Ministero della Sanità
GABINETTO

Roma, ... 19 .....

N. .....
Risposta al Foglio del .....
N. .....

segue-pag. 3

OGGETTO

lotta contro i tumori e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Al riguardo si è in attesa di notizie sulle iniziative assunte dali Enti suddetti.

IL CAPO DI GABINETTO

00037

All. X 23

Roma, 10 SET. 1981

Ministero della Sanità
Direz. Gen. AA.AA.GG. e Personale
DIREZIONE GENERALE AA. GG. E PERSONALE
Div. 1° - Affari Generali
N. 301.Ris.19/18
Risposta al foglio del
N.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ufficio giuridico e del coordinamento legislativo
R O M A

OGGETTO: Associazione segreta denominata "Loggia P2" - Esito dei procedimenti disciplinari instaurati nei confronti di dipendenti del Ministero della sanità.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Gabinetto Segretario Speciale
21 SET. 1981
N° 731/205

Si fa seguito a precorsa corrispondenza per comunicare che questa Amministrazione, in conformità alle disposizioni impartite da codesta Presidenza con circolare n.27744/10.3.1 del 6 luglio 1981, ha instaurato procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti sottoindicati, indiziati di appartenenza all'associazione indicata in oggetto :

- dirigente generale POGGIOLINI prof. Duilio, direttore generale del servizio farmaceutico ;
- I° dirigente medico MAZZOTTI dott. Giuseppe, direttore di divisione presso la Direzione generale degli ospedali ;
- I° dirigente amministrativo ROMANELLI dott. Francesco, direttore di divisione presso la Direzione generale degli ospedali.

Per quel che concerne il prof. POGGIOLINI, sulla base delle risultanze degli accertamenti preliminari, e delle giustificazioni addotte dall'interessato, lo scrivente ha ordinato l'archiviazione degli atti, non avendo riscontrato elementi che diano luogo a procedere disciplinarmente.

Con analoga motivazione il Direttore generale, Capo del personale, ha adottato provvedimenti di archiviazione nei riguardi dei primi dirigenti dott. MAZZOTTI e dott. ROMANELLI.

IL MINISTRO

Riservata - Urgente

All. A.1H)

Mod. 61/G

0037

Ministero della Sanità
GABINETTO

Roma, 23 DIC. 1981 24

N. 100.107687/30.2.147
Risposta al Foglio del 17.12.81
N. 6329

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Gabinetto Segreteria
- 6 GEN. 1982
N. 14/205

Al Sig. Capo di Gabinetto
Presidenza del Consiglio dei Ministri
R O M A

OGGETTO : Associazione denominata "Loggia P2":Funzionari del Ministero e dipendenti da Enti pubbici vigilati.

Con riferimento al telescritto sopradistinto, si comunica che elementi di competenza, in ordine a quanto in oggetto, sono stati già forniti a codesta Presidenza con le note n. 100/1651/5030 e n. 301 - Ris. 19/18, rispettivamente in data 4 agosto e 10 settembre 1981, come del resto confermato con nota n.100/106954/30.2.147 del 26.9.81.

Peraltro, relativamente ai dipendenti pubblici degli enti vigilati da questo Ministero, si fa presente che, al momento, risulta quanto segue:

1) La C.R.I. ha disposto accertamenti nei confronti del Dr. Domenico Russo, Commissario del Comitato Provinciale della C.R.I. di La Spezia, il quale, però, ha già, rassegnato le dimissioni dalla carica;

2) La lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ha disposto accertamenti nei confronti di:

- Clemente Pulli, membro del Comitato Sezionale di Messina, contro il quale però ha già avviato procedimento penale la Pretura di Messina per il reato di cui agli artt. 212 e 17 del T.U.L.P.S.;

-Dr. Franco Di Bella, membro del Comitato Sezionale di Milano;

- Prof. Giancarlo Moltoni, membro del Comitato Sezionale di Firenze.

2.)

Nei riguardi del Dr. Di Bella e del Prof. Moltoni . Lega Italiana Tumori si è riservata di fornire ulteriori comunicazioni in merito alle indagini in corso.

IL CAPO DI GABINETTO

PCE/PP

— Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

— Ministro per gli affari regionali;

— Ministro per la funzione pubblica;

— Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

All. B 2

Mod. 33

RISERVATISSIMA

Roma 22 DIC. 1981

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

N. 9720/10/1-10

Risposta al Foglio del

N.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Gabinetto
ROMA

2 DIC 81

OGGETTO Loggia P2

Preso in carico e registrato al n° 1255/81

In relazione alle circolari di codesta Presidenza del Consiglio del 25/6/1981 n. SP/510/205, 6 luglio 1981 n. 27744/10.3.1. e del 25 settembre 1981 n. SP/724/205 si trasmette:

- nota relativa alle valutazioni del Presidente del CNR sulle conclusioni della Commissione di indagine;
- nota del Presidente del CNR al Presidente ed ai componenti della Commissione di cui sopra con la quale viene richiesto un supplemento di istruttoria sul Prof. Giuseppe Donato;
- relazione della Commissione di inchiesta costituita per acclarare la presunta appartenenza alla Loggia Massonica P2 di alcuni funzionari del CNR.

Inoltre, in merito alla nota di codesta Presidenza del Consiglio 426/A-81/07.2 del 23 ottobre 1981, viste le conclusioni della citata Commissione, si esprime parere favorevole al mantenimento del "nulla osta di segretezza" al Dott. Mario Moretti.

Il Ministro

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Gabinetto Segreteria Generale
29 DIC. 1981
N. 917 205

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 8

RISERVATA A MANO

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Roma, li 21 DIC. 1981

IL PRESIDENTE

Al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica - Gabinetto
ROMA
Lungotevere Thaon di Revel, 76

Oggetto: Loggia P2 - Notizie sui procedimenti istruttori.

Con riferimento alla nota in data 18 dicembre 1981, n. 9552/12.1.1980, si comunica che la Commissione di indagine, nominata dal sottoscritto in data 14/7/1981, allo scopo di accertare l'effettiva appartenenza di funzionari del CNR all'associazione segreta denominata Loggia P2, ha rassegnato in data 17 dicembre u.s. la relazione di cui si allega copia.

Detta relazione, che si contraddistingue per il rigore di metodo a cui è improntata, per l'analisi approfondita delle situazioni esaminate e per l'ampia motivazione che sorregge le conclusioni esposte, merita - ad avviso dello scrivente - di essere condivisa.

Pertanto il sottoscritto ritiene che nessun addebito possa essere mosso al Dr. Mario Moretti, direttore generale del CNR, avendo la Commissione citata ritenuto " che manchi qualunque elemento per poter affermare che il Dr. Moretti sia stato effettivamente massone e, tanto meno, affiliato alla P2 e che, pertanto, egli debba ritenersi del tutto estraneo alle vicende ed alle attività di questa loggia" (vedasi pag. 29 della relazione).

Quanto al Dr. Alessandro Barlaam, dirigente generale del CNR, va notato che la Commissione ha ritenuto, "alla luce delle risultanze delle indagini, sotto il profilo dei principi del diritto ed anche nell'ottica dell'ordinamento massonico (per quanto è dato saperne della sua liturgia procedimentale), non sia divenuto un affiliato alla P2" (vedasi pag. 33 della relazione). La Commissione ha tuttavia manifestato talune perplessità in ordine al comportamento tenuto dal citato funzionario (vedansi pagg. 32 e 33).

Stanti tali perplessità, lo scrivente è orientato nell'inviare al Dr. Barlaam una lettera di ammonimento, non costituente peraltro una sanzione disciplinare, sanzione che sembrerebbe spro-

6/8

Consiglio Nazionale delle Ricerche

2.

IL PRESIDENTE

porzionata alle mancanze rilevate.

Circa la posizione del Prof. Giuseppe Donato, collaboratore tecnico professionale del CNR e direttore incaricato dell'Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali, la Commissione è arrivata alla conclusione che neppure la sua appartenenza a detta Loggia possa ritenersi provata. La Commissione ha manifestato però perplessità "per il fatto che un massone, non appartenente alla P2, stimolasse o raccogliesse adesioni ed inviasse proseliti verso una Loggia coperta che si è rivelata fuori dall'ambito della legalità ed i cui vertici sono oggi indiziati di reati. E tali perplessità sono rese più acute dal particolare che i colloqui relativi avvenissero a volte nella sede di servizio, e cioè nell'ambito di pubblici uffici".

La Commissione ha ritenuto che tale ultimo aspetto travalicasse il suo delimitato ambito di indagine.

Poichè, ad avviso del sottoscritto, si rende indispensabile approfondire le valutazioni che attengono all'attività di proselitismo svolta dal Prof. Donato, è stata inviata alla Commissione lettera di cui si allega copia pregandola di integrare su detto aspetto i suoi lavori.

Per ciò che attiene infine alla posizione del Prof. Carlo Castagnoli, dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione e direttore incaricato dell'Istituto di cosmogeofisica di Torino, la Commissione ha ritenuto di fare proprie le conclusioni di altra Commissione nominata dal Ministro per l'Industria, che orientano verso l'estraneità del citato docente universitario alla P2.

Si resta a disposizione per fornire ogni altro elemento ritenuto utile.

(Ernesto QUAGLIARIELLO)

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Roma, li 21 DIC. 1981

IL PRESIDENTE

Al Presidente e ai componenti della
Commissione di indagine di cui al
decreto del Presidente del CNR in data
14/7/1981, n. 9582

LORO SEDI

Comunico che ho attentamente esaminato la relazione rassegnata da codesta Commissione in data 17 dicembre 1981.

Nel prendere atto delle conclusioni a cui codesta Commissione è pervenuta in ordine alla non partecipazione alla Loggia P2 del Prof. Giuseppe Donato, rivolgo Loro preghiera di voler integrare i lavori svolti con un supplemento valutativo, che si riferisce all'attività di proselitismo che il citato Prof. Donato ha svolto all'interno del CNR.

Nel rinnovare Loro i più sentiti ringraziamenti per l'opera svolta, resto in attesa di ricevere quanto prima le risultanze del cennato supplemento di valutazione.

(Ernesto QUAGLIARIELLO)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DI INDAGINE COSTITUITA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CON PROVVEDIMENTO IN DATA 14/7/1981

I: P R E M E S S A

Con decreto del 14/7/1981 n. 9582 il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in attuazione delle direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri circa gli adempimenti amministrativi da porre in essere onde accertare e sanzionare i comportamenti tenuti da dipendenti ed amministratori pubblici in violazione del precetto contenuto nell'art.18, secondo comma, della Costituzione, nonchè nelle correlative norme vigenti, comportamenti concretatisi "nell'appartenenza" alla loggia massonica "P2", istituiva una Commissione di indagine chiamandone a far parte i sottoscritti:

- Prof. Avv. Giovanni ZACCARIA, presidente on. della Corte dei Conti;
- Prof. Avv. Giovanni CONSO, ordinario di Dir.proc.penale nell'Università di Torino;
- Cons. Dr. Giuseppe CONSOLI, magistrato di Cassazione.

Alla Commissione veniva affidato il compito di accertare, per quanto possibile, mediante la raccolta di notizie ed informazioni e lo svolgimento di opportune indagini, quale organo amministrativo, "l'effettiva partecipazione" alla

citata loggia di funzionari o componenti di organi del CNR i cui nominativi risultavano inclusi negli elenchi resi pubblici dei presunti appartenenti alla loggia stessa; e ciò allo scopo dell'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari di competenza dello stesso Presidente del CNR.

Come è stato precisato all'atto dell'insediamento della Commissione, sono stati attribuiti al collegio ampi poteri di indagine amministrativa, compresi quelli di acquisire atti e documenti e di convocare ed ascoltare gli indiziati e, se necessario, altre persone da essi indicate o che avessero richiesto di essere sentite.

La Commissione veniva esortata a rivolgere eventuali richieste di atti e di documenti direttamente al Presidente del CNR ed invitata da questi a procedere alle indagini con la maggiore possibile sollecitudine, pur con riguardo alla delicatezza dell'indagine.

La Commissione, sotto la presidenza del prof. avv. Zaccaria, ha tenuto sedute i giorni 28 luglio, 15 ottobre, 13 novembre, 23 novembre e 17 dicembre 1981, come da verbali allegati alla presente relazione. L'intervallo tra la prima e la seconda riunione si è reso necessario per dar modo alla Presidenza del CNR di depositare presso la Commissione il materiale richiesto dalla commissione stessa preliminarmente con il verbale della prima seduta. L'indagine, quindi, ha preso le mosse dai documenti resi pubblici dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul caso Sindona e dalla comunicazione da parte della Presidenza del CNR dei nominativi delle persone da inquisire, stante l'esistenza di rapporto di impiego o rapporto di servizio con lo stesso CNR e stante la menzione di essi nella documentazione di base quali appartenenti alla parte segreta della loggia P2,

CNR

10/B

secondo gli elenchi formati e tenuti dal sig. Licio Gelli. Trattasi delle persone, di seguito elencate, per ciascuna delle quali è stata formata una scheda, inserita in apposito cartella, contenente i dati relativi alla qualifica professionale, allo sviluppo di carriera, all'incarico ricoperto ed alla posizione nella loggia P2 quale appare desumibile dai documenti sopra accennati:

1) dr. Mario Moretti
2) dr. Alessandro Barlaam
3) prof. Giuseppe Donato
4) prof. Carlo Castagnoli.

La Commissione, nella completezza dei suoi componenti, ha proceduto alla audizione del dr. Moretti, del dr. Barlaam e del prof. Donato, mentre, sulla base degli elementi acquisiti, riteneva di non dover convocare il prof. Castagnoli, avendo già questi ampiamente esposti i propri argomenti oltrechè dinnanzi alla commissione di indagine, nominata dal Ministro per le partecipazioni statali, anche dinnanzi alla commissione di analoga indagine, nominata dal Ministro per l'industria, commercio ed artigianato (della quale facevano parte il prof. Zaccaria ed il prof. Conso, componenti della presente commissione di indagine) dai cui atti sono stati assunti ed acquisiti, agli atti delle presente commissione, estratto del verbale di audizione del prof. Castagnoli e copia della memoria da questi esibita alla commissione stessa.

L'audizione, come dai verbali delle riunioni tenute dalla Commissione ed allegati alla presente relazione, si è svolta sia per il dr. Moretti, sia per il dr. Barlaam, sia per il prof. Donato, previo chiarimento da parte del Presidente Zaccaria

dei compiti attribuiti alla Commissione e previa partecipazione a ciascuno dei convocati di tutti i dati desumibili dai documenti parlamentari in ordine alla loro presunta appartenenza alla P2, dando integrale lettura a ciascuno della scheda all'uopo predisposta e pure allegata alla presente relazione, nel sottofascicolo a ciascuno di essi riferentesi.

Gli interessati hanno presentato memorie scritte accettate dalla Commissione, in quanto il contenuto delle memorie stesse si è dimostrato corrispondente a ciò che era stato verbalmente illustrato nel corso dell'audizione, sia spontaneamente, sia a seguito di domande formulate dai singoli componenti della Commissione.

Preliminarmente, peraltro, la Commissione, avanti di convocare i tre predetti funzionari, si è posta quesiti in ordine alla ampiezza ed ai limiti dell'indagine da espletare, ribadendone la natura puramente amministrativa e conseguentemente ritenendo di non aver potestà di convocare di propria iniziativa persone diverse da quelle sottoposte ad indagine o da quelle eventualmente indicate come testi dai predetti, semprechè fossero disposte a venire a rendere dichiarazioni dinanzi alla Commissione. La Commissione si è riservata, peraltro, di chiedere al Presidente del CNR tutti gli elementi che nel corso dell'indagine fossero stati ritenuti necessari e di segnalare allo stesso Presidente l'eventuale necessità di ascoltare altri dipendenti del CNR, se e in quanto l'audizione dei terzi, pure appartenenti al CNR, fosse apparsa necessaria per la chiarificazione della posizione individuale degli inquisiti e del loro comportamento in relazione alla presunta appartenenza alla loggia P2.

Oltre a tale limite procedurale e sostanziale, la Commissione

12/B

ha ovviamente riaffermato il limite dell'assoluto rispetto per il segreto istruttorio nei confronti di quanto i predetti funzionari avessero deposto quali imputati o quali terti dinnanzi al magistrato penale. Si è, quindi, posta il quesito se, nel caso in cui taluna delle persone sopraelencate fosse già stata sottoposta ad indagine da parte di altra commissione di nomina governativa o nominata dal presidente di altro ente pubblico parastatale, questa Commissione dovesse procedere nei compiti affidatile oppure informare il signor Presidente del CNR dell'esistenza di una indagine parallela ed esortarlo ad attendere i risultati dell'altra indagine già in corso. A tale quesito la Commissione ha ritenuto di rispondere nel senso che, se l'indagine cui il funzionario fosse, o fosse stato, sottoposto promanasse da autorità governativa (come potrebbe verificarsi per persone legate da rapporto di impiego con lo Stato e prestanti collateralmente attività quali componenti di organismi di ricerca o di organi collegiali del CNR), dovrebbero ritenersi gli accertamenti fatti dalla commissione governativa come assorbenti rispetto a quelli commessi alla presente Commissione. Pertanto, se l'indagine fosse stata svolta in attinenza a quello che è il rapporto di impiego primario del funzionario verso lo Stato, la Commissione ha ritenuto di dover in tal caso astenersi da ulteriori accertamenti rispetto alle conclusioni cui fosse già pervenuta l'autorità governativa a seguito delle indagini svolte dalla commissione da essa nominata. Sicchè, in tale ipotesi, la Commissione stessa si limiterebbe ad acquisire la comunicazione delle decisioni adottate dall'autorità di governo per produrla al signor Presidente del CNR, acciocchè ne tenga conto ai fini della sua determinazione, dovendosi evitare la divaricazione di opposte determinazioni in capo

13/B

ad uno stesso soggetto a seguito di indagini che prendano le mosse da identici elementi e si riferiscano agli stessi fatti. Per la necessaria informazione sulle vicende della loggia P2 negli anni a cui risalgono i dati riguardanti le persone che hanno formato oggetto di indagine, la Commissione ha ritenuto opportuno far capo alla relazione presentata a suo tempo dal Comitato di inchiesta nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, copia della quale è allegata alla presente relazione. Le persone inquisite non hanno indicato altre persone eventualmente da ascoltare a conforto degli assunti da ciascuno di loro esternati alla Commissione, assunti che richiedevano solo una conferma e verifiche incrociate nell'ambito di coloro che sono stati sottoposti ad indagine ed ascoltati dalla Commissione. Nè si è verificata l'ipotesi, pur considerata in linea di massima, che persone non inquisite appartenenti al CNR o estranee all'Ente richiedessero di essere sentite in merito all'oggetto della indagine.

Prima di passare all'esposizione delle risultanze dell'indagine in parola svolta nei confronti di ciascuna delle persone sopraindicate, la Commissione ritiene di dover sottolineare che, attesa la limitatezza dei poteri di investigazione connaturata alla configurazione di organo amministrativo del collegio, in una materia che, come è noto, già di per sè stessa per la segretezza del suo atteggiarsi si contraddistingue per obiettive difficoltà ricostruttive e valutative anche in dipendenza della unilateralità delle fonti di cognizione che la riguardano, le conclusioni di giudizio che saranno rassegnate sono fondamentalmente condizionate dalla considerazione che la mera menzione dei nominativi degli inquisiti negli elenchi degli affiliati, predi

14/B

sposti dal Gelli, non costituisce, di per sè, prova di sicura appartenenza e tanto meno volontaria appartenenza alla loggia da parte di tutte le persone menzionate. Infatti l'inclusione negli elenchi, quando non sia suffragata da più precisi elementi oggettivi e incontrovertibili, non basta a far superare le riserve derivanti dalla circostanza che i dati di che trattasi, desunti dalle scritture di un personaggio tanto discusso quanto il Gelli non hanno acquistato autorità giuridica (come del resto gli atti non sono certo diventati pubblici) sol perchè pubblicati da una commissione parlamentare che, del resto, non li ha per questo solo fatto avallati o rivestiti di crisma alcuno.
All'inverso, è evidente che, nel caso in cui altri elementi documentali contenuti nel carteggio rinvenuto, o altrimenti raccolti, fossero tali da suffragare l'inclusione della persona negli elenchi tenuti dal Gelli (come potrebbe essere l'esistenza della prova inequivocabile dell'avvenuto pagamento di quote annuali alla P2 o dell'acquisizione di corrispondenza effettivamente intercorsa tra l'affiliato ed il Gelli o di altre prove testimoniali), la Commissione sarebbe in grado di trarre motivate, logiche, deduzioni in senso positivo.
In ogni caso è ovvio che, in siffatte condizioni, la Commissione prospetterà le conclusioni cui potrà pervenire precipuamente attraverso rilevazioni di riscontro che è possibile effettuare utilizzando le dichiarazioni delle persone ascoltate, posta in reciproco raffronto, e attraverso la valutazione critica degli elementi da queste offerti, in connessione con gli elementi contestati.

15/B

II: ESPOSIZIONE DELLE RISULTANZE

1) MORETTI dr. Mario - Direttore generale del CNR

Il dr. Moretti è stato assunto dal CNR a seguito di pubblico concorso, con effetto dall'1/6/1951, con la qualifica di vice segretario di 2^ classe (grado XI - gruppo A); ha percorso la carriera direttiva sino a raggiungere la qualifica di ispettore generale con decorrenza dal 1/7/1964, occupando vari incarichi di responsabilità nell'ambito di diversi settori. E' stato nominato segretario generale dell'Ente con DPR 19/9/1978; con decorrenza dall'8/6/1979 è stato assunto con contratto quinquennale in qualità di direttore generale del CNR, a norma dell'art.79 e dell'art.84 del Regolamento del personale. Non è stato mai assoggettato a procedimenti disciplinari.
Dai documenti che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fatto pervenire al CNR emerge che il nome del funzionario di cui trattasi compare nell'elenco nominativo dei tesserati della cosiddetta loggia P2, con i seguenti dati distintivi: n.0932, codice E 19.80, tessera n.2199, data iniziazione 31/10/1980, data scadenza 31/12/1985, quota sociale versata lire 100.000.
Tali dati risultano completati dall'elenco dal quale possono rilevarsi l'indirizzo privato ed i numeri telefonici dell'abitazione e dell'ufficio, e dall'elenco da cui si rileva la qualifica rivestita attualmente presso il CNR.
Altro elenco, sempre contenuto nel carteggio del Gelli, indica che il versamento di £ 100.000 sarebbe avvenuto il giorno 4/11/1980, e altro elenco ancora intitolato "calendario delle iniziazioni" indica che l'iniziazione sarebbe stata effettuata il giorno 31 ottobre 1980, aggiungendo il cognome del presentatore (Donato).

16/B

Un ulteriore elenco intitolato" lettere consegnate il 31 ottobre 1980" indica a fianco del nome: 1/10/61.
E' da notare che dal predetto carteggio risulta che il dr.Moretti è incluso inesattamente tra i docenti universitari, mentre trattasi di funzionario amministrativo.

Il dr. Moretti, nella sua audizione verbale resa dinnanzi alla Commissione, e nella memoria scritta da lui prodotta ed allegata alla presente relazione nel relativo sottofascicolo, puntualizza che a cavallo degli anni 1979 - 1980 fu contattato dal prof. G.Donato che aveva "sondato" la sua disponibilità ad entrare in massoneria. Al predetto prof. Donato il dr. Moretti dichiara di aver fatto una dichiarazione di disponibilità, stante la sua formazione culturale e politica di orientamento liberale. Fu quindi ricontattato, nel suo ufficio del CNR, dallo stesso prof. Donato accompagnato dal prof. Renato Pellizer, ordinario di geologia nell'Università di Roma e nella conversazione avuta con i due predetti visitatori ebbe a riconfermare la sua disponibilità ad entrare in massoneria " senza che si parlasse di logge o di articolazioni particolari".
Precisa lo stesso dr. Moretti che la dichiarata disponibilità si fondava oltre che sulla propria formazione storico-culturale, sul convincimento del carattere universale ed umanitario dell'istituzione e sulla considerazione che alla massoneria avevano storicamente aderito uomini che hanno onorato la vita sociale.
Soggiunge che l'adesione non era stimolata da ambizioni o da motivi di lucro, avendo egli già raggiunto il vertice della propria carriera.
In base alle precisazioni fornite dal dr. Moretti, dopo vari mesi il prof. Donato nell'ottobre del 1980 si rifece vivo chieden

17/B

dogli se fosse disponibile per un "incontro" con alcuni alti esponenti della massoneria e, a seguito del suo assenso, qual che giorno dopo lo accompagnò all'Hotel Excelsior dove il dr. Moretti incontrò il Gran maestro prof. Gamberini, il sig. Gel li ed altre due persone congiuntamente al prof. Donato. Duran te tale incontro, che il dr.Moretti definisce "normale", il prof. Gamberini illustrò la storia della massoneria e parlò dei doveri dei massoni nonchè degli obiettivi di ricerca in difesa dell'ambiente e di lotta contro la droga da parte del la massoneria,offrendogli anche un libro con dedica. Nell'in contro il sig. Gelli interloquì brevemente sull'oggetto del colloquio, ma nè in quell'incontro, nè successivamente fu mai parlato della loggia P2.

Il dr. Moretti esclude che l'incontro sopraddetto, pur essendo servito ad accertare la sua disponibilità nei confronti del Gran maestro, abbia concretizzato alcuna sua iniziazione per- chè non vi fu il minimo rituale, nè si parlò di iniziazione e tanto meno di loggia e di giuramento. Del resto dopo tale in contro il dr. Moretti dice di non aver più avuto notizia di sor ta,soggiungendo che, quando apparvero sulla stampa le prime no tizie in ordine al caso Gelli ed al caso P2, chiese al prof.Do nato particolari ed ebbe assicurazioni che la questione "non lo riguardava".

A precisa domanda, rivoltagli nel corso dell'audizione dinan- zi alla Commissione,il dr. Moretti risponde che,in effetti, la sua dichiarazione di disponibilità ad aderire alla massoneria si verificò in un periodo di tempo in cui egli si sentiva par ticolarmente isolato (non ha tessere di alcun partito politico, nè gode di amicizie o protezioni politiche particolari), mentre era stato informato che si ventilava la sua nomina a consiglie

re di Stato.Nomina,questa, che, pur costituendo indubbio tito lo di onore, avrebbe mortificato la sua naturale aspirazione a continuare a svolgere le funzioni di direttore generale del CNR: da ciò una situazione di disagio che si evince dalla dichiarazione da lui fatta in quel periodo dinanzi al Consiglio di Presidenza del CNR, pur acquisita al sottofascicolo allegato alla presente relazione.

2) BARLAAM dr.Alessandro - Dirigente generale del CNR

Il dr. Barlaam è stato assunto dal CNR, a seguito di pubblico concorso, con effetto dall'1/8/1954, con la qualifica di vice segretario di 2^ classe (grado XI - gruppo A); ha percorso tutta la carriera direttiva sino a raggiungere,con decorrenza dall'1/7/1979, la qualifica di Dirigente generale.
Ha occupato vari incarichi di responsabilità nell'ambito di molteplici settori dell'Ente; attualmente è preposto alla Direzione centrale Affari Scientifici e Programmazione.
Non è mai stato sottoposto a procedimenti disciplinari.
Dai documenti che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fatto pervenire al CNR risulta copia (all.8) della domanda di iscrizione del funzionario di cui trattasi alla R.L.Propaganda Due - All'OR. di Roma; tale domanda, che è compilata solo in parte, è stata controfirmata da Giuseppe Donato e reca in allegato un curriculum vitae, i dati del quale coincidono con quelli desumibili dal fascicolo personale dell'interessato.
L'all.10 riporta il nome del dr. Barlaam tra i "sospesi"; l'all. 11 è fotocopia di lettera del 29/9/1980, indirizzata al dr. Barlaam da Licio Gelli, con la quale si informa l'interessato che è stata accolta all'unanimità la sua domanda e si preannun

19/B

cia genericamente un incontro "per il perfezionamento della sua posizione".

Il dr. Barlaam, nell'audizione verbale resa dinnanzi alla Commissione, e nella memoria scritta da lui prodotta ed allegata alla presente relazione nel relativo sottofascicolo, dopo aver dichiarato che fu anch'egli contattato dal prof. Donato, suo vecchio amico, a proposito della sua disponibilità ad aderire alla massoneria, precisa che, in relazione ai suoi profondi sentimenti politici di repubblicano storico militante, ritenne di dare la propria adesione, riempiendo un certo modulo di domanda, che gli fu sottoposto, e corredando tale modulo con il curriculum che non era stato compilato per lo specifico motivo.
Dopo qualche tempo gli fu comunicato che la domanda "era stata accolta", ma a tale comunicazione non è mai seguita nè alcuna convocazione, nè alcuna iniziazione, nè alcun contatto con esponenti di nessuna loggia, e tanto meno con il signor L.Gelli che il Barlaam dichiarò di non avere mai conosciuto.
Allorchè i giornali cominciarono a dare notizie di scandali relativi alla loggia massonica P2, il dr. Barlaam ebbe l'intenzione di tirarsi fuori, ma, avendone anche parlato con il prof. Donato e con altri, si convinse che non fosse necessario formulare istanza alcuna di recesso perchè, non essendovi stati alcuna iniziazione e alcun contatto, sarebbe stato sufficiente che si fosse astenuto dall'accedere a qualsiasi richiesta di perfezionamento della procedura di ammissione nei suoi confronti.

13.

3) DONATO prof. Giuseppe - Direttore dell'Istituto per le Tecnologie applicate ai beni culturali del CNR.

Laureato in Farmacia nel 1951, è stato assistente straordinario presso l'Istituto di Biochimica applicata dell'Università di Messina dal 1961 al 1967, anno in cui è diventato assistente ordinario.

E' stato direttore del Centro studi e documentazioni archeologiche di Roma dal 1965 al 1969.

E' stato assunto, per chiamata diretta, dal CNR nel settembre 1969 in qualità di esperto presso la Commissione per le scienze sussidiarie dell'archeologia; trasformatasi tale commissione in un programma e, successivamente, in un servizio, ne ha assunto la direzione. Nel 1976 è riuscito vincitore di un pubblico concorso per direttore di ricerca a contratto.

E' direttore dell'Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali - Montelibretti/Roma dalla data della sua istituzione.

Non è mai stato assoggettato a procedimenti disciplinari.

Dai documenti che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fatto pervenire al CNR emerge che il nome del funzionario di cui trattasi compare nell'elenco nominativo dei tesserati della cosiddetta loggia P2, con seguenti dati distintivi: n.09.02 G, codice E 19.80, tessera n.2186, data iniziazione 21/7/1980, data scadenza 31/12/1985 (vedasi all.12).

Tali dati risultano completati dall'elenco allegato 13 dal quale possono rilevarsi l'indirizzo privato ed il numero di telefono dell'abitazione, nonchè dall'all.15 dal quale si desume l'appartenenza del prof. Donato al Consiglio (erroneamente indicato come Centro) Nazionale delle Ricerche e dall'elenco 16 da cui si evince che al medesimo è stato attribuito il grado "3". Dall'Allegato 14 si ha conferma del numero della tessera e dagli all.

17,18,19 si ricava che il prof. Donato è stato "presentatore" del prof. Rosario Nicoletti, del dr. Alessandro Barlaam e del prof. Antonio Martino. L'all.20 è costituito da una fotocopia di lettera (non si sa a chi indirizzata) con la quale il prof. Donato informa che il prof. Martino sarà assente da Roma per alcuni suoi viaggi. L'all.21 è fotocopia di una lettera in data 10/2/1981 con la quale Licio Gelli informa il prof. Donato di essere rientrato dall'estero solo per un brevissimo periodo di tempo ma che ha necessità di stare all'estero per tempi abbastanza lunghi; prega quindi il prof. Donato, in caso di necessità urgenti ed inderogabili, di mettersi in contatto con la sua segretaria.

Il prof. Donato, nella audizione verbale resa dinnanzi alla Commissione e nella memoria scritta e da lui prodotta, ed allegata alla presente relazione nel relativo sottofascicolo, dichiara di essere massone da molti anni e si professa di fede convinta e fervente, precisa che nel 1979/80 era Maestro venerabile della Loggia "Spartaco" di Roma. I suoi contatti con L. Gelli (che era Maestro venerabile di altra loggia, diversa dalla sua) furono occasionati dall'iniziativa dovuta allo stesso Donato di realizzare nei locali di Palazzo Giustiniani un centro operativo sanitario per il recupero dei drogati. Esclude categoricamente di aver fatto parte della loggia P2, spiegando che non avrebbe potuto essere tra gli adepti di questa loggia (che era pure essa appartenente al Grande Oriente d'Italia), mentre era addirittura Maestro venerabile di altra loggia "scoperta" romana e non faceva certo mistero della sua appartenenza alla massoneria, nè del grado che in questa rivestiva. A riprova esibisce tessera da cui risulta l'appartenenza alla loggia Spartaco e la ricevuta di versamento di quota di lire

100.000 per l'anno 1980 fatto alla loggia "Spartaco".
Ammette di aver presentato per l'ammissione in massoneria persone da lui ritenute degne che ne manifestavano la disponibilità. Fra queste il dr. Moretti ed il dr. Barlaam, soggiungendo che l'opera di proselitismo in relazione agli ideali massonici non può non costituire una sorta di doverosità per ogni onesto e convinto massone. Ammette anche di aver presentato il prof. Martino.
A precisa domanda puntualizza che non aveva alcun motivo di sospetto nei confronti del signor Gelli o della loggia P2 in quanto questa risultava compresa nell'elenco ufficiale delle logge.
La differenza tra la loggia P2 e le altre logge di Roma consisteva nella circostanza essenziale che la loggia P2 era una loggia "coperta"(cioè nella quale non erano comunicati a ciascuno affiliato i nomi degli altri confratelli e non v'erano riunioni collegiali cui parteciparé), mentre le altre logge, come la Spartaco, erano "scoperte"(cioè in esse ciascun affiliato conosceva l'elenco nominativo dei confratelli della stessa loggia e li incontrava in riunioni periodiche cui tutti avevano l'obbligo di partecipazione), differenza,questa, in atto da tempo immemorabile.
Allorchè, come nel caso del dr. Moretti, del dr. Barlaam e del prof. Martino, trattavasi di persone autorevoli che non disponevano di tempo sufficiente per partecipare a riunioni quindicinali frequentando una comune loggia, ma soprattutto che,in relazione alla carica rivestita, avrebbero potuto non gradire di incontrarsi con eventuali propri subordinati frequentatori di una stessa loggia, egli riteneva in tutta buona fede opportuno avviare le relative domande alla loggia "coperta" (cioè alla P2) anzicchè alla loggia di cui egli stesso era Maestro

venerabile.
Lo stesso prof. Donato a precisa domanda formulata dal Presidente dichiara che per quanto gli risultava le relative procedure nei confronti sia del Moretti e sia del Barlaam non si erano concluse formalmente e che, pertanto, nè l'uno, nè l'altro potevano e possono considerarsi massoni, nè tanto meno iscritti alla P2.

4) CASTAGNOLI prof. Carlo - Direttore dell'Istituto di Cosmogeofisica di Torino del CNR.

Il prof. Castagnoli è ordinario nelle università dal 15/12/1962, attualmente titolare della Cattedra di Fisica generale presso la fac. di scienze matematcihe, fisiche e naturali dell'Università di Torino.
E' direttore dell'Istituto di Cosmogeofisica del CNR sin dalla sua fondazione che risale al 1968. E' stato presidente del Collegio dei direttori degli istituti del CNR.
Dai documenti che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fatto pervenire al CNR emerge che il nome del docente universitario di cui trattasi compare nell'elenco nominativo (all.22) dei tesserati della cosiddetta loggia P2, con i seguenti dati distintivi: n.0876 - 16, codice E 19.80, tessera n.2159, data iniziazione 13/6/1980, data scadenza 31/12/1985, quota sociale versata lire 100.000.
Tali dati risultano completati dall'elenco allegato 23 dal quale possono rilevarsi l'indirizzo privato ed il numero di telefono dell'abitazione, dall'elenco all.25 dal quale si desume la posizione di docente universitario occupata dal prof. Castagnoli, dall'elenco all.26 dal quale si ricava l'appartenenza dell'inquisito al P.S.D.I., dall'elenco all.27 da cui si appren

C 22 24/B

de della carica di membro della giunta dell'ENI ricoperta dalla persona, dall'elenco all.28 dal quale si desume che il citato docente è anche "vice presidente CISPEL".
L'elenco all.24 non fa altro che confermare il numero di iscrizione alla loggia (876); i restanti documenti (all.29,30,31, 32) confermano essenzialmente il versamento di lire 100.000 per iniziazione. Va rilevato, peraltro, che, mentre secondo l'allegato 29 detto versamento sarebbe stato effettuato il 13 nov. 1980, secondo l'all.31 esso risulta fatto l'8/2/1980 e secondo l'all.32 il 27/3/1980 o il 28/3/1980.
Il Castagnoli, nel corso della sua audizione dinnanzi alla Commissione d'inchiesta nominata dal Ministro per l'industria, ha contestato l'iscrizione alla P2 ed ha dichiarato che già altra Commissione d'indagine , nominata dal Ministro per le partecipazioni statali, aveva riconosciuta la sua non appartenenza a detta loggia, accogliendo le sue spiegazioni consistenti:

a) nella documentata sua appartenenza fin dal 1969 col grado di maestro alla loggia massonica coperta TAI di Torino (all'uopo ha esibito copia fotostatica del relativo attestato);
b) nella documentata opera svolta dal prof. M.Graziani, maestro venerabile di una loggia del Grande oriente d'Italia, su richiesta di esso Castagnoli affinchè questi potesse trasferirsi ad una loggia romana in previsione del trasferimento a Roma della sua principale sede di lavoro, determinata dalla nomina a componente della Giunta dell'ENI (in tal senso ha esibito copia della dichiarazione resa dal Graziani alla Commissione d'indagine costituita dal Ministro per le partecipazioni statali;
c) nell'interruzione dell'operazione di trasferimento dovuta al fatto che , nel frattempo, esso Castagnoli era stato nominato presidente dell'Istituto elettrotecnico nazionale "G.Ferraris" di Torino, il che comportava una sua maggiore permanen

za in quella città, salvo i viaggi settimanali a Roma per partecipare alle riunioni tenute nella capitale in connessione con la sua carica all'ENI e per altri incarichi (sull'interruzione del trasferimento esiste dichiarazione del prof. Graziani);

d) nel fatto che la ricevuta del versamento di lire 100.000 non reca la firma del tesoriere e del segretario amministrativo e non presenta, come per altri casi, il segno "P" indicante l'avvenuto pagamento, nè esiste alcun altro documento in tal senso recante la sottoscrizione di esso Castagnoli.

III : CONSIDERAZIONI GENERALI

Tre delle quattro persone inquisite e menzionate negli elenchi tenuti dal Gelli risultano contrassegnate, oltre che da un numero di codice, da un numero di fascicolo, dall'assegnazione ad un gruppo, da un numero di tessera, dall'annotazione della data di iniziazione alla massoneria, dalla quota sociale versata. Così è per il Dott. Moretti, il Prof. Donato e il Prof. Castagnoli, mentre fa eccezione il dott. Barlaam per il quale in corrispondenza della sua iscrizione nell'elenco si rileva l'indicazione di "sospeso" e mancano quindi dati che compaiono per gli altri tre. Per due degli inquisiti, Donato e Castagnoli, gli elenchi indicano il grado loro attribuito nella gerarchia massonica all'atto dell'ammissione, come è fatto per la quasi totalità delle persone elencate; ma tale indicazione di grado non si rinviene per il Moretti e per il Barlaam. Inoltre, per tutti è dato rinvenire l'indicazione dei dati domiciliari e telefonici e per due degli inquisiti risulta l'indicazione della quota che sarebbe stata versata per uno o più anni (Moretti - Castagnoli).

A parte le già introdotte considerazioni circa lo scarso valore giuridico delle semplici annotazioni predisposte privatamente dal Gelli o da per lui, è evidente che la rilevazione degli elementi sopraelencati anche per il diverso atteggiarsi nei confronti delle quattro persone possono solo costituire un punto di partenza dell'indagine. Infatti, prendendo le mosse dai ricorrenti contrassegni che darebbero atto dell'iscrizione alla P2 delle persone cui essi sono scritturalmente attribuiti, la Commissione ha dovuto vagliare se tali indicazioni siano o meno suffragate da ulteriori elementi (ammissione da parte degli inquisiti, testimonianze di terzi o acquisizione di fotocopie di documenti acquisiti

27/B

agli atti di Gelli o altrove, valutando, a seconda della presenza o dell'assenza di questi elementi, la genuinità o la non veridicità dei dati emergenti dalle scritture del Gelli in ordine alla avvenuta iscrizione ed affiliazione di ciascuno degli inquisiti. Solo quando la Commissione avesse ritenuto che la risposta avrebbe dovuto essere positiva, l'ulteriore indagine si sarebbe spinta a valutare per quanto possibile la coscienza e volontà della specifica iscrizione alla P2 o l'eventualità di un trasferimento di loggia arbitrariamente subito.

In ordine alla prima indagine circa l'attendibilità e l'interpretazione valutativa dei dati scritturali, un primo supporto argomentativo potrebbe rinvenirsi nella pluralità dei contrassegni documentali riferiti a ciascuno degli inquisiti, considerando la integrazione in cui questi tra loro si pongono, la corrispondenza di essi ad alcune realtà obiettivamente esistenti in alcuni casi, l'omissione di registrazione del medesimo contrassegno in qualche altro caso, e per tutti un qualche tratto di agganciamento della persona registrata non tanto alla sfera della massoneria quanto in modo diretto o indiretto, alla figura di Gelli, ovvero un atteggiamento di propensione o disponibilità più o meno esplicito e più o meno occasionale o costante ad accoglierne la suggestione.

Questi caratteri emergenti dalle scritture del Gelli, pur non essendo di per sè atti a dimostrarne la veridicità, indubbiamente consentono sintomaticamente, in prima approssimazione, di escludere realisticamente che essa sia il frutto di una costruzione dovuta alla mera fantasia del compilatore che si sarebbe avvalso della diversificazione dei contrassegni proposti come cattivo espediente per rendere attendibili le proprie scritture.

28/B

A prudente avviso della Commissione, invece, non può escludersi che negli elenchi, accanto a nominativi di persone che abbiano coscientemente e volontariamente aderito alla P2, che siano stati regolarmente iniziati e che devono considerarsi costituire effettivo elemento personale di quella loggia, vi siano nominativi di persone iscritte o trasferite alla loggia P2 a loro insaputa mentre ritenevano di essere nella posizione di comuni massoni facenti capo al"Grande oriente" ed ignoravano l'attività segreta realizzata dai vertici della P2. Nè può escludersi che siano stati inseriti nell'elenco nominativi di persone contattate o fatte contattare dal Gelli, che il Gelli riteneva opportuno far affiliare alla propria loggia per l'alta posizione da esse rivestite nel mondo politico, amministrativo, giudiziario o culturale quando appena era stato racoolto un assenso di massima o una disponibilità generica da parte di costoro ad affiliarsi alla massoneria. E più ancora che nei confronti di taluni, mentre era ancora in itinere procedimento di formale iscrizione, il Gelli, precorrendone i tempi, abbia inseriti nell'elenco degli affiliati alla loggia P2 senza attendere che il procedimento si fosse concluso per assicurarsene l'affiliazione.

In quest'ultima ipotesi non si può escludere allora che il Gelli o ch per lui collateralmente all'iscrizione abbia predisposto anche la tessera non consegnata e la ricevuta per le quote che si proponeva di fa si versare dopo l'iniziazione, tessera e ricevuta che potrebbero poi non essere state consegnate alla persona menzionata in elenco perchè l'esplodere delle prime notizie dello scandalo hanno impedito il perfezionamento dei rapporti o hanno insospettito le persone che aveva no in corso procedimento di adesione.

In sostanza, l'accertamento positivo dell'appartenenza degli inquisit alla P2 non può certo affidarsi ai risultati di un giudizio macroscopico su alcuni dati delle scritture giacchè la validità di queste è posta in crisi dal rilievo che in alcuni casi esaminati uno o più

29/B

contrassegni documentali possono ritenersi non fedeli o perchè riflettenti una situazione in itinere o perchè inadeguati alla situazione reale o perchè frutto di qualche manipolazione più o meno scoperta e intenzionale dell'elaboratore portato a scambiare una aspettativa o un rapporto personale del Gelli con un evento già perfezionato. Tanto più necessaria perciò una valutazione analitica diretta ad assodare, per così dire, la prova di resistenza, caso per caso, del giudizio macroscopico di fronte alle contrapposte posizioni del fatto che il nominativo di ciascuno compaia nell'elenco degli aderenti alla loggia di Gelli e delle versioni fornite dall'inquisito a proposito della inconcludenza o inesattezza delle scritturazioni. Deve perciò dirsi che tale prova di resistenza non può fondarsi sulla figura morale e professionale che questo o quell'inquisito ha provveduto a tracciare di sè stesso o che si desume dalla scheda di ciascuno di essi, allegate alla presente relazione. Nè possono apparire come determinanti argomentazioni psicologiche sotto il profilo della concezione morale, sociologica o politica o in rapporto alla posizione di prestigio di ciascuno per far valere elementi ostativi o remorizzanti rispetto ad un'ipotetica volontà adesiva alla occulta formazione della P2, perchè tali elementi, nel diverso atteggiarsi della psicologia e delle situazioni individuali, potrebbero apparire come ininfluenti o comunque potrebbero aver giocato un ruolo ex post, cioè allorchè le notizie dello scandalo della loggia P2 erano state divulgate dalla stampa. Neppure può farsi ricorso, come valida prova di resistenza, alla effettività della partecipazione attiva dell'affiliato a quanto la loggia o i vertici della loggia realizzavano o intendevano realizzare: mancando, infatti, di locali adibiti a propria sede ufficiale e

non tenendosi periodiche riunioni degli affiliati, la prova di tale partecipazione sarebbe impossibile. Vero è invece che in ogni caso la Commissione, sulla base degli elementi raccolti in rapporto anche a quanto è risultato nell'ambiente di lavoro, ha la possibilità di evidenziare il caso in cui non sia emersa nessuna prova, anche " aliunde", di un'eventuale infedeltà dell'inquisito nel disbrigo degli affari pubblici a lui affidati.

In questa sede si tratta, in primis,di stabilire con sufficiente attendibilità se sussiste il fatto obiettivo dell'appartenenza alla P2 e non le cause che abbiano potuto determinarla o le vicende che ne siano seguite e nemmeno la motivazione del comportamento adesivo quando fosse certa la coscienza e la volontà dell'appartenenza, anche se dovuto a difetto di circospezione o ad imprevidenza o ad errore di valutazione di compatibilità dell'affiliazione alla P2 con gli ideali e la posizione personale, o anche se l'appartenenza sia derivata da facile condiscendenza ad altrui sollecitazioni.

La prima risposta richiesta alla Commissione è, quindi, quella che rispecchia un giudizio storico e non un giudizio di valore. E quando la risposta fosse negativa in ordine al primo quesito, diverrebbe ultronea e superflua la disamina degli elementi relativi al giudizio di valore. Nell'analisi da compiere in quest'ultima direzione la Commissione ha ritenuto di assegnare importanza decisiva sia al controllo incrociato degli elementi forniti dai quattro inquisiti, giacchè la posizione di almeno tre di loro appare intersecantisi. Ha ritenuto altresì che importanza decisiva può avere l'erogazione di somme di denaro a favore della P2 da parte dell'inquisito quale atto che getta su tutti gli altri, in ipotesi fallaci, una inoppugnabile base di riscontro obiettivo fornendo la dimostrazione di un effetivo rapporto immanente e reale e non puramente figurativo o immaginario quale quello che altri dati di per sè potrebbero rappresentare. Ma il versamento di somme alla P2 quale quota di

iscrizione o quale contributo annuale per essere ritenuto certo dovrebbe o essere ammesso dall'inquisito (che in tal modo confermerebbe la validità della scrittura del Gelli) o risultare , pur nel diniego dell'inquisito, da altri elementi documentali (quale la prova dell'esistenza di un assegno bancario mediante il quale il versamento sia stato fatto o qualche documento epistolare sufficiente a far escludere che anche l'esistenza di una ricevuta predisposta e mantenuta in fascicolo dal tesoriere di quella loggia, ancorchè non possa provarsi la consegna di essa all'inquisito, dimostri con sicurezza che il pagamento è stato effettuato in numerario).

Quando tali elementi su cui fondare un proprio logico e niente affatto istintivo convincimento fossero carenti, la Commissione dovrebbe rassegnare i risultati della propria indagine fermandosi alla valutazione degli elementi raccolti ed alla risposta negativa al primo quesito.

32/B

25.

IV) CONSIDERAZIONI PARTICOLARI E CONCLUSIONI

MORETTI Dr. Mario

La Commissione ritiene veritiera la fondamentale circostanza puntualizzata dal dr. Moretti che egli, contattato dal Prof. Donato che esplorò la sua disponibilità ad aderire alla massoneria, ebbe, in sostanza, tre incontri, sempre più allargati, diretti a questo fine: uno con il Prof. Donato, un altro con il Prof. Donato ed il Prof. Pellizer, ed il terzo con il gran maestro Gamberini, presenti altre quattro persone, una delle quali riconobbe poi per Licio Gelli. Questi incontri, di carattere presumibilmente istruttorio, tendenti ad accertare non solo la disponibilità ma il tipo di rapporto che si sarebbe potuto porre in essere tra la massoneria ed una personalità così qualificata come il dott. Moretti (probabilmente anche in relazione al grado che avrebbe dovuto essergli attribuito) sono confermati dal Prof. Donato che essendosi assunta la responsabilità dell'iniziativa ha partecipato a tutti e tre gli incontri medesimi.

Non è dubbio che, come lo stesso dr. Moretti ha dichiarato, in questi incontri fu espressa inequivocabilmente la disponibilità e l'adesione di massima del Moretti ai principi massonici del grande oriente d'Italia. che questa fosse l'intenzione del Moretti e che tale intenzione fosse affiancata dal convincimento che i colloqui lo ponevano di fronte a personalità di vertice del grande oriente e che non si svolgevano certo nell'ambi di alcuna determinata loggia, è suffragato dalla circostanza che il suo più frequente interlocutore, nel terzo incontro esplorativo, fu personalmente il gran maestro del grande oriente d'Italia. La Commissione non ritiene in tutta coscienza che si possa far carico al dott. Moretti di no

essersi insospettito per la presenza nell'incontro anche del sig. Licio Gelli o perchè l'incontro sia avvenuto in un salone dell'Hotel Excelsior: per quanto il Licio Gelli sia divenuto nell'ultimo anno personaggio di ribalta, la cui foto è stata largamente diffusa dai giornali, non si può far carico ad un funzionario amministrativo pur di grado elevato che sino allora non aveva frequentato l'ambiente massonico se non era in grado di conoscere o di valutare il sig. L. Gelli, specie in un incontro nel quale la sua figura doveva apparire collaterale e secondaria rispetto a quella del grande maestro.

Circa poi il luogo dell'incontro, non essendo il dott. MOretti affiliato alla massoneria, nè avendo ancora - a suo dire - realizzato a tal fine alcun atto concreto, non v'era nulla di apparentemente strano se l'incontro esplorativo e conoscitivo fosse stato organizzato nel salone di un albergo anzichè nella sede della massoneria.

Il dr.Moretti nega nel modo più assoluto che oltre questi incontri vi siano mai stati atti, incontri o comportamenti nè da parte sua, nè da parte del Gamberini, nè da parte del Gelli, nè da parte di altre autorità massoniche in ordine alla sua ammissione.

In particolare ha precisato nel corso della audizione, che non ha mai sottoscritto alcun modulo di domanda di iscrizione al grande oriente d'Italia (e tanto meno alla loggia P2 della quale ignorava l'esistenza), e che non gli è stato mai richiesto di prestare giuramento , che , del resto non ha mai prestato.Tale sua affermazione corrisponde alla circostanza che nel carteggio del Gelli, mentre è stata rinvenuta la domanda modulo riempita e sottoscritta dal dr. Barlaam (funzionario del CNR con la qualifica inferiore a quella del dr. MOretti), non è stata trovata alcuna domanda scritta del Moretti, nei cui confronti è probabile che si fosse proceduto con maggiore cautela per motivi vari.

33/B

27.

La dichiarata non compilazione e non sottoscrizione di tale modulo-domanda da parte del Moretti trova conferma nella mancanza del documento tra gli atti (la domanda del dr. Barlaam è stata,invece acquisita) e sopratutto nel particolare di notevole rilievo che gli elenchi predisposti dal Gelli, o da chi per lui, hanno inserito il nominativo del Moretti nella categoria dei "professori universitari" attribuendogli una qualifica di catalogazione del tutto erronea,mentre, invece, se avessero acquisito il modulo-domanda compilato dal Moretti, non sarebbero incorsi in tale errore avendo potuto rilevare l'esatta qualifica del Moretti che era, ed è, funzionario amministrativo.

Sta di fatto, peraltro, che il Gelli o chi per lui ha inserito il nominativo del Moretti nell'elenco degli affiliati alla loggia P2, assegnandogli un numero di tessera, indicando una data di iniziazione (che presumibilmente coincide con quella dell'incontro all'Hotel Excelsior), indicando pure il versamento di una quota sociale di lire 100.000. Iscrizione e particolari, questi, la cui veridicità è negata in radice dal Moretti, il quale precisa, senza ombra di dubbio, che, oltre a non aver mai fatto domanda scritta, non è mai stato iniziato, nè investito della qualità di massone con nessuna formula e nessun rito nè dal maestro Gamberini, in quell'unico incontro conversativo avuto verso la fine dell'ottobre 1980, nè da chicchessia.La ferma dichiarazione del Moretti a tal proposito è suffragata da quanto dichiarato, a seguito di precisa domanda postagli dalla Commissione di indagine, dal Prof. Donato , il quale, mentre ha riconosciuto l'iniziativa da lui assunta nei confronti del dr/Moretti ed ha ricordato i tre incontri che avrebbero dovuto accertare la disponibilità e l'attitudine del Moretti ad entrare in masoneria con un grado che avrebbe dovuto essergli attribuito dal gran maestro, ha senza ombra di dubbio negato che il Moretti sia stato formalmente affiliato alla massoneria, e che possa

34/B

considerarsi massone, aggiungendo che non può esservi spiegazione della inclusione del nome del Moretti nelle liste del Gelli perchè il procedimento non ebbe a concludersi proprio perchè poco dopo l'incontro fra il Gamberini e Moretti si verificarono le ben note crisi diffuse dalla stampa.

La Commissione, di fronte a queste risultanze e in conformità ai criteri generali enunciati nella seconda parte della presente relazione, non può ritenere minimamente suffragato il contenuto delle scritturazioni interne effettuate dal Gelli, o da chi per lui, per la parte in cui risulta il nominativo del Moretti inserito tra gli affiliati a quella loggia. L'inserimento nell'elenco degli affiliati alla P2 del nominativo, trattandosi di persona di tutto prestigio e di elevata posizione quale era il direttore generale del CNR, poteva rispondere ad un disegno di strategia generale e ricorrente da parte del Gelli che, come s'è accennato, una volta accertata la disponibilità del Moretti ad entrare in massoneria, può aver precorso i tempi per assicurarsi la successiva assegnazione di un altissimo funzionario alla propria loggia, provvedendo ad inserirlo nell'elenco prima ancora del perfezionamento dell'investitura massonica.

Non sembra alla Commissione che questo sia l'unico caso di siffatto comportamento da parte del Gelli, giacchè, per esempio, nell'elenco risulta inserito anche il dott. Barlam la cui ammissione in massoneria era rimasta inequivocabilmente sospesa, ed il Prof. Donato che invece risulta appartenere ad altra loggia. Ulteriore elemento che evidenzia la fragilità del valore della scrittura del Gelli in ordine all'immissione del Moretti nell'elenco degli affiliati alla loggia P2 si desume dal particolare, pure di tutto rilievo, che manca la menzione

35/13

del grado che avrebbe dovuto essere rivestito dal Moretti (grado che è indicato per quasi tutti gli affiliati), nè è dato rinvenire in atti copie o matrici della ricevuta del versamento della quota sociale di £. 100.000 (per la quasi totalità degli iscritti è stata rivenuta un minimo di documentazione relativa all'avvenuto pagamento), talchè è logico ritenere che, al momento in cui il Gelli ha provveduto, precorrendo i tempi, a fare inserire nell'elenco degli affiliati alla P2 il nominativo del dr. Moretti, ha anche provveduto a determinare la quota che questi avrebbe dovuto pagare nella misura, pressocchè standardizzata per gli alti funzionari, di £. 100.000. Somma, questa, che il Moretti dichiara non essergli stata mai richiesta e di non aver mai pagato neppure al gran maestro o a chi per lui.

Alla luce delle sopraddette risultanze la Commissione ritiene che manchi qualunque elemento per poter affermare che il dr. Moretti sia stato effettivamente massone e, tanto meno, affiliato alla P2 e che, pertanto egli debba ritenersi del tutto estraneo alle vicende ed alle attività di questa loggia.

La constatazione che, nonostante l'avvio dei contatti preliminari sopraricordati, la procedura di ammissione non fece in tempo a concludersi, rende inutile ipotizzare che, se questa si fosse conclusa qualche mese prima dell'esplosione dello scandalo, il Moretti avrebbe potuto effettivamente essere assegnato alla loggia P2 e avrebbe potuto trovarsi in essa inserito, probabilmente ignorando i pericoli insiti nell'assegnazione alla loggia "coperta" per la possibilità di degenerazione dei vertici. Ma questo non ha rilevanza ai fini dell'indagine della Commissione che, ovviamente, deve riferirsi agli elementi obiettivi verificatisi e non agli eventi che avrebbero potuto verificarsi.

*****

36/B

30.

BARLAAM dr. Alessandro

E' fuor di ogni dubbio, perchè è documentalmente provato ed è stato lealmente ammesso dallo stesso inquisito, che il dr. Barlaam ha sottoscritto in data 17/9/1980 un modulo di domanda di ammissione alla massoneria, modulo che reca in intestazione "R.L.Propaganda Due - All'Or. di Roma", domanda che fu esortato a proporre dal prof. Donato, il quale ebbe a firmare la domanda stessa in qualità di presentatore, garantendo le qualità dell'istante.

In coerenza con quanto si è dianzi affermato in ordine alla irrilevanza -prima facie- dell'indagine sui motivi psicologici, dovendo la Commissione rispondere al primo quesito solo in base a valutazioni oggettive, ci si astiene dal valutare se tale domanda del dr. Barlaam sia stata fatta, o meno, per benevola adesione alle sollecitazioni dell'amico Donato o se la sua decisione sia stata dovuta ad impulso emozionale o a valutazione razionale. Che però nel comportamento del Barlaam siano insorte contraddizioni ed incertezze trova rispondenza nel fatto che il procedimento iniziatosi con la proposizione della domanda non è stato portato a compimento. Certo il maestro della loggia P2,L. Gelli, di cui si è già sottolineato il desiderio di iscrivere negli elenchi degli affiliati alla propria loggia, spesso a qualsivoglia costo, personalità eminenti o uomini rivestenti cariche o uffici di vertice, una volta acquisita la domanda di persona che rivestiva la qualifica di dirigente generale del CNR,dovette affrettarsi a scrivergli una lettera di accettazione di massima e ad inserirlo nei propri elenchi.

37/B

Le ragioni e la logicità di siffatto comportamento da parte del Gelli sono evidenti anche per il lustro e l'intensificazione del proselitismo che poteva derivargli dall'inserimento di nomi di particolare rilevanza nell'elenco della P2. Ma il successivo comportamento, manifestamente preoccupato ed incerto tenuto dal Barlaam, reso più acuto dopo la prima intervista alla stampa resa dal Gelli sulla situazione politica italiana, al punto che il Barlaam si agitò in più direzioni, cioè -come egli stesso ha dichiarato- sia nei confronti del suo amico Donato, sia nei confronti di altri autorevoli massoni vicini a Palazzo Giustiniani, pure suoi amici, deve aver indotto lo stesso Gelli, o chi per lui, a "sospendere" l'ulteriore corso della procedura. Il Barlaam, quindi, in attesa di momenti migliori, non fu nè chiamato a colloquio dal Gelli o da altri vertici massoni, nè tanto meno investito nè con rito ordinario, nè in punta di spada dal Gran maestro. La certezza che il procedimento nei suoi confronti non si è mai concluso e che il Barlaam non ha mai avuto l'investitura che avrebbe consentito di qualificarlo effettivo affiliato alla loggia P2 si fonda su tre elementi probanti e cioè: 1) la dichiarazione palesemente aperta e leale dello stesso Barlaam che afferma che, dopo la sottoscrizione della domanda consegnata al prof. Donato ed il ricevimento della lettera di generica risposta affermativa che preannunciava ulteriori successivi adempimenti, non ha mai avuto convocazione di sorta, nè invito a prestare giuramento o a versare denaro, nè ha mai subito alcuna investitura da parte di chicchessia. E ciò dopo che più volte aveva mostrato preoccupazione nei confronti del Donato e di altro autorevole massone, e mentre

38/B

aveva ormai già divisato che non si sarebbe presentato per alcun perfezionamento della liturgia di affiliazione alla loggia P2, stanti l'intervista rilasciata dal Gelli e le prime preoccupazioni che sulla figura del Gelli cominciavano a diffondersi; 2) l'elemento documentale confermativo costituito dal fatto che nel carteggio Gelli il nome del dr. Barlaam figura nell'elenco dei "sospesi". Anche se ciò sta a significare che il procedimento di ammissione non era stato perfezionato ed è perciò in contrasto con la fretta con la quale il Gelli aveva inserito il nominativo del Barlaam nell'elenco degli affiliati, pare al di fuori di ogni ragionevole dubbio che la menzione del dr. Barlaam nell'elenco degli affiliati sia stata quantomeno prematura e, comunque, fatta in carenza di titolo massonico; 3) la testimonianza resa dal prof .Donato, il quale, ammettendo che il modulo-domanda del dr.' Barlaam fu da lui a questi recato e indi ritirato e consegnato al Grande oriente, ha riconosciuto il verificarsi di successivi colloqui con il dr. Barlaam, dimostrando implicitamente di essere a conoscenza delle perplessità e delle preoccupazioni crescenti e, a precisa domanda rivoltagli durante la sua deposizione dinnanzi alla Commissione di indagine, ha dichiarato che, in coscienza, escludeva nella sua qualità di maestro venerabile di una loggia massonica e di massone di dichiarata fede, che nè il Barlaam, nè il Moretti potessero considerarsi in passato o al presente affiliati alla massoneria (e quindi nep pure alla loggia P2) perchè per l'uno come per l'altro non si concluse il procedimento di ammissione e non vi fu formale investitura. La Commissione non nasconde le perplessità suscitate dalla circostanza che un funzionario di rilevante statura intellettuale -come il Barlaam - rivestente una qualifica che comporta grosse responsa

39/B

bilità e capacità organizzative, abbia potuto sottoscrivere un modulo domanda di ammissione ad una loggia determinata "coperta", quale era la P2, limitandosi forse a considerare superficialmente i vantaggi del disimpegno dall'obbligo di frequenza periodica e dall'incontro con altri funzionari di rango inferiore, senza approfondire l'eventualità di pericoli insiti proprio nel fatto che trattavasi di loggia "coperta".

La commissione ritiene anche che meglio avrebbe fatto il Barlaam a chiedere per iscritto il formale ritiro della domanda, non appena aveva avuto motivi per dissentire dagli atteggiamenti del Gelli, anzichè limitarsi a parlarne, a voce, tranquillizzandosi con il convincimento che sarebbe bastato non aderire a successive sollecitazioni da parte della loggia.

Ma, a parte queste notazioni, la Commissione ritiene che il dr. Barlaam, alla luce delle risultanze delle indagini, sotto il profilo dei principi del diritto ed anche nell'ottica dell'ordinamento massonico (per quanto è dato saperne della sua liturgia procedimentale), non sia divenuto un affiliato alla P2.

******

40/R

34.

DONATO prof. Giuseppe

Il caso del prof. Donato è un caso del tutto particolare e si presenta come anomalo rispetto a quello degli altri inquisiti. Necessita, per questo, di una approfondita analisi valutativa delle dichiarazioni rese dallo stesso Donato.

Egli si dichiara e si professa, con aperto entusiasmo, massone di convinta e di antica fede, dapprima per lunghi anni affiliato ad una loggia di Messina e poscia trasferitosi alla loggia "Spartaco" di Roma, quando da quella università si trasferì nella capitale presso il CNR.

Riconosce di aver contattato per esortarle ed affiliarle in massoneria varie persone, tra le quali il dr. Moretti, il dr. Barlaam ed il prof. Martino. Si giustifica affermando che rientra nei doveri e nella coerenza di un vecchio massone, per giunta quando riveste cariche di rilievo in quella gerarchia, fare un onesto proselitismo massonico nei confronti di persone ritenute degne ed idonee per ingegno , cultura e moralità. E questo spiega fondamentalmente il suo comportamento. Ammette pure-senza riserve- che le domande sottoscritte da quegli amici aspiranti all'affiliazione, che occupavano posizioni di rilievo nell'Amministrazione e che non volevano esporsi entrando a far parte di una delle logge "scoperte", per quei motivi che si è già avuto occasione di tratteggiare nella presente relazione, le indirizzava verso la loggia P2. A questo proposito ha ripetuto che, a suo avviso, le finalità di questa loggis corrispondevano a quelle di tutte le altre logge massoniche, giacchè era inquadrata inequivocabilmente nel Grande oriente d'Italia, cui faceva capo, e che la "copertura" offerta agli iscritti rispondeva ad una logica e ad una esigenza che non facevano ritenere che

41/B

la loggia potesse essere un'organizzazione extra iuris ordine massonico, o tanto meno perpetrasse alcunchè di illecito. E questo spiega quello che era il suo convincimento in ordine alla P2 e l'idea ch'egli si era fatta di questa loggia.

A tal proposito, infatti, insiste nel sottolineare che la Propaganda Due era, ed è, inserita nell'elenco ufficiale delle logge, accessibile da parte di chiunque in Italia o all'estero avesse voluto consultare presso una qualsiasi loggia l'elenco completo di tutte le logge d'Italia e del mondo, e che la copertura è un antico espediente di riguardo per gli aderenti, nient'affatto inventato dal Gelli, ma tipico e tradizionale di questa loggia che ebbe storicamente come suo maestro venerabile lo stesso Gran maestro Giuseppe Garibaldi.

Ha spiegato che proprio per motivi di riguardo avviava verso la loggia "coperta" personalità che altrimenti avrebbe preferito far iscrivere -quali affiliati- alla propria loggia che invece è una delle tante logge "scoperte".

Per quanto riguarda il sig. Gelli ammette di avere avuto un certo numero di incontri con lui a Palazzo Giustiniani, sede del Grande oriente, solo perchè, essendo egli maestro venerabile di un'altra loggia, e quindi pari grado di Gelli nella gerarchia massonica, ed essendo come chimico ed umanista desideroso di coagulare le forze massoniche per istituire nei locali di Palazzo Giustiniani un centro ambulatoriale e di recupero per i drogati, discusse con Gelli stesso la possibilità di mettere insieme le energie di quei confratelli la cui esperienza professionale avesse potuto essere utilizzata per l'iniziativa. Discorsi, questi, che raccolsero l'adesione del Gelli ma che non si concretizzarono.

42/B

Lo scarso carteggio epistolare intercorso tra lui ed il Gelli si riferiva -a suo dire- al fatto che uno dei suoi presentati, il prof. Martino, aveva chiesto il trasferimento della sua domanda per essersi trasferito all'estero, con conseguente sospensione dell'iter presso la P2.

Quel che invece il prof. Donato nega decisamente è che egli abbia mai fatto parte della loggia P2, manifestando stupore per il fatto che il Gelli, o chi per lui, abbia inserito il suo nominativo negli elenchi degli affiliati a quella loggia, attribuendogli una recente data di iniziazione massonica, mentre egli era già in massoneria da alcuni decenni (e addirittura da prima che vi entrasse a far parte il Gelli), attribuendogli un grado (maestro) inferiore a quello che lo stesso Donato, a quella data, rivestiva in massoneria e facendolo figurare oblatore di quote sociali che egli, invece, non aveva mai versato alla P2, ma soltanto inequivocabilmente e direttamente alla loggia Spartaco della quale faceva parte.

Per dimostrare la falsità in radice di tale iscrizione da parte del Gelli, o di chi per lui, il prof. Donato ha prodotto, esibendole, due documentazioni che non pare possano essere sottovalutate e tanto meno disattese e le cui copie fotostatiche sono allegate alla presente relazione. La prima è una tessera da cui risulta che negli anni 1979-80 egli era affiliato alla loggia Spartaco di Roma (della quale era anzi Gran maestro, tant'è che egli stesso era legittimato a firmare le tessere), integrata dalla ricevuta del versamento della quota sociale da lui fatta in quell'epoca specificatamente alla loggia Spartaco, come si evince chiaramente dal bollo tondo apposto sulla ricevuta; la seconda è un esemplare della pubblicazione ufficiale del vertice massonico mondiale intitolata "List of lodges masonic, 1976", pubblicata in Inghilterra, per la parte relativa all'Italia, da

43/B

cui si evince che,fra tutte le logge elencate ufficialmente, era no comprese in Roma sia la Spartaco, sia la P2, ma nella quale so pratutto è affermato l'inequivocabile precetto secondo cui è vietata l'appartenenza di alcun massone contemporaneamente a due logge ubicate nella stessa località, mentre il Gran maestro ha facoltà di autorizzare una temporanea doppia appartenenza solo allorchè trati si di logge ubicate in località diverse.

Il complesso di questi elementi fanno anche in questo caso pensare che il Gelli, o chi per lui, abbia acceduto alla facile tentazione di inserire nei propri elenchi,precorrendone i tempi, una persona in posizione di spicco (attribuendogli un grado subordinato a quel lo dello stesso Gelli, mentre invece era da tempo "maestro venerabile" e non poteva essere degradato e tanto meno avrebbe potuto accettare di fronte al Grande oriente una arbistraria degradazione) sol perchè era con questi entrato in rapporto, magari confidando di veder concretizzata la sua aspirazione in tal senso in un secondo tempo. Ma gli elementi documentali addotti sono tali che non pare possano essere disattesi dalla Commissione inquirente.

La Commissione non può non rimanere perplessa per il fatto che un massone, non appartenente alla P2, stimolasse o raccogliesse adesioni ed inviasse proseliti verso una loggia coperta che si è rivelata fuori dall'ambito della legalità ed i cui vertici sono oggi indiziati di reati. E tali perplessità sono rese più acute dal particolare che i colloqui relativi avvenissero a volte nella sede di servizio, e cioè nell'ambito di pubblici uffici.

Questo aspetto però travalica il delimitato ambito dell'indagine commessa alla Commissione, anche se potrà essere preso in esame e vagliato in altra sede e dai competenti organi lo specifico comportamento di che trattasi sotto i profili degli elementi subiettivi ed obiettivi.

44/13

Ma la Commissione, ponendo mente ai quesiti cui essa deve rispondere, a conclusione dell'indagine non ritiene di avere acquisito elementi per affermare che il prof. Donato sia stato affiliato alla P2 , stando i contrari argomenti ed elementi documentali prodotti.

******

39.

CASTAGNOLI prof. Carlo

Per essere il prof. Castagnoli, oltre che professore ordinario presso l'Università di Torino, titolare di distinti incarichi in enti vigilati dal Ministero delle partecipazioni statali e dal Ministero dell'industria, ed infine direttore per incarico di un istituto del Consiglio nazionale delle ricerche, in attuazione delle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato o è sottoposto ad indagine da parte di quattro diversi organi amministrativi competenti.

Prescindendo dall'adombrare considerazioni circa l'opportunità di tali pluralità di inchieste in capo ad uno stesso soggetto per i medesimi fatti e richiamandosi a quanto dianzi detto nel tracciare i criteri di massima cui questa Commissione ha inteso ispirare i propri lavori, devesi precisare che già altre due commissioni (quella nominata dal Ministro per le partecipazioni statali e quella nominata dal Ministro per l'industria) hanno chiuso i propri lavori rassegnando le proprie conclusioni anche in ordine al prof. Castagnoli.

Poichè le conclusioni di che trattasi concordano tra loro, questa Commissione, in coerenza ai criteri di massima con cui ha inteso autolimitarsi, ritiene di dover rassegnare al Presidente, facendole proprie, le conclusioni della commissione nominata dal Ministro per l'industria, le quali affermano:

" che non si può escludere, stanti gli attendibili elementi di giu
" dizio forniti dal Castagnoli e già valsi per il riconoscimento
" della di lui estraneità alla P2 da parte di altra commissione di
" indagine, che i dati risultanti dagli elenchi siano fittizi e

Civ. 46/6

" frutto di una elaborazione preventiva all'effettivo trasferimen
" to del medesimo dalla loggia scoperta torinese, di cui egli face
" va parte, a quella romana del Gelli di cui, per di più, nemmeno
" può escludersi che il Castagnoli non conoscesse lo stato di sospen
" sione ed il collaterale parassitario sviluppo in forma occulta per
" l'opera svolta dal Gelli in tale direzione."

******

Tutto quanto sopra esposto costituisce e rappresenta l'espletamento e l'esito dei lavori della Commissione di indagine, nonchè l'avviso che questa, all'unanimità, ritiene di dover esprimere, rassegnando gli atti al Presidente del CNR.

Roma, 17 dicembre 1981

Prof. avv. Giovanni Zaccaria

Prof. avv. Giovanni Conso

Cons. dr. Giuseppe Consoli

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2

All H.1

Roma, 12 AGO. 1981 19 31

RISERVATA
RACCOMANDATA

24-AGO-81
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
ARRIVO
GABINETTO

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio del Ministro
per gli Affari Regionali
N. 3432/27/745
Risposta al Foglio del
N.

- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio Giuridico e del Coordinamento Legislativo

ROMA

OGGETTO : Associazioni segrete - art. 212 del R.D. 18-6-1931, n. 773.

Si trasmette, per competenza, l'unita lettera n. 3815 in data 4.8.81 dell'Ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova, con allegata la copia del provvedimento adottato nei confronti del dipendente Prof. Giorgio Ramella.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
(Prof. Giovanni DE CESARE)

Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Gabinetto Segreteria Speciale
N. 665/-205-

31/8
V° Sul P.gab.

V. nel fascicolo
Affari Reg.
1-9-81
Fol

237
B

RACCOMANDATA 27/745

Telefono 56321

Genova, li 4 agosto 1981

Mura delle Cappuccine, 14

ENTE OSPEDALIERO
OSPEDALI GALLIERA
(D. P. R. 26 Febbraio 1969 n. 392)

AMMINISTRAZIONE
Direzione amministrativa

Prot. N.° 3815 DC/es

Rif.

OGGETTO

Associazioni segrete - articolo 212 del R.D. 18/6/1931, n.773 - adempimenti.-

In relazione a quanto prescritto con circolare prot. n.27744/10.3.1 del 6 luglio 1981, pari oggetto, si trasmette, per gli adempimenti, copia conforme del provvedimento adottato da questa Amministrazione nei confronti del prof. Giorgio Ramella, primario di ruolo del servizio di radiodiagnostica di questo nosocomio, indiziato, giusta procedimento penale in corso, di appartenere ad associazione operante in modo clandestino e occulto i cui soci sono comunque vincolati dal segreto.

Con ossequio.

IL VICE PRESIDENTE
(Cav. Gran Croce A. Cassano)

Allegato n.1.-

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Domenico Crupi)

Al Presidente
del Consiglio dei Ministri
Ufficio del Ministro
per gli affari regionali

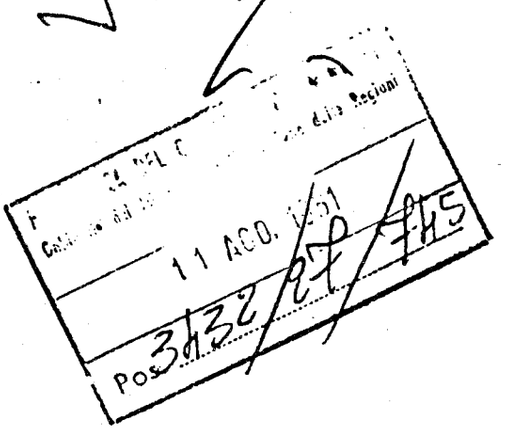
ROMA

e p.c.:

Al Presidente
della Giunta regionale
Regione Liguria

GENOVA

(Rif. prot. n.1389/GAB
del 27/7/1981)



ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA

O. P. DE FERRARI BRIGNOLE SALE

16128 GENOVA - MURA DELLE CAPPUCCINE, 14 TELEFONO 56321

prot. n. 3662/

DECRETO

del 22 luglio 1981

Oggetto: posizione del prof. Giorgio Ramella, primario del servizio di radiodiagnostica.-

IL VICE PRESIDENTE

Preso atto che in data 18/6/1981 è stata notificata l'avvenuta apertura di un procedimento penale, da parte del Pretore di Genova, per violazione degli artt. 209 e 212 del Testo Unico - Leggi Pubblica Sicurezza, R.D. n.773 del 1931 - a carico, fra gli altri, del prof. Giorgio Ramella, primario del servizio di radiodiagnostica, in quanto appartenente ad associazione operante in modo clandestino ed occulto i cui soci sono comunque vincolati dal segreto;

richiamata la lettera raccomandata prot. n.3177 del 19 giugno 1981, con la quale, a seguito della suddetta comunicazione, è stato chiesto al sanitario predetto, ad ogni effetto di legge e per gli ulteriori eventuali provvedimenti di competenza di questa pubblica Amministrazione, se è incorso nella violazione delle sopracitate disposizioni legislative;

considerato che con nota del 26/6/1981 il prof. Giorgio Ramella ha comunicato di non far parte e di non aver agito nel seno di associazione operante in modo clandestino ed occulto;

visto il parere del Consiglio di Stato - sezione I - n.1083/1981 del 24/6/1981 in ordine alla risoluzione dei quesiti concernenti l'attuale vigenza, la sfera di applicabilità ed i criteri di applicazione dell'art.212 del Testo Unico 18 giugno 1931, n.773, delle leggi di pubblica sicurezza posti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal quale risulta che:

a) l'art.212 del Testo Unico 18/6/1931, n.773, delle leggi di pubblica sicurezza è sempre in vigore;

b) l'art.212 sopracitato si applica a tutti i pubblici dipendenti compresi quelli degli Enti pubblici istituiti dopo l'entrata in vigore del Testo Unico sopracitato;

c) nell'applicazione dell'art.212, fermo il contenuto precettivo, i suoi profili sanzionatori e procedimentali vanno interpretati secondo i principi sopravvenuti e secondo la legislazione ordinaria emanata in conformità dei medesimi;

considerato l'obbligo, giusta il parere sopracitato del Consiglio di Stato, di procedere disciplinarmente nei confronti dei dipendenti sospetti di appartenere ad associazioni operanti in modo clandestino ed occulto, in violazione del divieto di cui all'art.18, 2^ comma, della Costituzione;

richiamati l'art.3 del C.P.P. e l'art.104 del vigente regolamento organico del personale, il quale prevede l'impossibilità di promuovere procedimento disciplinare qualora sia stata iniziata azione penale a carico di un dipendente;

ritenuto pertanto nella fattispecie di dover soprassedere in ordine all'apertura di procedimento disciplinare a carico del prof. Giorgio Ramella per i motivi sopra esposti, procedendo in tal senso alla relativa declaratoria;

d i s p o n e

è dato atto, a sensi dell'art.3 del C.P.P. e dell'art.104 del vigente regolamento organico del personale, dell'impedimento legale e regolamentare a promuovere procedimento disciplinare a carico del prof. Giorgio Ramella, primario del servizio di radiodiagnostica di questo Ente ospedaliero, in pendenza del giudizio penale a carico dello stesso promosso dal Pretore di Genova per il fatto sopra indicato, con riserva degli ulteriori atti subordinatamente all'esito del procedimento penale in corso a carico del predetto sanitario.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Domenico Crupi)

IL VICE PRESIDENTE
(Cav. Gran Croce A. Cassano)

E.O. OSPEDALI GALLIERA - GENOVA
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Addì 14 AGO. 1981
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Domenico Crupi)

ENTE OSPEDALIERO - GENOVA - OSPEDALI GALLIERA

240
12

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2

0071[illegible] — 30 SET. 81
ARRIVO

ALL. A
1

-2 OTT 81

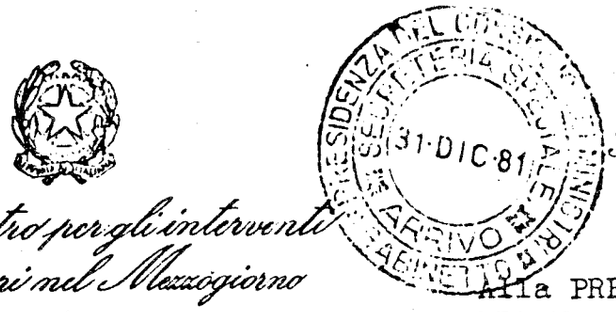
DA PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
- UFF. FUNZIONE PUBBLICA
AT:
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
- GABINETTO
ET P.C.:
MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE
- DIREZ. GENER. ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
RETTORE
- UNIVERSITA' STUDI L'AQUILA

TELEX 4915 DEL 30 SET. 1981

PROT. 118/RIS. GAB. RIFERIMENTO TELESCRITTO NUMERO 4493 DEL 25 SETTEMBRE SCORSO CIRCA PUBBLICI DIPENDENTI COINVOLTI VICENDA LOGGIA P2, AMBITO COMPETENZA QUESTO DIPARTIMENTO, RAPPRESENTASI CHE DOTTOR ISIDORO CENTRELLA, DIPENDENTE UNIVERSITA' AQUILA EST CESSATO CON EFFETTO 16 GIUGNO 1981 POSIZIONE DISTACCO PRESSO CONSIGLIO SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. NOTIZIE CIRCA ADEMPIMENTI SVOLTI IN ATTUAZIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI INTESI ACCERTARE APPARTENENZA DOTTOR CENTRELLA DETTA LOGGIA POTRANNO ESSERE FORNITE DA UNIVERSITA' AQUILA ET MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE UNIVERSITARIA.
SCHIETROMA - MINISTRO FUNZIONE PUBBLICA

Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Cabinetto Segretario Speciale
- 2 OTT. 1981
N° 744/205

TRS: GIANNOTTI [illegible]
[illegible]
[illegible] GIARDA [illegible]



Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

Gabinetto

Roma, 24 DIC. 1981 19

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Gabinetto - Segreteria Speciale

ROMA

N. 1288

Risposta al Foglio del

N.

OGGETTO: Accertamenti circa l'appartenenza di pubblici dipendenti alla c.d. "Loggia P2".

Si fa riferimento alla circolare n. 27744/10.3.1 del 6 luglio 1981 con la quale codesta Presidenza, nell'emanare direttive in merito all'oggetto, ha prospettato la necessità di avere notizia dalle varie Amministrazioni dei procedimenti iniziati e, successivamente, dei provvedimenti adottati.

Al riguardo si fa presente che questa Amministrazione non ha mancato di impartire alla Cassa per il Mezzogiorno ed agli enti ad essa collegati le conseguenti direttive e che dagli accertamenti esperiti sono emerse due posizioni - risultanti dagli elenchi trasmessi da codesta Presidenza con foglio numero SP/689/205 del 14 settembre 1981 - relative al Prof. Gaetano Liccardo - nominato Consigliere di Amministrazione della Finanziaria Meridionale - FIME - dal precedente Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno - e al dott. Antonio Paladini - Capo Ufficio della Cassa per il Mezzogiorno.

Entrambe tali posizioni hanno formato oggetto di accertamenti e di approfondimenti da parte della apposita Commissione amministrativa di indagine costituita con decreto ministeriale 22 settembre 1981 la quale ha rimesso allo scrivente, con nota del 4 dicembre 1981, la propria relazione della quale si unisce copia.

Per quanto concerne il Prof. Liccardo la Commissione è pervenuta "alla conclusione che le risultanze documentali non consentano di affermare che il Liccardo abbia realmente appartenuto alla cosidetta Loggia P2 organizzata dal Gelli negli anni 1976 e seguenti".

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

Gabinetto

N.

Risposta al Foglio del

N.

Roma, 19

OGGETTO

Va al riguardo considerato che l'art. 2458, ultimo comma, del codice civile conferisce agli amministratori delle società per azioni, di nomina pubblica, gli stessi obblighi ma anche gli stessi diritti di quelli nominati dall'assemblea dei soci. Sicchè l'ventuale provvedimento di revoca dell'incarico, se non motivato in base alla sussistenza di una giusta causa, darebbe titolo all'amministratore medesimo di richiedere il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 2383, terzo comma, del codice civile.

Si ritiene comunque di dover sottoporre la questione alle opportune valutazioni di codesta Presidenza, anche in relazione all'esigenza di comparare la situazione in esame con quella di altri casi consimili.

Per quanto concerne il dott. Paladini la Commissione ha concluso che "se si può ritenere per certo che intorno al 1973 il dott. Paladini entrò nella Massoneria, si può con uguale certezza escludere che egli sia appartenuto alla cosidetta Loggia P2 creata dal Gelli negli anni 1976 e seguenti ed abbia conseguentemente appartenuto ad un'associazione segreta".

Nel restare in attesa di un cortese cenno di riscontro per quanto concerne il Prof. Liccardo, si fa presente che si è provveduto ad inviare alla Cassa per il Mezzogiorno la copia della relazione della Commissione, per la parte che riguarda il dottor Paladini.

IL MINISTRO

All.n.1

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA
DI INDAGINE SU SITUAZIONI DI
APPARTENENZA ALLA LOGGIA
MASSONICA P2, DI CUI AL D.M.
22.9.1981.

E 4 DIC. 1981

Al Sig. Ministro
On.le Prof. Claudio Signorile

La Commissione nominata con decreto della S.V. On.le in data 22 settembre 1981 ha esaurito i suoi lavori e si trova quindi a presentare la relazione conclusiva sugli accertamenti svolti, alla quale vengono allegati i verbali delle relative riunioni, tenutesi in data 8 ottobre, 20 ottobre, 30 ottobre, 3 novembre, 10 novembre e 23 novembre 1981.

Dei verbali delle riunioni del 30 ottobre e del 3 novembre formano parte integrante i testi stenografati e le correlative registrazioni su nastro delle audizioni, rispettivamente, del Prof. Gaetano LICCARDO e del Dr. Antonio PALADINI.

Con i sensi della più alta considerazione

Il Presidente della Commissione
(Presidente Prof. Angelo Ferrari)
F.to Ferrari

Allegati vari.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

Roma, ____ 19 ..

Relazione della Commissione amministrativa di indagine di cui al decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 22 settembre 1981, per accertamenti su situazioni di appartenenza alla così detta Loggia P2 -

Con decreto in data 22 settembre 1981 il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha costituito una Commissione amministrativa di indagine, composta dal Dr. Angelo Ferrati, presidente e dai proff. Pietro Battara ed Ettore Gallo, componenti, allo scopo di compiere, "con i più ampi poteri d'indagine amministrativa, compresi quelli di acquisire atti e documenti e di convocare ed ascoltare gli indiziati, nonchè, se necessario, persone da essi indicate o che richiedano di essere sentite, e con facoltà di delegare singoli suoi componenti al compimento di specifiche attività istruttorie", tutti gli accertamenti necessari per stabilire "l'effettiva appartenenza alla Loggia P2 di un componente del consiglio di amministrazione di un ente collegato alla Cassa per il Mezzogiorno, nominato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e di eventuali altri soggetti che dovessero risultare dalle comunicazioni già richieste alla Cassa per il Mezzogiorno e agli enti ad essa collegati".

Il provvedimento ministeriale è stato adottato in aderenza all'invito rivolto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 25 giugno 1981 n. 510/205 di attenersi puntualmente al parere della I° Sezione del Consiglio di Stato in data 24 giugno 1981 n. 1083 in ordine alla vigenza attuale dell'art.212 del T.U. approvato con R.D.18 giugno 1931 n. 773, che vieta ai funzionari, impiegati ed agenti delle provincie e dei comuni o di istituti sottoposti per legge alla tutela

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

Roma, ____ 19 __

dello Stato, delle provincie e dei comuni di appartenere, anche in qualità di semplici soci, ad associazioni, enti od istituti costituiti nello Stato o fuori, operanti, anche solo in parte, in modo clandestino od occulto o i cui soci sono comunque vincolati dal segreto.

Detto invito era stato successivamente esplicitato dalla medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota riservata n.27744/10.3.1 del 6 luglio 1981, nella quale venivano impartite le direttive alle quali i Ministeri e gli Enti da essi vigilati avrebbero dovuto conformare la azioni amministrative per accertare e sanzionare disciplinarmente, nell'ambito di competenza, comportamenti tenuti da dipendenti ed amministratori in violazione dell'art.18, secondo comma, della Costituzione e delle correlate norme vigenti e concretantisi nell'appartenenza alla cisiddetta Loggia P2.

Alla Commissione amministrativa d'indagine è stato pertanto commesso il compito di "redigere, nel più breve tempo possibile, apposita relazione sui risultati dell'indagine, formulando le valutazioni che riterrà opportune ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti".

La Commissione si è insediata il giorno 8 ottobre 1981 e dopo aver accertato che secondo la documentazione fornitale le posizioni personali da prendere in esame erano quelle del prof. Gaetano Liccardo componente del consiglio di amministrazione della S.p.A. Finanziaria Meridionale, e del dr. Antonio Paladini, funzionario della Cassa per il Mezzogiorno, ha disposto l'acquisizione agli atti:

1) della Relazione conclusiva del Comitato amministrativo d'inchiesta nominato con D.P.C.M. 7 maggio 1981;

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

Roma, ____ 19 _

2) di tutti i volumi pubblicati dal Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati contenenti la "Relazione della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona e sulle responsabilità politiche ed amministrative ad esso eventualmente connesse" con i relativi allegati;

3) del disegno di legge sulle Norme di attuazione dell'art.18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento dell'associazione denominata Loggia P2.

Nella successiva seduta del 20 ottobre 1981 la Commissione ha preso in esame la documentazione di cui era stata disposta l'acquisizione ed in particolare il documento XXIII n.2,2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies che contiene le successive relazioni della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona ed in esito a tale esame ha disposto la convocazione tanto del prof. Liccardo quanto del dr. Paladini.

Questi sono stati sentiti nelle sedute rispettivamente del 30 ottobre 1981 e del 3 novembre 1981.

All'esito di tali audizioni e preso atto di un documento esibito dal prof. Liccardo la Commissione ha ritenuto di considerare esaurita la fase istruttoria, non apparendo necessari ulteriori accertamenti in ordine ai due nominativi indicati, nè essendone stati segnalati altri.

Il primo accertamento demandato alla Commissione concerne la appartenenza o meno alla Loggia P2 delle due persone ad essa segnalate; è ovvio infatti che solo dopo si sia acquisita la certenza dell'appartenenza alla Loggia potranno prospettarsi problemi di responsabilità, e di qual natura e grado, tenuto presente che secondo il parere del Comitato amministrativo d'inchiesta la cosiddetta Loggia P2 è da conside-

./.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

Roma, ____ 19 ..

rarsi un'associazione segreta ai sensi dell'art.18 della Costituzione (parere pag. 41).

Procedendo pertanto a quell'accertamento la Commissione rileva quanto segue:

GAETANO LICCARDO -

L'avv.prof. Gaetano Liccardo è attualmente componente, per designazione ministeriale, del Consiglio di amministrazione della Società Finanziaria Meridionale e nelle carte sequestrate dai Giudici Istruttori di Milano nell'abitazione di Lucio Gelli il nome del Liccardo si rinviene:

1) nel documento 5/A "Elenco alfabetico nominativi Loggia P2" (vol.2, pag.62);
2) nel documento 4/C "Elenco affiliati alla Loggia P2 con posizioni di tesseramento e contributive" (vol.2, pag.263);
3) nel documento 6/C "Elenco degli affiliati alla Loggia P2 coordinati per settori di attività" (vol.2, pagg.316 e 384);
4) nel documento 21/C "Fascicolo contenente copie di matrici di pagamento di quote nonchè un elenco di nomi con annotazioni di pagamenti"(vol.2 bis, pagg.86 e 144);
5) nel documento 4 bis/C "Elenco di presunti affiliati alla Loggia P2 con relativi indirizzi e numeri telefonici" (vol.2 ter, pag.157);
6) nel documento 12/A "Documentazione relativa alla suddivisione della Loggia P2 in gruppi" (vol. 2 ter, pag. 256).

Nell'elenco a pag.62 vol.2 il Liccardo è qualificato sempli-

./.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

Roma, _____ 19 _

cemente come "Liccardo Gaetano" e gli è attribuito il numero 557.

Questo numero è ripetuto nell'elenco a pag.263 vol.2, in cui appaiono altre indicazioni e precisamente il gruppo (G), la residenza (Napoli), la classificazione in condice (E.16.77), il numero di tessera (1646), la data d'iniziazione e di scadenza (1.1.1977--31.12.1982), le quote pagate per ciascuno degli anni 1977-78-79 (75), una annotazione (Sp.).

In detto elenco come in quelli a pag.157 vol.2 ter e a pagina 256 vol.2 ter al Liccardo è attribuita la qualifica di "on."; negli stessi elenchi l'abitazione è indicata in via di Porta Pinciana n.14, Roma con numero di telefono di abitazione 400555 senza indicazione di telefono d'ufficio.

Nell'elenco "Banche-Funzionari e direttori" (vol.2 pag. 316) il Liccardo è qualificato "dr" con le specificazioni "Consigliere Banco Napoli-E.F.I. Banca-Bank Limited of Nassau", mentre nell'elenco "Docenti universitari" (vol.2 pag.384) a fianco del nome del Liccardo,qualificato "prof", manca l'indicazione dell'Istituto universitario e della Facoltà ed esiste solo l'indicazione "Napoli".

Nell'elenco a pag.86 vol.2 bis a fianco del nome Liccardo Gaetano si legge "77-79 racc.29/8 225", mentre dalla matrice di ricevuta a pag.144 dello stesso volume, che è datata "4 giugno 1978" appare un versamento di L. 225.000 effettuato da Liccardo Gaetano per quote 77-79.

Utilizzando la chiave del codice pubblicata a pag.361 vol.2 bis le indicazioni che si leggono a fianco del nome nell'elenco a pa-

./.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

Roma, _____ 19 _

gina 263 vol.2 si interpretano nel modo seguente:
E = effettivo, 1 = massone, 6 = politico, 77 = anno di iscrizione.

La lettera G del gruppo sta per indicare "Gelli" in quanto a pag. 256 vol.2 ter il Liccardo appare inserito nel gruppo Gelli .

L'indicazione "Sp" apparente nella colonna "Note" dell'elenco a pag.263 vol.2 si ricollega presumibilmente all'elenco di cui a pag.86 vol. 2 bis.

Da tutto questo complesso di registrazioni si dovrebbe argúire che il Liccardo ha appartenuto alla Loggia P2 dal 1977 con il grado di "massone effettivo" e che ha pagato le relative quote nella misura di L. 75.000 annue per il triennio 1977-79.

Contestategli siffatte risultanze, il Liccardo ha recisamente negato:

a) di aver mai appartenuto alla Loggia P2;
b) di aver sottoscritto un qualunque modulo di adesione o di richiesta d'iscrizione;
c) di essere stato sottoposto ad alcuna cerimonia d'iniziazione;
d) di aver mai versato quote in unica o più soluzioni;
e) di aver ricevuto alcuna raccomandata in data 29 agosto;
f) di aver mai avutb rapporti con Licio Gelli, a lui completamente sconosciuto.

Il Liccardo ha soltanto ammesso di aver ricevuto una lettera stampa, datata 1° luglio 1978 e firmata dal Gelli, con la quale lo si invitava ad aderire alla Loggia P2 con indicazione di un numero telefonico di Roma, al quale avrebbe potuto rivolgersi per aver "ogni de-

./.

Roma, _____ 19 _

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

lucidazione sull'Organizzazione"; ha precisato che a tale lettera, portante il bollo postale "15 luglio 1978" ed indirizzata in Via Porta Pinciana n.14, Roma, non fu dato alcun riscontro.

La lettera, che è stata esibita dal Liccardo, porta l'intestazione della Massoneria Italiana-Grande Oriente d'Italia - R.L. Propaganda 2 ed è perfettamente identica ad altre inserite nei volumi pubblicati (es.pag.663 vol.2).

Le annotazioni e le registrazioni emergenti dalla documentazione sequestrata presso il Gelli costituiscono indubbiamente un indizio in contrasto con le recise denegazioni del Liccardo.

Può essere utile, peraltro, aver presenti, nel valutare il valore probatorio di quella documentazione, quanto è già stato osservato dal Comitato amministrativo d'inchiesta nella sua relazione a pag.23 e seguenti.

Si è rilevato infatti che, se esistono convincenti riscontri della veridicità di talune carte sequestrate, "negli elenchi di Gelli si riscontrano varie anomalie che non consentono di attribuire ad essi, con sicurezza, il carattere di puntuale elenco di coloro che avevano effettivamente aderito alla L. P2, da lui fondata, e alimentano anche il dubbio di manipolazioni. Ad esempio la numerazione delle tessere non parte da zero; in essa esistono alcuni salti; nell'elenco figurano nomi di persone decedute anteriormente al 1977; certi numeri di tessera risultano attribuiti due volte (a persone diverse)".

Ad avviso del Comitato pertanto "la sussistenza di riscontri positivi.....non appare comunque sufficiente a dimostrare che tutti

./.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

Roma, ____ 19 __

coloro che sono inclusi negli elenchi..... siano perciò solo da considerare associati alla P2 di Gelli o lo siano stati o, avendone già fatto parte, vi fossero tuttora associati al momento in cui gli elenchi furono redatti" (pag.24).

Ora nel caso specifico del Liccardo il valore indiziario delle registrazioni è seriamente infirmato da un complesso di circostanze di indubbio significato.

Anzitutto il nominativo del Liccardo è localizzato ora a Napoli (pag.263 e 384 vol.2) ora a Roma e qui con un'abitazione di Via Porta Pinciana n.14, in cui il Liccardo non ha mai risieduto, essendo quello l'indirizzo di uno studio professionale, che egli aveva in società con il prof. Angelo Raffaele Latagliata.

E' singolare poi che il numero telefonico indicato negli elenchi non solo non è quello dell'ufficio romano, ma è quello di un precedente ufficio che il Liccardo aveva in Napoli, Via Carducci n.15.

Il Liccardo viene classificato, secondo il codice, tra i politici e gli viene ripetutamente attribuita (anche nella lettera 1° luglio 1978) la qualifica di "on", mentre egli non ha mai rivestito alcuna funzione elettiva che dia diritto a fregiarsi di quella qualifica.

Nella ripartizione per settori di attività il Liccardo non è inserito nell'elenco "onorevoli" (pag.354 vol.2), bensì in quello dei Docenti universitari senza specificazioni, mentre fin dal 1963 egli è professore ordinario di Scienza delle finanze e Diritto finanziario nell'Università di Napoli; nell'elenco poi dei banchieri gli

./.

Roma, 19 -

Il Ministro presso l'intervento straordinario nel Mezzogiorno

sono attribuite funzioni che egli ha esercitato ma tempo addietro e non invece quella di componente del Consiglio di amministrazione della Finanziaria Meridionale che egli svolge dalla costituzione della società dal 1975, prima come Vice Presidente e poi come Consigliere.

L'elemento più appariscente in contrasto con le asserzioni del Liccardo è rappresentato dalla matrice di ricevuta di versamento di quote per L. 225.000: detta matrice è chiaramente intestata al Grande Oriente-Loggia Propaganda 2 ed è presumibile che siffatte indicazioni apparissero anche sulla ricevuta da consegnare al versante.

Ma questo non costituisce ancora prova certa di un avvenuto pagamento da parte della persona che appare averlo effettuato: e ciò non tanto per la mancanza delle previste firme del tesoriere e del segretario amministrativo (mancano in tutte le matrici sequestrate) quanto perchè alcune matrici, già interamente compilate con il nome del versante e con l'importo, appaiono annullate e perchè, quel che più importa, su numerose matrici appare la lettera "P" o la parola "pagato".

Sono circostanze queste che fanno presumere che la compilazione della matrice non fosse contestuale al versamento e che la notazione ora menzionata venisse apposta quando la somma era realmente introitata: ora nel caso del Liccardo manca ogni annotazione in proposito.

Il rilievo appare maggiormente fondato quando si tenga presente che nella colonna "note" del registro degli affiliati 4/C si legge, in corrispondenza a parecchi nominativi, "Sp. pag." o "Co.pag." e nel registro v'è una colorazione in giallo che ricopre tanto il nome quanto la cifra delle quote, dal che si deve evincere che la colorazio

./.

Roma, ____ 19 .

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

ne venisse impiegata per contraddistinguere le persone che avevano realmente aderito all'organizzazione del Gelli effettuando i prescritti versamenti.

Ora per quanto riguarda il Liccardo la colorazione in giallo è limitata al nome e non si estende alla cifra delle quote, il che, se fa pensare che il Gelli avesse la convinzione di poterlo acquisire all'organizzazione, fornisce una prova di una certa consistenza in ordine al mancato pagamento.

Difatti nella colonna "Note" relativa al Liccardo si legge soltanto "Sp" e questa annotazione può ricollegarsi a quanto emerge dall'elenco a pag.86 vol.2 bis e cioè alla dizione "racc.29/8" apparente a fianco del nome del Liccardo, che potrebbe stare a significare che in quella data gli era stata inviata una raccomandata o per un sollecito o per rimettergli senz'altro la ricevuta staccata dalla matrice, che porta, come si è detto, la data "4 giugno 1978".

E l'esame dell'elenco nel suo complesso suffraga più questa seconda che la prima ipotesi, giacchè per parecchi altri nominativi, per i quali risultano compilate matrici di ricevuta, appaiono annotazioni di "racc." in data posteriore a quella della matrice e quindi di "pagato" con conseguente annullamento del nome e della somma (vedi ad esempio i numeri 132, 133, 139, 140 che precedono e seguono il Liccardo n. 137).

Un ulteriore elemento a favore dell'assunto del Liccardo è rappresentato dalla lettera 1° luglio 1978 (invito ad aderire alla Loggia P2) che s'inserisce tra la data della matrice e quella della

./.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

Roma, _____ 19 _

raccomandata: non ha invero senso inviare una lettera di quel tenore e cioè una generica lettera d'invito, a persona che già faccia parte dell'organizzazione e che abbia dato dimostrazione della sua appartenenza con il versamento di tre quote annuali, l'ultima delle quali addirittura per l'anno successivo.

Deve osservarsi altresì che la lettera del 1° luglio 1978 è in aperto contrasto con la ricevuta del "4 giugno 1978", con l'elenco a pag.86 del vol.2 bis (che indicano il versamento di quote per gli anni 1977-1978-1979) e le indicazioni che si leggono a fianco del nome nell'elenco a pag.203 vol.2 (dalle quali risulta che l'iscrizione del Liccardo risale al 1977). Degli elementi in questione risulterebbe infatti che il Liccardo, invitato ad aderire alla Loggia P2 nel luglio 1978, vi appartenesse fin dal 1977, il che denota palesemente la mancanza di valore probatorio della documentazione proveniente dall'archivio del Gelli agli effetti dell'adesione del Liccardo alla Loggia P2.

Nella massa della documentazione sequestrata non è stato poi rinvenuto alcun scritto a firma del Liccardo, sia esso una domanda di iscrizione od un assegno a favore del Gelli e quindi si può pervenire alla conclusione che le risultanze documentali non consentano di affermare che il Liccardo abbia realmente appartenuto alla cosiddetta Loggia P2 organizzata dal Gelli negli anni 1976 e seguenti.

Per quanto non sia necessario ricercare una spiegazione della inserzione del nominativo del Liccardo nelle liste del Gelli può avanzarsi la supposizione che quel nominativo fosse noto al Gelli in quan

Il Ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno

Roma, ____ 19 _

to il padre del prof. Gaetano Liccardo, deceduto nel 1956, aveva realmente appartenuto alla Massoneria di Palazzo Giustiniani: per il precedente paterno si era forse ravvisato in lui un possibile aderente all'organizzazione, cui avevano chiesto di partecipare "elementi di livello elevatissimo sotto ogni aspetto" (lettera 1° luglio 1978), senza peraltro aver piena ed esatta contezza della sua effettiva attività, il che potrebbe spiegare le incongruenze e le discrepanze precedentemente poste in luce in ordine alle note distintive del Liccardo.

ANTONIO PALADINI

Il dr. Antonio PALADINI è attualmente Capo dell'Ufficio Contenzioso della Divisione V° per lo Sviluppo industriale della Cassa per il Mezzogiorno e nelle carte sequestrate al Gelli il suo nome si rinviene:

1) nel documento 5/A "Elenco alfabetico nominativi Loggia P2" (vol.2 pag.68);
2) nel documento 4/C "Elenco affiliati alla Loggia P2 con posizioni di tesseramento e contributive (vol.2 pag.230);
3) nel documento 4 bis/C "Elenco di presunti affiliati alla Loggia P2 con relativi indirizzi e numeri telefonici" (vol.2 ter pag. 116).

In tutti gli elenchi il nominativo del Paladini è contraddistinto dal numero 0061 con la qualifica di "dott" e sul nome è tracciata una linea di annullamento; manca ogni indicazione di indirizzo, di

Roma, 19

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

telefono, di numero di tessera, di quota ed in luogo di esse si legge la parola "sonno".

Solo nel documento 4/C appare l'indicazione di codice che è "E.19.77": secondo la chiave in precedenza menzionata E sta per "Effettivo", 1 per "Massone", 9 per "Enti vari", 77 per "anno di iscrizione".

Contestate queste risultante al dott.Paladini, egli ha recisamente negato di aver mai appartenuto alla Loggia P2 e di aver conosciuto od intrattenuto rapporti con Licio Gelli.

Dell'esistenza del suo nominativo negli elenchi il dott. Paladini ha dato una spiegazione abbastanza plausibile: ha affermato di essere appassionato di studi storici ed ha narrato che intorno agli anni 1972 - 73, avendo espresso all'amico dott.Roberto Sarracino il desiderio di approfondire quegli studi in relazione alla Massoneria, era stato condotto dal Sarracino in un Centro studi di storia contemporanea, sito in Roma, nei pressi di Via Cosenza, dove aveva incontrato certo signor De Santis.

Poichè gli era stato detto che per usufruire della biblioteca del Centro era necessario aderire alla Massoneria, esso Paladini aveva compilato e sottoscritto una scheda e quindi versato una quota: era quindi seguita una cerimonia di iniziazione con la prestazione di un giuramento.

Successivamente, peraltro, non avendo potuto servirsi della biblioteca del Centro ed avendo ricevuto solo alcuni quaderni massonici, il Paladini aveva lasciato cadere la cosa senza più versare alcuna

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

Roma, ____ 19 __

quota nonostante avesse ricevuto numerosi solleciti, rimasti tutti senza riscontro.

Ora dalla relazione del Comitato amministrativo d'inchiesta risulta (pag.12 e seguenti) che il Gelli, entrato nel 1967 a far parte della Loggia Propaganda 2 costituita come regolare, normale loggia massonica, aveva sul finire del 1971 provveduto ad una riorganizzazione della loggia stessa ed aveva informato gli appartenenti che ogni comunicazione sarebbe loro pervenuta "sotto il nome di copertura di Centro Studi di storia contemporanea, che da ora in avanti sarà usato in tutte e per tutte le manifestazioni dell'organizzazione"; è rimasto altresì accertato che detto Centro, il quale rilasciava tessere annuali, ebbe sede prima in Via Clitunno, poi in Via Cosenza ed infine in Via Condotti.

Se si riflette poi che il dott. Sarracino compare negli elenchi Gelli e che il signor De Santis, che il Paladini precisa essere stata l'unica persona con la quale aveva trattato al Centro, si identifica verosimilmente con il gen. Luigi De Santis, il cui nome ricorre più volte nelle carte Gelli e che nella struttura organizzativa del 1979 fu posto a capo di uno dei gruppi, in cui erano stati ripartiti gli aderenti alla Loggia P2, è lecito dedurre che il dott. Paladini entrò effettivamente nella Massoneria, aderendo alla Loggia P2, la quale, tuttavia, in quel momento era una loggia comune, priva di quelle note di segretezza che hanno caratterizzato la Loggia P2, organizzata dal Gelli negli anni 1976 e seguenti dopo la "demolizione" della precedente avvenuta nel 1974.

Secondo la nomenclatura massonica, il termine "sonno", che

./.

Roma, 19 -

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

si legge sempre a fianco del nome del Paladini, sta a indicare un aderente che non partecipa più alla vita attiva dell'organizzazione, ma viene conservato nei ranghi, dai quali non si esce che per morte o per espulsione.

Esso ben si attaglia alla posizione del Paladini che aveva dichiarato al De Santis di non essere più interessato all'associazione e che aveva lasciato senza riscontro i numerosi solleciti, per un certo tempo inviatigli.

D'altronde dal complesso della documentazione sequestrata emerge come il Gelli allo scopo di confiare a dismisura l'ambito della sua organizzazione includesse nelle proprie registrazioni anche massoni passati ad altre logge o addirittura deceduti ed è spiegabile quindi come egli potesse tener presenti anche massoni in sonno nella eventualità che essi in futuro intendessero "destarsi" e potessero riprendere l'attività.

In conclusione pertanto, se si può ritenere per certo che intorno al 1973 il dott.Paladini entrò nella Massoneria, si può con ugual certezza escludere che egli sia appartenuto alla cosiddetta Loggia P2 creata dal Gelli negli anni 1976 e seguenti ed abbia conseguentemente appartenuto ad un'associazione segreta.

o

o o

Le considerazioni sopra esposte costituiscono la relazione

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

Roma, ____ 19 -

che, a conclusione dei suoi lavori, la Commissione rassegna in adempimento dell'incarico conferito.

Roma, lì 14 DIC. 1981

Pres. Prof. Angelo FERRATI - Presidente - F.to Ferrati

Pres. Prof. Pietro BATTARA - Componente - F.to Battara

Prof. Avv. Ettore GALLO - Componente - F.to Gallo

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SEGRETERIA SPECIALE 3 AGO 81 ARRIVO GABINETTO

0032 All. B.1

Avvocatura Generale dello Stato

COD. AVV. POST. 00100

Roma, 31 LUG. 1981 30

rs/ Seguito ~~Rispondere a nota~~

REGISTRI Partenza N.° 7071 S.P. Posiz.

Tit. VI N.° 25/1981

del 9 luglio 1981

Div. Sez. N.° 7058 S.G. Allegati N.°

OGGETTO Associazioni segrete (Associazione denominata Loggia P2) - Art. 212 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Gabinetto Segreteria Speciale
3 AGO. 81
N° 621/205

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Gabinetto

Roma

Faccio seguito alla precedente nota con la quale davo notizia che si era già proceduto, in ottemperanza delle disposizioni impartite da codesta Presidenza, ad invitare l'Avvocato dello Stato Publio Fiori, (attualmente in aspettativa per mandato parlamentare e che è il solo dei dipendenti dell'Istituto che figuri nei noti elenchi trasmessi dalla Magistratura e pubblicati negli atti parlamentari della Camera dei Deputati) a fornire chiarimenti in merito alla sua posizione nei confronti della associazione c.d. P2.

In data 18 luglio u.s. il predetto Avvocato ha fornito le spiegazioni richieste, contestando recisamente di essere mai entrato a far parte della predetta associazione; contestando la rilevanza delle risultanze rinvenute a suo nome nei documenti sequestrati nell'abitazione del Gelli e pubblicati nei richiamati atti parlamentari e producendo copia certificata conforme da notaio di una lettera del Gelli, di data successiva alle risultanze dei registri, dalla quale si evince che l'Avv. Fiori non aveva accettato l'invito ad iscriversi alla predetta Associazione.

A seguito dell'esame approfondito e rigoroso degli elementi oggettivi riguardanti l'avv. Fiori che risultano dalle richiamate pubblicazioni parlamentari (con particolare riferimento a quelli qui inviati da codesta Presidenza con la nota 22.7.81), alla luce delle considerazioni prospettate dall'avv. Fiori e del documento da lui prodotto, ritengo doveroso concludere che allo stato degli atti, non appaiono sussistere concre

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

V. AM 3-8-81

228/B

Avvocatura Generale dello Stato

ti dati obiettivi (al di fuori delle risultanze di provenienza dello stesso Gelli), che possano considerarsi, sia pure a livello di semplici indizi, elementi di una qualche consistenza sulla possibile appartenenza del predetto avvocato all'associazione denominata P2.

Invero, di fronte alla recisa circostanziata contestazione del fatto da parte dell'interpellato, non può porsi come elemento rilevante la mera inclusione del suo nome nelle liste sequestrate nell'abitazione del Gelli.

Incerta la natura e le finalità di tali liste, dubbia ed equivoca (a quanto appare risultare dagli elementi di valutazione finora emersi) la personalità del Gelli, la non attendibilità degli elenchi già stabilita in diverse sedi (con l'intervenuto riconoscimento dell'estraneità dall'associazione di persone pur figuranti negli elenchi stessi); tutti questi elementi di indubbio peso e concordanza fanno escludere che possa ritenersi che la mera inclusione del nome dell'avv. Fiori abbia consistenza neppure di semplice indizio per stabilire la sua appartenenza alla predetta associazione.

Altrettanto deve dirsi per gli ulteriori elementi risultanti dagli atti sequestrati e cioè una tessera predisposta con il nome dell'avv. Fiori e alcune matrici di ricevute anch'esse con il nome del predetto avvocato.

E' evidente che, in mancanza di un qualsiasi elemento proveniente dall'interessato (ad es. eventuale domanda di iscrizione; assegni per pagamento di quote, eventuali verbali di iniziazione e simili) gli elementi di cui sopra appaiono privi di qualsiasi oggettiva consistenza e significanza.

Di fronte a dati tanto labili e che, non suffragati da altri più consistenti elementi, non giungono ad acquistare valore concludente neppure a livello indiziario, appare, invece, di rilevante importanza valutativa il contenuto della lettera del Gelli in data 10 febbraio 1979 (prodotta in copia autenticata da notaio dall'avv. Fiori) e nella quale il Gelli stesso, in data successiva a quella delle risultanze delle liste pubblicate nei richiamati atti parlamentari, esclude in modo inequivoco che l'avv. Fiori sia stato iscritto o abbia richiesto l'iscri-

./. 224/13

Avvocatura Generale dello Stato

zione nella associazione c.d. P2.

L'inequivoco contenuto di tale documento appare costituire un ulteriore convincente ed importante elemento delle precedenti variazioni.

In base pertanto ad una rigorosa e approfondita disamina delle risultanze dell'indagine, non ritengo che, allo stato degli atti sussistano concreti obiettivi elementi che possano essere posti a fondamento di consistenti sintomi di una appartenenza dell'avv. Fiori alla predetta associazione e di una conseguente contestazione di addebiti.

Per completezza di informazione dell'On.le Presidente del Consiglio, anche in relazione alle disposizioni impartite, unisco la lettera di invito a fornire chiarimenti inviata all'avv. Fiori, la risposta data dall'interessato e la surrichiamata lettera da lui esibita.

L'AVVOCATO GENERALE

230/13

3 luglio 1981

7055 SG

Circolare Presidenza Consiglio Ministri in tema di associazioni segrete. Associazione denominata "Loggia P2".

All'Avvocato dello Stato
Publio FIORI
Via Monte Zebio, 32

Roma

A seguito delle disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota 25 giugno 1981 n. SD/510/205, poiché il Suo nome risulta figurare negli elenchi trasmessi dall'autorità giudiziaria, invito la S.V. a voler comunicare con cortese urgenza e comunque entro 10 giorni dalla data di ricevimento della presente, i più opportuni chiarimenti in proposito, fornendo ogni utile elemento per acclarare la Sua posizione nei confronti della predetta associazione.

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Mousari

CAMERA DEI DEPUTATI

Roma, li 18/7/81

AVVOCATURA GENERALE STATO
ROMA
22.7.81
PROT. N. 7068 POSIZ. SEGR. GEN.

Uff. SEGR. 25/81

A S.E. Giuseppe MANZARI
Avvocato Generale dello Stato
Via dei Portoghesi, 12
ROMA

In risposta alla Sua del 3 Luglio 1981 n. 7055 con la quale mi chiede "chiarimenti" in merito alla presenza del mio nominativo in un elenco sequestrato dall'Autorità Giudiziaria al Sig. Gelli Le faccio presente quanto segue.

Dopo l'attentato subito nel Novembre del '77 ad opera delle BR. fui ripetutamente contattato dal Gelli che con molta insitenza chiese di incontrarmi.

Accettai nell'estate del '78 (non ricordo se in Giugno - Luglio o Settembre-Ottobre) anche perchè fra l'altro nei confronti del suddetto non risultavano imputazioni da parte dell'A.G. e il medesimo si incontrava notoriamente e pubblicamente con personalità della cultura, della politica e dell'Amministrazione dello Stato.

Si comportò con correttezza; nulla mi chiese, nulla mi offrì e nulla gli diedi.

Mi illustrò le finalità della Massoneria, parlammo della situazione politica nazionale e internazionale (vantò grande amicizia con il Presidente Carter); in un secondo incontro mi propose di aderire.

Rifiutai e dopo alcune insistenze prese atto del mio atteggiamento come risulta chiaramente dalla lettera a sua firma datata 10/2/'79 (di cui allego fotocopia autenticata dal notaio) che mi pervenne in un plico contenente anche documentazione in lingua estera e proveniente, come mi sembra di ricordare, dagli Stati Uniti.

Poi mi sono ritrovato iscritto nel famigerato elenco con decorrenza 10/10/1978.

Sempre che, naturalmente, si tratti dell'elenco dei presunti iscritti e non (come il Gelli ha detto in una intervista al quotidiano "Il Tempo") di una lista contenente nomi di iscritti e di persone che avevano avuto con il Gelli solo saltuari rapporti.

A questo riguardo è interessante rilevare alcune contraddizioni tra le stesse carte

CAMERA DEI DEPUTATI

sequestrate che avvalorano la tesi della scarsa attendibilità dell'elenco in questione.

A pag. 269 della Relazione (n. 2) della Commissione Sindona accanto al mio nominativo risulterebbe un versamento di Lit. 150.000.= (di cui 50.000.= sotto l'indicazione "sta" e Lit. 100.000.= sotto l'indicazione "1978"); se andiamo però a vedere l'elenco dei versamenti datato 16/10/'78 (pag. 186 della Relazione) che contiene i nominativi di coloro che avrebbero aderito alla P2 in quel periodo del mio nome non c'è traccia.

C'è poi una matrice di ricevuta (non firmata da alcuno) che mi attribuisce un versamento di Lit. 100.000.= per il 1978-79 (anzichè per il solo 1978 come risulta dall'elenco; ma a ben vedere su tale matrice (pag. 184 della Relazione n. 2 bis) non c'è la lettera "P" scritta a penna che invece risulta in quasi tutte le altre matrici e che probabilmente sta per "pagato".

Non solo ma nell'elenco delle c.d. ricevute del 10/10/'78 (pag. 88 della Relazione n. 2 bis) dalle annotazioni accanto al mio nominativo risulta chiaramente che nessun pagamento è stato da me effettuato.

Ma allora è evidente che se non ho mai effettuato alcun versamento la matrice di ricevuta è stata compilata senza che alcuna somma sia stata effettivamente ricevuta.

Esistono quindi le prove che il Gelli in data 10/10/'79 prende atto del mio rifiuto di aderire alla sua organizzazione (mentre dall'elenco risulterei presente dal 10/10/'78) e che conseguenzialmente l'indicazione dei versamenti è falsa perchè risulta contraddetta dalle stesse carte sequestrate.

Senza contare che solo per il mio nominativo sotto la casella "sta" (pag. 269 della Relazione n. 2) ci sono le due lettere "in" seguite da un punto di cui non si comprende assolutamente il senso se non attribuendogli il significato dell'inizio di una parola (come "interpellato"? - "invitato"?) che chiarirebbe allora il motivo per il quale il mio nominativo risulta presente nella lista da quella data, anteriore di ben quattro mesi a quella della lettera che prende atto del mio rifiuto.

Credo di aver fornito i chiarimenti richiesti anche se non è facile chiarire circostanze che non solo mi sono estranee ma sono fondate su documenti anonimi e contraddittori.

Spero solo che vorrà comprendermi se nel desiderio di rispondere il più compiutamente possibile alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri ho dovuto sottrarmi dall'osservanza di una delle più elementari regole del nostro ordinamento giuridico in relazi

./.

233

CAMERA DEI DEPUTATI

ne al principio dell'onere della prova.

Ma francamente di nanzi ad una procedura di così rilevante novità non ho saputo comportarmi diversamente.

Con i più cordiali ossequi,

On. Publio Fiori

All. 1 fotocopia autenticata

L. G.

Arezzo, 10 febbraio 1979

S. Maria delle Grazie, 14

Tel. 0575 - 21224 - 47032

Caro Avvocato Fiori

in primo luogo sono ancora a ringraziarLa per la colazione offertami e per le eloquenti espressioni rivoltemi, nonstante mi abbia decisamente fatto presente che per il momento Ella non intende aderire alla mia Organizzazione.

Tuttavia non ritengo di aver perduto il tempo durante il quale ho avuto il piacere di illustrarLe anche sommariamente gli scopi della Istituzione Massonica sia sul piano storico che filosofico in quanto ho osservato che Ella li ha graditi. Come rileva tengo presente la sua autorizzazione a inviarLe, quando lo ritengo opportuno, materiale che possa avere un certo interesse per un approfondimento sui fini della nostra Istituzione.

Come vede, con l'invio dell'unito attestato "Honoris Causa" Le dimostro che nonostante il suo rifiuto, rimane immutata in noi la simpatia e la stima nei suoi confronti, come mi auguro anche da parte Sua.

Lieto dell'occasione per rinnovarLe fervidi auguri e per confermarLe di volermi ritenere a sua disposizione per qualsiasi cosa possa esserLe utile, ben s'intende nell'ambito dei miei limiti che sono abbastanza modesti.

Gelli

P.S. Mi auguro presto di poterLe contracambiare una cena. Per quanto riguarda le sue competizioni politiche se ravvede che possa esserLe utile, mi tenga presente.

Preg.mo Sig.
Avv. Publio Fiori
ROMA
Via Montezebio, 32

235
B

Dott. ENRICO FENOALTEA
NOTAIO
ROMA - Via Tirso n. 23
Tel. [illegible]

Copia conforme all'originale documento esibitomi.

Roma, [illegible]





CONSIGLIO DI STATO

All. C. 1 26

Roma, addì 3 agosto 1981

Il Presidente del Consiglio di Stato

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SEGRETERIA GABINETTO ARRIVO 11-AGO-81

N° 416 S.G.

Risposta alla lettera del
30 luglio 1981
n.SP/605/205

OGGETTO:

Associazioni segrete-Articolo 212 del R.D. 18.6.1931, n.773.

In relazione a quanto richiesto con la nota sopraindicata, si comunica che con decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 2 luglio u.s. questa Amministrazione ha provveduto a costituire una apposita Commissione con il compito di procedere ad un esame preliminare in ordine alla questione segnalata.

La Commissione ha già avviato i suoi lavori, chiedendo agli organismi competenti la necessaria documentazione.

IL PRESIDENTE
Deleuze

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Gabinetto -

R O M A

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Gabinetto Segreteria Speciale
11 agosto 81
N° 627/205

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

All. D.L 27

Il Presidente del Consiglio di Stato

PRESIDENZA SEGRETERIA SPECIALE DEL MINISTRO
-7-GEN-82
ARRIVO

Roma addì 6 gennaio 1982

N. 6833 /S.G.

Risposta alla lettera del
fonogramma del 17.12.81
n. 6329/SP/881/205

OGGETTO

Commissione per l'indagine preliminare sulla Loggia P2.

In relazione al fonogramma controindicato, si comunica che il Parlamento ed il Ministero dell'Interno hanno trasmesso la documentazione relativa alla cd. Loggia P2.

La commissione costituita presso questo Istituto per l'indagine preliminare sulla vicenda, ha quindi proceduto all'esame di tale documentazione, dandone successivamente comunicazione all'interessato.

IL PRESIDENTE

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
- Gabinetto -
R O M A

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

CORTE DEI CONTI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SEGRETERIA SPECIALE GABINETTO 21-LUG-81

Corte dei Conti
SEGRETARIATO GENERALE

1HX C.7 CO

Roma, 18 LUG. 1981 *19*

Al l'On.le Presidenza del Consiglio dei ministri - Gabinetto -

Roma

Risposta al Foglio del

Prot. N. 198/Ris *Allegati*

Div. *Sez.* *N.*

OGGETTO Richiesta atti e documenti relativi alla Loggia P 2

A seguito della nota n. 191/Ris dell'11 luglio u.s., si precisa che questa Corte - sulla base degli atti e documenti già forniti da codesta Presidenza con nota n. SP/392/205 in data 1° giugno u.s. - sta svolgendo indagini intese ad acclarare l'effettiva affiliazione nonché il grado di partecipazione alla c.d. "Loggia P 2" dei seguenti magistrati:

- Presidente di Sezione dott. Mario FERRARI
- Consigliere dott. Osvaldo DE TULLIO
- Consigliere dott. Silvio LAURITI.

IL SEGRETARIO GENERALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Gabinetto Segreteria Speciale
LUG. 1
N° 568/205

226

All. F1

Corte dei Conti
SEGRETARIATO GENERALE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - ARRIVO - 27 LUG. 81

Roma, 23 LUG. 1981 Ore 13 30 29

Al l'On.le Presidenza del
Consiglio dei ministri
- Gabinetto -
R o m a

Servizio AA.GG. - Div. I
Prot. N. 4456 / 28 *Allegati*

Risposta al Foglio del 14 luglio 1981
Div. Sez. *N.* PGP/1529692
/1.1.17.21

OGGETTO Interrogazione a risposta orale n. 3-04018 dell'On.le COLONNA circa provvedimenti a carico di Magistrati della Corte dei conti presunti iscritti alla Loggia P 2.-

Con riferimento alla nota suindicata, si fa presente che l'argomento di cui all'interrogazione in oggetto è stato esaminato dal Consiglio di presidenza di questa Corte nella seduta del 1° luglio 1981.

Poiché nei documenti trasmessi da codesta onorevole Presidenza figurano iscritti alla c.d. Loggia P 2 quattro magistrati della Corte dei conti (dei quali uno a riposo) con qualifica di consigliere o superiore, il Presidente della Corte, su parere favorevole del Consiglio di presidenza, ha costituito un'apposita Commissione di indagine, composta di tre membri, con il compito di svolgere accertamenti istruttori, acquisendo, tramite il Segretariato generale, copia degli atti e documenti riguardanti i suddetti magistrati, al fine di stabilire se l'affiliazione sia o meno effettivamente avvenuta e di appurare, nell'ipotesi affermativa, il grado di partecipazione all'attività della "Loggia".

Detta Commissione riferirà al Presidente i risultati dell'indagine, al fine della promozione, ove ne ricorrano gli estremi, della procedura di cui all'art. 8 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934 n. 1214.

IL SEGRETARIO GENERALE

227
R

Corte dei Conti
IL PRESIDENTE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETERIA SPECIALE
29 GEN. 82
GABINETTO

Roma, 27 GEN. 1982 *19*

Al la Presidenza del
Consiglio dei ministri
- Gabinetto -
R o m a

Risposta al Foglio del 17.12.1981
Div. *Sez.* N. 6329/SP/
881/205

Prot. N. 23/RIS *Allegati*

OGGETTO Personale della Corte dei conti appartenente alla c.d. Loggia P2.-

Con riferimento al fonogramma suindicato, si rende noto che dagli accertamenti preliminari diretti ad individuare i nominativi dei dipendenti della Corte inclusi nei noti elenchi di presunti appartenenti alla c.d. Loggia P2 è risultato che figurano compresi negli elenchi stessi i seguenti magistrati:

Presidente di Sezione	dott. Mario FERRARI
Consigliere	dott. Osvaldo DE TULLIO
Consigliere	dott. Silvio LAURITI

Al fine di acquisire elementi in ordine alla affiliazione dei predetti magistrati nonché di accertare il grado di partecipazione all'attività della P2, con ordinanza n. 230 del 4 luglio 1981, è stata costituita un'apposita Commissione di indagine, composta da tre Presidenti di Sezione, che in data 19 novembre 1981 ha concluso i suoi lavori.

Dal complesso degli accertamenti preliminari è risultato quanto segue:

Presidente di Sezione dott. Mario FERRARI

Il suo nome è compreso in diversi elenchi nei quali è anche riportato il numero di codice. Risulta

C.Bil. - 4 FEB 1982 98/205

Corte dei Conti
IL PRESIDENTE

Roma, ... 19 .....

Al .....

Risposta al Foglio del .....
Div. ..... Sez. ..... N.° .....

Prot. N.° ..... Allegati .....

OGGETTO .....

in bianco lo spazio riservato alla tessera e non è fatta menzione di quote pagate all'associazione.

Il Presidente FERRARI, richiesto di chiarimenti, ha recisamente escluso la sua appartenenza alla c.d. Loggia P2 ed, a maggior ragione, di aver mai svolto alcuna attività nell'ambito o per conto della stessa.

Consigliere dott. Osvaldo DE TULLIO

Anche il Consigliere DE TULLIO, pur non disconoscendo la sua affiliazione alla massoneria ufficiale, ha categoricamente escluso qualsiasi sua partecipazione all'attività della P2 ed ha sostenuto che l'inclusione del suo nome nel carteggio Gelli non può che essere stato il frutto di una iniziativa arbitraria, assunta da persona a lui sconosciuta.

Nei confronti del predetto Consigliere esistono tuttavia, nei documenti in atti, maggiori elementi di concordanza, risultando a suo carico, oltre al rilascio della tessera, anche l'emissione di un assegno di lire 300.000, per quote associative, intestato al sig. Licio Gelli.

Consigliere dott. Silvio LAURITI

Corte dei Conti
IL PRESIDENTE

Roma, ... 19 .....

Al .....

Prot. N.ro ..... Allegati

Risposta al Foglio del .....
Div. ..... Sez. ..... N.ro .....

OGGETTO .....

- 3 -

Sono agli atti la sua domanda di affiliazione alla P2, con relativa documentazione, nonché due lettere di Licio Gelli nelle quali veniva comunicato l'accoglimento della domanda e veniva fissato il giorno 26 marzo 1981 per il perfezionamento della sua posizione (in senso conforme sono le risultanze emergenti da altri elenchi).

Poiché, peraltro, la data per l'investitura è successiva a quella del sequestro delle carte Gelli ad opera dei giudici milanesi (avvenuto ad Arezzo il 17 marzo 1981), potrebbe ritenersi che non sia stato oggettivamente possibile attuare la relativa procedura.

Tutto ciò premesso ho finora ritenuto di non poter adottare alcuna decisione à termini dell'art. 8 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, in attesa anche della definitiva approvazione del disegno di legge sullo scioglimento della c.d. Loggia P2.

Ora però che tale legge, come è noto, è stata approvata da entrambi i rami del Parlamento, sarà mia cura provvedere con ogni possibile sollecitudine alla definizione della questione, alla luce della nuova normativa.

IL PRESIDENTE
Carlo Giarrusso

Il presente documento è stato prodotto dalla Camera dei Deputati e reso disponibile in conformità alla legge sul diritto d'autore

S. I. S. D. E.

(APPUNTO DI DE FRANCESCO)

SEGRETO
000105

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2

APPUNTO (CRONOLOGICO) SU PERSONALE SISDE
COINVOLTO NELLA VICENDA DELLA LOGGIA P 2

2.5.1981: L'Agenzia ANSA informa che: "i settimanali L'E= SPRESSO e PANORAMA, nei loro prossimi numeri , pubblicheranno servizi sulla LOGGIA P 2". Di qui segue la pubblicazione degli "elenchi" da parte della stampa.

11.5.1981: Viene pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio che istituisce il "Comitato SANDULLI di Inchiesta sulla LOGGIA P 2".

15.5.1981: Il Servizio recepisce dal "Documento XXIII n.2- Relazione Commissione SINDONA", i seguenti nomi nativi dei presunti iscritti alla "LOGGIA P 2", appartenenti al SISDE:

- Generale Div.CC GRASSINI Giulio, Direttore del SISDE;
- Maggiore CC RIZZUTI Vincenzo, Direttore della Divisione Affari Generali e Segreteria;
- Vice Questore P.S. CIOPPA Elio, Vice Diretto= re di Divisione per Coordinamento Centri del Centro-Sud;
- Maggiore CC TERRANOVA Corrado, Vice Capo Cen= tro Firenze;
- Dott. BERNASCONI Francesco, Collaboratore ad= detto al Consiglio Tecnico Consultivo;

./.

- T.Col. CC BERNABO' PISO Giuseppe, Direttore di Sezione, Vice Capo Centro Bologna;
- Prof. FERRACUTI Franco, Consulente del Servizio.

19.5.1981: Il Generale GRASSINI con lettera indirizzata al Ministro dell'Interno "conferma di non appartenere alla cosiddetta LOGGIA P 2".

27.5.1981: Il Generale GRASSINI chiede il nulla osta del Presidente del Consiglio per ottenere dal Ministro dell'Interno la concessione di licenza ordinaria di gg.40.

27.5.1981: Viene comunicato al Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno l'elenco nominativo dei funzionari in argomento. Analoga comunicazione viene inviata il 28.5.1981 al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'Informazione e la Sicurezza.

28.5.1981: Il Generale GRASSINI inoltra al Ministro dell'Interno domanda di concessione della suddetta licenza, che viene accordata con decorrenza dal giorno successivo.

28.5.1981: Il Prof. FERRACUTI chiede al SISDE (ed ottiene) di essere esonerato dal prestare opera di consulenza a decorrere dal 1° giugno 1981.

1.6.1981: BERNASCONI Francesco viene posto "a disposizione" dal Servizio.

./.

1.6.1981: TERRANOVA Corrado viene inviato in congedo fino al 6.7.1981 e dal 7.7.1981 posto "a disposizione".

5.6.1981: BERNABO' PISO Giuseppe e CIOPPA Elio vengono inviati in congedo, rispettivamente, di gg.36 e 45 ed al termine dello stesso sono posti "a disposizione".

6.6.1981: RIZZUTI Vincenzo viene inviato in congedo di gg. 36 al termine del quale è posto "a disposizione".

18.6.1981: In riferimento al telescritto urgente n.27744/ 10.3.1 del 15.6.1981, del Presidente del Consiglio dei Ministri FORLANI, il Vice Direttore del Servizio dispone l'avvio degli "accertamenti preliminari volti ad acclarare la effettiva appartenenza alla denominata LOGGIA P 2" dei sottoelencati funzionari:

- RIZZUTI Vincenzo;
- CIOPPA Elio;
- BERNABO' PISO Giuseppe;
- TERRANOVA Corrado;
- BERNASCONI Francesco.

Pertanto, dai Documenti XXIII n.2, 2 bis e 2 ter, venivano rilevati tutti gli estremi riguardanti i soggetti di cui sopra (nulla risultava nei confronti del BERNABO' PISO, il cui nominativo figurava, invece, nella lista a suo tempo presentata dal Gran Maestro Lino SALVINI alla

./.

Magistratura di BOLOGNA, che inquisiva sulla strage del treno Italicus).
Tali atti, venivano portati a conoscenza degli interessati, i quali dichiaravano però di non appartenere alla LOGGIA P 2.

15.7.1981: A seguito degli atti di cui sopra acquisiti in fase di "accertamenti preliminari" e in ottemperanza alla circolare n.17744/10.3.1 del 6 luglio 1981 emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri viene avviata formale istruttoria disciplinare a carico delle cinque persone sopra elencate.

18.7.1981: Ai sensi di quanto disposto dagli artt.45 e seguenti del D.P.C.M. n.8, datato 21.11.1980, relativo allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale dipendente dai Servizi di informazione e sicurezza, il Servizio procede alla notifica del foglio di addebiti nei confronti del seguente personale:

- dott. RIZZUTI Vincenzo;
- dott. CIOPPA Elio;
- dott. BERNASCONI Francesco;
- sig. TERRANOVA Corrado.

Nei riguardi del sottonotato personale, invece, non si procede alla notifica del foglio di addebiti per i motivi a fianco di ciascuno indicati:

- dott. BERNABO' PISO Giuseppe in quanto il nominativo non risulta compreso in alcuno degli

atti relativi all'associazione segreta denominata "LOGGIA P 2", ma in quello a suo tempo fornito dal l'allora Gran Maestro Lino SALVINI ai magistrati di Bologna e Firenze.

- prof. FERRACUTI Franco, consulente per la ricerca applicata nel settore tecnico-scientifico, in quanto, pur avendo dichiarato la effettiva appartenenza alla "LOGGIA P 2", non è titolare di un rapporto di pubblico impiego col Servizio.

18.7.1981: Il Servizio comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di aver iniziato il procedimento disciplinare.

18/20.7.1981: Pervengono le lettere di giustificazione degli interessati.

20.7.1981: Il Direttore Divisione Personale, dopo attento esame degli atti recepiti nella fase "accertamenti preliminari" e delle giustificazioni addotte dagli interessati nei termini prescritti, esprime l'avviso che allo stato della documentazione non emergono elementi certi, nè risultano prove convalidanti circa l'effettiva appartenenza del personale di cui trattasi alla "LOGGIA P 2".
Pertanto, non ravvisando gli estremi per il prosieguo del procedimento disciplinare, propone di procedere alla emanazione del decreto di archiviazione.

27.7.1981: Il Prefetto Emanuele DE FRANCESCO assume l'incarico di Direttore del SISDE.
Presa visione degli atti NON SANZIONA la proposta di archiviazione sopra accennata.

4.8.1981: Intanto, a seguito della pubblicazione della documentazione della relazione parlamentare d'inchiesta

./.

sul caso SINDONA (Doc.XXIII n.2 quater), si stralcia quanto si riferisce al dott. BERNASCONI, cioè un assegno bancario a sua firma intestato a Licio GELLI.

7.8.1981: L'assegno bancario viene trasmesso al Centro Analisi e Ricerche per l'accertamento dell'autenticità della firma.

14.8.1981: Detto Centro, a seguito di perizia calligrafica, dichiara autentica la firma del BERNASCONI.

19.8.1981: Alla luce dei sopravvenuti elementi si notifica nuovo foglio di contestazioni e contestualmente si invita il dott. BERNASCONI a produrre le sue giustificazioni.

20.8.1981: Il dott. BERNASCONI nelle sue giustificazioni riconosce autentica la firma apposta sull'assegno.

5.9.1981: Il Servizio -in relazione anche alle sue peculiari funzioni istituzionali- propone alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la restituzione alle Amministrazioni di appartenenza del seguente personale:

- dottor RIZZUTI Vincenzo;
- dottor CIOPPA Elio;
- dottor BERNABO' PISO Giuseppe;
- signor TERRANOVA Corrado.

10.9.1981: Valutati i risultati dell'inchiesta nei confronti del dott. BERNASCONI si provvede alla trasmissione degli atti al Presidente della Commissione di Disciplina.

./.

11.9.1981: Si propone alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la revoca del decreto di nomina a "collaboratore" del dott. BERNASCONI.

15.10.1981: Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti, decreta la revoca del rapporto d'impiego del dott. BERNASCONI.

15.10.1981: Il Direttore della Divisione del Personale notifica al dott. BERNASCONI il provvedimento adottato nei suoi confronti.

27.10.1981: In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.10.1981 -in accoglimento alla proposta del Servizio- si provvede a restituire alle rispettive Amministrazioni di originaria appartenenza il sottonotato personale:

- Vice Questore r.e. CIOPPA Elio;
- Ten. Col.CC spe BERNABO' PISO Giuseppe;
- Maggiore CC spe RIZZUTI Vincenzo;
- Maggiore CC spe TERRANOVA Corrado.

28.10.1981: Vengono trasmessi, per competenza, alle rispettive Amministrazioni di appartenenza gli accertamenti preliminari volti ad acclarare l'effettiva appartenenza alla denominata "LOGGIA P 2" del sopracitato personale.

L'inchiesta preliminare di cui sopra non è stata portata a termine, in quanto la presunta militanza risaliva ad epoca precedente a quella in cui gli interessati erano transitati nella consistenza organica istituita con D.P.C.M. n.7, in data 21.11.1980, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

./.

A quanto consta i predetti sono stati sentiti dai magistrati incaricati della specifica istruttoria.

Durante il periodo in cui essi erano alle dipendenze di questo Servizio nessuna comunicazione è giunta da parte dell'A.G. inquirente in merito ad incriminazioni dei soggetti indicati.

Nessun rilievo è stato, per altro verso, segnalato dalle Amministrazioni interessate alla prosecuzione dei procedimenti disciplinari.

(E. DE FRANCESCO)

Roma, 13 febbraio 1982

I. N. P. S.

RACCOMANDATA A MANO

URGENTE

SEGRETO

Roma, 12 FEB. 1982 19

000037

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Gabinetto

N. USA/SP-98/205

Risposta al Foglio del

N.

Al Presidente della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla Loggia Massonica P2.-

ROMA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2

OGGETTO: Loggia Massonica P2-Trasmissione di documentazione.-

Di seguito alla nota di questa Presidenza USA/SP-903/207 del 16 gennaio scorso, si trasmette copia della lettera dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in data 23 gennaio u.s., n.2300636, e della nota della Corte dei Conti del 27 gennaio u.s., n.23/Ris., concernenti i procedimenti disciplinari instaurati nei confronti di propri dipendenti per presunta appartenenza alla Loggia massonica P2.-

IL CAPO DI GABINETTO

- 5 APR. 1982

Prot. n. 345/CP2

CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

SEDE CENTRALE

SERVIZIO PERSONALE

REPARTO XI

N. 2300633

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI — SEGRETERIA SPECIALE — 28 GEN 82 — ARRIVO — GABINETTO

Roma, 23 GEN. 1982 000037

VIA CIRO IL GRANDE, 21 - ROMA EUR
C.A.P. 00144 - CAS. POST. N° 10024

Risposta alla lettera del Comm.

N°

Reparto

OGGETTO

Procedimenti disciplinari per appartenenza alla loggia massonica P2

RISERVATA

All. 1

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Gabinetto

ROMA

Si comunica che in esecuzione delle disposizioni impartite da codesta Presidenza in data 15 giugno 1981 e sulla base del parere espresso dal Consiglio di Stato il successivo 24 giugno, sono stati instaurati formali procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti: Ledda Giovanni, dirigente presso la Sede di Sassari, Luciani Alvaro, assistente coordinatore presso la Sede di Roma e Satira Carlo, assistente coordinatore presso la Sede di Reggio Calabria, in quanto i loro nominativi sono risultati compresi negli elenchi degli appartenenti alla loggia massonica P2, trasmessi dall'Autorità giudiziaria alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona e sulle responsabilità politiche ed amministrative ad esso eventualmente connesse.

La posizione di tali dipendenti sarà deferita all'esame della Commissione di disciplina, per l'ulteriore corso dei procedimenti avviati, non appena completata l'acquisizione delle giustificazioni degli interessati.

Si allega copia della relazione informativa predisposta al riguardo per il Consiglio di Amministrazione di questo Istituto.

Presidenza del Consiglio dei Ministri — Gabinetto Segreteria Speciale — 4 FEB. 1982 — N° 97/-205-

IL DIRETTORE GENERALE

/al

Nella risposta indicare numero e data della presente.

SERVIZIO PERSONALE

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dipendenti dell'Istituto presunti appartenenti alla loggia massonica P2 - Relazione informativa.

In esecuzione delle disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito delle conclusioni raggiunte dal Comitato amministrativo d'inchiesta costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 1981 con il compito di accertare la natura e le finalità della loggia massonica P2, sono stati svolti accertamenti preliminari nei confronti dei dipendenti dell'Istituto i cui nominativi erano comparsi negli elenchi della loggia anzidetta, pubblicati dalla stampa.

Dai riscontri effettuati sugli atti riportati in allegato alle due relazioni parziali redatte dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona e sulle responsabilità politiche ed amministrative ad esso eventualmente connesse, sono risultati indicati, quali appartenenti alla loggia P2, i dipendenti : Ledda Giovanni, dirigente presso la Sede di Cagliari, Luciani Alvaro, assistente coordinatore presso la Sede di Roma, Carlo Catira, assistente coordinatore presso la Sede di Reggio Calabria.

I loro nominativi figurano infatti compresi negli elenchi per ordine alfabetico, degli affiliati con posizioni di tesseramento e contributive, nonchè in quello degli appartenenti alla loggia P2 coordinati per settori di attività, allegati alle anzidette relazioni.

Sulla base di tali elementi e tenuto conto del pare re espresso dal Consiglio di Stato in data 24 giugno 1981, so no stati instaurati nei confronti dei predetti impiegati formali procedimenti disciplinari con lettere di contestazioni del 23 ottobre 1981 - per il Ledda e il Luciani - e del 30 di cembre 1981 per il Satira.

Nelle giustificazioni presentate i primi due dipendenti hanno respinto l'addebito di aver fatto parte della log gia P2, affermando la loro estraneità nei riguardi di tale or ganizzazione.

Non appena pervenute le giustificazioni da parte del sig. Satira - al quale sono state mosse contestazioni con la citata lettera del 30 dicembre 1981 - sarà provveduto a deferire i tre dipendenti all'esame della Commissione di disciplina, in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme regolamentari.

Roma, 22 GEN. 1982

IL DIRETTORE GENERALE

Vito MACCHI

DIPENDENTI REGIONALI E DI ENTI LOCALI

PRETURA UNIFICATA DI GENOVA

COMM. P2
000057
SEGRETO

Sezione _____ N._____ Reg. P. M.

Giudice Gr. Servetto N._____ R. G. Ist.

385

PROCEDIMENTO PENALE

CONTRO

Provvedimenti la Camera di Consiglio

Reg. N. 18/81

A.R. a notizia di stampa su affidamenti
illeciti alla loggia massonica P2 ed altri

1) ALBANO Raffaele
n. Napoli 17/9/29

2) FOSSA Michele
n. Genova il 2/1/49

3) MOLINARI Arrigo
n. Acri il 6/2/32

4) NICOLI I Edilio
n. Genova il 4/6/28

5) OLIVA Luigi,
n. Genova il 27/3/23

6) PISANI Gino
n. Piacenza il 10/5/30

7) RAMELLA Giorgio
n. Genova il 5/5/26

8) SINAGRA Augusto
n. Catania il 18/8/41

9) SPAGLIARDI Ettore
n. Genova il 28/6/28

10) TEARDO Alberto
n. Venezia il 26/5/37

IMPUTATI

art. 212, 17 T.U. L.P.S.

PRESCRIZIONI

Data del reato _____

Data prescrizione ordinaria a)_____

b)_____

Data prescrizione interruz. a)_____

b)_____

Decr. penale_____

Decr. pen. in notifica_____

Notificato il_____

Opposto il_____

Sentenza n._____ del _____

Impugnata il_____

N._____ Reg. Corpi Reato

N._____ Reg. Esecuzioni

N._____ Campione

N._____ Mod. I

Scheda per il casellario il_____

Scheda minorile il_____

Scheda Istat. il_____

Comun. Uff. Elettorale il_____
(Art. 25 n. 3 Legge 7-10-1947, n. 1058)

Rituali e penali il_____

Spese anticipate L._____

Pretura Genova - Mod. 4 - Tip. S. Anna

REGIONE LIGURIA

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
AMMINISTRATIVA

16100 GENOVA, 9/12/1981

AL DOTT.
MARCO DEVOTO
Pretore
Pretura Unificata
G E N O V A

Prot. N. 77458/Pers Allegati .....

Risposta alla nota del .....

OGGETTO: Dirigente dott. Raffaele ALBANO - Comunicazione pretorile 5889/81/RG

64

Si fa seguito alla precorsa corrispondenza e, da ultimo, alla nota n° 2090/Pers. in data 31/7/1981, per trasmettere copie dei verbali delle Sedute della Commissione di Disciplina per i dipendenti della Regione Liguria cui è stato deferito il Dirigente in oggetto, nonchè copia della Deliberazione n° 6580 assunta dalla Giunta Regionale in data 3/12/1981 con la quale, a seguito delle conclusioni cui è giunta la Commissione di disciplina, il dott. Raffaele Albano è stato prosciolto.

L'ASSESSORE AL PERSONALE
(Prof. G. L. Verda)

Verda

REGIONE BASILICATA

UFFICIO PRESIDENZA GIUNTA

Prot. N. 7993

Risposta a nota n. ..... del .....

Allegati N. .....

85100 *Potenza, li* 13 APR. 1982

Casella Postale 106

ALLA PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

R O M A

OGGETTO: Dott. Pietro GRASSI.
Archiviazione provvedimento disciplinare.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Gabinetto Segreteria Speciale
16 APR. 1982
N° 289/205

---==oOo==---

In ottemperanza al contenuto della circolare di codesta Presidenza n.27744/10.3/1 del 6.7.1981, si trasmette copia del provvedimento con il quale il Presidente della U.S.L. n.2 - Potenza - ha disposto l'archiviazione degli atti relativi al procedimento disciplinare a carico del Dott. Pietro GRASSI, direttore amministrativo del disciolto Ente Ospedaliero San Carlo di Potenza, non essendo emersi elementi di prove sull'appartenenza dello stesso Dott. Grassi alla associazione segreta denominata "Loggia P.2".

IL PRESIDENTE
(Avv. Carmelo Azzarà)

v.f

Dr. Nunnari 8

LEGIONE CARABINIERI DI FIRENZE
Nucleo Polizia Giudiziaria

N.2/366-1981 di P/llo Firenze, li 1° febbraio 1982

Risp.al foglio senza numero in data 10.12.1981

OGGETTO: Accertamenti relativi all'appartenenza alla loggia massonica "P 2" da parte di pubblici impiegati.

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
(Dr. Carlo Bellitto) FIRENZE

****

Sulla base di quanto a suo tempo pubblicato dalla stampa nazionale ed a seguito di opportuni controlli è stato possibile accertare che le sottonotate persone - essendo risultate iscritte alla loggia massonica "P 2" - sono impiegati di enti pubblici :

1°)- RAGNI Giacomo, Sostituto Procuratore Generale Firenze ;

2°)- LA BELLA Gennaro, nato a Bari il 7.11.1924, residente a Firenze, via del Madonnone n.43, funzionario della sede RAI di Firenze ;

3°)- ACCIAI Sergio, nato a Livorno il 22.6.1931, residente a Firenze, via Lorenzo il Magnifico n.78, tenente colonnello della Guardia di Finanza ;

4°)- BENFORTE Nello, nato a Firenze il 10.5.1915, ivi residente, via Ugo Foscolo n.45, soprintendente ai monumenti per le province di Firenze [illegible] ;

5°)- RIGHI Renato, nato a Laterina (Arezzo) il 17.10.1934, residente a Sesto Fiorentino, via Bellosguardo n.25, dipendente Regione Toscana ;

6°)- BACCELLO Ottavio, nato a [illegible], residente a Firenze, via Masaccio n.202, colonnello medico ;

7°)- SCIARRONE Mario, nato a Capua (Caserta) il 24.5.1932, residente a Firenze, lungarno Pecori Giraldi n.4, tenente colonnello dei Carabinieri ;

8°)- DE SALVO Antonio, nato ad Albenga (Savona) il 16.6.1934, residente a Firenze, via Bernardino Zenale n.17, tenente colonnello Guardia di Finanza ;

9

9°)- [illegible]ICCHIONI Antonio, nato a Guglionesi il 18.3.194[illegible], [illegible] residente a Firenze, via del Guarlone n.63/A, emigrato per Roma l'11.9.1980, maggiore dell'Esercito Italiano in servizio presso la Regione Militare Tosco-Emiliana ;

10°)- [illegible]ONAI Aldo, nato a Livorno il 19.4.1936, residente a Firenze, via del Gignoro n.30/R, tenente colonnello dell'Esercito Italiano ;

11°)- [illegible]ARNONE Carlo, nato a Spezzano Piccolo (CS) il 3.8.1924, residente a Firenze, via A.Ciseri n.4, funzionario Genio Civile Firenze ;

12°)- CHIARELLI Antonio, nato a Pietrapaola (CS) il 28.11.1948, residente a Firenze, via dei Cerchi n.1, medico presso l'Ospedale S.Giovanni di Dio ;

13°)- **CHIARUGI** Giulio, nato a Firenze il 10.4.1926, residente a **Bagno** a Ripoli, via Machiavelli n.28, **funzionario** Regione Toscana ;

14°)- [illegible]ERRARI Mario, nato a Pontremoli (MS) il 5.12.1918, residente a Genova, domiciliato a Firenze, via della Robbia n.68, presidente di Sezione Corte dei Conti ;

15°)- MASSIMO Carlo, nato a Genova il 7.1.1925, residente a Fiesole, via Mari n.14, direttore della divisione di chirurgia dell'ospedale di Careggi ;

16°)- MAVILIONI Giancarlo, nato a Firenze il 26.2.1936, ivi residente, viale Donato Giannotti n.41, direttore del Centro Studi Malattie Sociali di Firenze ;

17°)- MANNI Remo, nato a Scandicci il 15.6.1925, residente a Firenze, via di Ripoli n.64, architetto presso la Soprintendenza ai Monumenti di Firenze ;

X 18°)- MAVALLI Secondo, nato a Valstagna (Vicenza) il 28.8.1922, residente a Firenze, via Cosseria n.26, tenente colonnello Guardia di Finanza ;

19°)- MONTANINI Alfiero, nato a Terni il 16.12.1918, residente [illegible] via [illegible] n.[illegible], [illegible] la clinica villa "Monnatessa" ;

20°)- MENZATI Sergio, nato a Scandicci il 17.9.1931, residente a Firenze, via Lorenzo il Magnifico n.63, funzionario INPS, sindaco del comune di Poggio a Caiano e deputato al Parlamento per la D.C. ;

21°)- GRASSI Ernesto, nato a Esperia (FR) il 23.2.1945, residente a Firenze, via Cavour n.71, capitano dei Carabinieri ;-

10

22°)- BUCCIANTI Fosco, nato a Siena il 24.7.1925, residente a Firenze, viale Augusto Righi n.47, già direttore generale della Banca Toscana ed in atto a Siena presso il Monte dei Paschi ;

23°)- PASQUALIN Andrea Maria, nato a Venezia il 10.11.1925, residente a Firenze, via Orcagna n.29, medico dipendente del comune di Firenze ;

24°)- MONGO Giuseppe, nato a Colobraro (MT) il 18.10.1942, residente a Firenze, via Bonifacio Lupi n.1, capitano Guardia di Finanza ;

25°)- DEL MORO Jorio, nato a Firenze il 28.5.1922, ivi residente, via Trieste n.59, primario divisione chirurgica Ospedale S.Giovanni di Dio ;

X 26°)- CINQUINO Renato, nato a Caserta il 30.10.1939, residente a Firenze, via Jacopo n.25, funzionario [illegible] Regionale del Lavoro ;

27°)- GIANNETTI Mario, nato a Firenze il 22.3.1915, residente a Sesto Fiorentino, frazione Montorsoli, via Bolognese n.81, dipendente comune di Firenze ;

28°)- PERUZZI Cesare, nato a Firenze il 5.5.1930, ivi residente, via Marsuppini n.11, funzionario comune di Firenze ;

29°)- SASSOROSSI Stefano, nato a Firenze il 26.12.1943, ivi residente, via Righini n.6, impiegato Banca Toscana ;

30°)- LUX Matteo, nato a Manfredonia il 24.11.1950, residente a Firenze, via Guelfa n.106, capitano medico presso l'Ospedale Militare e dirigente sanitario f.f. delle Carceri di Firenze ;

31°)- MARCILI Franco, nato a Calvi dell'Umbria il 2.6.1942, residente a Firenze, via Gaetano Filangieri n.14, maresciallo dei Carabinieri ;

32°)- PUGLIANO Giuseppe, nato a Francavilla Fontana (BR) il 22.1.1953, residente a Firenze, via [illegible] dei Carabinieri ;

33°)- CHIARELLI Brunetto, nato a Firenze il 15.7.1934, ivi residente, via Matteotti n.70, di fatto domiciliato in via dell'Osservatorio n.55, professore ordinario presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze ;

34°)- DI LALLO Sergio, nato a Sepino (CB) il 12.7.1930, residente a Firenze, via del Romito n.11, direttore dell'aeroporto civile di Firenze-Peretola ;

11

35°)- TAMIONI Gennaro, nato a Bari il 10.8.1936, residente a Firenze, via delle Ruote n.50, funzionario Genio Civile di Firenze ;

36°)- MARAAS Osvaldo, nato a Potenza l'8.11.1930, professore presso Clinica del Lavoro, assistente ordinario medicina del Lavoro.

IL TEN. COLONNELLO
COMANDANTE DEL NUCLEO
(Bernardino Manconi)

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE
per uso d'ufficio su richiesta della Procura Generale -
FIRENZE - 5 MAR. 1982
IL CANCELLIERE

PRETURA UNIFICATA DI FIRENZE

La pubblicazione dei documenti di cui alla sezione III del capitolo III (La Loggia P2, la pubblica amministrazione e la magistratura) segue nel tomo successivo.